Lezioni

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

del Chiar.mo Prof. Cav. Uff. **E. Catellani**

ANNO ACCADEMICO 1905 - 1906

TIPO - LITOGRAFIA PARISOTTO
PADOVA
PIAZZA SIGNORI, 24 - VIA DEI SAVONAROLA, 80

Il Ch.mo Prof. E. Catellani, pur autorizzando le presenti dispense ed affidandone la compilazione esclusivamente ai sottoscritti, non assume alcuna responsabilità sul contenuto di esse.-

I compilatori assicurano però i sigg. Studenti che sono redatte con cura e diligenza.-

Lombardo Pozzi

G. Mauri

Tesi
di
-. Diritto Internazionale. -

Anno 1905-1906

1. Concetti erronei del Diritto Internazionale. - Suo concetto positivo. - Metodo necessario per il suo studio. - Rapporti dello studio del Dir. Internazionale con la coltura, col governo, con la politica degli Stati e con gli interessi privati. -
2. Metodo necessario nello studio della Storia del Diritto Internazionale. - Fonti e sviluppo degli istituti e delle dottrine. - Regole di procedura e regole di diritto materiale. - Sviluppo del concetto di Società Internazionale. Sviluppo e progressi degli istituti. - Come i due progressi si confondano nella vita della Società Internazionale moderna. -

3. Come è trattata in genere la Storia del Diritto Internazionale. – Periodo frammentario. – Precursori di Grozio. – Grozio. – Scuola di Diritto naturale. – Scuola di Diritto Positivo. – Eclettismo moderno. – Quanto abbiano di artificioso queste distinzioni di scuole. – Cenni bibliografici della letteratura contemporanea del Diritto Internaz. –
4. Caratteri principali del Diritto e della Società Internazionale nell'epoca nostra. – Modificazioni nella vita materiale. – Solidarietà della vita economica di tutto il mondo. – Possibilità di governi accentrati nei grandi stati e di grandi imperialismi coloniali. – Ragioni economiche dell'imperialismo coloniale. – Nuovo assetto delle grandi potenze e nuova organizzazione della politica mondiale. –
5. Lo Stato considerato come soggetto di Diritto Internazionale. – Sua nozione. – Suoi caratteri di personalità giuridica e di sovranità. – Sovranità interna ed esterna. – Formazione di stati. – Riconoscimento. – Mutamenti dello Stato e sua continuità. – Importanza del principio di nazionalità. –
6. Distinzioni degli Stati secondo i criteri interessanti

il Dir. Internazionale. - Subordinazioni di uno Stato ad un altro: Protettorato, Vassallaggio, Amministrazione e Sfera d'influenza. - Caratteri generali di queste subordinazioni. -

7. Composizioni. - Unioni personali. - Unioni reali. - Confederazioni. - Stati federali. - Differenze fra il tipo di stato federale e gli Stati federali esistenti. - Ragioni delle moderne formazioni federative

8. Neutralizzazione. - Suoi caratteri generali. - Elemento di garanzia collettiva. - Le neutralizzazioni attuali: la Svizzera, il Belgio e il Lussemburgo. - Neutralizzazione parziale di territori. - Neutralizzazione dei canali interoceanici. -

9. La Santa Sede e il Pontefice come persone di Dir. Internazionale. - Sviluppo della supremazia spirituale del Pontefice. - Sviluppo della sua supremazia temporale. - Risultato che ne rimane è un carattere sovrano particolare del Pontefice. - Rapporti diplomatici. - Concordati. - Carattere internazionale del Pontefice in rapporto con la legge delle guarentigie. -

10. Diritti assoluti degli Stati: sovranità, Indipendenza,

Eguaglianza, Conservazione, Difesa, Commercio, Rispetto.- Equilibrio.-

11. L'Intervento.- Sua definizione.- Dottrina dell'Intervento- Dottrina del non Intervento.- Come l'Intervento debba essere organizzato nella forma.- Da quale principio possa essere giustificato- Applicazione d'epoca in epoca della legittimità dell'Intervento.-

12. Intervento nelle questioni interne di uno Stato che si riferiscono al trattamento delle minoranze delle sue popolazioni.- Diversa condotta degli Stati Europei in tale argomento.- Intervento finanziario.- Varietà nella condotta degli Stati Europei: intervento finanziario in Turchia, in Egitto e in Grecia.- Origine della dottrina di Monroe.-

13. Antecedenti della dottrina di Monroe- Sua formulazione originaria.- analogia con altre dottrine politiche di altri Stati in condizioni analoghe.- Sviluppo successivo della dottrina di Monroe nel continente Americano e nei territori posti lungo le vie del continente Americano.- La dottrina di Monroe si tramuta da dottrina di non intervento opposta all'Europa in dot-

trina di intervento accampato in proprio favore dagli Stati Uniti d'America.–

14. Carattere particolare delle colonie che le distinguono dalle provincie di uno Stato.– Diversità del titolo e del modo della sovranità territoriale.– Diversità nella sudditanza e nei diritti politici degli abitanti.– Diversità nella costituzione particolare e locale di un potere legislativo.– Vari tipi di colonie secondo il modo di costituzione di tale potere legislativo.– Effetti della personalità subordinata delle colonie, sul potere di fare i trattati, allo Stato da cui dipendono.–

15. Lo sviluppo dello Stato.– Sua continuazione nonostante i mutamenti di governo e di territorio.– Estinzione dello Stato e sue conseguenze.– Successione di Stato a Stato in genere.– Suoi effetti sulle persone, sulle cose e sulle obbligazioni.–

16. Origine delle funzioni diplomatiche.– Regole e loro antichità relative al rispetto degli agenti diplomatici.– Diritto diplomatico moderno.– Diritto di legazione attiva e passiva.– Classificazione, scelta e investitura degli agenti diplomatici.– Il corpo diplomatico.–

17. Funzioni e doveri dell'agente diplomatico – Privilegi. – Inviolabilità. – Extraterritorialità. – Limiti di questa finzione. – Immunità dalla giurisdizione civile, immunità dalla giurisdizione penale, immunità locale e fiscale. –

18. Cerimoniale – Privilegi di esercizio del proprio culto. Persone cui si applicano. – Altri rappresentanti di uno Stato cui spettano i privilegi degli agenti diplomatici. – Sovrani e capi di uno Stato nel territorio di un altro. – Loro particolari privilegi. –

19. Concetto fondamentale del Diritto Internale Penale suo posto nel sistema generale del Dir. Internazionale. La competenza territoriale. – Necessità di accordi internazionali circa la determinazione di questa competenza. – Casi eccezionali giustificabili di competenza penale universale. – Modi indiretti dell'esecuzione delle sentenze penali straniere e dell'applicazione della legge penale straniera. –

20. Nozioni generali sull'Estradizione. – Estradizione senza trattati. – Estradizione per trattati. – Valore di tempo e di luogo dei trattati di Estradizione –

Atti esclusi e persone escluse dall'Estradizione.- Procedura.-

21. L'individuo nei suoi rapporti con lo Stato e specialmente nei riguardi dell'attribuzione della nazionalità.- Nazionalità di origine.- Conflitti derivanti dalla non combinazione dei casi di opzione preveduti dalle leggi dei vari paesi.- Nazionalità acquisita per matrimonio, per cessione di territorio e per naturalizzazione.- Conflitti derivanti dalla diversità delle leggi in tale argomento.-

22. Condizioni dei nazionali all'estero. Protezione.- Casi nei quali la protezione diplomatica può esplicarsi.- Casi in cui non può esplicarsi per effetto di forza maggiore.- Ammissione degli stranieri nel territorio.- Espulsione e suoi limiti.- Limiti recenti determinati da cause economiche allo stabilimento degli stranieri in un territorio.- Futuro effetto probabile sul diritto di stabilimento.-

23. Esercizio dei diritti da parte degli stranieri - Diritti di ordine politico. Diritti di ordine privato.- Protezione della magistratura. Dottrina prevalente.-

Diritto vigente nel nostro paese. - Varietà di diritti in tale argomento. - Regolamento dei rapporti giuridici cui sono ammessi gli stranieri. - I sistemi della nazionalità, della territorialità e della extraterritorialità del diritto nello sviluppo storico del Dir. Internazionale Privato. -

24. Stato e capacità della persona - Regole di Dir. Int. Privato vigenti nel nostro paese. - Conflitti derivanti dalla diversità delle regole di Dir. Int. Privato vigenti ni altri paesi. - Conflitti che nell'identità delle regole vigenti in più paesi possono sorgere per effetto della dottrina del Rinvio o della dottrina di Qualificazione. - Conseguenze derivanti dai diversi criteri prevalenti ni più paesi nel definire e nell'applicare il limite di ordine pubblico. - Insufficienza di una codificazione del Dir. Int. Privato o di una codificazione uniforme del Dir. Civile ad eliminare ogni maniera di conflitti. -

25. Cose mobili ed immobili nei rapporti di Dir. Int. Privato. - L'art. 7° del Tit. Prelim. del nostro Cod. Civile. Origine storica della distinzione dei mobili e degli immobili nel Dir. Int. Privato. - Come la codificazione

fatta dal nostro legislatore delle norme di Dir. Int. Privato tolga quasi del tutto il valore della distinzione conservato nell'art. 7° del Tit. Preliminare. –

6. Le Successioni legittime e testamentari secondo le regole di Dir. Int. Privato vigenti nel nostro paese. Gli art. 8° e 9° del Tit. Prel. Cod. Civ. – Conflitti derivanti dalla diversità di regole vigenti negli altri paesi. La successione vacante, criterio per determinarla, e stati a cui i beni della successione vacante devono essere attribuiti. –

7. Le Obbligazioni e l'art. 9° Tit. Prel. Cod. Civ. – Capacità, sostanza e validità delle obbligazioni. – Forma. Modificazioni delle regole normali relative allo stato, alla capacità delle persone ed ai rapporti di famiglia in rapporto col matrimonio e col divorzio

8. Regole relative alla competenza, alla forma dei procedimenti, ai mezzi di prova delle obbligazioni, all'applicazione delle leggi straniere ed alla esecuzione delle sentenze straniere. – Diritto Italiano e sue lacune. – Cenni di diritto comparato. –

9. Gli articoli 11° e 12° del Tit. Prel. – Limite di ordine pubblico. – Critiche dell'art. 12. – Insussistenza

di tali critiche. – Carattere necessariamente generico del limite di ordine pubblico. – Compito della magistratura nell'interpretarlo e nell'applicarlo. –

30. Origine delle rappresentanze consolari. – Loro caratteri nella fase moderna del Dir. Int. – Organizzazione dei Consolati. – Loro categorie – Attribuzioni dei consoli secondo la legge consolare nostra. –

31. Consoli Europei nei paesi non Cristiani. Capitolazioni. – Privilegi giurisdizionali. – Immunità locali – Privilegi amministrativi. Condizioni particolari dell'Egitto. – Estensione dei privilegi consolari in Cina. – La questione dei protetti specialmente nei rapporti fra l'Europa e il Marocco. –

32. Il Diritto di sovranità territoriale. – Suo contenuto. – Sua distinzione dal diritto di proprietà. – Modi di acquisto della sovranità territoriale. – Origine storica e dottrinale della dottrina moderna dell'occupazione. – Codificazione recente di questa dottrina –

33. Acquisto della sovranità territoriale a titolo derivativo – Prescrizione, Conquista, Cessione – Cessioni parziali e temporanee, Diritti territoriali

di uno Stato su territori altrui. - Perchè queste concessioni di diritti territoriali, variabili tutte fra loro, debbano giuridicamente distinguersi dalla Cessione e non possano considerarsi come cessioni mascherate. -

34. Il mare. - Perchè non possa essere soggetto alla sovranità di alcuno Stato. - In quali limiti si faccia eccezione a questa regola - Territorio marittimo. - Suoi limiti e sua giustificazione. Libertà, ordinamento della polizia marittima. - Ordinamento delle vie di comunicazioni naturali ed artificiali attraverso due mari. -

35. Il territorio fluviale. - Uso delle vie fluviali navigabile. - Regole stabilite dal Congresso di Vienna. - Sviluppo ulteriore di queste regole. - Cenni sui vari regimi applicati ai fiumi navigabili. -

36. Le navi. - Navi da guerra e mercantili. - Carattere giuridico diverso delle une e delle altre. - Loro condizione in alto mare. - Loro condizione nelle acque territoriali. - Condizioni della legge Italiana per la concessione della nazionalità alle navi, per il salvataggio e per il naufragio. -

XII.

37. Obbligazioni. - Loro specie. Trattati. - Condizioni perchè una convenzione fra rappresentanti di Stati sia un trattato. - Modi di stipulazione del Trattato. - Negoziati, redazione, ratifica, lingua diplomatica. - Condizioni subbiettive della validità di un trattato. - Sovranità degli Stati, carattere rappresentativo dei plenipotenziari, prestazione del consenso. -

38. Effetti dei trattati. - Loro carattere giuridico, interpretazione e garanzie. - Estinzione dei trattati, modi comuni con i contratti, modi speciali delle convenzioni internazionali. - Obblighi non derivanti da trattati. -

39. Specie dei trattati: politici, economici, giuridici, costitutivi, regolamentari e d'alleanza. - Trattati di garanzia. - Trattati d'indole economica, le Unioni e gli Uffici delle Unioni. - Loro carattere giuridico e storico

40. Conflitti internazionali. - Modi indiretti di risolverli. - Modi diretti. - Buoni uffici, mediazione, arbitrato. - Progressi effettuati nella Conferenza dell'Aja. - Tribunale permanente di arbitrato. - Convenzioni generali di arbitrato. - Commissione internazionale d'inchiesta. -

XIII.

41. Il Diritto di guerra. Sua codificazione.- Criteri relativi circa la giustizia della guerra.- Inizio legittimo della guerra.- Dichiarazione ed atti equipollenti.-

42. I belligeranti legittimi.- Stati.- Combattenti regolari ed irregolari.- Leva in massa.- Insorti.- Irregolari di mare.- Corsa.- Flotta volontaria e navi ausiliarie.- Regole che dovrebbero essere codificate dalla futura Conferenza dell'Aia.-

43. Condizione dei pacifici cittadini di un belligerante nei rapporti con l'altro belligerante.- Dimora nel territorio del nemico.- Dimora e diritti nel territorio proprio occupato dal nemico.- Dimora e diritti nel teatro della guerra.- Rapporti giuridici fra i privati di un belligerante e l'altro belligerante e i privati cittadini di quest'ultimo.- Quali modificazioni possano derivare in tali rapporti dallo stato di guerra.-

44. Ostilità lecite e illecite. Commento degli articoli 22-31 del Regolamento dell'Aia.- Dichiarazioni annesse alla Convenzione dell'Aia.- Prigionieri di guerra.- Sviluppo delle regole relative al trattamento dei prigionieri di guerra.- Gli art. 4-20 del Reg.

nell'Aja. – Codificazione di norme antecedenti. – Aggiunte di norme nuove –

45. Codificazione delle regole relative al soccorso dei malati e dei feriti in tempo di guerra. – Origine della convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864. – L'art 21 del Regolamento dell'Aja per la guerra terrestre. – Convenzione del 29 luglio 1899 per l'estensione delle regole del 1864 alla guerra marittima. – Abusi del nome e del segno della Croce Rossa e modi di provvedere alla loro repressione

46. Parlamentari – Spie. Carattere particolare del Diritto penale di guerra. – Convenzioni fra belligeranti. Capitolazioni. Armistizio. –

47. Territorio occupato. – Definizione dell'occupazione bellica. – Sue conseguenze in rapporto con le autorità del territorio occupato, con la popolazione, con la proprietà privata e con la proprietà dello Stato. –

48. Concetto della neutralità. – Suo sviluppo storico. – Obblighi dei belligeranti verso gli Stati neutrali. – Rispetto del territorio. – Internati in paese neutro. – Trattamento delle navi da guerra e mercantili neutrali in alto mare. – Incidente del Mare del Nord. –

49. Obblighi degli Stati neutrali verso i belligeranti.- Dichiarazione di neutralità.- Obblighi dello Stato in se. Prestiti pubblici.- Obblighi dello Stato rispetto al suo territorio.- Territorio marittimo.- Navi di un belligerante nelle acque territoriali di un neutrale.- Obblighi dei privati che interessano la responsabilità dello stato.- Arruolamenti.- Vendita di navi.-

50. Obblighi dei singoli che non implicano la responsabilità dello Stato.- Contrabbando.- Sue definizioni.- Riforme necessarie circa le definizioni del contrabbando occasionale e relativo.- Le visite.- La distinzione delle merci prima del giudizio delle prede.- Immunità dei battelli postali.- Il giudizio delle prede e i ricorsi.-

51. Vari modi di cessazione della guerra. Cessazione di fatto. Debellatio.- Trattati di pace.- Clausole generali e speciali dei trattati di pace.- Cessione di territorio.- Indennità di guerra.- Ratifica dei trattati di pace.- Plebiscito.- ———

———

Lit. Parisotto

Lezione Prima

Sommario. —

Concetti erronei del D. Internazionale. — Suo concetto positivo. — Metodo necessario per il suo studio. — Rapporti dello studio del Diritto Internazionale con la coltura, col Governo, con la politica degli Stati e con l'interessi privati. —

Lo studio del Diritto Internazionale è concepito diversamente da quelli che se ne occupano di proposito e da quelli che solo lo considerano superficialmente. — Il Diritto Internazionale ha avuto in mezzo a tante fortune nel secolo XIX anche la sfortuna di essere, co=

mo per esempio l'igiene nelle scienze fisiche e l'economia politica nelle scienze sociali, una scienza intorno alla quale tutti hanno creduto di poter discorrere di proposito e sentenziare e giudicare e assegnare limiti ed indirizzi. – Da ciò è avvenuto, come nel primo periodo degli istituti di previdenza, per l'Economia politica e per le massime igieniche per le scienze fisiche, una specie di discredito dipendente da un concetto inesatto della cosa di cui si trattava, derivante dal doppio pregiudizio, di essere cioè un sistema che ciascuno conosceva fin dalla nascita e un complesso di istituti che non avesse alcun vantaggio pratico per migliorare l'umanità, correggerne la condotta e modificarne i destini. – Come è avvenuto ed avviene ancora da parte di gente volgare parlando di regole igieniche che, senza conoscere le statistiche comparative, conclude con la frase: tanto si moriva una volta quanto ades

so, così, relativamente al Diritto Interna=
zionale, l'attenzione degli ignoranti si è fer=
mata unicamente sulla questione della
pace e della guerra e si è avuto, come l'an=
tagonismo di Democrito ed Eraclito, da
un lato l'ignorante ottimista che anche in
mezzo a tuonar del cannone pronostica
vicina l'era della pace universale, dall'al=
tro l'ignorante pessimista che, vedendo ri=
prodursi attraverso i secoli il fenomeno del=
la guerra, conclude dicendo che il Diritto In=
ternazionale non serve a nulla, perchè non
ha la forza di far convertire le spade e le
lancie in zappe e vanghe, in modo da ri=
durre quegli strumenti di morte in elemen=
ti di vita pacifica.

Ora affrontando lo studio del Di=
ritto Internazionale noi dobbiamo sba=
razzarci da questa zavorra intellettuale, o
meglio poco intellettuale, che ciascuno por=
ta necessariamente dalla vita, nella quale

vive, nella scuola, e indipendentemente dal giudicare o presentire o desiderare che cosa possa o debba divenire la società umana in un avvenire più o meno lontano, dobbiamo avere uno scopo molto più modesto, e perciò tale molto più difficile.– Il nostro compito, molto più modesto e nello stesso tempo molto più positivo, è quello di considerare non già la società umana come una entità potenzialmente perfettibile di cui si deva descrivere l'ultimo termine della perfezione, ma come una società esistente di cui si deva studiare i rapporti concreti quali si sono sviluppati nella storia e si sono venuti affermando nella società contemporanea.–

Nello studio delle scienze naturali sarebbe molto opportuno che il mondo si potesse trasformare a seconda della fantasia del poeta, invece lo studioso esamina la vita come è, e colloca

- nelle rispettive categorie tanto la bellissima farfalla ed il più canoro degli uccelli che delizia col suo canto la foresta, quanto la noiosa zanzara e il viscido vermicciattolo; lo stesso dobbiamo fare per i rapporti concreti della società umana e studiare questi rapporti in tutte le loro manifestazioni non tanto con la superbia del filosofo che deve sinteticamente giudicare, quanto con la calma e la serena obbiettività dello studioso della vita che deve esporre i rapporti come si sono formati nella storia delle nazioni.-

In questo sistema di rapporti così complessi fra le entità politicamente organizzate, l'importanza del fine ultimo della società umana sfugge dalla nostra indagine e ci riduciamo soltanto ad occuparci di tutti quei rapporti più o meno importanti che interessano diret=

tamente o indirettamente le collettività politiche e che costituiscono insieme la vita internazionale dei nostri giorni. -

In questi rapporti internazionali che interessano direttamente le collettività politicamente organizzate, nei loro rapporti complessivi condotti col mezzo dei loro sovrani o di Agenti diplomatici, nella stipulazione dei trattati, nei negoziati, nei conflitti pacifici ed ostili, abbiamo quel sistema di rapporti ordinariamente distinti col nome di Diritto Internazionale Pubblico. - Tutti quei rapporti invece che interessano gli stati indirettamente, attraverso cioè alla vita ed alla attività degli individui fuori dello Stato cui appartengono costituiscono il Diritto Internazionale Privato. - Il Diritto Internazionale tanto l'uno che l'altro perchè si tratta di Stati, dell'azione extraterritoriale delle leggi; del diritto di uno stato

di proteggere i suoi cittadini all'estero; quindi subbietto ne è lo Stato, tema il complesso di Rapporti fra Stati, rapporti che si distinguono in Pubblici e Privati a seconda che lo Stato è direttamente o indirettamente agente o interessato. -

Lo studio di questi Rapporti Internazionali nell'epoca nostra e nel sistema dei nostri studi universitari ha un = il triplo interesse, in primo luogo un interesse relativo alla coltura; in secondo luogo un interesse relativo alla condotta della politica degli Stati e della vita dei cittadini, e finalmente un interesse relativo alla condotta degli affari privati, un interesse cioè che si riflette più particolarmente nei singoli individui e nella loro attività giuridica. -

L'Interesse di coltura è certo uno dei più importanti; il conoscere come la Società umana si sia organizzata dal punto

di vista giuridico formando quello che, un tempo con una metafora, ora con una definizione, si è chiamata la famiglia degli Stati, è interesse supremo di coltura che serve a spiegare gran quantità di fenomeni storici. È certo che basterebbe questo interesse di ordine esclusivamente intellettuale per consigliare il legislatore a comprendere il Diritto Internazionale nel quadro degli studi superiori, e ciò pertanto fu fatto dalla metà del secolo decimottavo in tutti i paesi civili.—

Ma a questo si aggiunge una serie di interessi più tangibili che rendono consigliabile lo studio del Diritto Internazionale, interessi che bisogna ricordare perchè nella nostra epoca è necessario di aggiungere anche quegl'interessi più pratici che consigliano quest'ordine di studi, ed anche queste considerazioni si possono dividere in due categorie, una più elevata ed una

di minore importanza. -

È certo che nella condotta degli Stati da parte dei governanti e nella vita politica da parte dei cittadini, qualche concetto di Diritto Internazionale è necessario per ispirarne la condotta e far evitare errori, sia da parte del Governo, sia da parte di una traviata pubblica opinione. - Alcuni anni or sono si ebbe un conflitto fra l'Italia e la Svizzera perchè il nostro Rappresentante a Berna protestò invano presso il Governo Svizzero per aver soddisfazione di ingiurie che il redattore di un giornale Ginevrino aveva rivolte al nostro Re. - Ora se il Ministro Italiano degli Affari Esteri del tempo avesse saputo che la Svizzera è uno stato federale, che vi è un'assoluta autonomia del potere Giudiziario dei singoli Cantoni e che soltanto quando un Cantone neghi giustizia allora la questione si tramuta

in Internazionale rendendo obbligatorio l'intervento del governo centrale, se quel nostro Rappresentante avesse saputo tutto questo, non sarebbe accaduto quello che è accaduto.-

Egualmente nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America molte volte si è arrivati a malintesi per l'avvenuto linciaggio di Italiani in uno degli Stati di America.-

Tutti questi casi mostrano come anche per governare rettamente uno Stato ed attendere ai suoi interessi politici è pur necessaria qualche conoscenza concreta di Diritto Internazionale, la quale illumini anche l'opinione pubblica nelle simpatie ed antipatie internazionali.-

Per esempio se nel nostro Paese si sapesse che dove si sono formati Stati autonomi nella Penisola Balcanica il commercio Italiano si è molto affievolì

to, non parrebbe d'interesse immediato per parte nostra lo smembramento dell'Impero Ottomano. - Così nei rapporti delle alleanze e delle affinità elettive è certo che se si avesse conoscenza più completa del Diritto Internazionale e delle garanzie effettive per la risoluzione giuridica delle controversie internazionali, non si vedrebbe in qualche stato, come il nostro, ogni tendenza internazionale cristallizzarsi in una specie di tradizione storica immutabile. - È certo che se si sapesse da tutti che i trattati Generali di Arbitrato, che costerebbe così poca fatica leggere, essendo formati ordinariamente di pochi articoli, escludono dalla categoria delle controversie da potersi risolvere mediante arbitrato, tutte le controversie territoriali, quelle implicanti l'onore e gl'interessi vitali degli Stati contraenti

lasciando a ciascuno la facoltà di de=
finire in quali casi gl'interessi siano ve=
ramente vitali; e tutte le controversie im=
plicanti interessi di terzi Stati; è peri=
coloso spingere al disarmo il proprio
Paese dicendo che si è legati con quasi
tutti gli stati da trattati Generali
di Arbitrato.-

Passiamo alla terza catego=
ria di considerazioni che rendono ne=
cessario lo studio del Diritto Interna=
zionale.- Nell'epoca nostra, per quel=
lo che si riferisce all'individuo, sia co=
me semplice cittadino, sia come ma=
gistrato, sia come avvocato, è certo che
una conoscenza sommaria di certe
norme di Diritto Internazionale, spe=
cialmente Privato, è necessaria per po=
tersi dirigere nelle proprie controversie
e specialmente per poter tutelare gl'in=
teressi di qualche cliente che abbia que=

stioni fuori del proprio territorio.-
Supponiamo, per esempio, che un commerciante Italiano abbia una controversia con un Russo per un contratto stipulato ed eseguito in Italia, e quindi, secondo la nostra legge, di competenza del magistrato Italiano: se il Russo non volesse eseguire il contratto un avvocato dovrà consigliare il suo cliente ad accettare piuttosto una transazione sia pure disastrosa, che portare la controversia dinanzi ai Tribunali Italiani ed ottenere una sentenza che non avrebbe alcun valore fuori del territorio, e che sarebbe del tutto teorica non potendo essere eseguita nel territorio Russo.-

Supponiamo che durante una guerra una merce italiana caricata a bordo di nave neutrale fosse sequestrata da un belligerante come

contrabbando di guerra; ora chi vuole tutelare davanti il Tribunale delle Prede gl'interessi del cliente Italiano, dovrà prima di tutto vedere se nel Proclama emanato al principio della guerra sia o no compresa quella merce nella categoria del contrabbando, e secondariamente vedere se l'atto di comprendere questa merce sia così flagrante di misconoscimento dei diritti dei neutrali da non meritare il riconoscimento dello Stato a cui il neutrale appartiene. - Se la condanna di quella merce corrisponde ai principi del Diritto Internazionale allora il patrocinatore degl'interessi del cliente italiano dovrà accontentarsi del Giudizio delle Prede; se invece la preda è stata compiuta contro i principi del Diritto Internazionale accolti dal nostro Stato, allora anche la sentenza passata in giudicato del Tribunale delle Prede

può essere non accettata dal nostro Stato e la questione da privata diventa così internazionale, fra il nostro Stato cioè e lo Stato catturante, ed anche dopo il passaggio in giudicato della Sentenza lo Stato leso può domandare un'indennità, come fa ora l'Inghilterra con la Russia per alcune confische compiute durante l'ultima guerra. -

Nemmeno i rapporti che sembrano più lontani dal diritto privato sono tali da non dover essere conosciuti anche da un magistrato non elevatissimo e da un avvocato di una capitale. Che cosa sembra più lontana dalla vita comune che la dichiarazione di guerra ed i rapporti che ne scaturiscono? Eppure la dichiarazione di guerra, la determinazione del momento preciso, nel quale fra gli Stati incominciano le condizioni di guerra e cessano quelle di pace

per determinare la legittimità della confisca delle merci di contrabbando in mare, gli obblighi dei neutrali verso i belligeranti, sono tutti rapporti che hanno incidenza nei Rapporti privati, che possono interessare i privati stessi, gli avvocati ed i magistrati.-

Inoltre lo stesso stato di guerra, che modifica la condizioni degli Stati belligeranti, modifica anche la condizioni dei loro sudditi con alterazione dei loro diritti relativi alla libertà di commercio con l'altro belligerante.- Così, per esempio, durante l'ultima guerra si è sviluppata una vasta letteratura e tutta una serie di sentenze nel campo pratico, per decidere se l'assicurazione di merci di uno Stato da parte di società assicuratrici di un altro debba intendersi annullata fra lo stato della Società assicuratrice e lo stato del negoziante

assicurato, e se il mantenimento dei patti di assicurazione possa verso il danneggiato costituire uno di quei soccorsi definiti come alto tradimento e quindi punibili col diritto particolare di guerra. -

Dalla definizione di questi particolari rapporti di diritto deriva il concetto che si ha modernamente della guerra e delle sue conseguenze relativo all'annullamento ed alla sospensione dei trattati dal momento della dichiarazione della guerra - - Ma se questo rapporto fra il Diritto Internazionale e la vita di ogni giorno del negoziante del magistrato e dell'avvocato esiste in quanto si riferisce al diritto pubblico, il suo interesso è immediato per quanto si riferisce ai rapporti di diritto privato o più particolarmente alle persone dei privati, che non interessano lo Stato.

Lo Stato ha il dovere di proteggere i propri cittadini all'estero nella misura che

vedremo, per mezzo dei propri consoli ed agenti diplomatici. Ma quando una persona emigra dal proprio paese, può non semplicemente emigrare, ma anche naturalizzarsi, può formare una famiglia e generare figli; e tanto nell'un caso quanto nell'altro possono sorgere dubbi circa la nazionalità di lui e della sua prole, e si può arrivare persino ad avere una doppia nazionalità o a non averne alcuna. Ora perchè si accordi la protezione ad un cittadino nostro all'estero, occorre anzitutto vedere se è veramente cittadino Italiano, e in molti casi si verificano conflitti di leggi che possono mutarsi in conflitti diplomatici i quali sono decisi dalle autorità superiori degli Stati. — Tutti questi esempi dimostrano chiaramente come lo studio del Diritto Internazionale abbia interesse di coltura, interesse col governo e con la politica degli Stati e con i rapporti privati.

Lezione Seconda

Sommario

Metodo necessario nello studio della Storia del Diritto Internazionale - Fonti e sviluppo degli istituti e sviluppo delle dottrine - Regole di procedura e regole di Diritto materiale - Sviluppo del concetto di Società internazionale - Sviluppo e progresso degli istituti. Come i due Progressi si confondano nella vita della Società Internazionale moderna. -

In un corso di istituzioni, qual'è quello nel quale dovremo esporre il Diritto Internazionale, non è possibile

sviluppare la storia del Diritto Internazionale, se non per quanto riguarda la storia degli istituti e delle dottrine. —

Sarà dunque necessario limitarci a indicare il metodo che si deve seguire per lo studio del Diritto Internazionale nel suo complesso storico e per la storia di qualche dottrina ed istituto. —

Prima di tutto è necessario guardarsi da un concetto fondamentale antistorico che è forse troppo diffuso soprattutto fra quelli che si dedicano alle indagini sociologiche. — Alcuni di fronte a certi squilibri della vita sociale si confortano dicendo che press' a poco è stato sempre lo stesso; altri invece considerano la nostra epoca come qualche cosa di definitivo, come il coronamento di un edificio cui abbiano cooperato tutte le epoche anteriori. —

Ora niente di più antistorico esiste

di questi due preconcetti: in quanto al primo perchè basta paragonare tutte le garanzie della Società Europea di quattro secoli or sono con l'Europa attuale, per vedere che ciò che pareva esistenza ideale allora, parrebbe oggi certamente intollerabile; in quanto al secondo perchè esso raffigura la vita umana come qualche cosa di definitivo e di statico in un dato momento della sua esistenza, mentre invece la storia non può raffigurarsi che come un volume di cui ogni generazione volta una pagina per passare alla successiva.-

Di questo modo contingente dobbiamo tener sempre presente la verità, perchè anche quando studieremo più tardi i varî istituti di Diritto Internazionale dovremo ricordarci che le definizioni, cui si ricorre, servono

a darne un concetto più vicino al vero, ma nel loro sviluppo storico sfuggono dalle rigide linee della definizione nello stesso momento in cui la definizione stessa viene data -

Con questi criteri di relatività e perfettibilità noi dobbiamo procedere allo studio della Storia del Diritto Internazionale ed in questa storia è necessario tener presente quali siano le fonti del diritto Internazionale in quanto si riferisce ai rapporti concreti e positivi, cioè alle regole di diritto positivo ed agli istituti vigenti nelle relazioni fra gli Stati. -

Ora le fonti del Diritto Internazionale, considerato come sistema di regole positive sono la Consuetudine, la Legge che nei rapporti internazionali è rappresentata dai trattati che sono accordi positivi fra Stati indipendenti, e la Ragione, la quale agisce sia sull'uno che sull'altro

di questi elementi. -

La consuetudine non è, come lo indicherebbe il nome, un ripetersi di usi che possono paragonarsi nella pratica degli Stati a ciò che è il sentiero nella pratica delle comunicazioni, sentiero che è segnato dapprima dal passo che impedisce all'erba di crescere e poi col lo sviluppo umano effettivamente deli= mitato in una linea di congiunzione la quale fa sì che il sentiero diventi strada

Infatti la Consuetudine nella sua formazione non è identica al sentiero perchè essa ha sempre un substrato ra= zionale; quando la consuetudine cor= risponde ad una aspirazione della co= scienza individuale o collettiva, allora resta definitivamente acquisita alle regole concrete di Diritto Internaziona= le, quando consiste nel ripetersi di abusi ripugnanti alla coscienza uma=

na, allora viene riprovata come una oppressione alla coscienza stessa e un pò alla volta scompare dalle regole positive e dalla coscienza giuridica e morale. - Sicchè anche nella Consuetudine, che sembra la fonte più automatica e materiale fra individui e gruppi sociali, non esula del tutto questo concetto razionale e morale che sta alla base di tutti i gruppi giuridici della Società umana. - Quando la Consuetudine diventa regola positiva o regola individuale di un gruppo sociale in quello che si riferisce ai rapporti con gli altri gruppi sociali, oppure regola combinata mediante una convenzione fra le volontà concorrenti di più gruppi sociali, allora si ha il Diritto Positivo propriamente detto che corrisponde nei rapporti di Diritto Internazionale, a ciò che è la legge ed il complesso di Convenzioni nei rapporti

fra individui. -

Siccome la Società Internazionale non è organizzata collettivamente in un governo centrale, la forma superiore del Diritto Positivo nelle singole organizzazioni di gruppi sociali, che è la legge emanata da corpi costituiti ed obbligatoria per tutti gli appartenenti ad essi, non esiste ancora; non esiste che la forma anteriore dello sviluppo positivo, cioè la Convenzione fra i vari facenti parte della Società stessa. -

Ciò che avviene nelle Confederazioni ove il potere federale può emanare leggi per tutti gli Stati Federati, ci dà l'idea della Società Internazionale quando fosse formata da tutti gli Stati del mondo, ed avesse una legge egualmente obbligatoria per tutti ed emanata da una autorità superiore distinta da quelle dei singoli Stati. -

Dato così un criterio generico delle fonti del Diritto Internazionale positivo, vediamo come si è manifestato lo sviluppo storico degli Istituti e delle Regole Positive del Diritto Internazionale.-

Ora è necessario avvertire che per avere un criterio esatto di che cosa sia stato lo sviluppo delle Regole Positive del Diritto Internazionale, è molto più facile dedurlo da uno studio accurato della Storia, che non dalla storia di quei capitoli che si trovano ordinariamente nei vari trattati di Diritto Internazionale, capitoli in cui l'autore, preoccupato dall'idea di una simmetria artificiale e di descrivere lo sviluppo del Diritto Internazionale Positivo come un procedimento così regolare come lo svolgersi di un filo da un gomitolo di refe, va di solito fuori di strada. - Tratta come qualche cosa

di svimmetrico lo sviluppo storico di norme e di istituti che si sono venuti svolgendo nei vari gruppi della società umana in modo del tutto diverso.-

Prima di tutto è necessario distinguere nello sviluppo storico del Diritto Internazionale ciò che si riferisce allo sviluppo delle regole da ciò che si riferisce allo sviluppo del concetto di quella Società Internazionale più o meno vasta cui queste norme devono applicarsi.-

Per quanto si riferisce alle norme il solo criterio storico generale è quello della ?p... nei miei Studi sull'antico Diritto, ove dimostro che tanto nei Rapporti fra Società meno vaste, quanto nei rapporti fra i vari gruppi sociali, precede lo sviluppo della Procedura alle regole di Diritto che a questi vari gruppi si devono applicare.-

Infatti in ogni Società organizzata prima si ha la Codificazione delle Regole secondo cui gl'individui contendono fra loro, sia direttamente, sia davanti ad una data autorità: tutte le regole del duello e del Giudizio di Dio identificano questo concetto di dover seguire una data Procedura nelle contese, senza avere un'idea delle regole da applicarsi, anzi affidando la decisione a qualche cosa di impreveduto e imprevedibile, come il caso o Dio.- Qualche cosa di analogo avviene nei Rapporti Internazionali; anche nei popoli meno progrediti di tutti i Paesi e di tutte le età si hanno date regole rudimentali, relative ai Rapporti principali, come ad esempio, al rispetto degli Ambasciatori ed alla Dichiarazione di guerra.- Un modo solenne di dichiarare la guerra, un certo rispetto per i

Rappresentanti Diplomatici dei vari gruppi, una certa lealtà nella lotta, per cui dati popoli dell'Australia aspettano che i loro nemici si armino o forniscono loro le armi perchè nella lotta vi sia parità di condizioni, un certo rudimento di regole di Procedura si trova presso i vari popoli in paesi così diversi da non potersi ritenere che uno copi dall'altro..

Ma tolte queste regole rudimentali di Procedura che si possono ridurre alla Procedura Diplomatica ed alla Procedura della guerra, che si sono sviluppate nei vari gruppi e che permettono di arrivare a questa conclusione, che anche nel Diritto delle Genti, la Procedura ha preceduto il Diritto materiale, fuori di questo fatto nessuno sviluppo si trova nel campo del Diritto Internazionale..

In quanto si riferisce allo sviluppo

dell'idea di Società Internazionale, a cui date regole devono essere applicate, si hanno diversi gradi di sviluppo nelle varie epoche della storia dei vari paesi, e molte volte si assiste ad un regresso.- Per esempio nel Medio Evo si applicavano le Regole di Diritto Internazionale ad un gruppo molto più ristretto di quello che fosse nella massima floridezza di Grecia e di Roma.- Il concetto di Società Internazionale costituisce nel suo principio la prima transazione a cui si riduce un popolo fra l'identificazione del concetto di uomo col concetto di appartenente a quel popolo, e la negazione di Diritti a chi a quel popolo non appartiene.-

Nei geroglifici Egiziani e dei periodi più antichi la parola straniero è data da queste due indicazioni:

da linee ondulate che corrispondono al concetto del mare e dei monti, e da linee verticali che corrispondono al concetto di quelle colonne a cui venivano legati i prigionieri. - Questi due ideogrammi rappresentavano i concetti relativi agli stranieri da cui sono partiti tutti i popoli che, o non avevano nessun rapporto con questi stranieri, o avevano il solo rapporto di prigionia di guerra. -

Da questi concetti si passa nell'Egitto stesso ad alcuni trattati di Commercio con popoli limitrofi, o con popoli ritenuti affini per origine, ed allora incominciano i rapporti di commercio, le garanzie dei trattati, alcuni dei quali si conservano anche oggidì, le garanzie agli agenti Diplomatici, e la stella politica incomincia da questo punto a diventar costellazione

col formarsi di una prima società in=ternazionale che, mantenendo il con=cetto di isolamento e la negazione di ogni diritto agli stranieri, transige da questi concetti primitivi per i popo=li affini, e collo svilupparsi di tutto un complesso di regole, che poi applicate a sfere molto più vaste diventeranno il Diritto Internazionale, come noi lo comprendiamo.–

Qualche cosa di simile è avvenuto nella vita del mondo Greco, nel quale i piccoli Stati che lo formavano erano considerati distinti fra loro, e ad onta di ciò il concetto di parentela etnogra=fica faceva sì che si riconoscessero tutti come appartenenti ad una So=cietà Internazionale; vi erano trat=tati di Commercio, di Alleanza e tutto quel sistema di regole che forma il nostro Diritto Internazionale in piccola

scala.— Queste regole, che si sono sempre più sviluppate col crescere della potenza Ellenica fecero sì che si allargasse la linea d'isolamento che distingueva il Greco dal barbaro, quelli che avevano diritto di protezione, da quelli che si ritenevano indegni di essa ed, allargandosi la linea endogiuridica di quelli che appartenevano alla detta famiglia di Stati, si avesse la società Internazionale del mondo ellenista annunziata da Platone e dagli altri filosofi Greci.—

Un altro fenomeno analogo è avvenuto nell'ultimo periodo dell'Impero Romano quando varî popoli ad esso soggetti hanno dato luogo all'applicazione di tante regole nuove, le quali costituirono la prima base Diritto Internazionale Privato, e quando fra il popolo Romano ed i popoli soggetti si vennero sviluppando tre

quegli istituti, quei trattati e quelle garanzie di diritti degli stranieri che a poco a poco vennero trasformandosi nelle consuetudini internazionali dei nostri giorni.- Nel Medio Evo si verifica, inspirato a concetti diversi un fenomeno analogo; tutti gli Stati, appartenenti alla famiglia Cristiana, vengono considerati parti di una stessa unità, e tutti quelli fuori di questa cerchia vengono calcolati estranei a questa vita giuridica.- Sicchè il formarsi di queste Società Internazionali non ha proceduto in via cronologica, ma diversamente nelle varie epoche, inspirato col un concetto di affinità etnica in opposizione al concetto di diversità etnica di altri popoli, o ad un concetto di affinità religiosa in opposizione al concetto di diversità religiosa dei popoli che restavano fuori di quella data

Società.- Così avvenne che, variando il con=
tto dell'affinità etnica e dell'affinità religio=
, molti popoli che appartenevano alla mede=
ima Società Internazionale in un dato pe-
iodo della storia, sono fuori di questa
ocietà in un periodo diverso.- Così, per
sempio, l'Egitto che era considerato ap=
partenente alla Società Internazionale
iù progredita nel periodo Ellenistico e
l Romano, cessa invece di appartenere
questa società allorquando sorse e si
ffuse il Cristianesimo.- Invece i po=
oli appartenenti al Paganesimo, che
embravano lontanissimi dalla So=
ietà Internazionale più progredita
ino a che erano pagani, diventati
nvece Cristiani, entrarono a far par=
te di questa grande Società di popoli
iù progrediti, tantochè la coscienza
giuridica contemporanea stentà ad
dentificare gli Ungheresi con quei

matore della Società Internazi
quando invece la vita spiritual
gredisce il concetto dell'affinità s
lingua e della razza cede davan
concetto dell'affinità spiritu
cata dall'adesione a date dott
ligiose considerate come verità
do la vita spirituale dei popoli
disce ancora di più allora il c
di affinità religiosa, come inf
re di una identica Società Int
nale, cede il passo ad un'altro
di concetti storici, letterari,
gici nel considerare la vita
porti sociali: —

Allora, come si vede dall
dei popoli più progrediti del
tempo, l'identità di titolo
tenere alla medesima Società
zionale col massimo grado
ritti e di garanzie è data

identità della coltura. - Il Giappo
ne, per esempio, è riconosciuto come
un popolo uguale di Diritti ai po-
poli Europei, l'Abissinia invece ci
me un popolo semi-barbaro, eppure
il Giappone è pagano e l'Abissinia in
gran parte cristiana. - Quindi il
concetto informatore della Società In-
ternazionale non è più la Religione
ma è la coltura. -

Questa considerazione dello svi
luppo storico e saltuario della So
cietà Internazionale, deve essere tenu
to distinto, nello studio dello sviluppo
storico del Diritto delle genti, da ciò
che si riferisce al Progresso delle re
le e degli istituti del Diritto delle genti
stesse. - Per esempio nella piccola
famiglia delle città Greche si ave-
va una minima Società Interna
zionale, ma si aveva un massimo

sviluppo di regole consuetudinarie e positive, applicate alla stessa società internazionale; invece nella più vasta società Internazionale del Medio Evo si ha una società vastissima, ma un minor numero di regole in confronto della società Ellenica, regole anche molto imperfettamente osservate. -

Nella Società Internazionale dei nostri giorni si ha il massimo grado di estensione geografica della fratellanza dei popoli ai quali si ritiene applicabile lo stesso diritto e la massima complessità di regole ed osservanza nell'applicarle. -

Nello studiare quindi lo sviluppo storico del Diritto Internazionale dobbiamo tener sempre distinti questi due concetti e vedere come una società più vasta geograficamente, ma meno progredita intellettualmente, ad un dato

grado di una cultura riimparava tutto ciò che si era sviluppato nella società Internazionale di un'epoca anteriore. - Così, per esempio, nella società Europea Medioevale, assodata la supremazia del Pontefice, questi, che traeva tutto quanto ha di augusto, all'infuori del concetto religioso, dal riflesso della grandezza dell'Impero Romano, tornò ai principi Romani, ed allora gli studiosi del Diritto, mediante lo studio del Diritto Romano, rinfrescato, per dir così, da tutto ciò che le epoche anteriori in un diverso ambiente avevano applicato circa la convivenza fra i varii popoli; sotto forma di cultura storica e, in una proporzione maggiore, sotto forma di critica e di insegnamento dottrinale, vennero riproducendo un complesso di regole di Diritto Internazionale anche nel-

la Società Medievale attraverso la quale è pervenuto nella Società contemporanea. Ragion per cui si deve concludere che il Diritto Internazionale si sviluppa saltuariamente, per quanto si riferisce alle sue regole, nei vari gruppi sociali nei vari periodi della storia, e che poi il gruppo storicamente più recente assimila gl'insegnamenti del popolo più antico, dopo avere, collo studio del Diritto e della Filosofia sociale, scoperto ed imparato ciò che avevano fatto i gruppi anteriori.

Ecco perchè una delle fonti più importanti del Diritto Internazionale accanto alla Consuetudine ed alla Legge rappresentata dai trattati, è il Diritto Romano che, nel campo del Diritto Internazionale ha importanza non solo per il valore ed il genio dei suoi giureconsulti, ma anche

perchè riflette l'indagine e la critica delle regole che si erano sviluppate durante il periodo Romano nella più vasta società Internazionale del mondo antico.- Sicchè quando la dottrina Medioevale e contemporanea è stata portata a considerare la necessità dei rapporti Diplomatici permanenti e la lealtà nei rapporti di guerra, ha già trovata la concreta manifestazione di questi bisogni nella effettiva codificazione del Diritto Romano, e quando i giureconsulti medievali, nel considerare le condizioni degli stranieri in un dato territorio, intuirono la necessità di proteggere gli stranieri che appartenevano ad un gruppo di cultura omogenea trovarono nello studio del Diritto Romano tutto quel sistema di regole che diede origine al moderno Diritto Internazionale Privato.—

Lezione Terza

— Sommario. —

Come è trattata in genere la storia del Diritto Internazionale. - Periodo frammentario. - Precursori di Grozio. - Grozio. - Scuola del Diritto Naturale. - Scuola del Diritto Positivo. - Eclettismo moderno. - Quanto abbiano di artificioso queste distinzioni di scuole. - Cenni bibliografici della letteratura contemporanea del Diritto Internazionale. -

---

Come nella lezione scorsa abbiamo date alcune indicazioni circa

lo sviluppo storico della Società Internazionale e degli istituti, così faremo ora per la storia letteraria del Diritto Internazionale. - Siccome in ogni trattato di Diritto Internazionale si trova un cenno storico relativo allo sviluppo delle Dottrine, così crediamo opportuno di riassumere questi cenni storici come si trovano ordinariamente nei vari trattati e riservare alcune osservazioni circa i concetti diversi secondo i quali si dovrebbe procedere allo studio delle Dottrine di Diritto Internazionale. -

Ordinariamente in ogni trattato della nostra materia, si trova diviso lo sviluppo delle dottrine in tre stadi: lo stadio frammentario, lo stadio sistematico nel quale si combattono due scuole, quella del Diritto Naturale e quella del Diritto Positivo, e finalmente

mente lo stadio eclettico moderno nel quale i due elementi sono contemperati. -

Nel periodo frammentario, che va dai tempi più antichi, nei quali si possono trovare traccie di qualche osservazione di indole generale nei rapporti fra le nazioni, fino ai precursori di Grozio, abbiamo molte opere di grandissima importanza, quali la Repubblica di Platone e le opere di Cicerone, nelle quali si trovano esposti concetti relativi particolarmente al trattamento dei nemici, al rispetto degli ambasciatori ed alcuni concetti generici rispetto alla Società Internazionale. -

Appunto perchè in questo periodo non si trova alcun sistema di Diritto Internazionale, ma si trovano soltanto sparse qua e là alcune dottrine od esse relative nelle varie opere degli scrittori antichi, si designa questo

periodo dello sviluppo dell'intelletto umano, che è prezioso perchè vi si possono attingere alcune dottrine applicabili nell'epoca nostra, col nome di periodo Frammentario.-

Ciò che anticamente si diceva nel periodo Romano Jus gentium, non ha niente a che fare col moderno Diritto delle genti, altrimenti detto Diritto Internazionale, perchè quest'ultimo è il sistema delle regole relative agli Stati indipendenti, mentre l'Jus gentium era quel complesso di regole applicabili nello Stato Romano ai Rapporti Giuridici degli stranieri che vi dimoravano, complesso di regole che si supponeva essere la sistematizzazione delle norme di Diritto osservate presso tutti i popoli ed il patrimonio comune di tutti.-

Al cominciare dell'età moderna e dopo il formarsi di una famiglia più

strettamente legata da vincoli giuridici fra Stati Cristiani, si sviluppò il concetto di una Società di più stati non più dipendenti da una sola supremazia, come erano effettivamente nel periodo più florido dell'Impero Romano, ma indipendenti fra loro e che si considerava no come pertinenti ad una società giuridica che tutti li comprendeva.—

In questo periodo si genera l'ambiente storico più favorevole ad una sistematizzazione dei principi del Diritto delle genti, ed allora abbiamo una serie di scrittori definiti come Precursori di Grozio il quale pubblicò il suo trattato "De iure belli et pacis„ nel 1625, mentre questi fiorirono fra il 1500 ed il principio del 1600.— I più famosi fra i Precursori di Grozio sono tre teologi: il domenicano Francesco Vitoria che scrisse le "Relectiones theologicae e il trattato

"de Indis„ l'altro domenicano Francesco Soto, che scrisse l'opera "De iustitia et iure„ e finalmente il gesuita Francesco Suarez con l'opera "De legibus et Deo legislatore„, nella quale da un concetto della Società Internazionale come un complesso di stati indipendenti fra loro e indipendenti anche dal Pontefice e collegati insieme da una serie di norme, concetto di Società che si ricollega all'antico concetto di Cicerone, il quale esce dal dominio teologico per porre le basi di un rudimento di sistema di Diritto Internazionale.-

A questa categoria dei Precursori di Grozio va ascritto anche Pierino Belli di Alba, il quale nell'opera "De re militari et de bello„, oltre che ad elementi di arte militare aggiunge alcuni elementi giuridici relativi al modo di condurre la guerra e di trattare i prigioni

belligeranti. - Molto più importante è l'opera „De iure belli" di Alberigo Gentili pubblicata nel 1589 e quindi 36 anni prima dell'opera di Grozio; per questa primazia in ordine di tempo il Gentili ha contrastato, nella storia successiva, a Grozio il vanto di essere il fondatore del Diritto Internazionale scientifico e sistematico; per la differenza del titolo della sua opera „De iure belli" invece che „De iure belli et pacis„ come quella di Grozio, e quindi per la minore trattazione del Diritto di pace in confronto del Diritto di guerra, egli è stato definito il primo fra i Precursori di Grozio invece di fondatore della scienza del Diritto Internazionale. -
Molto ha contribuito all'adombrarsi della sua fama il doppio fatto dello spargersi improvviso della fama di Grozio e dell'oblio in cui ad arte era stato lasciato il suo nome in Italia, per il fatto

di avere adottati i principii della Riform
Inoltre il suo esiglio, l'essere diventa-
to Professore all'Università di Oxford, l'es-
sere considerato in Inghilterra un'au-
torità in materia di Diritto Pubblico,
l'impopolarità derivata al suo nome,
aver abiurato alla religione cattolica
il quale fatto era considerato un delit-
to quasi passibile di morte, tutto
fece sì che la sua fama fosse oscura-
ta fino alla metà del secolo XVIII, quan-
do, per opera dell'Holland Professore
dell'Università di Oxford e di Pietro
Sbarbaro, si ebbe un rinascimento di
questa fama ed uno studio più accu-
rato della sua opera, per il quale stu-
dio si vede quanto vicino andasse a
Grozio nel porre le basi del Diritto Inter-
nazionale, e quanto largamente Gro-
zio abbia attinto, non sempre citando-
la, all'opera di Alberigo Gentili. -

Nell'opera di Alberigo Gentili si trat-
ta prima delle cause della guerra e del mo-
do di condurla, poi della fine della guerra
e dei modi di impedirla, quindi delle Conven-
zioni e dei trattati e si entra così nel cam-
po del Diritto Internazionale di pace.

Molto più completamente tiene
conto di questi tre elementi Grozio nel-
la sua opera "De iure belli et pacis".-
In quest'opera egli parte dal punto fon-
damentale, che tutti i rapporti fra gli
uomini sono retti da due ordini di re-
gole, di Diritto divino e di Diritto uma-
no.- Il Diritto divino è rivelato ed è
obbligo l'accettarlo; il Diritto umano
è diviso in due rami, il Dir. di Natura-
le e il Diritto Positivo.- Il Diritto Natu-
rale è quello a cui la Ragione umana,
illuminata dalla grazia divina, può
arrivare colla propria opera sola, il
Diritto Positivo è quello che nella legge,

se trattasi della vita individuale degl
stati, nella Convenzione se trattasi de
la vita della società Internazionale
trova la sua espressione concreta e
tangibile.- A tutto ciò egli aggiun
che il Diritto Positivo non è veramente
legittimo se non quando sia unifo
me al Diritto Naturale, e quindi li
dagine del Diritto Naturale è utile p
poter stabilire le probabilità di dur
ta delle norme di Diritto Positivo.-
Partendo da questo indirizzo egli es
mina il Diritto di Guerra e di Pace,
trattandolo prima delle cause della gu
ra, dei diritti che possono sorgere
durante la guerra, del modo legitti-
mo di condurla, e finalmente dell'in
fluenza dell' elemento etico nella for
mazione delle norme di Diritto Posi
tivo Internazionale.- Quest'ultima
parte è la più originale nell'opera di

Grozio è quella che ha più servito a migliorare le consuetudini internazionali fra i popoli d'Europa.- Il grande apparato di erudizione dell'opera di lui ha dato un gran prestigio di sapienza a questo lavoro, che ebbe una immensa diffusione e fu tradotto in tutte le lingue di Europa.-

Da Grozio prendono le mosse le due scuole di Diritto Internazionale: la scuola del Diritto Naturale e quella del Diritto Positivo.-

La Scuola del Diritto Naturale è rappresentata nel secolo successivo a quello di Grozio, dal Puffendorf il quale nei suoi otto libri dello „Jus naturae et gentium" posò le basi del diritto degli individui e delle nazioni nel Diritto Naturale, negando ogni importanza al Diritto Positivo. Invece Leibnitz nel „Codex juris gentium diplomaticus„

segue la Scuola del Diritto Positivo, che ha fiorito specialmente in Inghilterra.-

A Grozio, oltre queste due Scuole, si collega nella sua opera il Wolfio, il quale scrisse lo „Jus naturae et gentium, methodo scientifica pertractata.
In quest'opera egli fa capo all'opera di Grozio e tiene conto dei due elementi, Naturale e Positivo, del Diritto Internazionale.- La sua opera, nota soltanto nella cerchia dei cultori del Diritto nel suo testo originale, venne indirettamente divulgata in Europa, ed ebbe una grande importanza nella formazione del Diritto Internazionale moderno, per effetto del „Droit des gents„ del Vattel che non è che la traduzione della grande opera del Wolfio.-

Le due Scuole continuarono però anche nella fine del secolo XVIII ed il Martens ed il Moser in Germania sono

citati come rappresentanti della scuola del Diritto Positivo.-

Questo modo di considerare lo sviluppo storico della Scienza del Diritto Internazionale dovevo essere ricordato da noi perchè coloro che leggono la Introduzione storica dei diversi Trattati, non si trovino completamente fuori di strada; ma a nostro avviso questo modo così sistematico e questo studio in gran parte artificioso, di mettere queste scuole rigide come lottanti l'una contro l'altra, non hanno corrispondenza con la verità, non negando, per esempio, gli Scrittori del Diritto Positivo importanza alla Ragione nel Diritto Internazionale.- Puffendorf non negava l'importanza delle Regole Positive, i loro effetti, la loro obbligatorietà per gli Stati che le avevano pattuite, ma voleva semplicemente

come filosofo ricercare il principio filosofico del Diritto individuale e del Diritto degli Stati._ Al contrario Leibnitz non voleva negare l'importanza dell'elemento etico nelle regole di Diritto Internazionale Positivo, ma voleva fare un'opera diversa da quella del Puffendorf, voleva cioè raccogliere i dati del Diritto Internazionale Positivo vigente in Europa; in norme che avessero la sanzione di tutti gli Stati._

Ciò che si denomina, da quelli che hanno sviluppata la storia del Diritto Internazionale, la Scuola Eclettica contemporanea, non è altro che l'effetto della tendenza seguita dagli autori più moderni, i quali si sono dedicati con maggior copia di materiali, allo studio del Diritto Internazionale, tenendo conto dell'elemento critico e

dell'elemento storico, e questo è stato possibile perchè, essendosi diffusa in tutti gli Stati la consuetudine di pubblicare i Trattati Internazionali, questi scrittori hanno avuta presente di epoca in epoca la riproduzione del Diritto Positivo degli Stati.-

In questo sviluppo moderno del Diritto Internazionale noi ci atterremo a poche indicazioni bibliografiche, rimandando per il resto alla pubblicazione decennale della bibliografia del Diritto Internazionale che lo Stork fa sotto il titolo di "Letteratura del Diritto delle Genti".-

Nel nostro Paese il Diritto Internazionale, come trattazione sistematica, ebbe un rinascimento soltanto col rinascimento dello Stato Italiano, e si ebbero le pubblicazioni del Mancini, le quali difendono il principio di

nazionalità nella formazione degli Stati; e le lezioni del Casanova, professore a Genova, pubblicate con commenti ed aggiunte dal Professor Brusa. - Finalmente l'opera che ha segnato un nuovo indirizzo nei nostri studi è stata il "Diritto Internazionale" del Fiore che, pubblicato in un volume nel 1865, ora è giunto alla terza edizione in tre volumi. - Per copia di materiali, per elevatezza d'indagine, per conoscenza completa di tutte le parti della materia, è certo che l'opera del Fiore è la più raccomandabile. - Quest'opera è poi completata dall'altra "Diritto Internazionale codificato" giunto alla seconda edizione, opera che si distingue dal "Droit International codifié" del Bluntschli perchè in questa prevale piuttosto l'idea di codificare il Diritto internazionale come esisteva

nel momento in cui scriveva il Bluntschli, nell'opera del Fiore invece prevale il concetto di codificare gli ultimi e più recenti risultati delle indagini scientifiche sui problemi del Diritto Internazionale, dando gli elementi di un Codice che dovrebbe essere proposto alle nazioni, se in un Congresso Generale, si volessero codificare ex novo il Diritto Internazionale.—

Dopo l'opera del Fiore, il Diritto Internazionale ebbe uno sviluppo fecondo, e fra i più recenti scritti abbiamo il Manuale del Contuzzi e quello dell'Olivi.—

In Francia gli studi del Diritto Internazionale si erano piuttosto addormentati nell'epoca contemporanea, e soltanto di recente, dopo la guerra Franco-Germanica, mediante l'istituzione di cattedre di Diritto Internazionale Pubblico e Privato in tutte le Università France=

si è manifestata una nuova fioritura letteraria in questa materia. -

Fra i testi più recenti incontreremo il Manuale del Despagnet in un solo volume; si sono inoltre coltivati in Francia con buon esito gli studi storici, ed importantissima è la Nota sulla Letteratura del Diritto Internazionale prima di Grozio del Rivier e l'opera intitolata "Les fondateurs du Droit International„ del Pillet, il quale raccolse le biografie letterarie e critiche dei Precursori e dei Successori di Grozio, i quali hanno contribuito in modo più intenso allo sviluppo della scienza del Diritto Internazionale fino al principio del secolo XIX. -

In Inghilterra lo studio del Diritto Internazionale è stato quasi sempre inspirato da concetti positivi e a questi concetti si inspira l'opera

del Phillimore, in quattro volumi dei quali i tre primi si occupano del Diritto Internazionale Pubblico, e l'ultimo del Privato. - Fra le opere più reputate sono da ricordare quella in un solo volume dell' Holland e quella più recente del Westlake. -

Negli Stati Uniti d'America la migliore opera è quella del Weathon "Storia del Diritto Internazionale„ che, insieme al "Diritto Codificato„ del Bluntschli fu per parecchio tempo il Manuale delle Cancellerie Diplomatiche. -

In Germania questi studi si sono sviluppati nella loro forma moderna un pò tardi, nel secolo XIX, e specialmente per opera di manuali, che non possono nemmeno lontanamente star a fronte alle Opere del Grozio, del Pufendorff e del Wolff. - Pareva che la Germania, occupata quasi esclusiva-

mente dagli studi filologici, storici e di quelli di Diritto Privato, si sono distratti da quelli di Diritto Pubblico; delle opere che si possono ricordare citeremo i due Manuali del Bulmering e dell'Ullmann.

Nella Russia è stato pubblicato recentemente in tre volumi un Trattato di Diritto Internazionale dal Martens professore a Pietroburgo - Questo Trattato è molto importante per l'abbondanza di materiale ed anche per un sistema originale di distribuire la materia; è tradotto in Francese e si può consultare con grande utilità. -

Lezione Quaranta

Sommario.—

Caratteri principali del Diritto e della Società Internazionale nell'epoca nostra.— Modificazioni nella vita materiale.— Solidarietà della vita economica di tutto il mondo.— Possibilità di Governi accentrati nei grandi Stati e di grandi Imperialismi coloniali.— Ragioni economiche dell'Imperialismo coloniale.— Nuovo assetto delle grandi Potenze e nuova organizzazione della Politica mondiale.—

La Società degli Stati, il complesso delle regole di Diritto che la governa, ed il complesso di quelle lacune nelle

regole di Diritto che si manifestano ad ogni conflitto insolubile e ad ogni impossibilità di regolare specialmente come avviene fra privati, una controversia internazionale, sono il risultato ad un tempo della dottrina e dello sviluppo storico di cui abbiamo parlato, e si sono venuti completando nel corso del secolo passato per effetto di una serie di cause complesse e diverse fra loro, che ora esamineremo.

Sulla fine del secolo XVIII per effetto del movimento filosofico e dello sviluppo della cultura si era venuto affermando il principio dell'eguaglianza morale e potenzialmente intellettuale di tutti gli individui, e per effetto di questa dottrina si era venuto affermando la potenza dell'individuo contro lo Stato e contro la supremazia di una classe sulle altre, che ha generato tutto il movimento della

Rivoluzione Francese, tutto il movimento delle libertà politiche e la diffusione dei Diritti pubblici a tutte le masse della popolazione nell'epoca moderna.-

Come conseguenza di questo individualismo, affermatosi nella vita del singolo e nell'interno delle società costituite si è venuto affermando la stessa dottrina dell'individualismo anche nei Rapporti Internazionali, e si è venuta manifestando in due modi, mediante l'indipendenza garantita anche agli stati piccoli nella trattazione dei loro affari, e quindi la negazione del Diritto di Intervento, e mediante la formazione degli stati moderni, dopo il dissolvimento generale dell'Impero Romano Germanico, sulle basi di aggregazioni spontanee senza alcuna dipendenza l'uno dall'altro.- Quando Napoleone I°, non ancora Imperatore, riceveva

a Ginevra, con massimi onori, i rappre=
sentanti di questo Cantone, dicendo loro
che di fronte al Diritto Internazionale
tanto è uno Stato di ventimila persone
quanto uno di trenta milioni di abitan=
ti; egli affermava questa dottrina dell'in=
dividualismo, benchè non l'abbia mai
in seguito messa in pratica, applicata ai
rapporti Internazionali.-

Nel principio del secolo scorso, do=
po alcuni arresti derivanti dal riaffer=
marsi del dominio delle grandi Poten=
ze, dopo la seconda sconfitta di Napo=
leone I° e dopo il Congresso di Vienna,
sorse una lotta, che durò fin verso la
metà del secolo XIX°, fra le Grandi Po=
tenze che tendevano a ripristinare
una specie di Imperialismo collettivo
invocando l'eredità di quella supremma=
zia che in epoche anteriori avevano avu=
to l'Imperatore ed il Pontefice, e le Po=

tenze che si ricollegavano alle tradizioni della Rivoluzione Francese e che miravano a far prevalere ciascuno Stato come un ente completo ed unito, insieme agli altri nelle varie aggregazioni internazionali. - Nella metà del secolo scorso, quando Napoleone 3° giunse al potere in Francia, e quando le varie rivoluzioni imposero ai vari stati d'Europa, meno alla Russia e alla Turchia, una costituzione, la Società Internazionale pareva avviata a questo nuovo ordine di principii, ed in ogni trattato di Diritto Internazionale Pubblico prima del 1870 si trovano esposte, come caratteristiche del Diritto Internazionale e della Società Internazionale, l'assoluta indipendenza di tutti gli stati e la dottrina del non intervento e dell'aggregazione spontanea di tutti gli stati per il raggiungimento dei propri fini.

Questa dottrina che pareva pronta ad affermarsi nel mondo dei fatti e dei Rapporti

concorsi fra Stati viene invece in parte
smentita dai fatti posteriori, ed è certo c[he]
la Società Internazionale e gli organi del
suo sviluppo, come si sono venuti affermando
do fino al secolo XIX e XX, tendono a di-
strare una deviazione da questo individua-
lismo, che pareva pronto ad affermarsi ne[i]
Rapporti Internazionali, ad una più fort[e]
organizzazione della vita collettiva, una
maggiore subordinazione degli stati mi[no-]
ri agli stati maggiori e un nuovo indiriz[zo]
del Diritto di Intervento, per cui non si [sa]
se la Società Internazionale ed il Diritt[o]
Internazionale futuro siano per avviar[si]
ad una organizzazione collettiva, sulla
base di una Federazione spontanea [di]
tutte le Entità politicamente organiz-
zate, oppure ad una più intensa su[bor-]
dinazione degli stati minori agli sta[ti]
maggiori.-

Ed è importante di fronte a questa nu[...]

recente che viene alla dottrina dell'indi=
vidualismo, dovendosi quali trasforma=
zioni siano avvenute nell'ambiente di cul=
tura e nell'ambiente materiale di Europa
e del mondo durante l'ultimo secolo, per
determinare questi mutamenti della
Società Internazionale. — È certo che una
grande importanza nel generare questo
ambiente sociale l'ha avuto il mutamento
più recente della vita materiale, tanto
nel campo degli elementi della vita fisica, mo=
dificata dalle nuove invenzioni meccani=
che, fisiche, chimiche e fisiologiche, quanto
nel campo della vita economica. —

Se si confrontano, come dice uno
scrittore Francese, i disegni che esistono
nelle antiche tombe Egiziane e gl'istrumen=
ti di quell'epoca con le illustrazioni della
Grande Enciclopedia Francese del secolo
XVIII e se si confrontano poi gli uni e le
altre con tutti quegli strumenti e quelle

macchine che si usano oggidì, si trova una differenza molto maggiore fra gli elementi materiali della vita del secolo XVIII e quelli dell'epoca nostra, che non si trovasse fra gli elementi della vita materiale al tempo degli antichi Egiziani e quelli del secolo XVIII.- E questo dimostra come il mutamento di quest'ultimo secolo, per quanto cronologicamente sia così distante dal secolo che lo ha preceduto, per mutamento di condizioni materiali invece si trovi alla distanza di migliaia d'anni.-

Le industrie meccaniche hanno così trasformato il mondo colla invenzione delle macchine a mano, poi coll'applicazione a queste macchine del vapore, che basterà dire che colle ultime macchine a vapore applicate alla triatura di un giornale, quello che oggi è il lavoro di un'ora corrisponde a quello che due o tre operai avrebbero compiuto in cento giorni un secolo fa.-

Così è avvenuto che nel corso del secolo passato, non solo la potenzialità del lavoro e della produzione dell'uomo sia aumentata, ma che queste applicazioni meccaniche alle industrie estrattive abbiano data una tale quantità di carbone e di ferro, tripla in Inghilterra, quadrupla in Francia e duodecupla in Germania, da aumentare i mezzi di produzione, da rendere possibili le grandi industrie dove prima esistevano le industrie domestiche, da modificare grandemente i prezzi e da facilitare la diffusione di questi prodotti con l'aumento dei metalli preziosi.-

Queste trasformazioni meccaniche, come conseguenza indiretta nella società internazionale, hanno portata la necessità di sbocchi per le grandi industrie, la specializzazione della produzione, l'ambiente necessario per un mercato mondiale e nel tempo stesso, le grandi organizzazioni

operaie, che sono state sempre un elemento di novità politica ed un elemento di democrazia negli stati, in cui si sono costituite.-

Ora tutta l'Europa vide questo mutamento nel corso del secolo passato, e per effetto di questo si generarono due condizioni di una vita internazionale più intensa: la creazione di grandi industrie che hanno bisogno della pace per assorbire le materie prime dai paesi più diversi e più lontani e per non cadere in disastrose crisi economiche, la creazione di grandi agglomerazioni operaie che sono ad un tempo interessate a questa vita economica, per quanto si riferisce all'esistenza internazionale dello Stato, e nel tempo stesso hanno cominciato a far prevalere i loro interessi e le loro opinioni anche negli affari interni dello Stato.

Questi elementi sono stati intensificati durante lo stesso periodo di tem-

con l'applicazione della macchina a vapore e con l'invenzione nel '70 del telegrafo elettrico.- Sulla fine del secolo XVIII, quando l'Inghilterra si trovò nella necessità di sorvegliare la politica del suo Governatore Generale Warren Hastings in India, il Governo di Londra si trovò in una serie di imbarazzi, e perchè occorrevano sei mesi perchè una nave a vela potesse sbarcare nell'India, non essendo aperto ancora il Canale di Suez sicchè quando gli ordini del Governo Inglese giungevano al Governatore, erano le condizioni mutate della colonia non richiedevano più l'esecuzione di questi ordini, e da questo stato di cose derivò tutta una serie di malintesi che condussero al processo di Warren Hastings.- Per una serie di cause analoghe si verificò tutto un organizzarsi di malintesi che condussero l'Inghilterra alla perdita delle Colonie Americane

che divennero poi gli Stati Uniti d'America. -

L'applicazione del vapore alle comunicazioni ferroviarie o marittime e specialmente il telegrafo elettrico tolsero di mezzo totalmente queste difficoltà ed ora tanto il Governo dei grandi stati con territori sparsi nelle varie parti del mondo, quanto la direzione degli affari esteri di uno stato, sono necessariamente accentrati senza danno e messi in condizioni che una mente imperiosa e direttrice possa solamente chiedere la diligenza a quelli che devono eseguire le sue decisioni, potendosi avere rapide informazioni e quindi potendosi rapidamente trasmettere gli ordini. - Perciò il governo dei Grandi Stati è reso facile quanto non lo fu mai, per la fusione morale e politica delle varie popolazioni di un grande Stato, resa possibile dalle comunicazioni telegrafiche fra la madre

patria ed i possedimenti più lontani. –

Queste nuove modificazioni cavate nelle condizioni di vita dei popoli civili dei grandi Stati hanno generato due conseguenze importantissime nel campo del Diritto Internazionale: la possibilità di seguire con logica e con energia una politica estera relativa alle varie parti del mondo, e la possibilità di mutare la politica internazionale da Europea in mondiale. –

Lo Stato moderno, ridotto dalle sue nuove condizioni di vita economica ad essere interessato della vita economica di tutti i paesi del mondo, è messo in istato, dal le nuove condizioni delle comunicazioni e dei trasporti, a poter coltivare interessi ed a tutelarli, mediante i propri Consoli ed Agenti Diplomatici, in tutti i Paesi del mondo. –

Ed è forse questa la prima epoca nella quale si può parlare effettivamente di una vita mondiale, vita mondiale economica

per quanto si riferisce al commercio ed allo scambio, vita mondiale morale per le comunicazioni delle notizie e delle dottrine, vita mondiale politica e militare per quanto riguarda la rapidità del movimento delle forze militari terrestri e marittime, la possibilità delle alleanze e la riduzione della politica estera quasi ad un concerto che dal centro di uno Stato, toccando una tastiera telegrafica, si dirige, vibrando, alle parti più lontane del mondo.

Nel tempo stesso avveniva, per effetto delle medesime mutazioni, un mutamento radicale nella vita interna ed esterna degli Stati, in quanto si riferisce ai mezzi di distruzione. Il progresso delle scienze fisiche e chimiche e l'applicazione di questo progresso ai mezzi di distruzione hanno mutato così radicalmente le condizioni militari degli Stati, da alterarne in modo notevole tanto la condotta interna

zionale quanto gli elementi di esistenza interna. Il fucile a retrocarica a grande portata e con tiro di precisione, i cannoni rigati, caricantisi alla culatta e con precisione di tiro hanno sostituito le antiche armi da fuoco che avevano un effetto morale più che materiale ed hanno reso necessario l'armamento di grandi masse e la preparazione in tempo di pace per le eventuali guerre, preparazione resa necessaria dall'insegnamento delle ultime guerre che ci hanno dimostrato l'insufficienza e la inutilità delle leve in massa.

Dunque le grandi masse militari organizzate in pace, e la necessità delle alleanze per equiparare anche numericamente i vari elementi di offesa e di difesa, sono una conseguenza delle nuove condizioni derivate dall'applicazione scientifica moderna dell'offesa e della difesa mediante le armi da fuoco.—

Inoltre nell'interno dei singoli Stat[i] questa trasformazione delle armi ha res[o] impossibile il risultato efficace dei moti improvvisi e delle rivoluzioni.- In Russia, [il] movimento rivoluzionario accenna a trionfare è perchè l'esercito è scompagina[to]; ma le rivoluzioni, come per esempi[o] quelle Italiane che conquistarono gr[an] tratto del nostro Paese, non sono p[iù] possibili nelle condizioni della vit[a] moderna, nella quale abbiamo quin[di] elementi molto più importanti nella politica internazionale, maggiore stab[i]lità dei Governi, maggiore stabilità di gra[n] di masse di territori tenute sotto un [so]dominio, maggiore preparazione di of[fe]sa e difesa in tempo di pace, sistemi [di] alleanze ed organizzazioni di Equilibri[o] politico in tempo di pace per le eventua[li]tà più remote di una guerra.-

Questo mutamento, unito col m[...]

gliorxamento dei trasporti e delle comunicazioni, e specialmente con lo sviluppo della stampa periodica, che prima non aveva alcuna importanza per effetto dei grandi prezzi di trasporto e dei diritti di bollo ha creato un nuovo modo di cultura in tutte le nuove classi chiamate in tutti i paesi ad avere un influenza nella gestione della cosa pubblica, ed ha creato tutto un insieme di democrazia cosciente che ha indotto gli Stati a temperare l'uso di queste armi, che dalle condizioni materiali, erano indotti a preparare.—

Questo movimento pacifico ha avuto il suo contraccolpo con una tendenza di quasi tutti gli Stati d'Europa ad assicurarsi possedimenti lontani, derivate dallo sviluppo dell'industria e della classe lavoratrice.— La popolazione delle città, aumentata per effetto dell'aumento delle industrie, ha seguito in Inghilterra

ove l'aumento è stato maggiore la progressione dal 51 % nel 1850 al 79 % nel 1900; negli altri Paesi del Nord l'aumento, benchè rilevante, è stato minore, mentre nei Paesi del Sud di Europa, il carattere della produzione è rimasto più agricolo che industriale.-

La creazione di queste grandi agglomerazioni urbane ha creato queste grandi masse di popolazioni, che in Inghilterra, per esempio, costituiscono i 4/5 della popolazione totale, la quale non si alimenta dei prodotti del suolo, ma dipende unicamente dalle vicende degli scambi mondiali dei prodotti industriali.- Di fronte all'indipendenza dei vari Stati e alla perfetta libertà di ciascuno stato di regolare le proprie tariffe doganali come meglio gli talenta, questi paesi che hanno una sovraproduzione industriale eccedente di gran lunga i bisogni locali

si trovano nella necessità di contrapporre come atto di previdenza politica ad una asfissia dipendente da un eccesso di produzione, con la preparazione di territori propri, ove avviare l'eccesso della popolazione come fa il Giappone in Corea, o avviare l'eccesso della propria produzione, come fa l'Inghilterra nei suoi vastissimi territori Africani, per utilizzare tutto quel tanto che le tariffe protezioniste Europee impediscono di smerciare nelle varie regioni del continente Europeo.- Da ciò una nuova forma di esistenza dello Stato, che non è l'effetto dell'ignoranza di condizioni, non è l'effetto di un eccesso di bramosia di territorio, ma è un effetto delle nuove condizioni demografiche ed economiche nelle quali si dibatte lo Stato moderno.-

Dunque le condizioni moderne della vita materiale hanno in questi limiti, ma

dificata l'esistenza dello stato e l'esistenza della Società Internazionale.-

Nello Stato le grandi masse sono diventate più interessate alla politica dell'organismo dello stato e nel tempo stesso questo stato ha potuto organizzare i propri territori lontani, anche di altri continenti in un modo di coesione che non era possibile in tutte le epoche anteriori, quando non vi fosse stata unità di territorio.-

Finalmente le nuove condizioni della produzione, specialmente della grande industria, il commercio internazionale, la facilità dei trasporti hanno fatto sì che, mentre tolti i generi coloniali, un tempo ciascun paese

produceva per conto proprio ed aveva il proprio mercato dei suoi vari prodotti nel proprio territorio; mutando quelli agricoli con gl'in-

dustriali; invece attualmente si è venuta a produrre una divisione del lavoro agricolo ed industriale, in quanto che ciascun Paese è ad un tempo mercato di produzione di materie prime per gli altri, e mercato assorbente per i propri bisogni.-

L'Inghilterra importa il grano ed il riso dalle Indie, non bastando la propria produzione agricola ai bisogni locali, e vi esporta i suoi prodotti industriali.- Per garantire la continuità di questi scambi si arrivò alla Politica Imperialistica propugnata dallo Chamberlain, per la quale tutti i vari territori inglesi si uniscono per proteggere la propria produzione ed assicurarsi un mercato vicendevole, combattendo le conseguenze della reazione protezionista dei vari paesi.-

Ha questa dottrina che si è venuta

determinando per effetto delle mutate condizioni del mondo, si arriva alla formazione degli Imperialismi ed alla formazione della Politica mondiale che ha sostituita l'antica politica Europea.

Le grandi Potenze attualmente non sono più quelle che sono restate grandi Potenze rispetto al piccolo territorio di Europa, ma quelle che sono diventate grandi Potenze nella complessiva estensione di tutto il mondo.- La Politica Europea, che era un tempo divisa fra il primato della casa di Francia e quella d'Austria nelle cose di Europa, va invece modificandosi in una politica mondiale dirett[illegible] dai grandi aggruppamenti degli Stati industriali, dei quali l'Inghilterra e gli Stati Uniti fra i più vecchi, la Germania fra i più giovani.-
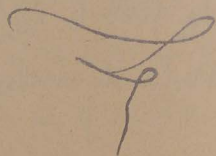
Di fronte a questa modificazion[illegible]

di rapporti si è venuta modificando anche la dottrina dell'Intervento e mentre pareva che sotto l'influenza della dottrina individualisticia, l'isolamento giuridico e l'assoluta indipendenza di ciascuno Stato non potessero essere messe in dubbio, invece si è fatta tanto sentire la solidarietà economica fra i vari Stati ed i vari territori più lontani, da rendere necessario da parte di ciascun gruppo di Stati una azione di Intervento presso gli altri, che impedisca in questi la creazione di condizioni dannose per gli Stati che se ne allarmino.-

Così, per esempio l'azione concordata dell'Inghilterra, del Giappone e degli Stati Uniti, diretta a cacciare la Russia da territori che non le appartenevano, deriva dalla necessità di mantenere aperti

all'eccessiva popolazione del Giappone ed all'eccessiva produzione industriale degli altri due stati, i territori chiusi dalla Russia.-

La solidarietà della vita economica e della vita internazionale di tutto il mondo, la formazione di nuove e grandi Potenze che eccedono i limiti del continente Europeo, la necessità di raggruppare nel gran quadro del mondo, invece che nel piccolo quadro d'Europa, le alleanze che devono tutelare l'Equilibrio Politico, ed il nuovo indirizzo dell'Intervento legittimato dalle condizioni di solidarietà economica e politica formano a nostro avviso le caratteristiche più distintive della Società Internazionale nell'epoca nostra.

Lezione Quinta

Sommario

Lo stato considerato come soggetto di Diritto Internazionale. - Sua nozione - Suoi caratteri di personalità giuridica e di sovranità - Sovranità interna ed esterna. - Formazione di stati - Riconoscimento - Mutamenti dello Stato e sua continuità - Importanza del principio di nazionalità -

---

I soggetti del Diritto Internazionale, cioè le persone del Diritto Internazionale, sono esclusivamente gli Stati. A torto si afferma da alcuni scrittori che le persone di Diritto Internazio-

nale sono i Sovrani o che possano essere anche gl'individui, in quanto che hanno diritti di libertà ed altri che sono garantiti o possono essere garantiti nel campo del Diritto Internazionale, ma effettivamente i Sovrani o capi di Stati non sono persone di Diritto Internazionale, ma rappresentanti di persone, che sono gli Stati, e gl'individui singoli hanno facoltà le quali non possono esplicarsi in date circostanze nel campo Internazionale, e di queste facoltà non sono investiti per sè e non possono agire individualmente ed indipendentemente dallo Stato il quale garantisce loro questi diritti per mezzo della sua azione. -

Tanto è vero che nei rapporti Internazionali contemporanei si ammette ormai da tutti che un individuo di cui non possa giustificarsi la pertinenza politica ad uno Stato determinato, sia cioè senza nazionalità,

rada per ciò solo come cittadino o suddito dello stato in cui accidentalmente si trovi, ed allora non può invocare che le facoltà garantite dal Diritto Costituzionale locale, il che è la riprova che la garanzia internazionale non può diventare concreta, se non attraverso allo stato, cui l'individuo appartiene, diverso da quello in cui accidentalmente si trova.—

Le personalità investite di Diritti, nel campo dei rapporti Internazionali, sono esclusivamente gli Stati, dei quali è più facile dare un'idea intuitiva o sperimentale derivante dallo studio dei rapporti Internazionali, che non darne una definizione la quale corrisponda esattamente al loro concetto fondamentale.—

Ad ogni modo ci limiteremo ad enunciare la definizione del Bluntschli.

il quale definisce lo Stato come una accolta più o meno numerosa di famiglie, collegate insieme da un vincolo politico e da una direzione comune e che, stabilite in un territorio ben determinato, in questo si organizzano, per quanto si riferisce al Governo interno, alla direzione ed alla tutela dei rapporti con gruppi simili stabiliti in altri territori.-

In questo concetto generico dello Stato sono riposti due altri concetti: quello della Personalità giuridica e quello della Sovranità.-

Lo Stato, come personalità giuridica, ha una entità propria, distinta da quella dei singoli individui che lo compongono o che sono subordinati; e che si esplica di per sè come una formazione giuridica spontanea, in modo da poter dare garanzia di os=

servanza di certe regole di Diritto comune nei rapporti con altri gruppi simili e di poter dare una tutela continua all'esplicazione della tutela giuridica dei vari individui sottoposti. - Il concetto di Personalità corrisponde nello Stato al concetto di Sovranità, vale a dire di volontà per sè stante ed indipendente da ogni altra volontà simile, che si esplica con autorità ed indipendenza nel campo di territorio che, nella sua formazione territoriale, si è assegnato. -

La Sovranità dello Stato si distingue in Interna ed Esterna. - La Sovranità Interna si riferisce alla Competenza che ha lo Stato di organizzare il regime del proprio territorio e delle persone e dei gruppi subordinati che lo abitano, in modo da poter dare su questo territorio e su queste persone e

giungesi comandi definitivi indipendenti e non limitabili dal comando di altre sovranità.-

La Sovranità Esterna è definita come l'attitudine di uno Stato a spiegare in modo indipendente i propri rapporti con gli altri Stati ed a tutelare in questi rapporti, tanto la propria sicurezza collettiva, quanto la sicurezza e l'esplicazione dell'attitudine giuridica dei vari individui che lo compongono.

È improprio di questa denominazione di Sovranità Esterna perchè la Sovranità vera è quella definita come interna, vale a dire l'attitudine a comandare nell'interno del proprio territorio; quella che dicesi Esterna non è che un'attitudine di tutela e di rappresentanza competente ed esclusiva, ma non è vera e propria Sovranità

la quale implichi l'attitudine di uno Stato ad imporre la propria volontà su altri.—

Questa personalità dello Stato è nel momento attuale, la caratteristica di tutti gli Stati indipendenti; ma nello sviluppo storico di questi Stati subisce modificazioni ed ha, in un certo corso di tempo, un momento di nascita ed un momento potenziale di estinzione.— Gli stati nascono, si modificano e in date circostanze muoiono e si estinguono, generando in questi vari mutamenti della loro esistenza corrispondenti turbamenti nei rapporti di Diritto Internazionale.—

Lo stato può nascere in vari modi, può nascere dalla composizione di più Stati in uno solo, può nascere dalla scomposizione di uno Stato in più stati mediante la secessione di una provincia e la formazione di uno Stato indi-

pendente e può nascere per generazione spontanea nel caso che lo Stato nuovo non sostituisca uno o più Stati vecchi. -

Questa nascita originaria può avvenire in due modi; quando popolazioni sparse si stabiliscano in territorio nuovo e si organizzino in stato nuovo, come hanno fatto gli emigranti Boeri fondando nello scorso secolo le Repubbliche Sud-Africane, oppure si ha uno stato originariamente formato e non dipendente nella sua entità dall'esistenza di altri Stati; quando un privato o una società privata conquistando il territorio, specie fuori di Europa in paesi di civiltà inferiore, l'organizzi dandogli poi l'attitudine di uno Stato. In tal modo si cos

formati la Repubblica di Liberia nell'Africa Occidentale, per opera di una società filantropica America=na allo scopo di collocarvi gli schiavi, lo Stato libero del Congo, che era un tempo un territorio amministra=to a guisa di vastissima proprietà dalla Società Internazionale del Con=go presieduta dal Re dei Belgi, e lo Stato di Sarawack, nell'isola di Bor=neo, territorio acquistato da un Inglese e poi acquistato a forma di Stato.—

Nel momento in cui l'organizza=zione privata per lo sviluppo proprio o degli organi amministrativi che rendono atto un dato territorio a governarsi da sè, diviene una orga=nizzazione di Stato, si verifica la generazione spontanea di uno Stato il quale entra legalmente, e non per

dimissioneare di altri Stati con la loro confusione o scissione, nella famiglia degli Stati.-

Ma perchè uno Stato entri effettivamente nei Rapporti Internazionali è necessario che dagli altri stati sia riconosciuto, il quale riconoscimento non è una condizione dell'esistenza dello Stato nuovo, ma è una condizione per cui lo Stato nuovo che già esiste, possa da un certo momento in cominciare ad agire con piena competenza, come supremo tutore e dei proprî interessi e delle popolazioni che lo formano.- Quindi si ha il riconoscimento che, nella famiglia degli Stati, corrisponde quasi a ciò che è la denuncia di una nascita nei rapporti individuali, alla parrocchia o alla Stato Civile, la quale denuncia legittima la condizioni di esistenza

giustizia di un dato individuo, ma non rappresenta una condizione dell'esistenza stessa.-

Il riconoscimento può essere espresso o tacito; espresso quando le varie potenze, raccolte in un Congresso, riconoscono esplicitamente la formazione di uno stato nuovo, come hanno le Potenze Europee, raccolte nel Congresso di Vienna del 1815 per il Regno dei Paesi Bassi, o come hanno fatto le stesse Potenze nel 1832-33 per il Regno del Belgio staccatosi dai Paesi Bassi; tacito o implicito quando gli Stati vecchi entrano in rapporti diplomatici con lo Stato nuovo, come avviene ora per la Norvegia.-

Il Riconoscimento può essere poi senza condizione o con condizione, facendo cioè dipendere la persistenza del riconoscimento dall'adempimento

di certe condizioni imposte.- Per esempio nel 1878 alla Rumenia al Montenegro ed alla Serbia, riconosciuti Stati indipendenti, si è posta la condizione che questi Stati riconoscessero la perfetta uguaglianza dei sudditi di ogni religione davanti alla legge.- Siccome questa condizione è espressa in un grande atto Internazionale il cui substrato è il riconoscimento dell'Indipendenza di quei vari stati, è logico il ritenere che gli Stati maggiori dell'Europa potrebbero eventualmente far cessare il loro riconoscimento quando questi Stati riconosciuti nel 1878 non si uniformassero nelle loro legislazioni interne alle condizioni loro imposte.-

Da ultimo il riconoscimento può riferirsi non soltanto allo Stato, come nuova formazione indipendente, ma alla forma di Governo di uno Stato, e da questo punto di vista ha una grande

importanza nel caso di Rivoluzione e secessione di una Provincia dallo Stato cui appartiene, ove il riconoscimento troppo affrettato della forma di Governo nuova, quando non dia serie garanzie di stabilità, può generare turbamenti nei Rapporti Internazionali ed anche incertezze rispetto ai trattati ed ai Diritti acquisiti.-

Tutte queste distinzioni non hanno soltanto un'importanza scolastica, ma anche un'importanza nel caso di Rapporti Internazionali concreti.- Così il riconoscimento di uno Stato non ancora stabilito, o di una forma di Governo la quale non sia ancora riuscita ad affermarsi in un dato territorio, potrebbe portare alla conseguenza di un trattato stabilito col Governo Rivoluzionario, o col Governo nuovo, come i trattati stipulati

con la Repubblica di Venezia nel 1848 e con i Governi Rivoluzionari che di tanto in tanto pullulano nell'America del Sud. - Ora il diritto di esigere l'osservanza di questi trattati da parte delle potenze esiste o non esiste a seconda che quelli organi di nuovo Governo, con i quali hanno stipulato, avevano o non avevano, nel momento in cui stipulavano, un'esistenza abbastanza stabile da poter essere riconosciuti come organi di Stati, per conto dei quali stipulavano. -

Con questo criterio si collega il criterio della continuità che è inscindibile da quello della sua personalità e sovranità. - Nel campo dei Rapporti Internazionali si ritiene che lo stato esista di per sè in modo continuativo, indipendentemente dalla persistenza costante dei limiti territoriali da esso

avuti in un dato momento storico e indipendentemente dalla forma del suo reggimento in un dato momento. -
Così la Prussia ebbe la stessa personalità politica nei rapporti con altri Stati e rispetto alla persistenza dei suoi Diritti ed Obblighi internazionali tanto prima che dopo l'annessione dell'Hannover e dell'Assia, il suo ingrandimento territoriale non avendo modificato per nulla la sua personalità Internazionale. -

Egualmente la forma di Governo non altera minimamente la personalità internazionale dello Stato; la Francia, dal punto di vista dei Diritti e degli Obblighi Internazionali, è sempre la Francia, sia governata dai Borboni, sia da Napoleone III, sia dalla III^a Repubblica, ed i diritti e gli obblighi seguono con assoluta conti=

unità come se sempre le stesse perso=
ne avessero rappresentato lo stato fran=
cese.-

Questo concetto della continuità
è importantissimo perchè dà una
certa stabilità ai Diritti, ai Rapporti,
alle Obbligazioni Internazionali indi=
pendentemente dalle mutate condi=
zioni interne di uno Stato.- I Trattati
stipulati con l'Algeria da Luigi
Filippo e da Napoleone 3° valgono
ancora per la Terza Repubblica, e
quelli stipulati dal Re di Sardegna
valgono ancora per lo Stato Italia=
no, in quanto questo giuridicamente
si ritiene il successore del vecchio Re=
gno Sardo.-

La continuità esiste però ogni
qual volta una formazione territo=
riale od una data forma di governo
abbia durato abbastanza in ordine

di tempo e sia abbastanza sicura in ordine di stabilità da costituire un assetto stabile di uno stato determinato. — Così il primo Regno d'Italia costituisce un'entità la quale ha determinato certi diritti ed obblighi rispetto ai territori che lo formavano, ed ha potuto trasmettere questi diritti ed obblighi agli Stati che sono venuti in possesso di questi territori — Egualmente, quando nel 1815 l'Elettore di Assia volle considerare non esistiti tutti gli anni nei quali i suoi territori avevano fatto parte del Regno di Westfalia, le grandi Potenze hanno protestato, perchè il Regno di Westfalia aveva, dal punto di vista giuridico, effettivamente esistito ed aveva stabilito rapporti di diritto ed obblighi che dovevano essere ereditati dagli Stati che lo sostituivano. — Invece quelle formazioni politiche che co-

stituiscono quasi delle parentesi storic[he]
non si ritengono come entità perman[enti]
abbastanza per dare l'effetto della cont[i-]
nuità ai diritti ed obblighi da esse assun[ti]
e perciò i Governi effimeri della Polonia
dell'Ungheria nel secolo XVIII e di Venezia
nel 1848 furono così brevi da non essere rico-
nosciuti dagli Stati Europei, e quindi non
ammesso il beneficio della continuità a f[a-]
vore dei diritti e degli obblighi da essi a[s-]

Questo fenomeno della continuità
presiede a tutti i rapporti Internazion[ali]
e perciò gli obblighi assunti a tempo indet[er-]
minato da uno Stato persistono attraver[so]
tutti i mutamenti; quindi le delimitazion[i]
territoriali stipulate fra due paesi persiste[no]
anche quando le formazioni territoriali
dei due paesi in questione si siano comp[le-]
tamente mutate. -

Lo stesso principio della continuità [per-]
siste anche rispetto ai territori di uno Stat[o]

che passano in un dato momento sotto la Sovranità di un altro Stato.-

Tutti i diritti ed obblighi relativi a questi territori, la cui persistenza non sia in contrasto assoluto e di ordine pubblico con gli elementi necessari dello stato a cui questi territori vengono a passare vi durano anche dopo il loro passaggio, ed avviene rispetto a questi territori il fenomeno che viene definito dagli scrittori impropriamente col nome di successione di stato a stato.-

Questo nome è improprio, perchè la successione ammette in genere la estinzione della entità cui si succede, mentre invece questo fenomeno di successione di stato a stato avviene in ogni Cessione.-

Lo Stato che perde una provincia cedendola ad un altro continuà a vivere con personalità non modificata

eppure, rispetto al territorio ced[uto], si verifica il fenomeno della suc[c]essione di stato a stato.-

Così con la cessione della Savoi[a] e di Nizza alla Francia, l'Italia non era modificata nella sua per[so]nalità, ed ugualmente lo stato ces[sio]nario continuava ad avere la stes[sa] personalità, eppure sul territorio ce[du]to avveniva il fenomeno della succes[sio]ne di stato a stato, sicchè per effetto dell'obbligo di neutralità incombente al territorio dell'alta Savoia fino a[l] 1815, la Francia, succedendo all'Ita[]lia nel possesso di quel territorio, [d]oveva osservare la condizione di neutralit[à] ad esso imposta.-

Inoltre la denominazione di successione di stato a stato è err[o]nea anche quando tutto lo stato [che] possedeva dati territori si estingu[e]

ed i suoi territori siano annessi
o ad uno stato o a più stati che se
li dividano.-

Infatti nella successione pro-
priamente detta per-   ttura
fondamentale famigliare di essa, si
ritiene che questo avvenga a favore
dell'erede sui beni del defunto ogni
qual volta vi sia un legame origi-
nario fra l'uno e l'altro e ogni qual
volta l'erede non abbia determinata
la morte del defunto; mentre invece
la successione di stato a stato si verifi-
ca solo nel caso in cui gli stati ere-
di abbiano distrutto il defunto ed ab-
biano determinato uno di quei fatti
che nei rapporti ereditari determinereb-
be l'indegnità a succedere.-

Anche in questo caso si verifica
il fenomeno che l'uso di una formula
del Diritto Privato per dare il criterio

di un Istituto di Diritto Internazionale non può ritenersi se non come paragone, non come definizione giuridica che si possa trasportare dal campo del Diritto Privato in quello del Diritto Pubblico che, svolgendosi in sede propria ed avendo particolari esigenze dà luogo a costruzioni giuridiche del tutto autonome, le quali non possono riprodurre senza errore i rapporti di Diritto Privato.- Quando però si ammetta questa riserva, rispetto al contenuto della definizione, resta sempre vero che la successione di stato a stato è uno dei fenomeni più costanti nei rapporti internazionali, e la determinazione del punto nel quale i diritti e gli obblighi passano allo stato erede e la distinzione dei casi di semplice passaggio della sovranità da quelli nei quali questo passaggio importa l'estensione allo stato erede dei diritti ed

obblighi esistenti prima della cessione, costituiscono uno dei punti più interessanti del Diritto Internazionale, uno di quelli rispetto ai quali più frequente è la necessità dell'indagine ed uno di quelli rispetto ai quali, soprattutto per quanto si riferisce ai diritti acquisiti riguardo al territorio ed alla stipulazione di trattati particolari relativi al territorio stesso e di quelli che si riferiscono alla nazionalità, agli obblighi dei vari sudditi ed ai Rapporti di Commercio, le relazioni del Diritto Pubblico si irradiano più frequentemente nel Diritto Privato.

In queste formazioni e trasformazioni di stati avviene di frequente che le vicende dei vari paesi siano determinate più ancora che dalla sorte di un Conflitto Internazionale o da una guerra che tolga tutto o parte del

territorio ad uno stato, dal movim[...]to di affinità o repulsione di dati g[...]pi di popolazioni, che per effetto del p[...]mo fenomeno tendono ad unirsi i[...]me in una sola entità politica, e c[...] per effetto del secondo tendono a dis[...]garsi, per una forza centrifuga, in ta[...] entità particolari, quanti sono i grup[...] che tendono a formarle.-

Quando si verifica uno di que[...] movimenti accentratori si ha la fu[...]ne di talune popolazioni in uno sta[...] solo, come è avvenuto della formaz[...]ne dello stato Italiano e di quello G[...]manico; quando invece si ha un m[...]vimento di repulsione nelle varie po[...]zioni allora si verifica la scissione [...] uno stato solo in più stati; scission[...] della quale abbiamo un esempio u[...]te nella Svezia e Norvegia, le quali [...]to un certo aspetto prima formava[...]

un solo stato ed ora per spontaneo movimento formano due stati perfettamente indipendenti l'uno dall'altro.-

Questo evidente ed indiscutibile impulso che viene dato alla formazione ed alla trasformazione degli stati dal movimento di affinità o repulsione, ha dato luogo ad una dottrina, che ha preteso affermarsi come dottrina fondamentale del Diritto internazionale, la così detta dottrina della Nazionalità, secondo la quale si ritiene che, non soltanto come fenomeno storico si debba affermare che il principio di nazionalità sia il solo atto a formare uno stato vitale e fisicamente sano, ma anche che la ricomposizione e la scomposizione degli stati, secondo il detto principio sia una necessità da cui dipende

l'assicurazione dell'Equilibrio giuri-
co e della pace fra le varie nazioni.-

Nel periodo più glorioso del nostr
Risorgimento il Mancini diceva c
l'affermarsi di questo principio d
Nazionalità sostituirebbe all'Equil
brio Politico l'Equilibrio Giuridico,
che allora ciascuna nazionalità
completa nel proprio territorio sa
be messa in condizione da non desi
rare più i territori altrui, e si tro-
verebbe con tutte le altre nazionali
in una condizione giuridica, la qua
assicurerebbe la pace universale.-

Anche questa formula così sp
ciosa del Mancini ha il difetto di
tutte le formule dei filosofi politici
quali o sono troppo semplici da n
corrispondere alla realtà delle cose,
tali da non potersi applicare a tu
i Paesi del mondo ed a tutte le epoch

Non si può applicare nel tempo nostro a tutti i Paesi del mondo perchè ve ne sono molti, come quelli della Peniso= la Balcanica, nei quali vi sono varie nazionalità; così se un Congresso voles se dividere i territori di questi paesi Bal= canici secondo le nazionalità dovrebbe dividere anche le città in cui spesso sono rap presentate diverse nazionalità, o dovreb be attribuirle alla nazionalità prep= derante ed allora si sacrificherebbero tutte le altre.-

-Inoltre questo principio, che non si può applicare nel momento sto= rico attuale, non sarebbe una garanzia di permanenza per l'avvenire; infatti questi scrittori hanno perduto di vista la dottrina dell'evoluzione e del natura le mutamento delle popolazioni dei va= ri territori, rispetto ai quali basta con= siderare lo sviluppo storico, in un dato

momento, di determinati territori per vedere come la loro costituzione etnografica o la loro coscienza etnografica non corrisponda a quelle delle epoche successive.-

L'Italia in un dato momento della sua esistenza ha manifestato una grandissima varietà di nazionalità e di lingue, poi se ne ebbe l'unificazione nel periodo Romano e di nuovo una grande varietà nello smembramento medioevale, finchè si venne per effetto di assimilazione a fondere in un gruppo di popolazioni linguisticamente omogeneo che non ricorda più gli elementi eterogenei che l'hanno formato.- Invece nella Penisola Balcanica e nel territorio Austro-Ungarico l'emigrazione e l'immigrazione dell'ultimo secolo hanno piuttosto aumentata che diminuita la eterogeneità del

varie popolazioni. -

Un movimento emigratorio in vari Paesi può costituire gruppi eterogenei, e la grande distanza fra le regioni fra le quali avviene lo scambio di popolazione può far sì che, mediante l'emigrazione di elementi nuovi, si generino nuovi dialetti, nuove lingue ed un diverso sentimento di nazionalità in quel territorio dove una volta esisteva una nazionalità sola. - Di fronte adunque all'insufficienza del principio di nazionalità a riformare nel momento attuale ed in modo definitivo tutti gli stati del mondo, resta provato il criterio fondamentale detto prima, che la personalità vera ed unica dei Rapporti Internazionali è lo stato, comunque sia costituito dal punto di vista costituzionale, fornito però sempre di quella relativa permanenza e completa rappresentanza dei gruppi politici che lo formano per la tutela dei loro interessi in tutti i Rapporti Internazionali. -

Lezione Sesta

- Sommario. -

Distinzioni degli stati secondo i criteri interessanti il Diritto Internazionale. - Subordinazioni di uno stato ad un altro: - Protettorato, Vassallaggio, Amministrazioni e Sfera d'Influenza. Caratteri generali di queste subordinaz

---

Dal punto di vista del Diritto Internazionale noi esamineremo e considereremo la personalità degli Stati di fronte agli altri e la loro Rappresentanza di un'Entità Collettiva. -
Dunque il Diritto Internazionale

dovrà considerare, definire e distinguere gli stati, non dal punto di vista della loro costituzione interna, ma dal punto di vista della maggiore coesione o della maggiore indipendenza della personalità dello Stato. - E tutte quelle distinzioni che si devono fare dal punto di vista del Diritto Costituzionale fra stati liberi ed assoluti, e nei primi fra Costituzionali e Parlamentari, Monarchie e Repubbliche, sono distinzioni che sfuggono dal Diritto Internazionale, perchè, a parità di Indipendenza e Coesione territoriale tanta Rappresentanza e Personalità ha la Francia quanto la Russia, l'una Repubblica e l'altra Impero, tanto la Turchia quanto l'Italia, l'una stato assoluto, l'altra monarchia costituzionale. -

Invece la distinzioni che interessa il nostro punto di vista è quella

che porta un alterazione nella persona-
lità Internazionale dello Stato, sia
rispetto alla maggiore o minore coesio-
ne, sia rispetto alla maggiore o mino-
re indipendenza.- Lo stato ideale, per-
fetto dal punto di vista del Diritto In-
ternazionale è lo stato unitario per-
fettamente indipendente da ogni altro
ed è rappresentato dallo Stato Italiano.
Infatti esso è una Entità politi-
ca stabilita in territorio ben determi-
nato, con propria autorità sovrana
che è ad un tempo onnipotente su
tutto il territorio, senza distinguer-
si in varie autorità sovrane deter-
minate, e indipendente da qualun-
que altra autorità sovrana estranea
a quel territorio.- Tutti gli Stati che
si allontanano da questo tipo perfet-
to e ideale di stato indipendente e unita-
rio formano le eccezioni di cui dobbiamo

occuparci rispetto alle quali, o prevale sull'assoluta indipendenza il concetto della subordinazione ad un altro Stato, o prevale al concetto della perfetta coesione di tutto il territorio in una unità politica il frazionamento di questa unità nell'interno dello Stato stesso. —

Il primo gruppo di stati che escono dal limite del tipo ideale, è formato da quelli ne' quali la Sovranità e la personalità pur esistenti e ben distinte da quelle di altri stati si trovano subordinate alla sovranità di questi altri stati, e da questo punto di vista si ha il fenomeno storico costante quello cioè delle subordinazioni varie di uno stato ad un altro. —

Taluni scrittori attingono l'origine di questo principio nell'organizzazione feudale dell'Europa nel Medio-Evo; ma questo è un concetto ristretto perchè, anche prima del Feudalismo si trova questo fenomeno della subordinazione di uno stato ad un altro ed anche il feudalismo propriamen=

te detto è storicamente anteriore al nome perchè in ogni epoca della storia si trova questo fenomeno di un sovrano di un territorio che riceve l'investitura di questo territorio da un sovrano superiore, o come attribuzione graziosa che costituisca un vincolo fra i due, sia che si tratti di un sovrano vinto al quale il vincitore riconceda il potere perduto con un vincolo di subordinazione.-

Questo carattere del vincolo feudale si riscontra in ogni epoca della storia, per quanto remota essa sia; infatti noi vediamo che anche i sovrani del mondo Orientale, riconoscendo la supremazia del Re di Persia, del Re di Egitto o del Re di Assiria, erano in un vincolo perfettamente identico al vincolo feudale, quale esisteva nel Medio-Evo.-

Il concetto dunque fondamentale

di queste subordinazioni di stati consiste nella diversità di Potenza - d'Influenza di uno stato che è nel suo pieno vigore in confronto degli stati minori o secondi che stanno alla sua periferia. — Così si irradia la potenza dello stato predominante sugli stati minori e si formano gl'Imperialismi con una leggestoricà che è costante in tutte le epoche. —

Nella lotta fra gli stati che vengono in contatto la legge della prevalenza del più forte ben presto si manifesta, ed allora lo stato più forte assorbe parte dei territori nel territorio proprio ed altri ne subordina senza confonderli col proprio territorio e senza privarli d'ogni entità politica indipendente, ed allora si ha la subordinazione di uno stato ad un altro, allora si ha la differenza fra i territori dell'attuale Penisola Balcanica assorbiti dalla

Repubblica o dall'Impero Romano e i territori più lontani come il Ponto in subordinazione al Territorio Romano. - Nelle stesse condizioni si trovava l'Egitto per oltre ducento anni prima della conquista Greca costituendo un regno indipendente per quanto riguardava i suoi affari interni e nello stesso tempo subordinato alla Persia, che ne regolava la politica estera a mezzo di un suo residente.

Se noi consideriamo i vari rapporti della Cina, nel periodo della sua maggiore potenza o floridezza, con gli Stati costituiti alla sua periferia, vediamo verificarsi lo stesso fenomeno, ed ora il formarsi di un grande Impero Anglo-Indiano non ha fatto che mutare la gravitazione di questi Stati, che subivano l'influenza della Cina e di cui ora una parte forma-

le propaggini più settentrionali dello Impero Anglo-Indiano il quale manifesta più concretamente la necessità di questa legge nella formazione dei grandi Stati, per cui lo Stato indipendente nella Politica mondiale, perfettamente isolato e perfettamento alieno da qualunque ingerenza di altri Stati, non esiste, mentre lo stato vitale è quello che esercita una influenza maggiore o minore sugli stati meno forti che stanno alla sua periferia, e questo si potrebbe dire il substrato storico di tutte le forme di subordinazione.

Nel sistema attuale degli stati gli autori hanno creduto di poter distinguere due forme di subordinazione di stato a stato, quella in cui lo stato subordinato conserva la sua piena indipendenza negli affari interni ed abdica

in tutto o in parte alla sua indipendenza nella gestione dei rapporti esterni, e quella in cui anche l'organizzazione interna dello Stato subordinato è soggetta alla volontà dello stato superiore.- Ora dal primo punto di vista si ha la categoria dei Protettorati, i quali così si denominano perchè subordinandosi allo Stato superiore soltanto la politica estera, lo stato inferiore ne risulta sorvegliato ed anche protetto contro ogni pericolo, da parte di altri Stati.-

A questa categoria appartengono fuori di Europa alcuni stati, e fra questi la Tunisia, la quale è sotto il Protettorato della Repubblica Francese.-

Secondo il concetto tipico dato dagli Scrittori, il Protettorato non sarebbe che una subordinazione negli affari esteri di uno stato, il quale resterebbe perfettamente autonomo nella gestione degli

affari interni; però a queste distinzioni degli scrittori, le quali sono necessarie per dare uno concetto approssimativo del tipo politico e giuridico di cui si tratta, non corrispondono mai completamente all'entità di ogni singolo stato che possasi però ascrivere a quella categoria, ma che nel suo sviluppo storico sfugge o per una parte o per l'altra dalle caratteristiche che rendevano in un dato momento, giusta quella sua definizione. - Le definizioni sono qualche cosa di rigido e cristallizzato, lo Stato invece vive e si trasforma di continuo e, per una necessità di cose, lo stato subordinato o a poco a poco si emancipa dallo stato che lo predomina, o a poco a poco cede anche negli affari interni alle esigenze ed alla volontà di questo Stato, ed allora gradatamente viene a perdere le caratteristiche di Stato

protetto per assumere quello di stato indipendente nel primo caso, o di stato vassallo nel secondo.- Così è avvenuto della Tunisia, ove ventiquattro anni di protettorato Francese hanno reso sempre più maggiore la ingerenza della Francia nei suoi affari interni, sicchè quello che originariamente era un protettorato è ora uno stato Vassallo.-

Lo stato Vassallo, che più corrisponderebbe al concetto dello Stato feudale è nel quale non solo gli affari esteri, ma anche la gestione degli affari interni e la costituzione della sovranità sul suo territorio sono soggetti alla volontà superiore dello Stato predominante.

In queste condizioni si trova in Europa uno stato solo, la Bulgaria la quale, quantunque il trattato di Berlino che la costituiva, l'abbia definita nell'art: 1°. come uno stato autonomo

e tributario della Porta Ottomana, effettivamente è uno stato vassallo, perchè ad ogni mutamento di sovrano, questi deve fare atto di obbedienza e ricevere l'investitura dal sovrano superiore, e ad ogni mutamento di dinastia la nuova forma di Governo deve essere approvata dallo Stato superiore stesso. -

In queste condizioni di Diritto si trovano tutti gli Stati dell'India Inglese subordinati alla corona Britannica. - Ciascun Sovrano di quegli Stati ha una certa autonomia interna, ma non si può dire soltanto Protetto, perchè un Residente Inglese deve sorvegliare l'amministrazione interna dello stato, ha il diritto di ammonire il sovrano circa questa amministrazioni e sopratutto, ad ogni mutare di principe, il principe nuovo deve fare atto di obbedienza verso il Vice-Re delle

Indie.-

Lo Stato vassallo, a propriamente parlare, non esisterebbe nel campo del Diritto Internazionale perchè non ha una personalità autonoma, sia pure subordinata, nella gestione degli affari esteriori; però, siccome lo stato vassallo ha una sovranità propria negli affari interni, ha facoltà di organizzare a parte la propria legislazione civile e penale ed il Sovrano ha uno completo Diritto di grazia negli affari penali: così per quello che si riferisce alla condizione degli stranieri che si recano in uno stato vassallo, le sue caratteristiche di stato vassallo possono farsi sentire rispetto alle condizioni degli stranieri con conseguenze abbastanza concrete perchè delle sue caratteristiche si debba tener conto anche nei rapporti di Diritto Internazionale.-

Nell'epoca nostra si sono svilup-
pate due altre forme di predominio
di uno o più stati nel territorio di uno
o più altri, e queste forme sono l'Ammi-
nistrazione del territorio di uno stato
da parte di un altro e la Sfera d'Influen-
za.–

L'amministrazione del territorio di
uno stato da parte di un altro si è ve-
rificata anche prima del periodo di
tempo a noi più recente, ed in Germania
esiste il Principato di Waldeck che, pure
avendo la sua individualità particolare
ed il suo Principe che continua a regna-
re e che ha diritti di grazia, di lista ci-
vile e di extraterritorialità personale, pu-
re ha affidato la sua amministrazio-
ne al regno di Prussia.– Ora è certo
che questa Amministrazione costituisce,
finchè dura, la maggiore subordinazione
che possa sussistere nel governo di un ter-

ritorio, però si distingue dall'annessio=
ne per due motivi; prima di tutto perchè
il Sovrano che ha data l'amministrazio=
ne del territorio ad un altro conserva
taluni diritti, secondariamente perchè,
siccome questa amministrazione non
è pattuita a perpetuità o a tempo inde=
terminato, ma lascia modo a ciascuno
di farla cessare, così costituisce, anche per
il diritto di Sovranità, una sospensio=
ne, ma non un termine assoluto, come
nel caso della cessione di territorio. -

I due esempi più notevoli dell'Europa
datano dal 1878 quando la Bosnia e l'Erze=
govina furono date in amministrazione
all'Austria Ungheria per il trattato di Ber=
lino e l'isola di Cipro all'Inghilterra
per il trattato del 15 Giugno dello stesso
anno fra la Gran Brettagna e la Tur=
chia. - Tanto nel primo che nel secondo
caso si ha un'amministrazione comple=

ta del territorio trasferita dallo Stato che pure continua ad esserne il sovrano allo stato a cui è affidata l'amministrazione, senonchè per quanto si riferisce alla durata dei due diritti territoriali si distingue il caso di Cipro da quello della Bosnia ed Erzegovina.–

Infatti il trattato relativo all'isola di Cipro stabilisce che, finchè la Russia continuerà ad occupare le Provincie e le città sul Mar Nero e dell'Armenia Turca, Cipro continui ad essere amministrato dall'Inghilterra; sicchè è stabilito, per quanto improbabilissimo, un caso futuro definito, a tempo indeterminato, verificandosi il quale l'Inghilterra dovrebbe restituire la detta isola alla Turchia.– Invece gli articoli del trattato di Berlino relativi alla Bosnia ed all'Erzegovina concedono l'amministrazione di questi territori all'Austria-

all'Ungheria restando essi sotto la sovra=
nità del Sultano, ma non stabilisco=
no una durata certa od un evento fu=
turo dal quale possa derivare il termine
di questa amministrazione. -

I Diritti che sono stati assunti
dai due stati per l'amministrazione
dei due territori sono in gran parte
equivalenti al Diritto di Sovranità, per=
chè il Sultano non conserva nell'uno e
nell'altro senonchè il diritto onorario
di Sovrano e pochissimi diritti di ordine
territoriale; però non si potrebbe iden=
tificare questa amministrazione con una
vera e propria cessione; infatti, dal pun=
to di vista legislativo i due territori am=
ministrati hanno individualità pro=
pria e distinta, e per tutto quello che
si riferisce ai sudditi di quei territori
amministrati, quando essi ne escano
e si rechino o in un terzo stato o in una

Provincia dell'Impero Ottomano, non sono sudditi dell'Austria o dell'Inghilterra in territorio dell'Impero Ottomano e protetti dalle leggi Austriache o Inglesi, ma sono invece sudditi Ottomani che abitano in territorio Ottomano e rispetto a loro, uscendo da quei territori, si reintegra la sovranità dell'Impero Ottomano.- Inoltre quei territorii sono distinti dalle Provincie degli stati che pure li amministrano così che il domicilio di uno straniero proveniente da terzi stati nella Bosnia-Erzegovina o in Cipro non potrebbe esser considerato agli effetti della nazionalità sua e dei figli come fecondo di effetti giuridici alla stessa guisa che sarebbe il domicilio in territorio Austro-Ungarico o dell'Impero Britannico.- Per queste conseguenze l'amministrazione di una Provincia di

uno stato da parte di un altro si distingue, per quanto sia stabilita a tempo indeterminato, dalla cessione pura e semplice di quei territori allo stato che li occupa, e quindi si deve formare una categoria a parte per l'efficacia veramente pratica nello studio del Diritto Internazionale.-

Un'altra forma di supremazia di uno o più stati nel territorio di uno o più altri è la Sfera d'influenza, che corrisponde ad una nuova dottrina del tutto insostenibile dal punto di vista giuridico, che si è venuta sviluppando nell'ultimo quarto del secolo XIX in materia di politica coloniale.-

La Politica coloniale dell'Europa alla fine del secolo XIX ha cercato di conciliare apparentemente due termini che sono sostanzialmente inconciliabili: la conquista forzosa di territorii

non Europei a favore delle maggiori Potenze di Europa e nel tempo stesso la garanzia formale dei diritti dei popoli non Europei alla propria autonomia ed allo sviluppo delle proprie forze. - Allora per conciliare in modo da non provocare una condanna troppo unanime nell'opinione pubblica degli Stati Civili questi concetti disparati, gli Stati Europei nella Conferenza di Berlino del 1885 hanno cominciato col condannare e riprovare tutte le fittizie occupazioni di territori coloniali e col rendere incapaci di occupazione coloniale tutti quei territori già organizzati a stato, ma hanno ammessa e riconosciuta la pratica della Sfera d'influenza, che è come una specie di diritto di prelazione che due o più stati rispettivamente si riconoscono su territorii che nè dall'uno nè dall'altro sono stati occupati e spesso nemmeno

esplorati.. Questa Sfera d'Influenza è dunque non come una proclamazione di Sovranità attuali, ma è una riserva di sviluppo ed ampliamento di Sovranità futura, che due o più Stati si garantiscono rispetto ad un territorio che non appartiene ancora nè all'uno nè all'altro.- È subordinazione di un territorio ad un altro, è subordinazione di uno Stato ad un altro, ma se ne distingue perchè la subordinazione rappresenta un rapporto concreto ed attuale mentre nel momento in cui due o più Stati pattuiscono fra loro che dati territorii saranno riservati come Sfera d'influenza futura si ha una subordinazione di questi territori agli Stati contraenti, senza che vi sia il rapporto di subordinazione già costituito, ma solo trattandosi di subordinazione futura.-

Alcuni anni or sono la Francia, l'Inghilterra e la Germania, per evitare dissidii nella futura espansione coloniale nei territori Africani intorno al lago di Tsad, territori non ancora del tutto esplorati, si sono divise la sfera d'influenza segnando sulla carta geografica i confini nei cui ognuna possa espandersi ed oltre ai quali nessuno di loro possa andare; formalmente esiste una subordinazione di stato costituito in quei territori ad uno o più stati che stipulano una convenzione per la propria sfera d'influenza, ma dalle altre subordinazioni di uno stato ad un altro questa forma si distingue sotto due rispetti; per le caratteristiche sue e per la sua insostenibilità giuridica; per le sue caratteristiche, perchè trattasi di assicurazione di subordinazione futura, invece di costituzione di subordinazione attuale, e poi perchè il rapporto invece di essere dupli=

ci è triplice, e la parte più interessata in questo rapporto è quella che non fa sentire minimamente la sua volontà e spesso non sa nulla di quanto pattuiscono le altre due.- Quando si costituì, per esempio, il Protettorato della Francia sulla Tunisia vi fu un trattato stipulato fra i due stati interessati, e allo stesso modo si ebbe una convenzione quando la repubblica di Cuba fu subordinata agli Stati Uniti; invece nel caso della Sfera d'Influenza non si ha che una convenzione stabilita fra i vari stati che sono interessati a ripartirsene, senza che siano parte nel contratto i popoli dello stato sui cui territorii si deve esercitare la Sfera d'Influenza.

L'analizzare queste caratteristiche di esecuzione futura e di esclusione della parte interessata equivale a

dimostrare l'assoluta insostenibilità giuridica di questa apparenza di istituto, che non è se non la formulazione speciosa del desiderio di conquista coloniale che anima i vari Stati Europei.-

Oltre ad essere giuridicamente insostenibile, questo istituto perchè è una stipulazione dannosa a carico di un terzo stato il quale non ha fatto valere la sua volontà, è poi insostenibile anche riguardo che lede l'attitudine espansiva coloniale di tutti gli altri stati non interessati direttamente in quel territorio, che potrebbe in avvenire interessargli.- La Convenzione per la sfera d'influenza è insostenibile giuridicamente rispetto al popolo nel cui territorio è riservata, per effetto di un principio giuridico che è stato anche nominativamente riconosciuto dal Diritto
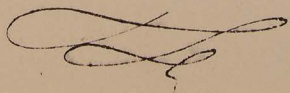
coloniale contemporaneo che non si possa occupare in modo coloniale un territorio sovra il quale sia già costituito uno stato, ma che si possa occupare in via coloniale soltanto un territorio ove esista una popolazione disgregata, non costituita a stato e che dia modo di considerarlo come una res nullius.- Ora la sfera d'influenza pecca contro questa regola, perchè essendo riservata la espansione coloniale in quei territorii in epoca futura e in ordine di tempo indeterminato, non è certo che, nel momento in cui si potrà far valere la ripartizione, quei popoli che erano disgregati al momento della pattuizione della sfera d'influenza, siano ancora barbari, oppure si siano così civilizzati da non essere più suscettibili di occupazione coloniale, come è avvenuto del

popolo del Madagascar al momento dell'occupazione di quest'isola da parte della Francia. - Quindi la Sfera d'Influenza non è sostenibile giuridicamente nè riguardo ai popoli sul territorio dei quali si esercita l'azione delle Potenze contraenti, nè riguardo ai terzi stati avrebbero diritto all'occupazione di quei territori qualora vi giungessero prima e vi istituissero un governo da rendere permanente tale occupazione. - Un caso concreto di questa lesione dei diritti dei terzi stati si ha nella Sfera d'Influenza stipulata tra la Francia e l'Inghilterra riguardo all'hinterland Tripolino sul quale l'Italia ha delle legittime aspirazioni. -

Fra tutte le maniere di subordinazione di uno stato o di un territorio ad un altro, la Sfera d'Influenza è la più moderna, la più complicata e, nel tempo stesso, la meno sostenibile giuridicamente di tutte le altre. -

- Lezione Settima. -

- Sommario. -

Composizioni. - Unioni Personali. - Unioni Reali. - Confederazioni. - Stati federali. - Differenze fra il tipo di stato federale e gli stati federali esistenti. - Ragioni delle moderne formazioni Federative. -

---

Nella scorsa lezione abbiamo parlato di quegli stati di forme eccezionali nei quali la eccezionalità si manifesta con la subordinazione di uno stato alla volontà di un altro, ora dovremo parlare invece di quelli che si allontanano

dal tipo dello stato unitario semplice, completamente ed ugualmente indipendente in ogni parte del territorio, per una composizione o per una complessità della Sovranità.- Anche rispetto a questa forma complessa di stato è necessario avvertire che quelle distinzioni o categorie che si trovano nei trattati, e che è necessario ripetere per ragioni di metodo nella scuola, non corrispondono esattamente e permanentemente agli stati come effettivamente si trovano nella storia o nella società contemporanea, inquantochè la definizione è qualche cosa di rigido e immutabile, mentre invece gli stati sono formazioni storiche, le quali o per l'ipertrofia di alcuni organi, o per l'atrofia di altri, si allontanano da quel tipo certo a cui appartenevano in un dato momento.

La distinzione degli Stati compo=

sti o complessi si può suddividere in quella denominata di Unioni e in quella che ha il nome di Confederazioni o Federazioni.-

Le Unioni di stati, come osserva uno scrittore, sono composizioni di stati che si manifestano specialmente nei rapporti fra stati monarchici.- Quando la Unione di due stati, che continuano ad avere un'individualità ed indipendenza politica, è espressa dalla communanza del medesimo Sovrano, allora questi due stati distinti e combinati insieme nel tempo stesso formano una unione di stati e, siccome l'ufficio di questa unione è il rappresentante supremo dello stato, non si può nemmeno supporre una forma di unione, la quale non avvenga fra Stati monarchici.-

L'unione di stati si distingue in

Personale e Reale; l'Unione Persona=
le è quella nella quale i due Stati sono
completamente indipendenti, tanto nei
rapporti interni quanto negli esterni,
e non hanno di comune che la persona
del Sovrano oppure la Dinastia. - Nel pri=
mo caso alla morte del sovrano, nel secon=
do all'estinguersi della dinastia, si scio=
glie l'unione; non vi è dunque un colle=
gamento organico, non vi è altro rap=
porto che la persistenza della stessa per=
sona o della stessa serie di persone so=
vrane, e pertanto, siccome tale unione
dipende dalla comunanza di persone
sovrane e non da collegamento organi=
co permanente fra i due stati, prende
il nome di Unione Personale. - Tale
è stata, anche per parte del secolo XIX°,
l'unione fra l'Elettorato di Hannover
e il Regno d'Inghilterra, fino alla morte
di Guglielmo IV nel 1832; allora nell'Hannover

vigendo la legge Salica salì al trono il Duca di Cumberland, mentre nell'Inghilterra salì al trono la Regina Vittoria, e così per il diverso operare delle due diverse leggi successorie venne sciolta la Unione Personale prima esistente fra l'Inghilterra e l'Hannover.- La stessa cosa avvenne nel 1890 fra il Granducato di Lussemburgo e il Regno di Olanda, nel primo, vigendo la legge Salica, salì al trono il Duca di Nassau, e nell'Olanda la Regina Guglielmina che attualmente vi regna.- Lo stesso potrebbe avvenire fra il Regno del Belgio e lo Stato libero del Congo, nel quale ultimo il Re del Belgio è sovrano non come Re del Belgio, ma come Leopoldo di Coburgo, Presidente dell'associazione, che acquistò per sè personalmente quei territori senza alcuna partecipazione del Regno del Belgio, quindi alla

sua morte potrebbe disporne, quasi a titolo patrimoniale, a favore di qualunque entità politica o di qualunque individuo che non fosse il Principe ereditario del Belgio. -

L'Unione Reale è quella ove esiste bensì la communanza della dinastia, ma, oltre a questo, è provveduto nella costituzione dei due o più Stati uniti in Unione Reale perchè l'Unione stessa non abbia cessare nemmeno se venga a mancare del tutto quella dinastia. - Tale è il caso dell'Austria-Ungheria: fino alla prammatica sanzione o costituzione di Presburgo del 1723 nei due stati, vigendo una diversa legge successoria, si aveva una Unione Personale, ma poi, provvedutosi ad unificare le due leggi successorie e a dare un accentramento unitario ai due territori col Compromesso del 1867, ne è derivata

una vera e propria Unione Reale, perchè all'unità del Sovrano è provveduto dalla Costituzione, alla comunanza della gestione degli Affari Esteri è provveduto dalla costituzione, e venne data alle due grandi parti della monarchia una consistenza tale che dovrebbe persistere anche allo spegnersi del Sovrano o della dinastia regnante. - Lo stesso era il caso della Svezia e Norvegia fino all'ultimo trattato dello scioglimento dell'Unione, stabilita col trattato del 1815, nel quale era provveduto che, nel caso di estinzione della dinastia regnante, i Parlamenti uniti insieme di ambedue gli stati dovessero eleggere il nuovo Re, ed una delegazione dei due stati dovesse presiedere alla gestione dei loro affari esteri. - Lo scioglimento così rapido della Svezia e della Norvegia dimostra come anche le Unioni Reali, che sono teoricamente le più solide e permanenti

si distinguono dalle Unioni Personali piuttosto per la potenzialità della durata che non per l'effettiva permanenza, la quale non è di nessuna formazione storica, il cui carattere è di essere assolutamente contingente.–

Ora poi si potrebbe domandare: se tanto nell'unione personale quanto nella unione Reale la Rappresentanza nazionale è una sola, uno il Sovrano una la dinastia, una la tutela degli Affari Esteri, quali sono i motivi per cui il Diritto Internazionale deve ancora tener conto di queste unioni?

Intanto, dal punto di vista della unione sia Personale che Reale, resta sempre la individualità Politica dei due stati distinti l'uno dall'altro e nel tempo stesso collegati insieme da un vincolo più o meno stretto di Diritto Costituzionale; da questo modo

di essere derivano conseguenze impor-
tanti di Diritto Internazionale tanto
nei rapporti dei due stati fra di loro quan-
to nei rapporti con altri stati. -

Nel caso della Unione Personale
vi sarebbe la possibilità di trattati,
dissidi e conflitti fra i due paesi, ma
la guerra è eliminata dall'unicità
del Sovrano, che altrimenti dovrebbe dichia-
rare la guerra a sè stesso, e quindi pri-
ma conseguenza di questo stato di cose
dal punto di vista internazionale, è la
necessità di risolvere pacificamente le
controversie; poi, per quanto divisi i due
stati, uniti in Unione Personale, come
costituzione, come nazione, come politi-
ca estera, come esercito, come bandiera
come tutela effettiva dei nazionali al-
l'Estero pure nei loro rapporti i sudditi di uno
di questi due paesi non possono essere
trattati come stranieri in territorio

dell'altro. — Infatti, quando vigeva l'unione fra l'Hannover e l'Inghilterra, un cittadino dell'uno che si recasse nel territorio dell'altro veniva considerato come nazionale appena vi si domiciliasse, senza bisogno di quella naturalizzazione che ora si richiede dopo lo scioglimento dell'unione, trattandosi i cittadini dell'uno come stranieri nel territorio dell'altro stato. —

Inoltre per quello che si riferisce ai diritti dei terzi stati nei rispettivi territori di una di queste unioni si può stipulare un trattato con un terzo stato rispetto all'uno più che all'altro territorio, ed in questo caso i sudditi dei terzi stati non potrebbero invocare le norme sancite da questo trattato nell'un territorio come nell'altro, ma soltanto nel territorio rispetto al quale si è stipulato. —

Finalmente anche per quello che si

riferisce agli stati uniti in unione Reale resta sempre che i due Paesi nei rapporti interni e nella dipendente sorveglianza degli affari esteri conservano la propria individualità e la propria legislazione, sicchè la condizione degli stranieri nei rispettivi territori, sia nei riguardi delle leggi da applicarsi, sia nei riguardi dell'ordine pubblico, è diversa. - Per esempio nell'Austria resta il matrimonio religioso come regola ed il civile come eccezione ed è escluso il divorzio, mentre invece in Ungheria il matrimonio civile è la regola, il religioso l'eccezione ed è ammesso il divorzio; ora un Italiano che fosse domiciliato in Austria o in Ungheria, rispetto alla forma valida di contrarre matrimonio e rispetto alla possibilità di invocare il divorzio, si troverebbe in condizioni diverse a seconda che fosse domiciliato nell'uno o nell'altro Stato. - Il che dimostra che di queste

unioni si deve tener conto non solo per ciò che interessa direttamente la cognizione comparativa del Diritto Pubblico vigente, ma anche per le conseguenze specificatamente diverse che queste varie formazioni di stati hanno nei rapporti Internazionali in cui questi stati sono interessati, tanto come rapporti Internazionali Pubblici, quanto come Rapporti Internazionali Privati. -

Quando le Unioni di Stati sono più complesse per il numero dei partecipanti e per la varia graduazione degli organi che li rappresentano, e quando l'esistenza di questi organi è indipendente dalla forma di governo monarchica vigente nei paesi collegati in Unione, allora si ha una Federazione e si entra nel campo delle forme federative. - Caratteristica di queste forme è di essere rappresentate da un numero di Stati

maggiore dei due che ordinariamente formano le unioni personali e reali, di essere rappresentate da organi permanenti indipendentemente dalla costituzione monarchica e repubblicana dei diversi stati, e finalmente rappresentate da un doppio ordine di Sovranità parallele, l'una comune a tutti i Paesi uniti in federazione e l'altra particolare a ciascun paese.-

Caratteristica comune a tutte le Federazioni e ciò che si potrebbe dire la Cristallizzazione di un'alleanza.- Quando un'alleanza, stipulata fra più Stati si perpetua indefinitamente per il persistere del pericolo per il quale si è costituita, allora gli organi dell'alleanza, trasformatisi da contingenti in permanenti e da militari in costituzionali, diventano gli organi della federazione che, dalla sua stessa radice di

foedus, conserva il significato di essere la perpetuazione di un'alleanza.—

Questo è avvenuto nelle antiche Confederazioni Greche e nella Confederazione Svizzera, sorta nel Medio-Evo per tutelare l'indipendenza di quei piccoli Cantoni, che sono posti intorno al lago dei quattro Cantoni, contro l'Impero, e poi aumentata con l'adesione di altri cantoni e mantenutasi come un'alleanza perpetua fino al principio del secolo scorso in cui venne a svilupparsi in una nuova forma di stato.— Ma comunque sia dell'origine prima di queste federazioni, ciò che è indubitato nell'epoca nostra è che queste forme federative si manifestano ad uno o ad un altro stadio del loro sviluppo, talune ad uno stadio che ricorda l'originaria alleanza fra stati indipendenti, altre che manifestano la condensazione di

questi stati un tempo indipendenti in una nuova forma complessa di Stati. -

Se si tratta del primo caso si ha la Confederazione di Stati, se si tratta del secondo lo Stato Federale. -

La Confederazione di Stati è una società di più stati indipendenti che conservano l'individualità rispettiva ed anche la loro personalità rispetto all'estero, ma mettono in comune una parte dei loro interessi e la tutela di questi, e per questa parte di interessi messa in comune creano un nuovo organo di stato che tutti quanti li rappresenta. - Hanno dunque una doppia personalità internazionale: per tutto ciò che conservano della loro antica indipendenza continuano ad essere stati con propria rappresentanza internazionale, per tutto ciò che hanno messo in comune si estinguono e scompaio-

no di fronte alla nuova personalità della Confederazione. - In questo modo erano organizzate le Colonie Inglesi divenute poi gli Stati Uniti d'America fra il 1776 e il 1789, la Repubblica Elvetica fra 1815 e 1848 e la Confederazione Germanica fra il 1815 e il 1866. - Nella Confederazione Germanica, per esempio, durante questo periodo vi era una Rappresentanza degli interessi comuni affidata alla Dieta di Francoforte la quale, per quanto si riferiva a questi interessi, aveva diritto di legazione attiva e passiva; per i rapporti comuni tutti gli stati uniti in Confederazione era come se non esistessero, ma per tutti gli altri rapporti ciascuno degli stati confederati continuava ad avere una completa indipendenza, al punto che l'Austria poteva esser in guerra con la Sardegna e la Fran=

cia, senza coinvolgere in essa gli altri Stati Confederati. - Nella Confederazione vi è adunque un parallelismo di sovranità, una sovranità comune per gl'interessi messi in comune ed una pluralità di Sovranità per tutti quei rapporti rispetto ai quali non si stipulò la Confederazione. -

Lo stato Federale è una forma molto più compatta della Federazione e che interessa in grado minore il Diritto Internazionale, perchè nello Stato Federale tutto ciò che si riferisce agli interessi esteriori viene abdicato nelle mani del Potere Federale; dimodochè i singoli stati non esistono, con indipendente rappresentanza, come persone di Diritto Internazionale. -

Mentre prima del 1848 il Cantone Ticino e quello di Berna ad esempio

avevano una certa personalità Internazionale inquantochè potevano pattuire fra loro ed anche stipulare trattati con terzi Stati; dopo il 1848 ciò non fu più possibile perchè il potere di far trattati è passato al Potere Federale, il quale solo può esercitarlo.-

Lo stesso è degli Stati Uniti di America ove i 44 stati che li formano hanno bensì un'indipendenza legislativa, ma nessuno ha più, dopo il 1789, una personalità Internazionale, nè modo di far valere diritti presso un altro stato, nè modo di stipulare trattati con altri stati.-

Parrebbe dunque che, non esistendo nei rapporti con l'estero che una personalità, quella federale, questa forma di stato non dovesse interessare il Diritto Internazionale, ma lo interessa, sia

pure più indirettamente perchè, prima di tutto ciascuno degli stati uniti insieme in istato federale conserva la propria autonomia interna, legislazione e giurisdizione particolare che rafforzò al Diritto di Grazia esercitato in America da ciascun Capo degli Stati Federali. - Ora questa autonomia fa sì che gli stranieri che si recano negli Stati Uniti debbano invocare l'applicazione delle garanzie stipulate nei Trattati attraverso alla giurisdizione, all'amministrazione ed alla legislazione particolare di uno Stato, che in tutti questi rapporti è indipendente; quindi può sorgere un conflitto fra uno stato dell'America Settentrionale e il Regno d'Italia, conflitto che deve essere risolto bensì dal Potere Federale, ma attraverso l'entità particolare dello Stato in cui

si verifica il fatto che dà luogo al Con=
flitto.- È per questi motivi che la esi=
stenza dei singoli stati uniti in uno
stato federale non è del tutto indiffe=
rente nei rapporti del Diritto Interna=
zionale.-

Tanto la Confederazione di Stati,
quanto lo Stato Federale è una for=
mazione storica, la quale varia di epo=
ca in epoca, e specialmente, se si può
accennare ad una legge di sviluppo di
queste forme, si va dalla completa in=
dipendenza di questi singoli stati uni=
ti in Confederazione alla loro costituzio=
ne in istato federale.- Così è avvenuto
della Repubblica Svizzera, degli Stati
Uniti di America, e così avviene anche
della Confederazione Australiana soggetta
all'Impero Britannico, la quale si è
formata come Confederazione fra le varie

Colonie, ma che va sviluppando gli organi che gradatamente la unite- ranno in istato federale.-

Questo in quanto a legge storica; ma per quanto riguarda le caratte- ristiche dello stato federale diremo che esso conserva i due elementi dell'unio- ne e del particolarismo dei singoli stati, e di questi due elementi riflette il carattere nella loro stessa costitu- zione.- Negli Stati Uniti d'America l'unità è rappresentata dal Presiden- te che ha potere limitato in ordine di tempo, poi vi sono due Camere, il Se- nato o Camera Alta e la Camera dei Rappresentanti o Camera Bassa.-

La Camera dei Rappresentanti rap- presenta l'elemento unitario, risguar- dochè tutti gli stati sono rappresenta- ti da tanti deputati quanta è la popo-

lazione e come se si trattasse di uno stato unitario in della Camera è la popolazione di tutti gli stati Uniti che è rappresentata in frazioni di collegi elettorali.- Invece il Senato è il rappresentante dei singoli stati confederati con un numero di delegati eguale per ciascuno stato senza che la diversa estensione del territorio e la diversa quantità della popolazione influisca menomamente su di esso;- lo stato di New-York, per esempio, che è uno dei più popolati, ha tanti senatori quanti ne ha il meno popolato.-

Nello stesso modo la Svizzera ha due Camere: la Camera Bassa nella quale il numero dei Rappresentanti è proporzionale alla popolazione, e la Camera alta in cui ogni Cantone, sia che si tratti di quello di Berna che è dei più popolati,

sia che si tratti di quello di Zug che è dei meno popolati, è rappresentato da due membri per ciascuno, e nelle votazioni tanto vale il Cantone piccolo quanto il Grande, alla stessa guisa che nei Congressi e nelle Conferenze vale tanto il Rappresentante della Rumenia, che ha cinque milioni di abitanti, quanto quello dell'Inghilterra che ne ha quaranta milioni..

Così si combinano l'elemento unitario e l'elemento federativo, e per questo anche nei Rapporti Internazionali ha una importanza la sussistenza dei singoli stati perchè, quantunque questi singoli stati sussistano con relativa indipendenza, pure ciascuno d'essi ha un'eguale voce nella Camera Alta e perciò un numero di stati che rappresenta un minimo di popolazione dello Stato federale può costituire

la maggioranza nella Camera Alta e quindi influire sui rapporti Internazionali, come sarebbe ad esempio la Ratifica di un trattato.-

Gli Stati d'America rappresentano il tipo ideale dello stato Federale con un Presidente eletto a doppio grado dalla popolazione di tutta la Confederazione, con due Camere costituite nel modo già visto, e con un Potere Giudiziario Federale che deve risolvere anche le Controversie di Diritto Pubblico fra i vari stati Federati, rendendo impossibile la guerra e con una sola Rappresentanza Internazionale.-
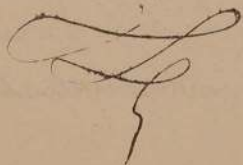
Però a questo tipo perfetto di stato Federale non corrispondono, o in parte se ne allontanano, la Repubblica Svizzera e più ancora l'odierno Impero Germanico il quale non avendo una Camera in cui

tutti gli stati federati siano ugualmen=
te rappresentati, si confonde con una
egemonia Imperiale del Regno di Prus=
sia anzichè essere una forma vera e
propria di stato Federale. –

La formazione moderna di molti
Stati Federali e la tendenza federativa
di altri, come l'Austria-Ungheria ed i vari
stati dell'America del Sud, sono un porta=
to della maggiore facilità delle comunica=
zioni e dei trasporti che si è verificata nel
corso del secolo XIX°. – Nei tempi andati
il più che si poteva raggiungere nei rap=
porti fra Stati collegati da comuni interes=
si era la forma della Confederazione, come
nella Svizzera ove gl'impedimenti dei
monti non poterono far sì che il Cantone
dei Grigioni, per esempio, e quello di Basilea
dipendessero da un comune Governo. – La
trasformazione del regime dei trasporti e

delle comunicazioni telegrafiche e ferroviarie hanno fatto sì che la Svizzera possa paragonarsi oggi ad un pugno di terra, ove tutti gli abitanti sono in relazioni costanti ed ove ciò che prima era difficilissimo anche ad una Confederazione è ora facilissimo ad uno Stato Federale.-

Lo stesso è avvenuto negli Stati Uniti di America ove lo sviluppo delle comunicazioni ha fatto sì che si possa governare in modo unitario un estesissimo territorio, che si estende dall'Atlantico al Pacifico, e così si verifica come lo sviluppo e la formazione degli Stati derivino in parte dalle aspirazioni politiche dei popoli e molto più dalle condizioni materiali ed intellettuali, in cui, per effetto dello sviluppo e del mutamento delle condizioni di vita e di convivenza, i popoli vengono ad unirsi.-

Lezione Ottava

Sommario.-

Neutralizzazione.- Suoi caratteri generali.- Elemento di garanzia collettiva.- Le neutralizzazioni attuali: la Svizzera, il Belgio ed il Lussemburgo.- Neutralizzazione parziale di territori.- Neutralizzazione dei canali interoceanici.-

---

Nelle due scorse lezioni abbiamo detto sommariamente degli stati composti e semi-sovrani, ora faremo un cenno sugli stati neutralizzati.-

è dunque una condizione nella quale la sovranità interna non è punto dimi=nuita, ma l'esplicazione della sovranità, in quanto si riferisce alla tutela dei rappor=ti esteriori, è indefinitamente diminuita finchè dura questo consenso plurimo del=la volontà dello Stato neutralizzato di ri=maner tale e della volontà degli altri sta=ti di garantirlo in questa condizione.

È per questi motivi che lo Stato neu=tralizzato si distingue dagli Stati semi-so=vrani, inquantochè è vero che la sua con=dizione gl'impone di astenersi da quel=la iniziativa rispetto alla politica este=ra che è la conseguenza necessaria de=gli stati neutralizzati, ma è vero altre=sì che, ogniqualvolta voglia uscire da que=sta condizione, può farlo dichiarando di rinunziare a quella garanzia che gli davano gli altri stati e di riprendere

La Neutralizzazione o Neutralità perpetua, è la condizione di quello stato il quale, rinunciando all'iniziativa di una guerra e a quella politica e atti di politica estera che possono dar luogo a conflitti, riceve in compenso dagli altri stati la garanzia che non verrà iniziata contro di esso una guerra offensiva. - La Neutralizzazione è di necessità il risultato di un rapporto bilaterale; è necessario infatti che lo stato neutralizzato s'impegni indefinitamente a questi obblighi negativi che sono connessi con la neutralizzazione, ed è necessario poi che tutti gli altri stati, con i quali può trovarsi in rapporto, siano garanzia di questa neutralizzazione, che si riduce ad un altro obbligo negativo, l'astensione di far valere le proprie ragioni con la guerra in confronto di quello stato. -

La condizione dello stato neutralizzato

la libera esplicazione della propria atti=
vità nella politica estera.-

Queste condizioni di indipendenza
effettiva, di sospensione di alcune conse=
guenze della Sovranità indipendente e di
garanzia sono gli elementi legali della esi=
stenza della Neutralità perpetua o Neutra=
lizzazione.-

Alcuni scrittori ritengono che la ga=
ranzia della neutralizzazione si riferisca
solamente a quei territori dello Stato che
erano posseduti nel momento in cui la
neutralizzazione era stata creata e che
quindi, se uno stato neutralizzato acqui=
stasse posteriormente una o più provin=
cie, la Neutralizzazione non potrebbe esten=
dersi a queste provincie e quindi si ridurreb=
be ad essere un territorio misto per una
parte neutralizzato e per un'altra non
neutralizzato.- Di questa soluzione non

si ebbe una applicazione pratica nel corso dell'ultimo secolo, ma a noi pare che sia errata inquantochè contraddice al concetto della continuità e della personalità dello Stato. - La personalità dello Stato, come per tutti i suoi obblighi internazionali sussistono ad onta dei mutamenti territoriali che non lo distruggano completamente, così deve sussistere per tutti i diritti ed obblighi che non siano in assoluta contraddizione col possesso dei nuovi territori. - Così quando uno stato perde una o più provincie, come la Francia nel 1871, non resta alterata la personalità dello stato il quale, nell'esercizio continuato dei propri diritti ed obblighi è lo stesso di prima.

Ora non si capisce come la caratteristica della neutralizzazione possa essere alterata dall'aumento o dalla diminuzione dei territori dello Stato, quindi si deve

ritenere che, finchè un'abolizione esplicita della garanzia di neutralizzazione non avvenga, se lo Stato neutralizzato acquista o perde territori, continua a restare neutralizzato come prima.-

I caratteri tipici della neutralizzazione sono quelli cui abbiamo accennato; però rispetto alla neutralizzazione si può ripetere quello che si è detto prima degli Stati Composti e Semi-sovrani: siccome trattasi di formazioni effettive del Diritto Internazionale positivo le quali, per ragioni di studio, vengono ridotte ad un tipo, i casi concreti non corrispondono esattamente a questo tipo teorico il quale li riproduce in un dato momento storico, ma non li segue poi nel loro progressivo sviluppo., e quindi, anche per quanto si riferisce alla indipendenza assoluta dello Stato neutralizzato ed alla

sua facoltà di rinunciare alla neutralità e diventare uno Stato fornito di tutti i Diritti di pace e di guerra non si ha una regola che si possa applicare identicamente a tutti gli stati neutralizzati.-

La Svizzera, per esempio, riconosciuta dalle Potenze come uno Stato perpetuamente neutralizzato con l'art. 84 del Trattato di Vienna del 1815, si trova nelle condizioni di poter sviluppare quanto vuole le proprie forze militari e i propri elementi di difesa, e di potere a suo talento rinunciare alla sua caratteristica di neutralizzata per diventare uno stato come gli altri; infatti la Svizzera neutralizzata non fu formata dal Congresso di Vienna, ma fu da esso trovata esistente già da lunghissimo tempo, modificata in due sensi diversi durante la Rivoluzione Francese e durante il periodo Napoleonico, ed il Congresso di Vienna non

fece che rendere più effettiva e riconosciuta quella funzione di neutralità che la Svizzera aveva esercitata da molto tempo. – La Confederazione Svizzera era dunque uno Stato indipendente preesistente al riconoscimento della neutralità, già per due secoli prima rimasta effettivamente neutralizzata, ed a cui le Potenze riconobbero questa caratteristica da essa spontaneamente assunta.

Rispetto alla Svizzera adunque è certo che la sua iniziativa individuale non resta minimamente diminuita e quindi, quando volesse rinunciare a questa caratteristica di neutralità, potrebbe denunciare il patto che ad essa si riferisce e diventare uno Stato come tutti gli altri. –

Invece una soluzione diversa si deve dare per il Belgio, perchè questo col trattato 15 Novembre 1831 stipulato a Londra dalle Grandi Potenze per regolare

la sua posizione territoriale, fu ricono-
sciuto come indipendente prima che la sua
indipendenza fosse di fatto garantita da
una resistenza definitivamente fortunata
alle truppe Olandesi, e tanto precedette l'ef-
fettività dell'indipendenza, che il Belgio, per
consolidarla, ebbe bisogno dell'intervento
delle Potenze proprio nel momento in cui
stava per soccombere di fronte al ritorno
offensivo delle truppe Olandesi.-

Quindi, a differenza della Svizzera,
il Belgio è in gran parte una creazione
delle Potenze Europee, e siccome la sua
caratteristica di neutralità è contempo-
ranea alla sua dichiarazione di indipen-
denza e siccome questa dichiarazione fu
ad un tempo dalle Grandi Potenze Europee
largita al Belgio, che si era staccato dai Paesi
Bassi, da questo imposta, ne deriva una certa
figliazione dell'indipendenza del Belgio

dalla volontà dell'Europa per cui il Belgio si troverebbe nel caso che volesse rinunciare alla sua neutralità di fronte ad un diritto almeno sostenibile delle grandi Potenze di impedirgli di non uscire da questa condizione.–

Una maggiore dipendenza e quindi una minore autonomia si hanno nel caso del Granducato del Lussemburgo che fu dichiarato perpetuamente neutrale dalle grandi Potenze nel 1867, quando, uscito dalla Confederazione Germanica e formato una Unione Personale con l'Olanda, divenne finalmente uno stato a sè.– Le Potenze però nel riconoscerlo stato indipendente limitarono lo sviluppo delle sue forze militari e lo costrinsero a distruggere le sue fortificazioni ora per queste condizioni la neutralità del Lussemburgo ha una modalità diversa da quella del Belgio e della Svizzera, e mette il Lussemburgo nell'assoluta impossibilità giuridica

di abbandonare questa neutralità che costituisce un piccolo elemento di semi-sovranità, e in una condizione di perpetua dipendenza dalle Potenze Europee.-

Da tutto questo si vede come le Neutralizzazioni attuali non corrispondano tutte allo stesso tipo, ma se ne allontanino per una serie di sfumature diverse a seconda dei vari stati; così la Svizzera è neutralizzata perpetuamente, ma può uscire da questa neutralizzazione quando lo voglia ed ha diritto assoluto di sviluppare le proprie forze militari ed aumentare le fortificazioni a difesa delle sue frontiere, il Belgio è stato indipendente che ha diritto di accrescere, a titolo di difesa, le proprie forze militari, ma è per lo meno contestabile se possa a suo talento rinunciare alla sua neutralità, ed il Lussemburgo, per effetto del trattato del 1867 è in condizione tale da non poter af=

bandonare la sua caratteristica senza il consenso delle Potenze.-

Lo sviluppo e l'aumento di questi stati neutrali non sono possibili mediante la domanda di un dato numero di stati di essere dichiarati e riconosciuti neutrali perchè, per creare una nuova condizione di cose che obblighi in tutto o in parte ad una astensione, è necessario che vi sia un elemento di utilità per tutti quelli che la pattuiscono.- Se si osservano infatti tutti gli stati neutralizzati si trova per tutti un motivo di utilità internazionale, quasi cioè una piccola frazione di espropriazione per causa di pubblica utilità che induce gli stati a riconoscere questo stato di cose.-

Quanto alla Svizzera basta ricordare gli avvenimenti del Medio-Evo e più ancora quelli della Rivoluzione Francese, avvenimenti che dimostrano come le Po=

tenze limitrofe abbiamo sempre ambito al suo possesso, perchè nella Svizzera si trovano i principali passi di montagne che hanno una massima importanza strategica essendo situati fra il Nord e il Sud d'Europa e fra l'Est e l'Ovest, per vedere come essa possa costituire un elemento di discordia fra vari stati rivali e d'isolamento fra questi. - Fu appunto l'esperimento della funzione di isolante esercitata dalla Svizzera che indusse le grandi Potenze nel 1815 a riconoscerle di diritto questa funzione di neutralità che essa per molto tempo aveva esercitata di fatto; non fu un omaggio alla libertà Elvetica od una simpatia per un popolo che aveva saputo conservare la sua indipendenza attraverso burrascose vicende, ma fu una combinazione fra gl'interessi della Svizzera e gl'interessi di tutta l'Europa ad avere questo

isolante territoriale nel proprio centro.-
Lo stesso si deve dire del Belgio; tutta la storia dei Paesi Bassi, a partire dal Regno di Luigi 14° in poi, si è svolta intorno al desiderio di impedire che questi territori privi di ostacoli naturali, potessero costituire una comoda via di passaggio per gli eserciti nelle guerre fra la Germania e la Francia.- Le battaglie principali di Luigi 14° si sono combattute nel Regno dei Paesi Bassi, e quivi hanno avuto pure luogo i relativi interventi europei; quindi per effetto di questa caratteristica di via di passaggio attraverso ad un territorio senza ostacoli, situato fra territori appartenenti a due Case potentissime e rivali, si tentò di togliere giuridicamente ad esso quella caratteristica di via di comunicazione militare, ed allora si creò la cosidetta istituzione della Barriera, per cui, nei territori che continuavano ad ap=

partenere alla Casa d'Austria, si dava un diritto di guarnigione nelle piazze forti all'Olanda la quale, annando anche in tempo di pace e potendo occupare in tempo di guerra quelle provincie, provvedesse, con una guardia militare, all'isolamento in quel punto del territorio dei Paesi Bassi fra la Germania e la Francia.- Questo trattato della Barriera, che continuò ad aver vigore fino alla Rivoluzione Francese aveva lo stesso scopo che più modernamente ebbe la creazione degli stati neutralizzati, lo scopo cioè di rendere un territorio isolante fra territori contigui di Stati rivali.- Quando nel 1815 si creò un più grande Stato dei Paesi Bassi, unendo insieme le Provincie Olandesi con le provincie del Belgio, si ebbe il medesimo scopo, la creazione cioè di uno Stato di secondo ordine, ma abbastanza forte da poter costituire un forte isolante fra la Germania e la Francia.-

Quando il Belgio, per motivi di ordine costituzionale si staccò dall'Olanda, allora gli Stati divisi erano troppo deboli per adempiere a questo compito e quindi si applicò al Belgio lo stesso concetto che era stato applicato alla Svizzera, quello cioè di attribuirgli giuridicamente l'attitudine di isolante fra Stati contigui che di fatto non poteva più esercitare, e questa fu l'origine della neutralizzazione del Belgio, la cui base è costituita dall'interesse internazionale.-

Lo stesso si può dire del Lussemburgo che formava parte della Confederazione Germanica; quando si staccò da essa e diventò stato indipendente era troppo debole per difendersi ed allora si ebbero trattative fra la Germania e la Francia perchè venisse ceduto alla Francia, ma questa cessione non potè aver luogo per la protesta delle Potenze, trattandosi di un territorio strategicamente importante in mano di uno sta-

to grande ed allora per utilità Internazionali si creò un'altro stato neutralizzato. Giuridicamente dunque la neutralizzazione è il risultato plurimo di un'obbligazione assunta dallo stato neutralizzato e di una garanzia di rispettarne questa caratteristica particolare assunta dagli altri stati; politicamente non è che il risultato di un principio di utilità Internazionale, e perciò la domanda di neutralizzazione da parte della Danimarca non fu accolta dagli altri Stati poichè al vantaggio che ne avrebbe ritratto la Danimarca non avrebbe corrisposto un vantaggio generale o almeno di un numero sufficientemente grande di Potenze Europee le quali avrebbero dovuto obbligarsi in un trattato a limitare parte delle loro attitudini espansive escludendo in avvenire anche la possibilità di un intervento in quel territorio.-

Lo stesso motivo di utilità generale che presiede alla creazione della totale neutralizzazione di uno Stato, ha presieduto anche alla proclamazione della neutralità perpetua rispetto ad una parte di uno Stato; tale fu per la neutralizzazione dell'Alta Savoia sancita nell'art. 90 del Trattato di Vienna. - Questo territorio è il complemento necessario della Neutralità della Svizzera per impedire che le acque meridionali del lago di Ginevra non siano neutralizzate e per impedire che vi sia una possibile eventualità di operazioni militari nel territorio che mette in communicazione la regione meridionale del Vallese coi territori del Cantone di Ginevra e di Neuchatel. -

Per ottenere questo scopo, di completare cioè giuridicamente la neutralità della Svizzera, il Congresso di Vienna, pur attribuendo alla Sardegna i suoi antichi

territori della Savoia, stabilì che si dovesse neutralizzarne la parte settentrionale.- Siccome si tratta poi di neutralità perpetua di una Provincia, le sue modalità devono essere anche diverse, e difatti la neutralità perpetua dell'alta Savoia non ha altra conseguenza che questa, che lo stato il quale la possiede (il Regno di Sardegna fino al 1861 e la Francia di poi) in caso di guerra nelle regioni vicine debba ritirarne le truppe e lasciarla all'occupazione militare delle truppe Svizzere, le quali devono far valere, in caso di guerra, quella condizione di neutralità perpetua sancita per l'Alta Savoia.-

Per un motivo analogo furono nel 1815 dichiarate perpetuamente neutrali le isole Ionie, che furono attribuite alla corona Britannica; quando poi nel 1863 l'Inghilterra abbandonò queste isole

e le cedette alla Grecia, allora la neutra=
lità perpetua fu solo limitata alle isole
di Corfù e di Paxos; ma siccome questa
neutralità non fu accettata dalla Tur=
chia così nell'ultima guerra Greco-Tur=
ca molte operazioni militari furono
compiute nelle acque di Corfù, le quali non
rimangono neutrali che per le sole poten
ze che ne hanno garantita la neutraliz=
zazione.—

Lo stesso deve dirsi per la neutraliz
zazione di quelle grandi vie d'acqua che
mettono in comunicazione due oceani
fra loro, cioè delle neutralizzazioni di
Suez e di Panama.—

La Neutralizzazione del Canale di
Suez fu ottenuta nel 1886 per effetto del
la Convenzione stipulata a Parigi da
tutte le Potenze interessate.— Questa neu=
tralizzazione, per il suo carattere par=
ticolare, non può ottenersi con patti

analoghi a quelli che s'impongono ad uno Stato neutrale, di astenersi da future operazioni di guerra, o a quelli che s'impongono ad uno stato di cui una sola parte sia neutralizzata, ma invece trattandosi di neutralizzare un Canale interoceanico, il cui scopo è quello della comunicazione di tutti, si ottiene questo fine col permettere il passaggio innocuo di tutte le navi, a qualunque nazione appartengano, purchè sia assicurata la immunità del canale e delle acque adiacenti da qualunque operazione di guerra. — E ciò si fece col Canale di Suez, nel quale tutte le imbarcazioni d'ogni nazionalità ed indole possono passare, essendo però loro vietato di compiere, sia nelle acque del Canale, sia nelle acque adiacenti per le quali è stabilita una zona neutra, ogni operazione bellica, e perciò è stabilito che, se due navi di due nazioni combattenti

si trovassero a passare per il Canale, la seconda debba essere trattenuta per quel dato tempo che è necessario a che la prima sia in grado di non poter essere raggiunta nelle acque neutrali.-

Lo stesso si è stabilito per il futuro Canale di Panama; ma per questo si è commesso un errore giuridico, di cui si vedranno prima o poi le conseguenze, disconoscere cioè il principio indiscutibile che l'esistenza di una neutralità perpetua è apparenza del tutto vana, quando non risulti dalla volontà di tutti quelli che hanno interesse ad osservarla.- Questa caratteristica della garanzia collettiva è condizione indispensabile di tutte le neutralizzazioni; quando la neutralizzazione non risulti da una garanzia collettiva il suo rispetto è unicamente appoggiato sulle forze militari di chi l'ha garantita, e se queste forze militari diven-

terrero insufficienti, converrebbe la neutralizzazione. E questo concetto fu determinato dagli Stati Uniti d'America i quali, per far valere la loro supremazia nel continente Americano e sicuri delle loro forze attuali per far rispettare la neutralizzazione del Canale di Panama, hanno rinunciato a quella garanzia che potrebbe renderlo immune anche in quell'epoca futura in cui gli Stati Uniti non avessero le forze militari marittime necessarie a farla valere. La neutralizzazione di questo Canale fu pattuita per la prima volta nel 1851 a Washington nel trattato Bulwer-Clayton, nel quale si stabiliva che l'Inghilterra e gli Stati Uniti avrebbero facilitata la costruzione del Canale, garantita la sua neutralità e domandata a tutti gli stati del mondo la loro garanzia; nel 1898 nel trattato Pauncefoote-Hay questa garanzia fu limitata all'Inghilterra

e agli Stati Uniti; e finalmente in un ulte=
riore modificazione, accettata nel 1901 dall'In=
ghilterra, gli Stati Uniti divennero soli garan=
ti della neutralità del Canale di Panama.–

Errore giuridico è questo perchè la garan=
zia, per essere tale, occorre che sia collettiva;
presentemente trionfo politico, perchè gli
Stati Uniti hanno eliminata qualunque
ingerenza Europea nella questione del
Panama, ma forse a lunga scadenza
anche errore politico perchè si sono messi
nella condizione di non vedere rispettata
la neutralità del Canale quando non
fossero più così forti da proteggerla da
soli.–

Lezione Nona. –

Sommario. –

La Santa Sede ed il Pontefice come persone del Diritto Internazionale. – Sviluppo della supremazia spirituale del Pontefice. – Sviluppo della sua supremazia temporale. – Risultato che ne rimane è un carattere sovrano particolare del Pontefice. – Rapporti Diplomatici. – Concordati. – Carattere Internazionale del Pontefice in Rapporto con la legge delle Guarentigie. –

Alle varie specie di persone del Diritto Internazionale di cui abbiamo fino ad ora parlato è necessario aggiungerne un'altra

che ha carattere tutto proprio, cioè il Pontefice Romano o più genericamente la Santa Sede.- Rispetto a questa Personalità tipica di Diritto Pubblico vi è una contesa abbastanza viva fra gli scrittori di Diritto Internazionale da una parte e quelli di Diritto Ecclesiastico dall'altra, sul punto principale, se si tratti o non si tratti di una Persona del Diritto Internazionale, e la discussione si aggira in genere nel far rilevare il suo carattere indipendente da parte degli scrittori ecclesiastici, e da parte degli scrittori di Diritto Pubblico, che vogliono dimostrare la non esistenza di questa persona internazionale nel confrontare le varie caratteristiche e forme della Santa Sede con le caratteristiche dello Stato, e, dopo aver confrontate queste caratteristiche e visto che non corrispondono, concludere che non si tratta di Persona di Diritto Internazionale.- Ma questo è un sistema del tutto

specioso che non arriva poi né a distinguere ciò che esiste, né ad impedire che per altri rispetti si possa dimostrare l'affinità di Persone di Diritto Pubblico del Pontefice e della Santa Sede colla personalità dello Stato.-

In questa dimostrazione negativa si ha il risultato del tutto relativo e incompleto che si ottiene in matematica con le dimostrazioni per assurdo, mediante le quali resta dimostrata la verità o la falsità di un dato principio in quel caso determinato, ma non risulta se sia vero o falso nell'infinità di tutti gli altri casi.-

Nel caso nostro paragonando la Santa Sede ad uno Stato ed il Pontefice ad un Sovrano si vedrà che la Santa Sede non è uno stato e che il Pontefice non è un Sovrano, ma per arrivare a qualche conclusione più completa e specifica nei rapporti di questa grande Entità è necessario ricordare le varie fasi del suo sviluppo storico.-

Fino al 1500 si ha lo sviluppo progressivo e sempre maggiore della supremazia religiosa ed ecclesiastica universale del Pontefice, che arrivò quasi alla proporzione di una monarchia universale; in questo periodo si mettono le basi della triplice sovranità del Pontefice, analizzata dal Bonghi in un suo studio: la supremazia spirituale del Pontefice, il quale spiritualmente si è ritenuto e riconosciuto da una gran parte del genere umano come il capo di tutta l'umanità, il capo di tutti quelli che sono nella ortodossia religiosa come sudditi religiosi ed il capo anche di quelli che ne stanno fuori come ribelli e che egli deve cercare di ricondurre sotto la sua supremazia; la seconda supremazia è data dal carattere di sovranità su quei territori, che, incominciata intorno al 700 con la Signoria di Sutri si venne estendendo a tutto il patrimonio di San Pietro; e finalmente la suprema=

zia che aveva assunto il Pontefice durante il Medio-Evo come Capo Supremo anche temporale di tutti gli Stati del mondo e direttamente di tutti gli stati dell'Europa Cristiana.- Queste due supremazie generali, la supremazia spirituale universale e il carattere di supremo direttore e capo di tutta la Società Internazionale Europea sono due caratteristiche storiche che si sono sviluppate nel Pontefice e nella Santa Sede, ma più importanti di quella relativa, della sua signoria territoriale italiana, la quale non può essere paragonata senonchè a quella di uno stato di secondo o terzo ordine.-

Nel concetto cattolico del Medio-Evo le due supremazie di indole generale si confondevano necessariamente insieme perchè il Pontefice essendo il capo di tutti i credenti e non credenti aveva una autorità necessaria sui popoli e sugli

Stati per facilitare la loro coesione nella ortodossia e per impedire loro di allontanarsene, e quindi gli Stati, nel dominio della loro legislazione cessavano di essere considerati dal Pontefice come indipendenti quando o con la pratica di dottrine di tolleranza o di altre dottrine religiose si mettevano in condizione di ribellione verso questa universale supremazia che era sotto certi rispetti la continuazione della supremazia temporale dello scomparso Impero Romano.-

Perciò in quella autorità uniforme e universale del Pontefice, che gli dava il diritto di protestare e di agire per reprimere ogni allontanamento dalla ortodossia, come nel caso degli Albigesi, si confondeva di necessità l'emanazione spirituale con la emanazione temporale di questa supremazia e si sviluppava un Diritto uniforme Europeo, di cui il legislatore era il

Pontefice e rispetto al quale tutti i popoli ed i Sovrani, contenensi nel loro territorio, non erano calcolati che come individui.- Infatti, quando si trattava di uno scopo interessante in generale la religione, il Pontefice agiva come un Sovrano superiore a tutti gli stati d'Europa, e la proclamazione di una crociata, la leva per una crociata, la dispensa per quelli che vi partecipavano dal pagare i debiti ecc erano decretati dal Pontefice con effetti legali in tutti i paesi dei Crociati senza passare attraverso i principi dei rispettivi territori, i quali non erano più competenti a ratificare una legge universale, quando questa riguardava i supremi interessi della fede, che uscivano dalla competenza dei singoli sovrani ed entravano nella competenza del Sommo Pontefice.-

Così la supremazia temporale del Pontefice originariamente era una conseguenza

della sua supremazia spirituale, cioè una conseguenza di tutti quelli atti che nella vita pratica era necessario compiere per rendere più sicura la uniformità della fede.-

Su questa base si è venuta sviluppando fino al 1500 la supremazia temporale del Pontefice di Roma sui vari Principi di Europa, e sulla base di questa supremazia si è venuto sviluppando tutto il Diritto Pubblico Internazionale del più recente Medio-Evo.- Per esempio i trattati erano atti indipendenti e convenzionali stipulati dai Principi nei loro rapporti reciproci; ma questi atti venivano per doppio rispetto sottoposti alla sanzione del Pontefice, prima per un rapporto di limite, inquantochè il Pontefice aveva il Diritto di annullare tutti i trattati che avessero principi contrari alla fede, e questo Diritto lo accampò an=

che quando più non gli era riconosciuto dalle Potenze; inoltre il trattato era stipulato in forma religiosa mediante prestazione di giuramento da parte dei Sovrani e dei Plenipotenziarii e quindi il Pontefice, guardiano di tutto ciò che si riferisce alla fede, aveva competenza a sorvegliare che i due stati che avevano reso perfetto un trattato non potessero commettere il sacrilegio di violarlo.- Per converso, se uno stato volesse annullare un trattato stipulato con un altro o se ambedue gli stati fossero d'accordo nell'invalidarlo a danno dei terzi, era la sola autorità del Pontefice che poteva liberarli dall'obbligo di fedeltà a questo trattato, ed anzi tante volte la mala fede di una delle parti era così manifesta nell'ottenerne la liberazione da parte del Pontefice che non di rado nei trattati si aggiungeva una clausola che stabiliva la rinuncia di domandare la remissione

col permesso del Papa.-

E poichè il ligame fra i Sovrani e i sudditi era anche per il Diritto Divino dei Sovrani un ligame religioso, ne derivava una altra forma di supremazia religiosa, per la quale il Pontefice poteva sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà.-

Ultimo e supremo potere costituzionale nei singoli stati, ultimo e supremo potere internazionale, salvaguardia dei trattati, atto a scioglierli, competente a stabilire i limiti oltre i quali un trattato doveva ritenersi inesistente perchè contrario ai supremi interessi della fede, da tutto questo si vede come nel corso del Medio-Evo il potere del Pontefice sulla base dell'Autorità spirituale si fosse venuto sviluppando nel campo dell'Autorità temporale in modo da rendere il Pontefice il vero Capo, come allora pur egli si proclama-

va, della Res publica Cristiana, cioè
nei Rapporti fra Stati e Popoli di tutta
l'Europa.- E questo potere temporale in-
ternazionale come Capo della Società
Internazionale è stato quello che si è ri-
creato in parte nel Pontefice, così da co-
stituire il contenuto della sua caratte-
ristica politica anche attuale, la qua-
le non deriva dalla sopravvivenza di
una personalità temporale relativa
allo Stato che possedeva il Pontefice in
Italia, ma è invece la continuazio-
ne di quella autorità suprema che
nella Società Internazionale era ve-
nuto acquistando nel corso del Medio
Evo.-

Il Pontefice in relazione a questa
supremazia sviluppò ben presto orga-
ni e funzioni di Diritto Internazio-
nale, come la Rappresentanza Diplo-
matica e la stipulazione di trattati.

Nella Rappresentanza Diplomatica il Pontefice, come Capo Supremo della Società Internazionale Europea e quindi anche come Rappresentante di uno Stato che tratta gli altri come eguale ad eguali, sviluppò l'istituto dei legati a latere, missi, di primo e secondo ordine ecc. - Questo sistema della legazione sviluppatosi a partire dal secolo XI°, fu l'espressione diplomatica della supremazia spirituale e temporale del Pontefice durata fino a tutto il 1500. -

Questi Rappresentanti Diplomatici del Pontefice non corrispondono ai moderni Rappresentanti, ma corrispondono a ciò che sono i Residenti Inglesi attuali nelle Corti degli Stati tributari delle Indie, avevano esternamente forma diplomatica, ma nei riguardi religiosi erano i Rappresentanti della superiorità del Pontefice su tutti i Sovrani. -

Invece a partire dal 1500 si è

sviluppata la fase più moderna della Rappresentanza Diplomatica del Pontefice, quella dei Nunzii Pontifici che sono contemporanei allo sviluppo dei grandi Stati e alla proclamazione della loro autonomia dalla Autorità del Pontefice nelle faccende temporali.- Questi sono inviati che ordinariamente non hanno il carattere cardinalizio e sono non più i Rappresentanti del Pontefice per l'esercizio di una autorità indipendente nei singoli Stati, ma per avviare e continuare le relazioni diplomatiche che il Pontefice, come Rappresentante di uno Stato fino a che lo ha posseduto, e poi come Capo spirituale, ha voluto esercitare.-

La funzione che è venuta poi sviluppando questa Diplomazia Pontificia è stata la stipulazione dei Concordati i quali sono trattati che il Papa nei riguardi non della fede, ma

nei riguardi della Disciplina Ecclesiasti=
ca e dei Rapporti fra l'Autorità Ecclesia=
stica e Politica dei vari Paesi, è venuto svi=
luppandosi nei vari stati.-

In questa funzione dei Concorda=
ti si hanno tre dottrine che rappresenta=
no le tre dottrine esistenti da parte del=
la Santa Sede e da parte dei singoli Sta=
ti circa i Rapporti fra le due Autorità.-

La Dottrina estrema professata
oggi dalla Santa Sede è ancora quella
del Medio-Evo; secondo questa dottrina
il Concordato, che assume esteriormente
l'apparenza di una stipulazione bila=
terale, non è invece che una concessione
graziosa della Santa Sede, unilaterale
e revocabile, prima perchè il superiore
non può mai impegnarsi verso l'in=
feriore, secondariamente perchè il Pon=
tefici, essendo nominati per ispira=
zione divina non sono minimamente

obbligati da ciò che ha stipulato il loro antecessore, e quindi ciascun Pontefice nell'interesse universale deve restare libero nel modificare od abolire ciò che ha fatto il suo predecessore; mentre invece rispetto ai vari stati, siccome esiste la continuità dinastica fra un Sovrano e l'altro, siccome lo stato costituisce una entità immutabile per la delimitazione dei Rapporti Politici che si propone e siccome una dipendenza esiste per chi riceve un favore in confronto di chi lo fa, ne deriva che lo Stato è obbligato perpetuamente all'osservanza del Concordato e non può liberarsene per ragioni unilaterali.- Questa è la dottrina applicata anche recentemente dalla Spagna ove lo stato non crede poter mutare le condizioni del Concordato se non con l'autorizzazione della Santa Sede.-

La dottrina temperata ecclesiastica è quella secondo la quale il Concordato deve essere nè più nè meno ritenuto come un trattato egualmente obbligatorio per le due parti e denunciabile per iniziativa di una delle due parti stesse. - Questa dottrina prende la propria ispirazione dalla considerazione del contenuto dei Concordati i quali non si riferiscono alla religione in sè ed alle materie di fede, ma alla disciplina ecclesiastica nei rapporti della Chiesa con i singoli stati e quindi anche a materie di indole temporale, per cui si ritiene da questi scrittori di non offendere la supremazia spirituale della Chiesa togliendo il carattere di concessione graziosa ai Concordati e considerando le due parti come eguali nella stipulazione di un trattato.

Finalmente la dottrina estrema, propugnata dal Bluntschli e dagli scrittori

di Diritto Pubblico moderno ritiene che la stipulazione di questi patti non possa mai essere assimilata ad un trattato per la grande diversità che esiste fra l'Ente Politico completo che è lo stato e l'Ente di Diritto Pubblico sui generis che è la Santa Sede e che quindi non possa assimilarsi che a quelle convenzioni non di Diritto Pubblico che lo stato può stipulare con altre collettività, come le Convenzioni di indole economica, e che quindi sono soggette alle limitazioni derivanti dalla superiorità ed indipendenza assoluta dello stato, cosicchè esso di propria iniziativa possa soltanto porre termine ad un Concordato quando l'esistenza sua sia incompatibile con i fini che lo Stato si propone.-

In relazione a queste tre dottrine e alla loro combinazione nei rapporti fra Stati e Chiesa, oppure rispetto al dissidio

fra lo Stato che ammette una dottrina e la Chiesa che ne accetta un'altra so=no derivati tutti quei conflitti durante l'ultimo secolo e quelle stipulazioni informate alla dottrina di Diritto Pubblico, relativa alla indipendenza degli stati, sviluppata modernamente anche negli stati cattolici.

La posizione attuale del Pontefice nella Società Internazionale deriva adunque da ciò che il Pontefice e la Santa Sede sono stati nel passato ed in parte sono anche riconosciuti nel presente; e dalla funzione indipendente che tutti gli stati riconoscono nelle faccende spirituali al Sommo Pontefice, il quale, essendo il Capo spi=rituale di tutte le persone viventi, è l'espressione suprema della gerarchia ecclesiastica organizzata in modo uni=forme in tutti i paesi del mondo, ne viene

che la continuazione dei Rapporti semi diplomatici e semisovrani fra la Chiesa ed i singoli stati costituisca una necessità tanto per l'una quanto per gli altri in cui questi rapporti sono già costituiti ed ereditati dalla storia.-

Ciò che importa tener fermo è che il carattere internazionale riconosciuto al Pontefice dalla massima parte delle Potenze non è una sopravvivenza della sovranità temporale che Egli rivestiva prima del 1870, ma è l'espressione della continuità storica della funzione spirituale ed universale che i vari stati del mondo gli hanno riconosciuto anche quando si è ridotto ad avere un piccolissimo Stato o ad averlo totalmente perduto.-

Ragioni per cui da queste considerazioni ne risulta un'altra, che col carattere internazionale del Pontefice

espresso nel riconoscimento della inviolabilità e della libertà personale del Pontefice, nel diritto di legazione attiva e passiva, nella libertà delle comunicazioni postali e telegrafiche con tutto il mondo, sanciti dal titolo I° della legge delle guarentigie, non si è creata una personalità nuova del Diritto Internazionale, nè si è continuata la personalità dello stato che si veniva ad estinguere con l'occupazione di Roma e con la libera manifestazione plebiscitaria di annessione al Regno di Italia, ma si è riconosciuta questa Personalità Internazionale del Pontefice, nei riguardi dello Stato Italiano, trascendente i limiti dello Stato Romano e trascendente qualunque possessione di stato da parte del Pontefice, personalità Internazionale che è la sopravvivenza moderna

dello sviluppo storico del Pontificato.-

Nella Legge delle Guarentigie si ha un doppio ordine di sanzioni e di Rapporti: quelli del Titolo II relativi ai Rapporti fra Stato e Chiesa interessano soltanto l'Italia, formano parte del Diritto Pubblico Italiano e si può dubitare se formino parte, come un'aggiunta posteriore, delle leggi costituzionali dello Stato, ma quelli del Titolo I°, riferentisi alle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, piuttosto che legislazione Italiana comune o costituzionale, creativa di una personalità di Diritto Pubblico, sono diretti a riconoscere la continuazione della personalità di una dignità sovrana che esisteva prima completa e che ora è stata privata del substrato territoriale, sono, in altre parole, il riconoscimento legislativo fatto dall'Italia

di una situazione Internazionale che l'Italia non aveva il potere di modificare perchè si riferiva ad una condizione di cose che implicava non solo la indipendenza del sommo Pontefice, ma anche la indipendenza degli altri Stati.— L'Italia, in altre parole, trovava questa situazione Internazionale del sommo Pontefice come un prodotto storico e perciò essa, rispetto alla materia del II titolo della legge delle Guarentigie, faceva opera legislativa del tutto indipendente perchè pensava agli affari propri, ed avrebbe potuto formulare quella legge diversamente e sviluppare anche maggiormente le prerogative dello stato sulla Chiesa, ma nel I. titolo la materia era del tutto diversa e l'Italia doveva riconoscere una situazione Internazionale del Pontefice e tutta una serie di Rapporti

Internazionali che sono rapporti storici i quali non si possono disconoscere e che implicano anche la indipendenza degli altri stati.- Difatti, quando l'Italia annetteva la Provincia Romana vi era tutta una quantità di Diplomatici che rappresentavano i singoli stati presso il Pontefice; ora se si considera che questi rappresentanti erano tutti ambasciatori, vale a dire Rappresentanti Diplomatici della I categoria che si usano fra Potenze di I ordine, si vede che non era il Capo del piccolo stato Romano quello a cui si inviavano questi Rappresentanti della I. categoria, ma era invece presso questa Personalità Internazionale sui generis, la quale, per effetto della sua competenza religiosa universale riconosciutale fin dal Medio Evo arrivava alla dignità di

una Potenza di I ordine. - Ora, trovandosi di fronte a questa condizione di cose l'Italia doveva pensare che essa era obbligo, per non intralciare, se non l'attività sovrana del Pontefice, almeno l'attività sovrana degli altri Stati, di garantire la continuazione dell'indipendenza assoluta di questi Rapporti Internazionali, e questo essa fece col primo titolo della Legge delle Guarentigie, che a nostro avviso si distingue dall'altro perchè, mentre con questo ha creato un ordine di rapporti che riguardano il nostro Diritto Pubblico e che avrebbe potuto formulare in modo diverso, con quello non ha fatto che riconoscere un ordine di Rapporti storicamente creati ed attualmente mantenuti dagli altri Stati e che avrebbe dovuto mantenere anche se non avesse sancito il I titolo della Legge delle Guarentigie. -

Lezione Decima

Sommario. —

Diritti assoluti degli Stati: Sovranità e Indipendenza, uguaglianza, conservazione e difesa commercio, rispetto. - Equilibrio. -

---

La ricerca dei Diritti assoluti e dei Diritti relativi degli Stati è importante non solo a scopo di definizione, ma perchè intorno alla determinazione di questi Diritti assoluti ed alle loro limitazioni e intorno ai Diritti relativi ed alla loro varietà di epoca in epoca si sviluppa tutto il Diritto Internazionale Positivo

e prende di epoca in epoca questo Diritto In-ternazionale positivo ha uno speciale fi-sonomia.-

Dei Diritti relativi che derivano dalle Convenzioni e dalle Consuetudini particola-ri ad un'epoca determinata si verrà trat-tando partitamente nel corso di queste lezio-ni; dei Diritti assoluti convien parlare da principio perchè da questi risulta la determi-nazione delle funzioni dello stato, quasi per-sona del Diritto Internazionale, e perchè dalle limitazioni di questi Diritti assoluti, limitazioni che derivano dalla coesistenza dei vari stati nella Società Internazionale risulta tutto il Progresso particolare di questi Diritti nell'epoca nostra.-

Il primo e più essenziale di questi Di-ritti è quello di Indipendenza e Sovranità per effetto del quale, come ciascuno stato è costituito in un territorio ben distinto da-gli altri e quindi anche geograficamente ha

una fisonomia propria, così dal punto di vista della sovranità e della volontà esso è distinto da tutti gli altri; perciò che la sua volontà è assoluta nell'interno del suo territorio e non può estendersi al di là di questo territorio. - Questo è il carattere dello Stato rispetto alla sovranità, dello stato però considerato isolatamente e non in rapporto con gli altri stati facenti parte della Società Internazionale. - Quando questa Società Internazionale si viene sviluppando ed il concetto di socialità si viene sempre più affermando questa assoluta e rigida indipendenza e sovranità si attenua in modo da far continuare la vita dello stato con la vita di tutti gli altri Stati e da trasformarsi, come è avvenuto degli individui dalla società famigliare alla società dei vari corpi morali cui appartiene, in una interdipendenza nella quale di tanto si estingue la vita di ciascuno

stato di quanto rinuncia alla integrità ed alla perfezione teorica di ciascuno di questi suoi diritti. - Da ciò deriva che lo stato, il quale secondo il concetto integrale della sua indipendenza e sovranità può comandare nell'interno del suo territorio ma non può far valere mai la sua autorità fuori di questo territorio, può considerare come sudditi tutti indistintamente i sudditi che si trovano nel suo territorio, ma non può far valere la sua autorità sui cittadini che se ne allontanano; invece nello sviluppo di questo concetto di socialità nei rapporti fra stati avvengono molti casi nei quali lo stato, rispetto a rapporti sviluppatisi in altro territorio o rispetto a persone che provengono da altro territorio ammette l'applicazione della legge di altri Paesi ed in corrispettivo ottiene il modo, attraverso la volontà degli altri stati di far valere la sua in altri territori.

Questo scambio di estraterritorialità delle volontà dei singoli stati sulla base della Reciprocità è uno dei caratteri del Diritto Internazionale moderno e per esso si attenua e si modifica l'originario diritto di Sovranità ed assoluta indipendenza, il quale non si modifica e si diminuisce rispetto agli stati semi-sovrani in rapporti con altri che hanno sovranità completa, ma dal punto di vista della socialità si modifica anche rispetto agli stati completamente indipendenti, i quali debbono però un poco modificare gli angoli rigidi della propria indipendenza per entrare tutti insieme nel mosaico della società Internazionale cui tutti appartengono.

Lo stesso si può dire del Diritto di eguaglianza. Come tutti gli uomini in una società ideale sono eguali per l'attribuzione dei diritti e delle facoltà che loro competono, così tutti gli stati

quando sono indipendenti sono eguali gli uni agli altri per l'integrità del territorio, per l'indipendenza della loro volontà sovrana e per lo sviluppo autonomo della propria individualità politica ed economica senza alcuna dipendenza dalla volontà di altri stati.

Quando questi stati si trovano a dover deliberare in comune cose che interessano la Società Internazionale, in queste deliberazioni comuni si manifesta il concetto della loro eguaglianza giuridica, perchè lo Stato grande vale quanto lo stato piccolo, vale a dire conta per un voto e la maggioranza non può mai obbligare la minoranza; sicchè se in un Congresso che deve trattare di affari comuni una minoranza od anche un solo stato dissenta, la volontà della maggioranza non potrà mai imporsi al dissenziente.—

In tutti questi rapporti si manifesta

l'assoluta eguaglianza giuridica dei vari stati che deriva dalle eguali attribuzioni della sovranità indipendentemente dalla maggiore o minore importanza che può avere uno stato per la sua popolazione e per il suo territorio.-

Ma anche in questi rapporti la eguaglianza assoluta che si manifesta nello stato quando lo si considera nella statica dei rapporti Internazionali viene modificata ed in gran parte diminuita quando lo si consideri nella dinamica concreta di questi rapporti; poichè la importanza di fatto che hanno gli stati maggiori rispetto agli stati minori, la maggiore responsabilità e la maggiore influenza loro nel garantire un dato ordine di cose nei rapporti Internazionali fa si che gli stati minori debbano sottoporsi qualche volta anche contro la loro volontà alla volontà degli stati maggiori, e pertanto scom

il substrato dell'eguaglianza giuridica di tutti gli stati si forma una ineguaglianza di fatto per cui la prima unione mostificata. - Per effetto di questa ineguaglianza di fatto si formano gli accordi delle grandi Potenze e la subordinazione, rispetto agli affari di intesa comune, delle Potenze di II e III ordine, e si forma una specie di Direttorio della Società Internazionale costituito dalle Grandi Potenze monarchiche d'Europa a partire dal Congresso di Vienna del 1815 e negli ultimi tempi anche dagli Stati Uniti d'America e dal Giappone. - Queste Potenze assumono una specie di direzione della politica internazionale e fanno valere la loro volontà sulla volontà collettiva delle Potenze minori, sicchè l'eguaglianza che è affermata quando si considera la Società Internazionale nella sua immobilità,

diventa uguaglianza relativa nel suo svilup-
po storico e, mentre negli affari interni gli St[ati]
sono tutti uguali fra loro, nella gestione de-
gli affari internazionali effettivamente gli
Stati maggiori hanno assunta una impor-
tanza ed hanno usurpata una competenza
che mette in condizione di subordinazione
rispetto a loro tutti gli Stati minori. - Di
di questa diversità dell'importanza degli
Stati si ha un'espressione anche grafica
nei loro titoli e gradi; difatti gli Stati
maggiori hanno dignità Imperiale o Rea-
le ed hanno Rappresentanti della I categ[o]-
ria diplomatica cioè Ambasciatori inve[ce]
che Rappresentanti di categorie inferiori;
tanto è vero che il Giappone, assunto al
grado di grande Potenza ha trasformati
in Ambasciatori i suoi Legati presso le
grandi Potenze, mentre non sarebbe avve-
nuta la mutazione se si trattasse di Stati
di II o di III ordine come la Svezia o la Dan[imarca]

marca. - Inoltre le Potenze di I ordi-
ne hanno una precedenza sulle altre di
ordine inferiore e quindi nelle faccende
comuni e collettive in questa precedenza
hanno una espressione tangibile della
loro superiorità cerimoniale che nella
gestione di affari comuni si tramuta
in una superiorità di autorità e di com-
petenza. -

Egualmente si può dire dell'altro
diritto assoluto degli Stati che è quel-
lo della propria conservazione e difesa.
Gli Stati teoricamente hanno una fa-
coltà illimitata di sviluppare le proprie
forze militari e tutto ciò che si attiene
alla loro difesa e conservazione dell'in-
dipendenza, ma nei rapporti concreti,
ogni qual volta lo sviluppo degli arma-
menti di uno stato è fatto in modo da
far presumere la meditazione di un attac-
co contro un altro stato, allora lo Stato

che si vede minacciato può domandare una spiegazione ed avviene allora che non ottenendola possa trovare un casus belli e quindi anticipare un assalto che era già preparato contro di esso.-

Questa misura di conservazione e di difesa non ha sempre la espressione militare e strategica, ma può essere presa con altri rimedi legislativi, anche in tempo di pace e difendere in altro modo l'integrità e la conservazione dello Stato.- Così gli Stati Uniti d'America e l'Australia nella competenza assoluta che ciascuno di questi due Paesi ha rispetto a ciò che si riferisce alla propria conservazione e salvezza, ritengono che importi a questi stati di assicurarsi una popolazione che presenti certe caratteristiche minime di cultura ed anche certe caratteristiche particolari di razza, ritengono cioè che ciascuno di questi

due paesi debba assicurarsi anche in avvenire una popolazione appartenente quasi esclusivamente alla razza bianca e perciò prendono misure contro l'immigrazione di analfabeti e di popolazioni gialle e nere, misure che offendono il principio dell'eguaglianza morale e giuridica di tutti gli uomini e che possono essere di offesa contro lo Stato la cui popolazione si vede esclusa da quei territori, e si vede esclusa non per un principio generale, ma per una misura eccezionale riguardante alcune categorie speciali di stranieri.- Da ciò il caso di misure che sono giustificate dalla sollecitudine per la propria conservazione e difesa, ma che possono nel loro sviluppo offendere le aspirazioni degli altri stati o di qualche altro stato; da ciò le proteste del Giappone contro l'esclusione dell'emi

grazione Giapponese nell'Australia, nel Canadà e negli Stati Uniti, da ciò le misure di rappresaglia da parte dei Cinesi contro le misure legislative Americane che li escludono da quel territorio..

Misure della stessa indole erano state adottate dalle Repubbliche Sud-Africane, che dopo l'ultima guerra sono diventate Colonie Inglesi ma che prima erano indipendenti; nell'ultimo periodo della loro indipendenza avevano adottate misure per limitare l'immigrazione straniera ne' loro territori e specialmente per impedire il conferimento della nazionalità politica agli stranieri stabiliti sul loro territorio ed ai loro figli, e ciò per il principio di conservazione della propria individualità perchè l'affluenza di una grande quantità di stranieri poteva far sì che, divenendo essi più numerosi dei cittadini, facessero

valere la loro forza numerica e mutarono la nazionalità dello Stato.- L'esempio che ammaestrava quelle repubbliche era quello del Regno dell'isola di Hawaii, ove l'immigrazione Americana, avendo costituita una maggioranza di stranieri Americani superiore di numero agli indigeni, aveva fatta una rivoluzione per cui aveva mutata la nazionalità dello stato nel quale gl'indigeni si trovarono cambiati da popolazione sovrana in sudditi della maggioranza americana che aveva snazionalizzato lo stato.

Dunque le misure tendenti a limitare l'immigrazione straniera oppure a limitare il conferimento dei diritti politici mediante la naturalizzazione degli stranieri possono in molti casi essere una conseguenza della difesa dei propri diritti di conservazione e di indipendenza, ma nel tempo stesso queste misure

possono offendere lo stato che vede esclu-
si i suoi cittadini da quei territori e
si vede leso nel suo diritto di uguaglian-
za con gli altri stati; quindi dall'attrito
di questi due diritti, il cui sviluppo indipen-
dente non è concretamente possibile nei
rapporti effettivi del Diritto Internaziona-
le, risultano tutte quelle relazioni concre-
te e quei conflitti per cui uno dei due dirit-
ti deve risultare limitato.-

Dalle stesse considerazioni ri-
sulta, o esteso oltre ai confini normali
dello stato considerato isolatamente, o
limitato in questi confini normali,
il Diritto al Commercio, cioè il diritto al
libero sviluppo delle relazioni internazio-
nali inteso nel senso più largo, cioè nel
senso di rapporti non solo propriamente
commerciali, ma anche di rapporti diplo-
matici e di passaggio dei cittadini di uno
stato nel territorio di un altro.-

Ora questo diritto alle pacifiche relazioni ed allo sviluppo dei Commerci è senza dubbio un diritto incontestabile in quanto i due stati che vogliono sviluppare le loro reciproche relazioni si considerano rispetto a tutti gli altri stati. Se l'Italia vuole accreditare Rappresentanti in Francia, se l'Italia e la Francia vogliono permettere il passaggio dei propri cittadini dal territorio dell'una al territorio dell'altra, se tutti due questi paesi vogliono sviluppare i loro rapporti commerciali fino a diventare uniti in unione doganale, il loro diritto è assoluto nel senso che nessuna altra Potenza può intervenire fra loro per limitarne lo sviluppo di questi loro rapporti diplomatici, privati, economici e commerciali.

Ma dove questo sviluppo non può intendersi senza limiti è quando si considera uno stato in cospetto agli altri

e quando si voglia sostenere che nessuno stato è in diritto di chiudere il proprio territorio ai rapporti commerciali di un altro.-

In questo caso è evidente che il così detto diritto al Commercio dello Stato che domanda l'ospitalità ad uno Paese è meno importante del Diritto alla propria integrità apprezzato e giudicato secondo il libero arbitrio dello stato a cui si domanda ospitalità nel suo territorio; siccome il diritto al Commercio è facoltà di espansione oltre i limiti del proprio territorio ed il diritto di conservazione è invece un diritto di integrità personale esercitata dallo stato nel proprio territorio, è evidente che quando uno stato ritenga confacente alla sua salvezza di limitare i rapporti diplomatici e commerciali degli altri stati il suo diritto negativo di imporre questo diritto dovrebbe prevalere sul diritto positivo degli altri Stati di

domandare questa espansione.- E perciò si deve ritenere che tutto lo sviluppo d'interventi per obbligare ciascuno stato a schiudere il proprio territorio in certe proporzioni e limiti agli stranieri ed al loro commercio sia stato il prodotto di un equivoco nel considerare e interpretare questo Diritto di Commercio, equivoco cioè di attribuire alle limitate facoltà di estendere il commercio di un paese al territorio di un altro quella regola di assoluta garanzia d'indipendenza che è compiuta a ciascuna combinazione di due paesi nelle loro relazioni commerciali senza tollerare la ingerenza di altri Stati.- Sulla base di questo equivoco si esercitarono violente prima nel Giappone, ora esclusivamente nella Cina e negli altri stati dell'Estremo Oriente e, sotto un certo rispetto, anche nella Turchia, ingerenze tanto meno giustificabili perchè fuori della base della Recipro

cità.- Però, quantunque condannato dai principii fondamentali del Diritto, questo Diritto al Commercio si è sviluppato dagli stati Europei a danno di paesi considerati di civiltà inferiore durante il secolo XIX, ed i primi anni del secolo XX su una base giuridica non sostenibile, ma effettivamente sostenuta dagli stati Europei ed affermata nel territorio di questi stati di civiltà inferiore.-

Un altro Diritto che si connette nel un tempo con quello al Commercio ed alla propria conservazione, è quello che si riferisce alla facoltà di un Paese di provvedere alla propria conservazione limitando il proprio commercio con gli altri paesi e quindi vietando l'emigrazione dei suoi sudditi e vietando l'esportazione delle cose prodotte nel suo territorio.-

Le leggi contro l'emigrazione, specialmente di persone soggette al servizio

militare, le leggi contro l'esportazione di alcune derrate necessarie all'alimentazione o allo sviluppo di date industrie, le leggi speciali Italiane e Greche contro l'esportazione delle cose archeologiche o delle opere d'arte entrano tutte nella categoria del Diritto di Conservazione non fisica, ma di conservazione di quella fisonomia morale, economica e di cultura, che lo Stato considerato come personalità di Diritto Internazionale ha assunto per effetto delle sue vicende e possiede in un dato momento storico. -

Un altro diritto che si connette con questa facoltà assoluta degli stati è quello che viene denominato come Diritto al Rispetto, all'Integrità, alla Personalità e alla attività legittima di uno stato. - In questa categoria entra tutta una serie di norme e di consuetudini le quali interessano più il diplomatico che il giurista

tutta una serie di quei „mies très graves" a detta di uno scrittore francese che hanno tanto stimolato le suscettibilità degli Agenti Diplomatici durante tutta la storia della Diplomazia.- Ma oltre a queste suscettibilità diplomatiche connesse col rispetto, che è inutile ricordare perchè si ricollegano più con la storia aneddotica della Diplomazia che col Diritto propriamente detto, il punto al Rispetto implica alcuni atti importanti dei quali è necessario far cenno.

Ciascuno stato ha la propria dignità, il proprio titolo e il proprio diritto di precedenza, ragion per cui quando a questi uno stato non si attenesse nei rapporti con un altro sarebbe offesa la dignità di quello stato e sarebbe quell'atto per sè stesso di poco conto un indizio di diminuita amicizia fra i due stati e potrebbe essere anche causa di guerra.- Quando lo Zar di tutte

le Russie, invece di chiamare Napoleone III „mio fratello", come si usa nei rapporti fra sovrani, lo chiamò „mio amico"; questo atto per sè di poca importanza diede una spinta alla rottura dei rapporti fra le due nazioni e fu una delle cause della guerra di Crimea, e solo quando la Russia si vide presa e distrutta Sebastopoli lo Zar si permise a chiamare Napoleone III „mio fratello". – All'istesso modo le Potenze si permisero di considerare il Giappone come una grande Potenza solo quando esso ebbe vinta la Cina e la Russia. –

Ora il Diritto al Rispetto si manifesta anche nei rapporti fra le marine dei vari Paesi del mondo; vi è infatti tutta una serie di consuetudini relative al saluto delle navi da guerra quando entrano nei porti; alle navi mercantili quando s'incontra=

no in alto mare con le navi da guerra dalle navi da guerra fra loro con l'obbligo della precedenza del saluto a quella nave il cui comandante è di grado inferiore.-

Ora tutte queste consuetudini che si connettono col Diritto al Rispetto sono così cristallizzate nei rapporti internazionali che, quando la nave di uno stato omette il saluto alla nave di un altro, come è sancito da queste consuetudini, oppure omette di risponderví, l'offesa viene diretta allo stato cui la nave appartiene ed in ogni modo è un sintomo dello stato anormale nelle relazioni dei due Paesi.-

Più grave è il caso di mancanza di rispetto ai Rappresentanti di un altro Paese, o ai sudditi a cui non si concedano quelle garanzie che

sono sancite dai trattati fra essi vi=
genti e che in ogni modo le consuetu=
dini internazionali garantiscono
agli stranieri dimoranti in un dato
territorio.-

Da queste offese al rispetto, che
hanno un'importanza molto rela=
tiva per i rapporti cerimoniali, quan=
do si riferiscono invece al misconosci=
mento dei diritti dei cittadini di un
Paese nel territorio di un altro, possono
derivare i più gravi conflitti interna=
zionali e la necessità di riparazio=
ni che si trasformano in umiliazio=
ni per lo stato che è obbligato a prestar=
le.-

Questi Diritti fondamentali dello
Stato devevano essere ricordati quasi
in una specie di indice perchè tutto
ciò che verremo esponendo più tardi
si riferisce ad una esplicazione o mo=

dificazione dell'uno o dell'altro di questi Diritti assoluti, applicazione o modificazione risultanti dalle esigenze del contatto fra i vari stati nell'attrito dei Rapporti Internazionali. -

La prima limitazione che deriva anche nei rapporti fra le Grandi Potenze al Diritto di Indipendenza e Sovranità risulta da quella combinazione di forze, di alleanze e di antinomie che prende il nome di Equilibrio Politico. -

Molti scrittori vogliono far risalire l'Equilibrio Politico, come pratica, alla Politica di Lorenzo il Magnifico con i vari stati Italiani, e, come teorica, a quelle pagine del Guicciardini che si riferiscono alla politica di Lorenzo il Magnifico. - Ma questo non è esatto perchè l'Equilibrio Politico così inteso

si è sempre avuto in qualunque epoca ed in qualunque parte del mondo abbia esistito un gruppo di stati. Difatti, nella Cina antichissima sussisteva un certo numero di Stati che riconoscevano la dipendenza comune da uno stesso Capo Imperiale e v'era un sistema di Equilibrio Politico e di alleanze di alcuni stati di fronte ad altri che avevano sviluppati un po' troppo i propri territori per garantire la rispettiva indipendenza di tutti quanti.-

Lo stesso sistema risorge molto tempo dopo per opera delle città Greche. le quali si raggruppavano insieme per salvarsi dalla conquista di una di quelle che diventava più potente delle altre.-

Anche in ciò si verifica quindi, come in molte altre parti del Diritto Internazionale, che certe dottrine an

tichissime non sono tali per il fatto che senza interruzione si possa rintracciarne la figliazione fino dalle epoche più antiche e poi per imitazione e per insegnamento siamo pervenuti fino ai nostri giorni, ma sono antichissime perchè nel fondo della natura umana sono posti determinati istinti per effetto dei quali, in identità di circostanze, si arriva alle medesime condizioni e si sviluppa lo stesso fenomeno.

La dottrina dell'Equilibrio Politico è così un limite necessario all'assoluto sviluppo del Diritto di Integrità, di Indipendenza e di Conservazione, limite apportato anche allo sviluppo di queste attitudini da parte degli stati più forti e nel tempo stesso è un sistema che si riscontra in tutti i tempi e la cui persistenza nel mondo è piuttosto il risorgere, in identità di circostanze, di uno stesso ordine di cose, che non un insegnamento tramandato di generazione in generazione.

- Lezione Undecima. -

- Sommario. -

L'Intervento. - Sua definizione. - Dottrina dell'Intervento. - Dottrina del non Intervento. - Come l'Intervento debba essere organizzato nella forma. - Da quale principio possa essere giustificato. - Applicazione di epoca in epoca della legittimità dell'Intervento. -

---

Una delle limitazioni più importanti e più difficili a ridursi ad una disciplina di regole sistematiche, è quella che si riferisce all'Intervento, il quale si potrebbe definire l'atto di una

o di più Potenze le quali in rapporti che direttamente non le riguardano vogliono far prevalere la propria volontà sulla volontà dello Stato o degli Stati direttamente interessati per indurli a fare, non fare o tollerare qualche cosa sia nei loro affari interni, sia nei loro rapporti internazionali.-

Questa definizione dell'Intervento deve rendersi così dettagliata e precisa per distinguere l'Intervento dagli altri atti che esteriormente possono essergli identici, ma nei quali si tratta di difesa diretta dei propri diritti.- Se l'Austria, per esempio, accumulasse truppe alle nostre frontiere in modo minaccioso e risultasse che meditasse un'invasione nel nostro Paese, la domanda di spiegazione dell'Italia e l'eventuale anticipazione di un assalto sarebbero materialmente ed etimologicamente un Inte

vento dell'Italia in cose Austriache, ma sarebbe in effetto un caso anticipato di oculata difesa. - Se invece l'Austria nei suoi ordinamenti interni volesse a forza germanizzare o slavizzare le sue popolazioni Italiane e l'Italia facesse delle rimostranze o esercitasse le sue forze per impedire all'Austria di far questo, allora si avrebbe un caso di intervento, perchè in questo secondo caso si avrebbe un atto per effetto del quale l'Italia vorrebbe far prevalere la sua volontà su quella dell'Austria in un rapporto che è di esclusiva competenza dell'Austria fino a che quelle Provincie che volesse snazionalizzare formino parti integrali dell'Impero Austriaco e non dello stato Italiano.-

Egualmente, quando il Giappone ha fatto rimostranze alla Russia per la sua occupazione della Manciuria e si è indotto a far guerra alla Russia perchè non voleva

abbandonare questo territorio Cinese della Manciuria, materialmente pareva che compisse un atto di intervento perchè voleva far prevalere la sua volontà sulla volontà Russa per un territorio Cinese, perchè voleva cioè far prevalere la sua volontà su quella della Russia in un suo rapporto internazionale, ma effettivamente, quando si esamini quel conflitto più da vicino, siccome la Russia cominciava ad acquistar terre anche in Corea ed il Giappone quindi veniva privato degli elementi della sua difesa militare e della sua futura espansione in quei territori, e siccome quel progressivo movimento Russo nascondeva un'azione di supremazia politica anche sul Giappone, quello che pareva un intervento Giapponese fu invece una difesa preventiva dei propri interessi e della propria indipendenza.-

Quando invece il Giappone 10 anni prima si era fatta cedere dalla Cina col trattato di Simonosaki la penisola del Liao-Tung e le Potenze lo costrinsero a restituirla, allora si ebbe un atto di Intervento, perchè le Potenze vollero imporre la propria volontà al Giappone in un affare Internazionale in quanto si riferiva direttamente ai propri interessi ma non ledeva neanche indirettamente un loro diritto.-

La prima difficoltà quindi che si presenta in una dottrina dell'Intervento sta nel definire sotto l'apparenza di identiche manifestazioni esteriori la distinzione degli atti di intervento da quelli che non lo sono.- E per distinguerli bisogna tener presente che l'Intervento nel senso tecnico, usato dal Diritto Internazionale è quell'atto col quale uno o più Stati vogliono far

prevalere la loro volontà su quella d'uno o più altri, sia negli affari esclusivamente interni, sia nel regolamento dei loro conflitti Internazionali per motivi che non dipendono dalla difesa diretta o indiretta di un proprio diritto.-

Ora la conclusione che si può dedurre da questa definizione è che un atto di intervento individuale o collettivo può esercitarsi negli affari interni di uno stato per obbligarlo a modificare o non modificare la propria costituzione o trattare in un dato modo parte della sua popolazione e può verificarsi negli affari internazionali di uno o più stati e in questo caso non si tratta di un vero e proprio Intervento se non che quando gli stati intervenienti vogliono far prevalere la propria volontà o per tutelare un proprio interesse e non un proprio diritto, oppure per

far valere contro lo Stato in cui intervengono un principio di diritto non individuale, ma generale di Diritto Internazionale.-

Da ciò deriva che vi sono tre specie di Intervento: Intervento negli affari costituzionali ed interni di uno stato, Intervento negli affari internazionali di uno o più stati per far prevalere sulla volontà di questi ciò che vogliono gli interessi politici degli intervenienti e finalmente l'Intervento sugli affari interni o esterni di uno o più stati per far prevalere sulla loro volontà un principio generale o ciò che si ritiene tale di Diritto Internazionale.-

Si vede da ciò che non è facile di pronunciare un giudizio in favore o contro l'Intervento perchè, prima di tutto è necessario formulare altrettanti giudizi diversi quante sono le specie

nelle quali l'Intervento si tripartisce.

È molto facile trovare degli argomenti per condannare quell'Intervento che si esplica nelle faccende interne di uno stato; è naturale che uno stato nello sviluppo della propria costituzione interna e nelle modificazioni del proprio organismo legislativo fa uso della propria indipendenza ed esplica necessariamente la sua individualità, sicchè non può mai verificarsi in questi rapporti un caso di Intervento legittimo perchè, o si tratta di far prevalere contro le riforme interne di uno stato la volontà di un altro per interesse di quest'ultimo, ed allora si tratta di un atto del tutto illegittimo e lesivo dell'indipendenza e della sovranità di questo stato, o si tratta, come nel caso di sviluppo minaccioso di forze militari alla

frontiera di un altro stato, ed allora non si tratta più di Intervento, perchè nell'azione di quest'ultimo si ha una anticipata difesa dei suoi diritti.-

Invece più incerta è la risposta nel caso di Intervento negli affari internazionali di uno o più stati, perchè tanto, quando si tratta di agire per far prevalere, sulle volontà di quelli contro ai quali si interviene, gl'interessi di un gruppo di altri Stati, quanto nel caso di Intervento per far prevalere ciò che si ritiene un principio vigente nel momento attuale di sviluppo del Diritto Internazionale, non può escludersi che tale intervento sia alle volte necessario e sia stato alle volte di una certa utilità.-

Vi sono degli interessi comuni a tutto un gruppo di stati che si possono considerare sulla linea di demarca=

zione sulla quale finisce l'interesse e comincia il diritto e sulla quale la lesione di un interesse arriverebbe presto a ledere un diritto, così quando si forma in un continente o in un gruppo di stati un dominio così forte da minacciare l'indipendenza degli altri e da esercitare una preponderanza troppo forte e intollerabile sugli affari internazionali, allora è naturale l'intervento degli stati minacciati per ridurne l'espansione in limiti tali da non diminuire la possibilità di difesa dell'indipendenza di quegli altri Stati.-

Così l'Intervento delle Potenze Settentrionali ed Orientali d'Europa contro il dominio di Napoleone aveva lo scopo di difendere questa condizione suprema di cose, condizione cioè di Equilibrio per la quale rimanesse loro per il futuro la

possibilità di difendere ed avvenire la propria indipendenza.-

Nel tempo stesso può avvenire che in una data epoca vi siano certi principi di Diritto Internazionale generale la cui offesa leda indirettamente la coesistenza e l'ambiente giuridico nel quale vivono tutti gli stati, ed è evidente che una conquista ingiustificata esercitata da un popolo a danno di un altro, e la negazione di certi diritti fondamentali della personalità umana, che si considerano connaturati con la individualità umana stessa e si ritengono patrimonio comune di tutti gli stati civili, debbano essere considerati come offesa agli stati civili.-

Così se uno stato volesse, per ipotesi istituire la schiavitù, se uno stato volesse negare i diritti fondamentali dell'uomo ad una parte della sua popolazione si inter=

rebbe lecito un Intervento per difendere questi Diritti fondamentali dell'umanità..

L'azione recente dell'Inghilterra per svelare al mondo e per indurre a correggere gli abusi dello stato libero del Congo ebbe questa giustificazione, la lesione cioè nell'interno di uno stato di diritti la cui garanzia interessa tutta quanta l'umanità perchè formano ai nostri giorni il patrimonio dell'uomo considerato come Ente giuridico indipendentemente dalla sua pertinenza ad uno Stato o ad un altro..

Da tutto ciò si vede che nel giudicare dell'Intervento, fatta una prima categoria a favore del non Intervento per tutti quegli atti nei quali si possa far prevalere la propria volontà nelle riforme esclusivamente costituzionali di uno stato ed a più forte ragione nel suo andamento amministrativo, resta

tutta una serie di rapporti, sia interni di uno Stato relativi al trattamento degli individui ed alla garanzia di certi diritti fondamentali della personalità umana, sia internazionali rispetto ai quali non si può dire che debba proclamarsi la dottrina dell'Intervento, ma che si debba scegliere l'una o l'altra a seconda dei casi o delle circostanze. - Perciò si devono ritenere peccanti di un vizio fondamentale di origine tutte quelle Dottrine che si sono venute sviluppando dopo la caduta di Napoleone I, lungo il corso del secolo XIX.

Queste Dottrine hanno il difetto o di essere inspirate a principi assolutisti, ammettendo l'Intervento come regola fondamentale ed arrivando persino all'esagerazione di colpire di eresia, come faceva il Pontefice, quelli che negavano l'Intervento, o di essere inspirate

a concetti del tutto opposti, ammettendo l'assoluto obbligo di non intervenire negli affari interni o internazionali di uno stato, arrivando a mettere in forse in date circostanze i diritti più fondamentali dell'umanità e gl'interessi più degni di difesa di tutta la famiglia Europea per rispettare l'esplicazione libera ed indipendente della forza e dell'attività esteriore dei vari stati.-

La dottrina dell'Intervento e quella del non Intervento hanno peccato di questa esagerazione in parte per la insufficiente indagine della tripartizione dei casi d'Intervento, e in parte perchè si ispiravano a ragioni politiche.-

La Dottrina dell'Intervento era sorta dall'assolutismo in reazione alla Rivoluzione Francese, quale conseguenza della Politica della Santa Alleanza; la dottrina del non Intervento invece è

sorta insieme con la Dottrina della Nazionalità e difesa delle nazionalità oppresse che volevano emanciparsi e che avendo esperimentato dal 1820 che molte nazionalità oppresse non avevano potuto liberarsi perchè non avevano forze bastanti da resistere alle forze alleate, trovavano in questa inibizione giuridica contro l'Intervento quella difesa preventiva che, mettendo queste forze rivoluzionarie sole a sole in faccia alle forze dei Governi che le opprimevano, rendevano più probabile la loro emancipazione e la costituzione dei nuovi stati nazionali.-

Ma tanto l'una che l'altra di queste Dottrine trovavano la loro dimostrazione per assurdo negli Interventi che si sviluppavano anche sotto il loro impero.. Sotto l'impero della dottrina dell'Intervento, che ave=

va lo scopo di ribadire gli ordinamenti assolutisti minacciati nei vari paesi di Europa, si ebbe un'azione delle stesse Potenze contro l'Olanda per impedirle di riconquistare il Regno del Belgio che si era staccato dal suo territorio, e si ebbe quindi una eccezione alla Dottrina dell'Intervento ed una pratica del non Intervento, quando i principi che si volevano difendere con la Dottrina dell'Intervento non erano minacciati in un caso particolare, ma favoriti da un nuovo assetto di una data parte di territori Europei.-

Egualmente la Rivoluzione Greca poté trionfare quando alla domanda del Principe di Metternick perché si intervenisse in Grecia, come si era fatto in Napoli, per ristabilire il Governo del Sultano, le Potenze non aderirono, e la Rivoluzione si prolungò fino a che fi=

berato il territorio, si dovette riconoscere l'indipendenza della Grecia.-

Per converso le Potenze che procla=-mavano la dottrina del non Intervento parecchie volte intervennero, come fece la Francia nel Messico nel 1883 e come fece=ro recentemente le Potenze Europee nel=l'isola di Candia.-

Il che significa che la pratica costante della dottrina dell'Intervento o del non Intervento è resa così impos=sibile dallo sviluppo effettivo della storia, che tutto un gruppo di Potenze che aveva=no proclamata la Dottrina dell'Inter=vento esercitarono in alcuni casi quel=la del non Intervento, e le Potenze più recenti e liberali di Europa che si fon=davano sulla dottrina del non Inter=vento pure in dati casi si trovarono nella necessità di praticare la dottrina dell'Intervento.-

Bisogna quindi che in una futura Codificazione del Diritto Internazionale, per quanto si riferisce al Diritto Positivo od in una discussione teorica, per quanto si riferisce al diritto Dottrinale si disciplini diversamente e con opportune distinzioni questa dottrina dell'Intervento e quella del non Intervento in modo da far sì che l'Intervento, quando pure si manifesti, sia circondato e accompagnato da tali garanzie di Procedura, che diano una relativa sicurezza che esso si sviluppi non a favore di uno solo o di un ristretto gruppo di stati, ma bensì per far valere gl'interessi di tutti gli Stati civili, oppure un principio fondamentale del Diritto Internazionale.- E per raggiungere questo scopo sarebbe necessario che l'Intervento non potesse mai essere individuale nella deliberazione, ma anche quando fosse individuale nell'esercizio

fosse collettivo nella decisione, sicchè lo stato o gli Stati intervenienti fossero considerati come mandatari di tutta la Società Internazionale presso quello nel quale si interviene.-

In questo caso si avrebbe una garanzia che nella decisione collettiva si terrebbero presenti tutti i Diritti e gl'Interessi della Società Internazionale, e non solo quelli degli Stati che avessero un interesse particolare a intervenire e che anche nella sua esplicazione l'Intervento, sia pacifico che militare, non dovesse uscire da quei limiti sufficienti a rimettere le cose nell'ambito voluto dal Diritto e dagli Interessi generali, senza ledere troppo i diritti dello stato presso al quale si interviene.-

In questi limiti non si può condannare del tutto la dottrina dell'In=

tervento, non può condannarsi nè quando si tratta di tutelare un principio fondamentale del Diritto Internazionale, nè quando si tratta di tutelare un interesse che sia tanto generale da costituire nelle conseguenze della sua minacciata lesione la lesione eventuale di un diritto.-

Ridotta a questi limiti la dottrina dell'Intervento nei Rapporti del Diritto Internazionale Pubblico può paragonarsi alla dottrina dell'ordine pubblico nei rapporti Interni e nel Diritto Internazionale Privato.- In una Dottrina del Diritto Internazionale Privato la massima fondamentale è che ciascuno stato possa esplicare la propria legislazione civile interna secondo i propri bisogni e secondo la propria volontà, ma quando una norma di Diritto Civile interno lede un principio anche

se non un Diritto che si ritiene essenziale come fondamento della convivenza civile nel territorio di un altro Stato, questo per più motivi di ordine pubblico è autorizzato ad impedire l'effetto di quelle norme nel suo territorio. - Così, per esempio, uno stato può ammettere o non ammettere il divorzio nella propria legislazione, ma quando uno stato neghi la possibilità del divorzio o rispettivamente la ammetta, un altro stato, ove si ammetta per converso la possibilità del divorzio o rispettivamente la si neghi in confronto del- lo stato che la neghi o che l'ammetta, non sarà obbligato a rispettare le norme dell'altro nemmeno per quanto si riferisce ai rapporti fra coniugi appartenenti come sudditi a quest'ultimo, e ciò perchè l'ammettere una dottrina così fondamentalmente diversa da quella che vige nel territorio di un altro stato sarebbe turbare l'or=

dine pubblico di questo stato stesso.-

Qualche cosa di analogo avviene nel Diritto Internazionale nei riguardi del Diritto di Intervento.- L'esplicazione dell'Indipendenza di ciascuno stato, tanto negli affari interni quanto negli affari internazionali, è indiscutibile, ma quando l'esplicazione di queste due emanazioni della sovranità leda un ordine di cose e di rapporti che gli altri stati o un gruppo notevole di essi ritengano come essenziale alla convivenza internazionale, allora questi devono reagire nei limiti necessari perchè essi, nel loro complesso, ne risentono gli effetti per questa deviazione da ciò che si ritiene fondamentale nei Rapporti Internazionali che non possono venirne turbati.-

E per quella stessa giustificazione giuridica che autorizza uno stato e le su

magistrature a regolare nei rapporti privati nel proprio territorio qualunque efficacia alle disposizioni legislative di un altro stato, le quali possono turbare i rapporti di ordine pubblico, così nei rapporti complessivi della Società Internazionale ciascun gruppo di stati o la società Internazionale nel suo complesso è autorizzato ad agire perchè non venga da altri turbato quel fondamento essenziale della loro convivenza giuridica internazionale, che si ritiene in una data epoca elemento indispensabile alla convivenza giuridica degli stati.

E da questo paragone deriva un'altra conseguenza identica nei due casi: tanto coloro che hanno voluto fare un elenco dei casi di impedimento di ordine pubblico alla applicazione di una legge straniera, quanto coloro che hanno voluto fare un elenco di Interventi giustificati

sono condotti sempre ad una casistica in parte inesatta ed in parte incompleta, ed anche quando era esatta e completa al momento in cui l'hanno creata, cessava di esser tale nel breve volgere di una generazione, e ciò tanto nella base di ordine pubblico quanto nella base di giustificazione dell'intervento.—

L'Intervento, come l'impedimento di ordine pubblico all'applicazione delle leggi straniere nel territorio di un altro stato, rappresenta la inibizione che la volontà individuale di uno stato trova negli interessi e nei diritti fondamentali degli altri, giustificata da qualche principio ritenuto come essenziale ai fondamenti della Società civile da una parte e dalla società Internazionale dall'altra — ma nel corso della storia questi principî fondamentali mutano e si modificano tanto nei rapporti interni di uno stato quanto nei rapporti collettivi della

società Internazionale e pertanto, quando oltre a formulare una regola generica nella quale il contenuto specifico và dato di epoca in epoca, si voglia formulare una serie di regole specifiche e individuali dei casi nei quali si voglia ammettere l'Intervento, si avrà perchè i casi rispondenti alla coscienza giuridica Internazionale di un'epoca non corrispondono a quelli di un'altra, e perciò la Società Internazionale non si è contraddetta ma ha mutata la inspirazione fondamentale della propria condotta col mutare dei suoi interessi. - Per esempio alla fine del secolo XVII° si mutò la coscienza del mondo civile per ciò che si riferiva all'Intervento nei Rapporti religiosi; durante il Medio Evo la società era così inspirata da questa idea del riconoscimento, da parte degli stati, dell'Unità religiosa col primato del Pontefice che l'Intervento nelle cose religiose era giustificato rispetto ai principi fondamentali dominanti in quel periodo nel quale

si riteneva che uno stato non potesse esser tale se non fosse informato al principio cattolico; ma nello scindersi della Religione dopo la Riforma si arrivò a mutare completamente la coscienza del mondo civile in questo argomento, sicchè non si ritenne più come elemento indispensabile allo stato la religione cattolica e si è arrivati a proclamare il principio del non intervento nelle cose religiose di Europa non per essere caduti in contraddizione, ma per essersi mutati i concetti ispiratori della Società Internazionale in questi rapporti. -

Lo stesso è avvenuto nel secolo scorso per quello che si riferiva alle libertà politiche e costituzionali degli stati. - Il mondo monarchico Europeo scosso dai continui turbamenti dei moti rivoluzionari che furono l'effetto della Rivoluzione Francese, dietti a riconoscere l'importanza della volontà nazionale, credette che si dovesse intervenire per

la dottrina del Diritto Divino. - Sulla base di questa dottrina si riteneva che, ogniqualvolta si fosse permesso ad una Rivoluzione di riuscire contro la volontà dei Sovrani legittimi, tutto l'ordine pubblico Europeo sarebbe stato turbato, e quindi importava a tutta la Società Internazionale Europea che non si permettesse ad uno Stato di modificare per opera della Rivoluzione i propri ordinamenti Costituzionali e che l'esempio non potesse penetrare negli altri Paesi turbando un ordine pubblico che si riteneva essenziale per l'Europa; quando invece la Dottrina del Diritto Divino venne sostituita dalla Dottrina della Volontà nazionale allora la pratica dell'Intervento mutò perchè mutava anche la Dottrina fondamentale a cui questa pratica poteva attingere la propria ispirazione. -

Tutto ciò che si può dire come conclusione di questa Dottrina si è che essa non è

giustificata se non che quando si tratti di tutelare o difendere un interesse legittimo oppure un diritto già acquisito da tutta la società Internazionale o si tratti di far valere uno di quei principi che si ritengono fondamentali, come gli elementi di ordine pubblico, alla Società Internazionale e che per garanzia che in questi limiti l'intervento si mantenga, sarebbe necessario che tutti gli stati nel ricorrervi si fondassero sempre sopra una deliberazione collettiva che dia garanzia che si sia tenuto conto di questi motivi.-

Un'indagine più precisa e più dettagliata è impossibile perchè i casi giustificati di intervento variano di epoca in epoca col variare degli interessi che si ritengono supremi per l'esistenza giuridica della Società Internazionale.-

---

- Lezione Dodicesima. -

- Sommario. -

Intervento nelle questioni interne di uno Stato che si riferiscono al trattamento delle minoranze della sua popolazione. - Diversa condotta degli Stati Europei in tale argomento. - Intervento Finanziario. - Varietà nella condotta degli Stati Europei: intervento finanziario in Turchia, in Egitto, in Grecia. - L'origine della Dottrina di Monroë. -

---

A dimostrare la necessità che l'Intervento sia uniformemente codificato nella sua Procedura e nel tempo stesso a dimostrare quanta incertezza esista

ancora nella pratica degli Stati circa i casi di Intervento distinti da quelli di legittima difesa dei propri interessi e circa la pratica di Intervento o non Intervento in casi che sono poi perfettamente analoghi gli uni agli altri, accenneremo ad alcune forme di Intervento verificatesi nel periodo storico più recente e specialmente a quelle che si riferiscono all'Intervento nell'Interno di uno Stato per modificarne e correggerne l'amministrazione, per obbligarlo ad adempiere ai suoi impegni finanziari ed allo sviluppo della dottrina di Monroë.

Se l'Intervento fosse codificato nella sua Procedura in modo che non potesse verificarsi se non per la tutela di un principio di Diritto Universale o di un Interesse universale di tutto il mondo Civile, allora in casi analoghi si applicherebbero analoghe misure; invece nel periodo storico a noi più vicino si ha una pratica va=

rietà nell'Intervento che si riferisce all'imposizione di volontà ad uno Stato nell'amministrazione dei suoi affari interni e nel trattamento dei suoi abi=tanti, a seconda che si tratti di uno sta=to d'Europa o fuori della civiltà Euro=pea, a seconda che si tratti di uno sta=to forte o di uno stato debole..

Per gli stati che vivono fuori della civiltà Europea e dai quali, appunto perchè sono meno civili si avrebbe diritto di pre=tendere meno, gli Stati Europei pretendo=no di più, e quando si agisca contro un residente straniero nel territorio di que=sti stati, oppure quando nel trattamento della popolazione stessa dello stato che ha, o per origine o per religione una qualche affinità con i popoli dell'Europa si esca dalla linea del Diritto, allora immedia=tamente si interviene e si vuole far pre=valere la volontà di un gruppo di stati

in questi stati posti fuori dalla cerchia della Società Europea.-

Ragioni per cui in una perfetta analogia di casi ed anche di fronte a deviazioni di Diritto più termi si agisce molte volte contro stati più deboli come la Turchia, e non si agisce per esempio contro la Russia nel caso di stragi compiute per opera del governo o per opera di una parte della popolazione.-

La non collettività dell'Intervento nella deliberazione e nella esecuzione porta poi di necessità che si agisca con facilità nell'intervenire contro stati deboli e invece si lasci impunito ogni atto delittuoso da parte di stati forti: così quanto avviene nei Rapporti fra le Repubbliche Sud-Americane, come per esempio la Repubblica di Venezuela, e gli Stati di d'Europa non avviene nei rapporti con la Russia, dove le stragi contro

gli Armeni e gli Ebrei non sollevano l'azione degli Stati Europei; poichè essen=do l'Intervento inspirato più da mo=tivi politici che da sentimenti umani=tari, non si può mai raccogliere tan=ta forza quanta sarebbe necessaria per intervenire in uno stato forte.-

Sicchè nella pratica dell'Intervento per reprimere le offese ai Diritti di umani=tà si arriva ordinariamente nell'epoca nostra a questa contraddizione di preten=dere una pratica perfetta in ragione inversa della perfezione della civiltà, e di esercitare una sorveglianza ed un intervento frequente presso gli stati de=boli, che non si esercitano presso gli stati forti i quali si vengono a trovare nella contraddizione di condotta in cui si è trova=ta la Russia che ha agito sui piccoli sta=ti della Penisola Balcanica per porre, come condizione del loro riconoscimento, quelle stesse

regole di tolleranza religiosa e di libertà che oggi essa stessa trascura nell'amministrazione delle sue popolazioni e dei suoi territori.-

Una contraddizione si ha nell'Intervento che si verifica nelle cose interne di uno Stato per obbligarlo ad adempiere ai suoi obblighi finanziari.- Prima di tutto di questa azione esercitata da uno o più Stati sopra un altro per obbligarlo ad adempiere ai suoi obblighi finanziari, non è ben certo in tutti i casi se si tratti di un'azione che non si possa qualificare come Intervento per la difesa dei propri interessi oppure sia un Intervento propriamente detto di uno o più stati in cose che non li riguardano.- Infatti, quando un banchiere o una serie di banchieri di uno Stato avessero fatto un prestito ad un altro Stato come si pratica eccezionalmente ai giorni nostri e frequentemente in antico, quan-

do oggi ciò avvenga e specialmente nel caso che un'Impresa si costituisca per esercitare certe industrie privilegiate in un altro stato, dando a questo per compenso un sussidio finanziario, allora si ha il caso di una difesa dei propri interessi e diritti quando lo stato agisca per obbligare l'altro Stato ad adempiere ai suoi obblighi finanziari contratti direttamente con uno o più suoi cittadini.-

Quando invece si tratti di prestito assunto nelle forme moderne da una banca, ma poi nei loro titoli rappresentativi messi in Commercio, per cui la loro negoziazione renda impersonale il creditore ed indeterminata la nazione a cui il creditore appartenga, e possa far sì che il creditore in un dato momento sia diverso per nazionalità da quello che ha prestato i denari nel momento di emissione del prestito e

possa anche avvenire che uno Stato o un gruppo di banchieri esteri metta in vendita dei titoli di prestito estero allo scopo di poter esercitare pressioni sopra un dato Governo per l'adempimento dei suoi obblighi finanziari, allora non si può dire che si tratti più di un caso di difesa dei propri interessi e indirettamente dell'esercizio del Diritto di Conservazione da parte di uno stato, ma di un vero e proprio Intervento.

La qualifica di questi casi è stata fatta con molta esattezza da Lord Palmerston nel 1844, quando i creditori Inglesi di alcuni stati Sud-Americani, pretendendo che l'Inghilterra agisse contro di essi per costringerli ad adempiere ai loro obblighi, disse che il Governo doveva verificare caso per caso se avesse obbligo di proteggere questi titoli perchè, potendosi trattare di titoli negoziabili al portatore che molte volte sono già stati acquistati dai creditori

attuali ad un prezzo che è proporzionato al grado di potenzialità economica del debitore in un dato momento, lo stato esercite=rebbe un vero atto di usura obbligando lo stato debitore a pagare a prezzo di emis=sione i titoli che erano stati comperati a basso prezzo, ed aggiunse che, rispetto con=traendo con uno stato, non si può prescin=dere dall'idea che si contratti con un Ente sovrano che ha, per motivi politici, il Diritto di Imposta e persino quello di Espropriazione per pubblica utilità, si debba procedere con estre=ma delicatezza.-

Questa ingerenza finanziaria negli affari di uno Stato non potrebbe essere or=ganizzata secondo giustizia se non quando fosse, come in ogni caso di Intervento, decisa di volta in volta con la cooperazione di tut=ti gli stati, con la constatazione dell'en=tità, dell'origine e della garanzia del debi=to che si tratta di assicurare e in modo da

distinguere i casi nei quali lo stato è auto: rizzato per la nazionalità originaria del prestito a proteggere i suoi cittadini, dai casi di adempimento di un debito al portatore che non ha carattere nazionale e per il quale è necessario che l'azione protettiva sia esercitata da tutti gli Stati.—

Ora, anche in questi rapporti finanziari, alla collettività della deliberazione dell'Intervento non si è ancora arrivati.—

L'Austria è fallita al principio del secolo XIX senza che alcuno stato abbia agito per obbligarla ad adempiere ai suoi impegni, mentre nella IIª parte del secolo XIX si ebbero vari casi di Intervento finanziario, ed uno dei più recenti è stato quello eseguito dalla Germania, Francia, Inghilterra, Italia contro la Repubblica di Venezuela per obbligarla ad adempiere ai suoi obblighi finanziari i quali, specialmente per i banchieri tedeschi, erano il risultato

di un'incetta di titoli a ribasso fatta per speculazione.-

Altri Interventi sono quelli che hanno contribuito alla sorveglianza finanziaria dell'Egitto nel 1879, della Turchia nel 1881, di Tunisi nel 1869 e della Grecia nel 1898.-

Di tutti questi casi deve mettersi da parte quello relativo alla Tunisia rispetto alla quale l'Intervento finanziario della Francia ha acquistato dodici anni dopo un titolo giuridico col Protettorato Francese ristaurato nella Tunisia per il trattato del 1881.-

Restano i tre Interventi collettivi nella Turchia, nell'Egitto e nella Grecia, che sono fra i meglio organizzati.-

Nell'Egitto l'Intervento Finanziario fu deliberato nel 1879, quando il Debito Egiziano, che nel 1860 era di 4 milioni di sterline era salito a 90 milioni di sterline e l'Egitto non poteva più provvedere

al servizio degli interessi; allora si istituì un controllo duale della Francia e dell'Inghilterra sulle finanze Egiziane, e fu accompagnato dal Consiglio della Cassa del Debito Pubblico Egiziano che provvide alla sorveglianza dell'amministrazione finanziaria dell'Egitto ed in parte anche alla conversione dei suoi debiti e costituì un fondo di riserva provvedendo al pagamento degli interessi ed anche ad un eventuale servizio di ammortamento dei debiti stessi.-

Questo Intervento Finanziario nell'Egitto, siccome rappresentava tutti i portatori del debito Egiziano, siccome rappresentava un interesse generale e siccome dava a tutti i creditori una voce nel costituire la Commissione del Debito Pubblico costituisce il tipo di ciò che dovrebbe essere l'Intervento Finanziario per autorità comune ed anche dello stato messo sotto amministrazione, tanto più che alla sicurezza

dei creditori si fece corrispondere anche un vantaggio dell'Egitto con la riduzione degli interessi del suo debito trasformando al 5% i debiti contratti al 7 o all'8%.-

Ora questo Intervento eccedette dai limiti dei propri obiettivi e si ridusse ad essere uno strumento individuale di preminenza politica, quando dopo la ristaurazione di fatto del Protettorato Inglese in Egitto e il grande rinascimento finanziario di questo Paese, il fondo di riserva si era accumulato ad una tale entità da poter provvedere ad una ulteriore ammortizzazione parziale del Debito Pubblico e da dar modo di convertire il Debito Pubblico ad un tasso di interesse ancora minore di quello ottenuto prima.- Allora l'intervento Francese e Russo si esercitò impedendo l'uso di questo fondo di riserva del Debito Pubblico per alleggerire il peso dell'Egitto e per convertirne il Debito, e siccome

per instaurare questa nuova forma dell'Intervento era necessaria l'unanimità, mancando questa il solo scopo dell'Intervento parziale della Francia e della Russia era quello di impedire la preponderanza politica dell'Inghilterra.- E fu soltanto negli ultimi tempi, per effetto di una transazione fra l'Inghilterra e la Francia, che questa opposizione venne tolta e che l'Intervento finanziario in Egitto fu ridotto nei suoi veri confini per la sistemazione definitiva del Debito Egiziano.-

Questo Intervento Finanziario esercitato in Egitto è adunque il tipo di ciò che dovrebbe essere l'Intervento Finanziario per il modo come fu deliberato, per il modo come fu eseguito ed anche per la determinazione del suo scopo, perchè siccome si tratta di un'invasione nell'indipendenza finanziaria di uno stato

deve naturalmente cessare quando la
vita finanziaria di quel Paese cessi di es=
sere indirettamente lesiva per le finan=
ze di tutti gli altri.-

Un po' diverso è l'Intervento Finan=
ziario Internazionale in Turchia rap=
presentato dalla Cassa del Debito Pub=
blico Ottomano deliberata nel 1881 non
come una delegazione semi-diplomat=
ica dei vari stati rappresentanti gl'in=
teressi finanziari in Turchia, ma come
una collettività rappresentante i vari
gruppi di portatori del Debito Ottoma=
no ed è una Cassa Internazionale
perchè rappresenta le varie naziona=
lità, pur non rappresentando i vari
governi.- Essa fu determinata dalla
condizione di parziale insolvenza della
Turchia, dopo la guerra sostenuta
con la Russia e le furono affidati
alcuni cespiti particolari del Tesoro

Ottomano i quali le servono a garantire il pagamento degli interessi ai creditori stranieri.-

Un nuovo caso di Intervento è quello verificatosi nelle finanze della Grecia nel 1897.- Nella stipulazione della pace con la Turchia, la Grecia si trovò costretta al pagamento di un'indennità di guerra di circa 100 milioni di franchi, si trovava obbligata a sanare un deficit di circa 80 milioni di franchi ed aveva le casse completamente vuote.- Allora le Potenze che avevano bisogno di proteggere i portatori di titoli del debito Greco, di fronte alla quasi insolvibilità della Grecia ed all'eccessivo deprezzamento della moneta Greca, si trovarono nella necessità di proteggere gl'interessi dei loro sudditi e stabilirono una Commissione costituita da un delegato per ciascuna delle grandi Potenze alla quale vennero affidate

in garanzia i prodotti dei monopoli dello Stato ed i redditi doganali del porto del Pireo.-

Per evitare il meno possibile la suscettibilità del Governo della nazione Greca si ricorse ad una sfumatura nelle modalità dell'Intervento, creando cioè una compagnia Greca sotto il nome di Regìa, per l'amministrazione delle imposte Greche che assumeva l'incarico di riscuotere i cespiti di entrata dati in garanzia per il debito Greco e di trasmetterne l'importo alla Commissione del Debito Pubblico, la quale con questi redditi doveva fare il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione, costituendo con gli eventuali civanzi un fondo di riserva per compensare i deficit futuri, e ponendo a disposizione del Governo Greco quel di più che

eventualmente rimanenze di questi avanzi.-

Ma è evidente che se i disordini attuali della Russia dovessero continuare, uno stato così carico di debiti e che ha affrontato spese così straordinarie per l'ultima guerra sostenuta, si troverebbe in condizioni finanziarie anche peggiori della Grecia, ma se anche arrivasse allo stato di fallimento nessuno penserebbe di eseguire un intervento nella Russia, intervento che non deriverebbe da un minor titolo giuridico ad eseguirlo da parte delle Potenze, ma da una impossibilità materiale che a sua volta deriva da una mancanza di una organizzazione internazionale della Società degli Stati, dal non essere, rispetto a questi rapporti organizzata una procedura costante e dal confondersi in questi rapporti dell'obbiettivo finanziario e

giuridico con l'obbiettivo politico, sicchè l'unanimità che è facile a raggiungersi dagli Stati quando si tratta d'obbligare uno stato piccolo che poco può contare nella bilancia internazionale non si può raggiungere nei rapporti di uno stato grande perchè vi è sempre quello stato che, per ottenere qualche presente o futuro vantaggio, rompe l'unanimità ed allora la Società Internazionale non si trova ad avere quella somma di forze necessaria per far valere un principio di Diritto generale universalmente riconosciuto. -

In tutti questi esempi si trova illustrato il difetto del Diritto Internazionale moderno per cui alla confusione che esiste ancora nella dottrina circa la definizione dell'Intervento e circa la distinzione dei casi di Intervento dai casi di difesa dei propri interessi per opera degli Stati che intervengono, corrispon=

che nella pratica una confusione di idee, per cui in condizioni analoghe, tanto nei riguardi dei rapporti politici quanto finanziari o si interviene o non si interviene a seconda che si tratti di stato piccolo o forte, a seconda che vi sia assenza o presenza di complicazioni di interessi politici che possano rompere la solidarietà di tutti gli stati che dovrebbero intervenire.-

Un fenomeno nel quale si manifesta per altra guisa questa confusione di concetti fondamentali rispetto all'Intervento, alla sua giustificazione ed ai suoi limiti si ha nello sviluppo, durante l'ultimo secolo, nel continente Americano della dottrina di Monroë.-

Questa fu enunciata nel 2 Dicembre 1823 nel messaggio del Presidente Monroë come un'applicazione al Continente Americano della dottrina del non

Intervento.

Per ben comprendere l'importanza di questa Dottrina bisogna ricorrere un pò con la memoria a quello che era il continente Americano. Tutta la parte latina, comprendente l'America del Sud e lo stato del Messico, che allora era molto più vasto di quello che è attualmente era divisa in due parti: il Brasile che apparteneva al Portogallo e tutto il resto che apparteneva nominalmente alla Spagna, ma che in realtà erano in istato di insurrezione ed avevano governi propri, stati vastissimi e assai poco popolati (pochissimo lo sono ora, ma meno ancora un secolo fà) i quali si trovavano nella possibilità di resistere al Governo Spagnuolo, ma non avrebbero potuto resistere certamente ad un Intervento Europeo. Nel Nord-America esistevano, come esistono ancora, il Canadà

Colonia Inglese e gli Stati Uniti; ma questi occupavano la sola parte Orientale, tutto l'Ovest dal Sud dell'Alaska fino alla California era ancora quasi totalmente inesplorato, non occupato e posseduto da alcuno Stato Civile e costituiva così teoricamente una linea di demarcazione fra le Colonie Inglesi e gli Stati Uniti d'America.- Allora in Europa si agitò un progetto di Intervento dei grandi Stati monarchici nel continente Americano che aveva il doppio scopo di far valere il principio di legittimità in America, ricongiungendo tutte le parti insorte sotto il Dominio Spagnuolo e poi di approfittare della parte non occupata per farne un compenso agli Stati che intervenivano, e specialmente per far sì che la Russia potesse scendere dal Territorio dell'Alaska fino ad una plaga più temperata della California costituendo così una grande Colonia Russa nel Continente Americano.- Allora quando

questa coalizione delle Potenze Europee stava per compiersi, l'Inghilterra che cominciava ad allarmarsi di questo eccessivo prevalere del principio assolutista in Europa e cominciava a temere che dal riaffermarsi della Potenza Spagnola e della Potenza Russa in America potesse derivare per i suoi dominii un pericolo molto maggiore di quello che non le era derivato prima per effetto del dominio Francese, sollecitò gli Stati Uniti di America ad opporsi a questo Progetto di Intervento Europeo nel continente Americano.- L'opposizione degli Stati Uniti di America allora non aveva quell'importanza che avrebbe oggidì, trattandosi di uno stato con più di 75 milioni di abitanti e fornito di una delle più forti marine del mondo, ma era una dichiarazione di principio che, essendo inspirata e favorita dall'Inghilterra, aveva dal punto

di vista della resistenza marittima alle forze della coalizione Europea una grande importanza. - Allora nelle trattative che ebbero luogo fra il Ministro Inglese Canning e il Rappresentante americano a Londra, l'Inghilterra suggerì agli Stati Uniti una forma di dichiarazione che metteva quasi una inibizione all'Intervento Europeo in America, ritenendolo un atto offensivo per l'Inghilterra e gli Stati Uniti. - Secondo l'idea di Canning questa dichiarazione doveva farsi dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, ma, per suggerimento di Adams segretario di Stato negli Stati Uniti che elaborò la dichiarazione di non Intervento, essa fu resa individuale degli Stati Uniti e fu enunciata dal Presidente Monroë nel Messaggio al Congresso del 2 Dicembre 1823. -

---

- Lezione Tredicesima. -

- Sommario. -

Antecedenti della Dottrina di Monroë; sua formulazione originaria. - Analogie con altre dottrine politiche di altri Stati in condizioni analoghe. - Sviluppo successivo della Dottrina di Monroë nel continente Americano e nei territori posti lungo le vie del Continente Americano. - La Dottrina di Monroë si tramuta da Dottrina di non Intervento opposta all'Europa in Dottrina di Intervento accampata in proprio favore dagli Stati Uniti d'America. -

---

La Dottrina di Monroë nei varii stadi del suo sviluppo, negli antecedenti che ne

prepararono la formulazione e nel suo sviluppo successivo, è una dottrina politica degli Stati Uniti di America, la quale si connette per qualche rispetto alla dottrina del non Intervento e per qualche altro alla dottrina dell'Intervento, e per spiegare questo doppio contatto con due dottrine tanto opposte fra loro e questo passaggio durante il secolo XIX dall'espressione principale della dottrina del non Intervento opposta dagli Stati di Europa a quella della dottrina dell'intervento invocata a proprio favore dagli Stati Uniti d'America, sarà opportuno dire degli antecedenti e dello sviluppo successivo di questa dottrina.

La prima volta che gli Stati Uniti ebbero occasione di affermare una certa gelosià e sollecitudine per il territorio Americano in contrasto con l'espansione degli Stati Europei, gli Stati Uniti erano, si può dire, appena nati, fu quando nel 1803 essi acquistarono la

Luisiana da Napoleone che cedette quella colonia francese agli Stati Uniti; allo scopo di impedire che se ne impadronisse la Gran Brettagna. - In quell'occasione l'acquisto d'un territorio che indeboliva militarmente piuttostochè rinforzare gli Stati Uniti; i quali non avevano ancora una forte marina dovuena fu difeso dal governo Americano dicendo che non poteva essere senza grande preoccupazione e senza grande pericolo per l'avvenire degli Stati Uniti l'eventuale passaggio di quel territorio dalla sovranità francese a quella di un altro Stato Europeo. -

Nel 1810 la stessa dottrina fu affermata nei riguardi della Florida che allora apparteneva alla Spagna; una truppa in parte di insorti della Florida stessa ed in parte degli Stati Uniti, essendosi impadronita di una parte della Florida occidentale, il governo degli Stati Uniti espresse l'interesse potente che sentiva il governo Americano per quel terri-

torio e l'impossibilità morale di vedere sostituito il governo Spagnuolo da un altro governo Europeo; sicchè in parte per effetto della rivoluzione ed in parte per effetto dei negoziati con la Spagna nel 1816 e 1819, finalmente nel 1821 si ottenne la formale rinuncia da parte della Spagna agli Stati Uniti di America del territorio della Florida. -

Così gli Stati Uniti spingevano il loro dominio littoraneo dall'Atlantico fino all'estremo sud dei confini attuali e questa estensione di dominio avevano ottenuta invocando i pericoli che sarebbero loro derivati dal costituirsi del dominio di altri Stati Europei in quei territori. -

Quando nel 1823 nel messaggio del Presidente Monroë venne enunciata la dottrina che da lui prese il nome, il presidente formulò questa dottrina politica alla quale già due volte, nei riguardi della Luisiana e della Florida, si era informata la politica degli Stati Uni.

ti e che costituiva già una tradizione nella loro politica estera.-

Nel formulare però questa dottrina così come il ministro Inglese Canning l'aveva suggerita il Presidente Monroë la distinse in tre punti diversi: il primo che gli Stati Uniti non potrebbero d'ora innanzi tollerare che alcuna parte del continente Americano, intendendo per continente Americano tanto l'America del Nord quanto quella del Sud, potesse far oggetto di colonizzazione da parte degli Stati Europei: era dunque un'inibizione che gli Stati Uniti d'America opponevano agli Stati d'Europa di colonizzare alcuna parte di territorio Americano, compreso anche tutto quel territorio che non apparteneva, nè aveva mai appartenuto agli Stati Uniti; il secondo punto fu che gli Stati Uniti non potrebbero tollerare l'intervento degli Stati Europei collettivamente o di uno Stato Europeo isolatamente nelle faccende interne o nelle contese internazionali fra Stati ~~Europei~~ Americani; il terzo punto fu che gli Stati

Uniti non potrebbero tollerare che il continente Americano fosse attratto nel giro della politica Internazionale Europea e che qualunque tentativo per attrarlo nel giro di questa politica sarebbe considerato dagli Stati Uniti come un atto di inimicizia. - Erano dunque tre i punti: il primo che si riferiva all'inibizione di colonizzazione Europea nel continente Americano, proibizione di acquistare territori anche in quanto non appartenevano agli Stati Uniti d'America e giuridicamente non potevano essere da parte loro oggetto di legittima inibizione. Il secondo che si riferiva alla proibizione dell'intervento Europeo nelle faccende Americane ed anche nelle contese eventuali fra altri Stati del continente Americano e questa era una dottrina di non intervento; il terzo punto era fissato per opporsi alla creazione di situazioni politiche che rendessero inevitabile in avvenire un intervento e a tutti i tentativi che avessero per oggetto di far entrare l'America nel giro della grande politica Europea, quindi ini.

bizione di alleanze fra Stati Americani ed Europei, astensione dell' America da ingerenze nelle faccende internazionali d'interesse puramente Europeo e quindi una specie di linea di demarcazione fra i due continenti, creando il sistema internazionale degli Stati Europei ed il sistema Internazionale degli Stati Americani. -

Questo è il significato della dottrina di Monroë la quale però fortuna fin dalle sue origini unicamente per il soccorso che le diede l'Inghilterra, prima soccorso intellettivo con suggerimenti e incoraggiamenti, poi soccorso diplomatico e militare in modo da darle quella forza che le mancava - Infatti gli Stati Uniti costituivano uno Stato con dieci milioni di abitanti, che non aveva ancora sviluppate le proprie risorse economiche e che non possedeva una marina da guerra nè un esercito sufficiente per far valere questa dottrina; ma in quella circostanza l'Inghilterra, la quale vedeva con allarme il possibile formarsi di una nuova potenza

coloniali Europea in America appoggiò la dottrina di Monroë – Allora questa dottrina, dal punto di vista giuridico non era sostenibile perchè era una veduta politica degli Stati Uniti proclamata rispetto a rapporti che non entravano nella loro competenza e che militarmente non avevano forza di esser fatti valere, e diventava una dottrina imperativa e militare per gli Stati Europei, perchè accanto alla volontà degli Stati Uniti vi era tutta la potenza marittima Inglese che sarebbe stata messa in moto per farla valere in caso che non fosse rispettata. –

E così avvenne che quando nel 1821-22 la Russia preparava un movimento di discesa dall'Alaska alla California, discesa che quando fosse avvenuta avrebbe avuta per conseguenza la costituzione di una grande colonia Russa vicina a quella Inglese del Canadà, la enunciazione di questa dottrina oppose una barriera giuridica e militare a tale aspirazione chiudendo definitivamente il continente Ame-

ricano ad ogni attività della Russia.-

La dottrina di Monroe ebbe dunque la sua fortuna come dottrina di non Intervento, l'ebbe nel primo periodo per l'aiuto dell'Inghilterra e successivamente per lo sviluppo notevole della forza militare e territoriale della Confederazione Americana.-

Del resto ciò che si crede da taluni un fenomeno del tutto singolare relativo alla Storia degli Stati Uniti di America non è altro che la riproduzione di una situazione e di una volontà di uno Stato che si sente chiamato ad un avvenire glorioso.- La dottrina di Monroe non è che la manifestazione di questo fenomeno che costringe uno Stato, il quale trova al di fuori del suo territorio immediatamente gli elementi necessari al suo futuro sviluppo storico ed alla sua futura vita economica, a preoccuparsi della sorte di questo suo ambiente territoriale ed a cercare di salvarlo dal futuro dominio degli altri.-

Quando la Repubblica Romana si allarmò

per l'espansione dello Stato Cartaginese e segnò nel Mediterraneo una linea geografica, oltre la quale non avrebbe mai consentito l'espandersi del dominio Cartaginese, per la stessa ragione la Repubblica Romana formulava una dottrina di Monroë. -

Quando le colonie quasi autonome Inglesi dell'Australia esigono dall'Inghilterra che non permetta lo stabilirsi di un dominio Germanico nella Nuova Guinea, nè un dominio Francese nelle Nuove Ebridi esse formulano egualmente in condizioni analoghe ciò che potrebbe dirsi la loro dottrina di Monroë. -

Quando il Giappone, indifferente all'espandersi della Russia finchè questa non abbia toccato la Costa Orientale della Siberia, si allarmò per la espansione Russa in Manciuria, espansione che minacciava la sua futura vita economica e commerciale, ponendo come principio l'integrità della Cina e quindi la dottrina di non permettere lo stabilirsi di un dominio Europeo lungo

le sue coste, il Giappone affermava la propria dottrina di Monroë. –

E questa dottrina dovrebbe pure affermare l'Italia circa la costa Orientale dell'Adriatico e la costa Settentrionale dell'Africa se non vuole un giorno trovarsi minacciata nella sua sicurezza territoriale e paralizzata nella sua vita economica. —

La dottrina di Monroë non è l'effetto della cupidigia imperialistica dei governanti Americani, ma è invece una prova di grande oculatezza di uomini di Stato che vedevano le condizioni di vita e di sviluppo economico e politico degli Stati Uniti trenta o quarant'anni prima che queste condizioni si rendessero manifeste alla mente degli uomini volgari. –

In queste condizioni e con questa fortuna dipendente unicamente dal soccorso venuto dall'Inghilterra si è affermata la dottrina di Monroë; ma mentre da principio questa dottrina si affermava unicamente come una dottrina di non

intervento opposto dagli Stati Uniti agli altri Stati di Europa rispetto al continente Americano, poco tempo dopo, cominciò a far capolino la sua contraparte, il rovescio della medaglia, vale a dire l'aspirazione degli Stati Uniti di agire come potenza dirigente di tutto il continente Americano e avocare a sè il diritto di primazia e di intervento che nel 1823 aveva negato agli Stati d'Europa.

E questo secondo aspetto della dottrina di Monroë cominciò a farsi manifesto nel 1826, quando per iniziativa della Columbia si fece il Congresso di Panama che doveva raccogliere per difesa della sua indipendenza tutti gli Stati di America: gli Stati Uniti prima si rifiutarono di intervenire, poi delegarono un rappresentante che arrivò quasi in fine e con la sua partecipazione prima negata e poi tiepida chiuse bene le deliberazioni di questo Congresso, mostrando così il proprio sfavore per una difesa collettiva diretta a difendere il continente Americano e per una difesa che non fosse invece un atto quasi imperativo dei

gli Stati Uniti. — E questa loro gelosia verso altri Stati e questa loro presunzione di attività direttiva e quasi imperativa su gli altri paesi del continente Americano si manifestarono successivamente in modi diversi: fra il 1840 e il 1846 nella questione dell'annessione del Texas, che era uno Stato appartenente alla Repubblica federale del Messico, che per opera di alcuni emigranti degli Stati Uniti aveva proclamata la sua indipendenza e rispetto a cui gli Stati Uniti prima incoraggiarono la secessione e poi la incorporazione nel territorio della loro Repubblica esercitando un intervento indiretto nelle cose interne della Repubblica Messicana così da attrarne un territorio che è di circa centomila chilometri quadrati di superficie più vasto dell'Italia. — Allora, siccome il Messico non volle riconoscere questa cattura di territorio derivò una guerra in seguito alla quale gli Stati Uniti vittoriosi, costretto il Messico a cedere questi territori, vollero materialmente far valere il

diritto della conquista, formalmente far valere il riconoscimento dell'indipendenza di tutti gli Stati e la negazione del diritto di conquista compresa nella dottrina di Monroë, costringendo il Messico a cedere quei territori per una somma esigua onde dare l'apparenza di una compravendita pacifica a ciò che era il risultato di una conquista. —

E così gli Stati Uniti ingrandendo il proprio territorio ed imponendo la propria volontà agli altri Stati del continente Americano diedero il secondo aspetto alla dottrina di Monroë inquanto che veniva riservato agli Stati Uniti di America quel diritto di conquista e di intervento che era negato agli Stati di Europa. -

Più tardi gli Stati Uniti questo diritto di intervento esercitarono nelle contese fra gli Stati dell'America del Sud, nel 1882, quando la mediazione degli Stati Uniti impose un trattato di pace al Perù, alla Columbia ed alla Bolivia e poi nel debellare il territorio del Canadà gli Stati Uni-

di fecero valere contro l'Inghilterra quella inibizione ed avocando a sè tutto il possesso del territorio dell'Oregon in nome della Dottrina di Monroë, secondo la quale l'Inghilterra, stato Europeo, non poteva estendere il proprio dominio ad una parte del continente Americano se non avesse appartenuto al suo dominio prima della proclamazione della Dottrina stessa nel 1823..

Un nuovo sviluppo della Dottrina di Monroë si ebbe nel 1835 rispetto all'isola di Cuba; in quell'epoca si avviarono trattative fra la Spagna e la Francia per la conquista dell'isola da parte della Francia; allora gli Stati Uniti d'America, nella parte del Continente non ancora colonizzato avendo inibito agli Stati di Europa di acquistarvi nuovi territori, ed avendo nella pratica successiva di questa dottrina avocato a sè questi

territori non colonizzati come diritto di conquista che avevano negato agli altri, formavano un principio nuovo, quello cioè che nemmeno uno stato Europeo, possedenti territori in America potesse cedere questi territori ad un altro stato Europeo, ma che potesse cederli soltanto ad un nuovo stato Americano indipendente costituitosi in quei territori o agli Stati Uniti d'America.–

Con questa interpretazione della dottrina di Monroë fatta dal Presidente Polk si ottenne di mandar a monte le trattative tra la Francia e la Spagna e di impedire la cessione dell'isola di Cuba la qual controversia terminò poi col dare a quell'isola una relativa indipendenza che si trasformò in un nuovo Protettorato degli Stati Uniti d'America.–

Ma ciò che fu notevole in quella circostanza fu l'interpretazione del tutto

nuova dota alla Dottrina di Monroe per la quale, anche quando la Danimarca venne nel proposito di cedere le Antille Danesi, non le fu consentito che venissero incorporati alle vicine Antille Francesi e Inglesi, ma che dovessero essere cedute agli Stati Uniti.- Alla dottrina del non Intervento, formulata originariamente a danno degli Stati Europei, ed alla dottrina del Diritto di Intervento invocata a proprio favore, gli Stati Uniti aggiunsero più tardi un altro diritto, il diritto cioè di prelazione su tutti i territori Americani posseduti dagli Stati Europei, che dovessero uscire dal dominio politico di questi stati.-

Ma dalla dottrina del non Intervento e dalla dottrina di Intervento invocata la prima a danno degli stati Europei e la seconda in proprio favore, per gli Stati Uniti derivava necessariamente, nell'ultima parte del secolo XIX, un obbligo

di Intervento ed una specie di loro univer-
sale responsabilità per la condotta inter-
nazionale di tutti gli stati Americani.-
Questo loro obbligo e questa loro respon-
sabilità di fronte agli stati d'Europa eran
evidentissimi .- Gli stati Europei si tro-
vavano di quando in quando in Conflit-
to con uno stato Americano, come av-
venne poco tempo fà fra l'Italia e il
Venezuela, ove erano stati danneggia
ti alcuni sudditi Italiani; ora se gli
Stati Europei agivano contro questi Sta
ti Americani si trovavano di fronte al-
l'inibizione degli Stati Uniti di Ame-
rica, i quali non permettevano al-
cun intervento Europeo o lo limita-
vano solo ad una dimostrazione na-
vale, e quindi è evidente che se gli Stati
Uniti volessero limitare l'azione degli
Stati Europei contro gli stati America-
ni per far valere ciò che costituiva in modo

risoluto un loro diritto essi dovessero sostituirsi all'azione delle Potenze Europee, o assumendo a proprio carico l'adempimento dei loro impegni o concedendo quelle riparazioni cui potevano essere tenuti gli Stati Americani, oppure sostituendo la propria azione a quella degli Stati Europei per obbligare gli Stati Americani ad adempiere i propri impegni. – E questa è l'ultima parte dell'evoluzione della Dottrina di Monroe, come la ha compresa il Presidente Roosevelt nel messaggio dell'anno scorso.–

E così si arriva ad una specie di circolo nella evoluzione della Dottrina di Monroe, la quale, partendo dalla formulazione vaga di una dottrina di non intervento a danno dell'Europa in America, arriva a poco a poco ad una dottrina di universale diritto di intervento da parte degli Stati Uniti nel Continente

Americano, e questo Intervento è reso neces-
sario allo scopo di poter far valere e preten-
dere che sia rispettata la inibizione di
non Intervento opposta agli Stati d'Euro-
pa..

Ma in un altro modo la Repubbli-
ca degli Stati Uniti d'America ha dovu-
to modificare in alcune delle sue ul-
time manifestazioni della sua po-
litica Internazionale il contenuto
della dottrina di Monroë.. La base
sulla quale questa dottrina si è svi-
luppata è stata il continente Ameri-
cano, e l'idea originaria è stata quel-
la di disegnare una specie di circolo
magico che lo rendesse giuridicamen-
te impermeabile alle conseguenze
della politica Europea; ma, duran-
te gli ultimi trent'anni, le condizio-
ne Internazionale degli Stati Uniti
è mutata grandemente, gli stati Uni-

si sono usciti dalla loro esistenza esclusivamente continentale per diventare una grande Potenza Commerciale, sono usciti dalla condizioni di Potenza eguale alle altre per popolazione per diventare una delle più grandi a tipo Europeo, e la più colossale dopo la Russia, avendo raggiunto settantacinque milioni di abitanti, (la Russia ne ha centovent'otto milioni) con una omogeneità territoriale siffatta che dà a questi settantacinque milioni un valore molto maggiore di quello che hanno i centovent'otto della Russia; sicchè si può dire che, data la fusione del popolo americano, gli Stati Uniti sono diventati per popolazione la prima delle grandi Potenze; il loro Commercio è diventato Internazionale, hanno acquistato una

grandissima importanza nell'esportazione e, come sempre avviene col dilagare della vita economica e dei Rapporti Commerciali, gli Stati Uniti di America si sono trovati nella necessità di proteggere questo Commercio e creare una grande marina militare, e allora hanno sentito, per la sicurezza delle loro vie commerciali, la necessità di estendere i limiti territoriali della dottrina di Monroë e di calcolare come formanti parte di quel complesso di territori che si riferiscono alla sicurezza degli stati Uniti anche quei territori che si trovano lungo le grandi vie dei loro commerci marittimi.- Così essi hanno estesa la loro sollecitudine territoriale fino alla Samoa, alle Filippine e alle isole Sandwich, e costituendo questo bisogno di dominio

territoriale oltre ai confini di America essi si sono trovati a contatto con la grande politica internazionale mondiale e, rispetto a questi nuovi territori non possono più accompagnare la loro azione commerciale e territoriale con una inibizione dell'intervento degli altri Stati, come avevano fatto in America, perchè con questa azione sono usciti dal continente Americano e si trovano in contatto territoriale con altre Potenze che hanno altrettanti diritti da tutelare quanti ne hanno gli Stati Uniti di America.- E così si sono trovati a doverentrare nella politica delle alleanze per ciò che si riferisce a tutti gli altri territori dell'Australia e dell'Asia, in accordi e semi-alleanze con la Germania e l'Inghilterra rispetto alla Cina, col Giappone e l'Inghilterra

ra rispetto alla Corea ed alla Cina e perciò hanno dovuto uscire dalla ristrettha cerchia della loro politica individuale per effetto dell'ultimo sviluppo dell'espansione della politica stessa.-

Ecco perchè la Dottrina di Monroë, mentre da un lato è una politica di non Intervento si riduce ad essere una politica di Intervento e costituisce un esempio di ciò che sono quelle formule nelle quali lo stato veramente vitale non si cristallizza, ma che interpreta più largamente e diversamente in modo da farle combinare con la vita economica e politica internazionale conservandone il nome, ma mutandone a poco a poco il contenuto.-

---

Lezione Quattordicesima. -

Sommario. -

Carattere particolare delle Colonie che le distinguono dalle Provincie di uno stato. - Diversità del titolo e del modo di Sovranità territoriale. - Diversità nella sostanza e nei Diritti Politici degli abitanti. - Diversità nella costituzione particolare e locale di un Potere legislativo. - Vari tipi di Colonie secondo il modo di Costituzione di tale Potere Legislativo. - Effetti della Personalità subordinata delle colonie sul potere di fare i trattati allo Stato da cui dipendono. -

---

Tutto quanto siamo venuti espo=

modo finora si riferisce alla personalità dello stato e ai suoi elementi essenziali, ma in questa personalità dello stato, non per tutti gli stati ma per un gran numero di essi bisogna distinguere alcuni possedimenti che sotto molti rispetti non formano parte integrante, come le altre, del territorio dello stato e che sotto altri conservano o sviluppano una personalità propria e subordinata ma distinta da quella dello stato, e questi sono le Colonie o Dipendenze Coloniali, per le quali non si può applicare il principio che le comprende nella personalità dello stato, né quello che le confonde come una parte del territorio dello stato. È dunque per questo modo di essere particolare territoriale e personale delle Colonie che la nostra enumerazione dei caratteri e

dei diritti dello stato non sarebbe comple-
ta senza accennare ad esse.-

Le Colonie non possono in quanto
al loro territorio assimilarsi alle Pro-
vincie dello stato, perciò che nella pra-
tica delle costituzioni si è applicato ai
territori delle colonie piuttosto l'antico
concetto patrimoniale che il moderno
concetto dell'assimilazione al territorio della
nazione come l'anima al corpo di un indi-
viduo; sicchè mentre tutte le costituzioni
proclamano tutto il territorio dello stato co-
me uno e indivisibile ed anche quando per
necessità debbano avvenire delle modificazio-
ni territoriali richiedono il consenso di tut-
ta la nazione o almeno del potere legislativo
dello stato, invece rispetto al territorio del-
le Colonie si richiede che la loro alienazio-
ne non sia tutelata da queste garanzie, e
che gli Stati, anche per opera del semplice
potere esecutivo, possono procedere alla

nelle colonie del territorio coloniale

Da ciò è riconoscimento del principio che questo territorio era come una dipendenza patrimoniale dello stato e non come parte integrante dello stato stesso e da questa indole particolare della Sovranità territoriale deriva anche una diversità costantemente riconosciuta ed applicata nei riguardi dell'indole e del carattere giuridico della popolazione del territorio coloniale.

I cittadini di uno stato, qualunque sia la Provincia dove essi dimorino, sono egualmente domiciliati nello stato, invece se questi cittadini si recano in un territorio coloniale di questo Stato hanno un domicilio particolare, sono soggetti a leggi ed usi particolari e non possono esimersi dall'osservanza di quelle leggi particolari di ordine privato e pubblico sancite per la colonia stessa.

Inoltre, mentre per molti paesi la na=
scita nel territorio dello stato dà il diritto
e l'obbligo di essere cittadini di quello stato, e
per altri paesi, come il nostro, la nascita nel
territorio dello stato dà facoltà di diventare
cittadini di quegli stati, invece la nascita
nel territorio coloniale di uno stato non
dà ai nati in quel territorio i diritti di cit=
tadinanza così interamente come li dà la
nascita nel territorio metropolitano dello
stato. -

Finalmente se uno stato acquista nel
territorio Europeo una Provincia che non
gli appartenga, gli abitanti del territorio ce=
duto, che non abbiano esercitata l'opzione
per la nazionalità antecedente, diventano
cittadini del nuovo stato e quindi non
esiste nessuna differenza fra il resto del=
la popolazione e la nuova popolazione
aggiuntasi per l'acquisto di quella Provin=
cia; invece quando si acquista una dipen=

terra Coloniale la sua popolazione da un lato ha, per effetto del concetto patrimoniale a cui sono inspirate le Colonie, minori diritti in quanto all'opzione per la nazionalità anteriore, dall'altro, diventando tutti senza eccezione sudditi dello stato che la ha acquistata non diventano però cittadini di quello stato, formano cioè alla dipendenza di quello stato una classe di sudditi che non sono cittadini come quelli del territorio della madre patria perchè hanno una somma minore di diritti e non acquistano nessun diritto di cittadinanza nel complesso di quello stato che ha acquistata quella Colonia.-

Diversità adunque in quanto alla Sovranità territoriale, diversità in quanto agli effetti personali della pertinenza della Colonia ad uno stato determinato; da ciò deriva che, nell'istessa guisa della Repubblica e dell'Impero Romano ove

si formavano nell'interno dei suoi dominii alcuni rapporti e conflitti analoghi a quelli di Diritto Internazionale Privato; si hanno diversa sudditanza nell'interno di uno stato, e diversa legge personale fra i sudditi delle Colonie e i cittadini dello Stato e diversa graduazione di poteri e facoltà quando abitano nel medesimo territorio e quando vengono in rapporti gli uni con gli altri; dunque si ha una persistenza del diverso carattere politico dei due territori con incidenza nelle persone, anche dopo che i due territori formino parte del medesimo stato, l'uno come territorio immediato, l'altro come territorio coloniale.-

Un'altra differenza fra le Colonie e il territorio propriamente detto dello Stato riguarda l'estrinsecazione del Potere Legislativo e la personalità subordinata della Colonia alla madre Patria.- Anche

gli Stati Unitari, come l'Italia, hanno in ciascuna Colonia un potere che è legislativo per la Colonia e che ha un elemento che lo distingue dal potere legislativo della madre patria; infatti o è il Potere Legislativo della Madre Patria che legifera e le leggi sono applicabili alle Colonie solo quando sia espressamente detto, oppure esso legifera per il territorio delle Colonie ed allora è assolutamente indubitato che queste leggi non sono tali per il territorio della madre patria.- Ma poi, per molti casi e circostanze si costituisce un potere legislativo nel territorio stesso della Colonia con facoltà di legiferare nella Colonia stessa in modo autonomo e con personalità subordinata e distinta dalla madre Patria, e perciò la Colonia esprime una personalità politica che, per quanto subordinata allo stato da cui dipende, è una persona di Diritto Internazionale.-

Il modo diverso secondo cui sono costituiti questi Poteri Legislativi Coloniali costituisce la diversità che esiste fra le dipendenze Coloniali propriamente dette e le Colonie autonome.-

Quando le Colonie sono per la massima parte abitate da indigeni allora si organizzano secondo il tipo delle Colonie Inglesi della Corona, con dipendenza dalla madre Patria e senza concessione di Poteri Politici direttamente esercitati, ma col Potere Legislativo costituito per effetto di delegazione della Madre Patria e con persone della Madre Patria stessa.-

Queste Colonie costituite sul tipo delle Colonie Inglesi della Corona hanno un Governatore che nello stesso tempo è comandante anche delle forze militari e che rappresenta nel territorio Coloniale la Sovranità della Madre Patria.-

Ma sotto al Governatore sono orga=

riservati tutti gli organismi di un Governo locale; difatti accanto al Governatore si costituisce un Consiglio esecutivo di ufficiali dello Stato che funzionano nella Colonia come Ministri e si costituisce un Consiglio di persone per lo più della Madre Patria, ma in cui qualche volta entra a far parte anche qualche indigena, che rappresenta il Potere Legislativo della Colonia.-

Quando invece la popolazione indigena della Colonia sia di uno sviluppo di civiltà più progredita o sia in parte popolata da individui venuti dalla madre Patria, e quindi si ha affinità di Civiltà nel primo caso ed identità di popolazione nel secondo, allora il Governo della Colonia non è formato dalla Madre Patria di propri ufficiali inviati nel territorio coloniale per esercitarvi il potere Legislativo, ma è costituito to=

talmente o parzialmente dalla popolazione della Colonia stessa.-

Quando questo riconoscimento sia parziale si hanno istituzioni rappresentative senza Governo responsabile; quando sia totale si hanno istituzioni Rappresentative con Governo Responsabile.- La differenza fra queste due forme sta in ciò: dove non vi è Governo responsabile, come per esempio nelle isole di Cipro e di Malta, la popolazione elegge la sua rappresentanza partecipa alla formazione delle leggi, vota nei rapporti dell'imposte, ma non ha sindacato nell'amministrazione ed il suo voto di sfiducia al Governo non determina alcuna crisi di gabinetto, poichè in queste colonie il consiglio esecutivo dipende non dalle Camere, ma dal Governatore e dalla volontà della Madre Patria che

esso rappresenta.-

Quando invece il Governo è respon=sabile allora il Governatore mandato dalla Madre Patria esercita nella Colo=nia i Poteri di un Sovrano Costituzio=nale ed è obbligato, come nel Canadà e nel=l'Australia, a scegliere il Ministero nel seno della maggioranza delle Camere e governare secondo gl'intendimenti delle Camere Coloniali.- Sicchè in questo caso non vi è una delegazione di Potere, ma un vero e proprio riconoscimento da parte della madre Patria di un'Auto=rità Costituzionale nella popolazione della Colonia.-

Questa diversità di istituzioni rap=presentative nei vari territori colonia=li costituisce la graduazione delle più grandi differenze, dalle Colonie governa=te in modo assoluto senza potere le=gislativo coloniale, come l'isola di S. Elena

fino a quelle Colonie che hanno impor=
tanza di stato subordinata alla Madre
Patria.-

Ma dal punto di vista del carattere
Internazionale che presenta una Colonia
non vi è una diversità radicale fra l'una
e l'altra specie di queste autonomie legislati=
ve, perchè ciò che importa constatare, da
punto di vista internazionale, è che an=
che dove il Potere Legislativo Coloniale non
è una delegazione della Madre Patria si
costituisce sempre una personalità su=
bordinata la quale distingue la Colo=
nia dalle Provincie del territorio Me=
tropolitano, come un Ente subordina=
to ad un altro Ente.-

L'efficacia di questa personalità
subordinata della Colonia si ha nel
fatto che uno stato può pattuire nei suoi
trattati internazionali per sè soltanto
oppure per sè e per tutte le Colonie, op=

pure per ciò ed alcune Colonie specificata=
mente determinate e può entrare in da=
te situazioni internazionali con o
senza i territori coloniali.-

Ora da tutto ciò si vede come anche
partendo dal punto di vista ristretto e
limitato del Diritto Internazionale si
debba per lo meno fare un cenno delle co=
stituzioni particolari delle Colonie, perchè que=
ste hanno un modo di essere che da un
lato non possono identificarsi agli
stati semi-sovrani e agli stati facen=
ti parte di una Confederazione e
d'altra parte non si possono identifi=
care alle Provincie di uno stato uni=
tario.-

Lo stato che ha maggiormente svi=
luppato e con molta varietà questi
ordinamenti delle Colonie è l'Impero
Britannico il quale è arrivato a que=
sto risultato di grande varietà nel

concedere una maggiore o minore autonomia a seconda del loro maggiore o minor grado di sviluppo di civiltà, senza compromettere la sua unità, sopratutto perchè, oltre che ad avere una gran quantità di Colonie ha potuto applicarvi il principio tradizionale della Dottrina Inglese, secondo la quale bisogna informare il Governo di ciascuna Colonia alle Condizioni particolari di essa. - È perciò che l'ordinamento Coloniale Inglese ricorda l'antico ordinamento Romano, conservando gli ordinamenti legislativi là dove li ha trovati, modificandoli là dove era necessario ed applicando nuove norme là dove lo esigevano i singoli bisogni che si venivano man mano sviluppando. -

Con questa tendenza alla varietà si può dire che nell'Impero Coloniale Inglese non vi siano due Colonie governate in

lo identico, ma trascurando le diversità di minor conto, si possono dividere tutte le Colonie Britanniche in quattro specie: le prime tre appartengono alle tre categorie ricordate prima, cioè Colonie senza alcuna autonomia, ma con Governo delegato dalla madre patria, Colonie con istituzioni Rappresentative ma senza Governo responsabile e Colonie con istituzioni Rappresentative e con Governo responsabile, e la quarta categoria è costituita dall'India che fa parte anch'essa dell'Impero Coloniale Britannico e dove di circa 250 milioni di sudditi Britannici, 70 milioni sono sotto il Governo di Principi indigeni e gli altri sono governati direttamente dall'Inghilterra..

Tutte queste Colonie, anche quelle che sono più autonome dal punto di vista del loro regime politico hanno dei vincoli di dipendenza dall'Impero da

cui dipendono, il vincolo costituzionale ed il vincolo giudiziario.-

Il vincolo Costituzionale sta in ciò: che il Governatore anche quando esercita le funzioni di Capo Costituzionale di uno Stato è delegato dall' autorità suprema dello stato metropolitano, e quindi è quasi un riflesso locale del dominatore di tutto questo Impero Coloniale, che ha la sua incidenza nel territorio della Colonia.- Per effetto di questa dipendenza Costituzionale il Governatore può porre il veto alle leggi votate dal Parlamento Coloniale, e può essere richiamato e revocato prima dello spirare del termine dei suoi poteri, è una espressione tangibile della dipendenza della Colonia dalla madre Patria, e raggiunge praticamente lo scopo di far sì che la vita costituzionale della Colonia si svolga in unità che non sia indipendente dalla più

vasta orbita della vita costituzionale e internazionale dello stato da cui dipende.-

Poi vi è un vincolo giudiziario, vale a dire ciascuna colonia ha nel proprio territorio tribunali propri di prima, seconda e terza istanza, ma al di sopra di tutte le istanze giudiziarie esistenti nel territorio delle colonie esiste una Corte Suprema di tutte le Corti Supreme dell'Impero Britannico, cioè il Comitato Giudiziario del Consiglio Privato; a questo per mala applicazione di legge e per infinito di applicazione di legge, o le parti o il Governatore della Colonia possono ricorrere in qualunque Processo Civile, e quindi esiste una certa uniformità di Giurisprudenza che si applica a tutto l'Impero Coloniale Britannico e si ha una nuova prova della dipendenza delle colonie alla madre Patria.-

Dei responsi giudiziarii del Comi=

[st]ato Giudiziario del Consiglio Privato In=
[g]lese esistono ottime Raccolte ed esaminan
[d]ole si vede come per effetto dell'opera di que=
[s]ta Corte Suprema di tutte le Corti Supreme
Inglesi si verifichi nell'Impero Colonia=
le Britannico ciò che si era verificato nel=
l'Impero Romano, vale a dire lo sviluppo
di una specie di Ius gentium che rap=
presenta ciò che quest'alta Magistratu=
ra crede essere patrimonio comune
di tutta l'umanità.-

Accanto a questi due elementi Co=
stituzionale e Giudiziario si sono venu=
ti aggiungendo, in questi ultimi tempi,
altri elementi, l'Economico e l'Elemen=
to Federativo.-

L'Elemento economico si è svilup=
pato per effetto dello sviluppaen del siste=
ma Protezionista nei vari stati del
mondo.- Allora una scuola di poli=
tici Inglesi, con a capo Chamberlain,

ha notato che l'Impero Coloniale Britannico può essere produttore e mercato a sé medesimo e che d'altra parte il Protezionismo degli altri Paesi del mondo può essere esiziale alla produzione delle varie parti di questo Impero Britannico singolarmente prese, e quindi sosteneva di doversi chiudere i mercati Inglesi alla importazione straniera e di ridurre ad uno scambio fra l'una e l'altra parte dell'Impero Britannico ciò che ora è il suo Commercio Internazionale; da ciò deriverebbe un vincolo finanziario economico che sarebbe più forte del vincolo Costituzionale.-

Accanto a questo si sviluppò l'Elemento militare, perchè un Impero così diffuso e con tanta vulnerabilità e diversità di Interessi ha bisogno di una propria difesa; difatti

Canadà e l'Australia, grandi Colo=
nie in parte ancora non completamen=
te Colonizzate e quindi vulnerabili mi=
litarmente, sentono il bisogno di esse=
re protette dall'Impero da cui dipendono
e costruiscono a propria difesa delle
piccole flotte, la cui azione è coordina=
ta a quella più vasta della flotta
Inglese che deve esser sempre vigile nel=
la difesa delle loro coste. -

Nello sviluppassi di tutti questi
elementi fa capolino il Concetto Fede=
rativo ed allora le Colonie acquiste=
rebbero veramente una personalità
politica, ma fino a che non si giunga
a questa forma federativa le Colonie,
anche le autonome, che costituiscono il ti=
po più squisito della autonomia Coloniale
presentano una Personalità che è
qualche cosa di eccezionale e di non confon=

sibile con le altre Personalità nel campo del Diritto Internazionale.

Per darne un'idea più concreta basti accennare a ciò che era avvenuto di recente rispetto ai trattati di Commercio ed ai Trattati per stabilimento reciproco degli abitanti di un Paese in territorio di un altro per Convenzioni stipulate dall'Inghilterra.

Le Colonie non hanno Personalità Politica Internazionale, quindi i trattati di Commercio sono stipulati dal Ministro degli Affari Esteri Inglese per tutto l'Impero Britannico; però per l'autonomia concessa all'Australia e al Canadà, un trattato di Commercio stipulato dall'Inghilterra con l'Italia non è applicabile a queste Colonie, se non sia espressamente detto e se alla Convenzione non abbia partecipato un Rappresentante del Gover=

no Australiano o Canadese. - Sicchè il potere di far trattati, che è carattere esclusivo dello Stato, non appartiene ancora alle Colonie Inglesi, però esse cominciano a godere gli effetti del Potere di far trattati perchè i trattati stipulati dalla madre Patria non hanno valore in queste Colonie se non in quanto vi abbia partecipato un loro Rappresentante.

Egualmente, per effetto di questa autonomia finanziaria e Doganale si arriva persino a questo, che la Colonia, la quale ha bisogno del consenso dello Stato da cui dipende, per partecipare alla stipulazione di un Trattato di Commercio che la riguarda, può per via legislativa modificare le tariffe doganali anche a danno della madre Patria. - Così difatti ha agito la Victoria adottando tariffe protettrici a danno delle Industrie manifatturiere Inglesi per proteggere le Indu-

strie manifatturiere proprie.-

Per quello che si riferisce all'immigrazione ed ai diritti di stabilimento dei propri sudditi nel territorio di un altro e viceversa, ciascuno stato ha un'autonomia che si riferisce a tutto il suo territorio; sicchè, quando l'Italia stipula un trattato di libero stabilimento con la Francia, vuole che i suoi sudditi possano liberamente stabilirsi in Francia, come i sudditi Francesi lo possono liberamente in Italia.- Allo stesso modo l'Inghilterra può stabilire un trattato di stabilimento con la Cina e col Giappone, e questo trattato vale per tutto il suo territorio; ma nei territori Coloniali le Colonie Autonome del Canadà e dell'Australia, per quanto subordinate alla madre Patria, hanno emanate delle leggi proprie per escludere la immigrazione gialla ed hanno fatto valere queste norme anche contro sudditi di un Paese

he aveva un trattato di libero stabilimento
on l'Inghilterra.- Così un gruppo di Giapponesi
uò stabilirsi liberamente in Inghilterra, ma
on nelle Colonie del Canadà o dell'Australia.-

Da tutto questo si vede come vengono rampol
ando nelle Personalità subordinate delle Colonie
ipendenti da uno stato le caratteristiche delle Per=
onalità Internazionali, e quindi è evidente che,
rattando di Diritto Internazionale, di queste
utonomie particolari delle Colonie si debba tener
onto, non solo a scopo di definizione scolastica,
ma anche a scopo di indagine che ha pratica
pplicazione, perchè il potere di far trattati esi=
ste bensì soltanto nello stato da cui dipendo=
no queste colonie, ma queste colonie alla
or volta possono con proprie leggi stabilire
delle norme che interessano il Diritto Inter=
nazionale.-

Lezione Quindicesima

-.Sommario.-

Lo sviluppo dello Stato.- Sua continuazione nonostanti i mutamenti di Governo e di territorio.- Estinzione dello stato e sue conseguenze. Successione di Stato a Stato in genere.- Suoi effetti sulle persone, sulle cose e sulle obbligazioni.-

---

Tanto lo Stato quanto la Società Internazionale che risulta dai Rapporti pacifici fra i vari stati sono

formazioni giuridiche che lo studioso de=
ve esaminare come qualche cosa di
cristallizzato e di stabile, mentre nel=
la e l'uno e l'altra sono formazioni in
movimento continuo per cui di epoca
in epoca sfugge la figura dalle linee
nelle quali è stata rappresentata prima
e si presenta alquanto diversa o del tutto
trasformata o disposta a trasformarsi
in qualche cosa che si allontani dal crite=
rio che prima le era applicabile. - E così
avviene che di questa relatività si deb=
ba tener conto per avere un concetto ap=
prossimativamente esatto di ciò che so=
no lo Stato e la Società Internazionale
e che questa relatività si tramuti in al=
cune conseguenze giuridiche nella conti=
nuità giuridica degli stati, nei mutamen=
ti della loro personalità che derivano
dalle modificazioni territoriali e nel=
l'estinzione di uno stato e specie in questo

ultimo caso nel fenomeno della successioni di stato a stato.-

Il concetto della continuità dello Stato è si può dire la reazione che la necessità giuridica della convivenza sociale dello stato esercita sul mutamento effettivo dei limiti territoriali e della organizzazione costituzionale dei singoli stati.-

Un medesimo stato attraversa nelle varie epoche forme costituzionali diverse se prendiamo a considerare anche lo stato che sembra più ininterrottamente retto da libere istituzioni, qual'è l'Inghilterra, troviamo che i suoi mutamenti, soltanto negli ultimi tre secoli, sono molto notevoli, perchè dopo aver attraversato un periodo di assolutismo con la prima dinastia degli Stuardi, e dopo aver passato al regime Repubblicano ottenne un regime Costituzionale non Parlamentare che venne mutandosi

un vero e proprio Governo Parlamentare. –
Attraverso a tutte queste diversità co=
stituzionali si deve notare che la fisono=
nomia politica e giuridica del Diritto Pub=
blico Inglese è variata e molto più è va=
riata quella della Francia attraverso
le tre Repubbliche e le tre monarchie de=
gli ultimi due secoli; ma attraverso
questi mutamenti nei Rapporti Inter=
nazionali prevale il concetto che queste
variazioni politiche così diverse nei Rap=
porti Interni erano la espressione tan=
gibile di un'identità personale, cioè del=
l'identità della collettività Francese in
un caso, Inglese nell'altro, che rap=
presentava tutta una somma di Dirit=
ti e di Interessi ed una collettività politi=
ca costituita con Rappresentanza In=
ternazionale nel territorio Inglese e
Francese rispettivamente. –
Sicchè per corrispondere alla necessi=

ta dei Rapporti Internazionali riguardo alla responsabilità dello stato per gli atti dei singoli e per gli atti dello stato stesso in una generazione antecedente prevale il concetto della continuità, per effetto della quale tutte queste varietà costituzionali che mutano apparentemente la stessa esteriorità dello stato non ne mutano la essenza, e questo stato si considera come la continuazione identica e immutata della medesima persona.- Così si fa prevalere lo stesso concetto in tutti i mutamenti che derivano dall'alterazione del territorio dello stato e dalle sue delimitazioni; se due stati si fondono insieme o se uno stato si divide in due o più stati, allora si ha la formazione di nuove personalità, perchè il fatto principale non è l'alterazione del territorio di uno o di altri stati, ma è la formazione di nuove personalità

o la confusioni di più personalità in una sola.- Quando i vari stati che si erano costituiti in Germania si fusero insieme nell'attuale Impero tedesco fu una nuova persona che sorse nella società internazionale, e quando la Svezia e la Norvegia si sono divise sono state due Persone o per lo meno una persona nuova la Norvegia, che uscita da quel la antica personalità Internazionale data dalla Unione della Svezia con la Norvegia.-

Ma quando il fatto principale è il restringersi o l'allargarsi del territorio del lo stato, allora si verifica lo stesso fenomeno della continuità per effetto della quale lo Stato così ristretto od allargato di territorio non muta minimamente da ciò che era antecedentemente e il suo mutamento dal punto di vista giuridico non avviene neanche quando

si muti il nome di questo stato.-
Così essendosi verificato tutto l'aumento del territorio del Regno di Sardegna per costituire il regno di Italia mediante le annessioni volontarie da parte delle singole popolazioni Italiane, le varie Potenze di Europa hanno riconosciuta la continuità del Regno di Sardegna nel Regno di Italia nel senso che i trattati stipulati prima col Regno di Sardegna continuavano a valere.-
Così se uno stato perde una parte del suo territorio e continua a sussistere col territorio che gli rimane, geograficamente si altera la persona li[?] dello stato, ma giuridicamente la personalità dello stato resta con la sua integrità giuridica come esisteva prima.- Così la perdita della Alsazia e Lorena nel 1871 ha alterata la configurazione geografica dello Stato

quando questa Repubblica si è scissa nella Columbia, nel Venezuela e nell'Equatore, la divisione è avvenuta in modo tale che ciascuno di questi tre stati ha costituita una personalità nuova, e in questo caso non si poteva più parlare di continuità poichè l'antico stato era morto e sulla rovina sua si costituivano tre altri Stati.-

Quando invece dal Messico si è diviso il Texas, che poi si fuse con gli Stati Uniti di America, ma che ebbe dieci anni di vita separata, siccome si trattava della secessione di una Provincia da uno stato, il Messico continuò ad esistere con la personalità sua e la Repubblica del Texas formò una personalità nuova.-

Quando per la scissione di uno Stato in più stati nessuno di questi possa considerarsi come continuatore dello

Stato anteriore, oppure quando uno Sta-
to sia assorbito in un altro con tut-
to il territorio e la popolazione sicchè nes-
sun frammento ne resti che continui lo
stato anteriore, allora si ha l'estinzione
di uno Stato.-

La divisione di uno stato in più
stati dà la estinzione di uno stato con
la costituzione di parecchi altri nuovi;
invece la fusione di uno stato in un
altro, oppure la conquista di uno Stato
da parte dell'altro, dà il fenomeno più
completo della estinzione di uno stato
senza la corrispondente creazione di
una nuova personalità.-

Questo fenomeno della estinzione di
uno Stato può avvenire per confusione
spontanea dello Stato nel territorio di
un altro, o per conquista del primo da
parte del secondo.- La Confusione spon-
tanea avviene quando gli organi Rappresen

mune, ma non la configurazione giuridica che è identica a quella che era prima.-

Questa identità e continuità dello stato attraverso ai vari mutamenti del territorio ed ai vari mutamenti della costituzione è prima un concetto giuridico giusto, inquantochè ciò che deve prevalere in questo argomento è la identità della nazione che quello stato rappresenta, identità che per la diminuzione di territorio non può mutare e non è la costituzione territoriale o politica di quello stato, e poi è anche un concetto necessario, perchè nei Rapporti Internazionali, siccome lo stato è l'organo dei Rapporti con gli altri Paesi e questi rapporti, per la indefinita esistenza degli stati, hanno sempre una durata lunga e molte volte indeterminata, il mettere in forse la

continuità di questi rapporti ad ogni mutamento di stati genera un' incertezza in tutti i Rapporti Internazionali; sicchè il principio della continuità dei Rapporti Internazionali da un lato corrisponde alla verità delle cose, dall'altro corrisponde ad un concetto di utilità Internazionale perchè dà modo di garantire quella relativa perpetuità dei Rapporti Internazionali che è una condizione essenziale al mantenimento della pace nel mondo.-

Questa continuità degli stati cessa ogniqualvolta lo stato si scinde in vari stati, sicchè nessuno di questi stati possa pretendere alla continuazione dello stato anteriore.- Quando durante la Rivoluzione delle Repubbliche Americane contro la Spagna si è costituita la Repubblica della Nuova Granata, quello fu uno stato nuovo con personalità propria,

l'estinzione assoluta dei diritti di superiorità e controllo che aveva lo Stato rinunciante per lo Stato concessionario.-

Questo fenomeno si è verificato nell'epoca moderna a proposito della Finlandia posseduta a titolo speciale dal Re di Svezia e conquistata dalla Russia con la rinuncia da parte del Re di Svezia di tutti i suoi diritti sulla Finlandia che la Russia conquistava nello Stato di autonomia relativa e subordinata nella quale era esistita sotto la Svezia.

Ora si domanda se questi diritti di autonomia con i quali era ceduta la Finlandia persistessero di per sè anche di fronte allo stato cessionario e se lo Stato cedente abbia diritto di ingerirsi, ulteriormente per garantire lo Stato ceduto esercitando un diritto di legittimo intervento.- Ora tanto gli scrittori di Diritto pubblico, quanto la pratica del Diritto Internazionale contemporaneo si sono pronunciati contrariamente a questa soluzione che sembra la più equa dal punto di vista della tutela dell'autonomia finlandese. - La Finlandia essendo

stata conquistata dalla Russia e la Svezia avendo
rinunciato a tutti i suoi diritti su di essi, la Russia
non si poteva intendere che avesse subito una specie
di servitù e di limitazione della sua sovranità nei
riguardi dello Stato cedente; perchè il conflitto della
Finlandia con la Russia era un conflitto interno e i ter-
mini della cessione non potevano mai trasformarlo
in questione internazionale.—

L'estinzione totale di uno Stato si ha per effetto
della conquista. Quando uno Stato si trovi in guerra
con un altro e questo arrivi vittorioso all'occupazione
di tutto il territorio e alla distruzione di tutti gli or-
gani costituzionali del primo, allora questo stato per
mancanza di organismo costituzionale e per man-
canza di territorio e di popolazione cessa di esistere
e si estingue totalmente.— In questo caso perchè
la conquista dello Stato e la sua estinzione diventi-
no definitive è necessario che l'occupazione dei suoi
territori non sia un fatto transitorio di guerra a cui
un ritorno offensivo della popolazione possa a ripara-
re con una leva in massa, ma sia un fatto di una

tativi di uno stato decrevano di abbando=
nare la propria indipendenza e di confonde=
re il proprio stato col territorio e colla perso=
nalità di uno stato diverso; così avvenne la
fusione dei vari stati Italiani nel Regno di
Sardegna costituendo il Regno di Italia e
così avvenne antecedentemente la fusione del
la Scozia e dell'Irlanda nell'Inghilterra e
poi nella Gran Brettagna in modo da costitui=
re il Regno unito della Gran Brettagna ed
Irlanda.

Questa fusione spontanea non può
avvenire per opera delle sole forze e funzioni
costituzionali dello Stato, ma è necessario
che avvenga per opera dell'espressione della
volontà nazionale diretta o indiretta, o
per mezzo del plebiscito o per mezzo di
un'Assemblea Costituente.- Così si spiega
il concetto della Perpetuità dello Stato, del=
l'immutabilità dello Stato e della non estin=
bilità dello Stato che esiste in tutte le Costi=
tuzioni.-

Dir. Int. Dispensa 90.a

Questo concetto della perpetuità non può avere altro significato se non quello di sottrarre il territorio alla volontà degli organi costituzionali di uno Stato e di costituire un diritto riservato alla nazione nella sua integrità per quello che si riferisce alla permanenza ed alla sussistenza dello Stato stesso.-

Quando poi si tratti invece di uno Stato che fosse conquistato da un altro Stato o fosse abbandonato, allora si deve distinguere il caso di cessione da quello di assorbimento mediante conquista di tutto uno Stato mediante un altro.-

Il fenomeno della cessione si verifica ogni qualvolta uno Stato semi-sovrano o unito in unione personale con un altro Stato venga ceduto ad un altro, quando lo Stato superiore rinuncia tutti i suoi diritti a favore dello Stato inferiore.- In questo caso si ha la estinzione della personalità politica che esisteva nello Stato ceduto, si ha un incorporazione dei suoi territori con lo Stato che li acquista e si ha

certa permanenza e ci abbia una certa acquiescenza spranaontacta alla conquista del territorio a parte della popolazione. - Quando il fatto transitorio dell'occupazione bellica si sia trasformato in un fatto permanente e in acquiescenza da parte della popolazione, allora l'occupazione bellica si muta in conquista, lo Stato vecchio cessa di esistere e senza una trasmissione di sovranità vengono trasmessi il territorio e la popolazione allo Stato conquistatore ed in questo caso si ha una vera e propria estinzione di stato. -

Quando questo fenomeno avvenga totalmente mediante soppressione totale dello Stato o conquista, o parzialmente mediante l'incorporazione di una provincia da parte di un altro Stato, allora si ha il fenomeno importantissimo e intorno al quale si svolge una gran parte del Diritto Internazionale di pace, della successione di stato a stato. - Questo fenomeno si verifica completamente quando si tratta di estinzione volontaria o forzosa di tutto uno Stato e parzialmente quando si tratta di una sola provincia ceduta. -

La Successione di Stato a Stato ha una qualche analogia con la Successione propriamente detta del Diritto Privato, però è piuttosto un'analogia che una identità di istituti, perchè, per un rispetto soprattutto, i due fenomeni sono diversi. - Nel caso di Successione del Diritto Privato si ha la continuazione della personalità del defunto in quella dell'erede, e si ha questa continuazione di personalità in modo che l'erede rappresenti il defunto, e la persona dell'uno continui nella persona dell'altro. - Invece nei Rapporti fra stati, anche quando si tratti di estinzione di tutto uno Stato e di assorbimento in un altro, di questi due concetti che sono confusi nel concetto unico della successione, l'idea cioè della successione e della continuazione, non si ha che il primo fenomeno, vale a dire, mentre l'a

[...]de del Diritto Privato succede nei Dirit=
[...]i del Defunto e li continua come fosse
[...]l Defunto, l'erede del Diritto Interna=
[...]zionale succede bensì nei diritti dello
[...]Stato che si estingue, ma non ne
[...]continua la Personalità, e da ciò deri=
[...]a una molto maggior iniziativa
[...]nel successor del Diritto Internazio
[...]nale che non nel successore del Dirit=
[...]o Privato. -
Inoltre nel Diritto Privato si
[...]ha la successione soltanto quando
[...]la persona, alla quale si succede,
[...]sia morta, invece nel Diritto Inter
[...]nazionale si ha anche quando lo Sta
[...]to continui a vivere privato soltan=
[...]to di parte dei suoi territori. -
Poi nei Rapporti di Diritto Priva
[...]to vi è un fatto tipico di indignità
[...] succedere che esiste in tutte le le=
[...]gislazioni civili: quando l'erede at=

bia determinata ad affrettata la morte del defunto, l'erede cessa di esser tale; invece la successione tipica di stato a stato è quella nella quale lo Stato ha contribuito a determinare, od abbia determinata l'estinzione dello stato cui vuole succedere.

Cennati però presenti questi caratteri distintivi è certo che i due istituti presentano delle analogie in quantochè in ambedue si ha un passaggio di Diritti dall'uno nell'altro e questi Diritti nei quali succede l'erede del Diritto Internazionale si possono distinguere, secondo che si riferiscono ai Diritti territoriali, vale a dire alla Sovranità sul territorio; Diritti Pubblici di indole personale, vale a dire alla sovranità sulla popolazione, od alla continuità o meno dei trattati che legavano lo stato e

to in quanto possono o non possano legare lo stato successore.-
Per quanto si riferisce al terri-torio la successione è più completa di quanto si possa imaginare, lo stato erede succede nel modo più completo nel territorio ceduto; ma sempre si veri-fica e si afferma il fenomeno che lo stato erede succede come un diritto proprio e non come un Diritto dello stato estinto, perchè i limiti e i modi della sovranità territoriale e l'eser-cizio di questa sovranità nel terri-torio ceduto sono determinati non dal concetto della sovranità dello Sta-to estinto, ma secondo il concetto del Diritto pubblico vigente dello stato acquirente o dello stato cessiona-rio.-
Per quello che si riferisce alla popola-zione il Diritto Internazionale antico

ammetteva che tutta la popolazione del territorio ceduto dovesse passare col territorio allo stato cessionario e che quindi dovesse diventare suddita dello stato conquistatore, e che tutti quelli che non volessero sottomettersi alle conseguenze della conquista dovessero vendere tutto quello che possedevano nel territorio ed emigrare. Invece nelle cessioni più recenti si ammette che gli individui possano optare per la nazionalità anteriore, in qualche caso rimanendo nel territorio, in altri casi emigrando, ma senza essere obbligati ad alienare i propri beni.

In quanto poi si riferisce alle leggi ed ai trattati vigenti nel territorio ceduto bisogna distinguere le leggi di Diritto Pubblico dalle leggi che si riferiscono agli atti leciti o illeciti

degli individui, al Diritto Privato o al Diritto Penale.-

Per quello che si riferisce al Diritto Pubblico necessariamente la Successione di Stato a Stato non esplica la persistenza di queste leggi, poichè, estinguendosi nella personalità politica di questo Stato, non si può ammettere la continuazione di leggi di indole politica che potrebbero essere in contrasto con la unità del nuovo Stato; sicchè tutte le leggi che hanno un carattere politico e che si riferiscono alla organizzazione dei poteri pubblici, si debbono ritenere estinte con l'estinguersi dello Stato.-

Invece tutto quello che si riferisce alla organizzazione giuridica della popolazione, senza incidenza nell'esercizio della sovranità territoriale si ritiene, per consuetudine costan-

te del Diritto moderno, che persista an
che dopo la cessione del territorio.- Infat
ti il Veneto fu ceduto all'Italia nel
1866, ma passarono cinque anni pri
ma che le leggi Civili Italiane fossero
estese a questa regione, il che dimostra
che, senza la stipulazione esplicita n
trattato di cessione dell'abolizione delle
leggi Civili anteriori, rimangono in
vigore fino a che ai territori ceduti
lo stato cessionario non estenda le
sue leggi civili.- Allo stesso modo
nell'Alsazia e nella Lorena, in cui
vigeva il Codice Napoleone colla mo=
dificazione apportata nel 1815 di
abolizione del divorzio, quando que=
ste Provincie vennero cedute alla Prus
sia occorse una legge speciale Tede=
sca per rimetterlo in vigore, il che
implica, anche da parte della Germa=
nia il riconoscimento del principio

che le leggi Civili Francesi continua=
rono ad aver vigore malgrado la ces=
sione di quelle Provincie alla Germa=
nia.-

Per quello che si riferisce ai tratta=
ti si ritiene in genere, ed a ciò si infor
ma anche la pratica, che tutti i trat=
tati generali dello stato cedente o dello
stato estinto mediante conquista tota
le cessano di aver valore nel territo=
rio ceduto o nel territorio incorporato;
mentre invece i trattati di indole or=
ganizzatrice o dispositrice del territo=
rio ceduto continuano a persistere,
e continuano pure a persistere le
responsabilità di indole finanziaria
che esistevano ed erano garantite sui
redditi in modo particolare del territo=
rio ceduto.- Lo Stato insomma che
incorpora un altro stato estinto, o che
annette ai suoi il territorio di un altro

Stato acquista questi territori nelle loro condizioni attive e passive in cui esistevano al momento della cessione e con tutte le diminuzioni di sovranità e le servitù ad essi relative. - Per esempio l'Alta Savoia fu sottoposta nel 1815 ad una servitù di neutralità permanente, per effetto della quale in caso di guerra le truppe Piemontesi dovevano sgombrarla e lasciarla occupare dalle truppe Svizzere; ora questo territorio nel 1860 passò alla Francia nelle stesse condizioni e mentre le leggi di Diritto Pubblico Italiane non continuavano ad aver valore nella Savoia e le eventuali alleanze che la Sardegna avesse concluse dopo il 1815 cessavano per essa di aver valore, le disposizioni di indole territoriale particolari e relative alla Savoia stessa venivano accettate dallo stato cessionario,

Egualmente tutti i debiti garantiti sui redditi del territorio ceduto continuano ad aver valore anche dopo la cessione.-

Quest'argomento della Successione di stato a stato è uno dei più importanti perchè è di quelli nei quali meglio si può esercitare anche la intelligenza degli avvocati esercenti e dei magistrati per l'incidenza che quest'argomento ha nei rapporti del Diritto Privato e del Diritto Penale.- E a tal uopo indichiamo come miglior trattato da consultarsi in argomento quello comparso negli ultimi tempi di Max Huber "Die Staaten Succession" che sviluppò quello dell'Apleton sullo stesso argomento.-

---

- Lezione Sedicesima. -

- Sommario. -

Origine delle funzioni diplomatiche.. Regole, e loro antichità, relative al Rispetto degli Agenti Diplomatici.- Diritto diplomatico moderno.. Diritto di legazione attiva e passiva.. Classificazione, scelta e investitura degli Agenti Diplomatici.. Il Corpo diplomatico.-

---

Gli stati vengono a contatto gli uni con gli altri mediante i loro Rappresentanti Diplomatici i quali esercitano una funzione che è, si può di-

la più antica fra tutte le funzioni del Diritto Internazionale, tanto antica che tutto quello che si riferisce all'accreditare degli Agenti Diplomatici, ai loro diritti, privilegi e funzioni racchiude in sè due caratteristiche che non si incontrano in nessuna altra parte del Diritto Internazionale, quella di essere l'ordinamento più uniforme di tutta la vita sociale degli stati e quella di non essere mai stato codificato in tutte le sue parti.

E' un ordinamento così antico e di cui si è così manifestata uniformemente la necessità in tutto il mondo, che esiste un solo Diritto Diplomatico così certo che in nessuna delle sue parti cade contestazione in alcun paese e che, fatta eccezione delle categorie di Agenti Diplomatici stabilite nel Congresso di Vienna del 1815 e in quello di Aquisgrana del 1818, non è

codificato perchè esiste senza bisogno di Codificazione.- Ed anche ciò che si dice da alcuni scrittori di Diritto Internazionale che il Diritto Diplomatico sia creazione del Diritto Internazionale moderno cominciato dopo la pace di Westfalia del 1648 non corrisponde alla verità; ciò che corrisponde alla verità è che le Ambasciate permanenti moderne datano neppure dal trattato di Westfalia, ma dal secolo antecedente.-

Quello però che si riferisce all'indole della Rappresentanza diplomatica, ai Diritti e ai Privilegi degli Agenti Diplomatici comincia col cominciare stesso della vita sociale e civile dell'umanità e si confonde nelle sue linee, con i Rapporti di Diritto Privato.-

Se si considera la preistoria del

Diritto Internazionale, cioè il complesso dei rapporti fra famiglie e gruppi organizzati, rapporti che anche modernamente si riscontrano fra gl'indigeni dell'Australia e dell'Africa Centrale, vediamo che i gruppi famigliari formati in un dato punto di territorio costituiscono ad un tempo il primo nucleo della famiglia ed anche il primo gruppo dello Stato. - Questo concetto distintivo fra il diritto privato e il diritto pubblico che a noi sembra così connaturato con la organizzazione dell'umanità perchè siamo abituati a considerare definitivo il risultato di tanti secoli di progresso, originariamente non esisteva, ma esistevano soltanto le cellule dalle quali diversamente sviluppandosi prendono origine la famiglia e lo Stato. -

In questi gruppi primitivi ed antichi, dal punto di vista del diritto, si hanno le origini del diritto diplomatico e della rappresentanza diplomatica e l'origine primitiva di questi rapporti pacifici si ha in un rapporto di guerra

che è comune a tutti i popoli primitivi, vale a dire il furto delle donne praticato da una tribù a danno di un altra, furto di cui abbiamo un ricordo vivo nel ratto delle Sabine.. Questo furto, di cui restano anche modernamente fra i popoli più civilizzati alcune vestigia nella celebrazione del matrimonio, introduceva un elemento femminile eterogeneo nel seno di una tribù e per effetto di esso e dell'affinità che le donne sentivano per la tribù cui appartenevano costituiva un principio di rapporti pacifici fra le tribù, rapporti concernenti transazioni per danni subiti da questi ratti e quindi progressivo ravvicinamento di queste tribù fra loro nemiche.-

Un altro fenomeno pacifico che prelude allo sviluppo dei rapporti diplomatici è quello studiato molto all'epoca nostra ma che non si è ancora riuscito a ridurre a sistema con perfetta certezza avendosene ancora un concetto un pò vago, fenomeno noto col nome di totemismo.-

Segno totemistico si riteneva essere quel se-

gno con cui il capo di una tribù firmava i propri atti; questo segno rappresentava di solito un animale che si riteneva essere il simbolo esteriore e protettore della tribù che l'aveva adottato. - Siccome il culto totemistico non era e non è ancora presso i popoli primitivi limitato ai confini di una sola tribù, ma vi sono molte tribù che hanno un segno totemistico comune, così si ha un primo gruppo di famiglie semi-internazionale fra le tribù accomunate da questo segno comune e fra queste si ha una serie di rapporti pacifici e diplomatici per la trattazione dei loro affari comuni e dei loro interessi che rende più difficile fra loro la guerra e che costituisce una serie di rapporti pacifici, di negoziati e di stipulazioni fra loro. -

A questo si aggiungano l'affinità elettiva e l'ospitalità fra i cittadini o i capi di due tribù diverse; affinità che si aveva o con l'affratellamento del sangue o col portare un piccolo danno allo straniero che voleva essere ospitato, così da rendersi, colui che portava il danno e gli appartenenti alla sua

stessa tribù, obbligati a non render schiavo o a non uccidere l'ospite che assumeva un carattere sacro per il risarcimento del danno sofferto. —

Così in varie forme diverse si arriverebbe ai rapporti pacifici fra i vari gruppi ed ai rapporti pacifici fra individui appartenenti ad un gruppo e fra famiglie appartenenti a gruppi diversi. —

Con l'organizzarsi del nucleo dello Stato più accentrato nel seno di ogni tribù il capo di questa tribù avocò a sè la rappresentanza e la protezione di questi interessi e il rapporto semi-diplomatico che da questi interessi si sviluppava divenne il compito del capo del gruppo politicamente organizzato ed allora si riscontra come il rispetto per gli ambasciatori e le regole per la loro scelta, fatta eccezione delle piccole proporzioni di quei gruppi in confronto dei grandi Stati moderni, avvenivano in modo identico a ciò che avviene attualmente nel campo del Diritto Diplomatico. —

Il rispetto degli ambasciatori nel territorio ove andavano ad esercitare la loro missione risale fino ai tempi della più remota antichità; tan-

sto è vero che quando gli Spartani mise=
ro a morte gli ambasciatori del Re di
Persia questi se ne lagnò perchè essi ave=
vano violato il più antico diritto pra=
ticato da tutta l'umanità, ed anche at=
tualmente fra le tribù barbare dell'Au=
stralia Centrale si mantiene questo ca=
rattere sacro agli ambasciatori. - Quan=
do una tribù si stabilisce in un terri=
torio e circonda la propria sede di una pa=
lizzata questa diventa sacra e lo stranie=
ro non può varcarla; allora le altre tri=
bù che vogliono venire in rapporti con que=
sta mandano un'ambasciata che è com=
posta di due ambasciatori nei casi co=
muni e di un numero maggiore nei ca=
si di eccezionale gravità. - Questi amba=
sciatori si presentano con dati segni, dei
quali il più importante è un bastone
tinto in rosso se si tratta di ambascie=
ria pacifica, tinto in bianco se si

vatta di ambasciata che suol fare una intimazione di guerra; in questo bastone sono tracciati geroglifici dai quali apparisce la missione di questa ambasciata e servono per rendere sacri coloro che lo portano anche nei territori delle altre tribù che dovessero attraversare.

Quando gli Ambasciatori hanno compiuta la loro missione vengono rimandati con perfetta sicurezza e scortati oltre ai confini fino al loro punto di partenza.-

Gli ambasciatori per lo più sono scelti particolarmente fra i più anziani della tribù e molte volte anche fra le donne e come in Australia, così anche nell'Africa centrale vengono scelti in relazione a dati caratteri fisici che si ritengono rappresentare in chi li possiede l'idoneità ad esercitare la Rappresentanza Diplomatica.- Così avveniva anche pres

i popoli primitivi nei quali si formava un Corpo diplomatico non scelto per la pertinenza a date famiglie o per un dato grado di cultura, ma per certe caratteristiche fisiche speciali che costituiscano pure un criterio di aristocrazia in applicazione alla scelta degli ambasciatori. -

Di questo Diritto Diplomatico antichissimo, e si potrebbe dire perennemente nella storia della civiltà umana, due concetti rimangono anche presso le moderne società più civili: la scelta degli ambasciatori non solo da parte di chi li invia, ma anche da parte di chi li deve ricevere, ed i privilegi particolari loro concessi. -

Tutto lo sviluppo ulteriore della Rappresentanza Diplomatica presso i popoli più civili è una conseguenza delle condizioni e delle circostanze diverse e

della vita sociale più complessa fra i popoli civili più moderni, che ad un istituto esistente nei suoi caratteri rudimentali fino dal primo stadio di civiltà vengono aggiungendo caratteri nuovi e nuove attribuzioni.-

Questo sviluppo si ebbe presso tutti i popoli più civili sotto la forma di ambascerie occasionali, ma a questo fenomeno delle ambascerie occasionali si aggiunsero nell'epoca moderna, prima fra gli stati del Nord del Mediterraneo, poi fra tutti gli stati Europei, le Ambasciate Permanenti che costituiscono oggidì un organo necessario per i rapporti Internazionali degli stati.-

L'ambasceria permanente è il portato del Diritto attivo e passivo di legazione che si riconoscono fra loro tutti gli Stati Civili, il Diritto cioè di inviare

Agenti Diplomatici e il Diritto di ricevere gli Agenti Diplomatici degli altri stati.-
Però questo Diritto assoluto è un Diritto che ciascuno Paese può accampare verso i terzi stati; per esempio l'Italia e la Francia nell'esercizio del Diritto di legazione attiva e passiva sono indipendenti dalla Germania in quantochè non devono subire in nessun modo una limitazione da parte di questo terzo stato nell'esercizio del loro diritto.-

Però uno stato potrebbe limitare l'esercizio del Diritto attivo di legazione degli altri stati nel suo territorio non ammettendo le ambasciate permanenti, perchè ciò che si riconosce come obbligo è di ricevere le ambasciate quando abbiamo qualche cosa da comunicare e non di ricevere le ambasciate permanenti.- Infatti l'Impero Cinese e il

Giapponese fino agli ultimi tempi hanno ricevuto con tutti gli onori e immunità, che sono conseguenze delle antichissime consuetudini internazionali, le ambascerie occasionali, ma quando esse avevano adempito alla loro missione allora il Governo faceva tener loro una gran quantità di regali, il che significava che la ambasciata era finita e che esse dovevano tornare ai loro paesi.

Il nostro sistema dell'ambasceria permanente fu imposto alla Cina con un atto di violenza, non corrispondente al diritto che si riconosceva come assoluto nei rapporti fra stati civili, quello cioè di non essere obbligati a ricevere le ambascerie permanenti.-

Ciò posto però si deve riconoscere che anche questo diritto di avere rappresentanti permanentemente in un altro stato in modo diplomatico, è

un Diritto che per via di consuetudine è ormai riconosciuto nei rapporti di tutti gli Stati di civiltà Europea, ed il solo limite che ora si riconosce rispetto a questo esercizio del Diritto attivo di legazione si riferisce unicamente alle persone dei titolari delle Ambasciate, rispetto ai quali si ritiene che lo stato che invia non sia perfettamente libero nella scelta, ma che debba nominare una persona che sia accetta allo stato che deve ospitare, e riconoscendosi da tutti i paesi questa consuetudine, la diversità di concetti fra i vari paesi sta in ciò, che gli stati del continente Europeo, quando offrono officiosamente un ambasciatore ad uno stato e questo fa capire che la persona scelta non gli aggrada, ne scelgono un altro senza richiedere il perchè, mentre invece la Gran-Brettagna

in simili casi richiede anche una mo-
tivazione delle ragioni per cui non sareb-
be stato accettato.

Anche questo limite nell'esercizio attivo del
diritto di legazione si subisce dagli Stati Europei
nei rapporti fra loro, ma non nei rapporti fra Sta-
ti di civiltà inferiore, sicchè nella Cina e nella Tur-
chia gli Stati Europei e gli Stati Uniti d'America
mandano i rappresentanti che vogliono senza sentire
il parere degli Stati presso i quali questi agenti di-
plomatici devono essere accreditati.-

Si ebbe di questo fatto un esempio recente fra
l'Italia e la Turchia a proposito dell'ambasciatore
Catalani, il quale passò dall'ambasciata di Lon-
dra a quella di Costantinopoli, e che la Turchia non
voleva ricevere, perchè essendo marito della figlia
di un Pascià si riteneva assimilabile con gl'indigeni
dello Stato ove era inviato e quindi non perfettamen-
te indipendente nei suoi rapporti con la Turchia; ove
ne l'Italia costrinse la Turchia a ricevere questo amba-
sciatore e così parecchie volte fece la Russia nei rap-

porti con la Cina. - Ma questo deriva dallo stato di inferiorità, specie nei riguardi delle forze militari, in cui si trova un paese di fronte ad un altro, ma è certo che quando uno di questi Stati riesca a sviluppare le proprie forze così da potersi far rispettare, allora entra spogliandosi di questa debolezza, nei rapporti normali con gli altri Stati; come è avvenuto recentemente del Giappone. -

La designazione, quando l'agente diplomatico già gradito allo Stato presso il quale viene inviato, si fa per mezzo di lettere credenziali che sono lettere autografe di un sovrano o capo di Stato ad un altro, con le quali presenta ed accredita l'agente diplomatico presso l'altro sovrano o capo di Stato e prega questo sovrano di prestargli fede come fosse un altro sè stesso. -

Questo documento di presentazione si chiama lettera credenziale ed ha un valore permanente quando l'agente diplomatico è un ambasciatore o un ministro plenipotenziario permanente di un paese nella capitale di un altro, e quando si tratta

invece di una missione occasionale relativa ad un congresso o ad una conferenza allora questo documento ha un valore specifico relativo a quel negoziato e relativo ai pieni poteri per trattare con gli altri rappresentanti e per negoziare a nome del suo Stato, ed allora il documento prende il nome di pieni poteri e per questo l'inviato invece di essere agente diplomatico permanente si dice plenipotenziario, e la prova di questo suo carattere il plenipotenziario la dà, non presentando questo documento al Sovrano o Capo dello Stato del Paese ove si reca ma scambiandolo con gli altri Plenipotenziari.

Limitandoci ora a parlare delle Ambasciate Permanenti vediamo brevemente come si mette in moto questa Rappresentanza Diplomatica, quali siano le sue funzioni e come possa venire ad un termine.-

L'Agente Diplomatico si presenta con le sue credenziali e le comunica al Ministro degli Affari Esteri del Paese presso cui è accreditato, e questo per un doppio scopo, prima di

tutto per farsi attribuire i privilegi che sono connessi con la sua carica anche prima che sià entrato in possesso della sua Rappresentanza, e poi perchè il Ministro degli Affari Esteri possa conoscere prima le Credenziali, di cui si dà lettura in una udienza solenne, in modo che il Capo dello stato possa uniformarvi la sua risposta.-

Avvenuta la presentazione delle credenziali l'Agente Diplomatico entra nell'esercizio delle sue funzioni, e questa data ha una grande importanza, perchè da essa incomincia il turno o grado di anzianità dell'Agente Diplomatico nella classe cui appartiene.-

Le classi degli Agenti Diplomatici per effetto delle Convenzioni di Vienna del 1815 e di Aquisgrana del 1818 sono quattro; alla I^a^ appartengono gli Ambasciatori, i Legati e i Nunzii del Pontifice,

alla II^a gl'Inviati straordinari, i Ministri Plenipotenziari e gl'Internunzi, alla III^a i Ministri Residenti, alla IV^a gli Incaricati di Affari.-

Quando il Congresso di Vienna faceva questa graduazione degli Agenti Diplomatici, che aveva lo scopo di eliminare una quantità di conflitti di cerimoniale verificatisi nei secoli precedenti, esso distingueva queste categorie secondo questi concetti: quelli della prima classe avevano la vera Rappresentanza Personale del Sovrano o Capo dello stato che l'inviava presso quello del Paese ove erano accreditati, gli altri invece avevano una Rappresentanza del Governo del Paese cui appartenevano senza una vera Rappresentanza Personale che li rendesse quasi un alter ego del Sovrano del Paese cui appartenevano.-

Questa distinzione aveva una gran=

di importanza in uno periodo di regime costituzionale assoluto nei vari Paesi; è certo che gli Ambasciatori di Sovrani assoluti nei rapporti gli uni con gli altri avevano potestà di negoziare, facoltà che non avevano i rappresentanti delle altre categorie; in un Regime invece di Governo Parlamentare e Costituzionale questa distinzione è svanita, perchè gli ambasciatori rappresentano tutti i Sovrani, ma il Sovrano ha un potere molto limitato di fare i trattati.-

La sola differenza effettiva dei Rappresentanti della I categoria con gli altri sta in ciò, che questa Rappresentanza diretta del Sovrano aggiunge qualche cosa alla maestà del legato; difatti i Rappresentanti della I categoria, nei rapporti con la Corte presso cui sono accreditati, possono dire-

tamente domandare udienza al Sovrano senza il tramite del Ministro degli Affari Esteri.-

Nello stabilire la precedenza fra gli Agenti Diplomatici prima vengono quelli della Iª categoria, poi quelli della IIª e così via, ed in ciascuna categoria l'anzianità, e quindi la precedenza data dal giorno della presentazione delle credenziali, sicchè il Rappresentante Diplomatico della Iª categoria più anziano è il Decano del Corpo Diplomatico in quella Capitale, con la sola eccezione nei rapporti relativi alle Capitali degli stati cattolici, ove indipendentemente dalla anzianità, il Nunzio Pontificio è il Capo del corpo Diplomatico e ha precedenza su tutti gli altri.-

Il Corpo Diplomatico è poi una Persona Giuridica che ha soltanto una funzione cerimoniale; infatti se si deve

riunisce una Conferenza in Ispagna, non è il Corpo Diplomatico Spagnuolo che si raccoglie in Congresso per decide= re una data controversia, ma si nomi= nano a parte plenipotenziari specia= li da ciascuno stato interessato, i qua= li formano la Conferenza senza aver a che fare col Corpo accreditato presso quella data Capitale. -

Il Corpo Diplomatico ha funzioni cerimoniali nei Ricevimenti, nelle Con= gratulazioni, nelle Condoglianze ecc, ed allora si presenta capitanato dal suo Capo come un corpo collettivo, il quale diventa una collettività politi= ca e giuridica soltanto in caso di Rivo= luzione o di Guerra ed agisce per pro= teggere i Diritti propri e dei cittadini rispettivamente esistenti in quel ter= ritorio. -

Quando i Prussiani misero l'as=

sedio a Parigi fu il Corpo Diplomatico a mezzo del suo Decano, che agì presso il Principe di Bismarck per proteggere gli stranieri residenti a Parigi, ed è certo che se il moto rivoluzionale della Russia dovesse estendersi, il Corpo Diplomatico a Pietroburgo agirebbe per la protezione degli stranieri ivi residenti.-

La missione dell'Agente Diplomatico incomincia con la presentazione delle sue credenziali e dura, se si tratta d'una missione occasionale, fino all'esaurimento di questa missione, oppure, se si tratta di una missione permanente, fino alla sua morte o al richiamo da parte dello stato che lo ha accreditato.-

Per l'esercizio di questa missione l'Agente Diplomatico riceve le istruzioni da parte del suo Governo, istruzi

ni generali datigli al momento di cominciare la missione, e particolari di volta in volta quando si tratti di negoziati o di reclami, istruzioni che spesso sono palesi e spesso segrete.-
Però tutte queste istruzioni segrete e palesi, generali e particolari, delle quali si continua a trovar cenno in tutti i trattati di Diritto Internazionale, hanno oggidì una diversa attrazione a confronto dei tempi andati.-

Queste regole circa le istruzioni degli Agenti Diplomatici si sono sviluppate quando occorreva una ventina di giorni per andare dall'una parte all'altra d'Europa, quando non esisteva il telegrafo e quindi un Ambasciatore lontano aveva bisogno di essere munito di un bagaglio di istruzioni che, prevedendo tutte le ipotesi

gli diessero un indirizzo in tutte le circostanze.- Attualmente queste istruzioni possono essere date verbalmente dal Ministro degli Esteri al momento della partenza dell'Agente per la sua missione e telegraficamente ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero.-

E questo ha fatto sì che, pur restando la dignità e l'importanza dell'Agente Diplomatico, la sua iniziativa sia di molto diminuita e che il vero Direttore degli Affari Esteri del proprio Paese sia per ciascuno stato il Ministro degli Esteri, il quale può tenere tutte le fila della Rappresentanza Diplomatica e in meno di un'ora corrispondere con la Rappresentanza Diplomatica del suo Paese in tutto il mondo.-

---

- Lezione Diciassettesima. -

- Sommario. -

Funzioni e doveri dell'Agente Diplomatico. - Privilegi. - Inviolabilità. - Extraterritorialità. - Limiti di questa finzione. - Immunità dalla Giurisdizione Civile, immunità dalla Giurisdizione Penale, immunità locale e fiscale. -

---

Le funzioni ed i doveri degli Agenti Diplomatici sono così molteplici, come sono gl'interessi che essi devono tutelare e le attitudini personali collettive dello Stato che essi devono rappresentare. -

L'analisi di queste funzioni ha poco

interesse per noi perchè prima di tutto alcune di esse, e politicamente le più importanti, non hanno una vera forstata giuridica, e poi perchè fra quelli che escono dalle scuole di Giurisprudenza solo pochi si dedicano alla carriera diplomatica, e del resto le attitudini degli Agenti Diplomatici sono cose individuali come quelle del pittore o del poeta che devono insite nella loro natura e che non possono essere il risultato dell'insegnamento.-

Ci limiteremo pertanto ad indicare quali siano le funzioni essenziali delegate all'Agente Diplomatico ed i più essenziali dei doveri verso il suo Paese e verso quello presso il quale è accreditato.-

L'Agente Diplomatico ha una serie di funzioni cerimoniali che si riferiscono al contatto periodico col Governo del Paese che lo ospita e con gli altri colle=

ghi che costituiscono in quella capita=
le il Corpo Diplomatico, e rispetto a que
sto cerimoniale che ha dato luogo a molti
malintesi nei tempi andati, ora si ha la
Codificazione del Congresso di Vienna e
di Aquisgrana che regola così tassati=
vamente la precedenza da non dare più
luogo a Conflitti.-

Ad ogni modo per completare questo
contatto cerimoniale basti dire che l'Agen
te diplomatico deve completamente aste=
nersi da ogni giudizio men che favorevole
sulle cose e sulle persone del Paese ove
è accreditato e che deve avere una delle qualità
più difficili, sopratutto nei paesi demo
cratici, quella cioè di essere disposto più
a tacere che a parlare.- Pochi anni or so=
no un diplomatico Italiano, già nomi=
nato ambasciatore a Berlino, dovette
rinunciare alla sua nomina perchè,
lasciatosi intervistare da un giornalista

si espresse sulle cose di Germania in termini che a questa poco aggradirono; e l'attuale Rappresentante Italiano alla Conferenza di Algesiras, il marchese Visconti-Venosta è stato calcolato per molti anni un diplomatico insufficiente perchè parlava troppo poco; ora nei paesi molto democratici, ove tutto si fa con la discussione pubblica e molte volte la facilità della parola si scambia con l'idea, il buon diplomatico deve molto tacere, e, quando tace molto, è giudicato insufficiente da quelli che gli debbono facilitare la via nelle faccende diplomatiche del suo paese; e questa è una delle ragioni per cui negli Stati a Governo assoluto, o negli stati costituzionali non parlamentari, dove la direzione del servizio diplomatico è sottratta alle vicende dei partiti, come in Austria ed in Germania

si ha una forza ed una continuità maggiori nella gestione degli affari Esteri, con i quali non possono competere i paesi retti a regime Parlamentare, ove il Ministro degli Esteri segue le vicende dei partiti e, come il Conte di Robilant, cade per non saper parlare o, come molti Ministri degli Esteri Spagnuoli per saper parlare trascinano le maggioranze e poi cadono nell'attrito internazionale. -

Ma vediamo ora quali siano le funzioni degli Agenti Diplomatici e i loro doveri. - Essi debbono informare il loro Governo su tutto quanto avviene nello stato presso il quale si trovano ed avere occhi vigili sugli interessi del loro paese, ed a questo scopo essi devono spiegare una doppia sorveglianza, palese nei Rapporti col Governo dello stato presso al quale so=

no accreditati, e segreta che si collega con tutte quelle indagini personali che costituiscono la parte meno appariscente, ma più importante dell'Agente Diplomatico..

Per quello che si riferisce alla protezione dei suoi concittadini e alla tutela dei loro diritti, l'Agente Diplomatico non ha un'azione continuata e diretta, perchè questa è affidata agli Ufficiali Consolari; l'Agente Diplomatico per tutelare i suoi concittadini deve entrare solo quando i loro diritti siano stati disconosciuti e l'Autorità competente del Paese non abbia date sufficienti riparazioni..

Inoltre l'Agente Diplomatico ha indirettamente una funzione di Ufficiale dello Stato Civile rispetto ai suoi concittadini, riconosciuta dall'art: 62 della nostra legge Consolare.. In questo articolo la legge Consolare, dopo aver organizzato il servizio dello Stato Civile

da parte degli Ufficiali Consolari Italiani all'Estero stabilisce che in tutte le legazioni ove sia nominato un Cancelliere vi sia un Ufficio di Stato civile perfettamente identico a quello esercitato dal Console.. Presso la Cancelleria dell'Ambasciata esistono un Registro delle persone dipendenti da essa, un Registro per le nascite, uno per i matrimoni e uno per le morti, ed il Cancelliere può celebrare il matrimonio, dispensare da una o da tutte due le pubblicazioni secondo quanto è provveduto nella legge Consolare, e comunica periodicamente l'estratto di questi atti al Ministro degli Affari Esteri del suo Paese..

A questo proposito è sorta in Italia una controversia che si potrebbe dire temeraria da parte di chi la ha sollevata perchè venivano messe in forse queste funzioni

del Cancelliere, tanto è esplicita la dispo-
sizione della legge Consolare. - Si trattava
del matrimonio di due Italiani celebrato
nella Cancelleria diplomatica di Buenos-
Ayres dal Ministro Italiano e fra due sud-
diti Italiani entrambi maggiori di età;
dopo il matrimonio la moglie ha solleva-
ta la incompetenza dell'ufficiale celebran-
te sostenendo che le attribuzioni del Cancel-
liere dell'Ambasciata esistono in quanto
in quella stessa città non sia costituito
un Ufficio Consolare, o non sia indica-
to un distretto Consolare dal quale quella cit-
tà dipenda, sostenendo che ove questo Uf-
ficio Consolare esista il Console sia il solo
ufficiale dello Stato Civile e che le attribu-
zioni del Cancelliere dell'Ambasciata e
non in mancanza di un Ufficiale Con-
solare, e sostenendo infine che le attribuzio-
ni del Cancelliere sono personali e non
possono essere assunte dal Rappresentante

Diplomatico Italiano che in questo caso aveva celebrato il matrimonio.- Ora le domande che tendevano all'annullamento del matrimonio furono respinte in tutte le istanze, e giustamente perchè di tutto perchè non si può ammettere che una attribuzione che, ad uno scopo di divisione di lavoro, è stata assegnata al Cancelliere dell'Ambasciata non possa essere assunta dall'Ambasciatore, o dal Capo della Legazione che, rappresentando tutto il Governo del suo Paese può fungere in tutti gli atti di autorità che gli sono delegati dalla autorità del suo Paese, e tanto più l'Ambasciatore può dividere le attribuzioni della sua legazione come meglio gli talenta e può assumere, come direttamente esercitate da lui, anche quelle che si riferiscono alla Cancelleria.-

Inoltre la disposizioni dell'art. 62 della Legge Consolare non accenna minimamente alla sostituzione del Cancelliere dell'Ambasciata al Console, ma stabilisce due Autorità concomitanti che possono sussistere al tempo stesso, e siccome " ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ", così si deve ammettere che il matrimonio celebrato fra Italiani nella Cancelleria di una Legazione Italiana debba ritenersi valido per quanto si riferisce alla forma.-

Le attribuzioni normali però della Legazione non sono queste dello Stato Civile e nemmeno quelle giudiziarie, ma sono semplicemente le attribuzioni politiche rappresentative e la tutela collettiva degli interessi dello stato, non individuali di un cittadino.-

Nell'esercizio di queste attribuzioni l'ufficiale diplomatico ha speciali

diritti e speciali privilegi i quali si possono riassumere in due categorie, l'inviolabilità e la immunità.-

La Inviolabilità dell'agente Diplomatico è costituita da tutte quelle protezioni speciali e qualificate che lo garantiscono dalle offese dei privati e del Governo del Paese ove si trova più intensamente che non i singoli individui residenti in quel territorio.-

Questa inviolabilità ha importanza molto relativa nei Paesi meglio organizzati, come il nostro, ove contro l'individuo, anche straniero, residente nel nostro Paese non si può procedere se non per via di espulsione, ma negli ordinamenti che avevano tutti i Paesi nei secoli passati, ove lo straniero non era protetto contro gli arbitri dell'Autorità Pubblica, e di fronte ai Paesi anche contemporanei, come

la Russia ove si può deportare un in=
dividuo da un territorio all'altro in
via semplicemente amministrativa,
queste prerogative dell'agente Diploma=
tico sono di grande importanza.-

Queste prerogative sono, secondo le
leggi dei vari Paesi, codificate in modo
molto esteso e particolareggiato; nel
nostro Paese non sono codificate che
nell'art: 26 dell'Editto sulla stampa e
nell'art: 130 del Codice Penale.-

L'art: 26 dell'Editto sulla stampa
stabilisce che le offese contro Agenti
Diplomatici di Stati esteri residenti
sul nostro territorio col mezzo del
la stampa sono punite come quel=
le contro i privati, però raddoppian=
do la multa; nell'art: 130 del Codice
Penale si stabilisce che per i delitti
commessi contro gli agenti Diploma=
tici degli Stati Esteri accreditati presso

il nostro Governo, a causa delle loro funzioni, si applichino le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro Pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.- Nell'art. 194 dello stesso Codice che riguarda le offese contro ufficiali Pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, e propriamente nel N° 2, poichè il numero uno si riferisce ai delitti contro gli Agenti della Forza Pubblica, si commina la reclusione da un mese a due anni, o la multa da £ 300 a 5000 se l'offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale.-

Invece nelle legislazioni più recenti questa tutela dell'Agente Diplomatico contro gli atti illeciti dei privati è codificata più estesamente, come nell'ultima legge Germanica; ad ogni modo questo concetto della tutela dell'Agente nell'esercizio delle sue fun=

zioni è così generalmente intesa che anche quando la legge locale non lo tuteli abbastanza e quando l'autorità del Paese ove è stato offeso non possa, perchè non si consideri reato in quel paese quella data offesa, o non voglia tutelarlo in via amministrativa, sorge subito un Conflitto Diplomatico per cui lo stato offeso può pretendere una soddisfazione sufficiente ed obbligare lo stato cui appartiene l'offensore a stabilire norme perchè simili casi non si ripetano più in avvenire.- Così nei rapporti fra la Russia e l'Inghilterra si è verificato nel 1707 che un inviato Russo in Inghilterra fosse offeso da un Inglese, e che il Governo Inglese non potesse punire l'offensore perchè non era colpevole secondo la legge Penale di quel Paese; allora l'Inghilterra fu costretta

a far garanzia alla Russia per l'avve=nire modificando le sue leggi penali in modo da comprendervi anche quel reato. -

Inoltre a questo privilegio della Inviolabilità, per cui l'Agente Diplomatico straniero è tutelato più del privato straniero ed anche del privato indigeno di fronte alla tutela della legge del suo Paese, si deve aggiunge=re il Privilegio della Immunità dalla Giurisdizione Civile e Penale del Paese ove l'Agente è accreditato. -

Questa immunità dalla Legislazione Civile importa il privilegio degli Agenti di non deporre come testimone da=vanti ai Tribunali del Paese ove si trova, ma di essere ascoltato soltanto se lo voglia e se il suo Governo glielo per=metta, nella sede della Legazione, e poi il diritto di non essere citato davanti

ai tribunali dello stato presso cui è accreditato, nemmeno per cose che si riferiscono alla sua attività giuridica privata, ma davanti ai Tribunali dello Stato cui appartiene.-

Per quello che si riferisce alle contestazioni immobiliari relative ad immobili posseduti dall'Agente nel Paese presso il quale è accreditato, l'azione deve essere esercitata davanti ai Tribunali dello stato cui esso appartiene e non davanti a quelli dello stato in cui esercita la sua missione, e ottenutasi la sentenza, questa può essere eseguita nel territorio ove risiede.- Analogamente per tutto ciò che si riferisce a contestazioni mobiliari e relative a obbligazioni personali egli deve essere citato davanti ai Tribunali dello stato cui appartiene.-

La incompetenza del magistrato

locale deve essere sollevata di ufficio dal magistrato stesso, vale a dire se l'Agente conscio della sua qualità si rendesse contumace davanti ai Tribunali del Paese ove risiede, questo non si potrebbe ritenere come modo tacito di sanare l'incompetenza, ma questa dovrebbe essere sollevata dal giudice perchè non si riferisce ad un privilegio cui l'Agente possa rinunciare, ma si riferisce ad un privilegio dello stato che rappresenta, sicchè si ritenne che nemmeno esplicitamente possa rinunciare a questa immunità dalla Giurisdizione Civile del Paese presso al quale è accreditato, se non quando sia espressamente autorizzato dallo stato da cui dipende.- Una rinuncia tacita a questa immunità non si avrebbe se non nel caso in cui un Agente avesse adito spontaneamente

come attore i Tribunali del Paese ove è accreditato; in questo caso per tutte le azioni riconvenzionali l'Agente non potrebbe più eccepire l'incompetenza del Tribunale al quale esso stesso era ricorso.-

Per tutti gli altri casi deve essere citato davanti ai Tribunali del Paese cui appartiene, e aggiunto perchè si finge che egli continui a risiedere nel Paese ove di fatto non risiede, si è voluto indicare questo Privilegio col nome di estraterritorialità cioè di esistenza giuridica dell'individuo fuori del territorio ove è la sua esistenza materiale, finchè egli adempie all'ufficio di Agente Diplomatico.-

Però è necessario avvertire che questa denominazione di Estraterritorialità si deve intendere soltanto come una definizione plastica e sintetica dei suoi

privilegi e non come un principio giuridico da cui si debbano trarre tutte le sue conseguenze; se fosse una formula giuridica l'Agente Diplomatico non potrebbe mai rivolgersi ai Tribunali del Paese dove è accreditato, e lo stato da cui dipende non potrebbe mai sanare l'incompetenza dei tribunali del Paese in cui risiede, ma è una parola che ha lo scopo di dare un'idea sintetica di questi privilegi che sono nell'Agente Diplomatico il cui scopo stà nel concetto della opportunità di non impedire e turbare l'esercizio della Rappresentanza della legazione che è il supremo scopo di Diritto Pubblico per cui è costituita la legazione stessa.- Se un Agente Diplomatico potesse essere tratto davanti ai tribunali per le sue contestazioni civili, se potesse essere costretto a depo=

se in giudizio come testimone, se potesse essere passibile di tutte le pene che sono comminate ai testimoni reticenti e se potesse esser passibile delle conseguenze di una sentenza Civile, potrebbe trovarsi in condizioni di essere turbato ed impedito nell'esercizio della sua rappresentanza, e siccome questo esercizio è uno scopo supremo di Diritto Pubblico che interessa direttamente lo stato da cui dipende e indirettamente anche lo stato presso cui è accreditato, così resta giustificato questo privilegio che potrebbe a prima vista sembrare arbitrario, che arresta tutti gli atti della autorità alla soglia della casa della legazione ed intorno alla persona del gerente e del personale ufficiale della legazione stessa.-

A più forte ragione questo privile-

ciò si deve intendere nei rapporti con la legge e la giurisdizione Penale, ri=spetto alla quale l'Agente Diplomatico è considerato come esistente perfetta=mente fuori del territorio e come estran=giero rispetto alla legge del Paese ove si trova.-

È evidente che la giustificazione della funzione di Extraterritorialità debba farsi sentire più nei rapporti Penali che non nei Rapporti Civili, per=chè se può essere impedito l'Agente nelle sue funzioni dal presentarsi da=vanti al magistrato Civile o dall'es=sere obbligato a deporre come testimo=ne, a più forte ragioni il carcere pre=ventivo, il tempo perduto durante la Procedura Penale, e soprattutto l'avvi=limento della dignità dell'Agente du=rante la Procedura stessa appari=scono incompatibili con l'esercizio della

sue funzioni.- Si ritiene necessario ogni qualvolta l'Agente Diplomatico sia imputato di un reato, che oggi ordinariamente non può essere che un reato politico verso lo Stato in cui è accreditato, non solo non può procedersi contro di lui in questo Paese, ma neppure nel Paese a cui appartiene, e che debba essere limitata l'azione dello Stato offeso unicamente a pregare lo Stato che esso rappresenta a richiamarlo, oppure in caso urgente a dargli le sue lettere di congedo o farlo accompagnare al confine.-

Quando si tratta di azione Civile l'Agente Diplomatico è completamente sottratto dall'azione dell'Autorità Giudiziaria del Paese ove risiede, ma si può procedere contro di lui nel paese cui appartiene, quando invece si tratta di azioni Penali è completamente

sottratto all'azione dell'Autorità locale e non si può prevedere del tutto nel suo paese, e allora sorge un Conflitto che si scioglie col richiamo dell'Agenti Diplomatici. -

Recentemente vi una causa nella quale il Ministro dell'Honduras a Parigi aveva esercitati certi atti di garanzia rispetto ad un prestito del suo Governo in quel paese, per quello che si riferisce a questi atti di garanzia esso fu citato davanti ai Tribunali Francesi, e si ritenne ciò lecito perchè esso si era reso contumace, ma la Corte di Appello di Parigi ritenne che, anche se si fosse trattato di un impegno personale del Ministro dell'Honduras, il fatto della sua Rappresentanza Diplomatica lo esimeva dalla giurisdizione Civile Francese. - Quando invece si trattasse di atti di indole penale si ritie=

ne dai varî Paesi di Europa che non si possa procedere in via giudiziaria nemmeno nel Paese dell' Agente Diplomatico e che si debba mettere fine alla sua legazione.-

Questa extraterritorialità si estende anche all' immunità fiscale e locale.- L' Immunità locale è quella che si irradia dalla persona dell' Agente Diplomatico nella casa della legazione e nei luoghi da esso abitati; la stanza che può abitare in un albergo, la vettura che lo può condurre da un luogo all' altro sono eziandio posti al riparo da ogni atto di indagine dell' autorità locale.- Sicchè nella casa della legazione non esiste più il diritto di asilo dei tempi andati, ma s'intende che anche il dare asilo ai malfattori del suo paese sia un atto illecito da parte dell' Agente ed un atto i

mette indefinitamente al sicuro il malfattore, ma si ritiene che, pur riconoscendo illecito questo asilo, non si possa colla forza entrare nella casa della legazione, quando l'Agente non voglia consegnarlo, ed in questo caso si è costretti a mettere termine alla rappresentanza stessa congedando l'Agente, ma è dubbio se si possa impadronirsi del malfattore o se l'Agente possa proteggerlo portandolo con sè fino ai confini.

La immunità fiscale si riferisce non all'imposta fondiaria, dalla quale non è sottratto l'Agente se non per la casa della legazione, e nemmeno alle imposte indirette come quelle del dazio-consumo, ma soltanto alle imposte personali per l'esercizio della professione, di ricchezza mobile ed alle tasse doganali limitate

ora per reprimere gli abusi alle cose che
vengono portate al momento dell'inizio
della legazione, e per quelle che l'Agente
si fa venire più tardi si esige una dichia-
razione che non siano cose di contrabban-
do.- Anche però nel fare le indagini, in
quanto siano lecite, è pure necessa-
rio che l'autorità locale abbia cura
di non offendere la persona dell'Agen-
te Diplomatico e la sua immunità, e
di non cadere in indagini indeli-
ta delle carte della legazione che pos-
sa avere nel suo bagaglio.-

Tutto quello che si riferisce alle immu-
nità dell'Agente ed al Rispetto non gli com-
peterebbe a stretto rigore, quando attraversa
i terzi stati, ma per consuetudine, resa
più salda dalla Reciprocità, in via di cortesia
gli vien concesso quando dichiari la sua
qualità di Agente Diplomatico.-

Lezione Diciottesima

- Sommario -

Cerimoniale. - Privilegi di esercizio del proprio culto. - Persone cui si applicano. - Altri Rappresentanti di uno stato cui spettano i Privilegi degli Agenti Diplomatici. - Sovrani e Capi di uno stato nel territorio di un altro. - Loro particolari privilegi. -

---

La parte del Diritto Diplomatico di cui dobbiamo, come dicemmo, occuparci è quella che riguarda il Cerimoniale. - Basti dire che tutte queste questioni

di cerimoniale hanno un'importan=
za anche giuridica in quanto si col=
legano all'idea dell'eguaglianza degli
stati.- Siccome tutti gli stati dello stes=
so grado di indipendenza hanno una
perfetta eguaglianza di diritti indi=
pendentemente dall'estensione del terri=
torio e dalla quantità della popola=
zione ed anche dalla potenza maggiore
o minore in quel dato momento, la loro
eguaglianza si fa sentire anche nel
trattamento reciproco degli Stati,
e perciò tutte quelle forme meticolose
a cui tenevano tanto gli stati nei
secoli scorsi e che diedero luogo a non
pochi conflitti, hanno importanza
anche oggidì.- Non è vero infatti
che il Regolamento del 1815, modificato
in parte nel 1818, abbia eliminato ogni
contestazione e possibilità di conflitti
in argomento di cerimoniale, poichè

questi conflitti sono eliminati da quel regolamento in quanto si riferisce ai rapporti degli agenti diplomatici accreditati alla stessa corte fra di loro, ma non ai rapporti fra i vari rappresentanti ad un congresso o ad una Conferenza, come quella attuale di Algesiras, oppure ad una mediazione. — Per esempio, quando l'anno scorso cominciarono le trattative di pace fra il Giappone e la Russia il Presidente degli Stati Uniti di America ha fatto in modo che i plenipotenziari venendo da due porte diverse entrassero nel medesimo momento nella stanza delle deliberazioni e poi successivamente ha fatto entrare Russi e Giapponesi; sicchè la puntigliosità che si è verificata nel trattato dei Pirenei per concludere il quale si è costruito un padiglione ai confini della Francia e della Spagna in modo che i rappresentanti di ciascuno Stato sedessero nel proprio territorio, non è del tutto mutata e non è poi di così poca importanza, perchè se il rappresentante di uno Stato entra nella sala delle deliberazioni dopo del rappresentan-

te dell'altro Stato ne deriva una relativa subordinazione di questo Stato a quello.-

Con queste forme più consuetudinarie che codificate i Plenipotenziari, in un dato Congresso, gli Agenti Diplomatici, in una data capitale entrano in Rapporti fra loro, e le loro comunicazioni possono essere verbali o scritte.-

Le comunicazioni verbali sono o comunicazioni verbali propriamente dette, delle quali non resta nessuna traccia, oppure comunicazioni delle quali viene rilasciato un pro-memoria o nota verbale.- In questo caso la nota verbale si dice nota perchè è redatta in iscritto, ma non ha altro valore giuridico che quello di una comunicazione verbale senza impegnare minimamente colui che ha fatta questa

comunicazione, ha il valore di un di=
scorso non impegnativo di cui solo
i termini sono così precisamente segna
ti sulla carta, così da non poter esser
vi più dubbio sul tenore della conver=
sazione.-

Invece la nota propriamente det=
ta redatta in forma diplomatica e
firmata dall'Agente ha valore non so=
lo ufficiale in quanto ai termini del
la sua forma ma anche impegna=
tivo nei termini del suo contenuto.-

Quando per effetto di questo scambio
di note si arriva ad accordarsi circa
una stipulazione o ad eliminare un
malinteso allora, se si tratta di que=
st'ultimo caso, non resta che il risul
tato positivo o negativo di questo scam=
bio, se si tratta di un impegno defi=
nitivo, allora viene firmato il risulta=
to di questo scambio in un trattato o in

una convenzione che a sua volta può avere la forma del contratto, ed allora si ha una redazione comune, identica e firmata contemporaneamente dai Rappresentanti dei due Paesi, che corrisponde nei rapporti fra i due Paesi a ciò che è un contratto fra privati, oppure si ha uno scambio di due atti unilaterali, combinati nei termini, dai quali risulta un impegno identico a quello che può avere un trattato.-

Ai privilegi degli Agenti Diplomatici si devono aggiungere quelli che si riferiscono all'esercizio del proprio culto.-

Oltre alla extraterritorialità ed alla immunità dalla Giurisdizione Civile e Penale gli Agenti Diplomatici sono necessariamente immuni da tutte quelle restrizioni che le leggi del Paese ove sono accreditati possono porre al libero esercizio dei culti diversi da quello dominante.-

Questo privilegio ha perduta nei nostri tempi la sua importanza per chè nella massima parte dei Paesi, specialmente di Europa, esiste la eguaglianza o la tolleranza dei culti. - Quindi in questa relativa eguaglianza (perfino nella Russia ove non vi è libertà ma tolleranza di culti) che è generale a più forte ragione è ammennata la tolleranza del culto agli Agenti Diplomatici.-

Questo privilegio aveva una grande importanza quando era assolutamente proibito, ed anzi era considerato reato e come tale punibile con le pene più severe, il celebrare un culto diverso da quello dominante in uno stato; quindi presso ciascuna Ambasciata esisteva una Chiesa nella quale si poteva celebrare il culto dell'Agente Diplomatico.-

Questo avveniva anche a Roma sotto il Governo del Pontefice ove, annessa alla Legazione Prussiana presso alla Santa Sede esisteva una Chiesa Protestante. -

Questa libertà di culto da parte dell'Agente Diplomatico si riferisce al culto dominante nello stato a cui appartiene; così sarà il culto Maomettano anche quando sia un Greco scismatico il Rappresentante della Porta Ottomana, e sarà il culto Luterano in una Chiesa Prussiana o il culto Anglicano in una Chiesa Inglese, anche quando i Rappresentanti di questi due stati siano Cattolici. -

Questo esercizio fu però limitato in tutti i Paesi nei quali non esisteva libertà di culti, imperocchè era ammesso che la Chiesa potesse esistere presso la Casa della Legazione, ma

senza uscita sulla strada, e senza alcu=
na indicazione esterna, come avviene
in Spagna ove è anche vietato l'ingres=
so ai sudditi Spagnuoli. -

Quando venisse adesso abbandonata in un Paese la eguaglianza o la
tolleranza dei culti rimarrebbe però
sempre questa relativa tolleranza nel
la sede della legazione, la quale si ren=
de necessaria per completare l'immu=
nità locale della legazione stessa. -

A tutti questi privilegi partecipano
tutti coloro che formano parte ufficia=
le della legazione, quindi il Capo della
Legazione e la sua famiglia e tutti
quelli che sono addetti in qualità di=
plomatica alla legazione stessa; quel
li invece che appartengono al persona=
le di servizio della legazione non han=
no gli stessi privilegi se non per esten=
sioni di cortesia concessa dallo stato

presso cui risiedono, ma non per diritto e non ne hanno alcuno quando appartengono al Paese ove risiedono.-

Tutto questo Personale si distingue adunque in Personale Ufficiale e Personale non ufficiale; il primo è assimilato in tutti i privilegi d'immunità agli Agenti Diplomatici, il secondo solo in via di cortesia può godere di questi privilegi concessi agli Agenti.- Per esempio, se un Agente Diplomatico o un segretario di Legazione commettesse un reato fuori della casa della Legazione stessa sarebbe protetto dalla giurisdizione Penale del Paese ove è accreditato, se d'altra parte commettesse un reato un individuo appartenente al Personale non ufficiale, fuori della Casa della Legazione, quello sarebbe un reato comune, e come tale darebbe luogo ad arresto, processo e condan-

ma. - Invece se uno del Personale non
ufficiale commettesse un reato nella
casa della Legazione, mancando il
diritto di asilo che ormai non si riconosce
più alla sede della Legazione stessa,
quel reato dovrebbe ritenersi consuma=
to nel Paese ove è stato effettivamente
commesso e quindi soggetto all'applica=
zione della legge territoriale, ma però
per esso si ha una estensione di certo
modo del privilegio dell'Agente Diploma=
tico. -

Oltre poi alle legazioni ordinarie
e straordinarie, ai Rappresentanti
di uno stato presso un altro e ai Pleni=
potenziari in una Conferenza, si ha
tutta una serie di altre persone rap=
presentative per le quali vi è una qual=
che incertezza se possano o non possa=
no pretendere ai privilegi degli Agenti
Diplomatici. - Tutti quelli che sono in-

viati per una missione ufficiosa o segreta o esclusivamente amministrativa di un Paese in un altro hanno pure un qualche carattere Rappresentativo, ma non partecipano ai Privilegi degli Agenti Diplomatici.-

I soli che, per effetto della Conferenza dell'Aia del 1899, fra questi Rappresentanti non, rivestiti di una Agenzia Diplomatica sono assimilabili agli Agenti Diplomatici sono i Giudici del Tribunale Internazionale dell'Aia, quando esercitano le proprie funzioni fuori dello stato a cui appartengono.-

In rapporto a questi privilegi la Francia ha già fatta una legge speciale che dispone presso a poco così: i Giudici del Tribunale Internazionale dell'Aia che non appartengono alla nazione Francese, hanno in quanto risiedano in Francia per un dato

giudizio tutti i Privilegi degli Agenti Diplomatici.- Per quanto riguarda gli altri Stati, se non hanno leggi speciali in questo argomento, è certo che avendo ratificata la Convenzione dell'Aia del 1899 debbano accordare tutti i privilegi degli Agenti Diplomatici ai Giudici del Tribunale Internazionale dell'Aia.-

La esclusione da questi Privilegi dei Giudici che eventualmente appartenessero alla nazionalità del Paese ove risiedono (potendosi convocare questo Tribunale anche in altra città di altro stato che non sia l'Aia) si collega ad una eccezione che in questi rapporti si fa a tutti i privilegi degli Agenti Diplomatici.- Si ritiene che fra i motivi che uno stato può avere per eccepire il Rappresentante diplomatico di un altro stato, esista anche la sudditanza propria che abbia colui che si vorrebbe accreditare

come Agente Diplomatico di quello sta-
to; perciò l'Italia rifiuterebbe come
rappresentante Russo un Italiano.
Questo argomento è regolato indiret-
tamente dal nostro Codice nell'art.
11 dove sono enumerati i casi di per-
dita della nazionalità Italiana e do-
ve è stabilito che colui che, senza per-
messo del Governo, abbia accettato un
impiego da un governo estero, perda la
nazionalità Italiana; dunque questa
disposizione parrebbe conciliare le due
cose perchè non si tratta più di un
suddito italiano e quindi quel rappresen-
tante dello stato che da questo ne ha accet-
tato l'incarico per questa disposizione del-
l'art. 11. non sarebbe più un suddito Ita-
liano e non più incompatibile con
l'ufficio di Rappresentante di un altro
stato; resta però sempre la incompati-
bilità morale per la quale il Governo

Italiano manifesterebbe il suo non aggradimento. - E questo caso si può verificare molto frequentemente in un'epoca come la nostra di tanta emigrazione da paese a paese. - Ora, come si vede, l'eccezione che si fa per i Giudici del Tribunale Internazionale dell'Aia non è particolare ad essi, ma è l'applicazione a questi magistrati delle regole che si ritengono normali nei Rapporti di Diritto Internazionale, che non si possa ricevere come Agente Diplomatico di un paese in un altro un suddito di questo ultimo. -

Uno dei casi più notevoli e più recenti di eccezione a questa regola si ebbe nel 1875 quando gli Stati Uniti di America accettarono come Ministro Cinese a Wasington il Burlingham che era stato incaricato di missione diplomatica Americana in Cina. -

Questo è il caso più specifico, non solo

di accettazioni di un proprio suddito come Rappresentante Diplomatico di un altro Stato, ma di accettazione di un suddito che era prima Rappresentante Americano in Cina e che si era poi dimesso per divenire Rappresentante Cinese in America.- Così si potevano migliorare i rapporti fra questi due Stati in quanto si riferisce allo stabilimento dei sudditi dell'uno nel territorio dell'altro sicchè l'eccezione si poteva ritenere come opportuna essendo ispirata al fatto di trovare l'interprete fra i due Paesi che meglio potesse regolare i loro Rapporti.-

Ma, data la originalità del caso, non si può citarlo come eccezione alla regola cui si attengono tutti gli Stati, di non accettare i propri sudditi come rappresentanti di altri.- Alla stessa eccezione si collega la regola seguita dalla Santa Sede di non accettare Cardinali o altri prelati come Agenti Diplomatici di uno Stato

presso la Santa Sede, e l'ultima applica=
zioni di questa regola si ebbe quando la
Santa Sede rifiutò di ricevere il cardi=
nale Hohenlohe come Rappresentante
Prussiano, perchè il Cardinale, per effet=
to del giuramento particolare che presta
quando è elevato a quest'alta dignità, e
per i vincoli che lo legano alla Santa
Sede, non potrebbe godere della indipenden=
za necessaria alla tutela degli interessi
del proprio stato senza mancare a que=
sto giuramento o senza venir meno agli
obblighi verso lo stato che rappresenta.-

Oltre a tutte queste persone che
possono pretendere ai privilegi degli Agen=
ti Diplomatici si deve notare come un
complesso di privilegi molto analoghi
a questi ultimi quelli che spettano
al Sovrano o Capo di uno stato nei suoi
rapporti con gli altri stati.-

Questo carattere Rappresentativo

è tanto dei Sovrani quanto dei Capi Repubblicani di uno stato, si quanto non è un carattere radicato nella persona; ma è un carattere rappre=sentativo e delegato della dignità e della tutela degli interessi di uno sta=to, che si concentrano nella persona di questo Rappresentante.-

Sicchè tutti i privilegi di cerimonia=le che spettano al Capo dello Stato Sovra=no, spettano anche al Capo dello stato Pre=sidente di Repubblica nei Rapporti fra loro; ma questi privilegi spettano poi anche nei riguardi di un Sovrano Vas=sallo sia nei Rapporti con i terzi sta=ti, sia nei Rapporti con lo stato da cui dipende, a differenza che, nei rapporti con terzi stati, un Sovrano Vassallo ha il carattere rappresentati=vo e l'immunità cerimoniale identica a quelli degli stati indipendenti; nei

rità superiori dello stato e quindi ha rap=
porti ufficiali con questi; se viaggia in
istretto incognito allora è considerato
come un privato nei rapporti con tut=
ti, ma ha la facoltà a suo talento di
spogliarsi da questo incognito e far
riconoscere le sue prerogative ogni
qualvolta fosse passibil di pene per un
eventuale reato o per una contravven=
zione. Nel 1872 il defunto Re di Olanda
si trovava a Vevey e guidando con la
vettura, fece male ad un individuo allo=
ra venne arrestato e si iniziò regolare
procedura, procedura però che cessò non
appena il Re dichiarò la sua qualità di
Sovrano.- Lo stesso avvenne al defunto
Presidente della Repubblica Svizzera Ruchon
net il quale, essendo appassionato caccia=
tore, faceva delle lunghe partite di caccia
portandosi seco una tenda ora avven
ne che un giorno sconfinò verso la Francia

parte il Cerimoniale rispetto al qua:
le si ha un'identità quasi perfetta con
quello che si riferisce agli Agenti Diplo:
matici, con la sola differenza che, men:
tre l'Agente Diplomatico ha una mis:
sione essenzialmente ufficiale e palese,
il Sovrano che raramente si assenta
dal suo territorio in qualità Rappre:
sentativa può viaggiare, fuori del suo
territorio, in forma ufficiale, in inco:
gnito oppure in istretto incognito.-

A queste tre categorie corrispondo:
no tre graduazioni di cerimoniale e
di dignità nei rapporti di un Sovrano
di un Paese con un altro.-

Se il Sovrano viaggia in forma uffi
ciale allora ha tutte le prerogative ce:
rimoniali e giuridiche inerenti al suo
grado; se viaggia in incognito allora è
incognito alla popolazione ed alle Auto
rità subordinate, ma è noto alle Auto:

rità superiori dello stato e quindi ha rap=
porti ufficiali con questi; se viaggia in
istretto incognito allora è considerato
come un privato nei rapporti con tut=
ti, ma ha la facoltà a suo talento di
spogliarsi da questo incognito e far
riconoscere le sue prerogative ogni=
qual volta fosse passibil di pene per un
eventuale reato o per una contravven=
zione. Nel 1872 il defunto Re di Olanda
si trovava a Vevey e, guidando con la
vettura, fece male ad un individuo allo=
ra venne arrestato e si iniziò regolare
procedura, procedura però che cessò non
appena il Re dichiarò la sua qualità di
Sovrano.- Lo stesso avvenne al defunto
Presidente della Repubblica Svizzera Ruchon
net il quale, essendo appassionato caccia=
tore, faceva delle lunghe partite di caccia
portandosi seco una tenda, ora avven
ne che un giorno sconfinò verso la Francia

guarda il Cerimoniale rispetto al qua=
le si ha un'identità quasi perfetta con
quello che si riferisce agli Agenti Diplo=
matici, con la sola differenza che, men=
tre l'Agente Diplomatico ha una mis=
sione essenzialmente ufficiale e palese,
il Sovrano che raramente si assenta
dal suo territorio in qualità Rappre=
sentativa può viaggiare, fuori del suo
territorio, in forma ufficiale, in inco=
gnito oppure in istretto incognito.-

A queste tre categorie corrispondo=
no tre gradazioni di cerimoniale e
di dignità nei rapporti di un Sovrano
di un Paese con un altro.-

Se il Sovrano viaggia in forma uffi=
ciale allora ha tutte le prerogative ce=
rimoniali e giuridiche inerenti al suo
grado; se viaggia in incognito allora è
incognito alla popolazione ed alle Auto=
rità subordinate, ma è noto alle Auto=

come regola fondamentale che la im=munità dalla Giurisdizione Civile e Com=merciale esisti anche per gli atti di carattere privato che essi hanno com=piuto nella loro qualità di Sovrani o Capi di stato o rispetto ai quali per il diritto particolare dei Sovrani o Capi di stato riconosciuti universalmen=te, queste persone potevano accam=pare un trattamento particolare, ma che invece per tutti gli atti che sono esclu=sivamente di carattere privato, così da non potervi esser dubbio anche il Sovra=no o Capo di uno stato può essere cita=to davanti ai Tribunali di un altro.-

Per esempio quando nel 1866 un ore=fice di Parigi citò l'Imperatore d'Au=stria come erede del defunto fratello Massimiliano Re del Messico per una forte somma che quest'ultimo doveva dargli per una ordinazione di decorazioni

Finalmente bisogna ottenuto sen... [illegible] ragione a quei Sovrani che sono attualmente Sovrani o Capi di uno stato; ragion per cui non sarebbe più il caso di discutere dopo il 18 Febbraio del corrente anno per gli atti compiuti dal Presidente Loubet.-

Egualmente i Capi di uno stato che sono spossessati in seguito a Rivoluzione non hanno più questo carattere rappresentativo, e quindi l'indagine rispetto a loro è del tutto inutile, così per l'ex Presidente Stein dell'Orange e Morales della Repubblica di San Domingo e Francesco II del Regno di Napoli, i quali pur conservando la dignità onoraria dei loro titoli non rappresentano più alcuno stato..

Limitato adunque il campo della indagine ai Sovrani e Capi di Stato attualmente esistenti si può ritenere

come regola fondamentale che la im=
munità dalla Giurisdizione Civile e Com=
merciale esisti anche per gli atti di
carattere privato che essi hanno com=
piuto nella loro qualità di Sovrani o
Capi di stato o rispetto ai quali per il
diritto particolare dei Sovrani o Capi
di stato riconosciuti universalmen
te, queste persone potevano accam=
pare un trattamento particolare, ma
che invece per tutti gli atti che sono esclu=
sivamente di carattere privato, così da
non potervi essere dubbio anche il Sovra
no o Capo di uno stato può essere cita=
to davanti ai Tribunali di un altro.-

Per esempio quando nel 1866 un ore
fice di Parigi citò l'Imperatore d'Au=
stria come erede del defunto fratello
Massimiliano Re del Messico per una
forte somma che quest'ultimo doveva
dargli per una ordinazione di decorazioni

Finalmente bisogna restringere l'indagine a quei Sovrani che sono attualmente Sovrani o Capi di uno stato; ragion per cui non sarebbe più il caso di discutere dopo il 18 Febbraio del corrente anno per gli atti compiuti dal Presidente Loubet.-

Egualmente i Capi di uno stato che sono spossessati in seguito a Rivoluzione non hanno più questo carattere rappresentativo, e quindi l'indagine rispetto a loro è del tutto inutile, così per l'ex Presidente Stein dell'Orange, e Morales della Repubblica di San Domingo e Francesco II del Regno di Napoli, i quali pur conservando la dignità onoraria dei loro titoli non rappresentano più alcuno stato.-

Limitato adunque il campo della indagine ai Sovrani e Capi di Stato attualmente esistenti si può ritenere

che è un argomento d'azione davanti ai Tribunali Inglesi per la quale la vittima può domandare una congrua indennità alla persona che ha mancato di parola allora il Tribunali Inglesi si dichiarò incompetente perchè il matrimonio di un Sovrano ha anche un carattere pubblico.

Per quello che si riferisce ai prestiti pubblici, nei quali non si può distinguere il carattere pubblico dal privato, si ritiene che per poter agire davanti ai Tribunali di uno stato contro il Sovrano di un altro sia necessario che questo abbia antecipatamente accettata la giurisdizione di quello stato, rilasciando all'uopo una garanzia. - Riguardo alle azioni reali immobiliari su fondi rustici ed urbani, possedenti da un Sovrano in un altro Paese, fatta eccezione della Casa di Residenza, non vi è nessuna eccezione ed il Sovrano viene pareggiato ad un cittadino qualunque.

-. Lezione Diciannovesima.-

-. Sommario.-

Concetto fondamentale del Diritto Internazionale Penale.- Suo posto nel sistema generale del Diritto Internazionale.- La competenza territoriale.- Necessità di accordi Internazionali circa la determinazione di questa competenza.- Casi eccezionali giustificabili di Competenza Penale Universale.- Modi indiretti dell'esecuzione delle sentenze Penali straniere e dell'applicazione della legge Penale straniera.-

---

Gli Stadi organizzati con quella Rappresentanza Sovrana e Diplomatica, della

quali noi abbiamo fatto cenno nelle
passate lezioni, vengono in rapporti
non solo per i loro interessi politici e
diplomatici, che per lo studio del Diritto
si interessano bensì, ma fino a un certo
punto, ma più frequentemente per la
applicazione territoriale o estraterri=
toriale delle loro leggi tanto nei rapporti civili
commerciali, quanto nei rapporti penali. -
Questi rapporti non sono regolati da norme diverse
dal Diritto Internazionale propriamente detto, ma
costituiscono un capitolo di questo diritto. -
Quelli che distinguono in tre sistemi diversi il
Diritto Internazionale: diritto internazionale pub-
blico, diritto internazionale penale e diritto in-
ternazionale privato esaminano il campo in cui
le regole di questi tre diritti vengono ad applicarsi,
siccome vedono da un lato gl'interessi, i diritti e i
rapporti immediati, dall'altro l'applicazione della
pena all'individuo che ha commesso un reato e da
un altro ancora l'applicazione di una legge civile

ad un rapporto di indole privata, considerando il punto di arrivo singolo dell'applicazione di una legge invece che la ragione dell'applicazione di questa legge, distinguono questi tre sistemi come diversi e non concomitanti fra loro.

Invece a ben considerare in tutto il Diritto Internazionale e quindi anche nel Diritto Internazionale penale e privato si tratta di applicare, combinandoli insieme, i principi di indipendenza degli Stati, della loro eguaglianza e del loro commercio inteso nel senso più lato, nel senso cioè di complesso di rapporti pacifici fra i vari Stati. -

Il principio fondamentale dell'indipendenza fa sì che ciascuno Stato sia perfettamente autonomo da ogni altro sia nell'emanare quelle leggi che crede adatte al proprio ordinamento giuridico, sia nell'applicarle e nell'ordinamento giudiziario che deve essere il tramite per cui si effettua questa applicazione. -

Il principio dell'eguaglianza importa che cia-

scuno stato abbia rispetto al negare l'applicazione della legge altrui nel proprio territorio quella stessa ampiezza di diritti che hanno gli altri nel negare rispettivamente nel proprio l'applicazione della legge sua. -

Il Principio del Commercio Internazionale che è, si potrebbe dire, la questione pregiudiziale dell'esistenza dello stesso Diritto Internazionale, rende necessario il contatto morale e giuridico degli Stati per raggiungere i fini comuni alla loro Società, Società che è l'esigenza morale ed economica della vita dell'umanità esistente indipendentemente dalla volontà specifica e particolare di ciascuno Stato. - Per effettuare i fini di questa Società Internazionale, che si esplica con la necessità del Commercio o dei Rapporti pacifici fra i vari Paesi, è necessario che ciascuno astragga e ritagli alquanto

dalla sua indipendenza e dall'isolamento della Sovranità territoriale sulla base della Reciprocità per ottenere una qualche azione della propria legge ed autorità nel territorio altrui, concedendo in corrispettivo il permesso di una certa applicazione di leggi altrui e di atti di autorità altrui nel territorio suo.-

Il Diritto ed il fatto del Commercio Internazionale fra gli Stati porta la necessità di limitare quanto agli effetti rigorosi del Diritto di Indipendenza e dell'isolamento degli Stati e porta, sulla base della Reciprocità, ad un azione e reazione reciproca di applicazione extraterritoriale delle leggi e degli atti di autorità di ciascuno stato sulla base di quella Reciprocità che è una conseguenza indispensabile del principio stesso della eguaglianza.-

Perciò si vede chiaramente come la materia di cui è costituito il Diritto Inter:

nazionale Penale e il Diritto Internazio=
nale Privato è diversa da quella nella qua
le si alimentano gli istituti del Diritto In
ternazionale Pubblico, ma che le ragioni
direttive degli uni e degli altri sono perfet=
tamente identiche e si possono ridurre ad
una formula sempre più perfezionata
nei rapporti fra stati, al temperamento
dell'indipendenza di ciascuno con le con=
seguenze del Commercio Internazionale
che provvede all'utilità di tutti nella loro
convivenza nella Società Internazionale.-
E perciò dopo aver parlato dei Diritti
fondamentali degli Stati e degli organi che
li rappresentano è opportuno esaminare
queste limitazioni della loro indipen=
denza e questo muoversi ed intrecciarsi delle
azioni sovrane degli uni nel territorio
degli altri, prima nel campo del Diritto
Internazionale Penale e poi nel campo
del Diritto Internazionale Privato.-

Il Diritto Internazionale Penale, come idea fondamentale e caratteristica, si distingue dal Diritto Internazionale Privato soprattutto perchè il concetto degl'interessi dello stato e della loro tutela e il concetto della sua Personalità prevalgono nel concetto della tutela dei Diritti Privati, e si potrebbe dire da questo punto di vista che il Diritto Internazionale Penale sia un punto di passaggio fra il Diritto Internazionale Pubblico propriamente detto e il Diritto Internazionale Privato.-

Nella parte che si riferisce ai Rapporti pubblici fra gli Stati si considerano gli Stati nella loro collettività singola e nei loro rapporti politici gli uni con gli altri..

Quando due Stati vengono in contatto con un trattato di Commercio, e risolvendo in modo pacifico, oppure o in modo osti-

le un loro conflitto, oppure per delimi=
tare i confini del loro territorio, è tutto
uno stato che viene in rapporto con tut=
to un altro per regolare un interesse che
è esclusivamente interesse dello stato;
quando invece si esamina un rappor=
to di Diritto Internazionale Penale, al=
lora si ha un rapporto che si effettua
sopra un individuo o sopra un picco=
lo numero di individui che sono im=
putati o condannati e ai quali si de=
ve applicare la pena, ma le ragioni
determinate dalla legge, dalla quale si
deriva il concetto della pena, è ancora
un interesse supremo dello stato, la
tutela cioè dell'ordine giuridico su
cui sta l'edificio dello stato e senza di
cui lo stato non potrebbe sussistere: l'oc=
casione di applicazione della legge è
un privato, ma le ragioni dell'applica=
zione stanno nell'ordine Pubblico dello

Stato che si deve tutelare, e nell'applicazione di questa legge non è mai il concetto determinato del Diritto dell'individuo cui la legge si deve applicare, ma il Diritto dello stato che importa la facoltà dello stato stesso di comminare una pena all'individuo che ha violato la propria legge.- L'individuo adunque nei rapporti di Diritto Penale in genere, e nei Rapporti di Diritto Penale Internazionale in ispecie, è l'oggetto delle leggi che si tratta di applicare, essendo sempre soggetto di queste leggi lo Stato, ed il Diritto che si tratta di regolare, ed a cui si tratta di dare un'azione extraterritoriale, è sempre più diritto dello stato applicabile ad uno o più individui che sono oggetto di applicazione di questo Diritto.- Invece nel campo del Diritto Internazionale Privato, quando si devono regolare i Rapporti giuridici fra

individui nel campo delle loro azioni internazionali, quando si deve regolare, per esempio, la capacità giuridica dell'Italiano in territorio Austriaco, quando si deve regolare l'applicazione di una o più leggi alla successione di un Italiano che lasci beni in Danimarca, Russia e Turchia, allora il soggetto di questo Diritto non è più lo Stato, ma è mediatamente lo Stato, per effetto della legge dell'uno o dell'altro Stato che si deve applicare ai Rapporti di Diritto Internazionale Privato, e immediatamente è il Diritto dell'individuo che si tratta di regolare legislativamente, mediante l'applicazione dell'una o dell'altra legge.

Ecco perchè noi dicevamo come il Diritto Internazionale Penale sia un punto di passaggio fra il Diritto Internazionale Pubblico e il Privato.

perchè nel primo si hanno relazioni di carattere pubblico fra due o più stati, i quali sono ad un tempo soggetto determinato ed oggetto dell'applicazione di queste norme, nel Diritto Internazionale Penale si hanno rapporti fra due stati che sono soggetto e criterio determinato di queste norme ma avendo un individuo o un ristretto numero di individui, nel campo invece del Diritto Internazionale Privato si hanno rapporti fra più Stati nei quali però, insieme con lo Stato, vi è sempre per soggetto di Diritto un individuo rispetto ai Rapporti Privati ed all'esercizio di essi fuori di un dato territorio, sicchè in questo caso si ha unicamente soggetto di Diritti l'individuo, intervenendo solo indirettamente l'azione dello Stato.-

Perciò questa graduazione di passaggio dalla nessuna importanza dell'individuo

come soggetto di Diritti che si riscontra nel campo del Diritto Internazionale Pubblico alla grande importanza che si riscontra nei rapporti di Diritto Internazionale Privato, è importante tener conto del Diritto Internazionale Penale che si presenta all'indagine, sotto il rapporto della competenza a giudicare di un dato atto e ad applicare una data legge Penale, sotto il Rapporto dell'Estradizione, del soccorso giudiziario per la scoperta del colpevole e per l'istruzione di un Processo, e finalmente negli effetti che si deve riconoscere alle Sentenze Penali.-

Dal punto di vista della Competenza è un principio fondamentale ammesso in tutta la Dottrina e nella pratica del Diritto Internazionale Penale che la competenza è esclusivamente territoriale; infatti dal principio fonda=

mentale del Diritto Penale, è che la tutela dell'ordine di ciascuno stato rispettivamente con le leggi Penali di questo stesso stato, deriva che il contatto fra Diritti e leggi Penali, da cui deriva la competenza del magistrato a giudicare, si verifica unicamente per atti illeciti commessi da un individuo in un territorio dalla cui azioni illeciti dipende una sudditanza particolare dell'individuo verso la sovranità di quel territorio, un'offesa che deve essere riparata ed una penalità che a detta offesa deve essere applicata.

Ma questo concetto nel quale tutti gli Stati e tutte le leggi Penali vanno d'accordo circa la competenza territoriale avrebbe bisogno di esser meglio determinato da una Codificazione Internazionale, perchè vi sono molti casi nei quali il concetto della competenza territoriale riesce incompleto perchè l'azione illecita dell'individuo colpevole può essersi verificata

successivamente o contemporaneamente in più territori. - Così tutti gli atti illeciti, dei quali la preparazione avviene in un Paese e la esecuzione in un altro, generano effettivamente una lesione nei due Paesi e quindi una competenza di entrambi. - Per esempio le lettere d'ingiuria scritte a Vienna e ricevute a Roma generano effettivamente un atto illecito complesso nel quale due fasi distinte, egualmente ciascuna per sè, ledono l'ordinamento giuridico di due territori, indipendentemente dalla presenza successiva della persona che ha commesso il reato nei due territori, e generano due competenze territoriali concorrenti che in alcuni paesi sono eliminate perchè alcune leggi penali lasciano la prevalenza alla legge del Paese ove l'azione è stata iniziata, secondo altri invece può avvenire il conflitto per concorrenza

di due competenze, ciascuna ritenuta completa, dalla legge del Paese di cui essa reclama l'esistenza.

Ed anche per quello che si riferisce al concorso di più persone in un medesimo reato si può avere una serie di Conflitti che non potrebbe mai eliminata neanche da un accordo internazionale.- Così la Ricettazione dolosa è ritenuto, secondo la legislazione Francese, atto accessorio del Reato di Furto, così in un Processo per furto commesso in Francia, la ricettazione dolosa fatta all'estero sarebbe di competenza anche del Tribunale Francese e la Francia potrebbe domandare la Estradizione di questi Ricettatori, e per converso non sarebbe competente la legge Francese per un reato di Ricettazione per cose rubate in altri Paesi.-

Invece, secondo la legge Italiana, (articolo 421 Cod. Penale) si fanno due reati distinti del furto e della ricettazione, e quindi, essendo calcolato quest'ultimo un reato indipendente, se nel nostro Paese si rende colpevole di ricettazione un Francese di un furto commesso in Francia, quando non vi fossero ostacoli per la Estradizione, l'Autorità Giudiziaria Francese, investita del Giudizio del Reato principale, giudicherebbe anche di questo reato ritenuto accessorio, altrimenti, secondo la definizione della territorialità della legge Penale vigente nel nostro Paese, sarebbe un reato giudicabile in Italia per effetto della offesa derivata alla legge Penale Italiana.-

Per quello che si riferisce a questa definizione dalla quale deriva la possibilità di avere una sola autorità Giu=

divisione competente, pure sulla base del principio della territorialità della legge Penale, sarebbero necessari accordi fra i vari Paesi, accordi che non si sono ancora raggiunti, con una sola eccezione che è data dalla Convenzione di Parigi del 1902 stipulata da quasi tutti gli Stati di Europa per reprimere ciò che si chiama la tratta delle bianche, che consiste nel fraudolento arruolamento di donne giovani per adibirle al vizio esercitato in un altro Paese; ora per reprimere questa risurrezione della schiavitù, che è forse una delle più deplorevoli, perchè è il risultato di una serie di frodi che si commettono a danno di queste giovani, la Conferenza di Parigi del 1902 ha impegnati tutti i Paesi stipulanti od aderenti a considerare ciascuna di queste frodi come reati che investono la competenza delle rispettive

autorità del paese ove questi reati si compiono.- Sicchè fra loro prescindono dal Conflitto accennato prima e si impegnano ad ammettere la preferenza di quel Paese, ove degli atti concorrenti hanno avuto luogo, a procedere penalmente per tutto quel reato considerato nel suo complesso.- Per esempio questi reati possono essere costituiti da inserzioni in un giornale per domandare istitutrici, dall'arruolamento di queste giovani, dal recinvimento al confine del loro paese per venir condotte alla loro destinazione e, se si tratta di un Paese ultramarino, dal loro imbarco in un dato porto, e finalmente dalla consegna di queste giovanette alle case cui fatalmente od incoscientemente devono appartenere.- Dunque vi sarebbero tanti reati continuati in territori diversi che costituiscono tutti uno stesso

reato; per effetto della Convenzione di Parigi le varie Potenze attribuiscono al primo, al più diligente degli Stati ove questi atti successivamente sono avvenuti, la precedenza della Procedura si impegnano anche a modificare le proprie leggi Penali, così da far corrispondere la pena, la competenza e la Procedura a una identità di Codificazione.-

Lo stesso sarebbe necessario stabilire in altri rapporti rispetto alla età del colpevole ed alla età della vittima che possono rendere qualificato uno stato reato.- Se per effetto della Competenza territoriale si richiede che lo stato il quale applica una azione penale non debba minimamente ricercarsi della qualificazione di età del colpevole o della vittima nel paese dove questi appartengono;

ma debba applicarsi rispetto alla età esclu=
sivamente la propria regola circa la
piena responsabilità che genera una
data età, si potrebbero verificare gra=
vissimi inconvenienti; ma la Conferen
za di Parigi del 1902 ha impegnati
gli Stati aderenti a regolare uniforme
mente questa questione dell'età, in mo=
do che l'individuo, colpevole per effetto della
legge del Paese ove ha iniziato o termina
to un atto illecito, non debba sfuggire
del tutto alla pena per effetto della
legge diversa del Paese, ove l'azione pe=
nale contro di lui debba essere esercitata.

Alle regole vigenti fino agli ultimi
tempi dell'assoluta territorialità della
legge Penale si è venuta facendo una
serie di eccezioni da molte legislazioni,
eccezioni che sono codificate nel nostro
Codice Penale dagli articoli 3-9, che riguar=
dano quei casi nei quali un reato, anche

compiuti fuori di un territorio e da uno straniero può essere in questo territorio passibile di pena, cioè quei casi in cui nel territorio di uno Stato oltre ad esistere la punibilità di reati in esso compiuti esiste anche la punibilità dei reati fuori di esso commessi. -

Intanto il concetto della punibilità di un atto commesso fuori del territorio da un nazionale di quel territorio deriva da un'interpretazione retta e non gretta della giustificazione della leggi penale; infatti la legge penale ha lo scopo di salvaguardare l'ordine di un dato stato, ora è evidente che l'ordine giuridico di un dato stato non è turbato solamente dai reati che vi si commettono, ma anche dal fatto che un suo cittadino che abbia commesso un reato in altro Stato e che non ne sia stato giudicato, possa ritornando nel suo paese fruire di tutti quei vantaggi giuridici e morali che vi godono i cittadini incensurati. - Perciò è un'interpretazione retta ed equa del principio della territorialità della legge penale questa

che rende passibile di pena i cittadini di un paese che abbiano commesso un reato in un altro territorio senza esserne stati giudicati e puniti.—

Inoltre per interpretazione estensiva ma equa dello stesso concetto della territorialità della legge penale si possono giudicare e punire in un territorio anche l'individuo non appartenente ad esso che abbia fuori di esso commesso un reato, nel caso nostro si possono giudicare e punire degli stranieri che abbiano commesso un reato fuori d'Italia.—

Fra questi reati ve ne sono alcuni sui quali non può cadere nessun dubbio e che si connettono col concetto vero e non materiale della territorialità della legge penale. — Quando si organizzi un complotto contro la sicurezza di uno Stato o si falsifichino monete o titoli di credito dello Stato stesso è certo che quantunque la preparazione di questo reato sia avvenuta fuori di quel territorio pure il reato è contro la sicurezza di quello Stato ed offende quello Stato stesso come se fosse stato com-

messo nel suo territorio. –

Finalmente può avvenire che una punibilità per un'estensione meno giustificabile, ma che pure fino ad un certo punto si comprende, del concetto della territorialità della legge penale, si verifichi quando uno straniero abbia commesso all'estero un reato del quale sia vittima un nostro concittadino e per cui non sia stato punito dalla legge straniera, allora è naturale che per querela di parte debba esser giudicato e punito nel nostro territorio. –

Meno giustificabile, anzi non giustificabile del tutto perchè gli argomenti di coloro che sostengono potersi procedere e punire nel nostro territorio anche uno straniero per reati commessi all'estero contro uno straniero non rispondono minimamente al concetto della territorialità della legge penale, è quest'altra eccezione, la quale si potrebbe giustificare secondo un altro concetto, quello cioè dell'universalità della legge penale, di ritenere che l'offesa alla legge penale offenda l'umanità intera; ma finchè non si giunga all'uniformità delle leggi penali dei vari paesi questo concetto è insosteni=

bile perchè le leggi di ciascuno Stato abbondano di reati di creazione legislativa, che corrispondono ai concetti particolari ed agli elementi giuridici indispensabili a quella data società. —

Questo concetto si può ammettere sussidiariamente come è ammesso da alcuni Stati quando si tratta di un reato commesso da uno straniero contro un altro straniero in territorio non organizzato civilmente, in uno di quelli che si chiamano territori coloniali, rispetto ai quali non potrebbe sussistere la possibilità dell'Estradizione di questo colpevole e nei quali non esiste una legge Penale come la intendiamo noi. — Se uno straniero avesse commesso un reato contro un altro straniero nelle Isole Ebridi o in uno stato ancora indipendente dell'Africa Centrale o nello stesso Regno del Marocco, intorno al quale tanto oggi si discute, allora si dovrebbe ritenere che come elemento

universiano della legge territoriale che, o non esiste o sarebbe inapplicabile secondo il concetto Europeo; fra questo estremo e l'estremo della impunità del colpevole, e specie della impunità del colpevole nel nostro territorio, si dovrebbero eccezionalmente ammettere questi casi di universalità della legge Penale.-

Un altro punto nel quale la legge e la giurisdizione Penale si distinguono nettamente dalla legge e dalla giurisdizione Civile e rispetto a cui si verifica il criterio della territorialità in tutta la sua efficacia è quello dell'effetto extraterritoriale delle sentenze penali.-

La sentenza Civile si ritiene normalmente eseguibile in un territorio diverso da quello nel quale fu pronunciata solo quando l'autorità giudiziaria del Paese ove si debba eseguire verifichi le caratteristiche formali di

questa sentenza e la sua non contraddizione coi principii di ordine pubblico del territorio ove si deve eseguire; trattandosi di atti e di interessi privati che sono necessariamente mobili nel territorio e che per sè di regola non offendono l'ordine pubblico di un territorio diverso da quello ove si sono formati, il carattere normale di una sentenza Civile e Commerciale è quello di essere eseguibile in tutti i territori.-

La Sentenza Penale invece, perchè tutela un rapporto di indole pubblica e tutela specialmente non un individuo ma uno stato, si riferisce all'ordine particolare di quello stato e quindi normalmente non è eseguibile in un altro territorio.- L'azione internazionale degli Stati ha dato come suo risultato più completo la pratica dell'estradizione

delle Sentenze Civili, ma non ha data una dottrina nè una pratica della esecuzione delle Sentenze Penali, le quali non hanno se non un riconoscimento indiretto nel senso che, meno taluni casi eccezionali, quando un fatto è stato già giudicato, questo fatto può costituire una eccezione a rinnovare il giudizio in un altro Paese, e che gli effetti civili derivanti da una sentenza pronunciata in un Paese nella persona di colui che è stato passibile di questa sentenza si può tener conto nel territorio di un altro Paese, ma di una vera e propria esecuzione di Sentenze straniere in materia Penale non si può discorrere nel campo del Diritto Internazionale. - Questa esecuzione della legge o della Sentenza Penale straniera non può avvenire che indirettamente portando cioè in modo coattivo l'imputato a contatto con l'Autorità del Paese che deve giudicarlo mediante l'Estradizione di cui parleremo nella prossima lezione

-. Lezione Ventesima. -

-. Sommario. -

Nozioni generali sulla Estradizione. - Estradizione senza trattati. - Estradizione per trattati. - Valore di tempo e di luogo dei trattati di Estradizione. - Atti esclusi e persone escluse dalla Estradizione. - Procedura. -

---

Mentre nei Rapporti di Diritto Civile e Commerciale la regola normale è l'applicazione delle leggi di un paese nel territorio di un altro e la esecuzione di una sentenza pronunciata in un Paese nel

territorio di un altro, invece l'una e l'altra cosa sono eccezionali nel Diritto Penale e non avvengono che in modo ristretto ristretto. - Prima di tutto se si applica la legge Penale in un Paese in confronto di una Persona che ha commesso un reato in un altro Paese, non lo si fa che eccezionalmente, e non si applica di regola la legge del Paese dove ha commesso il reato, ma la legge penale del Paese ove il colpevole è giudicato, quindi, pur ammettendo la extraterritorialità riguardo alla giurisdizione, si ammette la territorialità riguardo alla legge da applicare; invece nei rapporti civili si ammette anche la extraterritorialità della legge, e questa è una delle prime caratteristiche distintive fra i rapporti Internazionali di Diritto Penale e quelli di Diritto Privato.

Inoltre nei Rapporti Privati, quando

la persona o la proprietà di un contraente o di un litigante soccombente in un Procedimento Civile o Commerciale esista fuori del Paese ove è stata pronunciata la sentenza, con alcune garanzie di forma e di sostanza per la tutela dell'ordine pubblico, normalmente la sentenza straniera è eseguibile in un altro Paese. - Invece nei Rapporti Penali questo non avviene che eccezionalmente e indirettamente; eccezionalmente perchè d'ordinario ed in origine prevaleva la regola che lo stato doveva ritenere perfettamente innocente la persona che non avesse commesso reati nel suo Territorio; indirettamente perchè anche ora non si fa valere se non impossessandosi della persona imputata o condannata altrove e, quando vi siano le condizioni richieste, consegnandola allo stato che

che l'ha già condannata.

È dunque tutto un ordine di norme diverse che si fanno valere nel Diritto Internazionale Penale in confronto del Diritto Internazionale Privato che mantengono la prevalenza della territorialità della legge, anche quando sembri in parte che se ne allontanino.-

L'Estradizione potrebbe definirsi, secondo il Billot, come l'atto mediante il quale uno stato consegna un individuo, accusato o riconosciuto colpevole di un reato commesso fuori del suo territorio, a un altro Stato che lo reclami, e che sia competente a giudicarlo e a punirlo.-

Questo istituto dell'Estradizione ha, si può dire, esistito sempre nel mondo, ma come concetto inspiratore e come contenuto di norme si è venuto mutando negli ultimi tempi.-

Prima di tutto, ad eccezione di al-

erano pochi trattati che erano in gran parte stipulati prima della Rivoluzione Francese, l'Estradizione era abbandonata in genere all'arbitrio dei vari Stati, e molte volte avveniva che lo Stato richiesto di estradare un imputato nell'esercizio del proprio arbitrio dovesse determinarsi secondo la proporzione delle proprie forze in confronto dello stato richiedente sicchè si prestavano più gli Stati deboli che gli Stati forti e, come principio fondamentale stava il criterio della non estradizione che era la regola e dell'estradizione che era l'eccezione.-

Il principio di non voler estradare i colpevoli che non avevano commesso un reato nel proprio territorio ad un altro nel cui territorio l'avessero commesso, principio che è stato in vigore fino agli ultimi tempi in Inghilterra, si connetteva con quello della Territorialità della Legge Penale; esisteva

un concetto così relativo della legge Pena-
le messa in rapporto con l'esistenza di
uno Stato determinato, e con la tutela
del suo ordine pubblico, che non si rite-
neva passibile di giudizio ogni atto ille-
cito commesso da individui di questo stato
fuori del suo territorio.- Sicchè nella legge
e nella Giurisprudenza Inglese, fino al prin-
cipio del secolo scorso, non solo non si pro-
cedeva, ma non si ammetteva nessuna
capitis diminutio nei Rapporti del Diritto
Pubblico per un Inglese che avesse commes-
so un reato in un altro territorio.-

Questo Principio della non Estradizio-
ne si connetteva anche con la sfiducia
della legge Penale di un altro Paese da par-
te di ciascuno Stato.- Il Diritto Penale,
e specialmente la Procedura Penale, so-
no stati due dei rami del Diritto che più
tardi si sono perfezionati, ed infatti
mentre noi ricorriamo alle fonti del

Diritto Romano e persino adesso a quelle dei Diritti Orientali, quali l'Assiro e il Babilonese per le questioni del diritto privato, per quello che si riferisce al diritto ed alla procedura penale troviamo una tale mancanza di garanzie pel delinquente e per l'imputato ed una tale crudeltà che ci sembra impossibile come abbiamo potuto uscire da mentalità così progredite in altri rami del diritto. —
Quando nelle leggi di Hammurabi troviamo ben codificate le responsabilità degli individui per prestiti, le garanzie dello stipendio di un ufficiale dello Stato in rapporto alla concessione di certe terre e d'altra parte troviamo che l'oculista che abbia curato un malato e l'abbia accecato debba perdere rispettivamente un occhio o tutti e due, abbiamo un concetto che ci dimostra che mentre l'umanità ha camminato a passi giganteschi per quanto si riferisce agli ordinamenti privati, per i rapporti penali non si è cominciato a progredire veramente che negli ultimi tempi. - Sicchè era generale questa sfiducia della giurisdizione penale di uno Stato da parte

degli altri.- Intorno a questo concetto di sfi=
ducia reciproca si è venuta dipianando tut=
ta la dottrina e la pratica del Diritto di asi=
lo; l'asilo nelle Chiese e nelle sedi dell'amba=
sciata, asilo di cui esistono esempi nei pae=
si meno progrediti anche oggidì, è una pro=
testa della coscienza dell'umanità contro
queste ferocie della legge Penale.- Se tanta
potenza ha avuta questa protesta della co=
scienza umana nell'interno di uno Stato
stesso, a più forte ragione ha dovuto aver=
la nei Rapporti Internazionali e quindi
si è creata la dottrina del Diritto di Asilo
estesa a tutto il territorio di uno Stato.-
Era naturale che a mano a mano che
veniva temperandosi la Giurisdizione
Penale dovesse restringersi anche questa
dottrina del Diritto di Asilo e venire
a quella soluzione che Cesare Beccaria
prevedeva che quando cioè la Giurisdi=
zione Penale fosse tanto progredita da

potere garantire ogni Diritto di umanità
allora si avrebbe potuto estendere così che
non vi potesse essere alcun angolo della
terra in cui un delinquente potesse tro=
vare un rifugio. -

Lo Stato attuale del Diritto Interna=
zionale in questi rapporti costituisce una
specie di punto intermedio fra la gran
de sfiducia e il diniego assoluto di estra=
dizione e quel punto di perfettibilità
indeterminata nell'avvenire in cui si
potrà ammettere la universalità della
legge Penale. -

Nell'estendersi di questa pratica e
consuetudini dell'estradizione si è fat=
to un altro mutamento nella pratica
degli stati; ordinariamente l'Estra=
dizione in quei casi eccezionali nei
quali era ammessa veniva applicata
particolarmente per i reati politici e
veniva negata assolutamente per i reati

comuni, e non soltanto veniva appli=
cata per i reati politici, ma presso tut=
ti i popoli dell'antichità si hanno esem=
pi di estradizione di propri sudditi da
uno stato ad un altro per atti illeciti
di ordine pubblico, di cui si fossero re=
si colpevoli verso quello. - Ora, nello
svilupparsi della dottrina e della pratica
dell'estradizione nell'epoca a noi più
recente, si è venuta invertendo la co=
scienza giuridica delle nazioni rispet=
to a questo istituto estendolo sempre
più per la repressione dei reati comu=
ni ed escludendolo invece del tutto per
reati politici per i quali eccezionalmente
mente si praticava nei secoli ante=
riori. -

I trattati di Estradizione, nella
loro espressione moderna, hanno co=
minciato ad essere in uso nell'Europa
nel periodo antecedente alla Rivoluzione

Francesi e si moltiplicarono dopo le Guerre Napoleoniche, venendo ad organizzarsi intorno al tipo di concessione per reati comuni e di esclusione per reati politici intorno al 1830.-

Ora riguardo alla Estradizione varie domande si presentano alla mente, prima di tutto se l'Istituto della Estradizione debba intendersi esistere indipendentemente da un trattato di Estradizione, poi, ove esista il trattato quale sia l'applicabilità di tempo e di luogo di questo trattato, e finalmente quali siano i casi nei quali si debba ammettere.-

È certo che dal punto di vista della Dottrina si deve ammettere che dalla Socialità degli Stati derivi in questa limitazione dei reati comuni l'obbligo reciproco dell'Estradizione e che il trattato di Estradizione debba

considerarsi come un accordo opportuno fra gli Stati per determinare a questo riguardo i loro reciproci diritti e doveri, ma non tassativamente necessario perchè all'estradizione si possa dar luogo; quindi di caso in caso si dovrebbe ammettere che, con la clausola della Reciprocità, si possa concedere la estradizione anche indipendentemente dall'esistenza di un trattato.-

Però da questo concetto dottrinale si allontana la pratica degli Stati e specialmente il nostro Paese nel cui Codice Penale all'art: 6 è disposto che non si possa ammettere l'estradizione se non è garantita da un trattato.- Dove il nostro Codice Penale parla della possibilità di giudicare e punire anche uno straniero colpevole di reati commessi all'estero contro un altro straniero, purchè siano

reati di una certa gravità, se non pos=
sa aver luogo l'estradizione sia che non
esista un trattato relativo, sia che lo
Stato si rifiuti, allora in via sussidia=
ria e per evitare che esista un reato
noto ed impunito, può essere messa
in attività la nostra giurisdizione;
ora se il nostro Codice stabilisce che,
quando non esista un trattato di estra=
dizione, si debba procedere a questo giudi=
zio nell'interno, pare che escluda la possi=
bilità dell'estradizione quando non esi=
sta un trattato..

In Francia è stata proposta nel
1892 una legge di estradizione e questo
progetto però non è mai stato trasfor=
mato in legge, ma esistono numero=
rose sentenze della Cassazione fran=
cese che si attengono al concetto che lo
Stato possa concedere l'estradizione per
un reato anche se questo non sia con=

templato nel trattato fra lo stato richiedente e lo Stato richiesto. -

Al concetto nostro si attengono la Germania ed anche l'Inghilterra e si può ritenere che la pratica più costante degli Stati Europei consista nella non concessione della estradizione se non dove esista un trattato e nei limiti del trattato stesso. -

In quanto all'esistenza del trattato, quando sia stato stipulato fra due Paesi, non basta agli effetti della pratica che esista o non esista un trattato di estradizione perchè se non esiste bisognerà indagare se la legge o la giurisprudenza dello stato richiesto ammetta l'estradizione anche senza trattato, se esiste, sarà necessario esaminarlo partitamente perchè i trattati variano grandemente nelle modalità e vi sono alcuni reati che

sono contenute nel catalogo dei reati estra=
dabili di un Paese con un altro e non di
quel Paese con un altro ancora, e ciò =
ne ai trattati di Estradizione non esi=
ste la concessione della clausola della na=
zione più favorita non avviene, come pei
i trattati di Commercio, che le stipulazio=
ni con uno stato si generalizzino con
tutti gli altri.-

In ordine di tempo e di luogo è faci=
le la soluzione da adottarsi rispetto a
questi trattati.- Come è noto tanto le
leggi quanto ai trattati si arrestano
di fronte alla linea cronologica costi=
tuita dal momento della loro stipula=
zione per tutto ciò che non si riferisca
alla tutela dell'ordine pubblico; quan=
do invece una legge o un trattato tu=
teli un principio di ordine pubblico
allora il diritto di uno Stato prevale
sul diritto dell'individuo così da farlo

tacere.-

In quanto poi ai limiti di luogo si deve ritenere che il trattato di Estradizione si estende a tutto il territorio dello Stato che lo stipula, e quindi, se non è esplicitamente compreso nella stipulazione, quello che dicesi territorio coloniale esce dai limiti della stipulazione stessa.- Infatti si suole dagli Stati che hanno possedimenti in altri continenti, stipulare diversamente rispetto al territorio delle colonie, e ciò per due motivi: o queste colonie sono autonome, e allora vogliono che l'Estradizione rispetto ai loro territori sia regolata in modo corrispondente alle esigenze del loro territorio e della loro popolazione, oppure non sono autonome e allora non possedendo alcuna garanzia di ordine politico e di diritto Costituzionale, ma appartenendo al

un genere del tutto diverso di civiltà, vogliono regole del tutto speciali o affidano al loro Governatore l'esercizio dell'estradizione..

Quando esiste in questi limiti di applicazione, di tempo e di luogo un trattato di estradizione, allora esiste un diritto non più regolato in modo incerto derivante dalla socialità degli stati a domandare l'estradizione, ma esiste un vero e completo diritto prestabilito fra lo stato che domanda e quello che concede..

Questo Diritto però nei vari Paesi è escluso per alcune categorie di persone e per alcune categorie di reati che sono ricordate le une e le altre nell'art. 9 del nostro Codice Penale, vale a dire tutti i reati che sono enumerati nel trattato di estradizione danno un Diritto allo stato offeso da uno di quei rea-

di di domandare l'estradizione dell'indi=
viduo che ha commesso un dato reato
nel suo territorio.- Ma da questa ca=
tegoria di estradabili sono esclusi, da
parte di tutti gli stati, i propri citta=
dini, sia esplicitamente sia tacita=
mente.-

Ora questa esclusione dei propri
cittadini dall'estradizione per un rea=
to commesso in un altro territorio, esclu=
sione che era assoluta secondo il Diritto
to Inglese fino al principio del secolo
scorso perchè non veniva minimamen=
te punito questo individuo per un rea=
to commesso altrove, e che è relativa
secondo la legge nostra per gli artico=
li 5 e 6 del Codice Penale, perchè sussi=
diariamente viene punito l'Italiano
in Italia per un reato commesso all'Este=
ro, deriva da una sopravvivenza del
Diritto d'asilo e dalla sfiducia di uno

Stato per la legge Penale di un altro.-

È certo che in un ordinamento futuro del Diritto Penale, in cui tutte le leggi siano perfezionate sia nella parte del Diritto materiale, sia nella parte del Diritto di Procedura, non si potrà più negare l'estradizione dei propri cittadini, ma l'individuo dovrà essere punito nel luogo ove ha commesso il reato, essendo più competente l'autorità, più diretta l'applicazione della legge e più facile il raccoglersi degli elementi di prova, poichè, quando un reato venga commesso per esempio nella Repubblica Argentina da parte di un Italiano e questo ~~non~~ possa essere estradato, quando venga giudicato in Italia, lo sarà molto favorevolmente per la grande difficoltà di assumere le prove e di raccogliere i corpi del reato a così

grande distanza. -

Questa riconvenuta di luogo poi nei paesi di abbondante emigrazione a molti conflitti per determinazione della nazionalità degli individui richiesti, perchè molte volte avviene che i sudditi di un Paese si rechino in un altro e ne adottino la nazionalità contro il volere della legge del proprio Paese, ed avviene nel caso di doppia nazionalità che due magistrature di due stati se ne contendano la competenza ed allora nasce un conflitto che si potrebbe evitare quando uno Stato avesse fiducia della legge Penale dell'altro, e quando si ricorresse, come nei rapporti Civili al sistema di far giudicare l'individuo dall'Autorità più competente ed in ogni modo da quella del luogo del commesso reato, indipendentemente dalla nazionalità dell'imputato. -

Poi un'altra categoria di reati che sono esclusi dall'Estradizione nei trattati e che lo sarebbero anche senza trattati è quella dei Reati Politici, ed anche dei Reati connessi con i reati Politici.-

Il concetto di Reato connesso col Reato Politico è dato dall' art. 21 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale è stabilito che reati connessi sono quelli commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da diverse persone di accordo benchè in tempo e luogo diverso, oppure quando l'uno fu commesso per procurarsi i mezzi di commettere gli altri o per facilitarne la consumazione.- Se un gruppo di anarchici ruba la Cassa di una data Tesoreria per avere i mezzi di commettere un attentato quel furto è un reato connesso con l'attentato perchè ha avuto il modo di preparare il reato e più precisamente

anche quando un gruppo di individui ruba delle armi in un arsenale allo scopo di tentare un'insurrezione allora quel reato è connesso con un reato politico, perchè si tratta non di un furto semplice ma di un furto che serve a commettere un reato politico.-

Questi reati politici si distinguono dall'immunità dei richiesti appartenenti per nazionalità allo stato richiesto perchè non danno luogo a giudizio sussidiario da parte dello stato richiesto che ne nega l'estradizione.- Infatti il reato politico ha una esistenza esclusivamente territoriale perchè, o riguardava la esistenza di uno stato, o riguarda le offese alle persone rivestite di dignità elevata in questo Paese e quindi hanno un carattere di offesa a qualche cosa

che è essenziale nello stato, ma non hanno un carattere di offesa ai principi generali di Diritto in tutto il mondo; basti pensare che un grave delitto politico era in Francia, prima del 1870 il complottare contro l'Impero, e grave reato sarebbe invece ora complottare contro la Repubblica.– Sicchè si ha una offesa che è assoluta in tutto uno stato, ma che è relativa in tutto il mondo, si ha una specie di relatività dell'assoluto nella tutela dell'ordine pubblico, relatività che non permette a ciascuno stato di cooperare a questa applicazione della Socialità nei Rapporti Internazionali.–

Una grande contestazione nella Dottrina è sorta negli ultimi tempi rispetto al reato anarchico, se cioè si debba considerare come un reato co=

mune o come un reato politico.-

Ora rispetto alla sorveglianza degli anarchici ed alle misure di Polizia contro di essi, qualche cosa è derivato dalla Conferenza contro gli anarchici tenuta a Roma nel 1898, ma siccome i risultati di questa Conferenza non si sono pubblicati, non se ne sa abbastanza per poterli commentare; è certo però che in essa non venne stipulata l'assimilazione dei reati anarchici ai comuni perchè se ne sarebbero veduti gli effetti nei trattati di estradizione di quei paesi che vi hanno presa parte.-

La cosa, anche per le persone più avverse alla anarchia, deve però giudicarsi molto difficile, perchè è assai agevole formulare una regola che colpisca il reato anarchico, ma nei casi specifici è molto difficile distinguere il reato anarchico dal reato

politico, perchè il fine ultimo per il quale viene compiuto è un fine politico.-
È certo che gli assalti dati agli uffici Governativi della Russia negli ultimi tempi non si distinguono dalle bombe lanciate dalla tribuna Pubblica della Camera Francese di fronte al seggio Presidenziale, ma l'una cosa si distingue dall'altra perchè la prima aveva per scopo di abbattere il Governo Russo mentre la seconda era un attentato anarchico nel vero senso della parola; la distinzione del movente del reato è molto difficile, e quindi è assai difficile che si possa addivenire alla codificazione di una serie di norme che ammettano l'estradizione per tutti i reati anarchici.-
Del resto è certo che il reato anarchico è considerato come un atto di inimicizia contro tutto il genere uma=

no, come lo era la pirateria, ma biso-
gna considerare che la pirateria ha avu-
to sempre qualche cosa di stabile, ch'è
stata sempre quel genere di atti e di
ruberie ritenuto in ogni epoca ostile
a tutta l'umanità, mentre invece il
reato anarchico ci fa tornare alla men-
te i reati che di fronte alla prevalenza
di certe idee fondamentali di una da-
ta epoca appariscono come i reati più
neri che si possano immaginare. - Il rea-
to religioso per due o tre secoli è stato
considerato come il reato più nero che
potesse esistere, così da ammettersi per
esso la estradizione quando non la si
ammetteva per tutti gli altri, e di am-
mettere una giurisdizione universale
rappresentata dall'Inquisizione; ora chi
ci garantisce che di fronte a questa va-
rietà di idee fondamentali non si po-
tesse nella definizione dell'anarchia

e nell'assimilazioni in ogni caso ai reati comuni cadere vittime di una di queste illusioni di relatività storica che sono poi riconosciute come ingiuste in un'epoca storica successiva? Ecco perchè alcuni Paesi come l'Inghilterra non hanno voluto associarsi a questi accordi.-

In quanto alla Procedura essa è essenzialmente diplomatica; in alcuni Paesi l'estradizione deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, in altri Paesi l'autorità governativa è libera di applicare la legge o il trattato di estradizione, da noi, per l'art. 853 del Codice di Procedura Penale, viene concessa dall'Autorità governativa previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, che è la Sezione di accusa della Corte di Appello.- Se vi sono più domande concorrenti di estradizione, allora si preferisce sempre a parità di condizioni

la domanda più diligente, e a differenza di condizioni quella dello stato che ha maggiore competenza a giudicare il colpevole.- Se in Italia viene la domanda d'estradizione di un Francese da parte della Germania e della Francia, tra la Francia cui appartiene il delinquente e la Germania ove ha commesso il reato, si preferisce quest'ultima.- Se si tratta di reati concorrenti in più paesi, e per essi vi sia l'estradizione, questa si concede allo stato ove si è consumato il reato definitivo a preferenza di quello ove si sono consumati i reati preparatori.- E quest'ordinamento dell'Estradizione si dovrebbe codificare almeno per i reati per i quali si concede l'estradizione perchè non si verifichi che un individuo appartenente ad uno stesso paese possa o non possa da parte di un terzo stato essere estradato, a seconda che nei trattati stipulati fra lo stato richiedente e il richiesto sia o no compreso quel reato per cui si domanda l'estradizione.-

---

-. Lezione Ventunesima. -

-. Sommario. -

L'Individuo nei suoi rapporti con lo Stato e specialmente nei riguardi dell'attribuzione della nazionalità.. Nazionalità di origine.. Conflitti derivanti dalla non combinazione dei casi di opzione preveduti dalle leggi dei vari Paesi.- Naziolità acquisita per matrimonio, per cessione di territorio e per naturalizzazione.- Conflitti derivanti dalla diversità delle leggi in tale argomento.-

---

Quando si esaminano i Rapporti di Diritto Internazionale Penale, di

cui ci siamo occupati nelle passate lezioni, si hanno rapporti di cui l'interesse principale da tutelare è quello dello Stato e l'individuo entra in questi rapporti soltanto in quanto si deva studiare la competenza dello Stato a giudicarlo e la legge che gli deva essere applicata; quindi, come abbiamo già notato, il rapporto principale in questo caso è quello di Stato a Stato e l'individuo non ne è che l'oggetto.-

Quando entriamo a trattare dei Rapporti di Diritto Internazionale Privato, cioè relativi al regolamento dell'attività giuridica dell'individuo fuori del territorio cui appartiene, oppure all'effetto dei Rapporti giuridici fondati in un territorio nel territorio degli altri Stati, allora si ha una specie di parallelismo di Rapporti, vale a dire si deve studiare quello che interessa la

attività estraterritoriale di questo Stato nell'espansione eventuale delle sue leggi oltre al suo territorio, e l'individuo si deve studiare anche come soggetto di Diritto, perchè si deve esaminare in quanto l'attività dell'individuo, attività lecita, possa esercitare la sua influenza fuori di un dato territorio.-

Quindi l'indagine in questo campo è doppia; non solo si verifica l'attività estraterritoriale dello stato, ma anche la tutela più opportuna dei Diritti degli individui e il modo di dare la massima esplicazione alla attività di questi individui.-

Ma prima di esaminare questi Rapporti di Diritto Internazionale Privato è necessaria un'indagine che si potrebbe dire pregiudiziale, quella cioè che si riferisce alla determinazione della dipendenza di un individuo

e della sua pertinenza ad uno sta=
to determinato.-

L'indagine che si riferisce alla cit=
tadinanza od alla sudditanza di un
individuo ad un dato stato è un'inda
gine importante non solo dal punto
di vista dei Rapporti di Diritto Pubbli
co, ma anche di Diritto Privato ed è
necessaria per poter dare un contenu
to concreto alle varie formule del Di=
ritto Internazionale Pubblico e Privato
che altrimenti non potrebbero avere se
nonchè un'espressione del tutto vaga.

Infatti tutto ciò che si riferisce
alla possibilità da parte di un indi
viduo di esercitare certi diritti di in
dole pubblica fuori del territorio
cui appartiene, e tutto quello che si
riferisce all'autorità extraterrito
riale di uno stato sui propri sudditi
di e al Diritto di questi sudditi di

mandare fuori del territorio della madre patria alle autorità che questa patria rappresentano, tutto ciò non può avere un significato concreto e preciso se non quando si siano determinati i limiti e la misura della pertinenza di un individuo ad uno Stato determinato.-

Egualmente per quello che si riferisce all'applicazione di una legge nei rapporti privati, per regolare i rapporti privati di un individuo, la sua capacità, il regolamento della sua successione e dei rapporti di famiglia secondo molte legislazioni, si segue la legge nazionale; ma anche questa regola non potrà avere una applicazione concreta nei casi singoli se non quando si sarà determinato il criterio della pertinenza di un individuo ad una nazionalità.-

Perciò il principio della naziona=lità dell'individuo e la sua determi=nazione sono quasi il punto di unio=ne di ciò che interessa il Diritto Interna=zionale Pubblico e di ciò che interessa il Diritto Internazionale Privato nell'azio=ne dell'individuo.- È importante deter=minare, per quanto riguarda la sovra=nità e lo stato, la sudditanza dei sin=goli individui e d'altra parte è impor=tante determinarla per poter avere il criterio direttivo per le norme da ap=plicare ai loro rapporti giuridici pri=vati.-

In questo argomento della naziona=lità il moderno Diritto Internazio=nale pone un principio fondamenta=le della dottrina, quello cioè che l'idea=le per evitare i Conflitti fra Diritto Pubblico e Privato in questo argomen=to sarebbe che ciascuno avesse una

nazionalità e nessuno potesse avere più di una nazionalità.-

Quando un individuo ha più nazionalità, cioè è rispettivamente reclamato come suddito proprio da due Stati diversi, allora si ha un Conflitto di Diritto Pubblico e Privato; dal punto di vista del Diritto Pubblico due Rappresentanze Diplomatiche possono pretendere di sorvegliarlo e tutelarlo all'Estero, due Stati diversi possono reclamare da lui la prestazione del servizio militare e trattarlo come renitente o disertore se non rende possibile di pene più severe quando venga a combattere nelle fila dell'esercito di un altro stato contro il proprio; dal punto di vista del Diritto Privato, reclamandosi un individuo da due Stati contemporaneamente può essere giudicato maggiorenne

o minorenne dai Tribunali dei due Paesi per effetto della Capacità secondo la legge dell'uno o dell'altro, ed i suoi atti possono essere validi in un paese e nulli in un altro e si possono avere sentenze che si trovano nell'impossibilità materiale di essere eseguite su altri Paesi.-

Per tutto questo è importantissimo il poter arrivare fra i vari Paesi ad un accordo per cui il loro criterio della nazionalità sia così armonico da dare a ciascun individuo una sola nazionalità riconosciuta da tutti, e per gli stessi motivi è importante evitare il caso di nessuna nazionalità, il quale si verifica anche ai giorni nostri per quanto in condizioni molto meno frequenti di quello che si verificava nei secoli scorsi.- Può accadere che un individuo cada sotto la sanzione della legge del suo Paese di origine che in date circostanze

gli faccia perdere la nazionalità senza cadere sotto la sanzione della legge civile di un altro Paese che gliela faccia acquistare; così un individuo che ha perduta per rinuncia la cittadinanza di origine e che non ha acquistata la cittadinanza di un altro Paese si trova ad essere privo di nazionalità. -

Egualmente vi sono leggi che escludono la naturalizzazione di individui che appartengono a certe categorie o a una data origine; così in alcuni Stati di America sono colpiti i neri da questa specie di ostracismo, in altri, come in Rumania, gli Ebrei sono calcolati stranieri, oppure non appartenenti ad altra nazionalità; in questo caso essi si trovano ad avere uno statuto personale in materia di Diritto Privato subordinato nell'interno di uno stato, ma non di essere

cittadini di questo Stato, nè cittadini di altri che li calcolano cittadini di quello cui realmente appartengono.-

In tutti questi casi si possono avere Conflitti Positivi o negativi per la protezione del cittadino all'estero riguardochè vi è somma incertezza di fronte al suo statuto personale, non avendo del tutto o avendola incompleta una nazionalità cui si possa ricorrere per applicarne una legge civile.-

Questo scopo ultimo del Diritto Internazionale in tale argomento che si può riassumere con la formula: ciascuno deve avere una cittadinanza e nessuno deve averne più di una; è quello al quale vengono gradatamente avvicinandosi le legislazioni dei popoli più civili, ma dal quale però sono ancora molto lontane.-

Questi Rapporti si devono conside=

rare prima di tutto dal punto di vista della nazionalità di origine, e poi dal punto di vista della nazionalità acquisita, per vedere quanto manchi ancora a questa armonia delle legislazioni.-

La nazionalità di origine, o per nascita, è stata regolata nelle varie epoche successive della civiltà Europea secondo due criteri che si sono succeduti in Europa si può dire con una certa regolarità cronologica: nel periodo più vicino alla costituzione degli Stati Europei, dopo il periodo Medioevale il principio della territorialità, cioè di far prevalere la nascita nel territorio, e nel periodo più recente il principio della origine.- Secondo il primo principio è cittadino di un Paese l'individuo nato nel territorio di quel Paese, secondo l'altro

principio è cittadino, ovunque sia nato, il figlio di un cittadino.-

Il principio della territorialità è stato in vigore fino agli ultimi tempi in modo assoluto, e lo è ancora in parte in Inghilterra donde è passato negli Stati Uniti d'America.-

Il principio romano della origine è stato adottato dal nostro legislatore negli articoli 4 e 7 del Codice Civile ove è stabilito che è cittadino il figlio di padre cittadino e che quando il padre sia ignoto è cittadino il figlio di madre cittadina.-

Ma se non esistesse che la divergenza fra i Paesi che ammettono il principio della prevalenza della origine famigliare e i Paesi che ammettono la prevalenza del fatto accidentale della nascita nel territorio per l'attribuzione della cittadinanza, i Conflitti

sarebbero quasi del tutto eliminati, perchè a questo principio della persona lità e della origine si sono andati av vicinando, come il recente Codice Civile Germanico, le legislazioni di tutti i Paesi civili; ma i Conflitti in questo argomento derivano dal fatto che nes= sun Paese ha adottato completamen te nè il Principio della origine nè quello della territorialità, ma tutte le legislazioni hanno voluto contem perare in vari modi questi due prin= cipi, quello dell'origine, della nazio= nalità del padre riversata nel figlio col principio della territorialità, del la nazionalità attribuita ad un individuo per la nascita nel territo rio, lasciandogli in tutto o in parte la facoltà di optare nella maggio re età per l'una o per l'altra nazio= nalità.- Eccezione il contempera=

mento di questi due principi avviene diversamente secondo le varie leggi; sorge così una nuova causa di conflitti e di eventuale risultato di doppia nazionalità per uno stesso individuo. -

Vediamo, a titolo di esempio, come è regolata questa materia nella nostra legislazione in confronto con quella Francese. - Gli art. 5 e 8 del nostro Codice Civile stabiliscono che, quando un individuo è nato da un Italiano il quale abbia perduta la cittadinanza prima della sua nascita, questo individuo è reputato Italiano ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza, però può, nell'anno della maggiore età, optare per la nazionalità straniera; l'individuo invece, nato in territorio non Italiano da un Italiano che abbia perduta

prima della sua nascita la nazio=
nalità, è reputato straniero, ma
nell'anno della maggiore età, può
optare per la nazionalità Italiana. -

Così un individuo nato in Ita
lia da straniero che vi sia domiciliato da
almeno dieci anni non interrotti, è
reputato Italiano, ma può optare,
nell'anno della maggiore età, per la
nazionalità straniera. -

Ora in tutti questi casi è contem=
perato il principio dell'origine col prin=
cipio della nascita nel territorio; se al
figlio di straniero domiciliato in Ita
lia e nato nel nostro Paese, si appli=
casse il principio dell'art: 4 si dovrebbe
dire che è straniero il figlio di padre
straniero; invece ammettendo che que=
sto individuo possa optare per una
delle due nazionalità si ammette l'im=
portanza del principio della territo=

nalità o della nascita nel territorio, e basta trovarsi di fronte ad una leg=ge preoccupata di aumentare i propri sudditi e facilitare l'acquisto della propria nazionalità, come la legge Francese del 1889, modificata in sen=so ancora più largo nel 1893, per tro=varsi di fronte al criterio assoluto del=la nazionalità Francese dei figli di ge=nitori Francesi, che si trova in conflitto ogni qual volta avvenga l'opzione del figlio che approfitti degli art: 5 e 8 del no=stro Codice Civile, per cui si arriva egual=mente ad un Conflitto di nazionalità e ad una doppia cittadinanza Italia=na e Francese.-

Lo stesso può avvenire per la per=dita della nazionalità e per l'acqui=sto di una nazionalità diversa dal=la nazionalità di origine.-

Per quello che si riferisce all'acqui=

sto di una nazionalità diversa da quella di origine si devono distinguere due gruppi di casi diversi: quello nel quale si tratta di nazionalità acquisita dalla donna per matrimonio, o dalla popolazione di un territorio per mutamento di sovranità di questo territorio, e quello ove questo mutamento di sovranità avviene per concessione individuale ai singoli individui, di cui si tratta di mutarne la nazionalità; anche in questo argomento l'adozione, non di criteri diversi, ma di contemperamento di questi diversi criteri, dà luogo a possibilità di Conflitti.-

Il principio che vige rispetto alla donna è che essa acquisti col matrimonio la nazionalità del marito, e nel nostro Codice è stabilito che la donna straniera, la quale sposi

un Italiano acquista la cittadinanza Italiana e la conserva anche vedova a meno che non vi rinunci; e che la donna Italiana che sposa uno straniero diventa straniera, sempre chè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.-

Questa formula della legge nostra si potrebbe ritenere perfetta perchè elimina la ipotesi di una doppia nazionalità o di nessuna nazionalità; ma non tutte le leggi sono così precise e del resto anche con la formula della nostra legge si possono verificare delle incertezze poichè vi sono alcune legislazioni, come la Danese e la Svizzera, cui non ripugna il criterio della doppia nazionalità; la donna Danese o Svizzera che sposa un Italiano ha ambedue le nazionalità e per questo possono nascere incertezze specialmente per il

regolamento della successione di beni situati parte in Italia e parte in Danimarca o Svizzera esaminavi dub bio sulla legge da applicarsi.-

Inoltre vi sono delle legislazioni che o non dispongono o dispongono con minor precisione, sicchè per effetto del matrimonio possono verificarsi casi di doppia nazionalità o di nessuna nazionalità.-

Nel caso del mutamento di sovra nità sopra un territorio il criterio prevalente è quello che tutta la popolazione del territorio muti di sudditanza e che acquisti la cittadinanza dello Sta to che annette quel territorio.- Però anche qui negli ultimi tempi è am= messo il diritto di opzione entro un dato termine dalla cessione per la na zionalità anteriore subordinando o non subordinando questa opzione al=

l'obbligo di allontanarsi dal territorio e secondo alcune legislazioni anche di vendere la proprietà posseduta in quel territorio.-

Egualmente si possono avere incertezze e casi di doppia nazionalità per la diversità degli articoli dei trattati di cessione e per la loro maggiore o minore precisione.-

Altre leggi e specialmente quella Francese hanno piuttosto aumentato che diminuito in quest'ultimo periodo di tempo le occasioni di Conflitto. La Legge Francese preoccupata dalla diminuzione della sua popolazione in confronto di quella degli altri Paesi, ha cercato di aumentare il numero dei Francesi di Diritto, anche se non lo siano di origine, e perciò ha stabilito che l'individuo nato in Francia da straniero pure nato in Francia sia un'al-

tro Francese, che l'individuo nato fuori
della Francia da persona di origine
Francese sia Francese, e che l'individuo
nato in Francia da persona anche re=
motamente di origine Francese sia
Francese e possa optare, nell'anno del=
la maggiore età per la nazionalità
straniera.- L'interpretazione di que=
ste norme è stata poi la più larga
che si possa immaginare perchè all'indi=
viduo nato in Francia da straniero
pure nato in Francia si è assimilato
l'individuo nato in Francia da individuo
nato in territorio che era francese al
momento della sua nascita.-

Così l'individuo nato in Francia
da persona nata nel Belgio quando
questo apparteneva alla Francia ai
tempi di Napoleone I° è ritenuto dal=
la Giurisprudenza Francese, come cit=
tadino della Francia.-

Recentemente poi la giurisprudenza Francese ha fatto ancora un passo avanti in questo argomento, assimilando agli individui nati all'estero da Francesi che abbiano perduta la cittadinanza prima della loro nascita e che possono optare per la nazionalità Francese, gl'individui nati all'estero da donna Francese che per matrimonio con uno straniero abbia perduta la nazionalità Francese. -

Così si è venuta ad ammettere tutta una categoria di stranieri che possono optare per la nazionalità Francese di origine e di individui ritenuti Francesi dalla legge Francese ed appartenenti ad altri Paesi dalla legge di questi, creando un numeroso gruppo di persone aventi doppia nazionalità ed una nuova causa di conflitti tanto nei riguardi della

sorveglianza politica: del servizio milita= re quanto nei riguardi dello Statuto Personale. -

Qualche cosa di analogo si ha nei riguardi della nazionalità acquisita per concessione individuale o naturalizzazione. - Questo istituto della na= turalizzazione si è venuto sviluppan= do intorno a due criteri, quello delle condizioni prevedute una volta per sem= pre dalla legge, verificandosi le qua= li lo straniero può diventare cittadino senz'altro, e che prevale negli Stati Uni= ti d'America, ove per legge sono stabi= liti il tempo di domicilio che deve tra= scorrere, le qualità giuridiche e mora= li, le formalità cui deve adempiere, come la prestazione di giuramento, la rinun= cia di titoli nobiliari ecc. perchè lo stra= niero diventi immediatamente citta= dino degli Stati Uniti; invece secondo

il criterio delle legislazioni Europee, la naturalizzazione è un favore che lo Stato può concedere o negare allo straniero. -
Uno straniero che domandi in Italia di essere naturalizzato o per legge o per decreto reale può non ottenerla sia perchè il Re non vorrà firmare il Decreto relativo sia perchè il Parlamento non approvi la legge, e così lo straniero respinto non ha nessun rimedio legale perchè la naturalizzazione ha un carattere grazioso e lo stato, cui la si chiede, è libero nella concessione dalle proprie leggi e non è obbligato a concederla nemmeno quando concorrano tutte le condizioni dalla sua legge prevedute. -
Questa differenza di criterio però non ha niente di assoluto nei concetti sociali e politici prevalenti in Europa in confronto dell'America, ma ha origine puramente derivante dalle con:

dizioni materiali dei due continenti.-
In Europa noi studiamo queste leggi relative alla naturalizzazione in una condizione di popolamento dei vari paesi che si può dire completo, e rispetto a cui si ha come criterio prevalente il non desiderio, o per lo meno il non bisogno, di richiamare una popolazione straniera; nell'America invece vi sono degli Stati che hanno una superficie di circa tre volte quella del nostro Paese e che sono relativamente poco abitati, e quindi vi persiste il desiderio di richiamare una popolazione straniera, e di impedire che questa popolazione, aumentando e non naturalizzandosi, possa costituire una maggioranza di stranieri in confronto dei nazionali; perciò si arriva ad una grande facilità di naturalizzazione, facilità a cui gli Stati Uniti, ora che cominciano ad essere più popolati, vengono ri=

nunciando ed avvicinandosi al principio vigenti in Europa.-

Ma qualunque siano l'origine e la eventuale durata di questa diversità fra i due principi, Europeo e Americano, resta sempre la diversità fra le varie leggi attualmente esistenti nei due continenti.-

Secondo le leggi prevalenti nei vari Stati di Europa si ammette la naturalizzazione per legge, o per Decreto Reale o della Suprema Autorità dello Stato, oppure, come nel nostro Paese si hanno ambedue le forme, riserbandosi quella più solenne, per legge, alla concessione della pienezza dei diritti anche politici compreso fra questi anche quello della eleggibilità alla carica di deputato o senatore.-

A questa naturalizzazione per legge e per Decreto Reale è stato aggiunta dall'art: 36 della legge sulla Emigrazione

del 1901 una terza forma di naturalizzazione per Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno, che può senza altro concedere la qualità di Italiano «a chi, nato nel regno o all'estero e divenuto straniero perchè figlio minore di padre che ha perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli art: 5-6 e 11 del Codice Civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera purchè dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno».-

Tutti questi individui che si troverebbero in condizione di non poter essere naturalizzati che per Decreto Reale, invece possono essere reintegrati per Decreto Ministeriale nel pieno possesso della cittadinanza Italiana come Italiani di ori=

gine.- Questa modificazione ha dato luogo alla possibilità di regolarizzare la posizione degli Italiani all'estero e specialmente delle Colonie Italiane in America, ma ha aumentato senza dubbio l'occasione di conflitti e casi di doppia nazionalità nei rapporti fra un Paese e l'altro.-

Sicchè si può dire che l'argomento che avrebbe più bisogno di una trattazione Internazionale sarebbe questo della nazionalità, e specialmente della nazionalità acquisita per naturalizzazione per effetto della quale si moltiplicano le occasioni di conflitti ed i casi di doppia nazionalità che al Diritto Internazionale importerebbe soprattutto di evitare.-

La legge del 1901 ha eliminato uno di questi conflitti che poteva dar luogo alla costituzione di una categoria

di persone prive di qualunque nazio=
nalità, ha abolito cioè il III alinea
dell'art: 11 del Codice Civile secondo il qua
le la cittadinanza Italiana veniva
perduta da chi, senza permesso del Gover
no, avesse accettato impiego da un Governo
estero, o fosse entrato al servizio militare di
una Potenza Estera; siccome in moltissi
mi casi queste cause non facevano acqui
stare la cittadinanza Estera, così molti
Italiani si trovavano in condizioni di
aver perduta la cittadinanza Italiana
per un fatto che non faceva loro acquistare
la cittadinanza di un altro Paese; a
questo inconveniente si è ovviato con
l'art: 35 della legge sull'Emigrazio=
ne, che ha abrogata quella disposizione
del Codice Civile.-

Un altro articolo che si dovrebbe
eliminare dalla nostra legislazione
sarebbe l'art: 12 del Codice Civile che sta=

bilisce che la perdita della cittadinanza Italiana per rinuncia con dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio domicilio e per trasferimento in Paese estero della propria residenza, e per aver ottenuto la cittadinanza in Paese estero non esime dagli obblighi del servizio militare nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la Patria.-

Questo criterio del servizio militare da prestarsi da uno che pure ha rinunciato, secondo la nostra legge, alla nazionalità Italiana e delle pene da infliggergli se porta le armi contro la Patria, cui lo stesso individuo ha rinunciato, costituisce una contraddizione in termini ed una occasione di Conflitti con lo stato cui eventualmente appartiene questo individuo che dovrebbero essere eliminati.-

---

-. Lezione Ventiduesima. -

-. Sommario. -

Condizione dei nazionali all'Estero.- Protezione.- Casi nei quali la Protezione Diplomatica può esplicarsi.- Casi in cui non può esplicarsi per effetto di forza maggiore.- Ammissione degli stranieri nel territorio.- Espulsione e suoi limiti.- Limiti recenti determinati da cause economiche allo stabilimento degli stranieri in un territorio.- Futuro effetto probabile sul Diritto di stabilimento

---

Le azioni od Espansioni del l'Autorità di uno stato in altro terri

torio nei riguardi dei suoi cittadini si verificano ogniqualvolta i cittadini si recano in altri Paesi transitoriamente o stabilmente senza assumerne la nazionalità.-

Per quello che si riferisce ai cittadini all'Estero bisogna distinguere gli atti di autorità dello Stato dagli atti di Protezione: i primi sono quelli per i quali lo Stato si trova in contatto con i suoi cittadini in altri territori, i secondi sono quelli per i quali viene in rapporti con lo Stato nel cui territorio essi risiedono.- Questi ultimi sono rapporti veramente concreti e positivi inquantochè danno luogo ad effettive pretese e responsabilità nei rapporti fra i vari Stati; i rapporti d'autorità fra uno stato e i suoi cittadini all'estero sono in gran parte senza sanzione perchè si riferiscono per

lo più all'applicazione di Principii o di responsabilità o di subordinazione di Diritto Pubblico che non ammettono la cooperazione di uno Stato a far valere l'autorità di un altro.-

Lo Stato, rispetto ai suoi cittadini in altro territorio, ha diritto di pretendere l'osservanza delle sue leggi di ordine pubblico e quindi di impedire ogni espansione ed atto che possano essere pericolosi per il benessere dello Stato e della sua costituzione, ogni stato ha diritto di pretendere che i suoi cittadini in altro territorio debbano prestare il servizio militare sia iniziale, sia successivo per richiamo sotto le armi.-

Ora tutti questi sono diritti completi e concreti nei rapporti fra Stati e i loro cittadini, ma siccome questi diritti ed i corrispettivi obblighi si maturano mentre il cittadino in questione

si trova fuori del territorio dello Stato e fuori dalla possibilità materiale che lo Stato lo obblighi all'adempimento dei suoi doveri, ne deriva che l'obbligazione dei cittadini non possa diventare concreta se non colla cooperazione dell'altro Stato.-
E siccome fino a che non mutano i Rapporti concreti Internazionali degli Stati che si trovano in condizione di socialità per il mantenimento dell'ordine giuridico, essi si considerano in un perfetto stato di isolamento per le garanzie del rispettivo ordine politico, così avviene che il cittadino il quale, trovandosi fuori del suo territorio, non adempia al suo obbligo di prestazione del servizio militare, o cospira contro il suo Paese, o si renda colpevole di non voluta soggezione alle leggi politiche del suo Paese, compie una delle infrazioni di ordine politico per cui non esista la coo-

pirazioni fra i vari Stati e, nello stato attuale del Diritto Internazionale, quantunque i suoi obblighi siano completi, pure si trovano senza sanzione e lo Stato, cui questo cittadino appartiene si trova in condizione d'impotenza a far valere la sua sanzione finchè questo suo cittadino per sua volontà o contro sua volontà, ma senza cooperazione dello Stato che lo ospita, non venga sotto la possibilità materiale dello Stato cui appartiene e faccia valere su lui la sanzione delle proprie leggi. -

Invece un altro gruppo di rapporti che sorge dalla dimora di un cittadino fuori del territorio del suo Stato, rapporti che si riferiscono alla protezione largita al suo cittadino in altro territorio, danno veramente luogo a rapporti concreti di cui il cittadino in questione è l'oggetto e soggetti sono

i due Stati, quello cui appartiene per na-
zionalità e quello nel cui territorio egli
si trova.-
In questo caso si ha tutta una serie
di atti di protezione che si esplicano me-
diante l'azione degli ufficiali Diploma-
tici di uno stato nel territorio dell'altro
e che si riferiscono specialmente alla
tutela dell'integrità personale, alla sicu-
rezza della proprietà ed all'eguaglianza
con gli altri abitanti nel far valere le
proprie ragioni davanti l'autorità giu-
diziaria.- Ogniqualvolta un cittadino
di un Paese nel territorio di un altro si
trovi leso nei proprii diritti contro que-
sti principi fondamentali che li garan-
tiscono, oppure formalmente abbia po-
tuto adire l'autorità giudiziaria dello
Stato, ma da questa gli sia stata ne-
gata giustizia per non voluta applica-
zione della legge che egli invocava, o per

rifiutile applicazione di questa legge, allora il rapporto di questo straniero con l'autorità giudiziaria e con la legge del Paese ove si trova, finisce col dar luogo a Conflitto Diplomatico fra lo Stato cui appartiene il cittadino leso e lo Stato dove risiede.-

In tutti questi casi si verifica l'Intervento Diplomatico ed eventualmente anche militare dello Stato come complemento o necessario all'applicazione normale della legge che in quel caso si è dimostrata insufficiente.- L'Intervento nell'isola di Creta per ottenere l'indennità relativa a quel soldato Italiano ucciso recentemente è un esempio di questi casi: la persona lesa direttamente, o la famiglia, o il corpo militare a cui apparteneva ricorre all'Autorità Giudiziaria e se questo ricorso riesce vano ricorre all'Autorità Politica,

e se anche questo a nulla approdi, lo Stato fa suo il Conflitto che muta di sede, passa cioè dalla sede giudiziaria alla sede diplomatica e militare e lo stato finisce col farsi giustizia da sè.-

Questo caso però non si verifica sempre quando un cittadino o un gruppo di cittadini sia materialmente leso nel territorio di un altro stato, ma quando la lesione sia avvenuta con particolare e manifesta ingiustizia.- Se un individuo resta ucciso durante una guerra civile o una sommossa, come quella recente della Russia, se un individuo veda distrutte le sue proprietà durante un combattimento civile o durante una battaglia campale allora lo Stato cui quell'individuo appartiene, non ha diritto di domandarne l'indennità perchè trattasi di forza maggiore, ed ogniqualvolta per effetto

di guerre internazionali o civili si è ottenuta un'indennità per danni subiti da cittadini di un paese non belligerante in territorio di altro paese belligerante, ciò è stato o per concessione graziosa dello Stato in questione, come gli Stati Uniti d'America i quali hanno concesso un'indennità ai Residenti Francesi nel loro territorio danneggiato dalla guerra civile, oppure è il caso di una prepotenza degli Stati forti contro gli Stati deboli, come è avvenuto sempre da parte degli Stati Europei contro gli Stati Sud-Americani agitati da continue rivoluzioni.

In generale come regola si deve ammettere che i danni patiti dai sudditi di un Paese nel territorio di un altro, in caso di guerra internazionale o civile, debbano ritenersi come forza maggiore e quindi non danno

=luogo ad alcuna riparazione od inden-
nità. Però esistono delle eccezioni che fino
no sei anni or sono codificate in un Pro-
getto di Regolamento dell'Istituto di Diritto
Internazionale, e che ammettono che,
tanto nelle guerre Internazionali, quan-
to nelle guerre Civili, gli stranieri danneg-
giati da questi avvenimenti in un dato
territorio possano domandare inden-
nità quando i danneggiamenti siano
stati voluti da chi li ha recati e siano
stati diretti specialmente contro que-
sti stranieri.- Se, durante la guerra
Russo-Giapponese, per effetto dell'alleanza
za Anglo-Giapponese, si fossero in Russia
o nel teatro della Guerra danneggia-
ti a titolo di rappresaglia sudditi Ingle-
si, allora questo sarebbe uscito dal
caso di forza maggiore, trattandosi
di un atto voluto ed evitabile contro da-
te categorie di stranieri.- Così se nell'as-

sedio di una piazza forte gli assedianti rivolgessero particolarmente le loro armi contro un'opera pia nella piazza assediata, come uno spedale ad esempio, anche in questo caso non si tratterebbe di forza maggiore, ma si potrebbe doman= dare un'indennità.-

Ma quando non si tratta di danni evitabili e voluti particolarmente col= l'obbiettivo di danneggiare date categorie di stranieri o gli stranieri in genere per quel sentimento di xenofobia che si manifesta nella Cina per esempio, i danneggiamenti patiti per effetto di guerre internazionali o civili si devono ritenere sempre come il prodotto di for= za maggiore.-

Invece l'azione dell'autorità diploma= tica di uno Stato in territorio di un al= tro si esercita sempre quando si tratta di lesione individuale inferta da un pri=

vato del Paese straniero ove il nostro citta=
dino dimora e che non sia stata repressa
dallo Stato cui appartiene il lesente e di cui
era ospite la persona lesa, e questo è il
caso di tutti i linciaggi contro gli Europei
commessi negli Stati Uniti d'America atti
illeciti e irreparabili inquantochè per essi
non rimangono che la punizione e la in=
dennità; allora se lo Stato ove è stato com=
messo il reato o non vuole punirlo o per
la qualità di reato collettivo non riesce a
punirlo, allora la pratica passa dal cam=
po giudiziario al campo diplomatico e
l'Autorità del Paese cui la persona lesa
appartiene ha il diritto di domandare ripa=
razione... Oppure può avvenire che il cittadi=
no di un Paese leso nel territorio di un
altro ricorra alla Autorità giudiziaria
e questa applichi erroneamente la legge
o si rifiuti di applicarla incorrendo in
manifesta ingiustizia, ed anche in questo

caso, dopo l'autorità Giudiziaria, entra in campo lo Stato che ha il diritto di elevare il Conflitto Diplomatico.-

Tale è il caso di una sentenza in materia di contrabbando di guerra contraria alle norme vigenti e ad esso relative, come si ebbe per il Knight-Commander, nave Inglese catturata da una nave Russa nella recente guerra Russo-Giapponese che si sospettava carica di contrabbando di guerra; ora questa nave venne colata a fondo, mentre il Diritto Internazionale vigente rende giuridicamente impossibile l'affondamento di una nave mercantile neutrale la cui colpa non sia stata ancora assodata dal Tribunale delle Prede, sicchè quando il Giudizio delle Prede Russo legittimò quell'affondamento, questa sentenza fu ritenuta insufficiente dalle Autorità Inglesi perchè contraria

alle norme vigenti in tale materia.- Allora il ricorso giudiziario era esaurito davanti al Tribunale delle Prede Russo ma avendo questo sanzionato una manifesta ingiustizia, il rimedio giudiziario si trasformò in rimedio Diplomatico ed il Capitano della nave affondata diventava persona da tutelarsi politicamente dalle Autorità Inglese che si adoperò in modo da farle rendere giustizia.-

Oppure può avvenire che l'azione giudiziaria dello Stato ove il nostro cittadino si trovi ed ove sia stato leso non si possa esplicare perchè quell'atto lesivo non sia ritenuto reato dalla legge di quel Paese e quindi rimanga impunito, questo è il caso già citato di quegli atti di Autorità indebitamente esercitati nel 1707 dall'Inghilterra contro l'Ambasciatore Russo, atti che erano illeciti secondo i principi generali di Diritto Inter

nazionale, ma non secondo la legge Inglese che non li prevedeva, allora il Giudice Inglese aveva ragione di assolvere l'imputato, ma lo Stato Russo aveva ragione di domandare riparazione e garanzie per l'avvenire.- Anche in questo caso si verificò l'Intervento legittimo di uno Stato all'Estero per la protezione dei propri sudditi; questo poi anche per le condizioni attuali del Diritto Internazionale avviene a beneficio dei propri cittadini fuori del territorio, ogniqualvolta questo territorio non appartenga ad uno Stato organizzato ed ove l'autorità giudiziaria si trovi in condizioni così rudimentali da rendere necessario l'intervento dello Stato a cui appartiene la persona lesa per far valere i suoi Diritti.-

Come un necessario contrapposto di questa azione dello Stato diretta a proteggere i propri cittadini all'estero si

ha l'azione in parte assoluta, in parte limitata dello Stato diretta a respingere dal suo territorio i cittadini di altri Paesi. — Questo è un diritto che fu contestato rispetto ai Paesi più deboli, i quali hanno dovuto obbedire alla volontà dei più forti, e tutti quei sofismi che gli Stati Europei escogitarono quando a colpi di cannone vollero aprire i territori del Tibet, della Cina ecc. non sono conformi a giustizia perchè lo Stato ha il diritto di non concedere ad altri quello che non domanda per sè e di chiudersi completamente nei suoi territori.

Una delle parti più elaborate del trattato di Diritto Internazionale del Rivier è quella in cui egli si è adoperato con una serie di sofismi a dare una base giuridica agli atti violenti compiuti dagli Stati più forti contro gli Stati più deboli che non

volevano ammettere gli stranieri nel proprio territorio.- Quindi è assodato che è un Diritto incontestabile dello Stato quello di chiudere i propri territori agli stranieri, ma, nelle condizioni attuali, di questo Diritto nessun Paese più approfitta, e in generale si ammettono la libertà di passaggio degli stranieri per ciascuno Stato e il Diritto di stabilimento, ammesso con maggiori limiti o per tutti gli stranieri in genere, oppure per gli stranieri appartenenti a stati determinati con i quali si sia stipulato un trattato di stabilimento.-

Questi Diritti riconosciuti normalmente agli stranieri di entrare e di stabilirsi in un dato territorio sono limitati da pratiche amministrative, come quella del passaporto, e finalmente sono corretti dal Diritto di Espulsione.-

Il Diritto di Espulsione è il correttivo

necessario del Diritto di stabilimento concesso agli stranieri, tanto nei paesi in cui questo Diritto sia concesso in via generale, come nel nostro ove lo straniero è ammesso a godere dei Diritti civili attribuiti ai cittadini (art 3. Cod. Civile), quanto nei paesi nei quali sia concesso individualmente sulla base della Reciprocità o per effetto di accordi internazionali; ma sia che questo Diritto di stabilimento derivi dalla legge comune, sia che derivi da stipulazioni particolari resta sempre nello Stato a tutelare la propria difesa il Diritto di Espulsione, che si trova applicarsi secondo le varie leggi o per tutti gli stranieri, o per gli stranieri che non abbiano domiciliato per un certo tempo nel territorio, o per gli stranieri che non si siano accasati nel paese sposando vi un suddito.-

Dovunque esiste il Diritto di stabili=

mento non può non esistere il Diritto di Espulsione, il quale secondo la legge di tutti gli Stati Civili è limitato soltanto rispetto ai modi per cui può effettuarsi.-

Il Diritto di Espulsione riguardando alla eliminazione di uno straniero dal nostro territorio, indipendentemente dalla prestazione del nostro concorso alla legge Penale di uno stato da cui questo straniero possa essere colpito, non deve confondersi minimamente con la Estradizione e non deve essere considerato come un suo succedaneo; perciò è condizione necessaria all'espulsione che all'espulso sia concessa la scelta del Confine per evitare che al di là di un dato confine trovi l'autorità di uno stato che lo richieda, lo giudichi e lo punisca per un reato Politico e così si possa addivenire ad una vera Estra=

dizione per i Reati Politici.- L'espulso ha Diritto ad avere la scelta del Confine per lo meno quando l'Espulsione non sia recidiva, cioè quando dopo la Espulsione non sia ritornato nel territorio, e ha poi sempre Diritto a un dato periodo di tempo per mettere in ordine i propri affari..

L'Espulsione è una misura che lo Stato prende per propria sicurezza, e quindi nessuno stato è obbligato ad espellere dal proprio territorio uno straniero per far piacere ad un altro Stato..

Uno stato vicino ad un altro che domandasse a questo di espellere un suddito del primo dal suo territorio, perchè rivoluzionario o nemico dell'ordine di cose esistente in quel Paese, commetterebbe un atto di indebita ingerenza nelle cose di quello stato e lo costringerebbe ad una specie di subordinazio-

ne; ciò invece che si pratica nei vari Paesi civili è quello che, pur non espellendo uno straniero, gli si vieti di dimorare nelle Provincie confinanti col Paese che ne desidera l'espulsione, e questo si è verificato rispetto a quei rivoluzionari Spagnuoli ai quali fu vietato dalla Francia di dimorare nelle sue Provincie Meridionali, pur lasciandoli liberi in tutto il resto del Territorio. -

L'Espulsione non può praticarsi in modo assoluto da nessuno stato verso i suoi sudditi per cui si può ritenere che anche rispetto a quelle leggi che ammettono l'esilio, questa espulsione non possa verificarsi se non si trovino altri Paesi disposti ad ospitare le persone esiliate; siccome i Diritti di umanità che ciascun individuo possa trovare un punto ove posare il piede, e siccome lo stato a cui incombe l'obbligo di ospitarlo

è quello cui appartiene, così veniva che quando l'esiliato fosse espulso da tutti i Paesi cui si rivolgesse e non gli restasse aperto altro territorio che quello della sua Patria allora lo stato cui appartiene non potrebbe espellerlo senza venir meno ad uno degli obblighi fondamentali della Convivenza Internazionale.-

Il Diritto di stabilimento e di passaggio degli stranieri ha subito nei vari Paesi in questi ultimi anni una specie di limitazione e di regresso dovuto specialmente alle mutate condizioni delle popolazioni dei paesi nuovi e delle mutate condizioni economiche di qualcuno dei Paesi vecchi.- Uno degli Stati che ammetteva tutti gli stranieri nel suo territorio, tanto che è stato paragonato cinquant'anni or sono alla fogna di Europa, era quello degli Stati Uniti d'America.- Ora questa condizione

di cose è completamente mutata per effetto del popolamento degli Stati Uniti d'America e per effetto dell'aumento della misura minima del bisognevole per la vita delle classi operaie Americane che hanno ritenere a non ammettere la concorrenza di persone che avendo minor grado di civiltà e minore sviluppo di bisogni, possono lavorare a minor prezzo; da ciò tutti i limiti posti dagli Stati Uniti d'America alla immigrazione straniera contro quelli che non sanno leggere e scrivere, contro quelli che non hanno una data somma di denari e contro altre classi di stranieri che potrebbero esercitare forte concorrenza agli operai Americani.-

In antico i limiti derivavano da odio contro gli stranieri o date categorie di stranieri, oppure dall'avversione

politica per una data categoria di fuo-
rusciti di altro Paese, ma non esisteva
nel Diritto Positivo questa normale limi
tazione che esiste oggi negli Stati Uniti
d'America ed in Australia contro persone
squalificate per effetto della potenzialità
economica e della mitezza del prezzo co-
me corrispettivo del lavoro.-

A questa condizione di cose si è piega
ta con la legge del 1904 anche l'Inghilter
ra che ha sempre ammesso nei suoi
territori tutti gli stranieri senza limita
zione nè per ragioni politiche, nè per
ragioni religiose, nè per ragioni econo
miche, e si è dovuta piegare allorma
ta da due considerazioni: la prima, che
giungeva in Inghilterra da parecchi
anni una immigrazione straordina
riamente povera la quale contribui
va a diminuire le retribuzioni di
certe classi di lavoratori Inglesi; la

seconda, che i grandi porti dell'Inghilterra, essendo insieme a quelli di Amburgo e di Anversa i grandi porti di transito dell'emigrazione transoceanica, in questi avveniva una infiltrazione di individui più poveri e meno atti a far fortuna in America ed in Australia i quali, fermandosi in Inghilterra destavano maggiori inquietudini per la loro estrema povertà e per la loro inettitudine al lavoro.-

E questa fu l'origine di quella legge Inglese contro gli stranieri che fu applicata però così mitemente da non aver escluso, noi crediamo, fino ad ora che poco più di un centinaio di immigranti..

Ad ogni modo questo è notevole come fenomeno moderno nelle relazioni internazionali, fenomeno che andrà sempre più intensificandosi coll'affollarsi sempre maggiore dei territori nuovi e collo

escludersi da parte dei paesi più ricchi di queste correnti immigratorie; e ciò dovrebbe essere considerato da tutti quelli cui manca nel nostro Paese il senso della colonizzazione e della sua necessità.- Questi avversi ad ogni politica coloniale considerano solamente il lato negativo della questione, come gli antichi imperialisti consideravano il lato positivo sia considerando la gloria delle armi, sia l'estendersi dei territori in cui si esercitava la sovranità della madre Patria, mentre invece ciò di cui dovrebbe occuparsi l'uomo di Stato, il quale deve vedere oggi i bisogni della generazione futura e provvedervi in tempo, è quello di preparare mercati per le merci e mercati del lavoro per l'eccesso della popolazione, specialmente nei paesi ove aumenta così rapidamente come nel nostro.-

È certo che per effetto di questo manifestarsi di nuovi ostacoli di indole assolutamente economica all'immigrazione straniera nei paesi nuovi si formi rapidamente in essi, come avviene in America ed in Australia, una socialità fra quelli che già abitano un dato territorio, i quali vogliono tenere questo territorio come un fondo di riserva per l'eccesso di popolazione futura del gruppo che vi si è già formato.- Così, mentre la formula "L'America degli americani" è stata pronunciata quando gli Stati Uniti avevano già una popolazione di 50 milioni di abitanti, in Australia lo stesso principio fu formulato quando la popolazione era arrivata appena a 4 milioni.-

Ora vi un momento nel quale tutti questi territori fossero chiusi all'eccesso della popolazione Europea da tali

misure legislative quella tale protezio-
ne diplomatica di cui accennavamo pri-
ma non avrebbe più alcun valore, perchè
non sarebbe più il caso di reagire contro
atti illeciti commessi da autorità di al-
tro Paese contro nostri sudditi, ma
si dovrebbe obbedire ad una misura
legislativa generale fatta per preserva-
re i diritti essenziali dei propri suddi-
ti dalle Autorità di un dato Stato.-

Allora non essendo più il caso di
questa protezione e non essendo più il ca-
so di domandare l'applicazione di leggi
di stabilimento che sarebbero in tanti
paesi del mondo abbandonate, gli Stati che
non avessero riserve proprie di territori ma
a titolo di occupazione, ma a titolo di Protettora-
to, si troverebbero nel caso di una persona
pletorica o sanguigna che sarebbe costretta
a morire per eccesso di sangue.-

- Lezione Ventitreesima -

- Sommario -

Esercizio dei Diritti da parte degli stranieri - Diritti di ordine Politico - Diritti di ordine Privato - Protezione della magistratura - Dottrina prevalente - Diritto vigente nel nostro Paese - Varietà di diritti in tale argomento - Regolamento dei Rapporti Giuridici a cui sono ammessi gli stranieri - I sistemi della nazionalità, della territorialità e della extraterritorialità del Diritto nello sviluppo storico del Diritto Internazionale Privato -

---

Nella lezione scorsa abbiamo parlato della possibilità e dei limiti che possono

opporsi alla possibilità di stabilimento e anche di passaggio dei cittadini di un paese nel territorio di un altro; suppo: nendo ora ammessi questi ad abitare in territorio straniero, vediamo quali i di: ritti che loro spettano e in qual modo questi Diritti possono da loro essere eserci: tati.-

Questi Diritti si possono distinguere al lo scopo di tale indagine, in varie cate: gorie: Diritti di indole Pubblica e Diritti di ordine Privato e fra i Diritti di ordine Privato quelli che, per la qualificazione ri: chiesta per esercitarli, si connettono con un certo carattere pubblico.-

I Diritti di indole pubblica per eccellen za sono i Diritti Politici, quelli rispetto ai quali l'individuo non è considerato semplicemente come un uomo, ma come un uomo con la qualifica partico lare del cittadino.- Ora è naturale che di

questi Diritti Politici non si attribuì la possibilità di alcuna spettanza allo straniero, il quale entra nel territorio come un ospite e non come un cittadino.-

Però anche rispetto a questi Diritti di indole politica si deve distinguere fra quelli nei quali il carattere politico si manifesta con la possibilità di un'attività del cittadino e quelli nei quali il carattere politico si manifesta in ciò che l'individuo è garantito in modo particolare dalla legge politica e dall'ordine politico dello Stato.- Ora per i primi si può ritenere in modo assoluto che nessuna facoltà spetti e nemmeno possa spettare allo straniero il quale, per quanto abiti il territorio, non può essere né Rappresentante Politico, né elettore, né magistrato in qualunque delle pubbliche magistrature; invece, in quanto si consideri la legge politica come una

garanzia della quale sono, per dir così, oggetto passivo gl'individui, allora si deve ritenere che l'ordinamento politico dello Stato esiga che la sua protezione si riferisca agli stranieri come ai cittadini; quindi la libertà individuale la libertà di domicilio, la regolarità del l'istruttoria in caso di processi penali, la regolarità e la eguaglianza della Procedura applicata in materia civile e penale come ai cittadini così agli stranieri, sono tutti lati del Diritto Pubblico che necessariamente in uno stato ben ordinato si devono riferire tanto agli stranieri quanto ai cittadini.—

La seconda distinzione che si deve fare nei diritti Privati si riferisce all'esercizio di quei Diritti Privati che sono o possono essere un'applicazione immediata dell'attività razionale

o economica degli individui agli atti sociali ed al possesso di queste cose, prodotte da questi atti, che sono una applicazione condizionata della intelligenza degli individui, perchè richiedono una abilitazione ed un riconoscimento di capacità da parte dello Stato.-

Rispetto ai primi deve essere uguale la condizione degli stranieri a quella dei cittadini; la possibilità di stipulare contratti e di avere le garanzie necessarie per la loro esecuzione, la possibilità di esercitare un Commercio e di essere in questo Commercio protetto dalle Autorità dello Stato, la possibilità di possedere con tutte le garanzie che la legge stabilisce per il Diritto di Proprietà, devono essere garantite egualmente agli stranieri e ai cittadini.-

Invece esiste tutta una serie di esercizi professionali nei quali lo straniero

dev'essere equiparato al cittadino sol-
tanto però se si trova in quelle con-
dizioni nelle quali al cittadino è
concesso di esplicare quell'attività,
e pertanto rispetto a questa attività
lo straniero non potrà essere equi-
parato senz'altro al cittadino nel
senso che come può aprire un ne-
gozio così possa esercitare la professio-
ne del medico, ma bisognerà che si
sottoponga a tutte quelle prove alle qua-
li si assoggettano i cittadini, e quindi
non si ha una diminuzione dei di-
ritti degli stranieri in confronto dei
diritti dei cittadini, ma si ha una
garanzia che la legge esige data
per effetto di organi dello Stato, non
accontentandosi delle garanzie equi-
pollenti date dagli organi di un altro
Stato attraverso ai quali sia passa-
ta la prova della capacità di un dato

Finalmente lo straniero deve es-
sere equiparato al cittadino, e lo è
in tutte le società bene ordinate, tan-
to nella presentazione dei suoi re-
clami all'autorità giudiziaria
come attore, quanto nel caso che sia
chiamato come convenuto.-
Tutto ciò che abbiamo detto fino
ad ora non è che il riassunto della
dottrina prevalente nei paesi civili
ai giorni nostri circa i diritti degli
stranieri e corrisponde anche in gran
parte al diritto positivo del nostro Pae-
se, ove l'art: 3 del Codice Civile equipara
gli stranieri ai cittadini nell'esercizio
dei Diritti Civili ed ove tutta una se-
rie di leggi speciali e di consuetudini
limita la facoltà degli stranieri nel-
l'esercizio delle professioni.- Ma a
questa serie di norme che costituisce

la dottrina comune di tutto il mondo civile e il Diritto Positivo prevalente nel nostro Paese non corrisponde il Diritto Positivo di tutti i Paesi, benchè sia lecito il constatare che a questa Dottrina tutti i Paesi più illuminati si vadano avvicinando.

Ora basterà accennare in quali punti si allontanano le legislazioni di taluni Paesi da questa legislazione ideale che è in gran parte rappresentata dal Diritto Positivo del nostro Paese, prima di tutto circa la dimora nel territorio a cui si oppongono tutti quei limiti generali o particolari a una data categoria di stranieri che hanno costituito una delle caratteristiche più particolari del Diritto della popolazione negli ultimi tempi, poi rispetto all'esercizio dei Diritti politici e rispetto all'esercizio dei Diritti privati..

Rispetto all'esercizio dei Diritti politi

ci si hanno delle estensioni in confronto della dottrina ideale nei paesi di nuovo popolamento, come si è verificato anche durante la indipendenza del Transwaal per i territori Meridionali della Repubblica e per la città di Johannesburg e suoi dintorni; quando in un paese di nuovo popolamento la popolazione straniera supera in un dato distretto la popolazione nazionale, allora è naturale che per l'ordinamento del Comune e per la elezione alle cariche pubbliche si concedano a questa popolazione i diritti, almeno per l'amministrazione locale, uguali a quelli dei cittadini.- Invece molto più gravi sono le diminuzioni dei diritti a danno degli stranieri che esistono ancora in molti Stati e specialmente per il possesso della Proprietà fondiaria; i paesi che ancor

ra sono molto arretrati in questo arg
mento sono, in Europa, la Russia i Pae
si di Europa, non tutti ma una gra
parte degli Stati Uniti d'America, nei
quali si ritiene che la Proprietà immo
biliare non possa essere posseduta che
da indigeni e quindi si obbligano gli stra
nieri che ereditano proprietà immobi
liari o a naturalizzarsi in quei pae
o ad alienarle entro un dato tempo
il che fa scemare di valore le propriet
stesse. -

Le ragioni di questa limitazione
circa il possesso della Proprietà im
mobiliare da parte degli stranieri s
no nel desiderio di salvaguardare que
l'influenza indiretta nei Governi as
luti e diretta nei Paesi retti a Governo
rappresentativo che ha sempre la Pro
prietà fondiaria nell'andamento della
ministrazione dello Stato. - Ora è cert

che da questi limiti si può prescindere nei paesi ove lo sviluppo della Proprietà mobiliare è stato grande negli ultimi tempi come in Inghilterra, ove le fortune formate col Commercio e le Industrie raggiungono e molte volte eccedono le fortune formate dall'Agricoltura e dalla Proprietà urbana, e quindi anche se questa Proprietà immobiliare fosse posseduta da stranieri il contrappeso economico esisterebbe da parte della Proprietà mobiliare; però del tutto da questi limiti non si potrebbe prescindere e si deve ritenere che la loro mancanza per l'acquisto di Proprietà immobiliare da parte degli stranieri che esiste nella legislazione di molti Paesi Europei come il nostro non continuerebbe ad esistere se si verificasse un movimento di grande acquisto di Proprietà immobiliare da parte degli stranieri che minac=

ciasse un'influenza straniera prepon=derante nelle cose dello Stato.- Così nel=l'Inghilterra recentemente, avendo que=sta concesse delle miniere di carbone ad una Società Germanica, subito l'opinione pubblica si è allarmata ed ha invocati soccorsi da parte del Governo, il quale vi ha provveduto con una legge speciale.-

Tutto ciò è opportuno accennare perchè in questo argomento, come in quello della naturalizzazione, si ha, accanto ad un elemento perma=nente e razionale delle Riforme le=gislative, un elemento contingente, sociale ed economico, sicchè a torto da molti scrittori di Diritto Internazio=nale si sostiene che talune di queste ca=ratteristiche delle legislazioni contem=poranee siano o conquiste definitive di date filosofie, o misure che corri=

spondono alle aspirazioni dell'umana società e nel tempo stesso non si op-
pongono alle condizioni economiche e sociali di un dato paese o di un dato gruppo di paesi in una determinata epoca, ma non appena si verificasse-
ro ex novo oppure risorgessero alcune di quelle condizioni che rendevano intolle-
rabile e pericoloso per lo stato talune di queste concessioni di parità per gli stranieri, certamente queste concessio-
ni sparirebbero, e non sarebbe mai l'idea di riformare la legislazione a dati concetti ideali di Diritto Inter-
nazionale quella che potrebbe intrat-
tenere i Governi dal modificare le pro-
prie leggi in tale argomento.-

Un altro Rapporto rispetto a cui differiscono le legislazioni dei Paesi Civili in questo argomento è quello re-
lativo alla possibilità di ottenere la pro-

tezione dell'Autorità Giudiziaria sia co-
me attore, sia come convenuto.-

Questa Protezione può essere limitata
da due generi di eccezioni e di modalità..

Prima di tutto vi può essere la rego-
la che vige ancora per le cause non Com-
merciali nelle legislazioni Francese e
Inglese che non vige più nella nostra per
cui lo straniero che non possiedendo be-
ni immobili nel territorio voglia adi-
re i Tribunali contro un cittadino sia
ha prestare cauzione iudicatum solvi;
questa cauzione non è del tutto irra-
gionevole e sarebbe stato molto più op-
portuno che nella nostra legge fosse sta-
ta tolta subordinandola alla condi-
zione della Reciprocità perchè il doman-
dare questa cauzione allo straniero, da
cui può essere esonerato quello che sia
ammesso al beneficio del gratuito Pa-
trocinio, è un modo opportuno per impedire

agli stranieri le liti temerarie, perchè è certo che, non avendo una proprietà che possa fare garanzia e non essendo obbligato a fare garanzia in una somma di denaro o in altro modo, lo straniero, intentando lite contro un cittadino, avrebbe molto minor ritegno di quello che avrebbe un cittadino, in caso di eventuale soccombenza non potendo essere costretto a pagare tutte le spese.-

Un altro limite alla possibilità di adire i tribunali di un Paese che non siano i propri era sollevato in passato molto più frequentemente di ora nel senso che l'idea antica della nazionalità degli istituti giudiziari induceva i Tribunali dei vari Paesi, e fra questi i Tribunali Francesi che hanno una giurisprudenza costante in questo argomento, a ritenere che il meccanismo giudiziario sia stato istituito a

beneficio dei propri cittadini in ciascun Paese, e quindi ammesso il giudizio di uno straniero contro un cittadino o viceversa si debba prescindere quasi sempre dal giudicare delle controversie fra stranieri, quando non si riferiscano alle contese di ordine economico sorte nello stato per contratto fatto nello stato o per l'esecuzione nello stato di contratto stipulato all'estero.-

Tutte le altre stipulazioni, per cui la competenza dei Giudici di uno Stato a giudicare uno straniero può derivare o dal domicilio delle parti o del convenuto, o dall'avere una delle parti beni sui quali si possa agire, venivano eccepite dalla magistratura dei vari Paesi, e specialmente da quella francese fino alla metà del secolo scorso, la quale diceva che, trattandosi di cose esclusivamente riguardanti gli stranieri,

essa non dovesse esser messa in moto.-

Ora da questa limitazione hanno decampato gli Stati più civili negli ultimi tempi, e l'eccezione è limitata solo ad una categoria di controversie relative allo stato personale e di famiglia rispetto a cui quando, o dal domicilio stabilito in un Paese o da altre circostanze particolari non sorga evidente la competenza dei Tribunali dello Stato, questi Tribunali debbano sollevare di ufficio la loro incompetenza.-

In quanto poi alla Protezione dello straniero come conseguenza le eccezioni che si fanno alla regola della parificazione dello straniero al cittadino nelle controversie giudiziarie, si hanno sopratutto in quanto alcuni Paesi ammettono che l'attore cittadino, per il solo fatto che è cittadino, possa invocare la competenza dei Tribunali del suo Paese a giudicare

lo straniero convenuto, anche allontanandosi dalle regole generali della competenza; questo è il privilegio dell'art: 14 del Codice Civile Francese, il quale ammette il diritto dei cittadini Francesi di citare in Francia uno straniero come convenuto, invece di seguire i criterii generali della competenza. - È naturale che questa regola non possa essere riconosciuta dagli stranieri, essendo ispirata da concetti politici, e quindi non osservabile fuori del territorio su cui si estende la sovranità che la ha emanata e non eseguibile la sentenza Francese emanata in base a tali principii di competenza. -

Questi cenni brevissimi circa i limiti che nei varii Paesi esistono ancora alla perfetta eguaglianza degli stranieri ai cittadini erano utili non per dare un elenco che si avvicinasse ad una esposizio-

ne già fare sommaria di legislazione comparata, ma per richiamare l'attenzione dell'uomo pratico o professionista di non ricorrere mai alle massime di un trattato dottrinale, ma di ricorrere sempre alla legge del Paese ove si deva applicare una di queste regole ed eventualmente anche alle Convenzioni esistenti fra quel Paese ed il nostro, Convenzioni che hanno lo scopo molte volte di avvicinare le regole straniere alla legge nostra mediante scambio di Reciprocità.-

Quando siano risolute queste due questioni pregiudiziali, la possibilità dell'ammissione di uno straniero in un Paese e la possibilità più o meno larga dell'esercizio dei Diritti Civili da parte dello straniero in quel Paese, allora entra in campo l'indagine propriamente detta di Diritto Internazionale

Privato, quella cioè che si riferisce ad esaminare questi Diritti che si riconoscono agli stranieri con quali leggi e con quali norme debbano essere regolati nel nostro Paese, e questo è tutto il problema del Diritto Internazionale Privato rispetto a cui si deve richiamare ancora una volta la necessità di tener presenti contemporaneamente ma sempre distinte le due questioni, sia la regola che dovrebbe vigere secondo la dottrina prevalente nella nostra epoca, sia quella vigente effettivamente nel nostro Paese o in quell'altro nel quale si tratti di seguire le vicende di un rapporto di un individuo.-

Rispetto a questo problema del Diritto Internazionale Privato si hanno successivamente nelle varie epoche della storia tre dottrine diverse: la dottrina della Nazionalità del Diritto, la dottrina

della Territorialità del Diritto e la Dottri-
na della Personalità o Extraterritorialità
del Diritto Privato.

Vediamo brevemente che cosa si deva in-
tendere per ciascuna di queste Dottrine. -

La Dottrina della Nazionalità del Di-
ritto, che è quella vigente in tutto il pri-
mo periodo del Diritto Romano e di tutti
gli altri Diritti antichi, è sviluppata
molto chiaramente dal Voigt nella
sua sapientissima "Storia del Diritto Ro-
mano,,. - La Nazionalità del Diritto
corrisponde a questi concetti: lo Stato è
un'Entità politica costituita per domi-
nare e nel tempo stesso per garantire
la vita giuridica delle persone che gli
appartengono, gli altri non hanno nul-
la a pretendere da questo stato e per-
tanto, quando gl'individui apparte-
nenti ad un Paese si rechino nel ter-
ritorio di un altro, non possono preten-

dire né a invocare la legge anche priva=
ta di quello stato, né a invocare per i pro=
pri Diritti la protezione delle magistra=
ture dello stato, perchè l'una e l'altra
sono istituite dallo stato a beneficio
dei propri cittadini.-

Per effetto di questa Nazionalità del
Diritto lo straniero, anche in quanto
entra nel territorio, è calcolato un og=
getto, ma non un soggetto di Diritti, e
ad esso si possono largire certe prote=
zioni soltanto per concessioni parti=
colari, e tutta la creazione dell'ius
gentium nel Diritto Romano risulta
da una transazione fra questo con=
cetto della nazionalità del Diritto e
la necessità impellente della Società
Internazionale di garantire la vita
giuridica dello straniero; allora si
mantenne il primo concetto dando
soddisfazione al secondo si è creata

uesta condizione artificiale dell'ius
entium, che pretendeva di essere il risul=
tato di una data indagine sintetica
del Diritto comparato la quale appli=
cava agli stranieri tutti quei princi=
pî giuridici che si ritenevano patrimo=
nio commune del genere umano.-
A questo concetto della Nazionali=
tà del Diritto si oppone l'altro con=
cetto che ben presto si fa strada nelle
legislazioni e nella coscienza dei popo=
li secondo il quale la garanzia dei
diritti privati si ritiene una necessi=
tà derivante non tanto dal rispetto
dei diritti particolari al cittadino, quan=
to dal rispetto della dignità umana
dell'integrità della persona giuri=
dica dell'individuo considerato gene=
ricamente come uomo.- Sotto l'im=
pulso di tali concetti, a cui corrispondo=
no l'ultimo stadio del Diritto Romano,

e il Diritto Medioevale, si ritiene che, per la garanzia dei Diritti Privati nei limiti in cui siano concessi agli stranieri, questi debbano soggiacere alle stesse regole, garanzie e limitazioni cui debbono soggiacere i cittadini, e questo forma il sistema di Diritto Internazionale Privato che abbiamo definito col nome di Territorialità della Legge; non si ammette più il principio della nazionalità del Diritto perchè si ammette che anche lo straniero possa fruire di tutto il meccanismo giudiziario creato nell'interno di uno Stato; ma quest'ammissione dello straniero alla tutela giuridica si fa sotto la condizione della territorialità del Diritto, vale a dire della soggezione completa dello straniero al Diritto ed alle magistrature dello Stato e della impossibilità giuridica in cui si trova lo stra-

mezzo di poter invocare altre garanzie che non siano quelle concesse ai cittadini.- Si dice territorialità del Diritto questo sistema perchè nel territorio dello Stato non si ammette per gli stranieri e per i cittadini altro impero di legge all'infuori della legge comune Civile emanata per i cittadini di quello Stato.-

Il III stadio dello sviluppo del Diritto Internazionale Privato è quello che abbiamo definito col nome di Extraterritorialità del Diritto Privato; vale a dire secondo questo concetto non si ammette più la nazionalità del Diritto perchè la tutela giuridica si estende anche agli stranieri, ma non si ammette nemmeno più la territorialità perchè in questa tutela lo straniero non è più costretto ad obbedire alla legge dello Stato, ma in quanto l'ordine

pubblico dello stato ed i concetti fon
damentali della sua esistenza lo
permettano, si ammette che nei rap
porti privati lo straniero possa es
re governato non dalla legge comu
ne civile dello Stato dove si trova
agisce, ma dalla legge dello stato
per origine appartiene, e siccome
questo sistema nei limiti costitu
ti dalle esigenze supreme dello sta
si ammette che la legge di un territo
segua il cittadino anche in territo
diverso e che la magistratura di qu
st'ultimo applichi ai rapporti fra
stranieri anche la legge dello stato
appartengono, così si è convenuto
designare questo sistema col nom
di Extraterritorialità del Diritto Pri
vato.-

Naturalmente anche in questo si
stema non esiste una Extraterritori

lità completa purchè in ogni rapporto che riterresi l'ordine pubblico dello stato o la sua esistenza politico-sociale, lo Stato mette da parte la legge straniera e non applica che la legge nazionale, ma si ha una misura maggiore o minore di extraterritorialità della legge Privata che i sistemi antecedenti non conoscevano.

Nel sistema del Diritto Internazionale Privato vigente nell'epoca nostra i tre sistemi, sotto certi rispetti, coesistono: esiste la nazionalità del Diritto in tutto ciò che si riferisce al Diritto Pubblico, all'esercizio dei Diritti Politici e all'esercizio di quelle forme di attività privata, come il Notariato, che in una certa misura si connette con l'esercizio di funzioni pubbliche, esiste ancora la territorialità del Diritto in tutto ciò che si connette con l'ordine Pubblico

e con i principi fondamentali dello Stato, inquantochè, per esempio, in un Paese ove non si ammette il divorzio, lo straniero non può invocarlo, esiste poi la Extraterritorialità del Diritto o la Personalità del Diritto Privato perchè in tutti quei Rapporti, nei quali non si facciano eccezione quelle due sopravvivenze dalla nazionalità e della territorialità, si ammette il normale fenomeno dell'accompagnamento di ciascun individuo di un Paese nel territorio di un altro delle sue attitudini giuridiche come sono costitituite dalla legge del suo Paese e delle conseguenze della sua attività giuridica come sono regolate dalla legge del Paese cui appartiene per origine.-

-. Lezione Ventiquattresima. -

-. Sommario. -

Stato e Capacità della Persona. - Regole di Diritto Internazionale Privato vigenti nel nostro Paese. - Conflitti derivanti dalla diversità delle regole di Diritto Internazionale Privato vigenti in altri Paesi. - Conflitti che nell'identità delle regole vigenti in più paesi possono sorgere per effetto della Dottrina del Rinvio o della Dottrina di Qualificazione. - Conseguenze derivanti dai diversi criteri prevalenti in più Paesi nel definire e nell'applicare il limite di ordine Pubblico. - Insufficienza di una Codificazione del Diritto Internazionale Privato o di una Codificazione uniforme del Diritto Civile ad eliminare ogni maniera

di Conflitti.-

Nella lezione scorsa ricordavamo come il Diritto Internazionale Privato si sia storicamente sviluppato attraverso tre fasi, di ciascuna delle quali restano traccie negli stessi ordinamenti attuali così dottrinali come legislativi e giurisdizionali, quella della Nazionalità, quella della Territorialità e quella della Extraterritorialità del Diritto Privato; ma nel periodo attuale, nel quale prevale il concetto della Extraterritorialità del Diritto Privato, cioè la normale possibilità dello l'applicazione di una norma di Diritto Privato fuori del territorio del legislatore seguendo fuori di quel territorio gl'individui ad esso appartenenti, in quest'ultimo periodo i criteri secondo cui è regolata ed ordinata la Extraterritorialità

del Diritto non sono identici nè in tutte le Dottrine degli autori, nè nelle legislazioni dei vari Paesi.- Ciò che rispecchia tanto le Dottrine degli autori quanto i vari Diritti Positivi è questo criterio generico che l'applicazione della legge non deve essere limitata al territorio ove la legge è in vigore, ma che la legge può seguire con le sue disposizioni oltre il territorio gl'individui ed i rapporti giuridici.-

Ma oltre a questo principio generico di extraterritorialità le specifiche misure di essa non sono ordinate in modo uniforme, nè dagli autori nè dai vari Diritti Positivi; ciascun autore e ciascun Diritto Positivo formulano e codificano quelle norme regolatrici della Extraterritorialità del Diritto Privato che secondo loro sono idealmente perfette e dovrebbero essere adottate da tutte le Dottrine e Giurisprudenze,

ma siccome nell'indicare e formulare queste norme più perfette e preferibili a tutte le altre nè le dottrine nè le legislazioni vanno d'accordo, così ne deriva che quella divergenza legislativa si riproduca in quelle norme che avrebbero lo scopo d'eliminare ogni conflitto nei rapporti di Diritto Internazionale Privato.- Così, per esempio, è genericamente ammesso da tutte le Dottrine e le legislazioni che ciò che regola lo stato e la capacità dell'individuo ha qualche cosa di insito nella persona di lui e deve seguirlo anche fuori del suo territorio, onde risulta ammesso da tutti che l'Italiano, ad esempio, il quale si rechi fuori del suo territorio deve continuare in una certa misura, per quanto si riferisce allo stato giuridico ed alla sua capacità, ad essere retto dalla legge Italiana; ma fuori di questo riconoscimento generi

le regole dottrinali e positive che questa extraterritorialità della legge Italiana specificatamente ammettono e misurano nei varii Paesi sono diverse.- Così, secondo alcune legislazioni e Dottrine, si ammette che la legge che deve intendersi come personale non sia quella dello stato cui un individuo appartiene, ma quella del territorio ove l'individuo sia domiciliato ed abbia il centro dei proprii affari, e poi anche nel concetto di domicilio le Dottrine, le legislazioni e le Giurisprudenze variano, talune ammettendo il domicilio abituale o di fatto, altre ammettendo, secondo il concetto Francese, soltanto il domicilio autorizzato e riconosciuto dall'autorità del Paese, altre ancora seguendo la tendenza Anglo-Sassone non riconoscono questo concetto senonchè al domicilio di origine.-

Altre legislazioni ammettono che in tutto ciò che si riferisce all'ordinamento del territorio e della Proprietà Immobiliare il concetto di Interesse dello Stato debba prevalere sul concetto di ordinamento giuridico dell'individuo, e quindi distinguono nei Diritti delle Persone quelli che si riferiscono alla formazione dei Rapporti Personali e quelli che si riferiscono all'esercizio dell'attività delle Persone sulle cose immobili, ed in questo secondo caso fanno prevalere la legge del territorio ove è situata la cosa immobile sulla legge cui appartiene giuridicamente la persona.. Ragioni per cui si vede che, mancando una Codificazione comune del Diritto Internazionale Privato, il concetto della sua Extraterritorialità, che è pure universalmente ammesso, non elimina i Conflitti di Diritto Internazionale Privato perchè

sia il concetto di legge esclusivamente personale è diversamente ammesso e congegnato dalle varie legislazioni e Dottrine, sia perchè il criterio di legge personale s'incentra, secondo alcune legislazioni e Dottrine, al Diritto di origine o di nazionalità, secondo altre, al domicilio della persona, e questo domicilio viene a sua volta diversamente concepito e definito dalle varie Dottrine e Legislazioni.-

Ecco perchè nelle condizioni attuali del Diritto Internazionale Privato la esposizione dei vari rapporti giuridici e del loro ordinamento nel grande quadro delle relazioni Internazionali non può ridursi senonchè ad una esposizione di Conflitti e ad una sintesi di legislazione comparata, prevalendo anche nei rapporti di Diritto Internazionale Privato la diversità delle soluzioni.-

Ma è naturale che in un Corso breve di Istituzioni di Diritto Internazionale uno studio così esteso è impossibile e quindi sarà necessario limitarci a prendere le mosse dalla Codificazione che del Diritto Internazionale Privato hanno data gli articoli preliminari del nostro Codice e talune altre leggi vigenti nel nostro Paese, illustrando queste disposizioni, che secondo l'opinione del nostro legislatore sono preferibili alle altre, tenendo presenti le soluzioni diverse o contrarie che alle stesse questioni sono date dalle Dottrine e legislazioni di altri Paesi e finalmente facendo un cenno di quei più recenti tentativi di Codificazione universale di Diritto Internazionale Privato che in alcuni rarissimi punti sono arrivati ad eliminare conflitti accomunando tutti gli Stati del Continente Europeo, o la maggior parte di essi in una so:

buoni comune.-

Incominciando dal primo rapporto che è codificato nell'articolo 6. delle Disposizioni Preliminari del nostro Codice Civile, relativo allo stato ed alla capacità delle Persone, il nostro legislatore accoglie il sistema più completo della personalità della legge, cioè prevalenza della legge personale e identificazione di questa legge personale nella legge dello stato cui l'individuo appartiene.-

Ad eliminare una prima difficoltà, che è soltanto apparente, bisogna determinare in questo articolo il significato della parola "nazione", e questo perchè molta incertezza vi è stata, specie nel primo periodo della unificazione della nostra Patria, dandole un significato diverso da quello che realmente essa ha; qualunque cosa voglia intendersi per nazione è certo che nei Rapporti

di Diritto Internazionale, quando si parla di legge personale come legge nazionale non si può alludere che alla legge dello stato cui l'individuo appartiene; nessuno infatti può immaginare che a un suddito Inglese del Canadà, originario della Provincia di Quebec, si applichi la legge Francese perchè questa Provincia originariamente era Francese, o che ad un Italiano di Dalmazia si applichi la legge Italiana per il suo stato e per la sua capacità, perchè i Rapporti di Diritto Internazionale Privato sono tali da escludere qualunque criterio che non sia attualmente concreto e positivo, e quindi è indubitato che il nostro legislatore non poteva intendere se non che la legge dello Stato cui l'individuo appartiene.-

Questa disposizione si riferisce a due ordini di concetti, dello stato e della

capacità; infatti vi sono alcuni modi di essere ed alcuni modi di considerare un individuo nella sua personalità giuridica che devono definirsi come stato, invece che come ordini di capacità perchè considerano la definizione giuridica, la categoria giuridica a cui la persona appartiene, indipendentemente dalla esplicazione della capacità che tale persona può sviluppare.- Quando noi consideriamo se un Italiano, per esempio, sia capace di stipulare un contratto, allora noi ci troviamo di fronte ad un rapporto di capacità; quando consideriamo invece se sia figlio naturale o legittimo, maggiorenne o minorenne, sano di mente o per difetto di mente incapace, ci troviamo di fronte ad un rapporto di stato.-

Tanto lo stato come la capacità delle persone soggiacciono, essendo que-

sto criterio del Diritto Italiano alla legge nazionale, cioè alla legge dello stato cui queste persone appartengono, scelto secondo il concetto ammesso dal nostro legislatore, tanto per vedere se l'individuo sia capace od incapace di dati atti giuridici, quanto per vedere se sia maggiore o minore di età, sano di mente o incapace, celibe o coniugato, per tutti questi rapporti si applica egualmente la legge dello Stato cui l'individuo appartiene.

Questo criterio si ricollega ai concetti primitivi della Giurisprudenza classica Italiana in questo argomento e differisce dal criterio ammesso prevalentemente dalla Dottrina Europea moderna nel periodo di rinascimento contemporaneo del Diritto Internazionale Privato perchè, per effetto del sistema adottato dagli Stati Germanici e per effetto dello studio principale

mente dedicato dal Savigny al Diritto
Romano, soprattutto nel periodo defini=
tivo del Diritto Romano, tra la fine della
Repubblica e il principio dell'Impero, quan=
do si studiava l'applicazione della legge
fra le varie parti (città, municipî, pro=
vincie) dello Stato Romano, venne in uso
il criterio del domicilio, per una inter=
pretazione, forse erronea dei criteri del
Diritto Romano nel suo ultimo perio=
do: ragioni per cui la Dottrina classica
del Savigny considera la legge del domi=
cilio come quella che deve regolare lo sta=
to e la capacità dell'individuo, e su que=
sto principio si è sviluppata una gran
parte del Diritto Internazionale Pri=
vato di Europa.-

Il Mancini ebbe il merito di ri=
condurre ai criteri più corrispondenti
alle tradizioni Italiane questa dottrina
e accettando il concetto del Savigny so=

stituì al criterio del domicilio quello della nazionalità, che fu codificato nell'articolo 6°. già citato del nostro Codice Civile; e questo concetto adottato dalla legislazione Italiana oggi va=riamente anche in altre legislazioni, così da essere adottato nel Codice Civile Germanico, da cominciare ad esercitare un'influenza anche nella Giurisprudenza Inglese, e da essere accolto implicitamente da talune stipulazioni della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato, e precisamente da quelle del 1905 relative alle Successioni.-

Però fino ad ora questo concetto è lungi dall'essere adottato da tutte le legislazioni che seguono altri principî; e nasce così tutta una serie di Conflitti che finchè non venga codificato universalmente ed uniformemente tutto

il Diritto Internazionale Privato, si ri=
ducono ad essere risolubili.-

Se un Italiano, per esempio, si stabilisce
negli Stati Uniti ove vige il concetto del domi=
cilio per la capacità della persona si avrà,
per regolare i suoi rapporti giuridici, un con=
flitto insolubile fra la legge Italiana che
giudica in un modo prendendo per base il
concetto della nazionalità e la Giurispru=
denza Americana che giudica in modo del
tutto diverso, prendendo per base il concet=
to del domicilio.-

Ma anche ammettendo che esista un
accordo tra i vari Paesi nel riconoscere
come vigente ovunque la regola stabili=
ta nell'articolo 6 delle Disposizioni preli=
minari del nostro Codice Civile non sa=
rebbero ancora evitati per via diretta o
indiretta tutti i Conflitti in materia
di Diritto Internazionale Privato.- In=
fatti perchè la regola che subordina lo sta=

to, la capacità ed i rapporti di famiglia alla leggi nazionale possa eliminare ogni conflitto è necessario che sia eliminato anche ogni conflitto circa la nazionalità e quindi se due leggi ammettono che la capacità e lo stato della persona siano sottoposte alla legge dello Stato cui appartenga, ma queste due leggi non vadano d'accordo circa i modi di acquisto e di perdita della nazionalità, potrà avvenire che le rispettive magistrature pretendano di applicare due leggi diverse, ognuna ritenendo che l'individuo in questione sia proprio concittadino.-

Inoltre i conflitti possono risorgere anche fra stati che ammettono lo stesso criterio per motivo della Dottrina del Rinvio e della Qualificazione..

La Dottrina del Rinvio che è stata ammessa anche nel recente Diritto

Germanico e che, a nostro avviso, è una dottrina erronea, si risolve presso a poco in questa soluzione, che se una legge ammette una regola di Diritto Internazionale Privato che subordina un rapporto giuridico alla legge di un altro Paese, ma la legge di questo altro Paese contiene una regola che subordina questo stesso rapporto alla legge del primo, si debba applicare la legge del primo per effetto del Rinvio della legge del secondo.

Chiariamo questo concetto con un esempio: supponiamo due Paesi i quali abbiano, il primo la regola del citato articolo 6 e l'altro la regola del Savigny e precisamente che il concetto della nazionalità viga nel nostro Paese e quello del Domicilio viga in Germania; ora se un Tedesco è Domiciliato in Italia per giudicare della sua capacità il magistrato Italiano dovrà applica=

re la legge Germanica, ma trovando nella legge Germanica una regola la quale ammetta la prevalenza della legge del domicilio, allora si applica, anche nel nostro Paese per un Tedesco, domiciliato in Italia, la legge Italiana invece della legge nazionale, per effetto della norma vigente in Germania che sottopone la capacità alla legge del domicilio.- Ora tutta questa dottrina del Rinvio si appoggia sopra un equivoco e scambio fra la regola di Diritto materiale che il Diritto Internazionale Privato nostro ritiene applicabile ad un rapporto giuridico e la regola vigente in un altro Paese, che evidentemente ha valore per le questioni di Diritto Internazionale Privato che devono essere risolte in quel Paese e non per indicare al magistrato di altro Paese la regola da applicare.- Il magistrato nostro

si trova davanti all'articolo 6., che gli impone di applicare la legge nazionale dello straniero; evidentemente per legge nazionale di quello straniero si deve intendere il Diritto Civile di quello straniero, la legge materiale che regola i Rapporti giuridici di quello straniero, e l'equivoco quindi consiste in ciò che invece di applicare il Diritto Civile straniero, si applica la regola di Diritto Internazionale Privato vigente in quel Paese.-

Ma comunque si voglia giudicare questa Dottrina del Rinvio è certo che, finchè non sarà per accordo dei vari Stati stabilito che per legge straniera si debba intendere esclusivamente la legge civile, materiale, specifica che regola il rapporto giuridico di cui si tratta, e non anche la regola di Diritto Internazionale Privato vigente in quel

Paese vi sarà sempre la possibilità di questo equivoco e sarà sempre possibile che, pur essendovi accordo circa una regola di Diritto Internazionale Privato fra due Paesi, non siano eliminati i Conflitti perchè la dottrina del Rinvio può far applicare nei casi concreti una legge diversa da quella che la Dottrina di Diritto Internazionale Privato vigente nei due Paesi tenderebbe a far applicare.-

Un altro motivo di incertezza, pur vigendo fra due Paesi lo stesso ordine di leggi e di regole di Diritto Internazionale Privato, deriva dai Conflitti così detti di Qualificazione.-

Il Conflitto di Qualificazione avviene quando due Paesi applicano regole identiche di Diritto Internazionale Privato, ma per la definizione diversa di un identico Rapporto Giuridico am=

messo rispettivamente nell'uno e nell'altro di quei due Paesi, allo stesso rapporto giuridico nelle relazioni di Diritto Internazionale Privato si dà in quei due Paesi una soluzione diversa, perchè quel Rapporto Giuridico, mentre entra in un Paese sotto una definizione ed una categoria, entra in un altro Paese sotto definizione e categoria diversa.-

Illustriamo questi conflitti con due esempi.- Il più volte ricordato articolo 6.° stabilisce che la capacità della persona è retta dalla legge nazionale, dunque la capacità a disporre dei propri beni per testamento o a raccogliere i beni per successione sono regolati dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta, ma le leggi di successione relativa agli immobili in genere o date categorie di immobili in ispecie sono in tà=

beni Paesi ascritte nella categoria del-
le leggi relative alle cose e non delle leg-
gi relative alle persone, ragion per cui
può avvenire che due Paesi vadano d'
accordo nel formulare il principio san-
cito dagli articoli 6° e 8° delle Disposi-
zioni Preliminari del nostro Codice Ci-
vile, ma nel tempo stesso non vada-
no d'accordo nell'applicare questo
principio della legge nazionale ad una
data successione perchè mentre in un
Paese vige il concetto nostro secondo il
quale non si fa diversità fra succes-
sioni di beni mobili ed immobili e
queste successioni sono tutte com-
prese nella categoria delle leggi relati-
ve alle persone, nell'altro Paese si fa
distinzione inquantochè le leggi rela-
tive alla successione di immobili si
collocano nella categoria delle leggi rela-
tive alle cose e non alle Persone.-

Il secondo esempio si può desumere da una disposizione particolare del Diritto Olandese in antinomia col Diritto nostro.- La capacità a far testamento è regolata dalla legge normale della Capacità nel nostro Paese, quindi allorchè si deva giudicare se un individuo sia capace di far testamento nel nostro Paese si deve applicare la sua legge nazionale, invece il Diritto Olandese contiene una norma che proibisce all'Olandese di far testamento olografo fuori dell'Olanda, come in Russia è proibito di celebrare matrimonio all'estero in forma diversa da quella stabilita dalla legge Russa.- Ora noi abbiamo un Rapporto che è identico in tutti due i casi che si deve giudicare fra due Paesi che ammettono la stessa regola di Diritto Internazionale Privato, ma siccome nel nostro

Paese non si riconoscono incapacità speciali, e siccome invece in Olanda ed in Russia si fa una incapacità speciale di quella data forma di testamento e di matrimonio, lo stesso rapporto cade nei due Paesi sotto categorie diverse e si verificherà così il Conflitto di Qualificazione.-

A questi Conflitti si devono aggiungere quelli derivanti dai diversi criteri prevalenti nei più Paesi nel definire e nell'applicare il limite di ordine pubblico.- Tutte le legislazioni, anche se non ne facciano espressa menzione, ammettono questo limite; ma quali proporzioni debba avere ed in quali misure debba farsi valere, non è un concetto uniforme, ma è un concetto commisurato agli interessi di ciascuno stato e alla suscettibilità di conservazione di ciascuno Stato.-

E quindi è naturale che nell'identità delle varie legislazioni questo concetto dell'ordine Pubblico dia luogo a soluzioni diverse ed all'eventuale risorgere di Conflitti.- Così può darsi che, pur ammettendosi in due Paesi che un argomento si riferisca esclusivamente alla capacità delle persone, nel Paese di origine della persona stessa si ammettano certe capacità o incapacità speciali che possano eventualmente non essere riconosciute nell'altro Paese per i principî fondamentali di questo Diritto direttamente connessi con l'ordine pubblico.- I rapporti fra persone appartenenti alle Case Reali sono regolati in tutti gli stati in modo diverso dal Diritto Comune, in alcuni Paesi sono regolati in modo diverso più per la forma che per la sostanza, in altri anche per la sostanza, in modo da dare ai contratti fra persone di Case Reali

un carattere di legge speciale che li fa uscire dal carattere di legge comune.- Tutto il Conflitto sorto recentemente e risolto dai Tribunali Belgi circa il contratto del Re del Belgio con la sua defunta moglie per la possibilità di togliere la legittima ai figli, avrebbe avuta una soluzione diversa in Italia ove non si sarebbe potuta applicare questa incapacità speciale se la defunta regina avesse lasciati beni nel nostro Paese.-

Egualmente in Germania vi sono anche per i Principi mediatizzati regole particolari modificanti la loro capacità.- Questi Principi mediatizzati, appartenenti a case regnanti spodestate, non possono, per esempio, far matrimonio valido se non unendosi con membri di Case Regnanti o Principi, altrimenti il loro matrimonio è considerato morganatico, e i figli che ne

derivano portano il nome della madre e non quello del padre, perdono il titolo nobiliare e non ereditano i beni pater=ni, quindi si troverebbero nel nostro Pae=se più vicini alla condizione di figli na=turali che legittimi; ora queste capa=cità e incapacità speciali non potreb=bero essere ammesse nel nostro Paese e in tutti gli altri retti a regime de=mocratico, e infatti si hanno sen=tenze Svizzere che hanno ammesso la piena legittimità di questi figli ed il loro pieno diritto di succedere nel no=me, nei titoli e nei beni paterni nel territorio Svizzero; e tutto ciò perchè, quando la legge stabilisce che lo stato e la capacità della persona sono rego=late dalla legge nazionale allude al diritto comune e non a quelle leggi spe=ciali ed eccezionali che possono essere eventualmente emanate nel Paese cui

appartiene quella persona, tanto meno poi si devono ammettere queste leggi speciali quando sono in contrasto con i principi fondamentali del Diritto pubblico nostro che sancisce l'uguaglianza di tutti davanti alla legge.-

Da ultimo bisogna tener conto di altri elementi di Conflitti nel Diritto Internazionale Privato.- Tutti quelli che sognano la eliminazione dei Conflitti con una Codificazione uniforme del Diritto Internazionale Privato, o con una Codificazione di un solo Diritto Civile per tutti gli Stati appartenenti ad uno stesso gruppo di civiltà, non pensano a tutti questi casi che lascierebbero sussistere una quantità di Conflitti, anche fra Stati che ammetterebbero genericamente la stessa regola di Diritto Internazionale Privato; e non tengono poi conto in

ogni caso che non si eliminerebbero tutte le divergenze e tutti i Conflitti, poichè gli Stati e le Società sono enti vivi, che non possono cristallizzarsi in un perpetuo ordinamento legislativo e che, se anche si fossero accordati nel riconoscere identiche norme di Diritto Internazionale Privato, non potrebbero eliminare le diverse necessità e le diverse attitudini di sviluppo sociale e civile che farebbero risorgere in breve tempo divergenze e Conflitti anche nei paesi nei quali, in un dato momento, si fosse ottenuta una uniformità di Diritto. - E da ultimo non si deve dimenticare che la eliminazione dei Conflitti è uno scopo a cui per chiarezza dei Rapporti Giuridici devono tendere la Giurisprudenza e la legislazione, purchè però non si sacrifichino le energie evolutive del bisogno di diversi ordinamenti legislativi che si fanno sentire periodicamente nei vari Stati.

-. Lezione Venticinquesima. -

-. Sommario. -

Cose mobili e immobili nei rapporti di Diritto Internazionale Privato. - L'articolo 7°. - del Titolo Preliminare del nostro Codice Civile. - Origine storica della distinzione dei mobili e degli immobili nel Diritto Internazionale Privato. - Come la Codificazione fatta dal nostro legislatore delle norme di Diritto Internazionale Privato tolga quasi del tutto il valore della distinzione, conservato nell'articolo 7°. del Titolo Preliminare. -

---

Procedendo nell'analisi della Codificazione del Diritto Internazionale Privato

come è stata formulata nella nostra legge, vediamo quali sono le disposizioni prima dell'articolo 7.° e poi dell'articolo 8.° del Titolo Preliminare del Codice Civile.-

L'articolo 7.° dispone testualmente così « I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario salve le contrarie disposizioni della legge del Paese nel quale si trovano.- I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo ove sono situati.»

Ora questa disposizione ha bisogno di essere illustrata per dimostrare soprattutto come sia in gran parte una disposizione praticamente inutile e risultante dall'omaggio apparente ad una dottrina tradizionale che poi nelle altre parti della sua Codificazione del Diritto Internazionale Privato il nostro legislatore ha riprovata.-

Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna riporsi

all'origini dello sviluppo dottrinale e pratico del Diritto Internazionale Privato, specialmente nel nostro Paese, e in particolare della Dottrina degli Statuti.-

Originariamente la condizione delle cose e delle persone relativa all'applicazione della legge nello spazio, era nel principio del Medio Evo concepita nel modo seguente: esisteva un Diritto Comune che era il Diritto Romano a cui si era venuto aggiungendo, per certi rapporti, un altro elemento, il Diritto Canonico; il Diritto Romano, considerato come Diritto Comune, siccome era un Diritto mondiale esteso a tutti i territori che un tempo avevano appartenuto all'Impero, dominava nel mondo cristiano indipendentemente dalla sua divisione in vari Stati; la legge Romana dominava tanto

nei territori del Nord di Italia, quanto nei territori del Sud di Italia, tanto nel territorio di un Comune quanto nel territorio di un altro, quantunque questi territori fossero politicamente organizzati separatamente e costituissero personalità politiche e signorie diverse, ma nel seno di questa società giuridica che, stretta dalla communanza di impero del Diritto Romano, aveva una entità di vita giuridica comune, i vari stati, le varie città, i vari comuni sviluppavano per effetto della necessità della vita separata le loro leggi e le loro consuetudini, e quindi si andava sviluppando tutto un altro ordine di norme di Diritto Positivo, norme che non erano comuni a tutti i Paesi che avevano appartenuto all'Impero Romano perchè diversamente si sviluppavano in ciascun Paese a

seconda della diversa formanità e della diversa volontà legislativa che nei singoli Paesi si esplicavano.- Allora l'individuo che con la sua attività giuridica, o fisicamente con la mobilità della sua persona si recava da un territorio ad un altro, non solo era seguito dovunque dalle norme di Diritto Romano commune che dovunque imperavano, ma poteva essere seguito o non seguito fuori del suo territorio da quelle norme particolari legislative e consuetudinarie che, per effetto dello sviluppo successivo dell'attività legislativa, diversamente imperavano nei diversi territori.- Allora costituendosi questa varietà di legislazioni particolari nei territori che un tempo avevano appartenuto all'Impero Romano, venne di necessità anche l'indagine di Diritto Internazionale Privato, cioè il vedere

se ed in quanto le norme vigenti in una città, in un comune, in uno Stato qualsiasi seguissero gl'individui appartenenti a quei territori negli altri territori diversi, ed allora da principio l'indagine di questa possibile extraterritorialità o non extraterritorialità della legge particolare di un territorio venne regolata come qualche cosa di subordinato all'universalità del Diritto comune Romano che si riteneva dovunque imperanti, ed allora il primo criterio che si fece valere relativo a questa possibile extraterritorialità della legge particolare di uno stato fu questo, che la legge particolare ad un territorio potesse seguire le persone pertinenti a quel territorio nei territori diversi ove quelle si recavano, ogniqualvolta la legge particolare fosse favorevole alla esplicazioni dell'attività giuridica della persona

e non poterne seguire quando mire fosse sfavorevoli. Sicchè il primo criterio relativo alla extraterritorialità delle leggi particolari fu questo: prendere per criterio direttivo ciò che era disposto dal Diritto comune Romano, se la legge di un territorio era più favorevole della legge comune romana all'esplicazione della attività dell'individuo o alla validità di un rapporto giuridico, allora si applicava quella legge particolare; se invece lo statuto, come allora si diceva, era sfavorevole, allora questo non aveva alcuna applicazione extraterritoriale, ma all'individuo di un territorio fuori di quel territorio, si applicava il Diritto Comune Romano.-

Col procedere del tempo si mutò il criterio di Extraterritorialità o non Extraterritorialità delle leggi particolari, si comprese che questo criterio del

carattere favorevole o sfavorevole era
un criterio arbitrario che poteva essere
diversamente interpretato ed applicato
dal giudice secondo una interpreta=
zione verbale delle leggi stesse, ed allora
si formò un'altra distinzione di sta=
tuti applicabili alle persone fuori
del territorio cui appartenevano e di
statuti la cui applicazione era limi=
tata al territorio del legislatore, cioè
di statuti territoriali e di statuti
potenzialmente extraterritoriali e si
collegò questi due concetti della terri=
torialità o della extraterritorialità
degli statuti al concetto della persona=
lità o della territorialità degli Sta=
ti stessi.. Senza più pensare al ca=
rattere favorevole o sfavorevole dello
Statuto, cioè una legge particolare
di un dato territorio diversa dalle nor=
me corrispondenti del Diritto Romano

Comune, si stabilì che ogniqualvolta uno Statuto si riferiva alla qualità delle persone, doveva seguire la persona anche fuori del territorio dello statuente, che ogniqualvolta invece uno statuto disponeva delle cose, della loro entità giuridica, del loro ordinamento territoriale, della loro commercialità, dovesse applicarsi rigorosamente nel territorio a tutte le cose esistenti nel territorio stesso, appartenessero a sudditi o a non sudditi.-

Il concetto dunque di territorialità o di extraterritorialità dello Statuto, che originariamente si collegava col concetto di Statuto favorevole o sfavorevole in relazione a ciò che disponeva in quel dato caso il Diritto Comune Romano, si collegò poi col concetto dell'incidenza dello Statuto sulle persone o sulle cose.- Anche questa

distinzione però darà luogo a molte in=
certezze ed artifici di interpretazione
verbale, tantochè si cita, non del tutto a
ragione, una interpretazione verbale di
Bartolo il quale, a seconda che la mede=
sima disposizione era concepita in
uno Statuto in questo modo: "un padre
di famiglia non potrà disporre delle co=
se.... ecc.,, oppure in quest'altro modo "le
cose di famiglia non possono essere a
disposizione del padre.... ecc., attribuiva
quello stesso Statuto alla categoria
degli Statuti Personali o Territoriali.-

Più tardi per opera di Bartolo e
di altri Giureconsulti si concretò me=
glio il carattere degli Statuti Personali e
Territoriali basando cioè più all'obbiet=
tivo del legislatore che alla formula ver=
bale che avesse adoperata.- Così si ar=
rivò alla distinzione di Statuti Perso=
nali e Territoriali, relativi alla quali=

tà e all'attitudini giuridica delle persone, i primi, relativi alla definizione, alla commerciabilità ed al modo di essere possedute le cose, i secondi.-

Ma più tardi, ricollegandosi ad una dottrina del Diritto Romano circa la distinzione di "cose mobili e immobili" venne portata una modificazione al regolamento ed alla definizione degli Statuti Personali e degli Statuti Territoriali o Reali, distaccando dagli Statuti Reali tutto ciò che si riferiva alle cose mobili e attribuendole agli Statuti Personali come una dipendenza della persona, secondo le norme diventate tradizionali nella Dottrina degli Statuti: "Mobilia ossibus inhaerent, mobilia sequuntur personam,,; si calcolò che le cose mobili, appunto perchè mobili, non possono essere considerate in relazione ad un territorio certo e determinato, e che della

no firigerri giuridicamente nella situa=
zione di quel territorio cui appartengo=
no le persone che sono in possesso di que=
ste cose; per una casa o per un fondo
rustico c'è una situazione certa che
dà il criterio concreto dello statuto
reale che deve regolarli, ma per le cose
mobili che possono trasportarsi dovun=
que è così incerta la situazione che la
dottrina giuridica reputò di dover pro=
cedere a questa finzione di attribuire
le cose mobili alla situazione della
persona, cioè al domicilio o al luogo
di origine della persona, secondo la
dottrina preferita.-

Così arriviamo all'origine sto=
rica e dottrinale di quella distinzio=
ne fra cose mobili e immobili che è
conservata dall'art: 7 del Titolo Preli=
minare del nostro Codice Civile.-

Ora vediamo perchè questa formula

dell'articolo 7.° mentre formalmente è il riflesso di una dottrina tradizionale, sostanzialmente non avrebbe più ragione di esistere e ha un valore infinitamente minore di quello che la dizione dell'articolo potrebbe significare..

Finchè si distingueva fra Statuto Personale e Reale in tutto il campo del Diritto Internazionale Privato, allora quella distinzione conservata nel nostro articolo 7.° aveva realmente un valore. Questa Dottrina degli Statuti è conservata nel Diritto Internazionale Privato vigente in Inghilterra, e in parte anche in quella vigente in Francia, ove per esempio, nelle successioni, tutto ciò che riguarda le successioni delle cose mobili è regolato secondo la legge personale del defunto, ma tutto ciò che si riferisce alla successione delle cose immobili è regolato secondo la legge del luogo della

loro situazione, e più ancora vige questa distinzione in Inghilterra ove, anche per i contratti fra vivi, in quanto si riferiscono alle cose mobili si bada alla capacità dell'individuo straniero regolata dalla legge nazionale, ma in quanto si riferiscono alla capacità di disporre di cose immobili si bada alla legge Inglese indipendentemente da qualunque considerazione della legge straniera.-

Ma nell'ordinamento del Diritto Internazionale Privato del nostro Codice la cosa è diversa; lo stato, la capacità ed i Rapporti di famiglia, come abbiamo veduto nella lezione scorsa, sono regolati dalla legge nazionale degli individui senza distinzione fra gli atti relativi a cose mobili e gli atti relativi a cose immobili; nella successione, come vedremo, è la legge nazionale del defunto che regola la successibilità, i gradi

della successione, la legittima, la riserva ecc, e l'articolo 8° stabilisce che ciò avviene senza distinzione alcuna fra mobili e immobili..

Dunque questa formula tradizionale che riafferma la distinzione fra mobili ed immobili nei riguardi del Diritto Internazionale Privato, non ha più nella nostra legge il contenuto che aveva nella dottrina tradizionale ricordata prima, e che si conserva ancora nella dottrina di Diritto Internazionale vigente in altri Paesi; siechè l'articolo 7° fa una distinzione cui gli altri articoli antecedenti e susseguenti hanno tolto tutto il contenuto e il significato, e non resta per l'applicazioni di certe regole relative alle cose, se non l'applicazioni di quelle regole che si riferiscono alla loro definizione giuridica, alla loro commercialità ed ai

modo di rendere perfetto e definitivo il trasferimento della loro proprietà; ma anche rispetto a queste regole si deve notare come non esiste più il significato di questa distinzione accolta nell'articolo 7.° perchè, per quello che si riferisce alla distinzione delle cose, ai limiti della loro commerciabilità ed ai modi di rendere definitivo il trapasso della proprietà delle cose stesse, l'impero più assoluto delle regole della legge del luogo ove le cose sono situate, vale tanto per i mobili quanto per gl'immobili senza distinzione.-

Basterebbero poche osservazioni per dimostrare la evidenza di questa affermazione.- Le cose si possono distinguere in mobili e immobili non solo per natura, ma anche per destinazione; così sono immobili per destinazione cose, che pur essendo in sè mobili, si considerano

immobili perchè si considerano aderenti ed accessorie a cose immobili, sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono i Diritti reali e, come avviene in certi sistemi di Diritto, come in quello Inglese, si calcolano come immobili determinati gruppi di cose che, quantunque siano mobili, nella loro collettività vengono ad essere regolate col regime degli immobili.

Ora tutte queste cose sono regolate in un modo o nell'altro, calcolate mobili secondo la loro esistenza fisica concreta o calcolate immobili per il loro carattere accessorio di cose immobili, o per destinazione unicamente per la legge del paese ove sono situate.- Se un individuo possiede un mulino in Inghilterra, e vi possieda a titolo di proprietà o di locazione una casa, l'essere o non l'essere questo mulino calcolato un immobile non sarà giudicato secondo la legge del Paese

tario o locatario Italiano, ma secondo la legge Inglese, ove quelle cose effettivamente si trovano. - Il che prova che la distinzione fra mobili e immobili in questo caso erroneamente viene attribuita alla legge del possessore, perchè vi è una questione pregiudiziale se quella data cosa debba calcolarsi mobile o immobile, che viene giudicata prima secondo la legge territoriale, cioè secondo la legge del luogo dove sono situate le cose.

Così egualmente per la commerciabilità delle cose: in molti Paesi, e specialmente nel nostro, per tutelare il patrimonio artistico vi sono regole particolari che limitano la commerciabilità di date cose; un individuo è perfettamente libero di vendere la sua casa, ma se nella sua casa esistesse un quadro di Raffaello o di Leonardo la sua libertà di disposizione cesserebbe

perchè è limitata, per la tutela del patrimonio artistico, la commercialità di quella data cosa; ma se un Italiano possiede una casa in Francia ed in questa casa, da molto tempo legalmente, o da poco tempo abusivamente si trova un quadro di Raffaello o di Leonardo non si potrà invocare in Francia il limite della commercialità di quell'oggetto in ragione della nazionalità del proprietario, come si farebbe se fosse vero ed effettivo il contenuto dell'articolo 7°, ma si applicherà la legge Francese anche se ammettesse la perfetta commerciabilità delle cose artistiche.-

Lo stesso si può dire riguardo alla non commercialità di cose ritenute sacre dalla legge di un Paese, quando il suddito di questo Paese le possieda in un altro territorio, ove può non essere riconosciuto il loro carattere sacro.-

Egualmente cesserà il criterio dell'abbandono di una cosa, per effetto del quale essa diventa res nullius; se un individuo possiede una cosa mobile o immobile, l'abbandono di questa cosa e la sufficienza di questo modo di abbandono, onde calcolare questa cosa del tutto abbandonata anche giuridicamente dal proprietario, e quindi diventata res nullius, vengono regolati dalla legge della situazione e non dalla legge del proprietario; sequi per cui se un individuo avesse una casa al confine, e da questa casa fuggissero colombi, api, sciami egli non potrebbe ricuperare queste cose servendosi nel fondo del vicino, situato al di là del confine, secondo le regole del nostro Codice Civile, ma secondo la legge eventualmente diversa che vige al di là del territorio.

E finalmente lo stesso si dice delle regole relative alla perfezione della tra-

smissione della Proprietà su una deter-
minata cosa o su una data collettività
di cose.- Vi sono in tutti i Paesi certe
regole relative alla trasmissione della
Proprietà o alla costituzione di Diritti
Reali sulle cose immobili; ove esistono,
per esempio, i Registri Fondiarii si ha
la trascrizione della trasmissione della
Proprietà o l'iscrizione dei Diritti Rea-
li costituiti sulle cose immobili, sicchè
se un individuo appartenente ad un
Paese trasferisce in un altro la Proprie-
tà su una cosa immobile situata
nell'altro territorio, o costituisca un
Diritto Reale su di essa, la perfezione
di quella trasmissione di Proprietà, o
della costituzione del Diritto Reale non
si avrà, se non saranno seguite le for-
me che, nei riguardi dell'ordine Pubblico
e nei Diritti dei terzi, sono stabilite
in quel Paese, ove la cosa è situata.-

Ma niente di diverso si richiede e si esige in quanto si tratta del passaggio della Proprietà o della costituzione di Diritti Reali su cose mobili; se fosse vera e praticamente efficace la distinzione dell'articolo 7° secondo il quale i beni mobili sono soggetti alla legge nazionale del Proprietario, e gl'immobili alla legge del luogo ove sono situati, anche in questo caso si dovrebbe avere una distinzione, inquantochè la perfezione della trasmissione della Proprietà di immobili e della costituzione di Diritti Reali su di essi, dovrebbe essere data come in fatto lo è, dalla legge della situazione, e la perfezione della trasmissione della Proprietà di mobili e della costituzioni di Diritti Reali su di essi dovrebbe esser data dalla legge del Proprietario, mentre invece tutti i casi comuni ci provano che viene anch'essa regolata

dalla legge del luogo ove le cose mobili sono situate.- Così per stabilire i limiti e le forme del pegno, la possibilità che un Diritto Reale di Pegno esista restando la cosa pignorata presso il proprietario, o passando presso il pignoratario, bisogna ricorrere non alle norme della legge del proprietario, ma alla legge del luogo ove la cosa pignorata è situata.. E difatti la necessità della territorialità della legge risulta evidente dal fatto che in questi Diritti Reali sulle cose mobili come sulle cose immobili non solo sono diversamente regolati nei varî territorî quando in questi vi esistano le stesse forme di garanzia, ma possono alcune forme di essi esistere in uno stato e non esistere in un altro; ora siccome è impossibile far valere legalmente in un territorio un istituto quando in esso non esista, ne viene di conseguenza la necessità che

per costituirsi un Diritto Reale su cosa mo=
bile si debba ricorrere non alle categorie=
rie, alle forme ed alla Procedura vigenti
nel Paese a cui appartiene l'individuo,
ma invece alla legge del luogo ove le cose
sono situate.-

Sicchè concludendo si può dire che di
tutti gli articoli preliminari del nostro
Codice l'articolo 7, che continua a man=
tenere codificata una regola tradiziona=
le antichissima di Diritto Internaziona=
le Privato, è in parte il più inutile, in par=
te il più scorretto e quello che avrebbe biso=
gno di essere modificato in una Codifica=
zione ulteriore.-

Come abbiamo veduto la distinzione
fra mobili ed immobili nel nostro Dirit=
to Internazionale Privato non ha più alcu=
na ragione di esistere perchè, mentre l'arti=
colo 7.° fa ancora la distinzione fra mobili
ed immobili, i primi soggetti alla legge del

Proprietario, i secondi alla legge del luogo ove sono situati, gli articoli 6 - 8 e 9 del Tit. Prel. del nostro Cod. Civ. distinguono perfettamente questa distinzione e le regole della Capacità, dei Rapporti di Famiglia, delle Successioni e delle Obbligazioni sanciscono identicamente nei loro effetti, tanto riguardo alle cose mobili, quanto riguardo alle immobili. - Non vi è che un solo Rapporto rispetto al quale la legge territoriale prevalga sulle cose alle regole personali ed extraterritoriali e questo è costituito da quei punti che si riferiscono alla definizione delle cose, alla loro Commercialibilità ed alla suscettibilità degli atti di trasmissione della Proprietà degli immobili e degli atti di costituzione dei Diritti Reali su immobili, ma anche rispetto a questo lato di impero della territorialità cessa qualunque motivo di distinzione perchè queste condizioni sono imperative così per i mobili che per gl'immobili

---

-: Lezione Ventiseiesima. -

-: Sommario. -

Le Successioni legittime e testamentarie secondo le regole di Diritto Internazionale Privato vigenti nel nostro Paese. - Gli articoli 8 e 9 del Titolo Preliminare del nostro Codice Civile. - Conflitti derivanti dalla diversità di regole vigenti negli altri Paesi. - La successione vacante; criterio per determinarla e Stati a cui i beni della successione vacante devono essere attribuiti. -

---

Dopo esserci occupati degli articoli 6 e 7 delle Disposizioni Preliminari del

nostro Codice Civile veniamo ora all'articolo 8 ed a una parte dell'articolo 9 che si riferiscono alle Successioni legittime e testamentarie. -

La questione dibattuta lungamente nella Dottrina e nella Giurisprudenza circa l'unicità o la pluralità della Successione e circa la legge da applicarsi all'ordinamento di una successione, quando i beni che a questa appartengono siano situati in vari paesi, fu risolta dal nostro legislatore nell'articolo 8, il quale dispone: « Le successioni legittime e testamentarie, però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei Diritti Successorii e l'intrinseca validità delle Disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque Paese si trovino ». Così, mentre l'artic:o:

del detto Titolo Preliminare, assimilando lo straniero al cittadino nell'esercizio dei Diritti Civili, faceva sì che anche lo straniero potesse succedere nei beni situati in Italia e lasciati da un defunto cittadino o da un defunto straniero, la legge nostra stabiliva che a questi beni dovesse applicarsi, per tutto ciò che si riferisce all'ordinamento della Successione, la legge nazionale del defunto senza distinguere fra mobili ed immobili, e così erano risolte alcune questioni che sono state lungamente dibattute e risolte in modo assai diverso nei Diritti Positivi dei vari Paesi.-

Prima di tutto esaminiamo la questione che si riferisce alla unicità o alla pluralità della Successione.-

Secondo alcune Dottrine, seguite anche attualmente dalla pratica di parecchi Stati, si ritiene che anche in

argomento di successione si volle fare una distinzione fra cose mobili e cose immobili lasciate dal defunto; le cose mobili, secondo la massima per cui si suppongono esistenti nella sede dei Diritti Personali dell'individui cui appartengono, costituiscono, secondo quella dottrina, una collettività appartenente al defunto e deve essere regolata dalla sua legge; invece tutte le proprietà immobiliari si calcolavano esistere di per sè, e indipendentemente dalla legge del defunto a cui avevano appartenuto, nei vari Paesi in cui erano situate, di modo che si avevano tante successioni quante erano le località ove i beni successori erano posti.- Ragioni per cui per gl'immobili si aveva pluralità di successione, le quali venivano regolate da altrettante leggi e regolamenti diversi, quanti erano i Paesi nei quali erano situati.-

Questa questione dell'unicità o della pluralità della Successione fu risolta in favore dell'unicità dalla Dottrina germanica di Diritto Internazionale Privato per opera del Savigny verso la metà del secolo scorso.- La dottrina Italiana raccolse questi risultati della Dottrina Germanica, che si ricollegava al concetto antico Romano della continuazione della personalità del defunto in quella dell'erede, e quindi della necessaria unità della Successione considerata come una Entità giuridica, e mutò soltanto il fondamento legislativo assunto dalla legislazione Germanica, cioè quello della legge del domicilio, in quello della legge della nazionalità.-
Così si formò quella Dottrina Italiana doppiamente modificata, prima nel senso della unità della Successione, considerata come un Ente col

lettivo cui appartengono mobili e immobili, secondariamente, fu nel senso di aver adottata la legge nazionale del defunto per l'ordinamento di questa successione.- E questo fu il criterio espresso sinteticamente dall'articolo 8 testè ricordato, e completato anche dall'articolo 9 ove, disponendosi della validità degli atti fra vivi e di ultima volontà, viene ribadito il concetto che l'articolo 8 sancisce per le successioni legittime e testamentarie stabilendosi che la validità e la sostanza di questi atti debbono essere regolati secondo la legge del paese cui apparteneva il defunto.-

Ora questa dottrina sancita in modo così chiaro dalla legislazione nostra si presta a conflitti per la diversità delle dottrine vigenti negli altri Paesi, per la prevalenza cioè in altri Paesi della dottrina del domicilio anche

per quello che si riferisce al regolamento della successioni immobili, sia per la prevalenza della Dottrina della territorialità, della situazione degli immobili.- Il Conflitto può derivare in doppio senso, o perchè nel Diritto nostro si regola dal nostro magistrato una successione a cui appartengono beni immobili situati anche all'estero applicando il criterio della nazionalità che non può avere il riconoscimento del Paese estero ove parte dei beni immobili sono situati, o perchè si è costretti ad applicare nel nostro Paese la legge di un altro Paese anche per gl'immobili situati nel nostro territorio, anche in quanto l'ordinamento degli immobili nel nostro territorio vi si opponga.. Questo secondo conflitto è eliminato dall'articolo 12 del tit. Prelim. che salva tutte le esigenze di ordine pubblico facendo di queste una

eccezione all'applicazione delle norme straniere che ai termini degli articoli contendenti dovrebbero essere applicate.-

Ogni qual volta una successione di stranieri debba esplicarsi con la preferenza assoluta del primogenito agli altri figli con la istituzione di maggioraschi o di fidecommessi, queste norme di Diritto straniero che alla successione di uno straniero dovrebbero applicarsi nel nostro Paese, per effetto delle Disposizioni dell'articolo 12 che riserva ed esclude nel nostro Paese ogni applicazione di legge straniera che urti col nostro ordine pubblico, fa risorgere l'applicazione del Diritto territoriale nostro in confronto del Diritto straniero.-

Un conflitto invece meno determinato nei limiti e più insolubile, si ha quando quando, trattandosi di una eredità di un Italiano abbandonata secondo le regole di successione legitti

ma, o regolata secondo la successione testamentaria a cui appartengano beni immobili situati in vari Paesi, la norma dell'articolo 8.° non possa essere applicata perchè negli altri Paesi, ove i beni immobili sono situati, si applica alla successione anche di stranieri la legge della successione degli immobili invece che la legge nazionale del defunto.-
Se questo Italiano lascia beni immobili in Italia, Francia ed Inghilterra e la successione si apre in Italia ultimo domicilio del defunto, il magistrato Italiano regolerà questa successione secondo la legge Italiana, riconoscendo il diritto degli eredi legittimi Italiani anche sui beni immobili situati all'estero secondo le regole di devoluzione della legge Italiana, attribuendo cioè la metà della quota legittima ai figli naturali, attribuendo al coniuge

superstite una quota di proprietà o di usufrutto a seconda che concorre con ascendenti, discendenti o collaterali ed estendendo la successione legittima fino al decimo grado secondo la legge nostra, mentre invece fino al dodicesimo secondo la legge Francese.-

Ora, per non citare che due Paesi, la Francia e l'Inghilterra, l'ordinamento della Successione nei rapporti di Diritto Internazionale Privato, è in entrambi diverso dal nostro.- In Inghilterra si applica a tutto ciò che si riferisce ai mobili la legge del domicilio del defunto, per tutto ciò che si riferisce agli immobili la legge della loro situazione; dunque, mentre la legge nostra attribuisce un'era generica e la nostra magistratura vi era connessa, i giudici sulla successione di questo Italiano, anche in quanto i beni siano situati

in Inghilterra, secondo la legge Italiana, se questo defunto Italiano fosse stato domiciliato in Inghilterra, per tutti i beni mobili e immobili situati in Inghilterra, mentre il magistrato nostro attribuirebbe la successione agli eredi legittimi o la legittima agli eredi legittimi nella successione testamentaria anche per i beni situati in Inghilterra secondo la legge Italiana, invece il magistrato Inglese applicherebbe le norme della legge Inglese tanto ai mobili, perchè l'Inghilterra era il domicilio del defunto, quanto agli immobili, perchè l'Inghilterra era il luogo della loro situazione.- Quando invece questo defunto Italiano avesse lasciato mobili ed immobili in Inghilterra e fosse stato domiciliato in Italia, in Inghilterra la successione sarebbe regolata secondo la legge Italiana per i mobili e la legge Inglese

per gl'immobili, e con conseguenze di molta diversità anche nella devoluzione di questi beni perchè la legge Inglese nei beni mobili ammette una successibilità legittima indefinita, mentre invece la legge Italiana la limita al decimo grado, e quindi si potrebbe avere una successione che regolata dalla legge Italiana darebbe luogo alla successione vacante e non sarebbe vacante per la legge Inglese.-

La legge e la Giurisprudenza Francese vengono ordinariamente calcolate analoghe alla nostra nelle norme di Diritto Internazionale Privato; ma fino ad ora, per quanto si riferisce all'ordinamento di beni immobili ed alla loro devoluzione, anche la legge e la Giurisprudenza Francese si avvicinano molto più alla dottrina tradizionale Statutaria, rappresentata dalla legge Inglese, che non alla dottrina

della unicità della successione, rappresen
tata dal Diritto Positivo nostro.- Infatti
tutta la uniformità del Diritto Francese
a queste norme di Diritto Internazionale
privato accettate dal Diritto nostro, si limi=
ta a ciò che dispone l'articolo 3° del Codice Ci=
vile Francese, il quale stabilisce che i Fran=
cesi, anche in quanto dimorino o risie=
dano all'estero, sono regolati dalla legge
francese, vale a dire quella norma relati=
va allo Statuto personale, che il nostro Co=
dice sancisce in via generale e che il no=
stro magistrato conseguentemente appli=
ca tanto all'Italiano che agisca all'este=
ro quanto allo straniero in Italia,
mentre il Diritto Francese invece non
è stata sancita che per i Francesi ed è
stata abbandonata al criterio analogi=
co del magistrato Francese la misura
eventuale di questa applicazione anche
agli stranieri.-

Inoltre questo principio generale è stato esplicitamente escluso dal progetto originario del Codice Civile Francese perchè nella Commissione legislativa presieduta dallo stesso Napoleone, si è convenuto che nella legge Francese si dovesse statuire soltanto per i Francesi, senza adottare alcun principio di ordine generale, abbandonando così i Rapporti dello straniero al criterio della Giurisprudenza, la quale, nella traccia dei giureconsulti e della Dottrina degli Statuti, stabilì che lo straniero dimorante in Francia, quando abbia ottenuto il permesso dell'autorità Francese di stabilire il suo domicilio in Francia, debba essere assimilato nell'esercizio dei Diritti Civili al Francese e quindi in ogni modo i beni immobili situati in Francia debbano essere regolati, tanto per la capacità quanto per la successione, secondo la legge Franc

Nei derivato pertanto che ogniqualvolta si tratta di Diritti speciali successorii da esercitarsi in Francia, e specialmente nei riguardi degli immobili, si applichi la legge Francese anche in quanto si riferisca allo straniero, verificandosi così un conflitto assoluto colle nostre norme di Diritto Internazionale Privato in questo argomento.-

Un giureconsulto Italiano, il Senatore Gabba, scrivendo molti anni fa negli "Annali di Giurisprudenza" un breve Commento al Titolo Preliminare del nostro Codice, sostenne una dottrina che a noi pare sofistica e degna d'essere messa da parte quella cioè che, mentre il nostro Titolo Preliminare sancisce in via generale l'applicazione della regola della legge nazionale a tutte le Successioni sia degli stranieri in Italia, sia degli Italiani all'estero, perchè le regole del Titolo Preliminare

ne s'incontrano nella impossibilità materiale di essere eseguite all'estero per tutto quello che si riferisce alla successione degli Italiani, specialmente per gl'immobili situati in altri Stati, il Gabba sostiene che si debba ritenere, in quanto ai beni situati all'estero, questa disposizione del nostro Codice come non avvenuta, e come una specie di lapsus-calami del nostro legislatore; il nostro legislatore, egli dice, non ha pensato ad una difficoltà insuperabile di base del nostro magistrato di fronte a cui si trova ogniqualvolta si tratti di applicare a beni di Italiani situati all'estero l'articolo 8. della nostra legge e poichè si tratta di una impossibilità che non dipende dal nostro legislatore o dal nostro magistrato di eliminare, così si deve ritenere che l'aver dimenticata questa difficoltà toglie ogni contenuto e sostanza alle disposizioni

del legislatore e quindi si debba ritenere come nulla e non avvenuta.-
Ora questa dottrina del Gabba equivarebbe a ridurre l'interpreti della nostra legislazione a restringere la portata del nostro Titolo Preliminare all'applicazioni della legge nazionale soltanto a quella parte della successione che è in territorio Italiano, ove possa intervenire la forza coattiva del magistrato Italiano incaricato di applicare la legge, e non può essere ammessa, a nostro avviso nel nostro Paese, perchè misconosce tutta la essenza stessa del Diritto Internazionale Privato, in quanto è sancito dalla nostra legislazione.- Il concetto ideale del Diritto Internazionale Privato è una serie di norme relative all'applicazione extraterritoriale della legge Civile, serie di norme sancite d'accordo di tutti gli Stati Civili, sicchè per ciascun caso è cinto a Di. Int.-

Dispensa 166.a

quale disposizione legislativa dell'uno o dell'altro si debba riconoscere, ed a questo obbiettivo tendono le diverse Conferenze che successivamente in questi anni si raccolgono all'Aja; ma fino a chè questa codificazione uniforme delle regole del Diritto Internazionale Privato non si raggiunga, ogni legislatore di ciascun Paese codifica quelle regole di Diritto Internazionale Privato che, secondo il suo concetto individuale dovrebbero essere le regole ideali applicabili e formulabili in questo argomento da tutti gli Stati; Ora queste norme di Diritto Internazionale Privato, codificate da un solo legislatore, come lo sono nel Titolo Preliminare del nostro Codice Civile, sono per loro contenuto intellettuale norme individuali di un singolo Stato, ma per il loro obbiettivo e per il loro carattere assoluto sono norme universali di Diritto Internazionale Privato, sono quella formula

che, quando il legislatore di un dato Paese, de=
ve essere destinata come la migliore ad es=
sere adottata da tutti gli Stati, quando si
addivenga ad una codificazione uniforme
del Diritto Internazionale Privato.-

Ora tale essendo il carattere delle rego=
le di Diritto Internazionale Privato non
resta posto per la distinzione sostenuta dal
Gabba: non è un comando la regola di
Diritto Internazionale Privato in genere e
quella dell'articolo 8 in ispecie, non è un co=
mando relativo e subordinato che il no=
stro legislatore rivolga al nostro magistra=
to in quanto sia possibile di eseguirla nel
nostro territorio e nei limiti possibili di
farla eseguire nei territori degli altri Sta=
ti, ma è un comando assoluto, che pre=
scinde dagli ostacoli materiali che le legisla=
zioni diverse degli altri Paesi possano op=
porre alle conseguenze dell'applicazione
delle regole adottate dalla nostra legge.-

Come nell'ordinari il matrimonio il nostro legislatore deve prescindere dalla facilità che possano avere i coniugi Italiani domiciliati altrove di far ivi ottenere il divorzio ed è assoluto il proprio diritto di divorzio, come nell'ordinare i rapporti fra genitori e prole è ritenuto obbligatorio in modo assoluto l'assenso dei genitori al matrimonio dei figli prima del 25° anno, pur prescindendo dalla norma legislativa di altri paesi che eventualmente permetta ai figli di sposarsi in modo valido senza questo assenso, così devesi ritenere come assoluta questa massima dell'unicità della successione, regolata dalla legge nazionale del defunto, prescindendo dagli ostacoli materiali di fronte a cui si potrà trovare il nostro magistrato di vedere eseguita la nostra legge in un paese nel quale eventualmente si trovi una parte della sostanza del defunto.-

Ragion. per cui si deve ritenere che quando si tratti di successione di un Italiano e quindi si tratti di regolarla davanti ai magistrati Italiani, questi

dovranno applicare le regole Italiane a tutti i beni, a tutta la successione considerata come una universitas iuris ed anche ai beni situati altrove e che se la legge dell'altro paese ostacolasse l'applicazione di queste norme sorgerebbe uno dei tanti conflitti di Diritto Internazionale Privato, cui dà luogo la diversità di norme vigenti nei vari paesi e che la nuova codificazione dell'Aia tende appunto ad eliminare. —

Quando si arriva ad uno di questi conflitti, che nell'ordinamento attuale del Diritto Internazionale Privato sono insolubili, il nostro Codice non provvede a nessun rimedio per contrapporre nel nostro Paese ai danni che, dalla applicazione di regole successorie diverse, possano derivare in territori diversi. — A questo provvede il Diritto Francese e provvederà la nuova Codificazione Internazionale che si sta preparando per la Conferenza dell'Aia. — Infatti secondo il Diritto Francese per regolare il rapporto della successione sui beni situati in

Francia si può prelevare, a favore del successibile Francese e a danno del successibile straniero, tanto quanto è quello che le regole vigenti nell'altro Paese fanno perdere al successibile Francese in confronto del successibile straniero.-

Questa norma non esiste nel nostro Codice; vi era qualcuno che la voleva adottare, ma non bisogna dimenticare che il nostro Codice fu promulgato nel 1865, quando l'Italia era appena nata e voleva farsi accogliere come apportatrice di concetti liberali per rendere più simpatico il suo avvento nella famiglia dei grandi Stati Europei, perciò tutte quelle norme che si ispiravano al concetto della Reciprocità, sia nell'esercizio dei Diritti Civili degli stranieri, sia nei Rapporti successori sia nella esecuzioni delle Sentenze straniere nel nostro territorio furono a bella posta

eliminate nel nostro Codice, il quale ha cominciato con l'assimilare gli stranieri nell'esercizio dei Diritti Civili ai cittadini, senza porre alcuna condizione di Reciprocità presentandosi come Stato anche tutto concessiva senza nulla domandare e credendo così l'Italia di corrispondere ai principii liberali che avevano presieduto alla sua nascita; ma è certo che questo concetto, consigliato nel 1865 da un criterio politico, non è più consigliabile ora che si è, per dir così, acclimatata nella famiglia delle nazioni e crediamo necessario che si ritorni al concetto di subordinare i vantaggi degli stranieri al rigoroso concetto della Reciprocità. -

Per quello che si riferisce alle successioni testamentarie si deve applicare lo stesso concetto ai termini degli articoli 8 e 9 del Titolo Preliminare che si

riferisce alle Successioni legittime.-
Ciò che si riferisce alla capacità di far testamento è regolato dalla legge nazionale del defunto nel momento in cui faceva il testamento e nel momento in cui veniva a morte, poichè nel frattempo avrebbe potuto mutare la nazionalità; tutto ciò che si riferisce alle forme del testamento è soggetto alla legge, secondo la scelta del testatore, del luogo ove è stato fatto, o alla legge nazionale del defunto; la sostanza delle disposizioni è regolata dalla legge nazionale del defunto, con la differenza che, mentre la legge nazionale del defunto regola tutta la successione nella successione legittima, non serve che come criterio di limite all'esplicazione della volontà del defunto nella successione testamentaria, riducendo così quella parte della sostanza di cui non può disporne per effetto della

gittima o della riserva.-
Per la forma del testamento è certo che la scelta fra la legge del luogo ove il testamento fu fatto e la legge nazionale del defunto, corrisponde ad un criterio giustissimo, quello cioè di ammettere che la scelta fra le due forme sia abbandonata alla persona più interessata nell'atto di cui si tratta, e perciò, come nei contratti fra vivi si applica il criterio della legge del luogo del contratto, oppure la legge nazionale quando le parti vanno d'accordo, così nell'atto unilaterale, sommamente interessante il testatore, si deve ammettere che possa seguire la legge nazionale.-
Però rispetto al testamento non solenne, ma olografo non è del tutto riprovevole la norma del Diritto olandese che vieta al cittadino di seguire questa forma di testamento all'estero, cioè

fava alla facilità delle falsificazioni in un sito diverso da quello a cui apparteneva il defunto.-

Ed ora veniamo a parlare della successione vacante.- Secondo le legislazioni di quasi tutti i Paesi Civili vi è un punto oltre il quale cessa la trasmissibilità dei beni del defunto ai suoi congiunti, se non ha disposto per testamento di questi beni, questi non passano ope legis al suo erede, e si verifica quel fenomeno che chiamasi Successione Vacante.-

Questo limite estremo della trasmissibilità collaterale è diversamente stabilito secondo le leggi dei vari paesi; secondo la nostra legge la successione legittima è ammessa fino al X grado, secondo quella Francese fino al XII grado, ed il movimento dei vari partiti socialisti tende a rendere sempre più prossimo al defunto questo grado di collate=

nalità, essendo questo uno dei punti della legislazione del Diritto Privato in cui si fa sentire maggiormente il criterio sociale ed economico che prevale nella società. - Nel Diritto Inglese, ove permane ancora nella successione il criterio feudale, la trasmissione si effettua indefinitamente per ogni grado di parentela; nel Diritto nostro, ove il concetto democratico sociale moderno si è fatto sentire più largamente, è arrestata al X° grado e, secondo alcuni, si dovrebbe arrestare al VI°. -

Ora quando si verifica questa successione vacante è necessaria una duplice indagine: quando si debba stabilire che esista successione vacante, e a chi debbano appartenere i beni abbandonati. -

Ora rispetto alla determinazione di successione vacante sorge lo stesso

Conflitto accennato prima, se si ammette il criterio dell'articolo 8.° la successione vacante si verifica per i beni ovunque situati, quando nel paese del defunto non esistessero più successibili legittimi; se invece si ammette il criterio della legge della situazione, si potrà avere successione vacante nel paese ove apparteneva il defunto ed avere ancora un successibile legittimo secondo la legge del Paese ove i beni sono situati, o viceversa, si potrà avere un erede legittimo nel paese al quale apparteneva il defunto, che non potrà far valere i suoi diritti sui beni situati altrove perchè si applica la legge territoriale e perchè altrove la trasmissibilità della successione è ancora più ristretta.-

Quando poi esiste successione vacante chi deve succedere? lo Stato ove i beni sono situati, o lo Stato a cui apparteneva il defunto?

È evidente che lo Stato nel raccoglieri la Successioni vacante non è erede, ma esercita il suo Diritto su tutte le cose che si trovano nel suo territorio e che non appartengono ad alcuno, e quindi non sarà lo stato del defunto che come erede raccoglierà tutta la successione vacante, ma i singoli stati nel cui territorio esistono i beni e che li raccolgono a titolo di Occupazione. - E nella Convenzioni dell'Aia del 17 Maggio 1905, firmata da quasi tutti gli Stati del Continente Europeo, per regolare il Diritto Internazionale Privato in materia di successiono, si adottò questo ultimo criterio: determinazione della esistenza di successioni vacante secondo la legge del defunto e attribuzione di essa ai vari Stati nei cui territori rispettivamente i beni sono situati. -

---

-. Lezione Ventisettesima. —

-. Sommario. —

Le Obbligazioni e l'articolo 9 del Titolo Preliminare del Codice Civile.- Capacità, sostanza e validità delle obbligazioni.- Forma.- Modificazioni delle regole normali relative allo stato, alla capacità delle persone ed ai Rapporti di famiglia in rapporto col Matrimonio e col Divorzio.-

---

Nel continuare il breve commento che abbiamo incominciato del Titolo Preliminare del nostro Codice Civile in rapporto con i Principii di Diritto Internazionale

Privato sanciti dalla Giurisprudenza o dalla legislazione degli altri Paesi, toccheremo brevemente delle Obbligazioni, e specie delle obbligazioni contrattuali.-
Quello che a queste si riferisce è esposto sommariamente nell'articolo 9° del titolo Preliminare, ove la parte II^a dell'articolo stesso si riferisce alla sostanza e la parte I^a alla forma delle Obbligazioni.-
Per quello che si riferisce alla sostanza è stabilito che la sostanza e la validità delle Obbligazioni sono rette dalla legge del luogo ove il contratto è fatto, salva l'applicazione della legge del luogo a cui appartengono le parti, quando sia comune a tutte le parti, quando si tratti cioè di contratti stipulati fra due Italiani all'Estero, o fra due stranieri della medesima nazionalità in Italia o in un altro paese qualunque che non sia quello al quale ap-

partengono.-

Per la forma si applica la regola tra dizionale "Locus regit actum," cioè si ritiene sufficiente per dare validità ad un atto il seguire la forma vigente nel luogo ove l'atto è fatto o redatto; anche in questo caso si ammette però la forma stà delle parti se trattasi di atto bilate rale, della parte se unilaterale, di seguire con eguale validità anche le forme vigenti nel Paese a cui appartengo no per nazionalità.-

Questa è in breve la norma di Diritto Internazionale Privato, in materia di obbligazioni, sancita dalla nostra legislazione e seguita dalla nostra Giurisprudenza.-

Questa norma dà luogo ad una se[rie] di incertezze e conflitti per due moti vi; prima di tutto perchè non combina con le norme seguite nei vari Paesi, se

contrariamente perchè non sancisce tutta la materia relative agli atti giuridici ed alle obbligazioni bilaterali e per alcuni di questi atti, e per alcuni aspetti di essi, lascerà aperto l'adito alla giurisprudenza, che si trova spesso nella impossibilità materiale di applicare questo principio a tutto ciò che si riferisce alle obbligazioni, o relative ai cittadini all'estero, o relative agli stranieri nel nostro Paese.

Ora, tenendo presente questa codificazione parziale del Titolo Preliminare, riesaminiamo quanto si riferisca alle obbligazioni ed ai contratti per vedere fino a quanto sia possibile l'applicazione di queste norme, e fino a quanto debbano essere completate di esse norme diverse.

La prima indagine, rispetto alle obbligazioni, che si deve tener presente,

è la capacità delle persone che devono
obbligarsi e, rispetto a questa è leci=
to applicare la prevalenza della leg=
ge nazionale cioè della persona o
delle persone che vogliano o debbano
obbligarsi; ma, in questo argomento,
non solo si va incontro a molti
conflitti per ragioni già molte volte
esposte, cioè per l'esistenza in altre
leggi di una norma che fa prevalere
la legge del domicilio su quella della
nazionalità come criterio della ca=
pacità di obbligarsi, ma per effetto
di norme particolari che esistono
ancora nel Diritto Inglese, che esi=
stevano in Germania prima alla
promulgazione dell'ultimo Codice Ci=
vile e che esistono pure negli Stati
Uniti d'America, e per effetto delle
quali, quando si tratta di obbligazio=
ni contrattuali, e specialmente di

nitole Commerciale per garantire la buona fede dei contraenti appartenenti al Paese ove l'obbligazione viene contratta, si subordina anche la capacità del contraente straniero che vi stipula un contratto, non alla legge del Paese a cui appartiene, ma alla legge vigente nel Paese ove egli stipula..

Ora per la legislazione vigente nel nostro Paese, per cui la capacità dei contraenti è regolata dalla loro legge nazionale e la legislazione di altri Paesi che, pur ammettendo come criterio direttivo la legge nazionale eccezionalmente nei rapporti commerciali fa prevalere ~~anche~~ la legge del luogo del contratto ogniqualvolta si tratti d'impedire che il contraente straniero, dopo essersi presentato come capace per conchiudere il contratto eccepisca l'incapa=

cità della sua legge nazionale eventualmente rispronata nell'altro, fra queste due legislazioni si va incontro ad un conflitto anche relativo alla capacità che è insolubile finchè le Convenzioni fra i varî Stati non abbiano provveduto anche in questo argomento.-

Per quello che si riferisce ad altri Paesi, che pure subordinano la Capacità alla legge nazionale, si va incontro col nostro ad un'altra serie di Conflitti, quando, come avviene in Francia, essa assimila nei riguardi dei Rapporti contrattuali e della capacità di obbligarsi, il domiciliato ufficialmente autorizzato dal Governo ad un nazionale, agli effetti del Diritto Civile e dei Rapporti Privati.- Lo straniero che abbia ottenuto dal Governo Francese l'autorizzazione a stabilire il domicilio in Francia per i suoi Rapporti

Privati è assimilato al Francese, e quin=
di ha una capacità nel obbligarsi in
Francia, mentre, se trattasi per esem=
pio di un Italiano questi continuereb=
be ad essere, secondo la legge Italiana
giudicato con le norme Italiane, e
sarebbe, per effetto di questa sua parti=
colare condizione di domicilio in Fran=
cia, ivi giudicabile a termini della
legge Francese. -

Ma lasciando da parte queste di=
versità e conflitti che possono sorgere
rispetto alla capacità, altri possono
sorgere rispetto al fondo dell'obbliga=
zione, vale a dire ai criteri delle diverse
leggi che si devono assumere come fon=
damento per giudicare se una data
obbligazione sia valida e per giudi=
care quali siano i limiti e le propor=
zioni degli obblighi particolari che de=
rivano per le due parti dall'obbligazio=

ne contratta. - Secondo la nostra legislazione si applica il criterio del luogo ove l'obbligazione è stata contratta; secondo il criterio sostenuto da alcuni dottrini e applicato da altri Paesi si prende come fondamento per giudicare dell'estensione e della validità della obbligazione, la legge del luogo ove la obbligazione si deve eseguire. - Secondo l'eccezione ammessa nella nostra legislazione, quando i due contraenti appartengono alla stessa nazionalità, si presume che la loro obbligazione debba essere regolata secondo la legge del Paese cui appartengono; così si presume che se due Italiani abbiano stipulata una obbligazione in Francia, in mancanza di disposizioni particolari a giudicare della estensione e della validità della loro obbligazione, si debbano applicare

i criteri non della legge Francese, ma della legge Italiana relativa alle obbligazioni; così in caso di vendita per garanzia di evizione ed altre conseguenze legali di una obbligazione sarebbe applicabile, in caso di connazionali Italiani stipulanti in Francia, la legge Francese quando essi adiscano i magistrati Francesi e la legge Italiana, quando si dovesse contestare l'esecuzione della loro obbligazione davanti al magistrato Italiano, che dovrebbe applicare l'articolo 9 del Titolo Preliminare del nostro Codice Civile.-

Oltre a ciò una parte rispetto a cui la legge territoriale, cioè quella del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita, necessariamente deve prevalere anche nel nostro Paese, e contrariamente anche alle disposizio

ni dell'articolo 9.- è quella che si rifer
sce ai quasi-contratti e ai quasi-del
ti, e specialmente a quest'ultimi.- In
fatti, anche sono connazionali i due
individui che, dal fatto lecito o danno
di uno, si trovano legati, indipenden
temente da qualunque contratto,
un Rapporto di Obbligazione, è evid
te che quando si tratti di quasi-cont
ti e specialmente di quasi delitti, cio
di obbligazioni che derivano dalla le
ge, deve prevalere per la loro connes
ne con l'ordine Pubblico, la legge del
luogo ove il fatto è avvenuto, e pur
bene sulla volontà delle parti e sulla
legge del luogo cui le parti apparte
gono.-

È certo che se un Italiano è chia
mato a rispondere per opera di dan
ni ripetuti da una persona da lui
dipendente, o per i danni cagionati

per i danni cagionati dal rovinio della sua fabbrica ed ripari al vicino od al passante, dal fatto che questo danneggiato sia un altro Italiano non si potrà ritenere l'applicazione della legge Italiana, che ne sia generica risulta dall'articolo 9°, alla parte che per un atto lecito o illecito si obblighi; perchè essendo questi fatti connessi con l'ordine pubblico del territorio ove essi sono avvenuti, per effetto delle norme già sancite nel nostro Codice all'articolo 12° Tit. Prel. ed il principio generale dominante in tutto il Diritto Internazionale Privato di prevalenza della legge territoriale sulla personale nei riguardi dell'ordine pubblico la legge locale dovrà prevalere sia sulla volontà delle persone che si trovano obbligate da quei fatti, sia sulla loro volontà presunta identificata nel=

la legge nazionale comune ad entrambe le parti.-

Inquanto alla I.a parte dell'articolo per cui si applica la legge del luogo ove l'atto è fatto o nato, e si applica la legge nazionale dei due contraenti, secondo la loro volontà, quando siano connazionali, anche in questo caso si trova molte volte la pratica nella impossibilità di applicare questo carattere facoltativo della forma nazionale diversa dalla forma vigente nel luogo ove l'atto o il contratto è stato fatto o stipulato; infatti vi sono molte forme di atti le quali sono solenni e che, nella loro solennità, non possono essere stipulate se non che in un determinato modo e per effetto di una data persona; ora è evidente che un atto solenne stipulato da due Italiani in Inghilterra non potrebbe essere da loro stipu

lato ove non esiste un Consolato Italiano, nelle forme solenni richieste dalla legge Italiana, perchè si troverebbero nell'impossibilità materiale di stipularlo, non esistendo in Inghilterra il Notaio e non essendovi in questo caso il Console che lo possa rogare.-

Inoltre quando si tratta di trasmissione di proprietà immobiliari o di costituzione di diritti reali sopra una cosa immobile si richiede, per la garanzia dei terzi e quindi per una esigenza di ordine pubblico esistente nel paese ove gl'immobili sono situati, una certa forma ed il compimento di certi atti definitivi nei registri fondiarii; ragioni per cui la forma seguita secondo la legge del luogo ove è stipulato il contratto non può mai essere seguita quando si tratti di cose immobili in altro territorio

perchè vi sono certi atti che non possono compiersi per rendere definitiva la trasmissione della Proprietà o la costituzione di Diritti Reali su immobili se non che nel luogo ove la cosa immobile è situata, e per effetto del magistrato esistente in quel luogo ed investito dall'Autorità Sovrana in quel territorio. Sicchè le regole sancite nel nostro Titolo Preliminare si trovano di fronte a un doppio ostacolo e limite, quello che si riferisce alla impossibilità materiale di compiere tali atti nelle forme comuni ai due stranieri per mancanza di magistrati che le devono seguire, e l'impossibilità di applicare in tutto le forme della legge locale, ove si tratti d'un contratto stipulato in un Paese relativo a cose esistenti in un altro, ogni qual volta la legge della situazione della cosa esiga delle forme che non si pos-

sono compiere senonché nel territorio ove esiste la cosa stessa.-

Un limite molto maggiore all'applicazione sia della legge nazionale per ciò che si riferisce alla Capacità dei contraenti, sia della legge locale per ciò che si riferisce alla forma degli atti, si ha in ciò che riguarda quel contratto sui generis che è il Matrimonio.- Applicando le regole normali di Diritto Internazionale Privato nessuna soluzione diversa si potrebbe prevedere per il matrimonio, da quello che non avvenga per tutti gli altri contratti; tanto è vero che nel titolo Preliminare del nostro Codice non vi è un articolo particolare relativo al matrimonio, ma vi sono soltanto gli articoli 6.° e 9.°; il I.° che stabilisce che lo stato, la capacità e i Rapporti di Famiglia (e fra questi si comprendono quindi anche

gli obblighi fra coniugi) sono regolati dalla legge nazionale della persona, ed il II° che stabilisce della forma e della sostanza delle obbligazioni, senza distinguere questa obbligazione sui generis che è data dal matrimonio da tutte le altre che hanno un contenuto più transitorio ed economico; siechè a giudicare dal concetto generico del nostro legislatore non esiste nessun criterio diverso che debba applicarsi al matrimonio nella sua forma, nella sua sostanza, nelle sue conseguenze nei Rapporti di Famiglia da quello che non avvenga per tutti gli altri Rapporti di Diritto Privato.-

Pur esaminando gli art: 100 e segg. del Codice Civile da un lato e 53 e segg. dall altro, si vede come per una necessità di cose il nostro stesso legislatore abbia dovuto restringere per il ma=

trimonio l'impero della legge nazionale ed estendere quello della legge territoriale in quanto richiesto dalle norme di Ordini Pubblico. -

Ed ora vediamo, illustrando questi vari Rapporti, in qual senso sia venuta modificandosi per il matrimonio la dottrina generica applicata alle regole di Diritto Internazionale Privato.

La Capacità della Persona si deve regolare, secondo la Dottrina prevalente nel nostro Paese, secondo la legge nazionale della persona stessa, quindi ad indicare quando l'Italiano possa contrarre matrimonio all'Estero, e quando lo straniero possa contrarre matrimonio in Italia, si dovrebbe applicare esclusivamente la legge nazionale dell'uno o dell'altro, ma invece il Codice Italiano ammette questo impero della legge nazionale per l'Italiano che vo-

glia contrarre matrimonio anche all'este-
ro, ma per lo straniero che voglia con-
trarre matrimonio in Italia stabi-
lisce che, oltre alle condizioni volute dal-
la sua legge nazionale, dovrà soggiacere
anche agli impedimenti esposti nella
Sezione II del Titolo del Matrimonio con-
siderati come di ordine Pubblico, e quin-
di, a differenza di tutti gli altri contrat-
ti, nei quali basta che l'individuo sia
maggiore di età e non interdetto secon-
do la legge del suo Paese perchè si riten-
ga senz'altro capace nel nostro, se uno
straniero voglia contrarre matrimo-
nio in Italia, deve rispettare tutti gli
impedimenti di parentela sanciti nel
nostro Codice, impedimenti che devono
essere rispettati non soltanto se si trat-
ti di matrimonio stipulato fra uno stra-
niero ed un Italiano, ma anche fra due
persone di nazionalità straniera

ma domiciliato in Italia e davanti l'ufficiale di Stato Civile Italiano.-

Ciò dimostra che anche nel nostro Paese, come dovunque, si è riconosciuto che questo del matrimonio e della famiglia è un ordine di Rapporti sui generis, ove il concetto di ordine pubblico, anche per le norme relative alla capacità della persona, prevale sul concetto della caratteristica di capacità personale determinata dalla legge nazionale della persona stessa..

Per quello che si riferisce alle forme del Matrimonio si ammette il carattere facoltativo della regola "locus regit actum" vale a dire si ritiene che le forme richieste o permesse dalla legge del Paese ove il matrimonio è contratto siano sufficienti per dare dovunque validità formale al matrimonio stesso, ma che si possano seguire anche le forme della legge del Paese a cui i due coniugi appartengono

gono quando siano connazionali; sicché se due Russi o due Austriaci contraessero matrimonio fra loro in Italia, davanti al ministro del culto a cui tutti due appartengono, il matrimonio sarebbe valido, secondo rispettivamente la legge Russa e l'Austriaca e nel tempo stesso sarebbe valido per effetto della facoltatività della regola "locus regit actum" anche secondo la legge Italiana, perchè si sarebbe seguita da loro la formula richiesta dalla loro legge nazionale..

Una maggiore difficoltà di seguire la legge nazionale si presenta invece quando non si tratti di sudditi di un Paese che ammetta ancora la forma religiosa del Matrimonio, ma di sudditi di un Paese che ne ammetta la forma civile, come avviene per la legge Italiana, Tedesca e Francese nella Europa contemporanea.. Questi sudditi di un Paese

che abbia la forma civile del Matrimo=
nio potrebbero in altro territorio segui=
re tanto le forme religiose ivi prevalen=
ti, quanto le forme civili; se seguisse=
ro le forme religiose nessun ostacolo
potrebbe presentare la forma del loro
matrimonio alla validità di esso, per=
chè quando fossero correligionari il
matrimonio religioso contratto in Au=
stria o in Russia sarebbe valido quan=
do non vi fosse la incapacità sostanzia=
le, tanto nel paese ove è stato stipulato,
quanto per effetto della regola "locus
regit actum,, anche nel nostro; quando
invece si seguissero da questi coniugi
connazionali le forme civili richieste
dalla legge del loro Paese in un Paese
diverso ove il matrimonio civile non
esiste, allora il loro matrimonio e
la validità di esso potrebbero dar luogo
a varie difficoltà. Prima di tutto vi=

una difficoltà materiale cui abbiamo
accennato prima rispetto ai contratti
in genere, perchè manca nel Paese ove vo
gliono sposarsi, seguendo le forme
patrie, una autorità capace di mari
tarli secondo queste forme, autorità
che, secondo la legge del nostro Paese, è
data dal Console o dal Cancelliere dell'Am
basciata.- Ora, quando non esiste un
Consolato o una Cancelleria di Amba
sciata, i sudditi Italiani all'estero non
trovano alcuna altra autorità davanti
alla quale seguire le forme del loro Pae
se, e per loro il seguire la regola "locus regit
actum" diventa assoluto perchè per loro
è impossibile la scelta non esistendo la
autorità capace di maritarli.-

Ma il seguire questa loro forma na
zionale può trovarsi di fronte anche
ad un ostacolo di indole legale, ove si
trovi un Paese che ammetta l'i[illegible]

forme locali così assolutamente da non riconoscere la validità del matrimonio stipulato in altra forma, sia pure di straniero nel suo territorio, nel qual caso, per poter essere calcolati legalmente maritati anche nel paese ove contraggono il matrimonio, questi coniugi saranno costretti a seguire le forme locali.-

Per converso nel seguire la forma locale da parte dello straniero, questi può trovarsi esposto a difficoltà quando si trovi in relazione con una legge della sua patria che faccia un obbligo personale dei sudditi che si sposano all'estero della forma religiosa seguita nella patria e non riconosca l'impero della regola "locus regit actum", per il matrimonio.- Fra i Paesi che hanno conservata la forma religiosa del matrimonio nel continente Europeo si ha nel=

l'Austria e nella Russia il tipo di due soluzioni diverse.- L'Austria ritiene obbligatorio, per riconoscere la validità del matrimonio, il seguire la norma "locus regit actum,,; sicchè in Austria non è riconosciuto il matrimonio di stranieri contratto nel suo Territorio se non si seguano le sue forme, ma per converso ammette con reciprocità, che è un fondamento necessario per eliminare i conflitti di Diritto Internazionale Privato, l'impero della regola "locus regit actum,, anche per gli Austriaci che si sposino all'estero; sicchè se due Austriaci si siano sposati in Italia con la forma civile il loro matrimonio sarà riconosciuto valido anche in Austria.-

In Russia invece si segue una soluzione diversa.- L'obbligo dei sudditi Russi di stipulare il matrimonio religioso è ritenuto come un obbligo inerente

alla loro capacità; come, secondo la legge olandese, è ritenuto l'olandese particolarmente incapace di testare con testamento olografo in altro territorio, così, per la legge Russa, i sudditi Russi sono ritenuti particolarmente incapaci di contrarre matrimonio all'Estero per altra forma che non sia la forma religiosa della Russia; così se due sudditi Russi volessero sposarsi in Italia dovrebbero seguire una doppia forma, la forma civile, secondo la legge Italiana, e la forma religiosa, secondo la legge Russa, perchè il loro matrimonio sia valido.-

-Per eliminare tutte queste incertezze ed inconvenienti sarebbe necessario che una delle varie Conferenze che si vanno succedendo all'Aia per dirimere i Conflitti di Diritto Internazionale Privato limitasse l'Impero della legge Personale e della legge territoriale nel-

l'argomento del matrimonio, definendo bene ciò che si riferisce alla sostanza ed alla forma, ciò che interessa l'ordine pubblico e ciò che dovrebbe regolarsi secondo la legge nazionale dei contraenti, ed impedendo, come avviene in tutte le legislazioni la nostra compresa, che si confonda ciò che riguarda l'ordine pubblico con la legge personale dei contraenti. -

Un accordo di questo genere sarebbe tanto più necessario invocarsi per la materia del divorzio. - Per limitarci a quanto sancisce il nostro legislatore, il matrimonio non può sciogliersi sinonchè con la morte di uno dei coniugi e non è ammessa, come scioglimento parziale, sinonchè la separazione personale, che lascia sussistere, per entrambi i coniugi, il vincolo matrimoniale; in molti altri Paesi esiste

il divorzio, in alcuni per cause determinate, in altri per cause determinate ed anche per mutuo consenso.- Ora il problema che si presenta nel campo del Diritto Internazionale Privato è questo: si deve ammettere che la legge relativa al divorzio, sia che lo ammetta sia che lo neghi, sia una legge che formi parte dello stato e della capacità della persona, così da consentire o vietare il divorzio nei vari Paesi secondo che lo ammetta o lo neghi la legge nazionale, indipendentemente dal considerare la legge del Paese ove essa è domiciliata?- Ovvero la legge sia diversa si deve essa ritenere come legge interessante l'ordine pubblico, sicchè ad una domanda di divorzio si debba rispondere affermativamente o negativamente a seconda che lo ammetta o lo neghi la legge del luogo ove la domanda è presentata e senza considerare se lo ammetta o lo

neghi la legge nazionale delle parti? -
È certo che quando la futura Co-
dificazione del Diritto Internazion-
le Privato ammettesse l'una o l'altra
di queste soluzioni sarebbe eliminata
ogni possibilità di Conflitti Interna-
zionali in materia di divorzio; se si
ammettesse, per esempio, la prima di
queste soluzioni due coniugi Italiani
sarebbero condannati ad una catena
che non potrebbe infrangersi per opera
dei magistrati di nessun altro Paese,
invece due coniugi Americani, Svizze-
ri, Tedeschi, per opera del magistrato
Italiano, potrebbero sciogliere il loro
matrimonio quando si verificano
le condizioni che la loro legge nazio-
nale prevede per poter addivenire a tale
scioglimento.-
Ma i Conflitti in materia di Divorzio
avvengono soprattutto perchè i vari Paesi

non distinguono, come si dovrebbe in una futura Codificazione, il carattere di ordine Pubblico ed il carattere nazionale di rapporti con lo Stato e la capacità delle persone e queste norme relative al divorzio, attribuendo esattamente o l'uno o l'altro di questi caratteri, ma confondono i due caratteri così da attribuire alla propria legge nazionale un carattere universale, extraterritoriale e seguente dovunque la persona, per i propri sudditi all'estero, od un carattere territoriale nel loro territorio per gli stranieri.-

Così avviene che, secondo la legge Italiana, i coniugi Italiani non possono divorziare legalmente in nessun Paese del mondo, perchè essi, per la legge Italiana, sono particolarmente incapaci al divorzio; e d'altra parte, per la legge Italiana, gli stranieri

non possono divorziare in Italia perchè, quantunque capaci di divorzio, secondo la legge nazionale, si ritengono incapaci, secondo la nostra legge, perchè il divorzio offende il nostro ordine pubblico.

Egualmente secondo la legge vigente negli Stati Uniti di America, l'Americano può divorziare anche all'estero, perchè questa è una capacità insita nella sua persona, e d'altra parte lo straniero, anche Italiano, può divorziare ugualmente, perchè si ritiene contrario all'ordine pubblico di far continuare per forza l'esistenza di una famiglia per cui si siano verificate le condizioni che la legge americana prende atto a far sciogliere il matrimonio.-

Ora è evidente che l'Italia non riterrà valido il divorzio per applicazione del Diritto Pubblico Americano che lo ammette, e viceversa gli Stati Uniti, l'Inghil

terra e la Germania si riterranno lese nella garanzia di applicazione ai propri sudditi della legge nazionale da quell'ostacolo che per l'ordine pubblico oppone il magistrato Italiano al conseguimento del divorzio da parte dei propri sudditi.-

Per eliminare questi Conflitti si deve invocare un accordo fra i vari Paesi, che stabilisca una volta per sempre che la legge del divorzio debba ritenersi avere un carattere insito nella persona, oppure un carattere di ordine Pubblico, così da rendere possibile o impossibile il divorzio in una famiglia, non in relazione alla legge di origine della famiglia stessa, ma in relazione alla legge del luogo, ove la famiglia stessa risiede.

-. Lezione Ventottesima. -

-. Sommario. -

Regole relative alla Competenza, alla forma dei Procedimenti, ai mezzi di prova delle Obbligazioni, all' applica-zione delle leggi straniere ed all' esecuzio-ne delle Sentenze straniere. - Diritto Italiano, sue lacune. - Cenni di Diritto comparato. -

---

Nella presente lezione dobbiamo esaminare quelle disposizioni che si riferiscono e quelle disposizioni che non esistono nella nostra legislazion

e che dovrebbero esistervi, rispetto alla materia della Competenza, della Procedura e della Esecuzione delle Sentenze.-
Questa materia in modo incompleto è codificata nel nostro Titolo Preliminare all'articolo 10.° e nel Codice di Procedura Civile agli articoli 941 e segg.-
L'articolo 10.° nella prima parte dispone che: "la competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio,,; ora secondo questa disposizione, risulterebbe che, quando le norme della competenza sono state osservate secondo la legge a cui il Giudice è soggetto, il giudizio che è risultato dalla applicazione di queste norme di competenza deve essere ritenuto come valido in ogni altro Paese.- Ora invece questa disposizione avrebbe bisogno di essere meglio motivata e più completamente

specificata in quanto si riferisce alla esclusione di certe competenze eccezionali e alla distinzione del criterio di giurisdizione dal criterio di competenza. -

Quando si ammetta che il magistrato di un dato Paese sia competente in un argomento in confronto del magistrato di un altro, cioè che il magistrato di quel Paese abbia giurisdizione in data materia in confronto del magistrato di un altro, la distribuzione della competenza fra i magistrati di quel Paese deve essere fatta dalla legge territoriale, ma non è detto che se la legge di un Paese attribuisce ai propri magistrati in genere giurisdizione in una materia, che possa essere avocata a sè dalla legge di un altro Paese, questo debba adattarsi alla decisione del primo. - Per illustrare questo concetto basterà accennare alle decisioni che deve prendere un magistrato per la esecuzione delle

Sentenze straniere; quando è incontrastato che la procedura per domandare la esecuzione di una sentenza si debba fare davanti alla magistratura Italiana, sarà ritenuta come valida, davanti ad ogni magistratura di qualsiasi Paese, la competenza che la legge Italiana attribuisce al magistrato di Appello; quindi un Francese che domandi in Italia la esecuzione di una sentenza ottenuta in Francia, non potrà ricorrere al magistrato di prima istanza, come stabilisce la legge Francese, ma dovrà osservare la competenza attribuita dalla legge Italiana al magistrato di appello, e per converso nessun Italiano potrà in Francia, per la esecuzione di una sentenza ottenuta in Italia, ricorrere al Giudice di Appello, ma dovrà ricorrere al Giudice di prima istanza, cui attribuisce competenza la legge Francese.-

È certo quindi che, data la giurisdizio=

ne del magistrato di un Paese in una data materia in confronto del magistrato di un altro, la distribuzione della competenza fra i magistrati di quel Paese deb- ba essere regolata esclusivamente dalla legge territoriale di quel paese stesso; ma da ciò non deriva che le leggi di un Paese, relative in genere alla giurisdizione del magistrato di quel Paese, debbano esse- re rispettate da tutti gli altri e non pos- sono dar luogo a conflitti.-

Un esempio in questo argomento ci è dato dall'articolo 14 del Codice Civile Francese.- Secondo questo articolo la leg- ge Francese, per proteggere particolarmen- te i sudditi Francesi, attribuisce compe- tenza ai magistrati Francesi per giudicare di ogni contestazione sollevata da un Francese contro uno straniero, indipen- dentemente dal fatto che si tratti di un contratto stipulato in Francia, o in pa-

bile di Francia e che il convenuto sia domiciliato in Francia, unicamente per interesse e comodità dell'attore Francese, s'ammette cioè che l'attore Francese possa avocare ai Tribunali del suo Paese la loro giurisdizione contro qualunque convenuto straniero, venendo così a fare eccezione alla regola costantemente seguita "actor sequitur forum rei,,. -

Ora in questo caso è naturale che la Disposizione dell'articolo 10. Parte I.ª del nostro Titolo Preliminare non si potrà interpretare nel senso che la Competenza e la Procedura soggiacciono alla legge del magistrato che è dichiarato competente dalla legge del suo Paese, così da ridurre anche in Italia al riconoscimento di questa competenza eccezionale stabilita dalla legge Francese. - Sarebbe dunque opportuno che in una Codificazione Internazionale

o di una Riforma della Codificazione nostra si distinguessero i due concetti di Giurisdizione, che è attribuzione del Diritto di giudicare ai magistrati di un dato Paese, e di Competenza, che è la ripartizione dell'attitudine a giudicare in via di materia e di territorio fra i magistrati del medesimo Paese, tenendo fermo il principio dell'articolo per quello che si riferisce a questa distinzione di competenza in ragione di persone, materie e territori in un medesimo paese, si riservasse tutto quanto si riferisce alla Giurisdizione di un Paese piuttostochè a quella di un altro, facendo eccezione del tutto delle attribuzioni eccezionali di Giurisdizione, che sieno inspirate da interessi dei sudditi o del legislatore di un Paese, o a principii non giuridici.-

A minor argomento di dubbio e d

critica si presta la II^a parte dell'antico=
lo 10 Codice Civile, titolo Preliminare, che sta=
bilisce: "i mezzi di prova delle obbligazio=
ni sono determinati dalle leggi del luogo
in cui l'atto fu fatto" e quindi, attribuen=
do, come è attribuito, alla legge del luo=
go ove ha sede l'obbligazione lo statuto=
per dir così, dell'obbligazione stessa, quel=
la a cui si attingono i principi della
sua validità e dei limiti dell'obbligazio=
ne dei contraenti, così a questo stesso sta=
tuto è naturale che si attingano gli
elementi di prova per verificare se una
obbligazione veramente esista. - Dovrà di=
re che per attingere questi elementi di
prova si dovrà ricorrere a quelle coope=
razioni e a quei soccorsi fra le Autori=
tà giudiziarie di un Paese e quelle di
un altro, che hanno ispirata la Con=
venzione, cui parteciparono molti Sta=
ti Europei, del 16 Novembre 1896. -

Dispensa 179^a. -

Un altro argomento sul quale m
dispone quasi del tutto il nostro legisla
re, è quello del concetto che si deve aver
la applicazione della legge stranier
e a dui con quale carattere di fatto o d
diritto si debba applicare la legge stran
era, e quali siano le forme che si dev
no seguire per accertare il contenuto
il significato di una legge stranier

Su questo argomento non dispo
in modo che si possa riferire piutto
alla legge nazionale che alla legge
straniera l'articolo 3°. del Titolo Preli
minare ove è stabilito il criterio per
l'applicazione della legge, per cui si d
seguire il significato delle parole se
do la connessione di esse e della intenz
ne del legislatore, e quando non vi è
una precisa disposizione di legge, si d
vrà ricorrere a disposizioni analoghe,
ove anche queste manchino, ai principi

generali di Diritto; ma questa disposizione evidentemente si applica a ricorsi che deve e può fare il magistrato nostro alle leggi analoghe nostre ed ai principii generali di Diritto, vigenti per tradizione legislativa nel nostro Paese quando esista una lacuna nella nostra legislazione, ma non si può, dal contesto di questo articolo, dedurre che questa disposizione si riferisca alla legge straniera; da ciò deriva che l'obbligazione di applicare una legge straniera non sussiste per il magistrato nostro per un principio generale sancito dal nostro Codice, e riferibile ad ogni caso in cui sia competente una legge straniera a regolare un rapporto giuridico, ma soltanto tassativamente in quei casi che sono indicati dagli articoli 6 e segg. del Titolo Preliminare. - Sicchè ogniqualvolta un

articolo del Titolo Preliminare del nostro Codice si riferisca ad una legge straniera come è quando è detto che lo stato, la capacità e i rapporti di famiglia sono retti dalla legge nazionale della persona, allora per effetto di questa disposizione della nostra legge, il magistrato nostro dovrà applicare la legge straniera, e quando il nostro magistrato applicasse erroneamente o non applicasse del tutto la legge straniera, sarà aperta la via al ricorso in Cassazione, che sarebbe giustificato non dall'erronea applicazione o dalla non applicazione della legge straniera ma dall'erronea applicazione o dalla non applicazione diretta di un articolo della legge nostra, che imponeva al magistrato nostro di applicare una legge straniera. - Se dunque si trattasse della incapacità di uno straniero a contrarre matrimonio nel nostro Regno e di

in'azioni per incapacità e per nullità esercitata davanti ad un nostro magistrato, e che il nostro magistrato avesse applicata la legge nostra invece che la legge straniera, sarebbe aperta la via ad un ricorso in Cassazione non perchè il magistrato nostro ha applicata erroneamente la legge nostra relativa alla capacità, ma perchè non ha applicati gli articoli 6 del Titolo Preliminare, 102 e 55 e segg. del Codici Civili che regolano la capacità dello straniero a contrarre matrimonio in Italia.-

Da ciò deriva che i rivalso, e continua ancora nel nostro Paese, come negli altri in cui non è del tutto codificato il Diritto Internazionale Privato, il sistema di considerare l'applicazione della legge straniera, in quanto non sia direttamente imposta da una legge nazionale, come una materia di fatto anzi=

chi di Diritto, e come una di quelle materie nelle quali la non applicazione o l'erronea applicazione della legge straniera non dia l'adito al ricorso per Cassazione, ma lasci un giudizio erroneo, ma senza rimedio dei nostri magistrati, e quindi si distingue la materia, nella quale si tratta di applicazione di legge straniera, in due grandi categorie: quella in cui l'applicazione della legge straniera è tassativamente imposta dalla legge del nostro Paese e rispetto a cui si può ricorrere in Cassazione per violazione indiretta della legge nostra, e quella nella quale si ammette, per i principii di Diritto Internazionale Privato vigenti nel nostro Paese l'applicazione di una legge straniera, ma rispetto a cui non è fatto obbligo tassativo dalla nostra legge, e rispetto a cui l'applicazione della legge stra-

niera è del tutto illusoria perchè non è aperto l'adito al Ricorso per Cassazione considerandosi un elemento di fatto anzichè di Diritto, uno di quegli elementi quindi per cui non è ammesso il ricorso per Cassazione, la quale giudica soltanto di violazioni di Diritto.-

E questo carattere, attribuito molto frequentemente, di elemento di fatto alla legge straniera è aggravato ancora più dalle condizioni imperfette nelle quali si incorre nella ricerca e nella prova della legge straniera.- Basta considerare a quante interpretazioni diverse e a quante giurisprudenze definitive diverse a seconda delle varie Corti supreme diano luogo le leggi nostre, le quali pure sono scritte nella stessa lingua parlata dal magistrato che deve applicarle, hanno tutta una serie di tradizioni

dottrinali, legislative e giudiziarie, perchè si veda quanto difficile, davanti al magistrato di un Paese, resti il concepimento concreto esatto di una disposizione di legge straniera, la quale è scritta in una lingua diversa dalla nostra, con un tecnicismo di linguaggio differente dal nostro, specialmente quando si tratti di Diritti di Paesi fra loro disparatissimi per tradizioni e per civiltà.-

Ragioni per cui anche quando si arrivi o con la interpretazione di un Codice o con la sua traduzione ad avere davanti la lettera di una disposizione di legge straniera si è ancora molto lontani da poter comprendere il suo vero senso e da poterla interpretare; quindi alle difficoltà di diritto che derivano in ogni Paese e per ogni caso, nel quale non sia esposta

applicazione di una legge straniera, si aggiungono le difficoltà di fatto che derivano dagli elementi imperfetti che spesso si hanno per l'indagine e per la prova della legge straniera. -

Perciò si è pensato di costituire una unione, che non è ancora costituita, ma per cui si vanno facendo di tempo in tempo gli studi preparatori, specie dal l'Istituto di Diritto Internazionale, un'Unione che abbia lo scopo di raccogliere le leggi dei vari Paesi e di tradurle in una lingua Internazionale qualunque, come potrebbe essere per esempio la francese, in modo da dare prima di tutto un'autenticità alla ricerca della disposizione di legge che si deve applicare dal magistrato di un Paese ad un dato caso, e dare nel tempo stesso una maggiore probabilità di comprendere quella disposizione

di legge nel suo vero significato.-

Nel sistema vigente nel nostro Paese l'obbligo di applicare la legge straniera non si ritiene assoluto così da dar luogo a ricorso per Cassazione, se non quando risulta da una legge nostra, ma questa sanzione della legge nostra dell'obbligo di applicare una legge straniera devesi intendere con una certa larghezza, così da non limitare l'obbligo del magistrato Italiano ad applicare la legge ai soli casi in cui quest'obbligo risulti dalle disposizioni preliminari del nostro Codice, ma da ammettere l'esistenza di quest'obbligo ogniqualvolta esso giunga ad effetto di convenzioni particolari che esplicitamente o implicitamente lo ammettono.-

Così quando esiste una Convenzione con un altro Paese, relativa all'esecuzione di una sentenza straniera, che codifichi in modo uniforme fra i due Paesi certe

condizioni relative alla perfezione di una sentenza pronunciata in un Stato Paese, il nostro magistrato a cui si domanda la esecuzione di una sentenza stranie=ra e che rifiuti detta esecuzione, in con=trapposto a quelle condizioni che sono ri=conosciute da un trattato stipulato dal nostro Paese con un altro, violerebbe la no=stra legge, indirettamente violando una con=dizione stipulata dal nostro Paese con un altro; con tutti quegli ordinamenti di Codificazione o di Giurisdizione partico=lare esistenti in qualche paese, a cui ha aderito in forma di legge anche il Paese nostro, si devono ritenere come riconosciu=te legalmente dalla legge Italiana e sic=chè il loro misconoscimento costituisce in=direttamente una violazione della legge Italiana, e quindi una materia di ri=corso per Cassazione.-

Un esempio di questi ordinamenti è

dato dai Tribunali misti esistenti in Egit-
to, che sono stati creati da una Convenzio-
ne cui hanno partecipato tutti gli Stati
Europei, l'Italia compresa, e gli Stati Uni-
ti d'America; per questi Tribunali il Go-
verno Egiziano ha compilato dei Codici
misti che sono detti misti perchè risul-
tano da una specie di Digesto delle mi-
gliori disposizioni di Diritto Civile e Com-
merciale delle legislazioni Europee..

L'ordinamento dei Tribunali misti e
l'approvazione dei Codici misti furono
fatti da una Convenzione di tutti gli
Stati, e siccome l'Italia doveva per que-
sta Convenzione modificare la giurisdi-
zione dei Consoli, fu presentato al no-
stro Parlamento un progetto relativo che
divenne legge; sicchè tutte le norme che
devono applicarsi per dirimere le contesta-
zioni che possono sorgere fra i sudditi
Italiani ed i sudditi d'altri Paesi in Egit-

te sono state approvate dal nostro Parlamento e sancite nel nostro Paese in forma di leggi; sicchè quando i magistrati Italiani, che sarebbero nel caso concreto o la Corte di Appello di Ancona o quella di Genova, e per quello che si riferisce ai Tribunali misti di Egitto la Corte di Appello di Ancona, quando i magistrati Italiani contravvenissero, nel giudicare una contestazione fra un Italiano e un Egiziano, alle disposizioni del Codice misto ed alla competenza dei Tribunali misti, contro questa decisione dei magistrati Italiani, sarebbe aperto il ricorso per Cassazione, non perchè sarà stata applicata erroneamente o non applicata del tutto la legislazione particolare Egiziana che si riferisce a quell'argomento, ma perchè indirettamente sarebbe stata violata quella legge Italiana che, avendo approvata la compi=

cazioni dei Codici misti e dei Tribuna=
li misti, ha fatto poi quella Codifica=
zione e quel regolamento di Giurisdi=
zione eccezionale in modo che ogni
violazione alle regole di quelli si risol=
ca ad una violazione della legge del no=
stro Paese. - In ogni caso anche noi credia=
mo che l'applicazione della legge strania=
ra si debba ritenere in questo senso co=
me obbligatoria nel nostro Paese, e quin=
di come suscettiva di dar luogo al ri=
corso per Cassazione, cioè come obbli=
gatoria ogniqualvolta risulti, non solo
da disposizioni del nostro Codice Civile, ma
anche quando risulti indirettamente
da una convenzione Internazionale
che per la materia sua, a termini della
nostra costituzione, avrebbe dovuto essere
presentata all'approvazione del nostro Par=
lamento e che quindi abbia assunto il
carattere di legge vigente nel nostro Paese

indirettamente offesa da un misconosci-
mento da parte del magistrato nostro
della Competenza della legge straniera
che dalla legge nostra è stata riconosciu-
ta.-
Finalmente l'articolo 10.° parte III e gli
articoli 941 e segg.ⁱ del Codice di Procedura
Civile, e specialmente l'articolo 941, deter-
minano in qual modo la sentenza
pronunciata in un Paese possa essere
dichiarata esecutoria in un altro.-
È una regola evidente di Procedura
Internazionale che una legge d'un
Paese, anche in quanto sia applicabile
ad un dato rapporto, non possa essere
fatta coattivamente valere in un al-
tro Paese, se non per il tramite dei ma-
gistrati investiti dalla Sovranità di
quel Paese; così se una sentenza già pro-
nunciata in un Paese, e che per la situa-
zione in altro territorio delle cose relative

o delle Persone in confronto delle quali debba essere eseguita, debba essere eseguita in altro non si può dichiarar tale se non per opera dei magistrati dell'altro territorio, imperocchè la sentenza consta di due parti: la prima di una norma applicata ad un caso particolare, che è quasi la funzione dottrinale e giurisdizionale del magistrato, la seconda della funzione coattiva, per cui il comando del magistrato diventa anche opera coattiva della forza pubblica, che è atto di sovranità che non può effettuarsi se non mediante la magistratura, per opera della quale quell'atto coattivo di sovranità deve esser fatto valere.-

Ora siccome nessuno stato può comandare nel territorio di un altro nessuna autorità può eseguire i suoi atti amministrativi direttamente nel territorio di altri, così la esecuzione forzata

e materiale di una sentenza pronunciata all'estero, è naturale che non possa avvenire, se non per effetto del ministero degli ufficiali Pubblici del Paese dove deve essere eseguita previa autorizzazione della magistratura del Paese stesso. -

A questo concetto si ispira l'articolo 10°. Parte III.ª e IV.ª del Titolo Preliminare che stabilisce: "le sentenze pronunciate da Autorità straniere nelle materie Civili avranno esecuzione nel Regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal Codice di Procedura Civile, salve le Disposizioni delle Convenzioni Internazionali. - I modi di Esecuzione degli atti e delle Sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione." -

Riguardo alle forme si occupano gli articoli 941 e segg. del Codice di Procedura Civile. - Queste forme si limitano propriamente a queste, che il nostro magistrato

deve considerare se la Sentenza, di cui si domandi la esecuzione, sia veramente una Sentenza, se cioè sia definitiva, sia stata pronunciata da autorità competente, se siano state citate regolarmente le parti, e legalmente rappresentate o legalmente contumaci, e se non contenga nulla che offenda l'ordine Pubblico vigente nel nostro Paese.- Sicchè la revisione della sentenza straniera richiesta dalla legge nostra si limita ad una revisione formale, restringendo la revisione sostanziale ad impedire che si faccia valere nel nostro Paese qualcosa che sia contrario al nostro ordine Pubblico come sarebbe se una sentenza straniera sancisse l'arresto per debiti od un fidecommesso.-

Fuori di questa eccezione, la Revisione della sentenza è puramente formale, si eseguisce dalla Corte di Appello

nella cui giurisdizione debba essere ese=
guita, la quale le concede l'exequatur
che la naturalizza, per dir così, e la
rende eseguibile nel nostro Paese, come
se fosse pronunciata dal nostro magi=
strato.-

Questo ordinamento nostro che po=
trebbe dirsi ideale in tale materia, è
tanto più degno di approvazione in=
quantochè non è sottoposto a nessuna
condizione di Reciprocità.- La Sentenza
d'ogni Paese può essere eseguita a que=
ste condizioni nel nostro, anche se la
sentenza del nostro Paese non sia rico=
nosciuta del tutto o applicata più re=
strittivamente.- Questo sistema vige
negli stessi limiti anche nella Repub=
blica Argentina, nella Bulgaria, nel
Portogallo, nella Repubblica di San Ma=
rino e nello Stato Libero del Congo.-
Un altro sistema relativo alla esecu=

zione delle sentenze straniere, è quello praticato dalla Francia, dal Belgio, dal Chilì dalla Dominnarca, dallo stato di Haiti, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Norvegia, - sistema che aggiunge alle condizioni richieste dal nostro legislatore anche la revisione del fondo della sentenza, vale a dire, i magistrati di questi Paesi, a cui si domanda la esecuzione di una sentenza straniera, devono esaminare, come da noi, se la sentenza abbia i requisiti stabiliti dalle nostre leggi e sopra indicati, ma oltre a questi possono esaminare il dispositivo anche sotto altro riguardo che non sia quello dell'ordine Pubblico; così se loro sembrasse che la legge d'applicarsi fosse stata erroneamente applicata, o per altri motivi riprovevole la sentenza, possono modificarla nel suo dispositivo. -

Altre leggi, quelle cioè dell'Inghilterra,

gli Stati Uniti di America, della Russia, del Perù, della Serbia, della Svizzera e dell'Uruguay, ritengono come inesistente la sentenza straniera e costringono chi è in possesso di una sentenza straniera, che si debba eseguire nel loro paese, a ricominciare l'azione come se la sentenza straniera non esistesse; però in alcuni di questi Paesi, come nell'Inghilterra, la sentenza straniera presentata in forma autentica, vale come titolo e principio di prova in favore di chi la esibisce, e quindi questa Procedura riesce più speditiva.-

Finalmente le leggi della Germania, dell'Austria-Ungheria, del Brasile, della Spagna, del Messico, della Rumania e dell'Egitto, ammettono le condizioni volute dalla nostra legge, ma mentre questa non sottopone a nessuna condizione di Reciprocità, le sottopongono a questa condizione di Reciprocità.-

Queste disposizioni individuali delle leggi sono poi modificate in parte, rispetto a molti di questi Paesi dalle Convenzioni bilaterali stipulate fra l'uno e l'altro, che hanno lo scopo di rendere più facile la esecuzione delle sentenze e di ammetterla nei rapporti di quei Paesi, che non riconoscono in genere la esecuzione di sentenze straniere.-

Si è progettato, e venti anni or sono si è anche tentato, dal ministro Pasquale Stanislao Mancini, di convocare una Conferenza Internazionale per mettere d'accordo tutti gli Stati Civili, rispetto ad un ordinamento universale ed uniforme relativo all'esecuzione delle sentenze straniere.- Allora questa Convocazione non potè avvenire, specialmente per ostilità della Germania e in particolare del Principe di Bismarck; il progetto fu poi ripreso dal Governo

olandese, ma non fu condotto in porto; gli Stati Europei però sono bene avviati a questo ordinamento universale ed uniforme, dalle Convenzioni stipulate all'Aia in materia di Procedura, e più particolarmente da quella del 14 Novembre 1896, per cui sono stati già costituiti in Unione i Paesi di Europa, e fra questi anche il nostro, per quello che si riferisce alle Citazioni e Notificazioni giudiziarie da formularsi da un Paese all'altro, per quello che si riferisce alle Commissioni rogatorie, alle cauzioni iudicatum solvi, alla concessione del Gratuito Patrocinio ecc., ammettendosi così una cooperazione Giudiziaria fra tutti i Paesi che costituisce, si può dire, la preparazione e un conoscimento più completo della solidarietà universale per l'esecuzione delle sentenze straniere..

-. Lezione Ventinovesima.-

-. Sommario.-

Gli articoli 11 e 12 del Titolo Preliminar[e] Limite di ordine Pubblico.- Critiche dell'ar[ti]colo 12.- Insussistenza di tali critiche.- Ca[rat]tere necessariamente generico del limite [di] Ordine Pubblico.- Compito della Magistratu[ra] nell'interpretarlo ed applicarlo.-

---

Per terminare l'argomento del Dirit[t]to Internazionale Privato, per quant[o] sommariamente, ci è necessario prend[ere] in esame gli articoli 11 e 12 del Titolo Preli[mi]nare del Codice Civile: l'articolo 11 che affer[ma]

l'assoluta territorialità delle leggi Pena=
li e delle leggi di Polizia, e l'articolo 12
che riguarda le leggi speciali di ordine Pub=
blico.-

Quella disposizione dell'articolo 11 non è
fuori di luogo per quanto apparisca sposta=
ta in una raccolta di leggi civili, appun=
to per tener ben presente il carattere di
territorialità di tutto ciò che non si riferisce
esclusivamente al Diritto Privato, sicchè
tutto ciò che anche avendo un rapporto in=
diretto coll'interesse privato si riferisce appe=
na per infiltrazione di regole relative al=
la forma degli atti, all'osservanza di certe
norme per l'interesse dei terzi o della Poli=
zia, è così territoriale che nessuno stra=
niero, o indigeno per atti compiuti all'este=
ro potrebbe invocare la legge nazionale.-

L'articolo 12.° che riguarda le leggi
di ordine Pubblico stabilisce che nonostante
le disposizioni degli articoli precedenti, nè gli

atti stranieri, nè le private disposizioni po-
tranno derogare alle leggi proibitive del Re-
gno che si riferiscono alle persone, ai beni
ed agli atti ed alle leggi che riguardano in
qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon
costume. -

A questa formula relativa all'articolo
12 sono state fatte molte critiche dalla ma-
gistratura e dagli autori nostri e stranieri di
Diritto Internazionale e di Diritto Civile;
ma queste critiche sono assai poco giu-
stificate e si può dire che è insito nella na-
tura stessa della cosa la imperfezione
dell'articolo 12 che da molti commentato-
ri del Codice nostro fu imputata ad im-
perfezione di forma od a vaghezza di con-
cetto del nostro legislatore. -

Vediamo prima di fermare il con-
cetto dell'articolo 12 come questo si era svilup-
pato nella mente del legislatore e poi ne vedremo
le applicazioni. -

Il sistema di Diritto Internazionale Privato importa tutta una serie di espansioni extraterritoriali della legge che accompagna l'individuo oltre il suo territorio ne regola gli atti giuridici, i rapporti di famiglia e quelli di successione; ora secondo il concetto dell'articolo 12 a questa espansione oltre il territorio di leggi e disposizioni particolari si trova un ostacolo nell'interesse e nei Diritti fondamentali dei singoli Stati, ove gli effetti di queste leggi ed atti si dovrebbero far sentire, e quindi considerato lo Stato come una entità che deve salvaguardare non solo la propria indipendenza politica, ma anche i principi essenziali alla sua sussistenza giuridica ed economica, questo stato sarà per fare un paragone che materialmente dia un'idea di che cosa sia la sua tendenza a salvaguardarsi, quasi circondato da una specie di filtro giuridico

attraverso il quale tutto ciò che è lecito
e non turba il suo ordine giuridico può
passare, e tutto ciò che è torbido e mole-
sterebbe il suo organismo giuridico de-
ve restare al di fuori e non può penetrarvi.

Questo dell'ordine pubblico è dunque el-
emento irriducibile di territorialità che
ciascuno stato deve far valere per tutelare
il proprio organismo giuridico e i princi-
pi fondamentali del suo vivere sociale.-

Questi principi fondamentali possono
essere dagli atti e dalle leggi straniere
possono essere anche turbati da private
azioni di singoli stranieri.-

Un esempio di legge che turbasse l'ordi-
ne di un altro stato si avrebbe nel caso
la legge di un Paese imponesse una dimi-
nuzione di diritti per i cittadini di de-
terminate razze o di date religioni.- Di questa leg-
ge che per il paese che la emana sarebbe leg-
ge personale e quindi extraterritoriale

non si potrebbe tuttavia tener conto negli altri Paesi organizzati sopra una base sociale democratica e sulla base della eguaglianza di tutti davanti alla legge.

Sicchè, fino a chè esisteva la schiavitù negli Stati Uniti di America, l'Americano bianco era regolato dalla legge personale per la sua capacità, matrimonio, rapporti di famiglia ecc, ma l'Americano di colore, se veniva in uno stato democratico di Europa, non veniva più seguito dal suo Statuto personale, perchè questo Statuto personale non poteva nel caso concreto affermarsi, offendendo le leggi fondamentali di questi Paesi.-

Lo stesso dicasi per gli atti della autorità Giudiziaria.- Se in Russia esiste ancora un diritto della Autorità Amministrativa, Governativa o Comunale per date condanne e per date relegazioni di un individuo in date Provincie dello Stato,

colui che è ridotto in queste condizioni dalla Autorità Russa è, rispetto alla legge Russa, nelle condizioni di un condannato relegato, ma se venisse a rifugiarsi in Italia, non potrebbe essere estradato dal nostro Paese alla Russia, indipendentemente dall'indole politica della estradizione perchè questa condanna da parte dell'Autorità amministrativa e non giudiziaria, ripugna ai principi fondamentali del nostro ordine Pubblico, e quindi, condannato rispetto alla legge Russa, non potrebbe esser considerato rispetto alla legge nostra, che ritiene tale chi ha subito processo con tutte le garanzie della Procedura, e perciò alla di lui Estradizione si opporrebbe il nostro Diritto Pubblico, ed essa sarebbe un atto di Autorità straniera che non potrebbe esser eseguita in Italia. -

Egualmente per le Private Disposi

ni. - Gli atti di volontà unilaterali e bila=
terali che hanno rapporto con le private
disposizioni, possono offendere l'ordine Pub=
blico di un dato Paese, sia che siano com
piute contro l'ordine Pubblico del loro Pae=
se nel loro territorio, sia che siano com=
piute in altro Paese, conformemente alle
leggi del Paese, ma in modo offensivo per
l'ordine Pubblico del Paese, ove devono spie=
gare la loro efficacia. - Ora nel primo ca
so non vi è luogo a nessuna indagine di
Diritto Internazionale Privato, è la legge
interna di quel Paese che colpisce di nulli=
tà gli atti fatti contro le disposizioni fon=
damentali delle sue leggi; ma gli atti com
piuti in altro territorio, contro i princi
pi fondamentali della legge nostra, o da
cittadini che non fossero capaci di com=
pierli, oppure avessero prese delle disposizio=
ni contrarie ai nostri Principi fonda=
mentali, o da stranieri che volessero met=

tere vi essere cose contrarie al nostro ordine Pubblico, dovrebbero cedere per salvaguardare questo limite essenziale, oltre il quale non può discampare il nostro ordine Pubblico. -

Così avverrebbe se un testatore straniero istituisse un fedecommesso in Italia così avverrebbe se un cittadino di un altro Paese in cui fosse permessa la bigamia, si sposasse due volte e poi volesse far valere per esempio in Italia, i diritti coniugali contro la seconda moglie, come è avvenuto realmente di un Vice-Re di Egitto a Napoli che non ebbe soddisfazione da parte della nostra autorità perchè, trattandosi di un matrimonio poligamo, e non della prima moglie, la nostra Autorità non poteva riconoscere la sussistenza di un vincolo che ripugna ai principî del nostro Diritto. -

Ecco perchè è abbastanza comprensiva e

completa la disposizione dell'articolo 12°. che esclude, quando offenda i principi fondamentali del nostro Ordine Pubblico, l'efficacia sia di leggi ed atti dell'Autorità straniere, sia di private disposizioni. - Queste poi possono offendere il nostro Diritto Pubblico tanto quando siano in contrasto con le leggi proibitive del Regno, quanto quando offendono per altra guisa l'ordine Pubblico, o il buon costume. -

Possono offendere l'ordine Pubblico del Regno quando si sia stipulato un secondo matrimonio, senza lo scioglimento del primo per morte di uno dei coniugi, quando si costituisca un Fidecommesso, che nel nostro Paese è vietato, e possono anche offendere una legge positiva e permissiva del Regno, quando si vincola per esempio, con l'applicazione di disposizioni di legge straniera, la libertà di un individuo, oltre i limiti consentiti dalla nostra legge; sia dunque che si abbia una facoltà garantita dalla leggi del nostro Paese, come quella

che si riferisce alla libertà dell'individuo, che venga offesa da atti privati o da disposizioni di leggi e di autorità straniere, sia che si tratti di disposizioni proibitive, ciò che costituisce l'essenziale si è che non si possa andare contro al nostro ordine Pubblico, sia ammettendo una disposizione che le nostre leggi vietano, sia vietando le disposizioni che le nostre leggi ammettono.-

Ora questa disposizione nelle sue applicazioni dà luogo a molti dubbi ed incertezze, e parecchi scrittori hanno imputato questi dubbi ed incertezze ad un difetto del nostro legislatore, ed hanno creduto che potesse con formule più estese e più analitiche codificare la materia dell'ordine Pubblico, così da non lasciare più nessun dubbio all'applicazioni di questa davanti al magistrato e far sì che questa applicazione dell'art: 12° con le disposizioni precedenti, possa spiegare nettamente la via al magistrato.-

Ora questi critici cadono in gravissimo errore. -
Il limite di ordine pubblico, che restringe il campo di applicazione delle leggi straniere, è una necessità che anche in una codificazione generale del Diritto Internazionale Privato dovrebbe essere riconosciuta. - Tanto nei rapporti di Diritto Internazionale Pubblico, quanto di Dir. Int. Privato, la convivenza degli Stati deve coordinare insieme questi due principi, dei quali l'uno non deve sacrificare l'altro: la coesistenza dei vari Stati nella Società Internazionale e nel tempo stesso la conservazione individuale, l'indipendenza e la fisonomia giuridica dei singoli Stati. - Il Diritto Internazionale, nelle sue grandi espressioni di Diritto Pubblico e Privato, è dunque un'armonizzazione dell'individualismo e della socialità nell'applicazione di questi due concetti agli Stati. -
Ora è naturale che, quando l'applicazione del concetto di socialità sacrificasse troppo l'individualità dei singoli stati, il Diritto Internazionale avrebbe distrutto uno degli elementi da cui deve risultare, e

cioè l'indipendenza e l'individualità dei singoli Stati. - È perciò che nei rapporti di Diritto Internazionale Pubblico ciascuno stato conserva il diritto di libera legislazione e giurisdizione nell'interno del suo territorio e non ammette l'ingerenza di altri Stati, è perciò che nei rapporti di Diritto Internazionale Privato nessuno Stato è obbligato, nemmeno in riguardo agli stranieri di applicare le leggi straniere se non fino a quel punto oltre il quale offenderebbe i principi fondamentali del suo ordine pubblico. -

Fino a questo punto non vi è alcun dissidio l'ordine pubblico è l'elemento individualista, irriducibile del Diritto Internazionale Privato e non si può prescindere da esso senza sacrificare l'indipendenza dei singoli Stati. -

Ma quando si tratta di esplicare nel caso concreto questo limite di ordine pubblico, allora ci troviamo di fronte ad una sommamente variabile diversità di espressioni che non possono rispondere ad una cristallizzazione immutabile, com'è quella

di tutte le legislazioni; il limite di ordine pubblico non può essere che una condizione vagamente ammessa, genericamente definita, ma non codificata in una serie di casi oltre i quali non si possa andare. —

Prima di tutto ciò che interessa in un dato paese l'ordine pubblico non è ordinariamente una disposizione positiva o negativa di dati rapporti giuridici, ma è una serie di materie che possono essere variamente regolate dalla legge di quel dato paese. — Per spiegare ciò con esempi, prendiamo l'ordinamento della famiglia e lo scioglimento del matrimonio: ciò che interessa l'ordine pubblico non è che il padre abbia una data somma di disciplina sui figli e che i figli abbiano, in una data età, una certa libertà verso i genitori, ma che sia rispettata in ciascun paese quella disciplina della famiglia che il legislatore di quel dato paese ritiene necessaria alla salute della famiglia stessa. Ciò che interessa l'ordine pubblico nei riguardi dello scioglimento del matrimonio non è che il matrimonio si possa sciogliere con la morte di uno dei

coniugi od anche col divorzio, ma che quando il legislatore di un dato paese ha creduto che uno di questi modi, ad esclusione dell'altro, interessi l'ordinamento della famiglia, quel modo solo è ammesso tanto nei riguardi dei nazionali, quanto degli stranieri. -

Ora questo spiega che è una data materia (l'ordinamento della famiglia, lo scioglimento del matrimonio ecc..), che in un dato limite interessa l'ordine pubblico, ma che non è quella soluzione speciale che in un dato momento il legislatore di un paese dà a quei casi, a quelle difficoltà. -

Ne deriva dunque che mentre il limite d'ordine pubblico per date materie deve essere riconosciuto da tutti i legislatori e fatto valere in ciascun paese del mondo, le espressioni specifiche che assume questa tutela dell'ordine pubblico variano da paese a paese ed anche nell'istesso paese col variare dei tempi e delle attitudini mentali del legislatore. -

L'esempio di questo perpetuarsi dell'interes

di ordine pubblico a date materie e del varia-
e dei modi con cui viene tutelato, si ha nell'esa-
minare la legge Francese, nel secolo passato, rela-
tiva allo scioglimento del matrimonio. -
Fino al 1816 fu ammesso il divorzio e inte-
ressava l'ordine pubblico Francese che i coniugi
non fossero obbligati a continuare nella vita coniu-
gale quando si fosse verificata una di quelle con-
dizioni richieste per il divorzio. - Dal 1816 fino al
1884 si ritenne che il matrimonio non potesse scio-
gliersi che mediante morte di uno dei coniugi
assolutamente contrario all'ordine pubblico lo scio-
glimento del matrimonio mediante divorzio. -
Nel 1884 fu ristabilito il divorzio e si ritenne che
fosse contrario all'ordine pubblico l'imporre la con-
vivenza e la vita coniugale a due coniugi che non
potessero più vivere insieme. -
Ecco un caso che si è verificato in Francia ri-
spetto allo scioglimento del matrimonio nel secolo
passato, che si verifica contemporaneamente da pae-
se a paese nella stessa materia e che dimostra es-

per lo scioglimento del matrimonio che interes si l'ordine pubblico, ma non la soluzione speci fica che un dato paese accoglie rispetto a quel to argomento. -

Ora da questi argomenti risulta come una speci ficazione delle disposizioni di ordine pubblico speci che non sia possibile, sia perchè può variare la legisla zione relativa ad un dato argomento e interessare l'ordine pubblico quella disposizione che in perfetta antitesi, interessava la legislazione antecedente, sia perchè può variare la costituzione dello Stato o la con dizione in cui si trova nella società internazionale sicchè una disposizione relativa ai beni, per esempio, che si riteneva interessante l'ordine pubblico in un momento storico non interesserà più in un momen to successivo. - Così per la costituzione di certi fo ne più temporanee di fedecommesso nel periodo più vici no all'unificazione della nostra patria, siccome si vole va sciogliere la proprietà da tutti quei vincoli che erano un risultato dell'antico, la nostra magistratura è stata rigorosissima nel non ammettere, nemmeno

per gli stranieri, alcuna forma di fedecommesso e di ineguaglianza dei diritti successori sui beni situati in Italia; ora che il nuovo regime politico ed economico si è, per dir così, acclimatato ed ha preso possesso di tutta l'entità dello Stato, queste disposizioni proibitive non sono più considerate così rigorosamente dalla nostra magistratura come interessanti l'ordine pubblico; sicchè, ad esempio, il figlio primogenito Inglese che eredita molto più dei figli cadetti e spesso tutta la sostanza paterna, tent'anni fa, per i beni esistenti in Italia, si sarebbe veduto negare il suo diritto successorio privilegiato in nome di un principio di ineguaglianza turbante il concetto fondamentale della legittima e quindi offensivo del nostro ordine pubblico; ora invece vi è maggiore tendenza di considerare questa ineguaglianza non interessante l'ordine pubblico ma strettamente connessa col concetto dello statuto personale e rispetto a cui si debba applicare la legge dei genitori, conservando però il diritto agli alimenti che solo si ritiene interessante il nostro ordine pubblico.-

Dunque non soltanto la disposizione speci-
fica che in un dato momento è considerata di
ordine pubblico può, come per il divorzio, varia-
re nel diritto materiale di quello Stato ed esser so-
stituita da una disposizione del tutto contraria
che interessa pure l'ordine pubblico, ma pure senza
variare la disposizione di legge rispetto a un da-
to rapporto giuridico, le condizioni del paese, econo-
miche, morali e sociali, possono variare di epoca in
epoca da far sì che una disposizione di legge nostra
che in un dato momento storico debba considerarsi co-
me interessante l'ordine pubblico, invece in un momento
successivo sia considerato come relativo allo statuto per-
sonale, o delle obbligazioni... e quindi perda quel caratte-
re esclusivo che aveva in un dato momento antecedente.

Il concetto di ordine pubblico è dunque un li-
mite essenziale e irriducibile nella sua essenza
generica all'applicazione in un dato territorio
della legge straniera, ma nella sua disposizio-
ne specifica è assolutamente variabile e mu-
tabile; sicchè non si può imputare al nostro legi-

slatore di non aver ben definito ciò che è di ordine pubblico nel nostro paese, perchè anche se il legislatore l'avesse fatto, avrebbe fatta un'opera incompleta per il tempo in cui legiferava ed inutile perchè non poteva corrispondere a tutta quella varietà di casi alcuni dei quali potevano interessare l'ordine pubblico in quel dato momento storico e non interessarlo più in un momento successivo.
E quindi rispetto a questo limite di ordine pubblico, intorno alla cui sussistenza e necessità non si può dubitare e che è condizione imprescindibile per un sistema di diritto Internazionale Privato, si deve ritenere che il legislatore non può che enunciare e tutt'al più indicare genericamente le disposizioni di date materie che debbano ritenersi di ordine pubblico e rispetto a cui sia esclusa qualunque efficacia di disposizioni straniere. —
Oltre a questo limite, e per le disposizioni e per le soluzioni che si debbano ritenere di ordine pubblico in un dato territorio, comincia il compito

del magistrato che a volta esprime, a volta
illumina e precede la coscienza giuridica del
paese in dati argomenti; e quest'opera del
magistrato integrante quella del legislatore vi
dere accennare per confutare in gran parte il
timore di quelli che credono che da una codifi
zione del Diritto Internazionale Privato rest
rebbe isterilita la scienza giuridica e resa quas
inutile l'opera del magistrato. —
Messo da parte che, se anche ciò potesse far
per il vantaggio dell'applicazione più retta
della legge, questa considerazione non dovreb
be distoglierci dalla codificazione del Dirit
to Internazionale Privato, perchè il diritto
è fatto per la vita e non per la scienza, que
pericolo non esiste, perchè, sia nella risoluzione
dei conflitti di qualificazione, sia nell'indagar
e commisurare di epoca in epoca quando si t
ti di un rapporto che interessi l'ordine pubblico, r
sterà sempre la necessità di una notevole part
di iniziativa al magistrato, che non potrà

essere ridotto dal legislatore ad una condizione del tutto meccanica, perchè siccome la società si muove e si sviluppa sempre e in un momento successivo all'emanazione di una norma non è più quella per cui quella regola è stata emanata, il magistrato deve sorvegliare questo mutamento della società e vedere in quanto non interessi più, in quanto interessi diversamente da quello di prima, una data norma di ordine pubblico di quella data società e in relazione a questo limite maggiore o minore di ordine pubblico temperare o estendere l'eccezione opposta in quel paese all'applicazione delle leggi straniere. –

L'ordine pubblico si presenta dunque come un elemento essenziale e negativo del Diritto Internazionale Privato, come un elemento indivisibile della territorialità della legge, come un elemento la cui misura dosimetrica deve spettare non al legislatore, ma all'opera del magistrato. —

— Lezione Trentesima —

-. Sommario. -

Origine delle rappresentanze consolari. - Loro caratteri nella fase moderna del Diritto Internazionale. - Organizzazione dei consolati. - Loro categorie. - Attribuzioni dei consoli secondo la nostra legge consolare. -

---

Per terminare l'argomento del Diritto Internazionale Privato sarebbe necessario ora parlare di quelle materie che comportano o esigono un'unificazione del diritto, vale a dire quelle rispetto alle quali invece di aspirare alla formulazione di alcune regole che eliminano i conflitti di leggi nello spazio fra sistemi legisla,

tivi diversi, si possono condurre ad un vero re-
golamento per diritto uniforme; ma mancando il tempo per una trattazione di queste
materie che si riferiscono specialmente al Diritto marittimo, al fallimento ed alla lettera di
cambio basterà aver accennato alla lacuna che resta in questa trattazione del Diritto Internazionale Privato ed alle fonti, cui si può ricorrere
per colmarla, specialmente ai trattati più recenti di Diritto Internazionale Privato ed agli
atti dell' Istituto di Diritto Internazionale
e delle Conferenze di Diritto Marittimo. —

Ora dovremo ritornare a quanto si riferisce
all'ordinamento dei rapporti fra gli Stati, parlando di quella rappresentanza degli Stati che più
direttamente si trova in relazione con la protezione degli individui, dei diritti individuali e
con la tutela, fuori del territorio dello Stato, degli
interessi sociali relativi al diritto privato, vale a
dire della magistratura consolare. —

La magistratura consolare, nel suo ordina-

mento attuale, ha la sua origine nel Diritto Internazionale moderno, vale a dire posteriore alla formazione dei grandi Stati nel corso del secolo decimosesto, ma se nel suo ordinamento attuale la magistratura consolare è moderna, nella sua formazione e in un vario ordinamento, diverso a seconda delle varie epoche, essa è antichissima; in altre parole: se per magistratura consolare s'intende l'ufficio esercitato fuori del territorio da un rappresentante subordinato e non diplomatico di uno Stato incaricato di vegliare alla tutela degl'interessi amministrativi e sociali di quello Stato ed alla protezione dei cittadini di quello Stato, che si trovano in una data regione di un altro Stato, la magistratura consolare è un istituto esclusivamente moderno; se per magistratura consolare s'intende in senso più generico e lato quella magistratura che nel territorio dello Stato ha lo scopo di proteggere e in parte di governare, amministrare e sorvegliare un gruppo

di cittadini di un altro, allora la magistratura consolare è antica quanto la civiltà e rappresenta una funzione la quale è venuta diversamente esplicandosi nelle varie epoche della storia.-

Nei tempi più antichi si ha l'organizzazione di gruppi di cittadini di uno Stato nel territorio di un altro, sia sotto la sorveglianza di loro magistrati elettivi, sia sotto la sorveglianza di magistrati del paese a cui essi appartenevano, incaricati di governare questi gruppi di stranieri.-

A questa seconda categoria, a ben guardare, apparteneva il "praetor peregrinus", a questa categoria apparteneva anche la "prossenia" dei Greci che era la magistratura di una città Greca, costituita da un cittadino o da più cittadini di quella città, che aveva lo scopo di proteggere, tutelare certi gruppi di cittadini di altre città Greche, che vi dimoravano.- Il Προστάτης nominato in una città per tutelare i cittadini di un'altra, che vi dimoravano era un console designato diversamente da quello che avviene nell'epoca nostra, era cittadino dello Stato che

ospitava gli stranieri, che aveva le funzioni consolari delegato dagli stranieri ospitati, mentre invece oggidì è designato dallo stato cui appartengono gli stranieri e delegato della tutela degli stranieri ospitati in relazione allo stato che li ospita; ma salva la diversa designazione l'ufficio era il medesimo. —

Nelle colonie greche dell'Egitto, nel settimo secolo avanti Cristo, sotto Psammetico e i suoi successori, vi erano anche delegazioni elettive scelte fra gli stranieri, delegazioni che compivano le funzioni dei nostri consoli; erano incaricate di tutelare gli stranieri e costituivano quasi una amministrazione municipale particolare, perchè erano eletti da questi stranieri invece che designati da uno dei due Stati e quando sotto Alessandro furono chiamati nelle città dell'Egitto numerosi gruppi di Ebrei, questi erano organizzati sotto l'etnarca e più tardi (sotto l'Impero Romano) sotto una gerusia, (γερουσια) collettiva di un

certo numero di membri da loro eletti che avevano un carattere medio fra quello del console odierno e quello dell'organizzazione municipale.

Su questo tipo si vennero organizzando la magistratura consolare nel corso del Medio Evo e nelle città marittime del Mediterraneo e del Mare del Nord per opera della lega Anseatica. I consoli di queste città del Nord si chiamavano "aldermann" o "anziani" ed erano magistrati eletti che i vari gruppi di stranieri stabiliti in un porto preponevano a sè stessi per governare municipalmente e per tenere il contatto del gruppo collettivamente organizzato col governo del territorio in cui erano stabiliti. - Nei porti più frequentati del Nord questi gruppi erano numerosi; ciascuno aveva la sua chiesa nella quale il gruppo si riuniva; nel porto di Wisby nell'isola di Gotland questi gruppi erano diciotto ed ancora si conservano le rovine delle diciotto chiese corrispondenti. Ciascuno di questi gruppi era governato dai propri

"eldermann" elettivi i quali avevano autorità amministrativa e giurisdizionale, autorità delegata dal gruppo stesso e riconosciuta dal governo del paese ove questi gruppi erano ospitati.-

Quando gli Stati vennero organizzandosi più fortemente ed acquistando la coscienza della propria funzione sociale e della territorialità del proprio potere, allora vennero restringendosi l'autorità e l'autonomia di questi gruppi organizzati di stranieri e gli Stati si avvicinarono al concetto moderno degli stranieri ospitati in un territorio, retti dalle loro leggi particolari civili, ma soggetti nei riguardi amministrativi, di polizia e dell'applicazione della legge, all'autorità unica dello Stato e quindi l'autorità dei consoli veniva riducendosi a ben poco nei vari paesi Europei, ad un'autorità rappresentativa d'intermediario e tutela fra stranieri ed autorità del paese.-

Ma mentre l'organizzazione moderna degli

Stati mirava a restringere i poteri dei consoli nei paesi ove esercitavano la loro autorità; la stessa organizzazione degli Stati mirava a impedire a poco a poco che i consoli potessero essere delegati elettivi dei singoli gruppi stranieri stabiliti in un territorio e mirava a poco a poco arrecata esclusivamente allo Stato stesso, cui questi stranieri appartenevano, la facoltà di scegliere, delegare e investire, indipendentemente dalla volontà dei gruppi di loro sudditi stabiliti in altri Stati, quale fosse il proprio magistrato inviato in quel porto per compiervi le proprie funzioni di sorveglianza e tutela.- Doppio mutamento dunque nello sviluppo della magistratura consolare: non più magistratura elettiva per opera dei gruppi di stranieri stabiliti in un dato territorio, ma autorità delegata a un individuo, indipendentemente dalla volontà dei gruppi stessi, per opera dello Stato a cui ciascun gruppo apparteneva; non più autorità municipale, amministrativa e giurisdizionale esercitata dai

consoli nel territorio ove erano inviati, ma soltanto sorveglianza e tutela e quasi avvocatura gratuita esercitata da questi consoli nelle relazioni di questi gruppi con le autorità locali.-

Questo mutamento nell'investitura dei consoli e questa limitazione della loro autorità costituisce la caratteristica della fase moderna della magistratura consolare nei rapporti fra Stati di civiltà Europea.-

La magistratura consolare differisce pertanto dalla magistratura diplomatica, perchè mentre questa rappresenta lo Stato presso un altro Stato nei rapporti esclusivamente politici e collettivamente rappresentativi che intercedono fra l'uno e l'altro, la magistratura consolare rappresenta uno Stato nel territorio di un altro nell'incidenza dei suoi rapporti negli interessi sociali e nell'esplicazione di attività e di diritti privati degli individui.- Ragion per cui mentre la magistratura diplomatica ha la vera rappresentanza di uno Stato nel territorio

un altro, la magistratura consolare ha questa rappresentanza in un grado subordinato, indiretto e mediato; da ciò deriva che mentre la rappresentanza diplomatica fra un paese e un altro è necessariamente unica e immutabile, quella consolare è potenzialmente plurima e mutabile nella sua ubicazione: la magistratura diplomatica è unica perchè corrisponde all'unicità personale degli Stati che vengono a contatto, è immutabile perchè non può risiedere se non che nella capitale dello Stato presso il quale è accreditata; la magistratura consolare invece è potenzialmente plurima e mutabile poichè è naturale che uno Stato si faccia rappresentare nel territorio di un altro da tanti consolis, quanti sono i centri nei quali esista un gruppo notevole di suoi cittadini e di suoi interessi; è poi mutabile poichè la rappresentanza consolare deve seguire il formarsi, lo scomparire, il diminuire e l'aumentare di questi gruppi di popolazioni e di interessi. - Uno Stato potrà avere una

rappresentanza diplomatica e nessuna rappre-
sentanza consolare in un altro, ove non esistano
nè interessi proprî, nè gruppi di suoi cittadini, nè
porti toccati dalle sue navi; invece uno Stato ama
un aumento di rappresentanza consolare in un
altro, ove molti porti siano visitati dalla sua ban-
diera, ove molti territori siano abitati da emigranti
delle sue regioni, ove siano stabiliti gruppi notevoli
di suoi interessi; nulla vi è quindi di stabile nella
rappresentanza consolare, la quale, siccome segue
la tutela di interessi e di aggruppamenti di popo-
lazioni necessariamente variabili, deve naturalmen-
te mutare con le vicende di questi gruppi di popo-
lazioni e di interessi. -

Per effetto di una necessità di indole econo-
mica, la magistratura consolare, nei rapporti fra
i vari Stati di Europa, si è distinta in due catego-
rie: quella dei Consoli inviati e quella dei Consoli
eletti. - Consoli inviati sono quelli che apparten-
gono alla categoria degl'impiegati dello Stato, che
l'invia e che, come impiegati che sono in carriera

e che sono retribuiti, vengono mandati a fungere da rappresentanti consolari nello stesso modo nel quale un impiegato dipendente dal Ministero dell'interno viene mandato a compiere le sue funzioni nelle Prefetture. - Poi vi sono dei Consoli elettivi che esercitano ad honorem e gratuitamente la funzione consolare e vengono scelti nel luogo ove appartengono per residenza, sia fra propri nazionali, sia fra stranieri ivi residenti, sia fra indigeni di quel territorio. -

È inutile spendere parole, perchè è evidentissimo, per dimostrare come la magistratura consolare non corrisponda pienamente al suo ufficio ed alla sua carica senonchè quando sia rivestita di Consoli inviati, vale a dire di personale di carriera che, per appartenere allo Stato di cui deve proteggere gl'interessi, per essere dotato di cognizioni tecniche, per la disciplina della carriera, per la sorveglianza che l'accompagna nel periodo antecedente all'assunzione dello ufficio consolare e nel periodo susseguente per tutta la sua carriera, è più indicato a corrispondere

a questo servizio importantissimo nella gestione degli affari esteri dello Stato.-

Ma pur riconoscendo questa preferenza dei Consoli inviati in confronto degli eletti, in pratica in quasi tutti gli Stati si ricorre a questi ultimi specialmente per motivi di indole finanziaria.- Il movimento degli emigranti e degli interessi commerciali è venuto accrescendosi molto negli ultimi tempi; la rappresentanza consolare è molto costosa, di più i consoli inviati devono esser dotati di cognizioni tecniche che non è facile incontrare.... e perciò gli Stati, specialmente non molto ricchi, ricorrono al personale di seconda categoria, come si ricorre a un succedaneo che si sa non corrispondere pienamente alle esigenze del suo ufficio, ma a cui si ricorre perchè è meglio che niente.-

Nell'ordinamento nostro, e presso a poco in quello degli altri paesi, la rappresentanza consolare della prima categoria, vale a dire, la vera rappresentanza consolare, si distingue in Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Applicati Con-

solari; quella della seconda categoria si distingue in Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari, senza distinzione di classi e poichè non hanno stipendio e non sono in carriera un cittadino Italiano, per esempio, residente in una città dell'estero, può essere nominato console generale onorario, senza passare per gli altri gradi, ha importanza puramente onoraria, e cessa immediatamente quando in quel distretto consolare venga sostituito da un ufficiale consolare di prima categoria. —

L'ammissione alla carriera consolare si fa diversamente nei vari paesi, ma per i consoli eletti non occorre che il beneplacito del governo e un'indagine di moralità e capacità intellettuale della persona; invece per i consoli della prima categoria esiste una certa misura di prove, esami e concorsi per accertarsi della capacità del candidato. - Anche negli Stati Uniti di America, ove i consoli inviati venivano scelti senza veruna prova richiesta per dimostrare la loro attitudine, ora dopo l'amministra-

ai Cleveland e nell'attuale amministrazione Roosevelt vengono sottoposti ad un esame speciale pratico e di coltura scientifica; la sola differenza che esiste fra gli esami Americani e gli Europei sta in ciò che gli esami non sono competitivi, come dicono gli Americani, non sono concorsi in cui i migliori sono prescelti, ma sono individuali per quella persona che per sua aspirazione accolta dal Governo, o per scelta del governo stesso, si vuole indicare ad un posto nella carriera consolare. —

Molto migliore e preferibile al sistema Italiano è senza dubbio il sistema Inglese e ciò per due motivi: prima, perchè le condizioni di indole finanziaria richieste dall'Inghilterra per gli aspiranti alla carriera consolare sono più miti e questo fa sì che non siano sottratte energie intellettuali molto ben dotate, come avviene in tutti i paesi come il nostro, ove si richiede un notevole reddito per potervi aspirare; in secondo luogo, perchè nel sistema Inglese la carriera dei consoli è divisa in due categorie: ad una categoria è affida

po il servizio consolare nei paesi di civiltà Europea, all'altra il servizio nei paesi di Oriente e di Estremo Oriente la conoscenza del diritto, la procedura e la giurisdizione sono molto diverse per i paesi di Oriente e di Estremo Oriente da quelle cognizioni politiche, economiche ed amministrative che si richiedono per i paesi di Occidente, il dividere le due carriere fa sì che si possa applicare una selezione più specifica prima nell'incominciare della carriera e poi nel suo corso ovviando all'... inconveniente di rendere inutili le attitudini faticosamente accumulate da ufficiali consolari nel territorio ove hanno esercitato il loro ufficio col venire destinati in territorio di civiltà diversa. -

La nomina degli ufficiali consolari, non nei riguardi interni, ma nei riguardi rappresentativi fra un paese e l'altro, si fa mediante una patente che comunicata allo Stato in cui l'ufficiale deve esercitare la sua funzione dà luogo a concessione dell'exequatur da parte di

questo Stato e dopo questa concessione entra ufficialmente nei rapporti rappresentativi, nell'esercizio delle sue funzioni e nel godimento dei suoi diritti e privilegi. -

Queste funzioni si possono distinguere, come le distinguono la nostra legge ed il nostro ordinamento consolare in: funzioni di carattere amministrativo, funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, funzioni di carattere notarile e funzioni giurisdizionali. - Quelle di carattere amministrativo si possono distinguere alla lor volta in due sotto-categorie in quanto si riferiscono ad una rappresentanza mediata dell'amministrazione dello Stato che il console rappresenta e in quanto si riferiscono alla tutela dei cittadini viventi nel distretto consolare; per quanto si riferisce alla rappresentanza mediata amministrativa dello Stato il console deve nei suoi rapporti riferire allo Stato, da cui dipende, tutto lo sviluppo del distretto consolare e del territorio dello Stato nel quale è ospitato, come campo di espor-

tazione e di importazione, come condizioni igieniche del paese, sviluppo delle industrie, dei commerci ecc..., il consolato deve essere come una specie di osservatorio economico, commerciale, igienico ed anche, in un certo aspetto, politico, stabilito da uno Stato in una parte del territorio di un altro.-
Anche per la preparazione dei trattati di commercio, per la sorveglianza dell'applicazione dei trattati di commercio in vigore, per la raccolta dei criterii che devono presiedere alla denuncia o alla conferma di un trattato d'indole economica, i rapporti dei Consoli sono i principali elementi su cui deve fondarsi per giudicare l'autorità di uno Stato.-

Per quanto si riferisce alle funzioni amministrative della seconda categoria, che riguardano la sorveglianza e la tutela dei diritti dei propri cittadini o residenti o di passaggio nel territorio; il Console deve intervenire se vittime di soprusi, deve soccorrerli se bisognosi, deve provvedere al rimpatrio se privi di mezzi, deve tutelarli nelle domande giudiziarie per ottenere giustizia, i sorvegliarli se

i procedimenti penali a loro carico procedano con tutte le garenzie di legge e provvedere alla sorveglianza di quelli che richiesti dall'autorità del loro paese possono essere sorvegliati, estradati o espulsi dal territorio ove sono stabiliti.-
Inoltre deve formare una specie di registro municipale dei residenti nel distretto consolare, registro che serve per la sorveglianza e la tutela le quali sono tanto più pronte ed efficaci quanto meno i cittadini si sottraggano alla sorveglianza trascurando di iscriversi in detto registro per tema di pagamenti e di prestazione del servizio militare.
- Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile si riferiscono ai registi delle nascite, delle morti e dei matrimoni, registri rispetto ai quali gli ufficiali consolari sono pareggiati agli Ufficiali dello Stato Civile del Regno e di ogni sei mesi devono mandare al Ministero degli Affari Esteri estratti degli atti compiuti, che vengono comunicati al domicilio alle persone interessate. Per la registrazioni dei nati e dei

morti gli Ufficiali consolari fungono da Ufficiali dello Stato Civile delegati dall'autorità del loro paese; per quanto si riferisce ai matrimoni, possono celebrare matrimoni fra loro connazionali, fra connazionali e indigeni e per i loro connazionali hanno anche talune di quelle facoltà di dispensa da una o da ambedue le pubblicazioni e dai limiti di età, che non spettano nel nostro paese senonchè alle autorità superiori amministrative dello Stato. -

Per quanto riguarda le attribuzioni notarili, i consoli sono di necessità i rappresentanti che collegano in sè quelle varie autorità e magistrature che si moltiplicano nel territorio dello Stato da cui essi dipendono, sono perciò giudici in certi rapporti; sindaci nei rapporti di Stato Civile e notai per ricevimento di testamenti, redazione di testamenti pubblici, protesto di cambiali, stipulazione di atti solenni. Per queste attribuzioni il console, o chi per lui, funge come ufficiale notarile e

con le stesse conseguenze di atti notarili e le stes-
se necessità di eventuale registrazione o pubblica-
zione di atti notarili celebrati o pubblicati nel Regno.

Finalmente le funzioni giurisdizionali (ri-
spetto a cui la magistratura consolare, ha una
somma di attribuzioni del tutto diverse nei rap-
porti degli Stati di civiltà Europea e nei rapporti
di Stati di Oriente e di Estremo Oriente), nei rap-
porti fra Stati di civiltà Europea, che un tempo eran
le più caratteristiche e numerose, sono ridotte al
minimo: ora essa non ha che alcune funzioni
di giurisdizione volontaria, come, ad esempio, l'eman-
cipazione dei minorenni; per la giurisdizione con-
tenziosa è competente solo a giudicare le controver-
sie relative al capitano, armatore e gente di equi-
paggio per contratto di armamento e sue conseguenze.

Fuori di questo, la giurisdizione penale è comple-
tamente estinta e la giurisdizione civile è ridotta
ai minimi termini.-

Invece nei rapporti fra Stati Europei e Stati
di Oriente ed Estremo Oriente, ad eccezione del Giap-

pone, la giurisdizione consolare, come vedremo in seguito, è in tutta la sua pienezza, anzi si è arricchita di nuove attribuzioni per quanto si riferisce ai processi misti. –

– Per quanto riguarda i privilegi consolari non si può esporre uno stato di diritto uniforme, come si può farlo per gli ufficiali diplomatici. I privilegi raccolti insieme col nome di estraterritorialità, relativi agli ufficiali diplomatici, si possono esporre uniformemente con certezza di corrispondere al diritto vigente nei rapporti fra paesi civili di tutto il mondo, invece nei rapporti fra ufficiali consolari nei paesi in cui dimorano non si può esporre una somma di regole che a tutti si riferiscano, e ciò perchè il diritto consolare, a differenza del diritto diplomatico, invece di essere un diritto uniformemente sviluppato, nè pure per effetto di consuetudini, in tutti i paesi del mondo, è un diritto individualmente sviluppato per effetto di convenzioni nei rapporti fra gruppi bilaterali di paesi. – Mentre uno Sta-

to può inviare ad altri rappresentanti diplomatici senza che esista alcuna convenzione fra i due paesi; uno Stato non può inviare ad altri consoli se non quando esista una convenzione consolare che garentisca fra i due paesi questo diritto e in quei distretti territoriale nei quali lo Stato consente appunto perchè dalla reciproca concessione dei due Stati dipende il diritto di inviare dall'uno all'altro rappresentanti consolari e la misura di questa rappresentanza consolare; è naturale che per i privilegi di questi rappresentanti si debba attingere alle specifiche convenzioni consolari stipulate fra i due paesi. —

Così volendo esporre succintamente il carattere di questi privilegi si può dire soltanto che si devono distinguere le due categorie dei consoli inviati e dei consoli eletti: per i consoli eletti, specialmente se sudditi del paese in cui esercitano la rappresentanza, i privilegi sono ridotti al minimo e cioè all'immunità dell'archivio consolare da qualunque sequestro da parte dell'autorità lo-

Stato; per i consoli inviati i privilegi variano, a seconda delle convenzioni consolari, da un massimo, che nei rapporti di taluni paesi li avvicinano per l'immunità della giurisdizione anche penale agli agenti diplomatici, ad un minimo, come è consentito dall'Inghilterra in cui l'ufficiale consolare non si distingue dal privato residente nei suoi territori senonchè per l'immunità da sequestro dell'archivio consolare.-

Quando dunque si presentasse una questione relativa ai privilegi degli ufficiali consolari di un paese nel territorio di un altro, nello stato attuale del diritto delle genti, per esser sicuri da errori bisognerebbe consultare le convenzioni consolari esistenti fra i due paesi.-

Vedremo nella prossima lezione i privilegi dei Consoli nei paesi di Oriente e di Estremo Oriente.

-. Lezione Trentunesima. -

-. Sommario. -

Consoli Europei nei paesi non cristiani. - Capitolazioni. Privilegi giurisdizionali - Immunità locali - Privilegi amministrativi. - Condizioni particolari dell'Egitto. - Estensione dei privilegi consolari in Cina. - La questione dei protetti specialmente nei rapporti fra l'Europa e il Marocco. -

---

Ciò che distingue le condizioni e i privilegi dei consoli Europei nei paesi di Oriente in confronto con le loro condizioni nei rapporti fra Stati Europei è in particolar modo la giurisdizione, e non soltanto la giurisdizione, ma anche i privilegi e le immunità dei consoli stessi

e la maggior somma di attribuzioni di carattere amministrativo nei rapporti con i loro connazionali.-

In quanto si riferisce alla giurisdizione i Consoli Europei in Oriente hanno conservato tutte quelle prerogative che spettavano loro nell'ordinamento più antico dei consolati; nel tempo dei consoli eletti dai connazionali e dei giudici consoli:-

Le controversie fra individui della medesima nazionalità vengono decise dal console o dal Tribunale Consolare della nazionalità stessa; in quanto si riferisce alle controversie fra sudditi dello Stato a cui appartiene il console e sudditi del paese ove il console è accreditato, a stretto rigore, dovette esser giudice competente il tribunale locale, oppure il giudice del convenuto, invece ciò che distingue lo sviluppo della giurisdizione consolare di fatto diversa da quella corrispondente alle convenzioni nel tempo moderno è l'allargarsi di queste prerogative giurisdizionali dei consoli, di modochè nei processi misti o il console è il solo giudice, o lo è insieme ai

giudici locali. - Poi, mentre la giurisdizione penale dovrebbe essere sempre dell'autorità locale, invece, in molti casi in alcuni paesi dell'Oriente, in tutti i casi nei rapporti con altri, quando sia colpevole un Europeo, è competente a giudicare il console Europeo. -

Questa è la fisonomia generale della giurisdizione consolare in Oriente nel suo sviluppo durante gli ultimi tempi; questo sviluppo poi varia da paesi a paesi secondo i maggiori squilibri di potenza fra lo Stato Europeo che pretende una somma di privilegi per i suoi consoli e lo Stato Orientale che, o spontaneamente li concede, o non spontaneamente è costretto a subirli; e si può in questi rapporti costituire una specie di graduazione di sfumature nelle quali una maggior somma di attribuzioni di fatto riconosciute alla magistratura consolare corrisponde al maggiore decadimento dello Stato Orientale in confronto con lo Stato Europeo. -

Vediamo questo sviluppo nei rapporti fra Sta-

ti Europei e l'Impero Ottomano. -

Per le prime capitolazioni il giudice Europeo era competente a giudicare soltanto quando si trattava di controversie civili e commerciali fra sudditi Europei, e soltanto di controversie civili e commerciali in materia mobiliare, perchè fino agli ultimi tempi nei rapporti fra Europei e l'Impero Ottomano gli stranieri, e specialmente Cristiani, non erano ammessi a possedere immobili nell'Impero Ottomano. - Per tutto ciò che si riferiva alle controversie fra Europei ed Ottomani era competente il giudice Ottomano esclusivamente. - Per tutte le materie penali era competente il magistrato Ottomano. -

Coll'andar del tempo queste attribuzioni vennero aumentando: prima di tutto il magistrato Europeo divenne sempre competente nei processi misti, fra Europei di diversa nazionalità, secondo la competenza del giudice del convenuto; in secondo luogo nei processi misti fra Europei e indigeni, il giudice Ottomano doveva giudicare

coll'assistenza del giudice Europeo, ma per certo re continue obbiezioni e stancheggiamenti da parte del console, ogniqualvolta era Europeo il convenuto, le parti cominciarono a ricorrere spontaneamente al Console la cui competenza a poco a poco si venne sostituendo a quella del giudice indigeno, assistito dal console Europeo, e così si venne sviluppando una situazione di fatto diversa dalla situazione di diritto, per effetto di cui il console Europeo divenne competente a giudicare nei processi misti fra indigeni ed Europei, quando Europeo era il convenuto.

Inoltre nelle materie penali alla giurisdizione esclusiva del giudice Turco per effetto del concetto della territorialità della legge e specialmente della giurisdizione che sarebbe la conseguenza della lettera delle leggi e della lettera delle convenzioni si venne sostituendo la giurisdizione del tribunale consolare o del giudice nazionale del delinquente Europeo ogniqualvolta non sia vittima del reato un indigeno; sicchè se un Italiano uccide un altro Italiano in Turchia,

può essere arrestato dal Console Italiano e sottoposto al Giudice Italiano.-

Tutte queste sono le estensioni della competenza consolare che si vennero sviluppando per opera di consuetudini e che non si dovrebbero minimamente nè alle leggi, nè alle convenzioni.-

Coll'indebolirsi dell'Impero Ottomano si venne a domandare una giurisdizione, oppure una sorveglianza ed una parte nell'istruttoria, ogni qual volta sia delinquente o imputato un Europeo, anche quando sia vittima un Ottomano, e tutti i conflitti che ora non sono decisi fra il Governo Belga e la Turchia per l'affare Jooris, (coinvolto nell'attentato contro il Sultano), di cui il Belgio vuole impedire la condanna a morte e il conflitto fra gli Stati Uniti di America e la Turchia per l'affare relativo ai due Armeni Afarian e Vardarian che si sostiene non poter esser imprigionati dalle autorità Turche, perchè erano naturalizzati sudditi Americani, dimostrano come anche in materia penale l'indebolimento della Turchia e la pre-

tica della clausola della nazione più favorita applicata in Turchia, vi abbiano estesa la giurisdizione consolare. Questo è avvenuto anche per altri Stati Orientali; ma limitandoci ora a parlare della Turchia, la competenza consolare in materia giurisdizionale non è la sola dei rapporti internazionali nella quale siasi sviluppato l'abbassamento dell'autorità territoriale ottomana e l'estensione della competenza straniera nel suo territorio, ma l'autorità consolare si è venuta estendendo anche nei rapporti amministrativi ed in quanto si riferisce ai diritti ed ai privilegi dei consoli. -

Per questi ultimi, mentre nei rapporti fra Stati Europei i privilegi dei consoli sono ridotti al minimo e commisurati alla lettera ed allo spirito delle convenzioni, invece per questi esiste un diritto comune, diritto che assimila questi a ciò che sono gli agenti diplomatici, anzi attribuisce loro maggior somma di privilegi, poichè hanno il diritto di asilo, che, come abbiamo visto,

è stato molto limitato agli agenti diplomatici nei rapporti fra Stati Europei. -

Inoltre gli ufficiali diplomatici e Consolari hanno la protezione degli stabilimenti religiosi della loro nazione, oppure degli stabilimenti religiosi appartenenti a una data religione, della quale lo Stato, cui il console appartiene, si è fatto tutore rappresentante esclusivo. - Fino a pochi anni or sono la condizione delle cose a questo riguardo era la seguente: la Russia era stata riconosciuta dalla Turchia come rappresentante e tutrice di tutti gli stabilimenti religiosi appartenenti alla religione ortodossa, la Francia si era fatta riconoscere dalla Turchia confermare dalla Santa Sede e dagli Stati cattolici di Europa come rappresentante e tutrice degli stabilimenti cattolici in Turchia. Sicchè tutti gli stabilimenti religiosi della Turchia e di Gerusalemme erano ripartiti, riguardo alla protezione, fra la Russia e la Francia che esercitavano una specie di suprema sorveglianza ed autorità tutrice su questi stabilimenti, considerati anche nei

rapporti con le autorità Turche, come una specie di isole estraterritoriali alla stessa guisa delle sedi degli agenti diplomatici. -

A questi privilegi si vennero aggiungendo nel corso del secolo decimottavo pretese della Prussia e dell'Inghilterra per gli stabilimenti luterani o anglicani fondati a Costantinopoli ed in altre parti della Turchia Europea e specialmente a Gerusalemme. - La separazione dello Stato dalla Chiesa in Francia ha creato sotto questo rapporto una condizione di cose, che molti giornali e riviste considerano di facile soluzione, ma che è ben lungi dall'esser tale; molti giornali, specialmente di partito cattolico sostengono che, come la Francia aveva ottenuto la protezione dei cattolici per una delegazione della Santa Sede, la separazione dello Stato dalla Chiesa, l'interruzione dei rapporti diplomatici e la rottura del concordato lasciano libera la Santa Sede di assegnare ai singoli Stati la protezione dei cattolici in Oriente e infatti di questo mutamento di rap-

porti si è veduto un esempio nell'assunzione della protezione delle missioni cattoliche tedesche da parte della Germania e delle missioni cattoliche Italiane da parte dell'Italia, tentativo del resto che l'Italia aveva fatto parecchie volte, ma sempre senza risultato pratico per la resistenza della Santa Sede.-

Ma vi è un elemento che molti di questi commentatori del dissidio fra la S. Sede e la Francia trascurano, elemento indipendente dai rapporti fra la S. Sede e la Francia, ma risultante dai rapporti esistenti fra la Turchia e la Francia. Finchè si tratti della protezione di stabilimenti cattolici nell'Estremo Oriente, che fu esclusivamente affidata dalla S. Sede alla Francia e non riconosciuta esplicitamente mai rispetto agli altri Stati Europei, finchè si tratti di questi rapporti si può dire veramente che interrotta l'armonia derivante dal Concordato, la Chiesa sia libera di togliere questa protezione alla Francia e gli stabilimenti religiosi dell'Estremo Oriente vengano a ca-

dere sotto la tutela dei singoli Stati che ne sono rivestiti per effetto della nazionalità delle singole missioni; ma nei rapporti tra la Francia e la Turchia la condizione di cose è diversa, perchè a cominciare dalle prime capitolazioni e venendo ai trattati più recenti vi è un elemento convenzionale per cui la Turchia ha riconosciuto, sopratutto per gli stabilimenti cattolici di Gerusalemme, una competenza esclusiva della Francia, e quindi rispetto a ciò si deve ritenere che la Francia, ove lo voglia, potrebbe continuare a mantenere una condizione privilegiata per quanto si riferisce alla protezione degli stabilimenti religiosi cattolici in Oriente, per effetto di un diritto già incontrastato per lungo trascorrere del tempo e che ha sanzione anche convenzionale nei rapporti fra la Turchia e la Francia. —

In quanto si riferisce poi alle attribuzioni amministrative dei consoli nei rapporti con la sorveglianza dei sudditi, ne deriva che di quanto è diminuita la competenza delle autorità locali nei rapporti dei residenti stranieri; di tanto

aumenta la competenza degli ufficiali consolari; ora l'autorità locale da sè sola non può senza la cooperazione, oppure senza l'avviso del console, se il luogo ove è stato commesso un reato sia distante più di nove ore dal consolato, arrestare un Europeo colpevole o imputato. Il console, quando si tratti di un Europeo che abbia commesso un delitto nel suo paese, o si ritenga pericoloso per la sicurezza dello Stato cui il console appartiene, può arrestarlo o farlo arrestare, senza cooperazione dell'autorità locale; sicchè si è arrivati a questa contraddizione ed a questa inversione dell'autorità territoriale dello Stato; che è piena di difficoltà l'espulsione di un Europeo, dal territorio Ottomano, per opera dell'autorità Turca e che invece l'autorità consolare di uno Stato Europeo può pronunciare un decreto di espulsione contro un suo connazionale, dal territorio dell'Impero Ottomano, senza partecipazione di questo decreto all'autorità Turca. —

Parecchi casi di questo genere si ebbero in

Turchia, un caso veramente tipico si ebbe nel Marocco, ove un suddito Tunisino, e quindi protetto Francese, che era diventato alto funzionario dell'Impero Marocchino, al punto di partire per l' Europa, si vide un decreto del ministro francese al Marocco che gl'intimava l'espulsione dal territorio Marocchino, il che dà la misura di quale sia il limite dell'estensione dell'autorità consolare rispetto ai sudditi dello Stato cui appartiene il console.-

Questa competenza dell'autorità consolare e diplomatica Europea in Oriente è molto maggiore in altri Stati di quello che non sia diventata negli ultimi tempi in Turchia.-

In Egitto queste attribuzioni erano aumentate grandemente fin dal 1875 quando venne introdotta la così detta riforma giudiziaria Egiziana, la cui importanza risulta da queste brevi nozioni che il tempo ci consente di dare. Vengono istituiti dei Tribunali misti in cui la maggioranza è di giudici Europei e la minoranza

di giudici Egiziani; gli uni e gli altri però for-
malmente Giudici Egiziani perchè nominati giu-
dici per effetto di decreto del Vicerè dell'Egitto.-
Questi tribunali devono applicare dei codici mi-
sti, che sono promulgati dal Vicerè dopo essere sta-
ti elaborati da commissioni Europee e approvate
dai vari Stati Europei.-

La competenza dei Tribunali misti è tale
da far esistere ancora in parte la competenza
dei tribunali consolari; infatti per le controver-
sie civili e commerciali fra sudditi della stes-
sa nazionalità è competente il tribunale con-
solare di quella nazionalità; il tribunale mi-
sto è competente fra sudditi di diversa nazio-
nalità Europea e fra Europei e indigeni.-

Per la materia penale è lasciata sussistere
tutta l'antica autorità consolare, vale a dire
impedendosi che il delinquente o imputato
Europeo sia mai giudicato da altri che dal tribu-
nale consolare della sua nazionalità.—

Ora si sta tentando una riforma della

riforma giudiziaria Egiziana, specialmente per opera dell'Inghilterra, vale a dire o la creazione di una magistratura indigena colta e ispirata alle tradizioni della magistratura Europea, che dia modo di abolire i tribunali misti, oppure un'estensione delle attribuzioni dei tribunali misti per cui anche la materia penale venga loro sottoposta, sottraendola alla confusione, alle incertezze e alle difficoltà di prova, che sono inseparabili dai tribunali consolari: -

Questo fine che si vorrebbe raggiungere in Egitto mediante la creazione di una magistratura unica a cui potessero assoggettarsi tutti i sudditi Europei residenti in Egitto si è raggiunto dal 1885 per alcuni Stati e dal 1896 per altri nei rapporti dell'Europa con la Reggenza di Tunisi, ove la giurisdizione consolare è abolita ed i tribunali della Residenza, che sono tribunali francesi, sono competenti in tutti i casi nei quali siano implicati sudditi Europei.

Nei rapporti con gli Stati di Estremo

Oriente, ad eccezione del Giappone (che a partire dal 1900 è entrato nel pieno esercizio della sua autorità legislativa e giurisdizionale, anche per gli stranieri), l'autorità consolare e l'immunità giurisdizionale degli stranieri sono state fin dal principio molto più estese di quello che non siano anche adesso nei rapporti con la Turchia. -

La condizione della Cina, del Siam, della Corea prima del regime che vi introdurrà certamente il Giappone dopo aver ottenuto il primato su di essa, e del Giappone fino al 1900, era ed è in parte la seguente: tutti i processi civili e commerciali fra Europei della stessa nazionalità sono giudicati dal console Europeo, tutti i processi civili e commerciali fra Europei di diversa nazionalità sono giudicati dal giudice del convenuto, tutti i processi civili e commerciali fra Europei e indigeni sono giudicati, e qui esiste la maggiore differenza fra ciò che avviene nei rapporti fra Stati Europei e Stati Maomettani; sempre presso il console, che in unione con un magis

strato indigeno cerca di accomodare le cose e se non può, pronuncia il giudizio; sicchè l'accentramento del processo civile o commerciale misto presso il console Europeo è fatto indipendentemente dall'essere l'Europeo attore o convenuto. -

È vero che la convenzione di Cefù stipulata nel 1876 e ratificata nel 1886 sostituisce a questo sistema quello della competenza del giudice del convenuto nei rapporti fra Europei e indigeni, ma questo sistema vigente nelle relazioni fra la Cina e l'Inghilterra non è estesa ai rapporti fra la Cina e gli altri paesi, perchè ognuno di questi, invocando la clausola della nazione più favorita, può ritenere che sia più favorita la nazione che ha con la Cina la prima maniera che non l'Inghilterra che ha la stipulazione più recente, che rende sempre competente il giudice del convenuto. -

Inoltre ciò che ha di particolare la condizione dei consoli Europei e degli stranieri in Cina in confronto agli altri paesi di Oriente è quello che si riferisce all'immunità locale e dalla giu

risdizione penale.-

Mentre tutte le attribuzioni dell'autorità consolare in materia penale e nei rapporti di un imputato connazionale sono il risultato di abusi consuetudinari nei rapporti fra Stati Europei e la Turchia, invece la competenza esclusiva dei consoli in Cina è un privilegio perfettamente legale nei rapporti con la Cina per effetto di trattati stipulati con questo Stato.-

Qualunque reato che un Europeo commetta in Cina, chiunque sia la vittima è esclusivamente competente il console Europeo, che applica la legge Europea e si arriva persino a questa contraddizione che se un Europeo commettesse un reato d'indole pubblica come un attentato contro il sovrano, non potrebbe essere nè arrestato, nè giudicato se non per opera del tribunale Europeo e se non per applicazione della stessa legge penale nazionale sicchè si arriva alla somma delle contraddizioni che mentre la legge penale è esclusivamente territoriale e quella

che appunto perciò varia grandemente da un territorio all'altro, può avvenire che mentre un Europeo commette un reato in Cina, ove è ritenuto per reato grave, che non può esser punito dalla autorità Cinese per effetto della sua immunità personale, debba venire assolto perchè la sua legge penale non contempla come reato quell'atto per cui sarebbe gravemente punito in Cina.

A questo privilegio si connette quello della immunità locale per cui la casa di un Europeo o l'imbarcazione di un Europeo ancorata nelle acque territoriali Cinesi è assimilata del tutto al territorio Europeo e non può essere perquisita dall'autorità Cinese senza la cooperazione dell'autorità consolare; se un Cinese inseguito dall'autorità Cinese si rifugia nella casa o nell'imbarcazione di un Europeo, pur persistendo la competenza di quest'autorità rispetto alla persona del Cinese, cessa la competenza rispetto alla località ove è riparato; quindi ogni volta che ciò avviene questo semplice in

dente commissario di polizia, come è in tutti i paesi, si trasforma in un caso di estradizione. -

L'applicazione estensiva di questi privilegi, la frequenza dei dinieghi di giustizia che ne derivano e la mitezza dell'applicazione delle pene spiegano in gran parte le animosità che si sono sviluppate presso questo popolo che sarebbe uno dei più ospitali verso gli stranieri, i quali stabilendosi in un punto del suo territorio lo snaziolanizzano costituendo delle oasi sottratte alla legge ed alla autorità Cinese. -

In tutti questi Stati nei quali è venuta sviluppandosi l'autorità consolare, la difficoltà fra Stati, cui appartiene il territorio, e Stati le cui rappresentanze consolari sono stabilite in quel territorio, deriva dalla questione dei protetti. -

I protetti sono indigeni i quali, impiegati del console o dell'inviato diplomatico straniero nell'ufficio del Consolato o della Legazione, vengono a fruire in parte, per effetto di una estensione e di una finzione, della protezione consolare e

dell'immunità degli stranieri. - Ogni Consolato ha degli interpreti, serventi, gendarmi che servono di guardia al console, lo accompagnano e lo sussidiano nell'adempimento di certe funzioni esecutive; tutte queste persone si trovano in condizione di protetti. - Finchè questi protetti sono protetti, a dir così, di buona fede e sono quelli di cui il console o l'agente diplomatico ha bisogno, l'inconveniente è minimo, ma in taluni Stati meno bene organizzati e più progressivamente indeboliti, questa categoria dei protetti è venuta estendendosi, per effetto di una serie di finzioni, ad una categoria di persone molto più estesa di quello che è necessario per la tutela della Legazione o del Consolato. Così era avvenuto in Egitto prima della Riforma giudiziaria, così è avvenuto per tutto il secolo decimonono nel Marocco e questa questione dei protetti nel Marocco è così complessa, che nel 1880 a Madrid si riunì una conferenza allo scopo di regolarla. -

Nel Marocco non solo quelli che servivano nella Legazione o nel Consolato straniero, ma anche tutta una categoria che per favore, o perchè impiegati come rappresentanti commerciali di Europei, o perchè volevano sottrarsi agli arbitrii dello Stato Marocchino ed avevano qualche aderenza con i rappresentanti di uno Stato estero, ottenevano questa carta di protezione e si arrivava a quest'altra condizione negativa dell'autorità territoriale che sudditi di un paese, nati in quel paese e mai da esso usciti, potessero senza la volontà della sovranità dello Stato e per volontà della sovranità di un altro Stato o dell'autorità consolare trovarsi nella condizione di persone espatriate dallo Stato, cui appartenevano, e naturalizzati da uno Stato ove non avevano mai soggiornato. -

Tutto ciò generava, e generava ancora più prima del 1868, una serie di difficoltà alle autorità locali nell'esplicazione della loro com-

petenza ed anche di demoralizzazione delle autorità locali di fronte ai propri sudditi: i quali resterano in condizioni privilegiate una piccola minoranza di loro sottratti alla competenza del loro paese per opera unilaterale della sovranità di altri Stati. -

È certo che l'ordinamento misto che mediante l'istituzione della polizia internazionale verrà istituito nelle faccende del Marocco riuscirà a disciplinare le condizioni del conferimento della protezione e ad attribuire la sorveglianza piuttosto alla polizia internazionale che non all'autorità del console. -

Lezione Trentaduesima

Sommario.-

Il Diritto di Sovranità territoriale.-
[Su]o contenuto.- Sua distinzione dal Diritto
[d]i Proprietà.- Modi di acquisto della Sovranità
[t]erritoriale.- Origine storica e dottrinale della
[d]ottrina moderna della occupazione.- Codifi=
[c]azione recente di questa Dottrina.-

Fino ad ora ci siamo intrattenuti
[d]egli Stati considerati come persone del Di=
[r]itto Internazionale e dei loro Rapporti
[c]onsiderati come Rapporti di persone col=
[l]ettive, le quali vengono in contatto nel=

l'esercizio dei loro Diritti e nella tutela dei loro interessi e che per la loro qualità di persone collettive non lo possono se non per mezzo di persone fisiche.-

Ora dobbiamo prendere in considerazione la sede sulla quale uno stato può formarsi ed agire, e la sede che delimita l'esercizio dei suoi poteri e la distinzione geografica, materiale della sua autorità e della sua personalità tangibile da quella degli altri Stati.-

Il Diritto relativo all'esercizio della Sovranità sul territorio è il lato materiale della vita individuale e della vita sociale degli Stati.- Molti scrittori si adoperano a definire che cosa sia il territorio dello Stato e che cosa sia la Sovranità territoriale; ma crediamo inutile indugiare in queste distinzioni prima di tutto perchè le distinzioni delle cose evidenti che si intuiscono di per sè non servono che a rendere oscura una

idea che prima era chiara, secondariamente perchè, in quanto una definizione è necessaria, questa definizione si forma dallo studio analitico dell'argomento.-

Ora il territorio dello Stato è quella parte di superficie terrestre nella quale lo Stato è costituito, sulla quale ha un impero assoluto ed oltre i limiti della quale cessa la sua facoltà di impero e di comando.-

Dalla sovranità territoriale derivano per lo Stato due conseguenze: l'autorità assoluta dello stato sul territorio che gli appartiene, ed un Potere speciale di comando da parte dello stato nei limiti del territorio che gli appartiene anche su tutte le persone che lo abitano.-

Questa autorità di comando dello Stato sul territorio che gli appartiene è assoluta e si distingue dalla autorità che lo Stato può avere sui suoi sudditi fuori di quel

territorio per varii motivi di ordine neces-
sario e materiale. - Data la limitazio-
ne del Potere di comando e di coazione da
parte dello Stato al territorio che gli appar-
tiene ne deriva che lo Stato, il quale conserva
la sua facoltà d'impero sui propri sud-
diti ovunque essi vadano, ha rispetto a
loro nel territorio, anche la possibilità ma-
teriale della coazione che non gli compete
fuori del territorio e nei rapporti cogli
altri Stati. - Per converso lo Stato che non
può considerare suoi sudditi quelli di
un altro stato, nemmeno se vengono ad
abitare nel suo territorio, ha pure su di
essi un potere di comando in quanto sia
richiesto per la salvezza propria e dell'or-
dine Pubblico e ha diritto di sottoporre la
esecuzione di ogni comando straniero
alle esigenze di quest'ordine pubblico e
al beneplacito di una specie di propria
ratifica. -

Per tutti questi motivi è naturale che l'indagine del contenuto delle facoltà che sono comprese in questo Diritto di Impero territoriale, che la delimitazione dei territori e ciò che si riferisce ai modi di acquisto e perdita della sovranità territoriale sono alcuni degli elementi più importanti del Diritto Internazionale; infatti se tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora relativamente ai Diritti degli stati e ai loro contatti diplomatici è importante in via qualitativa, ciò che si dice rispetto al territorio è importante in via quantitativa, vale a dire, è necessario tener presente alla mente il concetto del territorio per poter giudicare se, quanto, in quali limiti ed in quale misura possano affermarsi quei Diritti che prima abbiamo analizzati, derivanti dall'indole collettiva e sovrana degli Stati.-

Prima di tutto dobbiamo definire

che cosa si debba intendere per territorio in senso giuridico e che possa differire dal territorio in senso geografico e materiale.- In senso geografico e materiale territorio non è che terra, come indica la etimologia della parola, quindi la parte di superficie terrestre ove lo stato è formato, è costituito e comanda alla popolazione politicamente organizzata, ma come vedremo parlando del mare e delle acque territoriali, i fiumi navigabili, il mare in certa vicinanza alla costa e nei limiti richiesti dalla integrazione della sovranità territoriale sul territorio propriamente detto, sono elementi assimilabili al territorio, sono cioè parti della superficie terrestre che non sono territorio nel senso materiale della parola, ma che lo sono giuridicamente in quanto sono necessarii ad integrare la sovranità territoriale dello Stato.- E lo sta

zo si dovrà dire per l'atmosfera che viene assumendo una importanza sempre maggiore quanto maggiore è l'uso di essa per le comunicazioni, e specialmente per i palloni dirigibili.- Ora basta tener presente questo principio, che quando si dice territorio dello Stato in senso giuridico s'intende qualche cosa di più del territorio in senso geografico e materiale, vale a dire territorio propriamente detto con tutte le adiacenze atmosferiche ed acquee, che sono necessarie per integrare la sicurezza e la sovranità dello stato sullo stesso territorio.-

Su questo territorio la sovranità dello Stato è un Diritto esclusivo, vale a dire, un Diritto che nell'ambito della sua competenza è assoluto, così da escludere su quel medesimo territorio ogni autorità diversa esercitata da altre persone collettive o individuali.. Che se poi questa autorità esclusiva dello Stato non esclude l'es=

cizio della Proprietà Privata sia da parte [illegible]
lo Stato medesimo, sia da parte dei singoli
abitanti del Territorio, ciò deriva dal fatto
il contenuto giuridico del Diritto di Sovranità
e di Proprietà, per quanto analogo, è nei [illegible]
casi essenzialmente diverso..

Il contenuto della Sovranità è un con-
tenuto esclusivamente politico; lo stato pos-
siede il territorio agli effetti del Diritto Pubbli-
co, cioè effetti di esplicazione della sua So-
vranità, l'individuo o lo Stato possiede
agli effetti del Diritto Privato una parte di
territorio, come dominio privato di quella
parte di territorio, con un carattere esclu-
sivamente economico e con l'obbiettivo di
far servire quella parte di territorio ai fi-
ni economici di uno sfruttamento di in-
dole privata e non ai fini pubblici di una
affermazione di Sovranità.. Perciò sullo
stesso territorio, mentre non possono coesi-
stere nè la Sovranità di più Stati, nè la

Proprietà di più proprietari, invece sullo stesso territorio possono coesistere, e effettivamente coesistono, la Sovranità nell'ambito assoluto dello Stato e la Proprietà nell'ambito assoluto dei singoli a cui appartengono le varie parti del territorio.-

Questa Sovranità territoriale può acquistarsi, perdersi e modificarsi secondo vari modi che sono venuti sviluppandosi e disciplinandosi nelle leggi, nei trattati e nelle consuetudini internazionali e che nella loro distinzione sono analoghi ai modi di acquisto e di perdita della proprietà, vale a dire Originarii e derivativi: i primi sono quei modi di acquisto per cui si afferma e si costituisce una sovranità su un territorio sul quale in quel momento non impera alcuna altra sovranità; i secondi sono quelli per i quali avviene il passaggio di un territorio da una sovranità all'altra, o la sostituzione della sovranità di uno Stato

[s]oggiace alla sovranità dello stato nelle cui acque territoriali è sorta, se nasce nel cor[s]o di un fiume, per s'intende di confine, attraverso la linea mediana, è divisa dal[l]a linea che divide le sovranità degli Stati rivieraschi nel corso del fiume stesso.-

Ma il modo di acquisto originario che [h]a ancora ed ha avuto, specialmente nel[l]'epoca delle grandi scoperte geografiche, [u]na grande importanza è l'Occupazio[n]e, vale a dire quel modo di acquisto origi[n]ario di un territorio vasto che non ap[p]artiene a nessuno stato e sul quale con l'animus di acquistarne la sovranità, i rappresentanti autorizzati di uno Sta[t]o esercitano quegli atti, in parte simbo[l]ici, in parte effettivi e materiali, che val[g]ono ad affermare su quel territorio la autorità del loro Stato.-

La dottrina dell'Occupazione, come mo[d]o di acquisto della Sovranità territoriale,

si venne sviluppando nel corso dell'epoca moderna, specialmente dalla fine del millequattrocento in poi, per effetto di una trasposizione nel campo del Diritto Internazionale della Dottrina Romana della Occupazione delle cose mobili; si arrivò a trasportare questa Dottrina delle cose mobili per effetto di una finzione giuridica resa possibile dalle idee religiose del Medio Evo: si riteneva cioè che i popoli che erano fuori dell'ambito della Chiesa Cristiana fossero soggetti all'alta sovranità del Pontefice di Roma, che poteva legittimare, con la sua concessione, la futura conquista dei vari popoli di Europa, e per converso si riteneva che la Sovranità di questi popoli fosse uno stato di possesso, e non una sovranità legittima come quella degli Stati Cristiani, e pertanto si riteneva che il Pontefice, come fece Alessandro VI° per l'assegnazione della

sfera d'influenza tra la Spagna e il Portogallo, potesse attribuire come cosa propria all'uno o all'altro stato il diritto di scoprire ed occupare territori che si supponevano esistere al di là del mondo conosciuto.-

Questa non era ancora la Dottrina dell'Occupazione come venne sviluppandosi più tardi, ma era un modo di acquisto derivativo, infatti il Pontefice, che si riconosceva il sommo signore della terra, attribuiva di sua autorità il Diritto di occupare e conquistare un territorio.-

La Dottrina dell'Occupazione nel suo significato moderno si sviluppò quando, col formarsi dei grandi stati e specialmente dei Grandi Stati non cattolici dopo la Riforma, si venne a negare l'autorità del Pontefice, ed i vari stati conquistatori vollero trovare un modo che giustificasse per loro l'acquisto dei territori indipendentemente dalla volontà del Pontefice, ed allora

si arrivò alla Dottrina moderna della Oc-
pazione, vale a dire si distinsero i popoli
nuovi i cui territori si venivano scopren-
do, in due categorie: quelli che avevano u
organizzazione di stato analoga alla n
stra, come i popoli che venivano riscoperti l
go le vie delle Indie, dopo il passaggio del Capo
di Buona Speranza, e con quelli si ammette
vano Rapporti Internazionali che permet
vano che i loro territori venissero acqui
stati col mezzo di conquista, ma n
col mezzo immediato della Occupazio
invece i popoli di organizzazione m
completa, o meno accessibili di c
compariva come completa dagli esplora
ri, come erano tutti i popoli Americani
ed Africani, i quali non venivano ri
conosciuti come organizzati in uno st
to, ma come aggregazioni incomplet
non avevano diritto ad un riconoscim
to corporativo dagli Stati, rispetto a qu

popoli si distinse l'eventuale proprietà dei singoli, disgregatamente considerati sulla parte di territorio da loro posseduta a titolo privato, dal diritto della Società considerata come Potere Collettivo Sovrano sul territorio considerato come oggetto di Sovranità territoriale.- I primi fino ad un certo punto si riconoscevano; i secondi si riconoscevano non esistenti e di ... ava: questa aggregazione incomposta di uomini non si può ritenere che costituisca uno stato, così come noi siamo autorizzati a considerarlo, questo territorio, il quale pure in molte sue parti non è res nullius nei riguardi del Diritto Privato, lo è nei riguardi del Diritto Pubblico, vale a dire non è una res nullius nei riguardi della Proprietà in tutte quelle parti che dai singoli abitanti sono possedute, abitate, coltivate, ma in tutta la sua estensione è res nullius nei riguardi della Sovra=

vità perchè manca quella organizzazione di persona collettiva e sovrana che sola può ritenersi come esercitante il Diritto di Sovranità.- E così si arrivò alla Dottrina della Occupazione che, fino dalla sua origine, è una Dottrina piuttosto politica che giuridica, rappresentante il sofisma formale di una Dottrina che, volendo giustificare la conquista senza guerra di tutti i territorii Americani ed Africani pure abitati e posseduti da Stati costituiti nei territori stessi, e non potendo più ricorrere all'attribuzione di quel titolo da parte del Pontefice, (attribuzione del resto che era anch'essa una finzione giuridica) perchè anche l'Autorità del Pontefice veniva disconosciuta, fu costretta a ricorrere a questo artificio di considerare come non esistenti gli Stati Americani ed Africani, e quindi distinse la condizione dei territorii nei riguardi del Diritto Privato e Pubblico, considerando le res nullius

nei riguardi di quest'ultimo.- Come avviene negli altri campi, così avviene in quello del diritto che molte volte, nel corso della storia, si ricorra alla creazione di un sofisma che dia una giustificazione formale ad un atto che non ha alcuna giustificazione di diritto.-

Sulla base di questa finzione giuridica si giustificarono tutte le occupazioni dei territori Americani ed Africani da parte prima della Spagna e del Portogallo, poi di altri Stati Europei, come l'Olanda, la Francia e sopratutto l'Inghilterra.-

Ma nell'organizzazione di questa dottrina delle occupazioni il cammino delle finzioni giuridiche non era compiuto col costituire questa dottrina della res nullius nei riguardi politici dei territori e non nei riguardi privati; siccome si trattava di occupazione di vastissimi territorii, quali, ad esempio, il Brasile e la Repubblica Argentina, infinitamente più vasti

del territorio dello Stato che li faceva occupare, e che li faceva occupare mediante una banda di avventurieri, spesso anche poco numerosa, era necessario che la Dottrina dell'occupazione, trasportata dal Diritto Romano, oltre alla funzione di res nullius di quei territorii nei riguardi politici, arrivasse alla funzione, anche nei riguardi di quelle operazioni materiali, che sono necessarie per costituire l'occupazione.-

Perchè si acquisti una cosa mediante occupazione sono necessarii l'animus e l'atto materiale di occupazione; in quanto all'animus non vi era alcun dubbio, ma in quanto all'occupazione materiale, mentre per la cosa mobile si ha l'apprensione materiale della cosa stessa, mentre per il fondo che si voglia acquistare a titolo di sfruttamento agricolo si ha la chiusura e la

delimitazione del fondo stesso, invece per l'acquisto della Sovranità territoriale sopra una regione vastissima, che non era esplorata se non che in un punto della costa, era necessario accontentarsi di un atto simbolico di presa di possesso, religioso e materiale esercitato su un punto con l'idea di estenderne l'efficacia a tutta la regione geograficamente collegata col punto stesso, e quindi siccome il Mississipi è una gran parte degli Stati Uniti e il Rio delle Amazzoni del Brasile, si vede a quale estensione si voleva giungere mediante la occupazione di un punto del territorio, e da ciò necessariamente derivò tutta una serie di Conflitti, che costituisce una gran parte della storia della Colonizzazione, fra i vari stati che occupavano due punti distinti dello stesso territorio e ciascuno pretendeva di

estendere la sua Sovranità anche nel punto che l'altro riteneva collegato con la regione da lui effettivamente occupata..

Poi quando si è acquistata per occupazione sia la Proprietà nei riguardi privati, sia la Sovranità nei riguardi Pubblici si ritiene che per mantenere la Proprietà o la Sovranità di quella cosa sia necessaria la continuazione di quegli atti rispettivamente di sfruttamento economico nella Proprietà e di amministrazione e di esercizio nella Sovranità, per cui l'atto di occupazione che costituisce un atto di inibizione agli altri di occupare quel territorio possa mantenersi con un'azione positiva dello Stato che vi esercita il Diritto di Sovranità.. Sicchè ne deriva che quando una cosa si acquista per occupazione, se per un dato tempo l'acquirente non

se ne occupa e, trattandosi di territorio, non si adopera ad organizzarvi una amministrazione e mantenervi l'ordine pubblico, quel territorio si debba ritenere abbandonato e ricaduto in condizione di res nullius; ed anche rispetto a questo, come conseguenza della vastità del territorio, si arrivò ad una finzione, quella cioè di ritenere che la organizzazione di un governo, esercitato sopra uno o due punti del territorio occupato si stimasse sufficiente per mantenere la sovranità anche negli altri punti nei quali non si era mai esercitata l'azione dello Stato occupante. -

Da tutte queste finzioni derivò il monopolio di alcuni Stati colonizzatori, i quali furono molto più attivi nel sottrarre queste regioni di territorio coloniale all'attività degli altri, che nello sfruttarle dal punto di vista politico ed

economico del territorio idealmente da loro occupato, e come conseguenza anti giuridica di questa occupazione, si ebbe il misconoscimento dei diritti degli indigeni che a poco a poco si trovarono privi di ogni riconoscimento di diritti non solo pubblici, ma anche privati.-

Nell'epoca contemporanea si arrivò ad una relativa codificazione di questo argomento, codificazione che ebbe una importanza piuttosto dottrinale che pratica, perchè arrivò precisamente quando non vi erano quasi più territorii che potessero acquistarsi mediante occupazione sia perchè bene organizzati, sia perchè già appartenenti a stati Europei.- E questo si ebbe per opera della Conferenza di Berlino del 1885, che veramente codificò le condizioni di occupazione per i territori Africani, ma che, per effetto della corrispondenza delle sue norme ai veri principii

giuridici, formulò alcuni principi che per la loro riconosciuta autorità vengono adoperati anche per dirimere le controversie su territorii posti fuori del territorio Africano. -

Questi principi si possono riassumere così: gli Stati hanno riconosciuto che per l'acquisto mediante occupazione della Sovranità di un territorio, è necessario che esso non appartenga a nessuno Stato civile e non abbia la sua popolazione organizzata a forma di Stato; per evitare la possibilità che impunemente si possa violare una di queste due norme gli Stati hanno proclamata come obbligatoria per loro la notificazione della occupazione stessa diretta a tutti gli altri Stati con l'indicazione dei limiti geografici del territorio occupato, fatta in guisa da rendere possibile a tutti gli altri Stati da far valere diritti eventuali su di esso e di mettere i due stati aspiranti even=

tivalmente allo stesso territorio vi sono divisione di dirimere la loro controversia.

Inoltre gli Stati si sono preoccupati di impedire che un territorio acquistato per occupazione e che per il successivo abbandono dello stato occupante si trovasse nella condizione di ritornare ad essere res nullius, non potesse più essere sottratto, in nome di un Diritto non usufruito da parte dello Stato che lo aveva occupato, alla successiva occupazione di un altro Stato.- Infine si stabilì che lo Stato occupante dovesse subito, dopo la occupazione, organizzare il territorio occupato e stabilirvi un minimum di organizzazione civile sufficiente a difendere il territorio a proteggervi l'ordine pubblico e i diritti privati.-

Successivamente gli Stati stessi, che nella Conferenza di Berlino codificavano queste regole così giuste ed opportune nei

riguardi dell'Occupazione, ammettevano anche un modo imperfetto di acquisto della Sovranità territoriale, vale a dire il Protettorato Coloniale.- Per effetto di questo si ammetteva che i territorii, i quali si possono acquistare per occupazione, perchè costituiscono nei riguardi del Diritto Pubblico e per le ragioni accennate prima una res nullius, possano a scelta dello Stato che voglia occuparli, essere acquistati, sive che a titolo di occupazione e sovranità piena, a titolo di Protettorato.- L'acquisto per occupazioni o per protettorato è abbandonato alla scelta dello Stato acquirente questo, nella comunicazione che deve fare agli altri Stati per metterli in condizione di far valere i loro eventuali diritti preesistenti, deve enunciare se acquista a titolo di occupazione o di Protettorato; se acquista per occupazione ha tutti gli obblighi ricordati prima, se a titolo di Protettorato

oltre all'obbligo di notificare l'acquisto agli altri Stati, non ha obbligo di costituirvi immediatamente una amministrazione, ma soltanto di sorvegliarvi l'amministrazione, per quanto rudimentale, degli indigeni, ed in corrispettivo di questo ha il diritto di sottrarre quel territorio alla attività degli altri stati. -

Questo nuovo modo di acquisto ha diminuito di molto i vantaggi dell'occupazione permettendo a ciascuno stato di riservare esclusivamente a sè l'attività sopra un territorio senza costituirvi subito una adeguata amministrazione. Ad ogni modo la codificazione della Conferenza di Berlino ha migliorato di molto la condizione di cose rispetto all'acquisto territoriale a titolo originario in confronto di prima, sostituendo una codificazione per quanto imperfetta ad una serie di consuetudini ed abusi contrarii ai sani principii giuridici. -

-. Lezione Trentatreesima. -

-. Sommario. -

Acquisto della Sovranità territoriale a titolo derivativo. - Prescrizione, Conquista, Cessione. - Cessioni parziali e temporanee. - Diritti territoriali di uno Stato su territorii altrui. - Perchè queste concessioni di diritti territoriali, variabili tutte fra loro, debbano giuridicamente distinguersi dalla Cessione e non possano considerarsi come Cessioni mascherate. -

---

La distinzione dei modi di acquisto della Sovranità non diversifica per separazione di categorie dai modi di acquisto della Proprietà;

e pur essendo diverso il contenuto rispetto all'uno e all'altro Diritto, è identica la progressione dei modi con cui l'uno e l'altro Diritto possono essere acquistati, e quindi sta perfettamente la distinzione dei modi di acquisto in Originari, di cui si è parlato nella precedente lezione, e in Derivativi, dei quali diremo brevemente ora.

I modi di acquisto derivativi della Sovranità, che sono quelli per effetto dei quali, invece di acquistare la sovranità sopra un territorio, nel quale al momento in cui si afferma non esiste antecedentemente la sovranità di un altro Stato, si fa passare la sovranità da uno stato in un altro, possono avvenire sia per Usucapione o Prescrizione Acquisitiva, sia per Cessione, sia per Conquista o come la dicono gli antichi scrittori di Diritto Internazionale "debellatio" dello Stato il cui territorio si vuole acquistare.-

La Usucapione, o Prescrizione acqui=sitiva, è un modo di acquisto derivativo perchè di fronte al doppio fatto, del Diritto di Sovranità che non si è estinto da parte dello Stato che non ha il possesso del territorio, e il Possesso senza Sovranità del territo=rio da parte di un altro Stato, il trascorre=re del tempo fa sì che, a mano a mano che per il non uso si estingue il diritto del=lo Stato che non ha il Possesso, per lo stesso trascorrere del tempo, unito con l'animus di esercitare la Sovranità, si accumuli e si costituisca, per via di sedimenti cro=nologici, questo Diritto dello Stato, che ha il Possesso, ad avere anche la Sovranità a dan=no di quello Stato che aveva la Sovranità ma non il Possesso.-

Però, come è noto a tutti, la Prescri=zione acquisitiva non è una entità di Di=ritto naturale, ma è invece, e non può esse=re altrimenti, che una entità di Diritto

Positivo perchè la Prescrizione non può ap-
piersi che per trascorso di tempo, e nella sua
qualità di praescriptio longi o longissimi
temporis, ha bisogno della determinazione
precisa di un lasso di tempo che fa sì che, in-
sieme all'animus, si concreti anche il diritto d'
esercizio della Sovranità da parte di uno Stat[o]
ad esclusione di qualunque altro.- Ora l'esp[o]-
re questa condizione necessaria alla esist[en]-
za della Prescrizione equivale a dire che l'acq[ui]-
sto della Sovranità per prescrizione non si p[uò]
avere se non nel caso che gli Stati d'accord[o]
stabiliscano quale sia il trascorso del tem-
po che si ritiene necessario perchè la Prescriz[io]-
ne si compia; ora siccome questo accord[o]
non si è avuto è naturale che la giustific[a]-
zione giuridica dell'acquisto per il trasco[r]-
rere del tempo, che sembra acquisto per op[era]
di prescrizione acquisitiva, non potrà in-
vece definirsi come tale, ma si della defi[ni]-
rsi come un vero acquisto per occupazio[ne]

Il fatto giuridicamente si compie per ciò che per il non uso e per l'oblio della propria sovranità lo stato che ha il possesso per questo abbandono del territorio da parte dello Stato che non ne ha il possesso, in un dato momento può affermare la propria sovranità su questo territorio con un atto di occupazione; sicchè il modo di acquisto che sembra fatto per opera di prescrizione acquisitiva, nello stato attuale non può definirsi se non come un modo di acquisto per occupazione, e quindi un modo di acquisto originario.-

Per gli altri modi di acquisto derivativi invece, vale a dire le varie forme della Cessione, si ha una perfetta analogia con i modi di acquisto derivativi della Proprietà; infatti sia che in via pacifica si proceda ad una cessione o scambio di territorio fra vari Paesi, sia che vi si proceda dopo il risultato di una guerra

per effetto del trattato di pace, ciò che costituisce il fondamento giuridico del passaggio della sovranità non è nel secondo caso la guerra che ha preceduto il trattato, ma è il trattato che ha posto fine alla guerra, che giuridicamente è identico, sia che venga come il risultato di una serie di ostilità, sia nel caso di rapporti pacifici per cessione, o scambio, o acquisto mediante denaro di dati territorii.-

In questo caso si ha una forma giuridica perfettamente identica, la volontà dei due stati e la tradizione dei territori che costituisce il titolo giuridico del passaggio della sovranità, formando uno di quei casi di successione da stato a stato con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato.-

Ciò invece che nell'acquisto derivativo della sovranità territoriale costituisce una particolarità del Diritto Inter-

nazionale è la Conquista o "debellatio".-
Alcuni scrittori di Diritto Internazionale negano l'esistenza di questo modo di acquisto della Sovranità, ed affermano che, anche in caso di guerra vittoriosa da parte di uno Stato, ciò che legittima il trapasso della Sovranità è il trattato di pace; ma questi scrittori non osservano che la "debellatio" si verifica quando non si addiviene ad un trattato di pace, quando cioè, per effetto della guerra, si scompone e si distrugge lo stato col quale si dovrebbe addivenire al trattato di pace.- È certo che prima della guerra Ind-Africana esistevano le due Repubbliche dell'Orange e del Transwaal, e che quella guerra fu una vera guerra internazionale e non civile, eppure nessuno dubita della legittimità dell'acquisto dei loro territorii da parte dell'Inghilterra, legittimità sempre in relazione non a certe idee future

del Diritto Internazionale, ma rispetto allo stato attuale del Diritto stesso, eppure non vi fu nessun trattato di pace, perchè non poteva esservi, quando fu effetto della occupazione di tutto il territorio dello Stato vinto da parte del vincitore e dello scomparsi di tutti i suoi organi di Governo non si aveva più avanti che un territorio ed una popolazione disgregata e non una persona internazionale qual'è lo Stato col quale si può addivenire ad un trattato di pace.- Ora è certo che questo modo di acquisto della sovranità non corrisponde agli ideali del Diritto Internazionale per quella necessità morale che vuole che un popolo non possa mutare di soggezione senza la sua volontà ma è certo che come fatto ora esistente e riconosciuto nella vita delle nazioni, questa eventualità della scomposizione di uno Stato e dell'acquisto di un territorio

mediante "debellatio", esiste ancora ed è necessario tenerne conto nel Diritto Internazionale per le stesse ragioni per le quali nella Storia naturale si tiene conto sì degli animali belli che dei brutti, sì degli utili che dei dannosi.–

Ora questo fenomeno della "debellatio" ha il suo correttivo nell'adattamento della popolazione del territorio conquistato e nella esistenza corporativa riconosciuta dallo Stato conquistatore, che fa sì che si verifichino in questo caso molti di quei fenomeni di successione da stato a stato, che si hanno quando uno stato cede ad un altro una parte del suo territorio.–

Il fenomeno però più costante e normale nei riguardi del passaggio di un territorio da uno stato ad un altro è la Cessione, sia che questa avvenga dopo una guerra, sia nel corso dei rapporti di pace, e specialmente nel primo

caso si dividono le due scuole che esami-
nano questi rapporti secondo chè conside-
rano come sufficiente a costituire la
legittimità dell'acquisto la cessione
approvata dal Parlamento dello Stato ce[...]
so, oppure pretendono anche l'approvazio[ne]
ne della Popolazione mediante il Plebi[sci]-
to.-

Oltre questi modi di acquisto della
sovranità che sono chiari ed espliciti
e che non possono dar luogo a dubbio al-
cuno, vi sono stati in tutte le epoche d[ella]
storia, e specialmente della storia della
Repubblica di Venezia, e si ripetono con
molta frequenza anche nel tempo no[stro]
casi di acquisto larvati di sovranità
territoriale, per effetto dei quali l'appa[ren]-
za è quella di un contratto di concessio-
ne temporanea di un territorio, men-
tre invece l'effetto storico ed a lungo an-
dare effetto giuridico, è quello di una

cessioni vera e propria della Sovrani=
tà territoriale.-

Questi modi di cedere il territorio fu=
rono studiati da molti scrittori nell'epo=
ca nostra e si moltiplicarono gli studi
col moltiplicarsi dei casi nei quali si
manifestarono, specialmente nei rappor=
ti del Diritto Coloniale.- Se cominciamo il
giro dalla costa orientale dell'Africa trovia=
mo che tutti i Possedimenti Italiani,
Inglesi e Tedeschi, che appartenevano allo
Zanzibar, sono stati acquistati in af
fitto per 25 o 50 anni con l'obbligo di un
annuo canone.- In Estremo Oriente
tutti i Porti ceduti dalla Cina alla
Russia, alla Germania, all'Inghilterra
e alla Francia, ciascuno per un perio=
do che varia da un maximum di 99
anni ad un minimum di 25 anni
di locazione, si differenziano da quelli
ceduti lungo le coste Orientali dell'Africa.

perchè, mentre per questi ultimi è pattuito un canone di locazione, per gli altri non vi è pattuito alcuno e quindi si tratta di una concessione temporanea che prende erroneamente il nome di locazione perchè è fatta a titolo completamente gratuito..
Ora taluni scrittori identificano queste concessioni con vere cessioni di territorio benchè la identificazione a stretto rigore non possa farsi perchè l'assegnazione di un tempo alla concessione di questi territori lascia la possibilità allo stato concedente di rivendicarli alla scadenza del termine; se poi si arrivi al momento della scadenza e questi territori non vengano rivendicati, ma rilocati a tempo indeterminato o vengano abbandonati del tutto allo stato locatario, ciò non avviene per effetto giuridico del trattato originario, che in sè stesso conteneva i germi di una cessione mascherata, ma

concedente, come si verifica per il caso della Prescrizione acquisitiva; ma il loro carattere giuridico è tutto proprio, non identificabile con i trattati di cessione, e l'identificazione fatta da alcuni scrittori dipende dalla illusione che è comune a tutte le scienze per cui gli scrittori si adoperano di studiare sistematicamente la materia e di dividerla in varie categorie, hanno bisogno di far entrare tutto ciò che trovano in una di queste definizioni, e quindi costringono il movimento spontaneo e molte volte nuovo dei rapporti giuridici concreti nelle caselle di definizioni antecedenti e per il desiderio di trovar sempre che una cosa nuova sia identica a qualche altra cosa precedente, che è stata già studiata e definita, falsano in parte la riproduzione della realtà delle cose.-

Queste concessioni di territorio: parziali o totali, a lungo o a breve tempo,

dipende dallo equilibrio di forze esistenti fra lo stato locatore e lo stato locatario, per cui il primo deve adattarsi alla scadenza della locazione a dare al contratto quella interpretazione che, nel momento in cui fu stipulato, era soltanto un sottinteso nell'animo del locatario.- Ora se è ritenuto che questi trattati di locazione, oppure di concessione gratuita temporanea non erano una concessione mascherata originariamente, ma per effetto della lettera dei patti e per effetto delle convenzioni al concedente o locatore riservavano qualche cosa di più che la nuda sovranità, non possono essere interpretati come una cessione mascherata di territorio, ma sono trattati che costituiscono come ha ben dimostrato il Perrinjaquet, dei diritti su territorio altrui, i quali diritti, col lungo uso, possono completarsi per il concessionario ed estinguersi per il

tituiscono quanto mai una prepara=
zione alla cessione di un territorio, ma
non possono identificarsi con la cessio=
ne stessa; infatti se si esaminano queste
concessioni di territorio una per una,
troviamo che le stipulazioni sono fra loro
assolutamente diverse.- Le concessioni fatte
all'Italia sulla Costa Orientale Africana
avevano il vero valore di una locazione
temporanea per lo scopo di sfruttamento pu=
ramente economico, e tanto è ciò vero che
con Convenzioni posteriori l'Italia è venu=
ta a poco a poco attenuando il carattere
della locazione e intensificando quello
della Concessione.-

La concessione invece di Port-Arthur
da parte della Cina alla Russia aveva il
valore di Concessione temporanea, non di
locazione perchè non esisteva canone, e
era una concessione temporanea parziale
dell'esercizio della Sovranità, tanto è vero che

era garantito l'esercizio della giurisdizione dell' Autorità Cinese sui Cinesi abitanti nel territorio di Port-Arthur, e i diritti delle due marine militare e mercantile, fatta eccezione del Porto puramente militare di Port-Arthur, eran identici, come diritti di uno stato sulle proprie acque territoriali, tanto per la Russia quanto per la Cina..

Invece il trattato per la Concessione di Kiau-Ciau alla Germania aveva una durata di tempo più lungo e nessun comune e riduceva i diritti della Cina alla nuda sovranità al contrario della Concessione di Port-Arthur alla Russia anzi il Trattato del 1898 per la cessione di Kiau-ciau dà un altro diritto alla Germania, stabilisce cioè che, per accordi fra la Cina e la Germania, questa potrà restituire a quella anche prima della scadenza il Porto di Kiau-ciau, ed in compen- so in questo caso farsi cedere dalla Cina un

altro Porto equivalente lungo la sua costa a suo gradimento. - Sicchè in questo caso si ha un diritto concreto d'amministrazione temporanea non solo, ma anche la garanzia eventuale di uno scambio di quel porto con un altro del territorio Cinese.

Invece la concessione del Porto di Kuang-wai-uàu fatta alla Francia, nella parte settentrionale del Tonchino si avvicina ai patti stipulati nella concessione Russa di Port-Arthur più che a quella tedesca di Kiau-ciau. -

Da tutto questo si vede come è difficile comprendere tutte queste parziali cessioni sotto una definizione che tutte le abbracci, e quindi come è ancora più difficile, senza venir meno alla verità, di identificare queste cessioni apparenti con quelle che trasmettono veramente il possesso effettivo e sovrano di un territorio da uno stato

ad un altro.-

Si potrà dire soltanto che nel meccanismo sempre più complicato della vita internazionale contemporanea si è trovato che nei riguardi della protezione degli interessi di uno stato nel territorio di un altro, si possono concedere al primo delle garanzie territoriali dal secondo, e queste garanzie si raggiungono col trasmettere in tutto o in parte, per un tempo lungo o breve un punto del territorio di uno stato alla amministrazione di un altro; la maggiore o minore somma di diritti che il cedente concede al cessionario sopra un punto del suo territorio corrisponde alla [illegible] diminuzione che deve subire uno stato da parte di un altro ed alla quantità di diritti e di interessi che devonsi proteggere dallo stato cessionario nel territorio dello stato cedente..

La caratteristica poi più distintiva

di questi Diritti dalla Cessione di terri=
torii sta nella loro variabilità; la Cessione
di una parte del territorio di uno stato
ad un altro costituisce un modo di essere
giuridicamente definitivo, sarà storica=
mente variabile, perchè tutto varia nelle
vicende delle cose umane, ma giuridica=
mente è senza dubbio definitivo; invece
quando si concede uno di questi diritti
reali e diversamente definiti da uno sta
to all'altro sopra un punto del suo terri=
torio, si costituisce invece un diritto che nel=
l'intendimento stesso di chi lo crea e nel=
l'indole naturale delle cose è per sè stesso
essenzialmente variabile. - Il Diritto
concesso da uno stato ad un altro per
via di locazioni o concessione tempora
nea, dopo un breve periodo di tempo non
è più quello che era nel momento del trat
tato, ... perchè fra l'intendimento di chi
concede, che è quello di rivendicare alla sca=

Vietà, e l'intendimento del missionario che è quello di trasformare il suo diritto in sovranità deve avvenire una lotta che avrà per effetto la vittoria dello stato che ha maggior potere e vigore.-

Inoltre questi trattati generarono, per la promiscuità di queste due giurisdizioni nello stesso territorio, dei conflitti e costituiscono in parte l'azione dello stato che ha maggiori mezzi di far valere la propria volontà per eliminare l'azione dell'altro.. Difatti avviene, come in tutti i casi di pluralità di giurisdizione, che la più perfettamente organizzata si estenda per adesione spontanea della popolazione la quale, avendo soprattutto lo scopo della chiarezza dei propri rapporti e della regolarità della giurisdizione stessa, aderisce spontaneamente alla meglio organizzata, e così avviene che a poco a poco si ingrandiscano i poteri di una delle due sovranità, si atrofizzino i poteri dell'altra

e si avvicini a poco a poco o la concessione ad
un diritto evanescente, o ad un diritto evane-
scente il diritto dello stato che ha concesso.-

Benchè non si tratti di vera e propria
concessione di territorio, qualche cosa di
analogo rispetto al carattere variabile di
queste concessioni si verifica nei Settlements,
concessioni fatte agli stranieri nell'Estre-
mo Oriente.-

Queste concessioni diversificano da
quelle di cui abbiamo parlato perchè, inve-
ce di essere fatte da uno stato ad un altro,
sono concessioni di quartiere fatte nelle
città aperte o agli stranieri in genere, o agli
stranieri di date nazionalità, costituendo
così non un diritto di uno stato ad ammi-
nistrare e detenere un tratto di territorio
appartenente ad un altro, ma un diritto delle
collettività straniere che si formano in que-
sto stato ed esercitano nell'area a loro con-
cessa certi diritti collettivi di autonomia

amministrativa. -

Nelle concessioni di Port-Arthur, Kiau-ciau e simili si ha un territorio Cinese detenuto, posseduto ed amministrato rispettivamente dalla Russia, dalla Germania o da un'altra Potenza, quando invece si parla delle concessioni alle Municipalità straniere di Sciangai e di altre città Cinesi si tratta di un territorio Cinese, che continua ad essere Cinese senza essere detenuto e governato dalle autorità di un altro stato, ma nel quale i residenti delle varie nazionalità cumulando insieme i diritti di extraterritorialità e di giurisdizione particolare loro garantiti dai trattati del loro paesi col Governo Cinese, possono costituire un Governo municipale che, pur costituendo una frazione dello stato Cinese, in questo stato Cinese ha una esistenza diversa ed una particolare autonomia amministrativa; perciò questi Diritti sono diritti sopra

lasciano spuntare tentativi di organismo d'autonomia politici accanto alla loro autonomia esclusivamente amministrativa; oppure il Governo locale aumenta la coscienza della propria personalità e della propria forza, come è avvenuto nel Giappone, d'allora le Municipalità straniere vengono ridotte sempre più nello stretto limite della loro autonomia amministrativa e finalmente si estinguono e lasciano entrare gli stranieri nel diritto comune imperante nello stato stesso, e la comunità nella Municipalità adiacente Giapponese.

Lo stesso avviene per le concessioni politiche, e specialmente temporanee, di territorio di cui si ebbe un esempio nella trasformazione di concessioni definitiva avvenuta tre anni fa a proposito della città di Wismar al Mecklemburgo che gli fu data in pegno fino dal 1802 dalla Svezia per 100 anni; ora allo scadere di questo termine, per effetto dell'ab

un territorio altrui, ma non sono diritti di uno stato su un territorio di un altro che possano essere scambiati con cessioni di territorii.- Ad onta di questa diversità sostanziale del carattere giuridico essi presentano con le Cessioni di cui abbiamo parlato prima quel carattere di vera diminuzione a tempo indefinito dei diritti di amministrativi di uno stato su parte del suo territorio, ed anche per essi, nella loro evoluzione storica, si verifica una analogia con le Cessioni di territorio, perchè, dopo un dato tempo, o il governo locale si indebolisce, come è avvenuto in Cina, ed allora i Poteri di queste Municipalità aumentano, i diritti sovrani della Cina impallidiscono e queste Municipalità esclusivamente amministrative vanno assumendo a poco a poco un carattere di vere e proprie Repubbliche di fatto che.

bandono da parte della Svezia, per l'assimila=zione di questo territorio col Mecklemburgo e per il silenzio delle parti, si trasformò la conces=sione da temporanea in definitiva.-

Sicchè concludendo si può dire che ciò che distin=gue le concessioni parziali temporanee, siano onerose o gratuite, di territorio, dalle Cessioni di territorio, e che impedisce di confonderle con queste, sta, non soltanto nella loro tempora=neità, ma specialmente nella loro variabilità; mentre la Cessione costituisce una entità di diritto definitivo, le altre costituiscono una entità di Diritto provvisorio e variabile, sicchè co=stituiscono una concessione parziale e nel loro sviluppo futuro ed incerto di diritti di uno stato nel territorio di un altro non sono una entità definitiva iniziale, ma una entità giuridica il cui sviluppo definitivo è abbandonato alle vicende storiche successive dei due stati che le hanno pattuite.-

-. Lezione Trentaquattresima.-

-. Sommario.-

Il mare.- Perchè non possa essere sogg[etto] alla sovranità di alcuno stato.- In quali lim[i]ti si faccia eccezione a questa regola.- Territo[r]io marittimo.- Suoi limiti, sua giustifica zione.- Libertà, ordinamento della Poli zia marittima.- Ordinamento delle vie di communicazione naturali ed artificial[i] attraverso due mari.-

---

L'antitesi del territorio è rappresenta ta dal mare, il quale per quanto sia sta[to] durante un certo periodo storico ritenut[o]

da taluni in un certo senso suscettivo di sovranità, pure ora è ritenuto come un ambiente in cui non può esistere, per ragioni di impossibilità fisica e giuridica, la sovranità di alcuno stato.-

Rispetto a questo carattere particolare del mare deve osservarsi che uno studio importantissimo dal punto di vista del Diritto Internazionale, e più precisamente per quanto riguarda la sua storia, sarebbe quello di indagare in qual senso il mare fosse, dai popoli e scrittori antichi, ritenuto suscettibile di sovranità ed in qual senso, pure nell'assenza della sovranità propriamente detta, il mare possa ancora oggi essere oggetto di un certo impero da parte degli Stati.-

Fino alle grandi controversie per la dominazione dei Paesi novellamente scoperti fra gli Spagnuoli ed i Portoghesi da una parte, gli Inglesi e gli Olandesi dall'altra, si ritenne che, non le grandi vie del mare, ma

taluni mari che dominavano le comunica-
zioni fra un Paese ed un altro o che erano
adiacenti al territorio di un dato Paese, po-
tero essere ritenuti soggetti alla Sovranità
che in quel Paese dominava, e rispetto a que-
sto è importante distinguere due concetti
spesso confusi dagli scrittori; la Sovrani-
tà del mare e il Dominio del mare, domin-
economico e militare che esiste tuttora.- È
indubitato che nei mari in genere e nelle gran
vie del commercio marittimo l'Inghilter-
ra ha oggi il dominio del mare, vale a dire
dominio economico, perchè le sue vie di com-
unicazioni prevalgono su tutte le altre, domi-
nio militare perchè in caso di guerra fra terzi
stati essa può far valere meglio degli altri
i suoi diritti di neutralità ed in caso di
guerra essa può avere maggiori probabili-
tà di poter spazzare il mare dalle navi del
nemico.- Altro concetto diverso da quello
del dominio economico e militare del mar

è quello di un dominio eminente, giuridico del mare, e questo nè fu ritenuto possibile assolutamente nei tempi andati, nè ai tempi nostri; noi dobbiamo naturalmente occuparci non del dominio nel primo senso e nemmeno della grande importanza che ha il mare nello sviluppo degli stati, delle loro forze e delle comunicazioni in tutte le epoche della storia, argomento questo che è stato studiato in modo molto geniale dal Ratzel nei varii suoi scritti, e specialmente in quello intitolato "Il mare come fonte della grandezza dei Popoli,, recentemente tradotto anche in Italiano; ma noi dobbiamo occuparci del mare soltanto in quanto esso possa o non possa essere suscettibile di sovranità, e da questo punto di vista noi dobbiamo prendere le mosse dal principio dell'età moderna quando, e nella dottrina e nella pratica, incomincia a rendersi uniforme il principio che il mare

non sia suscettibile di sovranità da parte di alcuno stato; sicchè si potrebbe dire che ove comincia il mare cessa la possibilità del l'affermarsi della volontà di uno stato e quindi le imbarcazioni e le navi di qua[lu]nque portata vi si incontrino come in una specie di vuoto giuridico, nel quale esse vengano a contatto come parti flu[t]tuanti indipendenti degli stati che cia[s]cuna rappresenta.-

Questa dottrina della libertà del ma[re è] venuta subendo una modificazion[e] nell'epoca più recente, modificazion[e che] si riconnette col carattere di internazio[]nalità che ha tutta la storia nel tempo nostro; infatti dall'indipendenza del [ma]re da qualunque sovranità fino all'e[po]ca nostra si è venuto sviluppando sol[tan]to il lato negativo, mentre invece nell'[epo]ca a noi più vicina, si è venuto svilu[p]pando un altro lato, che si potrebbe dire

Positivo di questa insuscettibilità del mare a divenire oggetto di sovranità territoriale, vale a dire il regolamento di molti rapporti in modo obbligatorio anche nel mare per accordo spontaneo ed unanime di tutti gli Stati, che devono soggiacere a queste regole, e ciò a completare il carattere del mare nei rapporti della sovranità in modo da potersi concludere che esso non è suscettibile di essere soggetto alla sovranità di alcuno stato in particolare, ma suscettibile di essere regolato come dominio comune dalla volontà di tutti gli stati, sicchè non è vero che nel mare venga a risorgere quello che si diceva stato di natura per cui gl'individui o le navi s'incontrano come indipendenti gli uni dagli altri, ma nel mare può essere ordinato un certo rispetto di date regole di convivenza soltanto per volontà di tutti gli Stati,

come un condominio di tutti quanti.-

Questo si è verificato in epoca anteriore alla nostra per l'assenso di tutti gli Stati alla repressione della pirateria, si è verificato nel secolo passato per accordi dei vari stati per la polizia esercitata in comune contro la tratta degli schiavi ed il commercio marittimo relativo a questa tratta; si è verificato finalmente in epoca più recente per altre Convenzioni che si riferiscono alla Polizia della navigazione ed al commercio marittimo.- Tutte le Convenzioni che si riferiscono alla protezione dei Cavi telegrafici sottomarini, alle misure da prendersi per la tutela della loro immunità, tutte le misure prese dai vari stati per alcuni mari, per salvaguardare la sicurezza della navigazione e la rotta che devono tenere le navi per evitare gli urti e gli abbordaggi (Convenzioni del 1882), le norme per regolare la Polizia

della navigazione del Mare del Nord (Convenzione del 1886) e finalmente le regole adottate nel 1897 per tutelare il mantenimento delle foche nel mare di Behring e regolarne la pesca in alto mare, sono tutti esempi di regolamenti imperativi che non sono contestati da nessuno stato. - Il che dimostra come il mare si debba considerare, piuttostochè come un ambiente non suscettibile di alcuna sovranità e di alcun impero di regole legislative, come un condominio che soggiace nel suo ordinamento alla volontà comune di tutti gli Stati. -

Le regole relative ai limiti che dividono l'alto mare, oceano o mare libero dal mare territoriale variano secondo le epoche ed i vari concetti che rispettivamente in esse prevalgono. -

Nel periodo classico dell'Impero marittimo delle varie nazioni sul mare da esse militarmente dominato o adiacente ai loro territorii il concetto del mare territoriale era molto

vasto; l'Adriatico era ritenuto mare ter-
ritoriale della Repubblica Veneta, la parte
dell'Atlantico che va dal mare d'Irlanda al-
la costa Spagnuola mare territoriale del-
l'Inghilterra, mare territoriale si ritene-
va ancora al principio del secolo scorso
tutta quella parte dell'Oceano Pacifico che
si estende dalla Costa dell'Estremo Oriente
alla costa dell'America Russa che ora è
il Territorio Americano dell'Alaska.-

Col raffermarsi del concetto che il ma-
re aperto non è suscettibile di sovranità
da parte di alcuno stato queste pretese
vennero a cadere, ma non poteva avveni-
re che questa libertà del mare, che questo
suo carattere negativo nei riguardi
dei singoli stati si riducesse a tutto il
mare, così che non appartenesse ad alcu-
no fino a toccare le coste degli Stati, i[...]
che gli stati fossero entità terrestri sol[...]
ole, soggette ad una sovranità ed immun[...]

ri questo ambiente liquido completamente sottratto alla sovranità di essi.-

Per varie ragioni di indole politica, militare ed economica è stato necessario riconoscere che una parte di mare deve soggiacere alla sovranità degli Stati e costituire il così detto territorio marittimo o mare territoriale per distinguerlo dal mare aperto.-

Il limite di questo territorio marittimo è stato diversamente fissato e preteso a seconda dei vari concetti prevalenti nelle varie epoche, ed anche attualmente non vi è unanimità, nè fra gli scrittori nè nella giurisprudenza circa la sua delimitazione.- Secondo alcuni la sovranità dello stato penetra nel mare di tanto di quanto è l'estensione nella quale può penetrare colle armi lungo la costa, e questo è il concetto di quegli scrittori che sostengono che mare territoriale di uno stato è quello

che può essere dominato dalla portata dei
suoi cannoni; ora essendo la portata
del cannone molto aumentata, l'estensio
ne di questo mare sarebbe molto più va=
sta di quella alla quale può arrivare nor=
malmente la Polizia dello stato; e poi vi
sarebbe un altro inconveniente, quello di
non dare un carattere permanente e
costante, ma variabile col progredire
e perfezionarsi delle artiglierie e della
balistica. - Inoltre si prenderebbe a ba
se della misura del mare territoria=
le un concetto che non è quello che dovreb
be prevalere perchè, piuttosto che le ragioni
militari quelle che devono esser prevalenti
per questa limitazione sono le ragioni
di indole giuridica ed economica; infat=
ti se non vi fossero ragioni di indole
giuridica ed economica che costringesse=
ro a far eccezione alla regola fonda=
mentale del mare libero, non vi sareb-

be alcun motivo per segnare con una linea ideale questo mare fra la parte che è vicina alla costa e il resto dell'Oceano; ma il territorio di uno stato si completa giuridicamente ed economicamente col mare ad esso adiacente, si completa giuridicamente, inquanto che la difesa dello Stato, non solo dal punto di vista militare, ma dal punto di vista della Polizia, del regime doganale e dell'ordinamento dei rapporti giuridici e delle vie di communicazioni da un punto all'altro dello stesso territorio non può concepirsi esercitata completamente dallo stato, se non si estende in qualche misura anche al territorio marittimo, e d'altra parte la vita economica di uno stato si completa coll'assoggettamento del mare che circonda il suo territorio e che costituisce il così detto mare litorale. - Come tutti

sanno, una gran parte delle coste degli stati marittimi non è mai nativo: le per fertilità ed in molti luoghi d'in-dole rocciosa è inetta a dare risorse al-la popolazioni mediante l'agricoltura, e quindi la pesca costituisce la princi-pale o la sola risorsa che renda possibi-le l'abitazioni delle coste.-

Per questi motivi di indole economi-ca e giuridica la esistenza dello Stato lungo le coste, l'esercizio della sovranità lungo di esse, s'integra con l'impero del-la sovranità esercitata sul mare terri-toriale; ma questa integrazione econo-mica, politica e giuridica non ha biso-gno per compiersi che sia sottoposta a questa sovranità tanta parte del mare quanta è quella che può essere dominata con i cannoni, vale a dire, il criterio preferibile in questo argo-mento non è il limite in cui lo stato

può minacciare la sicurezza e l'attività economica degli altri, ma il limite che è necessario allo stato per la sicurezza dei suoi diritti esclusivi e per poter salvaguardare l'attività economica e le comunicazioni proprie.. E quindi è molto più ragionevole e corrispondente a questo fine positivo, che è l'essenziale, piuttostochè a quel fine negativo, che è del tutto secondario, di limitare in modo costante la profondità del mare territoriale indipendentemente dalla portata delle armi che si possono stabilire lungo le coste.-

Sotto questo rapporto non c'è ancora unanimità nè fra i vari stati, nè fra i vari scrittori ma la misura che prevale fino ad ora è quella dei cinque chilometri e mezzo dalla costa, vale a dire una profondità che è sufficiente per corrispondere ai due

fini necessari per la giustificazione del territorio marittimo.-

Il territorio marittimo non consta esclusivamente di mare litorale cioè di quella linea di mare che lambisce le coste, ma è costituito anche da trat=ti di mare più vasti i quali, per il li=mite dell'apertura che li mette in co=municazione col mare aperto pos=sono essere da un lato dominati, dall'altro sfruttati dallo stato da essi bagnato; quindi i porti, le ba=ie ed i golfi sono ritenuti forman=ti parte del territorio marittimo ogni qual volta la loro apertura non sia superiore alle dieci miglia, e ciò perchè questo mare circoscritto dal territorio di uno stato può da un lato essere sfruttato esclusiva=mente dagli abitanti di quello stato, dall'altro lato perchè le condizioni

militari di difesa del territorio, data la strettezza del golfo prevalgono in questo caso sulle altre ragioni, inquantochè non costituiscono solo una ragione militare negativa, cioè di impedire dalla costa i movimenti degli altri, ma una ragione positiva, quella cioè che, per la strettezza del mare, l'uso delle comunicazioni libero conceduto a tutti gli altri diminuisce la potestà di difesa di questo stato nel suo territorio. -

I mari chiusi possono essere chiusi in senso assoluto e in senso relativo. Chiusi in senso assoluto, come il mar Caspio ed il mar Morto, sono quei mari che non hanno alcuna comunicazione col mare aperto, e rispetto a questi si riproduce fra gli stati rivieraschi quello stesso fenomeno di relatività che si manifestò per tutti

gli stati del mondo, vale a dire, facoltà di traversare il mare da parte di tutti i rivieraschi, diritto di ciascuno sulla parte che costituisce il suo mare territoriale. — Mari chiusi in senso relativo sono quelli che non sono del tutto privi di communicazione col mare aperto, ma che col mare aperto non communicano se non che per uno stretto dominabile dalla costa: quelli che hanno più interesse per noi, perchè nell'Europa, sono il mar Nero, ed in epoca più antica anche il Mare Mediterraneo, che era detto "mare nostrum„ perchè circondato da territorii dominati dai Romani e, nella mancanza di un Canale dalla parte di Suez, non aveva che un solo passaggio, le Colonne d'Ercole, facilmente dominabile da parte di chi aveva il dominio del Mediterraneo.—

Questi mari chiusi nell'epoca nostra sono calcolati soggetti alle regole comuni al mare aperto, vale a dire, per tutto quello che si riferisce al libero passaggio delle navi di tutti gli stati; soggiacciono a tutte le norme del mare aperto e del mare territoriale nel suo limite; sicchè attraverso gli stretti tutti gli Stati del mondo hanno una servitù attiva di passaggio che non può subire limitazioni se non per opera di trattati.-

La facoltà di diminuire la libertà del mare per opera dei trattati è ammessa ai giorni nostri nei limiti molto ristretti; è ammessa a favore di uno stato solo nei mari chiusi nel senso assoluto, ove il privilegio dato da uno o più rivieraschi ad uno di loro è un rapporto che interessa soltanto i rivieraschi, senza ledere i terzi

che in mancanza di comunicazione col mare aperto si trovano impossibilitati di farvi accedere le loro navi.-

Così avvenne che quando il trattato di Turckmantciai del 1828 fra la Persia e la Russia attribuiva il dominio giuridico e militare di tutto il mar Caspio alla Russia, limitando il dominio della Persia alle sole acque territoriali, ed affidava alla Russia la Polizia marittima in esso, questo era un caso di dominio del mare aperto concesso ad uno stato e contrario alle norme comuni; ma siccome non vi erano che due stati rivieraschi, la Russia e la Persia, e quest'ultima si accontentava alla limitazione dei suoi diritti in favore dell'altra, pur non essendo conforme ai principi astratti del Diritto Internazionale, gli altri Stati non avreb=

no diritto di intervenire, stante la impossibilità di farvi accedere le proprie navi.-

Diverse invece sono le condizioni dei mari chiusi in senso relativo, di quelli cioè che hanno pure un passaggio che li mettono in comunicazione col mare aperto, e questo è il caso del Mar Mediterraneo e del mar Nero; il primo è ormai da tempo immemorabile considerato come aperto, e le varie stipulazioni dei varii stati, come quella per mantenere sulle coste marocchine un faro, a spese di tutti, al Capo Spartel, hanno lo scopo più di garantire la libertà del mare, che di fissare il dominio di uno stato a danno degli altri.-

Il Mar Nero egualmente fu considerato fino agli ultimi tempi come mare libero e in costante comunicazio=

si libera à profitto dei ripuarii attraverso gli stretti discendendo dal mar Nero al mar di Marmara, ed a profitto di tutti gli stati del mondo risalendo dal Mar di Marmara al Mar Nero; però anche in questo caso per accordo spontaneo, o in parte subito dagli stati ripuarii, si diminuì la libertà assoluta delle vie marittime attraverso il Mar Nero, vietando il passaggio alle navi da guerra, e ciò per tutelare la libertà e la indipendenza dell'Impero Ottomano, sottoposto al Protettorato di fatto, se non di Diritto, di tutti gli stati di Europa.- Per effetto di queste stipulazioni, che sono cominciate dal 1840 e dopo varie vicende furono confermate da ultimo dal trattato di Berlino del 187[illegible] si stabilì la completa libertà di navigazioni nel mar Nero solo per le navi mercantili, ad esclusione delle navi

la guerra, limitazione questa della liber=
tà del mare legittima, perchè garanti=
ta da tutti gli stati e vantaggiosa per
tutti.-

Una serie di accordi relativi
al regolamento del passaggio mari=
timo si ebbe nel secolo scorso, e si dovrà
certo avere in altra occasione nel se=
colo nostro per quello che si riferisce
ai canali interoceanici.-

Lo scavo di questi canali interocea=
nici crea una situazione di cose
che gli stati devono regolare necessa=
riamente mediante un trattato per
rendere efficace e permanente questa
via di comunicazione fra due mari
egualmente liberi.- Quando viene
costruito un canale interoceanico
si ha questa situazione di cose: si
ha una via marittima artificiale
che è abbastanza vasta perchè anche due

navi di grande portata vi passino e vi incrocino, ma abbastanza stretta per chè soggiaccia alle regole di distinzione fra mare territoriale e mare aperto.- È evidente che per questa strettezza su questi canali continui ad avere impero lo stato, o gli stati i cui territorii sono da essi attraversati; sicchè quelle vie d'acqua appartengono alla categoria delle acque territoriali e sono soggetti totalmente alla sovranità dello stato o degli stati i cui territorii attraversano: dunque gli stati potrebbero trattarle come vie proprie ed impedire anche il passaggio libero e costante alle navi degli altri stati; ma pur ammettendo che per il carattere di communicazione fra due mari aperti si possano applicare le regole della servitù di passaggio innocuo attraverso il territorio altrui, fra due grandi

ambienti marittimi non appartenenti a nessuno, resta sempre che per le regole normali di Diritto Internazionale lo stato che possiede quel territorio marittimo, che è il canale interoceanico, avrebbe il diritto ed il dovere, in molti casi di guerra, o di impedire il passaggio a tutte le navi del nemico, o a tutte le navi belligeranti; se uno stato, il territorio del quale si trova attraversato da un canale interoceanico, è in guerra con un altro, esso ha il diritto, anzi il dovere, di impedire il passaggio a forza delle navi nemiche, potrebbe anche distruggere una parte marittima di questo canale e quindi completare la difesa del proprio territorio; in caso di guerra fra altri stati e di neutralità dello stato, il cui territorio è attraversato dal canale, avrebbe il dovere e il diritto di impedire il passaggio delle

navi belligeranti e di chiudere questo cana=
le via per le truppe, via per le navi da guer=
ra, via per tutto ciò che possa costituire
contrabbando di guerra a vantaggio del=
l'uno o dell'altro belligerante.-

È naturale che tutti questi impedimenti
diminuirebbero in gran parte il carattere di
via di communicazione interoceanica del ca=
nale stesso, ma senza una stipulazione non
è possibile eliminare gli ostacoli, stipulazione
di tutti gli stati allo scopo di procedere ad una
specie di internazionalizzazione del cana=
le stesso, vale a dire di mantenergli il carat=
tere di via di communicazione innocua e
di renderlo immune da ogni possibilità che
lo costituisca base di operazioni militari.

Ed a ciò si è arrivati col trattato di
Parigi del 1856 relativo al Canale di Suez.

Con questo trattato il Canale di Suez
è stato dichiarato via di communicazio=
ne costante per tutte le navi militari e mer=

militari di tutto il mondo, ma è stato sottratto questo canale alla eventualità di qualunque ostilità e gli fu annesso giuridicamente un tratto di mare Mediterraneo al Nord e di mar Rosso al Sud che ne completa la relativa neutralità, e diciamo relativa neutralità perchè non si tratta di neutralizzazione di territorio che si raggiunge impedendovi l'entrata di forze militari, ma di neutralizzazione sui generis perchè le forze militari marittime di tutto il mondo vi sono ammesse, ma è stabilito che per tutto il canale e per un tratto adiacente non possano aver luogo ostilità fra di loro.- Con una stipulazione dello stesso genere fu provveduto, anche prima della sua costruzione, alla neutralizzazione del Canale di Panama, per il quale si è stabilito che tutto il suo percorso sarà aperto al passaggio innocuo delle navi di ogni specie, e che non possa esercitarvisi direttamente o indirettamente atti militari.-

-. Lezione Trentacinquesima.-

-. Sommario. -

Il territorio fluviale.- Uso delle vie fluviali navigabili.- Regole stabilite dal Congresso di Vienna.- Sviluppo ulteriore di queste regole.- Cenni sui varî regimini applicati ai fiumi navigabili.-

---

Le regole che governano l'uso ed il possesso del territorio fluviale sono esteriormente in parte analoghe, ma sostanzialmente diverse da quelle che si riferiscono al territorio marittimo; infatti a ben guardare il territorio marittimo è una parte di mare che fisicamente dovrebbe sog:

giacere alle regole relative all'Oceano, all'uso di tutti senza il possesso di alcuno, mentre invece viene assoggettato nelle adiacenze del territorio alla sovranità territoriale per tutte quelle ragioni di indole economica, politica e giuridica di cui abbiamo parlato; invece nel caso del territorio fluviale è indiscutibile che i corsi di acqua appartengano allo stato, o agli stati, che attraversano; ma per certe ragioni di indole economica e politica vengono assimilati alle vie marittime in quanto si riferisce al loro passaggio.- Dunque, mentre nel mare territoriale abbiamo un elemento che non sarebbe di per sè territorio di alcuno, ma che per motivi di utilità generale viene assimilato al territorio, nelle vie fluviali invece abbiamo un elemento che è incontestabilmente parte del territorio di uno o più stati, ma che per certi riguardi

viene assimilato alla libertà delle vie marittime.-

Le regole che prevalgono fino adora rispetto alle vie fluviali si riferiscono all'uso commune a tutti nei riguardi della navigazione delle vie fluviali stesse, e in quanto queste tocchino il territorio di più stati, ed in quanto queste siano navigabili dal mare, vale a dire al bisogno che il fiume abbia il carattere di una via di communicazione mondiale mediante la possibilità della continuità della navigazione del fiume dall'Oceano ed all'Oceano, e quindi che sia assimilato ad una via di acqua libera all'uso di tutti.-

Ciò che è illogico nel Diritto Internazionale vigente oggidì è che non si consideri come condizione necessaria e sufficiente alla internazionalizzazione del fiume la sua navigabilità dal

il mare, ma che oltre a questa condizione si pretenda anche che il fiume nel suo corso attraversi, o comunque tocchi, il territorio di più stati; infatti non si sa vedere una ragione nè di Diritto nè di opportunità perchè un fiume, nella sua condizione di navigabilità da e per il mare, sia aperto alla navigazione di tutti quando tocchi più territori, e non quando attraversi il territorio di un solo stato, e non pare giustificata con nessun argomento questa contraddizione, per cui più comproprietari di un fiume hanno, nei riguardi dei terzi, minori diritti di esclusività che non abbia un proprietario solo.

Questa però è la regola attualmente vigente nel Diritto Internazionale, regola che è stata temperata alquanto dalle decisioni o convenzionali o unilaterali di parecchi Governi, per effetto delle

quali i fiumi che, come il Po, quando furono assoggettati a questo nuovo ordinamento attraversavano più territorii ed erano liberi alla navigazione di tutti, furono mantenuti in questa condizione di navigabilità acquisita anche dopo che le vicende politiche dei territorii, da essi attraversati, hanno fatto sì che venissero compresi nel territorio di un solo stato. -

Questa è per sommi capi la dottrina prevalente circa la navigabilità dei grandi fiumi. - Ora vediamo più particolarmente quali siano le applicazioni pratiche di questa dottrina ai vari fiumi navigabili, e prima ancora come questa dottrina siasi venuta affermando nel Diritto Internazionale Positivo. -

Fino al termine del secolo XVIII questo principio non era ammesso minimamente nel Diritto Europeo; ciascuno stato

possedeva ed utilizzava esclusivamente per sé i fiumi che passavano per il suo territorio, ma in caso di fiumi che toccassero territorii di più stati, ciascuno stato possedeva ed utilizzava esclusivamente per sé il tronco che attraversava il suo territorio, e poneva delle tasse di navigazione e diritti di pedaggio che costituivano quasi un regime proibitivo della navigazione del fiume stesso; ragioni per cui le comunicazioni commerciali attraverso le vie di acqua, le quali erano più importanti in un'epoca in cui non esistevano le ferrovie e gli altri sistemi rapidi di comunicazioni attuali, erano difficoltate e rese oltremodo costose da questi diritti di passaggio, di asserto forzato, per cui gli stati volevano procurarsi un reddito veramente fiscale nell'uso dei tronchi dei fiumi che loro appartenevano, e nel

tempo stesso rendevano le comunica-
zioni estremamente difficili, lenti e
costose e contribuivano a difficultare
a rallentare le vie più facili di comuni-
cazione che esistevano in quell'epoca
storica.-
Quando la Repubblica Francese si im-
possessò dei Paesi Bassi e divenne ma-
arbitra di quasi tutto il corso ma-
rittimo e navigabile del Reno per l'an-
nessione delle Provincie Renane, quan-
do avvennero questi rivolgimenti po-
litici la Repubblica Francese impose un
nuovo regime dei fiumi internaziona-
li e lo estese più tardi agli altri fiumi
che direttamente o indirettamente per il
diffondersi della sua espansione territo-
riale vennero sotto il suo dominio e
fece stabilire la regola che i fiumi i qua-
li toccano più territorii nel loro corso
costituiscano un condominio dei ripua-

ri, ciascuno dei quali debba, agli effetti della navigazione, poter utilizzare tutto il corso del fiume, senza dover subire tutti quegli arresti e quelle difficoltà fiscali, da parte degli altri rivieraschi, che rendevano praticamente inutile il corso di tutto un fiume.-

Quando le Potenze che vinsero Napoleone I° si congregarono, prima a Parigi nel 1814 e poi a Vienna nel 1815, per regolare la successione dell'Impero Francese che si dissolveva, fra le tante deliberazioni di indole politica e territoriale che adottarono, ne approvarono talune anche di indole giuridica e con l'intento della utilità sociale ed uno di questi pochi criterii non politici e territoriali, fu quello codificato dall'art: 108 all'art: 115 dell'atto Generale e nell'atto della navigazione del Reno annesso all'atto Generale, ove venivano

stabilite nuove norme relative all'uso della navigazione dei grandi fiumi e nel tempo stesso vennero applicate al Reno come modello a tutti gli altri fiumi internazionali navigabili di Europa.-

Questi principi si possono riassumere così: i fiumi navigabili che toccano più territori sono liberi alla navigazione ed al Commercio di tutte le nazioni dal primo punto nel quale diventano navigabili fino al mare; le Potenze Ripuarie costituiscono un condominio, non agli effetti di poter escludere i non ripuarii dalla navigazione, ma per regolare d'accordo la navigazione stessa, per provvedere a renderla più facile le Potenze d'accordo stabiliscono unitariamente le tasse di navigazione, che non potranno mai

avere un intento fiscale, ma soltanto per costituire un compenso per le spese fatte per il mantenimento delle vie d'acqua, per la Polizia, e per la tutela della sicurezza lungo le vie stesse..

Queste regole diventarono, per dir così, il Codice Europeo dei fiumi internazionali; senonchè, a proposito del Reno risorse una controversia, perchè il nuovo Regno dei Paesi Bassi, costituitosi nel 1815 coll'unione del Belgio con l'Olanda, essendo in possesso di tutto il braccio navigabile della foce del Reno, ma essendo la miglior parte navigabile di questo braccio piuttosto braccio di mare, che letto di via d'acqua fluviale, il Regno dei Paesi Bassi sollevò l'obbiezione, sostenendo che a termine dell'atto Generale del Congresso di Vienna la libertà di navigazione era concessa dal primo punto navigabile del fiume

fino al mare e non fino nel mare; sicchè calcolandosi le varie braccia che mettono in comunicazione il Reno con l'Oceano braccia di mare invece che braccia di fiume la navigazione, secondo il Regno dei Paesi Bassi si riteneva libera che fino al principio di queste braccia marittime e non fino all'Oceano; il che valeva a costituire un condominio dei rivierani, mentre invece, non essendo libera la navigazione fino nel mare, tutti gli stati non rivierani non poteva approfittare di questa libertà di navigazione.-

La difficoltà fu risolta con la Convenzione di Magonza del 1831, per effetto della quale venne esclusa la interpretazione dei Paesi Bassi e venne adottata la interpretazione delle altre Potenze, secondo cui s'intende che la libertà di navigazione dei fiumi internazionali va dal mare al primo punto navigabile

del fiume e dal primo punto navigabi=
le del fiume fino nel mare, in modo da
essere aperto efficacemente alla libera na=
vigazione di tutti gli stati del mondo.-
Questo principio fu sviluppato poi
rispetto ai Rapporti Fiscali, dalla Conven=
zione di Manheim del 1868 riguardan=
te pure il Reno e venne più tardi appli=
cato a tutti i fiumi internazionali
di Europa e mantenuto anche per talu
ni di questi fiumi che, come il Po, per
le vicende territoriali dei Paesi che attra
versavano, vennero ad essere fiumi at=
traversanti territorii di un solo stato.-
La portata di questa Riforma non
è necessariamente quale potrebbe appa=
rire dalla enunciazione delle regole
dell'atto Generale del Congresso di Vienna;
infatti tutto ciò che l'atto Generale del
Congresso di Vienna ha voluto concedere,
ed ha effettivamente concesso, è la libertà

di navigazione fluviale concessa a tutti i popoli del mondo, ma naturalmente non ha voluto modificare le leggi dei vari Paesi né l'attitudine legislativa di essi, né in quanto si riferisce alla polizia della navigazione in genere, né in quanto si riferisce al regime fiscale e dei propri Trattati di Commercio.-

Per quanto si riferisce alla navigazione in genere è naturale che, rispetto all'uso delle vie fluviali valgono per ciascun Paese quelle regole da esso rispettivamente adottate, che si riferiscono all'esercizio del Commercio di Cabotaggio degli stranieri, e perciò le imbarcazioni straniere, che a termine delle norme stabilite nel Congresso di Vienna possono penetrare nel fiume fino al primo punto navigabile, potranno o non potranno esercitare detto Commercio, a seconda che le regole vigenti

ni quel Paese concedano o no il diritto di cabotaggio agli stranieri.-

Egualmente le norme fiscali sancite dal Congresso di Vienna importano che l'uso delle vie fluviali, agli effetti della navigazione, non sia reso difficile agli stranieri di un dato fiume col regime fiscale particolarmente proibitivo, e che le tasse di navigazione non abbiano che il carattere di compenso delle spese fatte per la manutenzione e la Polizia del fiume stesso; ma necessariamente questo non ha niente a che fare col Regime Fiscale del Paese nei riguardi del Commercio, nè col regime dei propri trattati di commercio stipulati con altri Paesi; sicchè resterà bensì l'applicazione delle norme sancite nel Congresso di Vienna, che la navigazione cioè sia soggetta a una tassa unica, ma praticamente, per ragioni fiscali, si verifica il contrario,

potendo le navi straniere essere escluse dal Commercio per effetto di regime proibitivo relativo alle merci importate da dati paesi con i quali, non esistendo trattati di Commercio, vige il regime di una lotta fiscale di tariffe che ha per effetto di annullare i vantaggi, di cui si è garantita la possibilità.-

In questi limiti di garanzia del diritto di navigazione, escluso quello che si riferisce ai rapporti di Commercio e all'eguaglianza per tutti della tassa di navigazione, il Regime del Congresso di Vienna ha stabilito un nuovo sistema per l'uso dei fiumi internazionali.-

Ora, per effetto del diffondersi dell'applicazione di questo regime, si possono distinguere i fiumi navigabili del mondo in quattro categorie.-

Alla prima appartengono i fiumi navigabili che attraversano il territorio

di un solo stato e i quali, ad eccezione del Po, dell' Elba e delle Amazzoni, per il quale ultimo fiume un Decreto del Governo Brasiliano del 1885 ha stabilito che non sia soggetto al regime convenzionale del Congresso di Vienna, sono esclusi dalla navigazione straniera. -

Poi si hanno i fiumi navigabili che attraversano il territorio di più Stati, e per questi, in quanto siano fiumi Europei, si applica il regime del Congresso di Vienna.

Poi vi è un regime speciale fra i fiumi di Europa per il Danubio, il quale, per quanto sia navigabile dai confini del Regno di Wurtemberg fino al Mar Nero, non fu compreso nel regime stabilito dal Congresso di Vienna, perchè non si calcolò la Turchia, che è lo stato maggiormente bagnato da questo fiume facente parte della famiglia degli Stati

Europei, e poi perchè si volle accontentare l'Imperatore di Russia, il quale desiderava che il Congresso non si occupasse dell'Oriente Balcanico per lasciare libero il corso all'influenza Russa in quelle regioni.-

Dopo la guerra di Crimea, mutata la politica generale rispetto alla Russia e alla Turchia, non vi era più nessuna ragione per escludere il Danubio dal Regime Convenzionale dei fiumi, e allora si adottò per esso un regime particolare, diverso da quello vigente per gli altri fiumi di Europa.-

Detto regime fu stabilito nel Congresso di Parigi del 1856 e fu completato nella Conferenza di Londra del 1883 e differisce da quello degli altri fiumi navigabili di Europa prima di tutto perchè non considera tutto il fiume come un'entità unica e indivisibile, secondariamente perchè applica varii

regimi dei varii tronchi del fiume.-
Mentre i varii fiumi di Europa sono considerati come un condominio di tutti i rivieraschi agli effetti della navigazione, le Convenzioni di Parigi e di Londra hanno distinto il Danubio in tre tronchi; il tronco marittimo, o Basso Danubio che va dalla città di Galatz fino al mare attraverso la foce di Sulina e di San Giorgio, ed esclusa la foce di Kilia, è posto sotto la sorveglianza di una Commissione Europea, formata dai delegati di tutti gli Stati firmatari dell'atto Generale del Congresso di Parigi del 1856.- Questa Commissione Europea esercita su tutto il corso del Basso Danubio i diritti e le autorità che normalmente dovrebbero competere agli stati rivieraschi, quindi diritti di Polizia, manutenzione e miglioramento del tronco del fiume ed organizzazione del regime

delle tasse per il compenso delle spese
d'anche dei lavori da compiersi; sicco-
me poi questi lavori erano molto im-
portanti la Commissione Europea fu
autorizzata a contrarre prestiti in pro-
prio nome e siccome la sicurezza della
navigazione non era molto perfetta, fu
autorizzata a tenere imbarcazioni ar-
mate con propria bandiera.- Per tutto
questo dunque si può dire che la Commis-
sione Europea del Basso Danubio è
una Entità Europea Internazionale,
alla quale, nei riguardi della naviga-
zione del Basso Danubio furono dele-
gati i Poteri Sovrani che spetterebbero
normalmente alla comunità dei ripa-
ni.-

Oltre a questo regime particolare
e frazionato, del Basso Danubio, si ha dal
1883 un regime particolare anche del Medio
Danubio, che va da Galatz fino alle Porte

di Ferro.-

Questo tronco del medio Danubio è posto sotto la sorveglianza di tutti gli Stati ripuarii più l'Austria, cui fu delegato dall'Europa il compimento dei lavori necessarii alle Porte di Ferro per rendere veramente continua la navigazione dal Basso all'alto Danubio.-

Dalle Porte di Ferro fino al primo punto navigabile del Danubio si ha il regime normale, quello cioè della comunità dei Ripuarii, che deve d'accordo attendere alla Polizia e alla manutenzione del fiume.-

Per tutte queste ragioni il regime del Danubio si distingue dal regime normale dei vari fiumi di Europa.

Un altro regime fu applicato dalla Conferenza di Berlino del Febbraio 1885 conosciuta anche col nome di Conferenza Africana, a due grandi fiumi navigabili

dell'Africa, il Congo e il Niger..

Di questi fiumi fu applicato un r
gime che, sotto un certo rispetto, è più
berale di quello dei fiumi Europei; la l
bertà di navigazione sancita ed appl
ta dalle Potenze per i fiumi di Europa
concepita nel senso di doversi applica
al corso del fiume propriamente detto,
chi considerato il carattere nominati
e geografico di un fiume, la sua liber
di navigazione si estende dal prim
punto navigabile fino nel mare, m
i confluenti di questo fiume anche s
sono navigabili, in quanto attrav
sano il territorio di un solo stato, n
sono calcolati dal punto di vista gi
dico come una parte integrante del f
me stesso, e non soggiacciono al reg
convenzionale dei fiumi; invece risp
to al Niger ed al Congo fu stabilito dal
to generale di Berlino del 1885 che il regim

della libertà di navigazione si debba estendere anche ai confluenti naviga=bili dei fiumi stessi.-

Finalmente per quello che si riferisce al Congo fu integrata la libertà delle communicazioni Commerciali con una altra disposizione, fu stabilito cioè che il sistema del libero uso con tasse com= pensative delle spese e non proibitive debba estendersi anche a quei canali che possono mettere eventualmente in communicazione una parte na= vigabile del fiume con un'altra parte navigabile superiore, evitando in tal modo le rapide e le cascate che inter= rompono la navigazione in varii punti del Congo, e che la stessa liber= tà debba estendersi anche agli altri mezzi, come le ferrovie, che hanno lo scopo di congiungere un punto con un altro del fiume stesso.- Sicchè per il

Congo il regime non solo fluviale, ma il regime di tutte le comunicazioni che integrano il sistema della navigazione fluviale, fu assoggettato al sistema della completa libertà per tutte le nazioni del mondo.-

Ma oltre che per questa diversità relativa alle regole da applicarsi, il regime del Congo e del Niger differiscono da quello degli altri fiumi, anche per il modo escogitato dalla Conferenza di Berlino per la loro applicazione.-

Noi abbiamo visto che per gli altri fiumi si ha la costituzione di un Comitato direttivo, rappresentante la Comunità dei rivierani, il quale agisce come unica sovranità per l'ordinamento delle regole relative alla navigazione del fiume; questo comitato è autorizzato per tutto il fiume, in tutti i fiumi di Europa ad eccezione del Danubio, di cui

abbiamo considerato il regime speciale, o- provvedere alla sua manutenzione ed alla sua polizia, - invece per il Niger e per il Congo è stabilito in modo diverso; per il Niger le varie Potenze sancirono la regola della libertà di navigazione, ma invece di costituire un comitato formato dagli stati ripuarii, per mezzo dei loro rappresentanti, escludendo da qualunque ingerenza gli stati indigeni del Sudan, attraversato dal Niger, sottomisero l'applicazione di queste norme di libera navigazione al beneplacito dei soli ripuarii colonizzatori, Francia ed Inghilterra, ed anche con queste due Potenze non si costituì una Commissione mista ma si abbandonò l'applicazione di tutte le regole per la libera navigazione rispettivamente a ciascuna di queste due Potenze per il proprio tronco; sicchè

dalla foce del Niger fino al punto più settentrionale dei territori della Reale Compagnia Britannica del Niger vale la autorità unica del Governo Coloniale Britannico per far valere il principio della libera navigazione, al di là di quei territorii fino al primo punto navigabile del fiume vale esclusivamente l'autorità del Governo Francese.-

Invece la Commissione che deve sorvegliare il regime della navigazione, l'ordinamento dei lavori, il sistema della libertà per tutta la navigazione nel Congo è costituita diversamente.

Siccome il Congo attraversa il territorio dello Stato libero del Congo ed in parte territorii interni posseduti dalla Francia, e tutta una serie di confluenti toccano anche i confini di possedimenti Portoghesi e di vari stati indigeni, con la Costituzione di una Commissione mi-

era difficile, anzi impossibile, l'abbandono alle varie Potenze potevа difficultare il regime della navigazione in un fiume che presenta molti ostacoli; perciò, per quello che si riferisce al Congo, si è stabilito di costituire una Commissione formata da tutti i Rappresentanti degli Stati firmatari della Conferenza di Berlino e degli Stati posteriormente ad essa aderenti.-
Questa costituisce per tutto il corso navigabile del Congo un'autorità simile alla Commissione Europea del Basso Danubio.
Ora se noi paragoniamo l'attuale regime dei fiumi navigabili internazionali con quello del secolo scorso, si vede quanto progresso si è fatto in questo argomento e come, per assidere il sistema della navigabilità fluviale su di una base veramente razionale e di utilità generale, non manchi che un solo elemento, quello di estendere il regime dei fiumi toccanti il territorio di più stati a tutti i fiumi navigabili, anche a quelli che attraversano un solo stato.-

- Lezione Trentaseiesima. -

Sommario

Le navi. - Navi da guerra e mercantili. - Carattere giuridico diverso delle une e delle altre. - Loro condizione in alto mare. - Loro condizione nelle acque territoriali. - Condizioni della legge Italiana per la concessione della nazionalità alle navi, per il salvataggio e per il naufragio. -

---

L'essere il mare un ambiente nel quale non può affermarsi la sovranità di nessuno stato porta per conseguenza che le navi, le quali escono dal territorio

marittimo ed entrano nel mare aperto non possono essere soggette alla sovranità di altro stato all'infuori di quello di cui portano la bandiera, perciò i rapporti che possono avvenire fra le navi di varie nazioni sono veri rapporti internazionali non mediati, ma immediati, perchè si tratta di un gruppo rappresentante la parte fluttuante di un territorio che viene in contatto con un altro gruppo analogo ed è propriamente la legislazione dei varii paesi rappresentati da questa parte fluttuante nella superficie dell'Oceano portando seco una parte della propria autorità territoriale. - Perciò tutto quanto si riferisce al Diritto marittimo e specialmente all'ordinamento della nazionalità della nave e dei rapporti fra le navi dei vari stati ha una grande importanza perchè è il complemento necessario di quelle regole

che si riferiscono alla sovranità terri=toriale ed ai limiti del territorio ed ai diritti di legislazione e di giurisdi=zione.-

La regola fondamentale del Diritto Internazionale in questo argomento si basa sopra una distinzione fra le navi da guerra e le navi mercanti=li: le navi da guerra rappresentano più propriamente l'autorità dello stato ed una porzione fluttuante del suo ter=ritorio, sicchè questa qualità esse porta=no seco dovunque vadano e la man=tengono anche nelle acque territoria=li di un altro stato; le navi mercan=tili invece non hanno questo carat=tere di frazione del territorio dello sta=to cui appartengono se non in quanto attraversano il mare aperto ove non esiste possibilità di nessuna sovranità territoriale, quindi nella mancanza

di una sovranità propriamente vista, esse fanno valere la propria e vengono assimilate alle navi da guerra, ma quando poi entrano nelle acque territoriali di un altro stato, allora risorge la distinzione fra le navi da guerra, che rappresentano l'autorità di uno stato anche nelle acque territoriali di un altro, e le navi mercantili che, entrando in un ambiente soggetto ad una sovranità determinata, ricavano nella loro caratteristica di cosa appartenente ad un privato straniero, e perdono il carattere di territorio che avevano nell'Oceano.-

Per queste conseguenze che derivano dalla costituzione giuridica delle navi, sorge la necessità di precisare con esattezza di norme a quale nazionalità una nave appartenga per avere il concetto fondamentale

dal quale poi tutte le regole relative all'ordinamento della nave ed alla legge da applicarsi non sono altro che corollarii, ed anche sotto questo rapporto risorge la differenza fra navi da guerra e navi mercantili. -

Le navi da guerra, siccome rappresentano l'autorità dello stato e l'organizzazione della sua difesa, hanno una organizzazione militare ed hanno a bordo rivestito del comando e della responsabilità un ufficiale Pubblico della Marina militare dello Stato munito di una delegazione diretta dallo Stato od una sua autorità subordinata; quindi le regole della prova della nazionalità di una nave, per quello che si riferisce ad una nave da guerra, sono le più semplici; la parola d'onore del comandante la nave, come assicurazione definitiva indiscutibile, la bandiera della nave

come segno esterno visibile, che forma una prova iniziale indiscutibile, sono argomenti sufficienti per le navi di altra bandiera, per caratterizzare questa nave con tutti i diritti di nave da guerra e riconoscerne la nazionalità.-

Tutti i documenti di cui si può pretendere che sia investita una nave da guerra, tutto quello che si riferisce al ruolo di equipaggio, alle carte di bordo ecc. sono elementi che si riferiscono all'ordinamento interno dello Stato cui una nave appartiene, ma per quanto riguarda gli altri stati le navi da guerra di questi stati non hanno altra autorità che verificarli e l'obbligo di credere che quella nave da guerra che incontrano appartiene allo stato di cui porta la bandiera.-

Ragioni per cui da queste prove così semplici e pronte nella loro formazione si ha la conseguenza che la nave

da guerra deve essere rispettatata dalle altre in tempo di pace, e può esser fatta segno di immediata ostilità in tempo di guerra, come rappresentanti della autorità dello stato cui appartiene. Per effetto di questa autorità e dell'uguaglianza delle altre navi da guerra in alto mare ne deriva che non esiste la possibilità, ad eccezione del caso di guerra, in cui vi è la sovreglianza dei neutrali, che vi sia un'autorità investita di poteri verso le navi degli altri stati; quando navi da guerra appartenenti a diversi stati s'incontrano in alto mare, trovandosi sul piede della più perfetta uguaglianza, nessuna di esse può pretendere diritti di sovreglianza sulle altre, nè alcun atto di saluto e di rispetto.- Allo stesso modo che un colonnello di un esercito non ha alcuna sovreglianza sopra un

tenente di un altro, così una nave da guerra di uno stato non ha alcuna autorità sulle navi da guerra di un altro, e la distinzione di autorità che esiste nell'ordine di subordinazione di un solo esercito o di una sola armata scompare nei rapporti con l'esercito o l'armata di un altro.

Tutti i rapporti che intercedono fra le navi da guerra dei vari stati sono rapporti di cortesia, sanciti dalla consuetudine che non derivano da obblighi nè si collegano all'autorità delle une sulle altre; questi rapporti di cortesia si limitano alla precedenza del saluto per le navi da guerra che sono comandate da ufficiali di minor grado verso quelle che sono comandate da ufficiali più elevati ed al numero di colpi di cannone che vengono commisurati per la risposta,

tutte cose che si riferiscono più alla diplomazia cerimoniale marittima che non al Diritto Internazionale.-

Quando si entri nel campo del Diritto di guerra, allora questa condizione delle navi viene in parte a modificarsi perchè le navi da guerra di un belligerante hanno diritto di attaccare dovunque le navi da guerra dell'altro belligerante ed hanno diritto, non di fare indagine su una nave da guerra neutrale, ma di attaccarla nel caso che venisse a mancare agli obblighi derivanti dalla neutralità.-

Quando si passa dai rapporti fra le navi da guerra di più stati ai rapporti fra le navi mercantili di più stati, oppure ai rapporti fra le navi mercantili di uno stato e navi da guerra di un altro, allora bisogna distinguere ciò che avviene in alto mare da

ciò che avviene nelle acque territoriali.-

Per quanto si riferisce all'alto mare nei rapporti normali di pace fra le navi dei vari stati non esiste differenza alcuna, sia che le une e le altre siano mercantili, sia che le une siano mercantili e le altre da guerra, perchè per effetto del principio fondamentale dell'assenza di qualsiasi sovranità dal mare aperto, ne deriva che il carattere di nave da guerra è dato ad una nave dalle autorità del proprio stato e non è relativo se non che fra le navi da guerra e mercantili dello stesso stato; ma le navi da guerra di uno stato non hanno alcuna autorità sulle navi mercantili dell'altro, all'istessa guisa che un carabiniere Italiano in Svizzera non può arrestare un individuo senza il permesso e la cooperazione dell'autorità Svizzera.- Ragioni per cui

le navi mercantili di uno stato non soggiaciono all'autorità, alla sorveglianza ed alla polizia nonchè delle navi da guerra dello stesso stato, alle quali incombe esclusivamente la protezione delle proprie navi mercantili e la sanzione delle norme di polizia marittima rispetto alla condotta di questi ultimi; invece le navi mercantili di uno stato rispetto alle navi da guerra dell'altro non sono soggette a sorveglianza, ricerche, cattura ed eventuale confisca nonchè in tempo di guerra per effetto di quel diritto particolare che si attribuiscono eccezionalmente le navi da guerra di un belligerante in confronto delle navi mercantili dei neutrali, per verificare se si prestano a portare soccorsi all'altro belligerante, ma in tempo di pace le navi da guerra di uno stato non hanno au=

torità sulle navi mercantili di un altro, senonchè eccezionalmente, ed in quanto questa autorità sia stata riconosciuta e sancita a carico delle proprie navi mercantili dallo stato sulle cui navi mercantili si tratta di esercitarla. – Perciò quando si stabilirono fra il 1830 e il 1850 le regole relative alla tratta degli schiavi, si autorizzarono reciprocamente i vari stati, mediante le proprie navi da guerra, a visitare le navi mercantili di tutti gli altri in certi passaggi dell'Atlantico più battuti dalle navi negriere; ma questo diritto di visita da parte delle navi di guerra di uno stato sulle navi mercantili degli altri, non deriva dalle leggi normali marittime, ma dalla speciale autorizzazione che, una volta per tutte e relativamente a quei tratti di mare, si è data da ciascuno

stato contraenti su tutti gli altri per facilitare così la repressione della tratta; tanto è vero che, non avendo il Parlamento francese nel 1841 aderito a questa concessione universale di autorità alle navi da guerra dei vari stati sulle navi mercantili degli altri, le navi francesi restarono sempre come sono tutt'ora, immuni anche negli accennati paraggi dell'Atlantico dalla visita e dall'arresto da parte delle navi da guerra degli altri Stati.

Così anche per le regole relative alla protezione ed al regolamento della pesca nel mare di Behring, alla protezione dei cavi telegrafici sottomarini, alla repressione dell'alcoolismo fra i pescatori del mare del Nord, esiste un diritto di sorveglianza a profitto delle navi da guerra di ciascuno stato rispondente sulle navi per

schivecci degli altri stati, ma queste re-
gole derivano non dalle regole normā-
li del diritto marittimo, ma da specia-
li autorizzazioni che non valgono se non
fra gli stati che se le sono concesse
e nei limiti marittimi in cui la con-
cessione è stata pattuita.-

Quando invece si passa dal conside-
rare le navi in alto mare al consi-
derarle nelle acque territoriali, allora
apparisce di nuovo la distinzione fra le
navi da guerra e le navi mercantili,
distinzione che si manifesta sotto un
doppio punto di vista, quello dell'auto-
rizzazione ad entrare nelle acque ter-
ritoriali di uno stato diverso o nei suoi
porti e quello che si riferisce ai diritti
od all'immunità che, entrando nelle
acque territoriali di un altro stato, una
nave di diversa bandiera vi può por-
tare.-

Per quello che si riferisce all'ammissio:
ne nelle acque territoriali di navi stra:
niere, le navi mercantili sono necessa:
riamente più favorite delle navi da
guerra.- Il libero passaggio delle navi
mercantili, soggetto a tutte le regole di
polizia, di sorveglianza e di visite fisca:
li, è ammesso generalmente da tutti gli
stati, non potendo portare nessun peri:
colo per lo stato che dà ammissione a
queste navi; invece le navi da guerra
di uno stato nelle acque territoriali di
un altro sono ammesse con alcune re:
strizioni; infatti vi sono porti maritti:
mi ove esistono arsenali nei quali non
si ammettono navi da guerra di altri sta:
ti, a meno che non si tratti di stati allea:
ti od amici, e negli altri porti bisogna
che le navi da guerra straniere annun:
cino prima la loro venuta, il loro nume:
ro e la loro portata, il tempo della fermata

e le modalità dell'ancoraggio con le auto=
rità dello stato, nei porti del quale vogliò=
no ancorarsi.-

Ma mentre è più facile alle navi
mercantili di uno stato nelle acque ter=
ritoriali di un altro il loro ingresso
in confronto delle navi di guerra, que=
ste ultime vi entrano con una somma
di privilegi molto maggiori delle prime:
le navi da guerra portano con sè, anche
nelle acque territoriali di un altro sta-
to, quel carattere di porzione fluttuante
dello stato cui appartengono, le navi
mercantili, nelle acque territoriali di
un altro stato, sono considerate come
un immobile che si trovi in quel terri=
torio, dall'autorità territoriale dello
stato in cui sono ammesse, e men=
tre le navi da guerra continuano a es=
sere come oasi del territorio di uno
stato nel territorio marittimo di un

altro, le navi mercantili vi si trasfor-
mano immediatamente in cosa pos-
seduta da uno straniero in territorio
diverso da quello dello stato cui apparten-
gono.-

La conseguenza di questa diversità
di trattamento giuridico stà in ciò, che
i rapporti fra le navi da guerra e
il territorio marittimo ove esse sono
ancorate continuano ad essere rap-
porti internazionali nei riguardi ve-
ramente territoriali, mentre invece i
rapporti fra le navi mercantili, il lo-
ro equipaggio e la legge dello stato ove
sono ancorate diventano rapporti in-
ternazionali soltanto dal punto di
vista del Diritto Privato, ed analoghi ai
rapporti dei cittadini di uno stato nel
territorio di un altro.-

La differenza di questa condizione
giuridica fa sì, che tutto quanto avviene

a bordo di una nave da guerra di uno stato nelle acque territoriali di un altro, è come se fosse avvenuto nel territorio dello stato a cui quella nave da guerra appartiene; se un atto lecito si compie a bordo di quella nave da guerra, esso è retto dalla legge civile relativa alla forma degli atti vigenti nel Paese cui appartiene la nave stessa, se avviene un reato questo cade esclusivamente sotto la competenza dell'autorità giudiziaria del Paese cui appartiene la nave da guerra e dell'applicazione assoluta della legge di quello stesso Paese. Se un imputato o delinquente del territorio, nel quale è ancorata la nave da guerra, fugge e trova ricetto a bordo di essa, vi sarà immediatamente un caso di estradizione, l'autorità giudiziaria o di Polizia dovrà arrestarsi al confine della nave e la domanda dovrà essere fatta in mo=

do, sia pur sommario, ma nelle forme e col valore giuridico dell'estradizione; sicchè, quando si tratta di reato politico, mentre che il delinquente può essere arrestato a bordo di una nave mercantile estera, non potrebbe essere preteso e concesso dal comandante di una nave da guerra.- Anzi questa immunità quasi territoriale delle navi da guerra è tanto riconosciuta fra i vari stati che, per via non di applicazioni rigorosa delle regole di Diritto Positivo, ma per interpretazione estensiva fattasi reciprocamente dagli Stati, viene estesa anche agli atti illeciti commessi a terra dalle persone dell'equipaggio.-

Molte volte avviene che persone dell'equipaggio commettano disordini ed anche reati a terra, ed allora direttamente o indirettamente vengono sottratti all'applicazione della legge penale territo.

riale; del luogo cioè del reato, non perchè
ciò si debba fare, ma perchè ciò consue=
tudinariamente si fa per applicazione
estensiva dei privilegi delle navi da guer=
ra; infatti quando alcuni anni or sono
dei marinai di navi americane da guer=
ra commisero reati nei vari porti di
Italia che successivamente visitaro=
no furono arrestati e condannati
ma poi graziati e consegnati alle Au=
torità Americane con la promessa
che sarebbero stati condannati nel
loro paese.-

Quando invece si tratti di navi
mercantili, allora nei rapporti fra
stati Europei le navi mercantili
sono considerate come immobili
costruiti da stranieri nel territo=
rio dello Stato; ragion per cui, per tut=
ti gli atti esclusivamente interni delle
navi e di carattere lecito si ammette

la loro validità quando siano compiuti, o secondo la legge nazionale delle navi, o secondo la legge del territorio nel le cui acque sono ancorate, e conformemente alle disposizioni del Titolo Preliminare del nostro Codice Civile, relativo alla forma degli atti. -

Tutti gli atti illeciti, quando turbino in qualunque modo l'ordine del territorio ove le navi mercantili sono ancorate, cadono sotto la applicazioni della legge Penale del Paese ove si trovano. - Tutti gli atti commessi dall'equipaggio di una nave mercantile, a terra sono naturalmente soggetti, non solo di diritto, ma anche di fatto alla legge ed alla giurisdizione del Paese. - Tutti i rifugi dei cittadini del Paese a bordo delle navi mercantili straniere vengono assimilati ai rifugi in una casa di un pri:

vato, e come le case di privati le navi mercantili possono essere soggette a violazioni di domicilio da parte delle Autorità Giudiziarie e di Polizia.-

Queste regole valgono nei rapporti fra gli stati di civiltà Europea, perchè nei rapporti fra Stati Europei e Stati di Oriente e di Estremo Oriente, ed in modo più intenso nei rapporti con questi ultimi, eccezion fatta per il Giappone, le navi mercantili di un Europeo nelle acque territoriali di uno stato dell'Estremo Oriente vengono assimilate totalmente per la loro immunità alle navi da guerra, vale a dire costituiscono porzioni fluttuanti dei territori dei loro stati, e tutte le regole che nei rapporti con gli Stati Europei valgono per la immunità e privilegi delle navi da guerra sono estese, fra Europei e Governi indigeni di quei Paesi, anche alle navi

mercantili.-

Ora per distinguere quando una nave mercantile appartenga piuttosto ad uno o ad un altro stato, è necessario tener presente le regole dei Codici di Commercio e marittimi dei vari Paesi, regole che spesso sono rigorose per quanto si riferisce alla proprietà della nave ed ai modi di costituire l'equipaggio.

Nel nostro Paese il Codice per la marina mercantile stabilisce che le navi mercantili per essere Italiane ed avere diritto di portare la bandiera Italiana, devono appartenere almeno per 2/3 o a nazionali o a stranieri che risiedano da almeno 5 anni nel territorio del Regno.- È data poi a queste norme, sancite nell'art. 40, una interpretazione molto estensiva, perchè non si richiede che questi stranieri siano domiciliati in Italia, ma solo residenti

che le società costituite anche totalmente da stranieri, ma aventi sede in Italia, siano assimilate ai cittadini Italiani e che le società che siano anche costituite da stranieri con sede all'estero, ma abbiano una succursale stabilita in Italia, nei modi preveduti dal Codice di Commercio, siano assimilate ai cittadini d'altri stati che risiedano in Italia da almeno 5 anni. - Sicchè quando si consideri che quasi tutte le imprese marittime ai giorni nostri sono opera di società, invece che di individui, queste regole valgono quasi ad assimilare completamente gli stranieri ai cittadini nel possesso delle navi mercantili.

Altre norme restrittive si riferiscono alla formazione dell'equipaggio. - Il capitano e 2/3 dell'equipaggio devono appartenere alla nazionalità Italiana, e soltanto quando o l'acqui=

sto della nave all'estero, o le vicende ma
rittime, come diserzioni, privano la
nave del suo equipaggio, il Console Ita
liano è autorizzato a dispensare il Capita
no da questa condizione, cui da poter
formare o integrare il suo equipaggio
allo scopo di arrivare al porto di destina
zione.-

Quando una nave presenti queste
condizioni di proprietà e di nazionali
tà dell'equipaggio, allora può essere mu
nita di quell'atto che costituisce quasi il
suo atto di Stato Civile e che è l'atto di
nazionalità della nave attestante non
solo la pertinenza della nave alla na:
zionalità Italiana, ma anche al domi
cilio di uno degli 8 dipartimenti ma:
rittimi in cui si divide il territorio del
nostro Paese.- E questo atto di nazio:
nalità è importante perchè, non avendo
le navi mercantili ufficiali che, come

quelli delle navi da guerra hanno il mezzo di farsi credere con una assicurazione data sulla parola d'onore, possono farsi riconoscere ad ogni richiesta mediante la presentazione di questo atto.- Inoltre con lo stabilire il domicilio della nave in un Dipartimento Marittimo sono resi possibili i pegni marittimi, le ipoteche navali ecc, che possono costituirsi a carico della nave.-

Quando una nave venga costruita all'estero per conto di un Italiano, non potendo avere l'Atto di Nazionalità che per Decreto del Ministro della Marina, viene munita di un Passavanti, rilasciatole dal Console del Dipartimento Marittimo dell'altro Stato.-

Se avviene che per effetto di vendita, espropriazione, debiti risoluti, o per eredità una nave venga in un dato momento

a non trovansi più nella condizioni di Proprietà, che il nostro Codice per la Marina Mercantile exige onde possa essere caratterizzata come nave Italiana, allora perde il diritto di ritenere l'atto di nazionalità, e viene lasciato un termine di 6 mesi al proprietario o comproprietari per alienare la loro proprietà o ridurla nei limiti di 1/3 nei quali il nostro Codice consente la proprietà agli stranieri non residenti, che se non si mettessero in ordine, allora la vendita dei 2/3 viene compiuta di propria iniziativa dalle nostre Autorità marittime.-

Quando la nave abbia queste caratteristiche allora è messa al riparo da qualunque incertezza circa la sua nazionalità, incertezze che è opportuno di togliere sia nei riguardi del Diritto Privato per i rapporti fra i vari armatori,

creditori, debitori ecc, sia nei riguardi del Diritto Pubblico, nei quali il capitano possa o debba invocare la protezione del Console dello Stato cui appartiene la nave.-

Per l'osservanza delle norme relative alla nazionalità, all'equipaggio, all'ordinamento igienico della nave ed al mantenimento dell'ordine a bordo della nave stessa, è soggetta all'autorità del Capitano su cui esercitano sorveglianza i Consoli Italiani, i quali alla loro volta sono sottoposti alle Autorità Marittime.-

La nave partecipa anche di una certa solidarietà internazionale in quanto si riferisce alle norme sancite in tutti i Paesi Civili, circa l'obbligo del soccorso e dell'assistenza in caso di naufragio.- Il nostro Codice M. M, come tutte le altre leggi, stabilisce l'obbligo di ciascuna nave, anche mercantile, di prestarsi al salva-

taggio di nave anche nemica che sia in pericolo di affondare, e stabilisce l'obbligo delle Autorità Portuali per l'assistenza dei naufraghi, per la tutela la conservazione della loro Proprietà, e tanto è riconscritto questo principio dell'assistenza dei naufraghi che il nostro Codice, come quelli degli altri Paesi, stabilisce la misura del compenso che il salvato dal naufragio deve dare al salvatore, stabilendo altresì che tutti i patti di un maggiore compenso, stipulati in alto mare durante il pericolo, si debbano ritenere conchiusi sotto il peso di una violenza morale e quindi nulli in tutta quella parte di compenso che eccede la misura prevista dalla legge.-

Quando si pensi che ancora un secolo fa queste limitazioni per la pattuizione dei compensi non erano generali nelle leggi di tutti gli Stati civili, quando si pensi che un secolo e mezzo fa le leggi dei vari Paesi lottavano ancora senza risultato contro la preda dei beni dei naufraghi per tutelare i quali una delle prime leggi bene organizzate fu della Repubblica Veneta, si vede quanto in questo argomento abbiano progredito i principi della Solidarietà Internazionale.

-. Lezione trentasettesima.-

-. Sommario.-

Obbligazioni.- Loro specie.- Trattati.- Condizioni perchè una Convenzione fra Rappresentanti di Stati sia un Trattato.- Modi di Stipulazione del Trattato.- Negoziati, redazione, ratifica, lingua diplomatica.- Condizioni sostantive della validità di un Trattato.- Sovranità degli Stati, carattere rappresentativo dei Plenipotenziari, prestazione del Consenso.-

---

Come i modi di acquisto della Sovranità sono analoghi, nella loro

ripartizione e nelle regole che li governano, ai modi di acquisto della Proprietà, così la Dottrina delle obbligazioni fra Stati è analoga alla Dottrina delle obbligazioni fra individui, e non c'è che a differenziare nei punti più specifici l'una dall'altra Dottrina.-

Anche nei Rapporti fra Stati, come nei rapporti fra individui, si hanno le obbligazioni Convenzionali e le obbligazioni che derivano da fatti di uno stato che generano o diritti o responsabilità verso un altro stato; si ha adunque la distinzione fondamentale della Dottrina delle obbligazioni in obbligazioni derivanti da contratti, da quasi-contratti, da delitti e da quasi-delitti.-

Di queste tre ultime categorie è più opportuno occuparci quando tratteremo dei Conflitti Internazionali e dei modi di risolverli, perchè i conflitti sorgono appunto

fra gli Stati molto frequentemente per effetto
di un atto lecito o illecito di uno stato o di
individui la cui azione implica la responsa=
bilità dello stato nei rapporti con gli altri Sta=
ti.- Dunque in questa lezione tratteremo
esclusivamente degli obblighi derivanti da con=
tratti e questi contratti fra stati, per quan=
to abbiano tutti lo stesso valore obbligatorio,
hanno però una espressione diversa e una
diversa, per dir così, forma genetica della ob=
bligazione; vi sono quelli che vengono deno=
minati Trattati propriamente detti che so=
no stipulazioni più solenni o per il loro
contenuto, o per il numero di aderenti, e
vi sono egualmente stipulati nella for=
ma di contratti, ma che, o per il caratte=
re più sociale che politico, più regolamenta=
re che costitutivo del loro contenuto, o
per la minore importanza di questo
contenuto, vengono denominati Conven=
zioni invece che trattati; distinzione questa

esclusivamente di nome e di intensità, e non qualitativa perchè tutti due costituiscono Obbligazioni Convenzionali.-

Poi le obbligazioni possono sorgere in via convenzionale anche per uno scambio unilaterale di dichiarazioni per effetto del quale il consenso delle due volontà, creatore del vincolo giuridico, si forma per effetto della convergenza di queste due dichiarazioni individuali, invece che per dichiarazioni contemporanee di volontà, contenuta in un atto obbligatorio; molte convenzioni, anche importanti, sorgono per effetto di questo scambio di dichiarazioni.-

Non tutte le Convenzioni che hanno l'aspetto di Trattati, che sono cioè stipulate da ministri plenipotenziari e raramente da Sovrani o Capi di Stati, sono veramente Trattati, perchè per costituire un Trattato, vale a dire una Conven=

zione la quale specificamente sia di Di=
ritto Pubblico Internazionale, e obbli=
ghi gli stati invece che gl'individui e si ri=
ferisca a tema di Diritto Pubblico invece
che di Diritto Privato, è necessario, non
solo che quelli che lo stipulano siano
Stati, ma che si tratti anche di stipula
zioni relative a quelle materie che co=
stituiscono il substrato della vita degli
Stati.- Sicchè le Convenzioni che sono sti=
pulate, e che più frequentemente lo erano
in passato fra Sovrani e Capi di Stati per
interesse delle loro dinastie, per patti di
successione, di famiglia, matrimoniali
ec, non sono veri trattati, ma contratti
stipulati da persone, che negli altri at
ti della loro vita, hanno carattere
rappresentativo di uno stato, che con=
temporaneamente sono anche capaci
di stipulare trattati, ma che non hanno
il carattere di quelle date Convenzioni di

Rappresentanti di uno stato, e quindi non possono trasfondervi il carattere di un Trattato, il quale è una convenzione stipulata da Rappresentanti di Stati di avente contenuto di Diritto Pubblico; e quando manchi di uno di questi elementi non ha il carattere di Trattato, ma soltanto quello di contratto..

Così una Convenzione stipulata da un Sovrano spodestato, pur di contenuto di Diritto Pubblico, non è Trattato perchè manca la Rappresentanza dello Stato in colui che lo stipula; così una Convenzione stipulata da uno stato con una Banca non è un Trattato perchè uno dei due contraenti non ha il carattere di Stato o rappresentante di Stato; finalmente un contratto stipulato fra due sovrani, o fra Plenipotenziarii per conto dei due sovrani, con intento di regolare atti privati delle Case

Regnanti non è un trattato, ma un contratto di indole privata.—

Queste distinzioni, che sembrano del tutto sottili, hanno importanza veramente giuridica e pratica, come lo ha dimostrato recentemente una controversia che, dopo essersi trascinata per le varie corti, è stata definita in modo che non si può totalmente approvare dalla Corte di Cassazione di Bruxelles. vale a dire, la controversia fra il Re del Belgio e le due figlie sposate, una al Principe Ereditario d'Austria e rimaritata dopo essere rimasta vedova e l'altra al Duca di Coburgo, e poi divorziata; la controversia verteva sul carattere di trattato o Convenzione Privata matrimoniale, che doveva attribuirsi al contratto stipulato fra i Rappresentanti del Re del Belgio e quelli dell'Imperatore d'Austria nel 1853 a Vienna, col

quale veniva pattuito il Regime della
separazione fra i beni del Re Leopoldo
e quelli della defunta moglie; ora per
effetto di questa Convenzione il Re del
Belgio non voleva rendere conto alle figlie
che lo chiedevano, di tutti gli accrescimen-
ti avvenuti nella sua fortuna duran-
te il suo matrimonio, invece le figlie per
mezzo dei loro Rappresentanti sostenevano-
no che quella Convenzione non era un
Contratto, perchè non stipulato come
si deve stipulare un atto fra privati, median-
te atto notarile e tutte le altre forme richie-
ste dalle leggi Belghe e non era un trattato
perchè, per quanto stipulato in forma di
trattato, vi mancava il contenuto di Di-
ritto Pubblico Internazionale; quindi
non essendo nè un contratto nè un
trattato, si doveva ritenere inesistente,
e considerare i due coniugi maritati
non sotto il regime della separazione, ma

sotto il regime della Comunione dei beni
vigente per legge nel Belgio, quando non
vi erano convenzioni matrimoniali da
parte dei Coniugi. - Ora la Corte di Cassazio=
ne di Bruxelles stabilì doversi ritenere trat=
tato internazionale vero e proprio, e non=
tariamente che anche se non si fosse davan=
ti ad un Trattato, dovrebbe considerarsi co=
me una Convenzione matrimoniale (non
essendo di contenuto illecito) stipulata in
una delle forme speciali consentite ai
principi del sangue; ora qui non si trat=
ta di risolvere la questione se sia un
Trattato od una Convenzione, basta so=
lo accennare a questa controversia, che
è stata molto bene riassunta nella Me=
moria pubblicata a favore del Re del Belgio
dal Senatore Wiener del foro di Bruxelles,
per vedere come nel Diritto Internaziona
le talune delle distinzioni che sembrano
le più teoriche e le più inutili per quelli,

e costituiscono la grande maggioranza che non si devono dedicare alla carriera diplomatica o degli uomini di Stato, pure hanno una importanza pratica perchè si troveranno questioni pratiche non si possono risolvere, come nel caso presente, se non con la definizione precisa degli atti dei quali si tratta.-

Nei trattati si deve considerare un momento di più di quello che non sia necessario di considerare nei contratti fra Privati; nei contratti fra Privati, nella loro genesi normale, si devono considerare come essenziali soltanto due momenti, quello del negoziato e quello della stipulazione; invece nei trattati bisogna considerare tre momenti, quello del negoziato, quello della stipulazione, quello della ratifica.-

Nei primi due elementi vi è assoluta identità fra la Dottrina dei Trattati

e quella dei 'Contratti', il VI elemento costituisce la loro differenziazione specifica.-

Il negoziato avveniva molto di frequente in antico fra Capi di Stato mentre ora non avviene in questo modo senon che in via del tutto eccezionale, e segue per opera di plenipotenziari, i quali, talora in via officiosa e poi in via ufficiale, talora in via ufficiale addirittura stabiliscono tutti i punti della stipulazione e conducono a termine il negoziato, che è la genesi preparatoria del trattato.-

Quando il negoziato è giunto al suo termine, il trattato potenzialmente esiste, ma non esiste di fatto perchè per farlo esistere occorre che venga consegnata la deliberazione alla redazione della Convenzione stessa, che può avvenire unicamente per mezzo di

scambio di dichiarazioni, e che in
vece avviene normalmente con le re
dazioni in altrettanti articoli del Trat
tato.- L'estensione dei trattati è
molto varia; alcuni sono concepi
ti in un articolo unico, altri costituisco
no un intero volume, e se gli argomen
ti sono diversi gli articoli vengono
numerati dal primo all'ultimo, e
vengono raggruppati in altrettanti ca
pitoli numerati progressivamente fra
di loro; sicchè vi sono due numerazio
ni nei trattati, quella che divide
gli argomenti e quella degli articoli
dal primo all'ultimo.-

La forma, che ora è quasi sem
pre scritta mentre in antico poteva esse
re anche verbale, ha la vera apparen
za di un contratto; ordinariamen
te si espone un preambolo che è costi
tuito dalla enunciazione degli Stati

che addivengono a questa stipulazione dall'enunciazione dei nomi e titoli dei Rappresentanti dei vari stati e poi del tema del trattato e dell'obbiettivo che si sono proposto, i contraenti. Dopo l'enunciazione del tema vengono le parole: "i Plenipotenziari hanno stipulato quanto segue.....", e allora incomincia il trattato propriamente detto.

Questo preambolo ha grande importanza perchè vale come elemento ispiratore del trattato; nell'ultimo atto generale di Algesiras nel corpo del trattato non vi è una vera garanzia dell'integrità del Marocco, invece nel Preambolo vi si dice che, avendo gli Stati per obbiettivo l'eguaglianza economica e giuridica di tutti nel territorio Marocchino, hanno stipulato quanto segue.....; ora questo

vale per un'impugnativa e costituisce un diritto di ingerenza di tutti gli stati contraenti per garantire la integrità del Marocco.- Con questo abbiamo voluto soltanto accennare ad uno degli esempi più recenti, che hanno l'enunciazione del tema cui si riferisce il trattato.-

Ordinariamente i trattati, e specialmente i trattati bilaterali, e quelli di minor importanza non hanno alcun'altra intestazione; invece i trattati di pace e quelli che sono i risultati di un Congresso, e quindi contengono una stipulazione importante per il suo contenuto e per il numero degli Stati contraenti, incominciano con le parole: «In nome della Santissima Trinità» se trattasi di soli stati Cristiani, con le parole: «In nome di Dio Onnipotente»

se vi partecipano anche Stati Maomet=
tani, e non hanno alcuna invocazio=
ne Divina se sono stipulati con Stati
di Estremo Oriente.-

Finita la redazione del Tratta=
to, vengono apposte la data e le firme;
l'enunciazione degli Stati e la iscri=
zione delle firme avvengono ordina=
riamente o secondo il sistema alfa=
betico, vale a dire ordine alfabetico del
lo stato cui appartiene il Rappresentan=
te in lingua Francese, così la Germa=
nia è quasi sempre la prima perchè
"Allemagne" viene prima di quasi tut=
ti gli altri Stati; oppure secondo il
sistema alternato, vale a dire cia=
scuno stato ha nella sua copia fir=
mato per primo il suo Rappresen=
tante, e gli altri in ordine alfabetico.-

Prima delle firme e della data è
riservato un termine per completare

il trattato con l'altro elemento che vi manca, vale a dire con la Ratifica, l'elemento specifico che lo differenzia dal contratto.- Infatti un contratto, se è stipulato a mezzo di mandato, non ha bisogno di essere ratificato dal mandante se non nel caso che il mandatario abbia ecceduti i limiti del mandato, invece nei rapporti fra Stati è sempre necessario che lo Stato, che è persona giuridica, agisca per mezzo di persona fisica e inoltre si richiede sempre la Ratifica.-
Ciò si è convenuto da tutti gli Stati per la grande importanza delle stipulazioni internazionali, perchè è necessario che lo stato si assicuri che il suo Rappresentante non abbia ecceduto i limiti del mandato, perchè possono essere mutate al avvenimento della Ratifica le condizioni

ni nelle quali si è stipulato e perchè fi' può essere formata nell'opinione pubblica una corrente che renda difficile l'esecuzione del Trattato, - per tutti questi motivi la Ratifica ha lo scopo non soltanto di approvare o negare l'opera dei Plenipotenziarii, ma anche di costituire una riserva per lo stato, mediante la quale possa attendere fino all'ultimo momento possibile per decidere se debba o no accettare il trattato. -

Il trattato, secondo le varie stipulazioni che vengono inserite a questo scopo, talora è sospensivo nella sua esecuzione fino allo scambio della Ratifica, talora è provvisoriamente esecutivo, e la mancanza della Ratifica costituirebbe una condizione risolutiva invece che sospensiva nei casi più comuni. -

Il Trattato ordinariamente è redatto per opera di un comitato di Redazione o in una lingua comune, considerata da ambedue gli stipulanti come lingua internazionale, o per ciascuno dei contraenti nella lingua rispettiva, e in questo caso molto frequentemente è stabilito che l'uno o l'altro di questi testi deve fare regola nel caso di contestazione; in altri casi ancora il Trattato viene redatto in tre lingue, vale a dire, nelle lingue dei due contraenti e in una terza che ha il carattere decisivo nelle eventuali controversie di interpretazione.-

Fino a tutto il secolo XVI° si poteva dire veramente che esistesse una lingua Internazionale che era quasi per tutti gli stati la Latina, poi vi fu un qualche tentativo di sosti=

tenuti nel periodo della supremazia
della Spagna lo Spagnuolo, e in taluni
rapporti speciali con gli Stati dell'Oriente pre-
valse il Veneto; poi il Francese acquistò
una grande importanza e da taluni
erroneamente si definisce lingua in-
ternazionale, ma non si può intender-
si come tale nel senso assoluto della
parola, prima di tutto perchè i Rappre-
sentanti degli Stati presentano le dichia-
razioni più importanti nella propria
lingua, e in questo l'Inghilterra e gli
Stati Uniti si sono mostrati sempre
inflessibili; e inoltre al di là del Golfo
Persico fino a tutto l'Estremo Oriente,
nell'Australia e nell'America del Nord
si è oltre una metà del mondo per
cui, se esiste una lingua Internazio-
nale, questa non può essere che l'In-
glese, anzi nei trattati con l'Estremo
Oriente un esempio di questa impor-

[illegible] assunta dall'Inglese si hanno trattati fra il Portogallo e la Cina, redatti in un esemplare Portughese, in uno Cinese e in uno Inglese che fa regola in caso di contestazioni, come è stabilito in un articolo dello stesso trattato.-

Nella genesi del trattato occorre osservare poi tre elementi subbiettivi, cioè gli stati che stipulano, le persone che per conto di essi stipulano, e la manifestazione della volontà.-

Per costituirsi un trattato è necessario che si unisca la volontà di più stati, ma è necessario che tutti questi stati siano perfettamente autonomi e liberi nella espressione della propria volontà; come non cade nessun dubbio circa la capacità giuridica di tutti gli esseri umani, ma un minorenne o interdetto non potrebbe stipulare un

contratto in modo valido, nello stesso modo uno stato, che non abbia la piena disposizione della sua autonomia, pure essendo Stato in quanto ha personalità internazionale, non potrebbe dare alle stipulazioni cui fosse addivenuto, il valore di trattato; perciò non solo è necessario che si tratti di stipulazioni fra stati, e che si riferiscano al Diritto Pubblico Internazionale, ma anche che gli stati siano nella pienezza della loro sovranità, quindi nei casi di stati vassalli o semi-sovrani sarà necessario di esaminare partitamente per ciascuno di questi stati vassalli quali siano i limiti della sua indipendenza e l'estensione della sua semi-sovranità.-

Così vi sono degli stati vassalli che hanno assolutamente perduta tutta la capacità di Rappresentanza

esteriore e sieno gli Stati vassalli dell'India, che non possono stipulare trattati nè con stati del tutto stranieri nè fra di loro; vi sono poi stati, come l'Egitto e la Bulgaria, che hanno riconosciuta una piccola orbita di autorità internazionale, infatti recentemente la Bulgaria ha stipulati trattati di commercio con la Serbia e con l'Italia.-

Poi è necessario che la persona che agisce per conto dello stato sia un plenipotenziario, infatti molte volte avviene, e spesso è avvenuto specialmente nei rapporti coloniali, che un viaggiatore stipuli, per conto dello stato cui appartiene un acquisto di territorio per costituire una precedenza e per impedire un eventuale acquisto da parte di altri, ma la sua stipulazione non può valere che agli effetti del Diritto Privato, e non è che una sponsione che può trasformarsi

in trattato soltanto se successivamente la volontà espressa dall'individuo riceva un contenuto di Diritto Pubblico riceva l'approvazione dello stato al suo operato. -

Finalmente il terzo elemento subbiettivo è quello che si riferisce alla prestazione del consenso, il quale può essere viziato nelle Convenzioni fra stati, come può essere in quelle fra individui, per errore, dolo, violenza. - Per quello che si riferisce all'errore e al dolo è inutile spender parole perchè si possono applicare nei rapporti fra stati le stesse regole che valgono per la teoria dei contratti. - Per la violenza invece è necessario enunciare una differenza indispensabile, per quanto non suffragata da vere ragioni giuridiche che governa l'elemento informatore della volontà nei trattati, in confronto dei contratti. - Nei Rapporti fra Privati la volontà

è riferimata da violenza, sia fisica che morale; nei rapporti fra Stati la violenza ha lo stesso effetto, ma, per accordo generale degli stati, se è esercitata sui plenipotenziari, e non se è esercitata sugli stati per conto dei quali i Plenipotenziari agiscono.- Se i plenipotenziari di uno stato sono violentati materialmente o minacciati moralmente per gravi danni personali e non relativi allo stato che rappresentano, per farli firmare un dato trattato, la loro volontà si intende viziata e non vi sarebbe alcuna contestazione né fra gli scrittori, né fra la pratica degli Stati nel ritenere questo trattato inesistente.-

Se invece la violenza viene esercitata da uno stato sull'altro sia col mezzo della guerra, sia col mezzo dell'Intervento, dell'ultimatum, di una semplice minaccia o di un consiglio che valga

minaccia si avrebbe una violenza fisica o morale e certo una violenza la quale viziebbe la prestazione del consenso da parte dello stato; è certo che quando la Turchia non voleva discendere alla limitazione dell'hinterland di Aden con l'Inghilterra ed in seguito all'accumularsi di forze Inglesi in quel territorio e nelle regioni limitrofe s'indusse a subire la volontà dell'Inghilterra, la sua volontà fu viziata, trattandosi di una vera minaccia di guerra, ma in questo caso nè la Turchia avrebbe potuto sostenere, nè alcuno avrebbe potuto approvare che questo consenso era viziato per la violenza che era stata esercitata sullo stato e non sui suoi rappresentanti. -

Ora l'enunciare questa differenza equivale anche ad esprimerne la condanna dal punto di vista giuridico, perchè non vi è alcuna ragione, nè razionale, nè di

diritto che possa giustificarla; ma questa differenza si giustifica con un motivo di ordine Politico e di utilità generale, che è connesso con la condizione attuale imperfetta in cui si trova la organizzazione della società Internazionale.-
Infatti se per violenza fisica o morale viene infirmata la volontà di un individuo che stipula un contratto, è facile dimostrarlo e reclamarne la nullità davanti ai Tribunali; se per violenza fisica o morale viene viziata la prestazione del consenso da parte dei plenipotenziari non vi è la stessa opportunità di ricorrere ai Tribunali, ma resta egualmente la opportunità di poter dimostrare la violenza subita; se invece questa violenza è esercitata da uno stato su un altro è difficile poterne stabilire gli elementi, specificamente distinti dagli elementi di un negoziato, appunto perchè non esistendo

un elemento federativo di tutti gli Stati del mondo, le loro trattative vanno attraverso una serie di sfumature, da quelle pacifiche fino a quelle che precedono la determinazione di guerra, ora è difficile stabilire quel punto preciso nel quale si passa dallo scambio pacifico di trattative alle minaccie illecite costituenti violenza.- Chè se poi si volesse ritenere violenza fisica la guerra, allora si verrebbe a far sì, che proprio i trattati di maggior importanza, quali quelli seguenti alla guerra e conducenti a termine le controversie più acute, non avrebbero più valore, e quindi si perpetuerebbe lo stato di guerra, cioè una serie indefinita di violenze per non riconoscere la validità di un atto, che sebbene fatto sotto l'impero di una violenza, porrebbe fine alle violenze stesse.- È dunque un evidentissimo motivo di utilità generale, nello stato attuale della Società Internazionale, quello che ha fatto adottare la regola, giuridicamente insostenibile, per cui la violenza sopra uno stato non è tale da infirmarne la prestazione del consenso.-

-. Lezione trentottesima. -

-. Sommario. -

Effetti dei trattati. - Loro carattere giuridico, interpretazione e garanzie. - Estinzione dei trattati; modi comuni coi contratti; modi speciali delle convenzioni internazionali. - Obblighi non derivanti da trattati. -

---

Gli effetti dei trattati internazionali sono nei vari Paesi, che a questi sono legati, analoghi agli effetti della legge, vale a dire: il trattato, quando è diventato perfetto, ha il valore di una legge

in quanto obbliga, non solo lo stato, ma anche indirettamente i sudditi di esso, e in quanto la magistratura non può giudicarne dell'entità e della consistenza, come di un fatto di cui potesse apprezzare le conseguenze giuridiche, ma deve interpretarlo ed applicarlo come una norma obbligatoria sulla cui consistenza non può cadere alcun dubbio.-

Ma ciò che importa più di tutto di osservare, rispetto al carattere obbligatorio ed agli effetti del trattato, è che in alcuni casi un trattato stipulato fra due Paesi produce effetto giuridico anche relativamente ai sudditi di altri Paesi, che non hanno preso parte alla stipulazione di questo trattato, e questi sono i trattati che contengono la Clausola della nazione più favorita, e i Trattati relativi alla esecuzione delle sentenze straniere.-

Quando due stati stipulano una di

di queste Convenzioni, come quella che esiste fra il nostro Paese e la Francia fin dal 1760, non stipulano un vantaggio o determinate modalità di esecuzione rispetto ai cittadini dell'uno o dell'altro stato, ma rispetto a questa creazione giuridica che è la sentenza formatasi in un territorio in quanto agli effetti che può produrre nell'altro.- Sicchè quando si debba invocare la esecuzione di una sentenza Italiana in Francia, oppure la esecuzione di una sentenza Francese in Italia, è la nazionalità della sentenza che si contempla in quanto ai caratteri sufficienti per essere eseguita nell'altro Paese, e non la nazionalità della persona che si trova ad invocare la esecuzione di questa sentenza; sicchè in questo caso, ogni qual volta per effetto di regole internazionali di Procedura fra uno straniero ed un nostro concittadino, o fra due stranieri sa:

vanti i Tribunali del nostro Paese, si ottenga una sentenza, la nazionalità straniera di una o di ambedue le parti non porta nessun ostacolo alla esecuzione della sentenza stessa. -

Egualmente per effetto di un trattato può invocare un diritto anche un Paese che non ha avuto parte nella stipulazione del trattato stesso, per effetto della clausola della nazione più favorita, la quale è una clausola contenuta in tutti i trattati degli Stati di civiltà Europea con quelli di civiltà cosidetta inferiore, e non normalmente, ma eccezionalmente è introdotta anche nei trattati fra stati di civiltà Europea, specialmente per quanto si riferisce alle convenzioni commerciali; per effetto di questa clausola il trattato, generale nel primo caso, particolare a dati rapporti nel secondo, non stabilisce tutto ciò che un paese concede

all'altro, o che i due Paesi reciprocamente si concedono, ma stabilisce un minimo che rappresenta il substrato delle loro concessioni; tutto il di più che l'uno o l'altro di questi due Paesi concede, o concedesse eventualmente in avvenire ad un terzo, sarebbe esteso anche all'altro che è parte nella convenzione di cui si tratta. Per effetto di questa clausola i nostri diritti, con un altro Paese, col quale abbiamo stipulata la clausola della nazione più favorita, sono, in quanto ai possibili peggioramenti diritti stabili, concreti ed immutabili, in quanto invece ai possibili miglioramenti sono diritti continuamente mutabili, il cui mutare a nostro vantaggio dipende esclusivamente ed automaticamente dalle stipulazioni più vantaggiose che gli altri abbiano concluse con quel Paese.

È appunto per questa incertezza di vantaggi, che uno stato può ottenere, che molti altri Paesi nelle loro stipulazioni commerciali non ricorrano a questa clausola, ed anche recentemente nei rapporti tra la Francia e la Germania, per i danni derivati alla industria francese dalla clausola della nazione più favorita, pattuita con la Germania nel Trattato di Francoforte del 1871, e nei Rapporti fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America il fatto che l'Inghilterra, non avendo una tariffa protettiva, non possa approfittare della stessa clausola, stipulata fin dal 1812 con gli Stati Uniti d'America, perchè non ha vantaggi corrispondenti da assicurare agli Stati Uniti stessi, per poter invocare l'applicazione di questa clausola, e per effetto di questi vantaggi concessi dagli Stati Uniti alla Ger=

mania ed alla Francia, dimostra come questa clausola sia molto pericolosa, e come sia molto più probabile che il suo uso si estenda per tutto ciò che si riferisce alla concessione di vantaggi di indole giuridica e morale, e che vada eliminandosi per tutto ciò che si riferisce ai vantaggi di indole economica e commerciale, i quali tendono ai giorni nostri a stabilire tassativamente i diritti e gli obblighi scambievoli che due stati stipulano, escludendo in modo assoluto la possibile estensione, dei vantaggi che concedono a un terzo Stato.-

La interpretazione dei trattati viene fatta secondo le regole normali della interpretazione dei contratti, e molte volte viene facilitata da un Protocollo, unito al Trattato stesso nel quale sono stabiliti i criteri direttivi che

hanno presieduto alla formulazione di questo trattato.-

Questo della interpretazione dei trattati è uno dei campi per l'applicazione della dottrina dell'arbitrato, ed in molti trattati, specialmente dei nostri di indole commerciale stipulati con la Svizzera, è stabilito che tutte le controversie che potessero sorgere rispetto alla loro interpretazione dovessero essere risolte per mezzo di commissioni arbitrali.-

In quanto poi alle garanzie dei trattati queste sono in parte di ordine morale ed in parte di ordine materiale, territoriale od economico.- Quelle di ordine morale attualmente si possono riassumere nella convinzione generale degli obbligati di osservare le promesse date, e nella squalificazione morale che deriverebbe ad uno Stato

dal fatto di mancare alle sue promes-
se; le altre garanzie morali che ve-
nivano date una volta e che si con-
nettevano con cerimonie religiose o
con invocazioni di pene per lo stato che
fosse venuto meno alla sua promes-
sa, sono scomparse col mutarsi
del carattere di religiosità e col ca-
rattere di terrore emananti dalla
Divinità che esisteva presso i popoli
più antichi.- Altre garanzie che si
usavano in un tempo, e che si usa-
no ancora in certe circostanze,
sono quelle degli Ostaggi; uno stato
per garantire un trattato, dava
un numero di cittadini, o principi
della Casa Reale, come ostaggi; ora
quest'uso degli ostaggi, ancora in vigo-
re nei rapporti con i popoli di Civiltà
inferiore, è una garanzia concreta
quando, mancando la parte, che dà

dato gli ostaggi, alla sua promessa, questi vengono messi a morte, ma nei rapporti fra Stati Civili non può nemmeno concepirsi una simile crudeltà e tutto si riduce ad un domicilio coatto, col trattamento che spetta ad uno straniero distinto, o ad un Principe di Casa Regnante; sicchè mancando la sanzione unica che può avere la concessione degli ostaggi, manca il carattere di vera garanzia per la esecuzione di un trattato, per cui era naturale che quest'uso cadesse in desuetudine e non venisse più praticato nei paesi civili, neanche in tempo di guerra, per effetto di talune disposizioni transitorie, come la Capitolazione di Piazze, la liberazione di prigionieri ecc.-

Invece le garanzie che si usano ancora oggidì sono quelle di nobili

economica, territoriale o giuridica per l'intervento di terzi stati. -

Le garanzie economiche che sono le più usitate attualmente e le più incerte sì quanto alla loro efficacia, sono concessioni di redditi di uno stato ad un altro per garantire i suoi impegni; così una parte degli impegni della Turchia, dell'Egitto e della Grecia [illegible] garantita con concessioni di reddito, dello stato nei due ultimi casi, ed anche della Casa Imperiale nel primo, ed affidata ad una Commissione Internazionale per garanzia di pagamento di prestiti e di indennità di guerra. -

Questa garanzia diventa poi territoriale quando, come avvenne nel 1871 tra la Francia e la Germania e nel 1895 fra la Cina e il Giappone, una o più Provincie venne lasciata

in amministrazione allo stato vinci=
tore fino al mantenimento di un dato
obbligo di indole economica, allora
in quel frattempo, non solo l'ammi=
nistrazione di una o più Provincie
dà un vantaggio allo stato che rice=
ve la garanzia, ma anche la parte
attiva, il reddito dei beni patrimonia=
li e delle imposte, costituisce una
garanzia supplementare dello sta=
to che ha ricevuto il territorio, e me=
diante la perdita economica, che ne
deriva allo stato obbligato, questo
avrà interesse di adempiere l'obbli=
gazione assunta per rientrare in
possesso del suo territorio.-

La garanzia per obbligo dei terzi,
che costituisce come un vero tratta=
to di garanzia, è pure usata nell'epo=
ca nostra, specialmente per assicurare
la esistenza di un dato modo di essere

territoriali in una parte di Europa; così la neutralità del Belgio ha formato oggetto nel 1833 di un trattato di garanzia stipulato da tutte le Potenze interessate a Londra, sicchè in questo caso il trattato principale viene assicurato dal trattato accessorio, perciò che, per effetto di questo trattato, si crea un diritto concreto per ognuna delle parti contraenti a intervenire, quando fosse violato il primo.-

A questi modi di garantire la esecuzione di un trattato fanno poi contrasto i modi di estinzione del trattato stesso, perchè se i trattati alle volte assumono una maggior forza e vigore di durata, per effetto della garanzia dei terzi stati, nemmeno questo può far sì che i trattati, stipulati anche a tempo indefinito,

abbiamo una durata perpetua perchè possono mutare le circostanze che li hanno veduti nascere, e rendere insostenibile ed intollerabile, in un dato momento storico un obbligo, che corrispondeva alla possibilità giuridica e morale nel momento storico in cui è stato stipulato.-

Appunto per il fatto della vita indefinita degli stati, e per il carattere indefinito che hanno molti trattati, era necessario che si sviluppasse, nella consuetudini dei vari stati, tutta una dottrina della estinzione dei trattati, che corrispondesse a questa necessità storica della mutabilità delle condizioni nelle quali sono stipulati.-

Nell'estinzione dei trattati prevalgono molte di quelle regole che prevalgono per l'estinzione dei contratti

fra privati.- Come nei Contratti il pagamento e la prestazione dell'obbligazione, così nei trattati, che riguardano un dato atto od una data prestazione, costituiscono un modo d'estinzione dei Trattati stessi; se un trattato contiene l'obbligo, da parte di uno stato, di cedere una sua provincia ad un altro, o di corrispondere ad una indennità di guerra, quando quest'obbligo venga adempiuto, il trattato si estingue, cessa di esistere come obbligazioni, e non ha più che il valore di un documento storico.- Oppure un trattato può essere stipulato a tempo; se il trattato della Triplice Alleanza non fosse rinnovato nel 1908, senza alcun diniego da parte degli stipulanti, cesserebbe di esistere e non avrebbe più alcuna consistenza giuridica.- Oppure

il trattato si estingue per la impossibilità materiale della prestazione della cosa di cui si tratta, impossibilità che può essere veramente materiale per effetto della impossibilità in cui si trova l'obbligato di prestarsi ad adempiere il suo obbligo, e questo avverrebbe se uno stato fosse, per l'alleanza contratta con un altro, obbligato a prestare una data squadra in soccorso dell'alleato; se questo stato venisse a perdere, come è avvenuto della Bolivia, tutta la sua costa marittima, verrà a trovarsi nella impossibilità di adempiere la sua obbligazione.- La impossibilità può essere anche giuridica e morale; trenta o quaranta anni fa esistevano fra i vari stati trattati che obbligavano all'estradizione degli schiavi fuggitivi, ora è naturale

dalla legge di tutti gli Stati, relativa alla abolizione della schiavitù e dalla partecipazione di tutti gli stati alla abolizione della tratta dei negri, derivare una irresponsabilità giuridica e morale per ciascuno di questi di prestarsi alla estradizione degli schiavi.-

Ma oltre a queste norme, che sono analoghe nel Diritto Internazionale alle norme corrispondenti del Diritto Privato rispetto alla estinzione dei contratti, vi sono due modi di estinzione dei trattati, che sono specifici del Diritto Internazionale, e che si connettono all'indole sua particolare, vale a dire la Dichiarazione di Guerra e la Denuncia.-

La Dichiarazione di guerra, facendo sostituire ai rapporti normali di pace i rapporti eccezionali di guerra, sospende la

secuzione dei trattati, che può essere rimessa del tutto in attività al momento della stipulazione della pace, ma per alcuni trattati porta un assoluto annullamento per effetto spontaneo della sola dichiarazione di guerra; e questi sono tutti i trattati che avevano, o uno scopo diametralmente opposto a quello della guerra, che scoppiò fra quei due Paesi, oppure i trattati che hanno relazione con l'argomento che ha dato origine al conflitto bellico.- Fra tutti gli Stati che vengono alla guerra per contestazioni territoriali, cessano di avere effetto tutte quelle disposizioni che si riferiscono alla delimitazione dei confini, ai Commerci, alle Dogane ecc, che non possono più sussistere quando si verifichino queste contestazioni territoriali.-

Egualmente tutti i trattati che si riferiscono ad un'azione comune politica vengono subito a cessare allo scoppiare della guerra.-

Ma indipendentemente da questi modi di estinzione del trattato derivanti dalla Dichiarazione di guerra, anche nei rapporti di Pace, un trattato stipulato a tempo indeterminato può venire ad estinguersi per effetto della Denuncia.- Questa è preveduta in molti trattati stipulati a tempo indeterminato, dicendosi nel corpo stesso dei trattati che quello stato, il quale volesse sciogliersi dagli obblighi dei trattati, dovrà denunciarli in un dato periodo di tempo precedente a quello nel quale vuole liberarsene; così per esempio, in tutti i trattati di Unione di indole amministrativa, è stabilito che questa Denuncia debba avvenire

un anno prima del momento nel quale lo stato rinunciante crede di doversi liberare dai suoi obblighi.- Ma anche se la denuncia non è stata preveduta nella stipulazione del trattato, è naturale che non si possa pretendere che una stipulazione a tempo indeterminato abbia, per le ragioni accennate prima, durare eternamente; quindi ogni qual volta uno stato voglia liberarsi dagli obblighi di un trattato stipulato a tempo indeterminato, potrà denunziarlo, e la denuncia dovrà esser fatta entro un periodo di tempo abbastanza lungo, perchè la liberazione di un obbligo, che tutti gli altri stati avevano ragioni di credere dovesse continuare, non venga troppo all'improvviso.-

Questa materia della denuncia è una di quelle che avrebbe maggior bisogno di esser codificata, perchè essa costi-

stisce un necessario complemento alle condizioni di esistenza dei singoli stati di fronte agli obblighi che li legano tutti nella società Internazionale, per effetto di quella vasta rete di convenzioni che li avviluppa, e nel tempo stesso si capisce che la facoltà della denuncia porterebbe a molti artifici di mala fede; dunque è necessario che la denuncia sia ammessa, ma con date modalità di tempo e di forma, in modo da garantire l'individualismo dei singoli stati, senza concedere che uno stato possa servirsi di un trattato quando questo gli giovi, e liberarsene quando gli riesca troppo gravoso; però queste modalità di tempo e di forma non possono derivare che da una Codificazione del Diritto Internazionale, di cui si è avuto un accenno nella Convenzio-

ne di Londra del 1871 relativa alla condi=
zione del Mar Nero e agli stretti del Bosfo=
ro e dei Dardanelli; per effetto del trattato
di Parigi del 1856 non solo il Bosforo e i
Dardanelli erano stati chiusi al passag=
gio delle navi da guerra di tutte le na=
zioni, comprese i rivierani, ma il Mar
Nero era stato completamente neutraliz=
zato e gli stessi rivierani si erano obbliga=
ti a non tenervi navi da guerra di gran=
de portata ed arsenali; nel 1870 la Rus=
sia denunciò questo trattato come in=
compatibile con la sua indipendenza=
za, allora se si fosse ammesso l'effetto
della denuncia il trattato avrebbe
cessato di esistere, ed il Mar Nero sareb=
be come gli altri mari; invece le altre
Potenze, pur riconoscendo che la Russia
aveva ragione di opporsi a quell'obbli=
go per la tutela della propria difesa
militare, non ammisero che i limiti

della liberazione da questo obbligo furono del tutto abbandonati dalla Russia e si riunirono a Londra nella Conferenza del Giugno 1871 coll'intento di modificare il Trattato di Parigi del 1856, ed allora ne uscì un nuovo ordinamento per cui furono riaffermate le limitazioni del Bosforo e dei Dardanelli; ma fu revocata agli Stati rivieraschi del Mar Nero l'inibizione di tenervi navi da guerra. -

Oltre a questi obblighi che derivano da Convenzione vi sono, così nei rapporti fra stati come fra individui, obblighi che derivano da atti unilaterali che importano conseguenze giuridiche sia per quelli che compiono dati atti, sia per quelli che ne risentono gli effetti; vale a dire, anche nei rapporti fra stati, si può applicare in maggiore o minore proporzione la dot=

trina dei quasi-contratti, delitti e quasi-delitti.

Quello dei 'Rapporti unilaterali' in cui meno si può applicare la pratica vigente fra Privati è la Dottrina dei quasi-contratti; si capisce facilmente che nel caso di pagamento di indebito o di Gestione di affari è rarissimo il confronto di quello che avviene fra gl'individui e gli Stati.- Il pagamento di indebito è difficile, per il modo come sono regolati i Prestiti Pubblici, che si avveri fra Stati; lo stesso può dirsi della Gestione di Affari, che non si presenta che in modo incompleto nei rapporti fra stati: recentemente non si ebbe che un solo caso, nel quale si applicò questa Dottrina, quello nel quale si ebbe una serie di pretese economiche della Russia verso gli

Stati Balcanici, per effetto delle spese incontrate dalla Russia nell'amministrazione di quelle Provincie durante la sua guerra con la Turchia e prima dei trattati di Santo Stefano e di Berlino; siccome questi stati, o non erano ancora formati, come la Bulgaria, o non erano ancora immessi nel possesso di Provincie, come la Rumania rispetto alla Dobrugia, l'amministrazione della Russia, riguardo a questo territorio Bulgaro e Rumeno, non poteva essere considerata che come una gestione di affari.-

Molto più frequente invece è il caso di delitto o quasi delitto.- Per effetto dell'applicazione di questa dottrina dei delitti e quasi-delitti si sviluppa quasi tutta la serie dei Conflitti che conducono a quei negoziati ed a quella lotta armata di

cui dovremo occuparci nell'ultima parte di questo corso. -

Il delitto o quasi-delitto da parte di uno stato può verificarsi, o direttamente per opera dello Stato stesso, o indirettamente per opera di coloro che agiscono con la responsabilità ed autorità delegata da parte dello Stato. - Questa dottrina del delitto e quasi-delitto è quella che integra nei rapporti Internazionali, le condizioni della convivenza fra stati, e che fa sì che si possano conciliare il diritto incontestabile di legislazione autonoma di ciascuno stato, col diritto di ciascuno stato di poter pretendere riparazione da un altro per tutto ciò che lo offenda. - Per citare un esempio nel 1809 fu arrestato un inviato diplomatico Russo presso la Corte Inglese per sospetti di indole Penale; questo inviato fu, dopo un certo perio

di detenzione, liberato.- Il Governo Rus-
so reclamò contro questo atto, il Gover-
no Inglese rispose che non esisteva nella
sua legislazione una norma che pre-
vedesse questo caso e che lo punisse; al-
lora si trovavano di fronte due situazio-
ni del tutto incontestabili: la pretesa
di riparazione del Governo Russo per una
offesa incontestabile del Diritto Interna-
zionale contro un suo Rappresentante
Diplomatico, che non poteva essere
imprigionato dalle autorità di un
altro Stato, e la impossibilità in cui
si trovava l'Inghilterra, che non po-
teva applicare una Dottrina Penale
non esistente nella sua legge.- Allora
l'ordinamento definitivo e legale di
uno stato dà luogo ad un atto che è
offensivo per il Diritto Internaziona-
le, quindi si crea una condizione che
è legittima nei rapporti interni e illegi-

tima nei rapporti internazionali e sorge un conflitto internazionale, per cui uno stato deve prestarsi ad una riparazione che può essere, come nel caso dell'Inghilterra, la proposta di una nuova legge che completi questa lacuna e dia garanzia per l'avvenire, oppure una prestazione di indennità. –

Nella guerra Russo-Giapponese e nella guerra di quarant'anni fa fra gli Stati Uniti del Nord e quelli del Sud dell'Unione Americana, si ebbero vari casi dello stesso genere, di delitti nei rapporti Internazionali, che non corrispondevano all'idea di lesione di Diritto nei rapporti interni. – L'Inghilterra non era riuscita, o non aveva voluto impedire che clandestinamente si armassero degli incrociatori corsari per uno dei due belligeranti nella guerra di Secessione Nord-Americana; queste navi si trova=

vano già fuori del territorio Inglese quando il reclamo giunse da parte degli Stati Uniti d'America.- Ora nei rapporti interni Inglesi non esisteva una legge che potesse applicarsi a questo caso e quindi non esisteva alcun rimedio, ma dal punto di vista del diritto Internazionale esisteva un delitto, vale a dire la mancanza agli obblighi di neutralità; il conflitto fu poi risolto con un negoziato, che stabilì la prestazione di 25 milioni di dollari agli Stati Uniti da parte dell'Inghilterra.-

Qualche cosa di analogo si ebbe nei rapporti fra la Russia e l'Inghilterra durante la guerra Russo-Giapponese; una nave mercantile inglese fu catturata da una nave da guerra Russa per sospetto di contrabbando, ritenendo pericoloso di condurla fino al

porto più vicino, per poi essere giudicata
dal Tribunale delle Prede, secondo le nor=
me delle leggi della guerra, essendo que=
sta nave Russa inseguita da incrocia=
tori Giapponesi, la affondò con tutto
il suo carico.- Ora la Russia ammi=
se il ricorso dei danneggiati al Tribu=
nale delle Prede di Vladivostock e poi da=
vanti alla Corte Suprema dell'Ammi=
ragliato di Pietroburgo, la quale con=
fermò la sentenza del primo, dando
torto ai danneggiati, giudicando la
nave buona preda e dichiarandola
bene affondata anche prima del giu=
dizio delle Prede.. Il Governo Inglese non
si accontentò a questa decisione, che era
definitiva nei rapporti interni della
Russia, sostenendo che, qualunque po=
tesse essere il Diritto Interno Russo, il
Diritto Internazionale non ammette
che si potesse affondare una nave mercan=

tile immediatamente dopo la cattura e prima del Giudizio delle Prede, e portava prove che il Giudizio delle Prede non era stato pronunciato con coscienza abbastanza informata da parte dei giudici.

Nei rapporti interni Russi il Giudizio aveva legittimata la cattura ed anche l'affondamento della nave, ma siccome fuori di questi rapporti interni era stata violata una regola di Diritto Internazionale, sorgeva un delitto, che dava diritto all'Inghilterra di reclamare non più contro il catturante, ma contro lo Stato Russo, responsabile dell'atto illecito compiuto da uno dei suoi rappresentanti; e così venne sollevato il conflitto che non è ancora risolto e che finirà probabilmente con la prestazione di una indennità. — Da tutto questo si vede come la dottrina dei delitti e quasi-delitti trovi applicazione costante anche nel Diritto Internazionale, ma con tutte quelle diversità di limiti e di estensione resi necessari dalla diversità dei Rapporti di cui si tratta.-

---

-. Lezione Trentanovesima.-

Sommario

Specie dei trattati: politici, economici, giuridici; costitutivi, regolamentari e di alleanza.- Trattati di garanzia.- Trattati di indole economica. Le Unioni e gli Uffici delle Unioni. Loro carattere giuridico e storico.-

---

Accenniamo ora brevemente alle varie specie dei trattati per far notare sopra tutto quella differenza che si è venuta presentando nel diritto convenzionale fra gli Stati civili nel più recente periodo storico.-

Gli scrittori di Diritto Internazionale si sono

affaticati per fare una distinzione in categorie dei trattati internazionali, fatica che non ha potuto raggiungere il proprio scopo, perchè tante sono le sfumature di scopi, fini ed atteggiamenti dei vari trattati, che è molto difficile farne una distinzione che, o non sia troppo estesa ed allora corrisponda ad un'enumerazione di quasi tutti i trattati, che si trova in tutte le raccolte di trattati, o per qualche rispetto non sia insufficiente. -

Però una delle distinzioni più vecchie fatte dall'Hefter nel suo Trattato di Diritto Internazionale è preferibile alle altre, egli distingue i trattati in costitutivi, regolamentari e in trattati di società o di alleanza. -

I trattati costitutivi sono quelli che creano una condizione di cose permanente, oppure che, in relazione alla relatività di tutte le cose umane, si deve considerare come permanente, tanto nei rapporti fra due Stati, quanto nei rapporti di due Stati rispetto ad un altro. -

I trattati regolamentari sono quelli invece che ordinano i rapporti di un paese con un altro e quasi quasi entrerebbero nel campo della Procedura Internazionale. -

Se uno Stato cede ad un altro un territorio, oppure stipula una convenzione per la delimitazione dei confini, questo è un trattato costitutivo; se uno Stato stipula una convenzione consolare, che regola i suoi rapporti e le attitudini sue verso un altro Stato, allora abbiamo un trattato regolamentare. — Quando poi due paesi mettono insieme le proprie forze ed attività per il raggiungimento di scopi comuni, allora si ha un trattato di società o di alleanza. —

Questa distinzione è preferibile alle altre in quantochè ogni trattato si può far entrare in una di queste tre categorie. -

Sotto un altro punto di vista i trattati si possono distinguere in trattati politici e in trattati di indole giuridica ed economica. —

Trattati politici sono quelli che riguardano spe=

cialmente i rapporti degli Stati, come tali, nella loro attività politica collettiva; trattati giuridici ed economici sono quelli che si riferiscono o agli interessi della società distinta dall'organizzazione politica dello Stato, oppure si diritti ed all'esercizio dei diritti dei singoli, come tutti i trattati di Diritto Internazionale Privato. -

Tenendo presente questo doppio ordine di distinzioni, vediamo quali siano nel momento attuale i più importanti trattati, tanto dal punto di vista del loro contenuto e della loro tendenza politica, quanto del loro contenuto e della loro tendenza giuridica o economica, e prima di tutto i trattati di società o di alleanza. -

Questi trattati hanno avuto un grande sviluppo specialmente nell'epoca più recente, perchè ora si hanno alleanze non solo esclusivamente politiche e transitorie con uno scopo militare, ma si ha tutto uno sviluppo, che è molto maggiore di quello che si aveva nei tempi andati, di alleanze permanenti, che trasformano le

alleanze dei vari Stati in convivenze federative.-

Tutto il movimento della federazione che si è venuto sviluppando durante gli ultimi tempi, movimento che è progressivo e forse non destinato ad arrestarsi, forma uno degli atteggiamenti più caratteristici del Diritto Internazionale moderno: l'organizzazione permanente di più stati sulla base della convivenza che lasci sussistere il loro particolare individualismo, ma che li sottoponga ad organi comuni i quali armonizzino il principio dell'unità con la varietà, senza opprimere e difficoltare lo sviluppo delle forze individuali ed il genio civile di ciascuno di loro.-

Dell'indole dei trattati politici sono anche i trattati di garanzia, i quali si distinguono, alla loro volta, secondochè la garanzia è sussidiaria di un altro trattato, oppure è lo scopo principale del trattato che si tratta di stipulare.

La garanzia sussidiaria di un trattato ad un altro avviene quando due o più Stati, stipulando una convenzione o assumendo un'obbligazione,

questa convenzione d'obbligazione viene garantita della sua esecuzione da uno o più altri Stati; anche in questo caso si verifica la trasposizione nel campo dei rapporti internazionali di un istituto, che è proprio del Diritto Privato, senonchè la diversa indole degli Stati in confronto dei privati fa sì che anche in questo caso l'istituto del Diritto Privato non possa esser trasportato senz'altro nel Diritto Internazionale, ma debba risultare in qualche parte modificato. - Infatti il garante è obbligato alla prestazione dell'obbligazione garantita quando non vi si presti il debitore principale e può, o per invito della persona creditrice, o spontaneamente, prestare la sua garanzia senza bisogno del consenso e senza bisogno che ne abbia notizia il debitore garantito; invece nei rapporti internazionali il garante è obbligato a far valere la sua persuasione e la sua forza verso l'obbligato per indurlo ad eseguire la obbligazione, ma non si sostituisce

sussidiariamente nella prestazione della
obbligazione, e ciò per una necessaria conse-
guenza della diversità degli obblighi che so-
no garantiti e del diverso modo di contrar-
re le obbligazioni degli Stati in confronto de-
gli individui. - Se uno stato si obbliga a fa-
re, a non fare una data cosa, o a concedere
il passaggio attraverso il suo territorio alle
truppe di un altro stato, o a mantenere la
neutralità in certe circostanze, ed altri Sta-
ti garantiscono questi obblighi, vi è nella
massima parte dei casi, una impossibili-
tà materiale perchè il garante si presti
ad adempiere l'obbligazione del garantito;
se uno stato è obbligato a prestare
una cosa o il valore di una cosa nei rap-
porti privati il garante si obbliga a sur-
rogarsi nella prestazione dell'obbligazione
garantita; ma se uno stato, come il Piemonte
prima, la Francia poi, si obbliga a mante-
nere la neutralità dell'alta Savoia

garantita dalle Potenze firmatarie del trattato di Vienna del 1815, così che in caso di guerra essa deve essere occupata dalle truppe Svizzere, e lo stato obbligato non adempia a questa sua obbligazione, gli stati garanti non potranno sostituirsi al l'obbligo del garantito, ma non potranno che esercitare una pressione onde il garantito adempia all'obbligo assunto.-

Nel tempo stesso, appunto per il carattere esclusivamente giuridico ed economico dell'obbligazione che viene assunta da un privato, è naturale che un garante possa prestare la garanzia senza bisogno del consenso e nemmeno della cognizione del debitore garantito; invece appunto perchè nei rapporti internazionali la garanzia implica un diritto di ingerenza eventuale del garante nelle cose del garantito, è naturale che questo debba acconsentire fin dall'origine a que

sta garanzia, perchè così esso accon=
enti anche a costituire un limite even=
tuale all'esplicazione della propria in=
dipendenza; per questi due punti di di=
vergenza, necessità del consenso origi=
nario del debitore garantito, e diversa
maniera di esplicazioni della garan=
zia col limitarsi ad una sola pressio=
ne sul garantito, senza sostituzioni
nell'obbligo, si distingue la garanzia
del Diritto Internazionale dalla garan=
zia del Diritto Privato delle Obbligazioni.-
Inoltre, appunto per la importanza
che molte volte presenta nella Società
Internazionale un dato modo di
essere di uno stato indipendentemen=
te dalle obbligazioni specifiche che si
sia obbligato ad adempiere, la garan=
zia del Diritto Internazionale si di=
stingue a sua volta in due forme, a
seconda che venga come sussidiaria

di un obbligo di uno stato la cui esecuzione venga garantita, oppure, indipendentemente da un obbligo particolare, come garanzia di un dato modo di essere di uno stato, interessante il bene di tutta la Società Internazionale.. Questa seconda forma di garanzia che è obbietto a sè stessa, che costituisce un rapporto obbligatorio principale e per sè stante, si verifica specialmente nel caso di neutralizzazione perpetua di uno stato, o di parte del suo territorio; infatti la stipulazione del Trattato di Vienna del 1815 relativo alla neutralità della Svizzera, quella di Londra del 1883 per la neutralità del Belgio, quella pure di Londra del 1867 per la neutralità del Lussemburgo, quella relativa alla cessione delle isole Jonie, che restringe all'isola di Corfù la neutralizzazione che prima

abbracciava tutto l'arcipelago di cui fa parte, la Convenzione di Parigi del 1888 per la neutralizzazione del Canale di Suez, - la Convenzione di Washington del 1851 e tutte le convenzioni successive che la hanno modificata relative alla neutralizzazione del Canale di Panama, costituiscono un trattato principale di garanzia, il quale, nel tempo stesso che obbliga le Potenze garanti, crea anche il diritto che deve essere garantito, e nel quale le Potenze garanti intensificano il diritto garantito col loro obbligo collettivo di rispettarlo senza che vi sia obbligo particolare di un terzo stato nel quale debba premere la volontà degli stati garanti per obbligarlo ad adempiere alla sua obbligazione. - Perciò questi trattati si distinguono dai trattati propriamente detti di garanzia, perchè in

questo caso tutti i garanti assicura-
no contemporaneamente e collettivamen-
te il rispetto di una data regola e il mo-
do di essere di un dato territorio, senza
che vi sia una prestazione particolare
di uno stato che mediante questa sti-
pulazione debba essere garantita.-

Tutti questi Trattati sono special-
mente di carattere politico e, con mo-
dificazioni di contenuto rispetto a
quello che erano i Trattati Politici delle
epoche anteriori, non costituiscono
una diversità specifica nell'indole del
trattato stesso; quelli invece che costitui-
scono una specie a sè stante per la di-
versità di obbietto e contenuto, sono i
Trattati di indole economica o stretta-
mente giuridica, i quali hanno esisti-
to in tutte le epoche della storia, special-
mente nei gruppi di stati che erano più
progrediti o che avevano specialmente si-

luppato il senso della loro convivenza in una comune società internaziona= le, ma nell'epoca nostra sono diventa ti più comprensivi e maggiormente estesi nella loro obbligatorietà a tutta la famiglia degli Stati Civili.-

Trattati di indole economica e di in= dole strettamente giuridica e non po= litica, si riscontrano anche nelle epo= che più antiche.. Nell'antica società greca esistevano trattati di questa indole, infatti i trattati di isopolizia, quelli relativi alla dimora dei citta= dini di un Paese nel territorio di un altro, ai commerci, all'estradizione ecc, erano tutti trattati di questa specie che si manifestavano nei Rap= porti fra le città Greche, quando esse raggiunsero un dato grado di civiltà e di intensità di vita sociale, si ma= nifestavano anche nelle Provincie dipen=

denti dall'antico Impero Persiano, e poi venute sotto il dominio Greco, si manifestarono pure nei rapporti fra la Repubblica Romana e gli stati che erano venuti sotto l'orbita della sua influenza: non sono dunque questi trattati una creazione particolarmente propria all'epoca moderna, ma soltanto nell'epoca moderna sono diventati più frequenti, e invece di riferirsi alla vita sociale di un gruppo di stati ristretto e in un dato periodo storico maggiormente progredito, si riferiscono a tutti gli stati del mondo, o almeno a quelli di civiltà Europea, che costituiscono un campo di azione o di rapporti molto più vasto di quello che non fosse qualunque delle società antiche Internazionali.-

Questi trattati di indole giuridica ed economica si riferiscono, o alle regole

del Diritto Internazionale Privato, oppure alla convivenza economica degli Stati, oppure alla tutela di certi Diritti e dello sviluppo di facoltà economiche e sociali assicurata piuttosto agli individui che agli stati considerati nella loro collettività..

Per quello che si riferisce alla Convivenza economica degli stati si ha uno sviluppo moderno dei Rapporti Internazionali, dei quali primi e più frequenti sono i Trattati di Commercio, di Navigazione e in certi rapporti, anche i Trattati Consolari, e che hanno raggiunto il punto massimo della loro esplicazione in alcune Unioni Doganali..

Taciamo dei Trattati di Diritto Internazionale Privato, per averne parlato in precedenti lezioni. -

I Trattati di Navigazione e di Commercio

disciplinano i Rapporti di navigazio=
ne e mercantili fra due stati soltanto,
e li disciplinano indipendentemente
dal principio di libero scambio o di Prote=
zionismo, ma sotto l'impero dell'una
o dell'altra dottrina economica disipli=
nano, per accordo dei due stati, per un
dato tempo quali siano le garanzie
e i limiti rispettivi del Commercio e
della navigazione di un Paese nel ter=
ritorio dell'altro.- Mentre a stretto
rigore il Diritto di Indipendenza e di le=
gislazione di ciascuno Stato darebbe
facoltà di concedere o non concedere da=
i vantaggi commerciali ad un al=
tro, a seconda della convenienza mo=
mentanea, e di modificare in via legisla=
tiva o amministrativa questa conces=
ne o questo diritto, il Trattato di Commer=
cio e di navigazione fa fare un passo
in più a questo concetto della solidarietà,

della permanenza e della sicurezza dei
Rapporti Internazionali; riguardo ciò,
ammesso il Principio di libero scambio
e navigazione, pure stabilisce un certo
tempo in cui questo Commercio e questa
navigazione debbano essere perfettamen=
te sicuri e sottratti ai mutamenti di ca=
priccio e di convenienza dell'Autorità del-
l'altro Paese.-

Un punto molto più progredito di accor=
di Commerciali si ha nel caso delle Unio=
ni Doganali, di cui si ebbe un esempio ne=
gli Stati della Germania dal 1815 fino alla
formazione delle due Confederazioni della
Germania del Nord e del Sud, e poi alla
Federazione Germanica; vari esempi
si ebbero in materia coloniale, ove sta=
ti diversi, come ad esempio la Germa=
nia e la Francia nei Territorii rispettivi
dell'Africa Orientale, hanno stabilita
una Unione Doganale, e finalmente ri=

cordiamo il Progetto di Unione Doganale arrestato dall'Austria, ma che molto probabilmente si tradurrà in atto, fra la Bulgaria e la Serbia.-
Quando si stabilisce una Unione Doganale i territori di due Stati divengono agli effetti delle leggi e dell'amministrazione Doganale, come un territorio solo, e si fa un unificazione parziale di carattere finanziario di due Paesi che per gli effetti Politici, militari e per la loro personalità Internazionale, continuano a restare perfettamente distinti.- Queste Unioni di più Territori in un Territorio solo, per il raggiungimento di un fine determinato, che si sono manifestate nei rapporti di due Paesi soltanto con le Unioni Doganali, si ebbero invece per altri rapporti relativi alla vita giuridica, economica e sociale dei vari Paesi nell'epoca più recente, uno

sviluppo molto maggiore per opera di quelle Unioni, che si può dire che col loro moltiplicarsi hanno dato la più distintiva delle caratteristiche al Diritto Internazionale Positivo della seconda parte del secolo XIX°..

La prima di queste Unioni si riferisce ai Rapporti Monetari fra i vari Paesi, e fu la Unione così detta Latina stipulata nel 1865 fra l'Italia, la Svizzera, la Francia e il Belgio, a cui aderì più tardi anche il Regno di Grecia.. Questa unione, modificata nelle sue modalità e prorogata dopo di periodo in periodo fino ad ora, si chiama Unione Monetaria Latina del 1865 perchè allora ebbe il suo primo nascimento; per effetto di questa Unione, nei riguardi monetari, i Paesi che la formano si sono costituiti come in un solo territorio disciplinando il nome, il titolo ed il peso

delle monete, la proporzione fra la
moneta divisionale d'argento e la ri:
serva aurea, l'equiparazione conven:
zionale degli scudi alla moneta d'oro,
il regolamento del regime monetario fra
un Paese ed un altro, sicchè nei rappor:
ti monetari gli stati formanti questa
Unione costituiscono come più provincie
di un medesimo stato, facilitando in
tal modo il pareggiamento dei debiti
e crediti e tante altre operazioni con
sommo vantaggio per tutte le relazio:
ni Commerciali..

Questo esempio fu seguito nel 1873
dall'Unione Scandinava, che unì insie
me, sotto un altro tipo di moneta, tut:
ti gli Stati Scandinavi, meno la Fin:
landia soggetta alla Russia, vale a dire
la Danimarca, la Svezia e la Norvegia,
anzi quest'Unione è il solo vincolo che,
dopo la separazione avvenuta l'anno scor

so, rimanga ancora fra la Svezia e la Norvegia.- Si voleva secondo alcuni al= largare questa Unione in modo da com= prendervi tutta l'Europa, ma vi si oppo= sero varie ragioni di indole tecnica, e quindi per le altre nazioni continua il regime anteriore.-

Uno sviluppo molto maggiore ebbe invece la Unione per la unificazione dei Pesi e delle misure.- La Convenzione rela= tiva a questa unificazione costituì nel 1875 un ufficio Centrale che ha sede a Parigi, ma differisce dall'Unione Monetaria Latina e dalle altre, di cui parleremo dopo, perchè mentre l'Unio= ne Monetaria, dell'una e dell'altra spe= cie, ha lo scopo di obbligare veramente tutti gli stati che si sono uniti insieme ad osservare quel dato sistema mone= tario, invece l'Unione per i pesi e le mi= sure ha uno scopo puramente di applica=

zione scientifica, senza obbligare gli Stati ad accettare o non accettare quel sistema, infatti l'Inghilterra, pur p[...] sendo parte a questa Unione, non ha adottato ancora, come obbligatorio, il sistema metrico decimale. - L'unione ebbe lo scopo della conservazione dei vari prototipi, delle varie unità di pesi e misure e del confronto fra questi prototipi coi vari tipi nazionali, soggetti ad eventuali alterazioni dovute a cause fisiche, come il calore ecc. in modo da farli corrispondere, fino all'infinitesimo, al prototipo esistente a Parigi. - Per costituire questa Unione e raggiungere questi scopi i vari stati congregati a Parigi nel 1875, hanno costituito un ufficio che vi ha sede, e che contribuisce con i propri lavori, a mantenere questa identità esistente nei vari Paesi. -

Unioni invece del tipo di quella Monetaria, vale a dire che non soltanto hanno accumulate le forze di più Stati per adottare certe regole, ma anche per applicarle e stabilire i limiti della applicazione, sono quelle che sono state stabilite con le Convenzioni del 1883 per la Protezione della Proprietà Industriale, del 1886 per la Protezione della Proprietà artistica e letteraria, dei Diritti di Autore, del 1890 per i Rapporti Ferroviari e per tutte le altre che incominciarono dal 1894, relative alla Codificazione del Diritto Internazionale Privato.-

La Convenzione del 1883 per la Protezione della Proprietà industriale ebbe una importanza grandissima, perchè nei rapporti delle comunicazioni ferroviarie e marittime più facili e più rapide ai giorni nostri è molto più facile che il prodotto industriale di un Paese

possa essere importato ed ivi sfruttato; ora avveniva che prima di questa Convenzione, per i rapporti bilaterali di alcuni Paesi, si garantiva l'immunità dei diritti di autore sopra le opere industriali, i brevetti di invenzione, i modelli ecc. nell'uno e nell'altro Paese, in altri casi non esistevano queste Convenzioni, o erano insufficienti, ragioni per cui avveniva, nei rapporti fra i vari Paesi civili, ciò che avviene ora nei rapporti fra questi e quelli di civiltà inferiore, che la garanzia della Proprietà industriale, fuori del territorio ove era garantita, era o non esistente, o insufficiente.- Il Trattato di Unione del 1883, rinnovato e modificato poi nelle varie Convenzioni successive che periodicamente si stabiliscono per opera degli stati aderenti, ha posto riparo a questa condizione di cose,

facendosi che, sotto date condizioni e modalità, i territori di tutti gli stati aderenti siano, per la Protezione della Proprietà industriale, come un territorio solo.-

Lo stesso può dirsi della Convenzione del 1886, rinnovata e modificata da parecchie Convenzioni posteriori, riferentisi alla protezione della Proprietà artistica e letteraria; anche questa, era fino alla metà del secolo scorso, destituita quasi di ogni garanzia da un Paese all'altro, e da allora in poi fu garantita nei rapporti fra gruppi bilaterali di Paesi da convenzioni, che però non erano sufficienti per garantire dovunque l'opera letteraria ed artistica creata in un dato territorio; vi era una insufficienza di Protezione per l'opera letteraria, senza la tutela del Diritto di Traduzione, vi era

poi per l'opera artistica la mancanza di tutela del Diritto di Riproduzione, e questo faceva sì che opere scritte in Francese venissero, per l'identità della lingua, abusivamente pubblicate nel Belgio, ed opere scritte in Inglese negli Stati Uniti d'America, con grave danno degli autori e degli editori, che venivano depauperati di gran parte del reddito delle loro opere, e ciò avveniva anche prima della unificazione del Regno di Italia nei rapporti fra i vari Stati che la costituivano.-

Indipendentemente dallo sviluppo dei trattati bilaterali, questo Trattato di Unione del 1886 ha posto un riparo a tutti questi inconvenienti e venne migliorando nelle Convenzioni successive la tutela della Proprietà artistica e letteraria; queste Convenzioni successive sono importanti inquantochè

hanno esteso il diritto di traduzione, prima limitato soltanto a dieci anni dopo la pubblicazione dell'opera, a tutto il periodo durante il quale è garantito il diritto di riproduzione da un Paese all'altro, ed hanno estese queste norme anche alle opere artistiche, sicchè la riproduzione di una scultura o di un quadro è calcolata come una traduzione ed ha dall'uno all'altro Paese, la stessa tutela di un'opera letteraria.-

Oltre a queste Unioni se ne hanno altre due, ed anche queste portano la data della prima costituzione, indipendentemente dalla data diversa delle convenzioni successive che le modificarono, e sono quelle del 1865 per la Unione Telegrafica e del 1874 per la Unione Postale, per effetto delle quali vennero regolati non solo le

tariffe telegrafiche e Postali fra i vari Paesi, ma venne anche stabilito un ufficio Centrale di Unione che provvede al collegamento di questi servizi, al loro miglioramento e che costituisce una specie di Osservatorio mediante cui ciascuno sa quale sia il modo più rapido e sicuro delle sue comunicazioni telegrafiche con tutti i Paesi del mondo, avvertendo ai rimedi di tutti quegli impedimenti e quei guasti che si verifichino nelle dette comunicazioni. -

Queste Unioni furono completate da altre Convenzioni, come quella per la tutela dei Cavi telegrafici sottomarini in tempo di Pace, cui si aggiungerà certamente nella prossima Convenzione dell'Aia, la protezione in tempo di guerra, per non far dipendere questi elementi di pubblica

utilità internazionali dai pericoli derivanti dall'azione dei belligeranti.-
Tutte queste varie Unioni hanno un Ufficio permanente, e questo Ufficio permanente per molte è stabilito a Berna, per altre, come l'Unione del metro a Parigi.- L'importanza di questi Uffici, che sono mantenuti con le contribuzioni dei vari stati aderenti, contribuzioni corrispondenti agli interessi economici di ciascun Paese della Unione ed all'importanza del territorio e del numero degli abitanti, è grandissima, poichè questi Uffici costituiscono una specie di Consiglio federale, che è competente per il governo di quella data specialità di rapporti in quanto si riferisce a tutti i territori degli stati aderenti, considerati rispetto a quel rapporto, come un territorio solo.- Ragion per cui queste Unioni

non solo hanno un'importanza tecnica e giuridica, inquantochè costituiscono un mezzo di eliminare difficoltà, di facilitare la pulsazione della vita economica e sociale in tutti gli Stati del mondo, ma nel tempo stesso sono altrettanti pagini aggiunti al Codice Federale delle varie nazioni del mondo, che a poco a poco si trovano federalizzate in un dato rapporto, e così avviene, sotto questo punto di vista quello che avviene in quasi tutte le cose di questo mondo, che mentre i teorici si affaticano per creare tutto un nuovo modo d'essere, l'umanità lentamente lavora ad aggiungere punto per punto questi capisaldi della sua federazione, e verrà un giorno nel quale, specialmente gli Stati Europei, avranno aggiunto tanti punti, che quando vorranno federalizzarsi, si troveranno già federalizzati, e in modo più corrispondente alle esigenze della vita internazionale.-

-.Lezione Quarantesima.-

-.Sommario.-

Conflitti Internazionali.- Modi diretti di risolverli.- Modi diretti.- Buoni Uffici, Mediazione, Arbitrato.- Progressi effettuati nella Conferenza dell'Aja.- Tribunale permanente d'Arbitrato.- Convenzioni generali di Arbitrato.- Commissione Internazionale d'Inchiesta.-

---

Quest'ultimo periodo di lezioni cercheremo di dedicarlo a quello che si definisce col nome di Diritto Internazionale Contenzioso, cioè a quello che si riferi=

sco alle contestazioni fra stati e ai modi di risolverle.- Questa parte che riguarda quello che si potrebbe definire come Procedura dei Rapporti Internazionali è, nel suo aspetto esteriore, quasi codificata dalla Consuetudine e in parte anche dal Diritto Positivo.-

I modi di risolvere le Controversie Internazionali si possono distinguere in modi diretti fra le parti contendenti e in modi indiretti, cioè nell'intervento di altre parti non interessate nella controversia, e le une e le altre possono esplicarsi in modo bilaterale oppure collettivo, vale a dire possono avvenire rapporti bilaterali diretti fra due stati interessati in una controversia, e possono avvenire rapporti diretti fra più stati interessati o in una controversia o nella definizione di rapporti di interesse generale, allora nel primo caso si hanno

i rapporti fra i Rappresentanti di due stati, nell'altro i Congressi e le Conferenze; nei rapporti indiretti si può avere la ingerenza di uno o più stati nelle cose di due altri stati in conflitto fra loro, ed allora si ha un trinomio di stati, oppure una trattazione complessiva, come quella che si ebbe nel Congresso di Berlino del 1885 per le controversie relative all'Oriente Europeo e all'occupazione dei territori Africani.-

Vediamo ora partitamente come si esplichino questi vari modi.-

I modi diretti fra due stati interessati in una controversia sono i Rapporti Diplomatici normali, vale a dire le note e le trattative diplomatiche di ordinaria condotta fino all'ultimo limite, nel quale le trattative diplomatiche precedono la rottura dei rapporti fra due stati, e questa è l'ultimatum, nota diploma=

tica come le altre, la quale pone una do-
manda comminatoria ridotta al mi-
nimo ed esige, entro un dato tempo, una
precisa risposta. - Così la nota che l'In-
ghilterra ha diretta ora alla Turchia
per domandare lo sgombero del terri-
torio del Sinai, che appartiene all'Egit-
to, essendo venuta dopo una serie
di rapporti diplomatici e ponendo un
termine di dieci giorni per la risposta,
prende nome e valore di ultimatum,
vale a dire quell'ultimo mezzo paci-
fico di risoluzione delle controversie
internazionali, oltre il quale si pas-
sa allo stato di guerra. -

Ma molte volte, prima d'arriva-
re all'ultimatum, i rapporti che eran
bilaterali diventano complessivi per
la ingerenza di uno o più stati nel-
la trattazione di questa controversia, che
direttamente non li riguarda, e in questo

caso si hanno i Buoni Uffici e la Mediazione. - Tanto i Buoni Uffici che la Mediazione sono un'ingerenza amichevole di uno o più Stati in una controversia che non li riguarda, con lo scopo di far mettere d'accordo i due Stati interessati in quella controversia; nei Buoni Uffici si ha un'ingerenza più tenue che cerca di spianare la via alla ripresa delle trattative senza che a queste partecipino gli Stati che interpongono i Buoni Uffici; invece nella Mediazione si ha un'azione più intensiva inquantochè lo stato si fa centro delle trattative ed agisce come mediatore nei rapporti fra i due stati in conflitto. - S'intende poi che questo atto di Mediazione, quantunque coincida nel nome, non coincide col carattere giuridico della Mediazione nei rapporti Commerciali, poichè l'azione dello Stato

che esercita la mediazione, è una azio-
ne puramente politica e disinteressata, e
non ha lo scopo di un vantaggio diretto
del mediatore, mentre invece nei rapporti
commerciali il mediatore esercita un
atto di Commercio, una professione nor-
male, nella quale il suo scopo non è quel-
lo di mettere d'accordo le due parti per
certi fini particolari alle parti stesse,
ma quello di mettere d'accordo quante
più parti è possibile per sviluppare la
sua professione; invece nei rapporti
fra stati non si ha uno stato che eser-
citi la professione del mediatore, ma
ciascuno la esercita per fini interna-
zionali senza un proprio vantaggio di-
retto.- Quando il Principe di Bismarck
cercando di mettere d'accordo due sta-
ti, diceva di fare la parte dell'onesto
sensale, per far ritrarre un vantaggio
alla Germania, compiva un atto di Me-

diazione più di Diritto Commerciale
che di Diritto Internazionale.-
Quando il mediatore ha condotto le
due parti alla definizione potenziale
della controversia, il mediatore non
entra nella stipulazione del contrat-
to e si eclissa lasciando le due parti
da sole a riprendere e sciogliere la lo-
ro controversia, ed anche in questo la
mediazione del Diritto Internaziona-
le si differenzia da quella del diritto Com-
merciale inquantochè è un'azione che
si esplica accentuando le trattative
in tutto lo studio preparatorio di un
rapporto giuridico, ma che non figura
nella stipulazione del contratto; quan-
do invece la parte entra nella con-
clusione del rapporto giuridico, allo-
ra non si ha più un atto di media-
zione, ma un atto di garanzia di cui
abbiamo parlato.-

Un'azione più intensa di ingerenza nelle controversie fra due stati, è quella dell'arbitrato che si distingue nettamente da tutte le azioni di ingerenza anteriori perchè, mentre in queste si ha una partecipazione di indole diplomatica e politica nella definizione di una data controversia ed un'ingerenza la quale si esplica negli atti preparatori in via persuasiva e non negli atti definitivi in via decisoria, invece nel caso dell'arbitrato si ha una vera azione giudiziaria da parte di uno o più stati che non sono interessati in una controversia, azione giudiziaria per effetto della quale la volontà dei due stati interessati viene, per dir così, abdicata a favore dello stato o degli stati giudici, a cui viene abbandonata del tutto la risoluzione della controversia in m

do obbligatorio per tutti gli Stati interessati.-

L'arbitrato è analogo, come figura giuridica nei Rapporti di Diritto Internazionale, a ciò che è il Compromesso nei rapporti Privati; tanto nell'un caso come nell'altro si ha una convenzione fra le parti interessate, le quali stabiliscono di demandare la decisione della controversia ad un arbitro e ad accettare il suo giudizio, tanto nell'uno quanto nell'altro caso si ha il giudizio dell'arbitro ritenuto come definitivo, salvo il caso che l'arbitro abbia ecceduto i limiti del Compromesso, o si sia reso colpevole di manifesta ingiustizia.-

Vediamo ora in questi modi di risoluzione dei Conflitti Internazionali quali Progressi e quali mutamenti siano intervenuti nel periodo storico più

mente, e questi Progressi si possono riassumere nella Prima delle Convenzioni dell'Aia del 1899, che si riferisce ai modi di risolvere pacificamente le controversie Internazionali.-

Questa Convenzione ha disciplinato la Procedura nei Buoni Uffici e nella Mediazione, ha dato un tipo di Giudizio arbitrale ed ha creato un Tribunale permanente di arbitrato, finalmente questa Convenzione ha creato un altro organo che contribuisce alla definizione pacifica delle controversie mediante la Commissione Internazionale di Inchiesta.-

Tanto per quello che si riferisce alla Mediazione quanto ai Buoni Uffici la Conferenza dell'Aia non ha fatto altro che dare un riconoscimento universale a questi due modi di ingerenza di uno stato nelle controversie

di altri, che si erano già esplicati dalle consuetudini, prima che la Conferenza stessa li riconoscesse; soltanto con l'ultimo articolo, relativo alla Mediazione, aggiunge che è lecito a ciascuno stato di offrire la mediazione ad altri che si trovano in controversia fra loro, che non è obbligo a nessuno stato di accettare la mediazione di un altro, che quando la mediazione è accettata non sospende gli armamenti dei due stati in controversia, ma sospende, durante il tempo della mediazione, i loro rapporti diretti intorno all'argomento della contesa, e che resterà in facoltà degli stati, la cui mediazione è stata accettata, anche nel caso in cui questa non raggiunga il suo fine e che i due stati contendenti vengano ad un conflitto armato, di esercitare ogni

qual trattato, questi tentativi di media-
zioni per cercare di far finire la guerra
come prima avevamo cercato di impedir-
la.-

Per il Giudizio Arbitrale la Conferen-
za dell'Aia, negli articoli 15 e 19, stabi-
lisce che gli stati riconoscano la utili-
tà e la opportunità del Giudizio Arbitra-
le per risolvere le loro contese e che, ol-
tre ai trattati già stipulati e oltre
all'uso delle disposizioni codificate in
questa convenzione, tutti gli Stati fir-
matari si riservano di stipulare altri
trattati di Arbitrato per dare una
esplicazione più estesa al giudizio ar-
bitrale.-

Inoltre la stessa Convenzioni sta-
bilisce una corte Centrale di Arbitrato
sedente all'Aia, che è un tribunale
permanente nel quale tutti gli Stati
aderenti sono rappresentati da 4 giu-

dici, Tribunale permanente nel quale, come nei tribunali nostri, i Giudici vengono scelti di volta in volta o di periodo in periodo di tempo per formare la Sezione che debba giudicare sopra una data controversia, e vengono scelti dagli Stati interessati.-

Il carattere dell'atto finale della Conferenza dell'Aia del 1899 in argomento di Arbitrato, si può definire così: essa ha lodato l'arbitrato, ne ha riconosciuti i meriti e la utilità nella risoluzione delle controversie internazionali, non ha però indicato nessun numero di controversie, per quanto piccolo, per il quale si debba ricorrervi, nè, quando gli Stati ricorrano all'arbitrato, li ha obbligati a rivolgersi al Tribunale dell'Aia.- Gli Stati restano dopo il 1899 liberi, come erano prima, di accettare

o non accettare la Mediazione e i Buoni Uffici, di ricorrere o non ricorrere all'Arbitrato, quando vi ricorrono sono egualmente liberi di rivolgersi al Tribunale dell'Aja oppure di ricorrere a un Tribunale diverso costituito da loro, nell'uno o nell'altro caso possono approfittare delle regole codificate dall'atto generale della Conferenza dell'Aja oppure possono stabilirsi altre regole di Procedura diverse da queste.-

Ora il progresso risultato dalla Conferenza dell'Aja è notevole, inquantochè è rappresentato dalla creazione di un organo permanente di Arbitrato, che è un invito vivente agli stati di tentare il ricorso giudiziario, invece che il ricorso alle armi per la risoluzione delle loro controversie; inoltre, creando un Tribunale Permanente, pone le basi della Procedura Internazionale in materia di Arbitrato, una Procedura più comune

che non già la Giurisprudenza delle Corti arbitrali nominate sporadicamente di volta in volta quando si tratti di dover decidere una controversia.-

Ma, pur riconoscendo questi meriti alla Conferenza dell'Aja, si è ben lontani dalla possibilità di attribuirle tutta quell'importanza rinnovatrice che da molti fautori, non giuristi e non informati alla verità delle cose, si volle attribuire ad essa; molti hanno discusso della Conferenza dell'Aja come di una nuova Codificazione del Diritto Internazionale, la quale abbia sostituito, in modo permanente ed assoluto al ricorso delle armi, questo ricorso giudiziario obbligatorio, - per cui si debba ritenere quasi invasato da un genio malefico quello stato che non disarmi, ma che pensi di ricorrere alla forza per la risoluzione delle sue controversie; ora

quanto non corrispon... ... ...emen-
te alla realtà, poichè la Conferenza del-
l'Aia ha creato bensì un Tribunale Ar-
bitrale permanente, ma non ha fissa-
to nessun gruppo, per quanto piccolo,
di controversie, rispetto a cui gli Stati
siano obbligati di ricorrervi in caso di
conflitto, e quindi la Conferenza del-
l'Aia non ha aggiunta nessuna garan-
zia per il mantenimento della pace.-

Questa riserva è poi anche implicita
nella enunciazione data dalla stessa
Conferenza dell'Aia nel suo atto gene-
rale ove, all'articolo 15°, è detto che gli
stati riconoscono i grandi vantag-
gi che il giudizio arbitrale può portare
in tutte le controversie relative al-
la interpretazione dei trattati e
in tutti gli altri conflitti che non
implichino nè questioni territoria-
li, nè l'onore, nè gl'interessi vitali di

uno Stato, nè gl'interessi di altri Sta=
ti oltre quelli che sono parti diretta del=
la controversia.- L'articolo 19, co=
me dicevamo, dell'atto Generale della
Iª Convenzione dell'Aià del 1899 contie=
ne la Disposizione secondo cui gli Sta=
ti contraenti si riservano di stipu=
lare in futuro altri trattati di arbitra=
to fra di loro oltre quelli esistenti, tratta=
ti aventi lo scopo di dare una applica=
zione più estensiva ed obbligatoria nei
rapporti fra due Paesi al ricorso all'ar=
bitrato.- Dopo questa stipulazione
si ebbero infatti altre stipulazioni
di un gran numero di trattati di
arbitrato Permanente, come per esem=
pio fra l'Italia e la Spagna, l'Italia
e la Francia, l'Italia e l'Inghilterra,
la Francia e l'Inghilterra, il Belgio
e la Svizzera, la Svizzera e la Svezia e
Norvegia, i Paesi Bassi e la Francia,

la Russia e la Germania, la Germania e l'Inghilterra, e fra altri gruppi di stati, che è inutile enumerare.

Questi trattati Generali di Arbitrati, stipulati dopo il 1899, si possono distinguere in tre gruppi; quelli più limitati, che sono anche i più numerosi, sono stipulati fra gli Stati che hanno maggiore facilità di contatti territoriali e quindi maggiori possibilità di future controversie. - Questi sono concepiti presso a poco su questo tipo e constano di tre articoli: il I° stabilisce che i due stati contraenti convengono di ricorrere in futuro all'Arbitrato per tutte le controversie che potessero sorgere fra di loro relative alla interpretazione dei trattati o ad altri conflitti che non implichino nè la indipendenza, nè l'onore nazionale, nè gli interessi

vitali dei due stati, né gl'interessi dei terzi stati; il II° articolo stabilisce che ciascuno dei due stati sarà libero di giudicare quando la contro= versia, di cui si tratta, tocchi i suoi interessi vitali; il III° articolo stabi= lisce che le parti stipuleranno un trattato di Compromesso di volta in volta, stabilendo la Procedura che si dovrà seguire nell'applicazione di que= sti Regoli Generali di Arbitrato, final= mente è stabilito che questo trattato è stipulato per cinque anni, e si in= tende rinnovato alla scadenza se un anno prima non sia stato denunziato.

Il II° gruppo è costituito da quei trattati, meno numerosi, i quali stabiliscono che l'arbitrato perma= nente sarà applicato in tutti i casi enunciati prima, e che il Tribunale com= petente sarà sempre quello dell'Aia;

differiscono adunque dal I° gruppo, inquantochè gli Stati che si obbligano di ricorrere all'arbitrato, non si riservano la facoltà di costituirsi di volta in volta il Tribunale Arbitrale, ma riconoscono la competenza del Tribunale Permanente dell'Aia.-

Finalmente il III° gruppo, che è meno numeroso e di cui formano parte molti trattati non ratificati e trattati fra stati che non possono essere in contatto territoriale e che hanno quindi minore facilità di venire alla guerra, è il vero tipo di Trattato Generale di Arbitrato, che non esclude nessuna controversia.-

A questo tipo corrispondono il Trattato del 1897 fra l'Italia e l'Argentina non ratificato, il trattato del 1899 fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra non ratificato, e finalmente il trattato ge=

nerale di Arbitrato tra la Svizzera e gli Stati Uniti che è bellissimo ma che non ha alcuna importanza pratica, e quello molto più persuasivo dell'Italia col Perù, stipulato sotto il Ministero Tittoni, che è veramente un Trattato Generale di Arbitrato fra due Stati che possono avere eventualmente dei Conflitti serii e venire in contatti bellicosi.-

Ciò che è notevole per indicarci come in Europa siano erronee molte di quelle opinioni che si hanno rispetto alla applicazione dell'Arbitrato, è dato da questo fatto duplice verificatosi tanto nei rapporti coll'America del Nord, quanto nei rapporti coll'America del Sud; il trattato dell'Italia con l'Argentina non fu ratificato ma non per colpa dell'Italia, bensì della Camera legislativa Argentina che ne rifiutò la

Ratificia, e il Trattato fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti non fu ratificato dal Senato Americano, il che distrugge la leggenda che questi Trattati Generali di Arbitrato non siano veduti di buon occhio dagli Stati vecchi, militari e monarchici del mondo vecchio, poichè questi due trattati di Arbitrato, stipulati fra Stati vecchi e Stati Democratici e Repubblicani del mondo nuovo, non furono ratificati proprio da questi stati democratici del mondo nuovo, perchè obbligavano troppo la loro indipendenza futura e quello con l'Inghilterra impediva agli Stati Uniti di America quell'esplicazione della Politica Imperialista sulla base della parte Positiva della Dottrina di Monroë, che gli Americani ritengono essere "il destino manifesto del Popolo Americano".-

Ciò posto si vede come i Progressi del=
l'Arbitrato Internazionale siano
molto notevoli e costituiscano una di
quelle pagine più caratteristiche del
Diritto Internazionale contempora=
neo, ma per liberarsi da soverchie il=
lusioni, sia per quanto si riferisce
alla necessità degli armamenti, sia
per liberarsi da giudizi troppo avven=
tati circa il Progresso effettivo del Dirit=
to Internazionale nei riguardi dei
mezzi pacifici per risolvere le controver=
sie, bisogna farsi un giudizio delle cose
non alla stregua di frasi rettoriche, che pos=
sono suscitare facili entusiasmi, ma
alla stregua della lettera dei trattati
e delle loro precise disposizioni.-

Oltre a questi mezzi per la Risoluzio=
ne definitiva delle Controversie Interna=
zionali, la Conferenza dell'Aia ag=
giunse un altro mezzo, che sta fra le

ingerenze officiose e diplomatiche rappresentati dai Buoni Uffici e dalla Mediazione e l'ingerenza Giudiziaria rappresentata dall'Arbitrato, vale a dire la Commissione Internazionale di Inchiesta.-

Questa Commissione, che non è obbligatoria per nessuna delle parti in Conflitto, che costituisce anch'essa, come l'Arbitrato, la Mediazione e i Buoni Uffici, un mezzo facoltativo per la risoluzione dei Conflitti Internazionali, ha la forma di un Tribunale Arbitrale ma non ne ha la sostanza decisoria, ed è quasi una Mediazione intensificata esercitata nelle forme esteriori della Procedura Giudiziaria.-

Quando le due parti in conflitto aderiscono a costituire una Commissione di Inchiesta, ciascuna di esse nomina due delegati, uno del proprio Stato e

l'altro di uno stato amico, poi questi quattro delegati, riuniti insieme, ne nominano un quinto, appartenente ad un altro Stato e, così costituita, la Commissione procede ad una specie di istruttoria che ha lo scopo di accertare le condizioni di fatto della controversia; e questo presenta un'utilità notevole, poichè è noto che molte volte una controversia internazionale si risolve perchè certi dati di fatto sono interpretati e raffigurati falsamente, anche in buona fede, dall'una o dall'altra parte e degenera in una guerra. -
Accertati gli elementi di fatto, la Commissione d'Inchiesta presenta un Rapporto alle due parti contendenti, rapporto che rimette le cose nei giusti limiti e nella loro effettiva realtà, e così, chiariti gli elementi con i quali le due parti possono giudicare nettamente

la loro controversia e sottoposta al giudizio Arbitrale, la Commissione di Inchiesta non giudica nè esercita mediazione, ma consegna agli interessati il risultato obbiettivo delle sue ricerche e con questo cessa il suo ufficio.-

Questo nuovo modo di ovviare la Risoluzione delle Controversie Internazionali apparentemente fu adoperato una volta, in realtà non fu adoperato mai.-

Nel 22 ottobre 1904 la flotta Russa dell'Ammiraglio Rogdiestvienschi, passando per il Mare del Nord, bombardò un gruppo di imbarcazioni pescherecce Inglesi, affondandone alcune e producendo la morte di alcuni pescatori; questo fatto costituiva un attentato alla libertà dell'alto mare e della navigazione innocua ed un attentato ai neutrali da parte dei

belligeranti, ma d'altra parte i bel=
ligeranti sostenevano che avevano
bombardato perchè delle torpediniere
Giapponesi agivano in mezzo a que=
sta flotta peschereccia: ecco la necessi=
tà della Commissione d'Inchiesta per=
chè, se vi erano realmente delle torpe=
diniere Giapponesi, l'atto della squadra
Russa era giustificabile, ma se non
vi erano, esso costituiva un attenta=
to colposo o doloso alla libertà del-
l'alto mare.- Infatti si nominò
una Commissione d'Inchiesta com=
posta da un delegato Russo e un Fran=
cese da una parte e da un delegato
Inglese e degli Stati Uniti dall'altra
e questi insieme un quinto nella
persona dell'ammiraglio Austriaco
Spaun.- Questa Commissione, per
una interpretazione erronea del
proprio mandato, interpretazione

subita e forse aiutata dagli Stati in=
teressati, cui premeva di risolvere la
loro controversia, si tramutò duran=
te il cammino in una specie di giu=
dizio arbitrale e, dopo aver fatta una
lunga istruttoria ed aver assodate le
circostanze di fatto, giudicò che l'atto
della squadra Russa era spiegabile
per effetto delle informazioni erronee
ricevute sul conto di minacce lun=
go il Mare del Nord da parte di navi Giap=
ponesi, poi giudicò che il tiro su que=
ste barche peschereccie era stato più
lungo di quello che comportava un
semplice segnale di allarme, che era
stato responsabile l'Ammiraglio Russo
il quale, dopo essersi accorto dello sba=
glio, continuò la sua rotta senza
avvertire nemmeno, al passaggio
dello stretto di Calais, che vi erano
in quei paraggi imbarcazioni liso=

quasi d'accordo, principalmente chiu=
de dicendo che dalle indagini nulla
risultava che potesse diminuire la
respons(abilità) dell'Ammiraglio Russo, sia
come militare, sia come uomo.-

Ora tutti questi giudizi uscivano
completamente dalla missione della
Commissione di Inchiesta, che doveva
limitarsi ad una obbiettiva istruttoria,
che accertasse gli elementi di fatto del-
la controversia, lasciando le parti libe=
re di mettersi d'accordo, o di ricorrere ad
un Giudizio arbitrale o alla mediazio=
ne o ai Buoni Uffici delle Potenze.- In=
vece, siccome questa Commissione da
Commissione di Inchiesta si tramutò
in Tribunale Arbitrale, e come Giudizio
Arbitrale le sue conclusioni furono
accettate dalle parti interessate,
ecco perchè non si può dire che la
Commissione Internazionale di Inchie=

sta costituita dalla Conferenza del-
l'Aia, ma stata mai applicata in
realtà fino ai nostri giorni.-

Questi ibridismi di applicazio-
ne di regole codificate sono però me-
no condannabili e più facilmente
prevedibili di quello che a prima aspet-
to possa apparire.- Infatti le codi-
ficazioni sono opera di giuristi che
lavorano al tavolo, come i fisici che
considerano una data legge nel vuoto,
invece la loro applicazione è opera di
uomini Politici che devono applicarle
ai concreti rapporti internazionali,
e che, piuttosto che l'applicazione sim-
metrica di una regola, hanno lo
scopo di raggiungere il fine supre-
mo di risolvere una controversia
internazionale.-

Perciò avviene che come le de-
finizioni degli Stati variamente

corrispondono, nelle categorie delle scuola, alle distinzioni effettive degli stati viventi del mondo, e che uno stato in una data epoca non corrisponde a quello che era in una epoca anteriore ed a quello che sarà in un'epoca successiva, così di questi isti=tuti, che i giuristi formulano e gli stati riconoscono ed applicano, si ha uno svolgimento pratico che li tra=sforma lungo la via e che dà loro un carattere diverso da quello che era nel=la mente di chi li ha creati.-

-. Lezione Quarantunesima.-

-. Sommario.-

Il Diritto di guerra.- Sua Codificazione.- Criterii relativi circa la giustizia della guerra.- Inizio legittimo della guerra. Dichiarazione ed altri equipollenti.-

---

Ora dobbiamo sviluppare i principii e le regole prevalenti nel Diritto di guerra cercando, per quanto è possibile, di far rilevare un lato di questo Diritto di guerra, lato che è stato trascurato nei vari Trattati di Diritto Internazionale, ed un pò si trascura anche nel-l'insegnamento, vale a dire quello che interes

specialmente i singoli cittadini e gl'interessi privati, tanto nel Diritto di guerra propriamente detto, quanto nei rapporti fra belligeranti e neutrali.-

Il Diritto di guerra è ormai in qualche parte codificato, specialmente nella seconda metà del secolo scorso; fino al 1864 il Diritto di guerra era venuto, per dir così, costituendosi intorno ad alcune consuetudini che si erano affermate sempre più nel trattamento del nemico, nell'organizzazione delle truppe, in certe regole di solidarietà rispetto al nemico che non poteva più combattere, le cui origini risalgono fino alle usanze della cavalleria ed a poco a poco si erano venute svolgendo nell'epoca moderna, ma la vera e propria codificazione del Diritto di guerra, di quelle regole positive a cui tutti gli stati abbiano aderito e che siano osservate con coerenza da parte di tutti gli stati civili, risale al 1864, quando venne

convocata a Ginevra quella Conferenza dalla quale uscì la Codificazione delle regole relative al trattamento dei malati e feriti nella guerra terrestre.- Questa istituzione, in parte privata per origine, in parte pubblica per adesione di tutti i Governi Civili, ormai si estende a tutto il mondo, e costituisce la più universale e la più antica della parte codificata del Diritto Internazionale.-

A queste regole seguirono quelle del 1868, approvate nella Conferenza di Pietroburgo per escludere certi proiettili inutilmente nocivi e tormentosi dai fuochi di fucileria; finalmente, per iniziativa dello stesso Sovrano, lo Zar delle Russie, che aveva iniziata la Conferenza del 1868, si riunì un'altra Conferenza nel 1874 a Bruxelles dalla quale uscì un Progetto di ordinamento delle leggi della guerra terrestre che venne firmato da tutti i Delegati degli Stati convenuti, ma che poi per vari

difficoltà, che è inutile ora enumerare, non venne ratificato dai vari Governi, e restò allo stato di Progetto, di opera scientifica collettiva, più autorevole delle altre opere scientifiche individuali perchè portante la sanzione dei Plenipotenziari dei vari stati, ma non trasformata in trattato per mancanza di ratifica.-

A questo Progetto di Codificazione del 1874 si venne ad aggiungere nel 1881 il Progetto di ordinamento delle regole della Guerra terrestre, approvato dall'Istituto di Diritto Internazionale nella sua Sessione di Oxford, che è un Progetto risultante da un'opera scientifica collettiva, senza la partecipazione di Rappresentanti di Stati.-

Sulle basi di tutte queste preparazioni, in parte risultanti nelle Convenzioni del 1864 e del 1868, in parte risultanti da una preparazione vera e propria,

senza carattere obbligatorio, come i Progetti del 1874 e del 1881, si esplicarono i lavori della Conferenza dell'Aia del 1899 che diedero luogo alla Convenzione ed al Regolamento del 29 luglio 1899, convenzione e regolamento che approfittarono di queste Codificazioni anteriori, in parte le completarono e le modificarono, e diedero il primo capitolo di una complessiva Codificazione Internazionale del Diritto di guerra.-

Ordinariamente si parla delle regole approvate nella Conferenza dell'Aia come di regole contenute in una Convenzione internazionale stipulata all'Aia, ora questo concetto non corrisponde del tutto alla verità; la Conferenza dell'Aia approvò nel 29 luglio 1899 una Convenzione di pochissimi articoli, nei quali, in suo Preambolo espone il concetto che la guerra debba essere condotta in

modo da non adoperare che i mezzi di ostilità indispensabili strettamente per il raggiungimento dei fini che i belligeranti si propongono, ma, anche in quanto non sia codificata una regola esplicita, il Diritto delle popolazioni e dei belligeranti rimasti inermi, debba essere garentito dalle leggi dell'umanità, anche se nessuna particolare regola lo sancisca e che, annesso alla Convenzione dell'Aia, si approva un tipo di regolamento a cui i vari stati aderenti s'impegnano di uniformare le istruzioni da darsi ai loro eserciti in caso di guerra.-

La Convenzione dell'Aia, a propriamente parlare, non codifica il Diritto di guerra, ma non fa altro che stabilire l'obbligo di ciascuno stato di codificare il Diritto di guerra per uso individuale del proprio esercito, e offrire a ciascuno stato un tipo di Regolamento

annesso alla Convenzione, che stabilisce
il minimo e non limita il massimo
delle concessioni, che può essere contenu-
to nei Regolamenti nazionali, i qua-
li possono differire l'uno dall'altro,
pur essendo uniforme l'obbligo assun-
to dai vari stati nell'approvare la
Convenzione dell'Aja.-

A quest'obbligo della Convenzione i
vari stati si sono uniformati in mo-
do diverso: alcuni non hanno ancora
promulgato un regolamento per l'uso
delle proprie truppe, altri, come la Fran-
cia e la Germania, hanno promulga-
to il regolamento dell'Aja tale e quale,
con l'aggiunta di alcuni commenti
e l'hanno distribuito alle truppe, spe-
cialmente agli ufficiali che le coman-
dano; il Governo Inglese ha invece
rimaneggiata tutta la materia
contenuta nel Regolamento dell'Aja

ed ha compilato una specie di Codice sistematico per opera dell'Holland, con riferimenti e commenti brevissimi, che costituisce forse il tipo migliore e preferibile di regolamento ispirato alla Convenzione dell'Aia e che potrebbe essere tradotto per uso degli eserciti di altre nazioni.

Il Governo nostro non ha fatto altro che tradurre il regolamento della Convenzione e distribuirlo ai comandi delle truppe, ed una traduzione del Regolamento dell'Aia fu fatta anche per opera della "Unione Lombarda della Società Internazionale per la pace".—

Accennato così alle varie fonti positive del Diritto di guerra, e nel tempo stesso a tutte le parti del Diritto di guerra che non sono state ancora nemmeno in inizio codificate, vediamo ora di riordinare sistematicamente le regole e le norme che esistono nei

Rapporti Internazionali, rispetto al Diritto di Guerra, e prima di tutto circa la giustizia della guerra e circa le cause della guerra stessa.-

Dove una società di uomini o di gruppi umani è organizzata con una specie di costituzione e con una legislazione propria e un corpo giudiziario che debba applicare norme legislative o principii generali di Diritto, è naturale che in ogni rapporto umano si debbano esaminare due elementi giuridici, l'elemento del Diritto e l'elemento della Procedura; se io debbo qualche cosa ad un altro, quando quello al quale io debba questa cosa me la domanda e io esige, avrà una giusta causa di agire contro di me, se poi riesco di ricorrere ai mezzi pacifici, nei rapporti fra uomo e uomo, oppure ai mezzi giudiziari, si farebbe giustizia dai,

allora questa sua azione che è giusta, in quanto al Diritto che vuole tutelare, è ingiusta in quanto ai mezzi che adopera.-

Quando i vari gruppi umani, politici saranno organizzati nello stesso modo quando esistesse un Parlamento Inter=nazionale ed un Tribunale Internazio=nale competente per giudicare le contro=versie fra stati e far valere i suoi giudi=cati, allora anche nelle contese fra grup=pi umani si dovrebbero tener presente questi due elementi di giustizia l'elemen=to fondamentale relativo al Diritto che si vuol tutelare, e l'elemento della Procedura, e si dovrebbe sempre considerare se una data contestazione fra stati sia giusta in quanto alla cosa che l'uno domanda all'altro Stato, e sia giusta in quanto alla Procedura che si segue per domandare all'altro ciò che gli spetta.- Ma nel Diritto Inter=

nazionale ci troviamo davanti ad una lacuna, perchè non esiste una Codificazione del Diritto Internazionale, non c'è un accordo fra i vari stati circa il criterio da adottarsi in alcuni casi e in alcune questioni, che possono ritenersi fondamentali, vale a dire il criterio legittimo della formazione degli Stati dei principii tradizionali; della volontà popolare, dei confini geografici, e detto questo, come un esempio, fra tanti, dei dissidii che esistono fra i vari stati, che possano dar luogo a contese non ancora regolate da Codificazioni Internazionali Generali, bisognatenere presente che non possono venire eliminati nemmeno da un' Autorità Giudiziaria comune e superiore a tutti, perchè questa autorità Giudiziaria, competente a giudicare le loro controversie, ancora non esiste.-

Di fronte a questa lacuna di norme fondamentali di Diritto, è impossibile di poter giudicare rispetto alle controversie fra stati della giustizia fondamentale delle loro contestazioni, come si giudica dei Rapporti fra uomini o gruppi di uomini organizzati a stato e soggetti alla legislazione di questo, e quindi, mancando un criterio universalmente accolto per giudicare della giustizia fondamentale delle questioni, in ogni caso è necessario, nelle contestazioni fra stati, di accontentarsi, come criterio di giustizia, della giustizia esteriore della Procedura, anzichè della giustizia fondamentale, o della regola di Diritto Internazionale, a cui la controversia si riferisce.

Ragion per cui, se uno stato domanda ad un altro il possesso di un territorio, o la rivendicazione di un territorio che gli apparteneva, o la rinuncia di un

Diritto, o il riconoscimento di una ulti[ma]
superiorità, non esistendo una Codi-
ficazione del Diritto Internazionale, [cui]
si possa ricorrere per giudicare della giu-
stizia di quella pretesa, si riconosce
la lacuna che esiste nel Diritto Inter-
nazionale, si abbandona di volta in
volta il colmarla all'indagini del so-
ciologo o del filosofo, che non hanno nien-
te a che fare col cultore del Diritto Interna-
zionale il quale deve cercare un criterio
informatore nelle regole positive ed in ma[n]-
canza di queste si limita a giudicare
della giustizia della Procedura, che vien
seguita nelle singole controversie. -

Avviene dunque, come nei rapporti
di sopravvivenza delle antiche consuetudi-
ni cavalleresche, per le quali si attribui-
sce una importanza decisiva al Duel-
lo, senza indagare la ragioni origina-
ria della contesa, che anche fra gli

si guardi soltanto se nella Procedura seguita prima, durante e fino alla fine delle ostilità, si seguano certe regole di lealtà e moderazione che costituiscono finora tutto il Diritto di guerra.-

Ora questa esteriorità di giustizia si manifesta nella Procedura che precede la dichiarazione di guerra, o il principio delle ostilità, e nei modi con i quali cominciano le ostilità stesse.-

Qualunque sia il principio di giustificazione che possa suffragare la domanda di uno stato, è ormai inteso ed approvato dalla coscienza di tutto il mondo civile che uno stato, anche se eventualmente avesse ragione di domandare una data cosa, è dalla parte del torto se comincerà le ostilità prima di aver tentata la composizione pacifica della controversia, prima cioè di aver domandata riparazione di un'offesa

soddisfazioni per una propria pretesa, aver aspettato un congruo tempo prima di poter ricevere risposta negativa, aver chiuso l'adito a ingerenze di altri Stati per mezzo dei Buoni Uffici e della Mediazione, ed avere infino raccolto il minimo delle proprie pretese e comunicatolo all'altro stato come ultimatum.- Oltre a questo si ritiene dai più esser necessaria una vera e propria Dichiarazione di guerra.
L'importanza di una Dichiarazione di guerra è non soltanto di indole di Procedura e di Lealtà cavalleresca, ma ha anche un valore giuridico notevole nei rapporti degli Stati e nei rapporti degli individui; lo stato di guerra modifica assai le relazioni, non solo dei due stati e dei rispettivi eserciti fra di loro, ma dell'uno stato belligerante verso i cittadini dell'altro, e

di turbare i belligeranti verso i neutra-
li; le condizioni giuridiche ed economi-
che dei privati cittadini dell'uno nel ter-
ritorio dell'altro, sia per la sicurezza
personale, sia per la sicurezza dei com-
merci e delle relazioni pacifiche, subisce
un'alterazione per effetto dello stato di
guerra, ed i belligeranti acquistano
certe attitudini e competenze di sorve-
glianza e di repressione nei riguar-
di dei neutrali e dei loro commerci, che
modificano di gran lunga le condizio-
ni di questi ultimi. – Ora è naturale
che, se un nuovo modo di essere fra due
stati belligeranti ne genera un altro nei rappor-
ti fra i sudditi rispettivi e nei rapporti
con i terzi stati, debba essere segna-
to precisamente in via cronologica, il
momento in cui cessa la condizione
normale di pace e comincia la condizio-
ne eccezionale di guerra, ed a cominciare

dal quale una nave da guerra d'un belligerante, per esempio, ha diritto di alcune indagini in alto mare sulle navi mercantili degli altri stati, diritto di cattura su queste navi, qualora si siano rese ree di contrabbando, e diritto di assalire le navi da guerra nemiche.- Ora è certo che, essendovi una specie di crepuscolo della pace prima del principio delle ostilità, vi è, nel caso in cui non si faccia una vera e propria dichiarazione di guerra, un periodo di tempo durante il quale certe azioni della forza armata d'uno stato verso i terzi ed il loro Commercio possono essere ritenute lecite o illecite a seconda che si siano compiute in istato di guerra, o in istato di pace in questo periodo incerto fra l'uno e l'altro stato, o vi è un atto sporadico di ostilità, che non toglie ogni mezzo

al ristabilimento della pace, ove è una vera decisione da parte dei due stati di venire alla guerra, ma non vi è ancora un atto effettivo di ostilità, in tutto questo periodo di tempo l'unico criterio per giudicare della legittimità o illegittimità di certi atti è la esistenza o la non esistenza della dichiarazione di guerra.-

A questo bisogno non ha provveduto ancora il Diritto Internazionale Positivo, perchè nella Convenzione del 29 luglio 1899 e nel Regolamento annesso non vi è alcuna norma che renda obbligatorio o che consigli utile l'uso della dichiarazione.- Intorno a questo il Diritto Internazionale vigente è ancora abbandonato alle consuetudini meramente antecedenti alla Convenzione dell'Aia, e gli stati sono ancora liberi di fare o non fare una dichiara=

zione solenne.-

Questa pratica della dichiarazione di guerra è venuta modificandosi molto durante gli ultimi due secoli; fino al 1500 rarissimamente si cominciava una guerra senza dichiarazione, la quale avveniva in forma tanto più solenne, quanto più si risale all'antichità.- Fra le città Greche erano gli Araldi che annunciavano la guerra, presso i Romani vi erano la "Clarigatio„ e la "Indictio belli„ che precedevano l'inizio delle ostilità; e nei rapporti fra stati Medio Evali, dove le relazioni Pubbliche del Sovrano col territorio si confondevano con le relazioni Private del Proprietario sul proprio fondo, la Dichiarazione di guerra avveniva in forma di sfida fatta per interposta persona.- Tutte quelle sfide, cantate anche dai nostri Poeti cavalle:

ruschi ci danno un'idea di quello che era in quei tempi una Dichiarazione di guerra.- Col procedere del tempo, la Dichiarazione venne assumendo un'altra forma; intanto, esistendo le Rappresentanze Diplomatiche Permanenti da parte di uno stato nel territorio di un altro, la Dichiarazione di guerra assumeva necessariamente una Procedura diversa; fra stati che non avevano rapporti diplomatici permanenti era una speciale missione diplomatica che da uno stato all'altro portava la dichiarazione, fra i popoli invece aventi la missione diplomatica permanente, l'allontanarsi di questa missione dalla Capitale dello stato presso la quale è accreditata e la rottura dei Rapporti Diplomatici lasciano vedere la possibilità della guerra, la qual possibilità si muta in certezza

quando la Missione, allontanandosi, consegni una solenne Dichiarazione di guerra..

Oltre a questa dichiarazione fatta a mezzo degli Agenti Diplomatici, alcuni Stati hanno assunto l'abitudine di proclamare col mezzo di un araldo la guerra in un punto centrale della propria Capitale, per esempio dall'alta Borsa di Londra, nel caso dell'Inghilterra, affidando questa dichiarazione alle ali della pubblicità, e si proclama ai quattro venti perchè giunga alle orecchie dell'avversario.- Fino a che le comunicazioni non erano organizzate come ora, questa forma non poteva essere assimilata ad una vera dichiarazione, perchè non vi era alcuna sicurezza che giungesse all'avversario; infatti nella statistica compilata intorno al numero delle guerre dichiarate e

non dichiarate, le guerre dichiarate uni=
lateralmente sono assimilate a quelle
non dichiarate, e per guerre dichiarate
si sono intese quelle in cui si aveva la
dichiarazione più o meno solenne e che
fosse senza alcun dubbio giunta a
cognizione del governo cui era diretta.

L'opinione degli scrittori è attual=
mente in favore di un atto che possa
considerarsi come equipollente ad una
dichiarazione, e non in favore dell'obbli=
go di dichiarazione di guerra assoluta
e solenne, come si usava nel Medio Evo;
infatti con le comunicazioni molto
lente e difficili che esistevano in un
epoca in cui non esistevano le amba=
sciate permanenti, poteva avvenire che
una guerra, non dichiarata solenne=
mente, venisse proclamata da uno
stato nel proprio territorio, e giungesse
a cognizione dell'altro stato, dopo che

si una volta gran parte delle ostilità; col sistema nostro delle communicazioni, non solo postali ma telegrafiche, che abbracciano come in una rete tutto il mondo, se domani venisse, per esempio, dichiarata la guerra tra il Chilì ed il Perù, tre ore dopo tutto il mondo saprebbe che la guerra è stata dichiarata.- Sicchè, rispetto alla esigenza della cognizione da parte di uno stato della volontà dell'altro di fargli la guerra, che è la sola essenziale e necessaria, e rispetto alla condizione di pubblicità, qualunque manifestazione pubblica, ufficiale da parte di uno stato di far guerra è, nell'epoca nostra, sufficiente, sia essa una dichiarazione di ultimatum con dichiarazione di guerra sottintesa nel caso che non venga risposto alle domande nel tempo prescritto, sia una

comunicazioni ai terzi stati della volontà di fare la guerra, sia un Proclama al popolo o all'esercito, come quelli emanati da Vittorio Emanuele II° e da Francesco Giuseppe nel 1866.-

Sicchè nelle condizioni attuali del mondo, la Codificazione Internazionale del Diritto in questo argomento dovrebbe farsi così: nella Convenzione dell'Aia, dopo quella parte relativa alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, cioè alla Mediazione, ai Buoni Uffici e alla Commissione d'Inchiesta, si dovrebbe aggiungere un altro articolo, per dire che la guerra non deve essere incominciata da alcuno stato, senza aver manifestato in modo pubblico ed ufficiale la sua deliberazione di combattere contro uno stato determinato, in modo tanto pubblico da porre un limite di tempo fra il periodo

di pace che finisce e quello di guerra che incomincia.-

Dopo la dichiarazione di guerra e dopo che questa è giunta a cognizione del l'altro belligerante, è naturale che possano seguire immediatamente le ostilità, perchè altrimenti l'abilità politica di uno stato, che prepara in previsione di una guerra il proprio armamento, avrebbe del tutto perduti i suoi vantaggi, se questo stato dovesse aspettare tanto quanto occorresse all'altro stato, meno previdente, di completare il proprio armamento; ragioni per cui la regola che enuncia il Dudley Field nel suo "Progetto di Codice di Diritto Internazionale" secondo cui quaranta giorni dovrebbero correre fra la Dichiarazione di Guerra e l'inizio delle ostilità, è una di quelle regole teoriche che il giurista formula a tavolino, ma che gli Stati mai si

si adatteranno ad applicare, poichè è molto più facile che essi rimettano la soluzione delle loro controversie ad un Giudizio arbitrale, piuttostochè si decidano a perdere questi vantaggi aspettando che l'altro stato si prepari.-
Del resto lo scopo che si prefiggerebbero la Ufficialità e la Officiosità della Pubblicità della Dichiarazione di guerra è quello di tutelare sopratutto non il Diritto e gli elementi di difesa dello Stato considerato in sè, come persona Pubblica, e nel suo esercito e nella sua Marina, ma quello di tutelare i diritti dei privati appartenenti agli Stati belligeranti e i diritti dei terzi, nel senso di stabilire il momento in cui il Diritto di guerra comincia ad avere applicazione per tutti i danni che esso possa arrecare alla esplicazione della loro attività.-

La mancanza di questa Codificazione della Dichiarazione di guerra ha fatto sì che nelle ultime guerre sorgessero dei malintesi da parte dell'uno o dell'altro Stato, perchè uno di questi riteneva d'aver corrisposto alle esigenze del Diritto Internazionale facendo manifesta la volontà di cominciare la guerra, e l'altro denunciava al mondo civile quest'atto come una aggressione non preceduta da dichiarazione, perchè non fatta in quelle forme tradizionali della sfida, che ora non sono più necessarie, e che appunto per questo sono cadute in desuetudine.- Tutto il dissidio, sorto dopo la guerra Russo-Giapponese, è un esempio degli effetti della mancanza di questa Codificazione.- Il Giappone, dopo una negoziazione durata parecchi mesi, dopo una infinità di esitazioni nelle trattative da parte della Russia e dopo aver mandato il 15 Gennaio un ultimatum alla

Russia nel quale disponeva le sue ultime concessioni e pretese domandando una pronta risposta, e dopo il rinvio dal 15 al 20 e dal 20 al 29 gennaio del termine fissato per questa risposta, quando questa risposta non venne e d'altra parte notando i preparativi Russi in Estremo Oriente, allora il Ministro degli Esteri Giapponese fece presentare una Nota, accompagnata dalla rottura delle relazioni Diplomatiche, dal suo Ministro Plenipotenziario a Pietroburgo, al Governo Russo, nella quale era detto che il Governo Giapponese, non avendo ricevuta risposta al suo Ultimatum, metteva fine a un negoziato che non presentava oramai che un carattere di futilità, e interrompeva i Rapporti Diplomatici, che non avevano oramai per lui alcun valore, riservandosi di ricorrere ai mezzi più opportuni per la tutela dei propri diritti.- Era naturale che questa Dichiara=

razione, accompagnata dalla partenza dell'Agente Diplomatico Giapponese a Pietroburgo, non era una Dichiarazione di guerra nelle forme tradizionali della sfida, ma ne raggiungeva lo scopo nelle condizioni attuali dei Rapporti Internazionali; sicchè non si poteva dire che la guerra fosse stata incominciata dal Giappone senza dichiarazione e quindi che fossero illeciti gli atti di ostilità compiuti dalle forze Giapponesi, prima che fosse avvenuto il vero Proclama di guerra, emanato dal Mikado, quattro o cinque giorni dopo.-

Salvo quindi ad invocare una futura Codificazione di questa materia, ora nei riguardi del Diritto Positivo non resta altro che constatare questa lacuna del Diritto Internazionale, e diffondere nella coscienza degli Stati Civili che una guerra debba ritenersi dichiarata, quando si sia manifestamente pubblicata e qualunque sia stato il modo della manifestazione.-

-.Lezione Quarantaduesima.-

-.Sommario.-

I Belligeranti legittimi.- Stati.- Combattenti regolari e irregolari.- Leva in massa.- Insorti.- Irregolari di mare.- Corsa - Flotta volontaria e navi ausiliarie.- Regole che dovrebbero essere codificate dalla Conferenza dell'Aia.-

---

La seconda indagine che è necessaria nella trattazione del Diritto di guerra è quella che si riferisce a verificare quali siano e quali non siano i legittimi belligeranti, perchè nel caso che si

trovino di fronte due legittimi belligeranti, ciascuno di questi può pretendere dall'altro l'applicazione del Diritto di guerra come risulta dalla consuetudine e come risulta in parte dalla codificazione degli Stati Civili; invece quando uno dei due belligeranti non debba essere calcolato come legittimo belligerante, allora il rapporto fra l'uno e l'altro non è di Diritto Internazionale, ma di Diritto interno, e quindi può applicarsi il Diritto Penale interno anziché il Diritto Internazionale.-

Questa indagine relativa ai legittimi belligeranti deve rivolgersi prima agli Stati o ai corpi costituiti che si combattono, poi a quelli che, armati, rappresentano l'uno o l'altro dei due combattenti.-

Per quello che riguarda gli Stati ormai il Diritto Internazionale ha adottato anche nella pratica una norma

dalla quale risulta che anche gli stati che sono soggetti all'alta sovranità di un altro stato, e che quindi non hanno una personalità indipendente di Diritto Internazionale, pure nel caso che muovano guerra allo stato da cui dipendono, sono riconosciuti come legittimi belligeranti; infatti la loro personalità, quantunque non indipendente nei rapporti diplomatici di pace, e risultante da un'investitura che deriva loro da un altro stato, è pure abbastanza sviluppata ed organizzata per poter dare alle loro forze tutta quella disciplina, quel controllo dell'autorità superiore, che si richiedono perchè osservino le leggi della guerra.-

Quindi il carattere estensivo del concetto di legittimo belligerante non porta nessun danno alla applicazione delle regole di Diritto Internazionale, men=

Tu invece, se venisse misconosciuto il carattere di legittimo belligerante, per legge di rappresaglia resterebbe all'altro contendente tutto quel rigore della legge che volesse applicargli, e quindi per la rigida applicazione di una regola di Diritto Internazionale si arriverebbe a conseguenze opposte a quelle volute dal Diritto Internazionale. - Infatti in tutte le ultime guerre, anche in quella più recente fra l'Inghilterra e le Repubbliche Sud-Africane, uno dei due belligeranti, l'Inghilterra non riconosceva personalità Internazionale all'altro, ma pure riconobbe il carattere di legittimo belligerante a questo stato sottoposto, che risorgeva contro lo stato superiore e che gli muoveva una guerra non legittima, nel concetto del primo, ma legittima nella forma in cui veniva combattuta. -

Ma dove l'indagine è più importante

è nel vedere se e quando le truppe dei due Stati belligeranti, sulla cui legittimità collettiva non cade alcun dubbio, possano essere riconosciuti come legittimi combattenti. - A questo riguardo si ha ormai per toglierci ogni dubbio tre norme contenute nel Regolamento dell'Aià del 1899, che hanno in gran parte completato ed adottato ciò che si era venuto stabilendo per via di consuetudine o di accordi taciti fra i vari Paesi Civili. - Sulla legittimità degli eserciti regolari combattenti non vi è dubbio, ma è noto che in tutte le epoche della storia l'esercito regolare è stato completato in diversi modi; prima che ci fosse il servizio militare obbligatorio e la graduazione della popolazione armata in esercito permanente ed esercito di riserva, si aveva un esercito permanente che ve=

niva completato in tempo di guerra con volontari; ora a questo esercito complementare è stata riconosciuta ormai una legittimità equipollente a quella dell'esercito regolare, purchè risponda ad alcune condizioni; che i corpi di queste truppe combattano sotto un capo responsabile; che abbiano segni distintivi, che portino apertamente le armi e che osservino le leggi della guerra.- Le prime tre condizioni sono preventive, inquantochè, se mancano, le truppe non sono ammesse alla guerra come legittimi belligeranti; la quarta è una condizione successiva, vale a dire una condizione, non verificandosi la quale qualunque corpo di truppa verrebbe a perdere il beneficio di legittimo belligerante.-

Nella discussione che ha preceduta

la correzione di questa regola è stato adottato anche un altro principio per intervento del Delegato Svizzero alla Conferenza dell'Aia; da questa norma appariva che i corpi volontari o complementari degli eserciti permanenti dovevano essere sotto queste condizioni riconosciuti come legittimi belligeranti, ma non era esplicito il riconoscimento delle truppe non complementari di quegli stati che non hanno un esercito permanente, di cui possano essere considerate un complemento, come è nel caso della Svizzera, e allora è stato aggiunto un inciso, per cui è detto che gli stati, non aventi un esercito organizzato, hanno diritto che questo esercito venga riconosciuto esercito regolare in caso di guerra. -

Poi l'articolo 3° del Regolamento dell'Aia del 1899 stabilisce che quando

un esercito è seguito da personale non combattente, come sarebbe tutto il personale di commissariato, di amministrazione, di traino ecc, questo personale deve essere ritenuto appartenente all'esercito regolare, e questi seguaci non combattenti dell'esercito combattente sono a questo assimilati, in quanto in caso di cattura devono essere fatti prigionieri e trattati come tali..

La norma che ha dato luogo a maggior discussione fra i Rappresentanti dei vari Stati alla Conferenza dell'Aia, fu quella contenuta nell'articolo 2°, che si riferisce alla Leva in massa.. I Rappresentanti degli Stati militarmente più organizzati, specialmente quelli della Germania, volevano adottare il sistema seguito dall'esercito tedesco nella guerra con la Francia del 1870-71, vale a dire ricono=

scine, in modo molto restrittivo e limitato, il carattere di legittimo combattente alla Leva in massa; invece tutti i Rappresentanti degli Stati Piccoli, i quali davano solo a questa partecipazione di tutto il popolo affidare la propria difesa in caso di invasione, volevano che fosse riconosciuto il carattere di legittimo belligerante ai soldati della Leva in massa in ogni caso.- Allora si è venuto ad una transazione il cui risultato è l'articolo 2° del Regolamento, ove è detto che la leva in massa formatasi in un territorio all'avvicinarsi del nemico e prima della occupazione del territorio, anche se non abbia una organizzazione completa, nè capo responsabile, nè segni esteriori molto visibili purchè osservi le leggi della guerra, è assimilata all'esercito regolare.-

Non fu adottato tutto quanto si pretendeva dagli stati piccoli, vale a dire una regola che assimilasse agli eserciti regolari anche la leva in massa insorta in un Paese dopo la occupazione da parte del nemico; sicchè nel Diritto Positivo attuale di guerra si ha questo fenomeno, che la leva in massa sorta all'avvicinarsi del nemico è considerata legittima combattente, mentre tale non si considera quando succeda all'occupazione del Paese da parte del l'esercito conquistatore.-

Però nel Preambolo della Convenzione cui è annesso questo Regolamento e nei Protocolli si hanno dichiarazioni esplicite da cui risulta che non tutti, che non sono ammessi nel Regolamento, si debbano intendere assolutamente esclusi, e che gli stati aderenti a quella Convenzione confidano che in

avvenne tutti i belligeranti applicheranno le norme delle leggi della guerra con tutti quei temperamenti derivanti da sentimenti di umanità.-

Con questo criterio si collega quello del riconoscimento di legittimi belligeranti degli insorti di un dato Paese, di una data classe, di parte della popolazione o di una Provincia di un dato stato, sia per mutare la forma del Governo, sia per staccare una data parte di territorio dallo Stato cui appartiene.-

In tale argomento era, per un doppio ordine di motivi, difficile di venire ad una codificazione e difficile sarà anche di venirvi in una futura convocazione della Conferenza dell'Aja; prima di tutto è difficile di poter delimitare e definire con una specie di dosimetria precedente quale sia il punto nel quale si arresti e termini

un turbamento dell'Ordine Pubblico che debba essere ritenuto colpito dalla Legge Penale dello Stato, e il punto nel quale cominci un turbamento di ordine pubblico provocato invece da legittimi belligeranti.. Il concetto fondamentale è vago che vi sia uno stadio nei dissidi civili, nel quale è indiscutibile che le due parti che lottano debbano considerarsi l'una e l'altra come legittimi belligeranti, non può esser messo in dubbio, ma è più facile che il riconoscimento di questa condizione s'imponga di volta in volta, per circostanze di fatto e per pressione del l'opinione pubblica di tutto il mondo civile, che non possa precisarsi prima da una specie di definizione.. La impossibilità dunque di poter, oltrechè enunciare una massima teorica intorno a cui non vi è alcun dissidio

fra stati, di poter definire le condizioni di applicazione di questa massima, sarebbe stato sommamente difficile ed impossibile di aggiungere alla Codificazione dell'Aia una regola che stabilisse la condizione di riconoscimento dei diritti dei belligeranti ai partecipanti alle guerre civili. -

Inoltre vi era un'altra circostanza di carattere politico che impediva che i Rappresentanti degli Stati si occupassero di questa definizione; le insurrezioni sono fenomeni che di quando in quando si verificano, e si sono sempre verificate, nei vari Paesi, e che in molte circostanze hanno una vera importanza storica, ma sono fenomeni patologici che non possono essere preveduti nelle condizioni fisiologiche degli Stati organizzati, allo stesso modo che un individuo, quando è sano, rifugge dal prevedere il caso di malat=

tia e più ancora quello di morte; ra:
gioni per cui si opponeva alla codifi:
cazione di questa regola quel sottin:
teso degli Stati, per il quale essi si con
sideravano un qualche cosa di perma
nente e immutabile, e non prevedevano
quei rivolgimenti politici che si verifi
cano di tanto in tanto nella loro esisten
za.- Per questi motivi il carattere e
la definizione delle condizioni nelle qua
li gl'insorti, in qualunque circostanza
la insurrezione si manifesti, devono
essere considerati come legittimi
belligeranti, è una regola che sarà
sempre abbandonata al riconoscimen:
to di volta in volta, quando una
insurrezione si manifesta, e non po:
trà mai essere preveduta anteceden
temente dai vari Stati; e costituirà
quindi sempre una lacuna nella Codi:
ficazione del Diritto di Guerra.-

Del resto, ogni qual volta le insurrezioni si sono mantenute con un tratto di territorio occupato dagli insorti e con un Governo organizzato, gl'insorti ebbero sempre un riconoscimento dei diritti dei belligeranti legittimi; anzi la Iª Codificazione del Diritto di Guerra, rappresentata dalle istruzioni degli Stati Uniti di America alle proprie truppe nella guerra di Secessione del 1862-65, redatte da Francis Lieber, giurista tedesco naturalizzato americano, fu fatta ed emanata appunto in occasione di una guerra civile, nella guerra fra gli Stati del Nord e quelli del Sud della grande Repubblica Americana.-

Molto più complesso che non negli eserciti di terra, è quanto si riferisce alla definizione delle forze irregolari nella guerra marittima.-

Prima di tutto la Codificazione della

Conferenza dell'Aia, meno alcune di=
sposizioni adottate per applicarle alla
guerra marittima, stabilì che i princip[i]
sanciti nella Convenzione di Ginevra non
si estendano alla guerra di mare. Dun=
que, per quanto si riferisce alla guerra
marittima, sussiste ancora il Diritto In=
ternazionale antecedente, consuetudi=
nario, misto di dottrine e di condotta
arbitraria adottata di volta in volta
fra gli Stati che esisteva per la guerra
terrestre prima della Codificazione
dell'Aia.- Ora appunto in questo ar=
gomento di truppe regolari o irregola
ri ha variato molto la condotta de=
gli Stati negli ultimi tempi, ed appun
to da un riassunto di queste variazio
ni di condotta potrà risultare il valo=
re attuale delle regole, in questo argomen
to del Diritto Internazionale.-

Originariamente gli Stati non avevano

una distinzione così netta come quella che si ha attualmente fra la flotta militare e la flotta mercantile, e come la guerra era nei rapporti terrestri una lotta di tutti contro tutti, così la guerra marittima era una lotta di tutte le imbarcazioni di uno stato contro tutte le imbarcazioni di un altro; e del resto la diversa qualità delle armi che erano usate rendeva facilissima la trasformazione di una nave, che ordinariamente serviva all'uso mercantile, in nave da guerra.- A rendere più facile questa trasformazione concorreva anche il fatto che queste navi mercantili, non essendo i mari egualmente sicuri come lo sono ora, dovevano essere dotate anche in tempo di pace di forze sufficienti per difendersi da quei nemici costanti del genere umano, o

anche numerosi un tempo, che erano i pirati.-

Più tardi si venne distinguendo la marina militare dalla mercantile e allora, soprattutto nei rapporti degli Stati che avevano una marina mercantile più numerosa, si ebbe la consuetudine di aumentare le proprie forze militari marittime allo scoppiare di una guerra, col concedere "lettere di rappresaglia o di marca" come erano chiamate, ad armatori di navi mercantili del proprio stato, che potevano correre, e per questo era chiamata Corsa marittima, il mare contro le navi mercantili e da guerra dell'avversario. Questa Corsa marittima, cominciata ad organizzarsi nel periodo Medio Evale, venne originariamente concessa esclusivamente a navi mercantili appartenen=

di a cittadini dello Stato che era in condizione di guerra, con l'incarico di battere i mari contro le navi da guerra e mercantili dell'altro Stato contro cui questo combatteva. - Col procedere del tempo si ebbe uno sviluppo della Corsa marittima che, dal punto di vista giuridico e morale si poteva ritenere una degenerazione di questo istituto, vale a dire si autorizzavano gli armatori delle navi mercantili non soltanto a correre contro le navi mercantili e da guerra del nemico, ma anche ad esercitare la propria autorità sulle navi mercantili dei neutrali per impedire a questi il commercio fatto a favore del nemico; così affidando un incarico tanto delicato ad armatori privati, non astretti alla disciplina militare, senza vincolo

dell'onor militare, e che prestavano la loro opera per il solo desiderio della preda e del guadagno, si incorreva nel grande inconveniente di far sì che questi corsari abusassero della propria autorizzazione e che si dessero unicamente alla preda indipendentemente dal concetto della difesa del proprio Paese.-

Dando poi a questi armatori Privati il Diritto di fermare e visitare anche le navi mercantili neutrali, era naturale che essi abusassero della loro autorità, interpretando come commercio di Contrabbando quello che tale non era, allo scopo di preda, e quindi per opera di corsari venisse grandemente minacciato e danneggiato tutto il Commercio dei neutrali.-

Ma poi si ebbe in alcune guerre, e segnatamente a partire dal 1500, un altro abuso nell'applicazione della [illegible]

vale a dire la facilità con cui uno Sta=
to belligerante concedeva patenti di
Corsa anche ad armatori appartenenti
a Stati neutrali, con l'incarico di far
la Corsa per conto proprio, di danneggia=
re il nemico e sorvegliare le navi neutra=
li.- Questi armatori neutrali che cor=
revano il mare al solo scopo della preda e
senza alcuna attrattiva di patriottismo,
fecero degenerare ancora più il diritto
di guerra marittimo, e posero tali
condizioni difficili al Commercio dei
neutrali da generare una gran quan=
tità di proteste, da essere una delle
cause occasionali delle Leghe dei Neu=
trali per proteggere i propri Diritti in
tempo di guerra e fecesi che tutti gli
Stati si indussero ad escludere dal=
l'armamento in corsa le navi mer=
cantili dei terzi Stati, e così la corsa
marittima nel secolo XVIII°, si limitò

alla concessione di patenti di Corsa solo alle navi mercantili di uno belligerante con l'incarico di danneggiare le navi nemiche e sorvegliare i neutrali.- Ma anche questo mezzo supplementare riusciva molto dannoso per i neutrali e perciò si risorse da molte parti, specialmente per opera degli Stati mercantili meno do[tati] di forze militari marittime, contro questa pratica della Corsa; infatti si arrivò ad eliminarla nel trattato di Parigi del 1856, nel cui I° articolo si legge: « la Corsa è e rimane abolita ».-

A questa abolizione della Corsa avvennero tutti gli Stati, meno gli Stati Uniti, la Spagna ed il Messico; sicchè tutti gli Stati che hanno aderito all'abolizione della Corsa sono obbligati a non ricorrervi nei rapporti

fra loro, ma non sono obbligati nei rapporti con uno di questi tre Stati non aderenti, ed è perciò che l'armamento in Corsa è ancora preveduto dal nostro Codice della Marina Mercantile. - Però l'eventualità è sommamente improbabile perchè, anche nell'ultima guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna, guerra combattuta fra due stati nessuno dei quali aveva aderito alla abolizione della Corsa, e nei quali l'uso dei Corsari sarebbe stato legittimo, pure non vi ricorse nè l'uno nè l'altro Stato; infatti sarebbe stato per loro poco vantaggioso predare solamente le navi nemiche, e non avrebbero potuto predare le navi neutrali in caso di contrabbando, senza generare un sentimento di sfavore di tutti i neutrali contro di loro. -

Del resto a persuadere gli Stati a

non ricorrere più alla Corsa hanno contribuito anche alcune considerazioni di indole tecnica e di fatto, oltre quelle di indole giuridica e morale; infatti prima che i nuovi sistemi di armamento, di protezioni delle navi stesse, di rifornimento e deposito di carbone con tutti gli altri nuovi elementi delle navi da guerra, entrassero a differenziarle dalle navi mercantili, anche per la costruzione e la attitudine necessaria, era facile il trasformare una nave mercantile in una nave da guerra con la stessa potenzialità. - Ma dopo la applicazione delle potenti artiglierie delle corazze proteggenti i fianchi delle navi, dopo le grandi costruzioni marittime ed i grandi rifornimenti di carbone necessari, ed il bisogno di ricorrere a porti di rifornimento e basi ...

possibilità o la difficoltà di ricorrere a porti neutrali, la trasformazione di nave mercantile in nave da guerra, se non è preveduta prima della guerra stessa, è qualche cosa di impossibile, ed i corsari si troverebbero con tanta difficoltà di proteggere sè stessi, con quanta facilità si trovavano in antico di correre i mari e danneggiare gli altri.-

Però quando si credette che alla abolizione della Corsa dovesse seguire un periodo storico in cui non si sarebbero trovate di fronte che le sole forze militari dei due belligeranti, gli Stati Civili escogitarono un succedaneo della Corsa stessa, che desse maggiori garanzie ai neutrali, avesse un carattere di legittimità e nel tempo stesso producesse in parte gli effetti della Corsa, e questo succedaneo si svi=

luppò di due forme, nella flotta Volon-
taria e nella Flotta Ausiliaria, le qua-
li costituiscono veramente gli irregola-
ri della guerra marittima, organiz-
zati con un minimo di garanzie,
con perfetta analogia con gli irregola-
ri della guerra terrestre riconosciuti
dal Regolamento della Conferenza del-
l'Aia.-

A riguardo alla Flotta Ausiliaria
fu prima la Confederazione del Nord
della Germania nella guerra con la
Francia del 1870, a riguardo alla Flotta
Volontaria fu prima la Russia che ne
organizzò una come istituto per se stan-
te che creava con azioni a fondo per-
duto un capitale i cui vantaggi de-
stinava all'aumento della Flotta Vo-
lontaria stessa, che doveva essere co-
struita in tali condizioni tecniche da
poter servire in tempo di guerra come

navi da guerra, e in tempo di pace al trasporto di merci e truppe dal Mar Nero all'Estremo Oriente, così combinando la costruzione, che rendeva queste navi atte alla guerra, con la speculazione commerciale che faceva sì che queste navi si alimentassero da sè, la Russia potè sviluppare di molto la flotta volontaria, cui appartenevano in parte le navi combattenti nell'ultima guerra contro il Giappone.-

Ora la massima parte degli Stati, il nostro compreso, hanno adottato il sistema delle navi ausiliarie, invece che la flotta volontaria, vale a dire navi costituite da una o due società di navigazione con sussidi da parte dello Stato, con l'obbligo di regole speciali e tecniche di costruzione che le rendano facilmente trasfor=

mabili in navi da guerra, con un incaricato della marina militare dello Stato a bordo per sorvegliare che queste navi mercantili non diminuiscano la loro attitudine trasformativa, navi che in tempo di guerra ricevono un comandante e gran parte dell'equipaggio militari e che vengono del tutto assimilate a navi da guerra.-

Ora è naturale che a queste navi ausiliarie e volontarie non possa opporsi nessuno di quegli appunti che si muovevano contro le navi corsare, perchè la loro trasformazione in navi da guerra è completa e danno perfetta garanzia di osservanza delle leggi della guerra; è la flotta militare che aumenta il numero delle proprie unità in tempo di guerra, allo stesso modo dell'esercito di terra.- Però questo aumento deve esse

sottoposto ad altre condizioni e limiti, purchè non offenda gli obblighi che esistono fra i belligeranti e gli obblighi esistenti fra questi e i neutrali.-

È naturale che durante la guerra uno stato belligerante possa trasformare le sue navi mercantili in navi da guerra, ma esso non può, senza offendere il Diritto Internazionale, comperare durante la guerra, da uno stato neutrale, navi che si trovassero in condizioni di facile trasformabilità; in questo caso si avrebbe un contratto mascherato di navi mercantili che in realtà sono navi da guerra.- È tanto più sarebbe grave, e dovrebbe essere vietata dalla prossima Conferenza dell'Aia, la vendita di navi mercantili iscritte come navi ausiliarie dello stato neutrale, come quelle vendute dalla Germania alla Russia nell'ultima guerra, costituendo una violazione di neutralità e potendo essere considerate come

non legittime belligeranti dato il carattere illecito del contratto.-

Inoltre la trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra, anche se appartengano allo Stato belligerante, deve essere fatta prima che esse intraprendano il proprio viaggio come navi da guerra, e non come hanno fatto le navi Russe Saint-Petersbourg e Smolensko che, nell'ultima guerra, uscirono come navi mercantili dal mar Nero (non potendo uscirne come navi da guerra) e quindi nel Mar Rosso si manifestarono navi da guerra, arrestando navi mercantili neutrali sospette di contrabbando.-

Sicchè nella prossima Conferenza dell'Aia dovrebbe essere codificata questa materia degli irregolari di mare, come per quelli di terra, ma aggiungendo questa condizione, che sia vietato cioè l'acquisto di navi trasformabili durante la guerra da Stati neutrali, e che la trasformazione avvenga prima che la nave mercantile cominci il suo viaggio come nave da guerra.-

---

-.Lezione Quarantatreesima.-

-.Sommario.-

Condizione dei pacifici cittadini di un belligerante nei rapporti con l'altro belligerante.- Dimora nel territorio del nemico.- Dimora e diritti nel territorio proprio occupato dal nemico.- Dimora e diritti nel teatro della guerra. Rapporti giuridici fra i privati di un belligerante e l'altro belligerante e i privati cittadini di questo ultimo.- Quali modificazioni possono derivare in tali rapporti dallo stato di guerra.-

---

Una delle frasi che si leggono in quasi tutti i Trattati di Diritto Internazionale,

in quanto si riferisce al Diritto di guerra, è quella che, dopo aver definito il Diritto di guerra come un rapporto esclusivo fra le truppe degli Stati belligeranti, afferma che queste conseguenze del Diritto di Guerra non si estendono minimamente ai pacifici cittadini dell'uno e dell'altro Stato, restando per questi inalterati i rapporti antecedenti di pace.- Ora questa affermazione così assoluta, come quasi tutte le affermazioni assolute, non corrisponde alla verità; donde sarà opportuno di vedere da parte a parte in quanto corrisponde e in quanto non corrisponde alla verità effettiva delle cose questa affermazione che tende a includere sottratti a tutte le conseguenze della guerra i privati cittadini degli Stati belligeranti, e prima di tutto per quanto si riferisce alla dimora reciproca nei rispettivi territori.-

Per lungo tempo, ritenendosi la guerra

una condizione di ostilità di tutti contro tutti fra gli stati belligeranti, si riteneva che lo stato che si trovava in condizione di guerra potesse e dovesse espellere anche tutti i sudditi non militari dello stato nemico, o farli prigionieri; questa regola è ancora affermata come conseguenza dei diritti derivanti dallo stato di guerra dal Vattel nel suo "Diritto Internazionale,, che pure in tante parti segna un progresso sulle dottrine antecedenti. - E infatti nelle guerre che si verificarono a tutto il secolo XVIII° fino al principio del secolo XIX° e a tutte le guerre Napoleoniche la regola in questo argomento potrebbe formularsi così: i sudditi di un belligerante devono allontanarsi dal territorio dell'altro ogni qualvolta non fosse stato loro concesso di rimanervi; durante le guerre Napoleoniche poi spesso avveniva

che i sudditi d'un belligerante nel territorio dell'altro non fossero espulsi, ma fatti prigionieri; appunto un secolo fa uno dei grandi dissidi tra la Francia e l'Inghilterra fu la cattura, fatta per ordine di Napoleone, di tutti gl'Inglesi dimoranti in Francia allo scoppiare della guerra, anche di quelli che non appartenevano all'esercito e fino di un certo numero di signore Inglesi che si trovavano di passaggio a Calais e che si disponevano a ritornare in Inghilterra..

A questa regola che afferma il diritto dei belligeranti di catturare i sudditi del nemico nel suo territorio, oppure di espellerli si oppone la regola vigente attualmente nei rapporti fra Stati Civili; secondo la quale i belligeranti conservano il diritto di espellere i sudditi dello stato nemico,

ma ogni qual volta esplicitamente
non lo facciano, s'intende che i suddi=
ti possono continuare a dimorare
nel territorio, e questo diritto è affer=
mato in alcuni casi mediante arti=
coli di trattati stipulati fra i due
Stati belligeranti quando si trova=
vano nelle condizioni normali di
pace, in altri casi risulta da dispo=
sizioni esplicite o da tacite adesioni a
questa condizione..

Il primo caso si ha nei Rappor=
ti fra l'Italia e gli Stati Uniti, nei
quali, per un trattato di Amicizia e
Commercio stipulato nel 1871, è sta=
bilito che se per disavventura dovesse
scoppiare una guerra fra i due Pae=
si i sudditi dell'uno nel territorio
dell'altro hanno diritto di rimanervi
pacificamente e quando si dovesse
espellerli hanno diritto a 6 mesi di tem=

po per liquidare i loro affari] il che equivale a dire che nella rapidità delle guerre moderne alla scadenza di questo termine molte volte si sono ristaurati già i rapporti di pace ed i cittadini dell'uno nel territorio dell'altro vengono a riavere il diritto di dimorarvi. -

Invece come consuetudine che si afferma o tacitamente o mediante adesione esplicita a questa regola, si ha la condotta di tutti gli Stati che ultimamente si trovarono in guerra, nella guerra del Giappone contro la Cina nel 1894 e nella guerra del Giappone contro la Russia nel 1904-05 i l'uno e l'altro belligerante consentì esplicitamente la dimora pacifica nel suo territorio ai sudditi dell'altro Stato, e si ha una sola eccezione nel 1870-71 nella guerra tra la Francia e la Germania, quando la Francia

espulse i tedeschi da Parigi e poi non
li ammise altro che nell'Ovest del Cor=
so della Loira, ma in questo caso la
eccezione era giustificata dal fatto
che allora si disponevano le truppe te=
desche ad assediare Parigi ed i trenta
mila tedeschi residenti in quella città
potevano costituire una fonte di peri=
coli per la Francia.- All'infuori di que=
sta eccezione, in parte giustificata e
spiegata dalle condizioni anormali
dello Stato che vi ricorreva, in tutti
gli altri casi vi è uniformità di con=
dotta nel riconoscere ai sudditi
di un belligerante il diritto di dimo=
rare nel territorio dell'altro; anzi
il Giappone durante l'ultima guer=
ra adottò tre diverse disposizioni per
garantirne questa dimora pacifi=
ca: prima l'ammissione generica
della loro dimora senza sottomettere

i Russi, come aveva fatto per i Cinesi
durante la guerra contro la Cina,
all'obbligo della Registrazione da
parte dell'Autorità Amministrativa
del luogo della dimora, e poi altri due
Proclami, uno diretto agli studenti
di tutto il Giappone e l'altro ai Capi
delle Communità Religiose esortando
nel primo gli studenti ad astenersi
da qualunque dimostrazione ostile
verso i sudditi dello stato nemico, e
nel secondo i ministri del Culto a
predicare al loro gregge spirituale
una perfetta tolleranza religio=
sa e politica ed un sentimento per=
fetto di ospitalità verso questi nemi=
ci.- La disposizione Russa, per quan=
to più laconica arriva presso a poco
allo stesso risultato, quello cioè di
ammettere i sudditi Giapponesi nel
territorio Russo; sicchè la condizione

attuale del Diritto Internazionale Posi=
tivo su questo argomento è riassunta
dal Lüders nel IV° Volume del Manua
le di Diritto Internazionale dello Hol=
tzendorff, ove dice: il Diritto antico
fino al principio del secolo XIX° si po=
teva riassumere nell'obbligo degli stra=
nieri nemici di abbandonare il territo=
rio ove dimoravano, quando non fos=
sero espressamente stati autorizzati
a rimanervi; il Diritto vigente si può
riassumere nella facoltà degli stra=
nieri di rimanere nel territorio nemi=
co ogni qual volta esplicitamente non
sia loro imposto di allontanarsene.-

I Rapporti, in cui la dimora di
un nemico non armato, cioè di
un suddito pacifico di uno stato
nemico può essere in parte regolata
e modificata, si possono tripartire
così: le condizioni dei sudditi di uno

stato belligerante nel territorio dell'altro belligerante, di cui abbiamo parlato, le condizioni dei sudditi di un belligerante nel territorio proprio occupato dalle truppe nemiche durante la guerra, e le condizioni dei sudditi dei belligeranti in quella parte del territorio che può definirsi come teatro della guerra.-

Per quello che si riferisce a queste ultime è naturale che, dove imperversa un combattimento e dove nelle vicende dei ritorni offensivi è incerto il possesso del territorio, nessun diritto assoluto spetti alla popolazione pacifica di quel territorio, nè verso il proprio stato, nè verso lo stato nemico rappresentato dalle truppe che lo attraversano e lo occupano; in questo caso il Diritto Privato deve cedere, come a forza maggiore, al Diritto di guerra, e quindi

non si ha alcun ricorso contro le de=
vastazioni della Proprietà, contro gli
ordini di allontanarsi da un tratto
di territorio per bombardare una piaz
za forte e contro tutti gli altri danni=
derivanti dalla guerra; quindi non
è giusto affermare che il Diritto di guerra
non estenda le sue conseguenze anche
alle popolazioni pacifiche, perchè queste
debbono subire le conseguenze della guerra
senza la possibilità di alcun ricorso
trattandosi di forza maggiore, e non
hanno a difesa dei propri diritti che le
disposizioni del Regolamento e del Pream=
bolo della Convenzione dell'Aia del 1899
ove le Potenze s'impegnarono a non
approfittare che nei limiti strettamente
necessari di questi diritti che loro spet=
tano in tempo di guerra.-

Per quanto si riferisce alle condizio
ni delle popolazioni pacifiche di un terri=

torio occupato dal nemico durante la guerra e che si trova in condizione di occupazione bellica, la condizione giuridica è di molto migliorata dopo la stipulazione della Convenzione dell'Aja inquantochè gli articoli 42 a 56 del Regolamento del 1899 stabiliscono tassativamente quali siano i diritti e gli atti vietati da un esercito occupante nei rapporti della popolazione del territorio occupato, e specialmente quanto si riferisce alle esiddette Contribuzioni e Requisizioni, cioè pagamenti in denaro e in natura, che garantiscono molto più di prima i diritti della popolazione del territorio occupato.- Infatti è stabilito che le Requisizioni e le Contribuzioni non possano farsi se non per ordine del Comandante delle truppe di quel territorio e sotto la sua responsabilità, che le Requisizioni, cioè i Prelevamenti in na

tiva debbano possibilmente pagarsi a
contanti e che se non si possano pagare
a contanti si debba dare una ricevuta
che costituisce, alla fine della guerra, un
titolo di credito verso quello stato che
rimarrà definitivamente in possesso
del territorio. - Per effetto di queste dispo=
sizioni le condizioni giuridiche della
popolazione del territorio occupato resta=
no molto modificate da quelle che erano
prima, quando cioè, anche in questi ca=
si delle Requisizioni e delle Contribuzio=
ni, si riconosceva il concetto della forza
maggiore e quindi contro di esse non
era ammesso alcun ricorso per risar=
cimento di danni, e questa massima
era stata sancita per l'Italia da due
sentenze, una della Corte di Cassazione
di Roma, e l'altra di Firenze. - Ora in=
vece dopo il Regolamento dell'Aia, essen=
dosi le Requisizioni come una

espropriazione di mobili per causa di pubblica utilità e un Diritto di preuzione dei belligeranti a carico della popolazione del territorio occupato e considerandosi le contribuzioni come una anticipazione di imposta, o come un prestito forzoso, ed imponendosi a chi preleva l'obbligo di rilasciare ricevuta, la quale è una confessione di debito, e risultando il carattere di questa confessione dal pagamento a contanti delle merci requisite, ne deriva un vero titolo giuridico di risarcimento a favore della vittima delle Requisizioni e delle Contribuzioni, per cui il carattere giuridico muta ed una Giurisprudenza, dopo la stipulazione dell'Aia, come quella formatasi nel nostro Paese dalle due Sentenze accennate, non sarebbe giustificata e dovrebbe essere mutata in

tutti i Paesi risultando un aumento di garanzie per la popolazione pacifica del territorio occupato.-

Per completare questa Codificazione che garantisce i Diritti della Popolazione del territorio occupato, sarebbe necessario aggiungere un altro articolo nella futura Codificazione dell'Asia, che riconoscesse esplicitamente questi Diritti dei cittadini di un belligerante di continuare a dimorare nel territorio dell'altro, dopo lo scoppiare della guerra e che potrebbe essere concepito in questi termini: la dimora innocua dei sudditi pacifici di un belligerante nel territorio dell'altro continuerà durante la guerra, eccettuata nelle regioni ove la loro espulsione sia resa necessaria dalle operazioni militari ed eccettuati quegli individui dei sudditi nemici la cui presenza fosse ritenuta sotto qualche

rispetto nociva per i proprii diritti o interessi".-

Ma posta ora come risolta la questione relativa alla dimora dei sudditi di un belligerante nel territorio di un altro, vediamo ora in quanto i loro diritti possono essere modificati dai Rapporti di guerra sia per quello che si riferisce ai Rapporti dei sudditi di uno Stato con lo stato nemico, sia ai Rapporti dei sudditi dell'uno con i sudditi dell'altro Stato belligerante, anche indipendentemente dalla dimora dei sudditi di un belligerante nel territorio dell'altro. - Questi Rapporti giuridici possono essere antecedenti alla guerra oppure crearsi durante la guerra stessa, e possono mettere in rapporto i sudditi di un Paese belligerante con lo stato nemico, considerato nella sua collettività, oppure con i sudditi dello stato

nemico individualmente considerati.-

Per quello che si riferisce ai rapporti fra sudditi di uno stato e lo stato nemico essi potrebbero trovarsi con questo in rapporti di debito, e questi rapporti non sarebbero tanto difficili quanto a prima vista potrebbero sembrare, perchè vi sono stati che esercitano direttamente le ferrovie ed hanno un tronco ferroviario che attraversa il territorio di un altro Stato come avviene, da parte della Germania, per la ferrovia del Baden che attraversa parte del territorio Svizzero; per tutti questi rapporti uno stato potrebbe trovarsi creditore dei sudditi di un altro Stato, allora sarebbe lecito, anche secondo il diritto di guerra attuale, che lo stato nemico nel cui territorio si trova il debitore del suo avversario, o sequestrasse l'importare della somma dovuta al suo nemico per indebolirlo economicamente, o

prorogano, soltanto per la durata della guerra, il pagamento della somma dovuta.-

In quanto invece i sudditi di uno belligerante senza rapporti definiti di credito o di debito, si dedicassero ad operazioni commerciali indirettamente vantaggiose al nemico del loro paese, queste operazioni commerciali potrebbero, o essere proibite esplicitamente o risultare proibite e punibili anche senza il bisogno di veruna esplicita proibizione.

Il negoziare in un Paese in istato di guerra i titoli di credito del nemico può essere nocivo a questo stato nel quale questi titoli si negoziano e in questo caso, senza che si sottintenda nessuna esplicita proibizione, lo stato nel cui territorio si vogliono negoziare i titoli di credito del nemico potrebbe proibirlo per arrecare una offesa economica all'avv=

sario e per tutelare la propria difesa, come fece l'Inghilterra in guerra con la Russia nel 1854, per i titoli di credito Russi. -

Ma bisogna osservare che questo negoziare i titoli di credito del nemico non è per sè stesso un atto di aiuto allo stato nemico, poichè potrebbe anche essere un mezzo di nuocergli col gettare, per opera di un potente banchiere, sul mercato una grande quantità di titoli di questo stato e, provocando in essi un grande ribasso, indebolire il credito dell'avversario; quindi il divieto non si può sottintendere, ma deve risultare da proibizione esplicita, appunto per il carattere non sempre favorevole allo stato nemico, di questi negoziare dei suoi titoli di credito. -

Invece un atto operato da sudditi di un belligerante nei rapporti con lo stato nemico che per sè stesso è illecito e passibile di pena, sarebbe la sottoscrizio=

ne e la emissione di un prestito durante la guerra a favore dello stato avversario perchè questo si ridurrebbe ad un vero atto di alto tradimento dei sudditi d'uno stato a favore di un altro, un vero atto di lesa patria, per cui un banchiere di Berlino Güterbock venne condannato, come reo di alto tradimento, per aver contribuito al Prestito Morgan a favore della Francia, durante la guerra contro la Prussia, e cioè contro il Paese di questo banchiere.-

Invece diversa è la condizione e più varia la soluzione che si deve adottare, quando si tratta di rapporti giuridici non fra i sudditi di un belligerante e l'altro stato belligerante considerato come collettività Politica, ma fra i sudditi dell'uno e i sudditi dell'altro.- Questi rapporti assumono il vero aspetto e l'entità di Rapporti Privati e sembrerebbero sottratti completamente alle conseguenze

delle ostilità continuando, anche durante la guerra, senza veruna alterazione, ma anche questa affermazione generica non è corrispondente alla realtà.-

Intanto vi è una specie di negozi, che, per la non commerciabilità relativa al tempo ed allo stato di guerra, dell'oggetto del negozio stesso, diventa illecita rispetto alla legge d'uno stato belligerante in confronto dell'altro, siano questi negozi stipulati con lo stato nemico collettivamente considerato, siano stipulati con i singoli cittadini; se un armatore di un paese che si trovasse in istato di guerra, vendesse una nave, la quale potesse servire, anche come nave trasporto, allo stato avversario, ed anche se la vendesse ad un privato dello stato nemico, il negozio sarebbe illecito per il carattere di cosa non commerciabile col nemico

che avrebbe l'oggetto del contratto.. Lo stesso a più forte ragione, si dovrebbe dire so un privato di uno stato belligerante vende armi e munizione sia pure ad un privato dell'altro belligerante; e questo sarebbe un atto illecito, non tanto per la slealtà di chi lo compie, quanto per il vantaggio che esso porterebbe allo stato avversario in un momento di estremo bisogno; quindi tutto ciò che può avere il valore di commercio di contrabbando di guerra col nemico durante le ostilità, è perfettamente illecito, ed in ciò resta senza dubbio modificata la condizione dei privati appartenenti ad uno stato belligerante nei rapporti con i privati dell'altro.-

Per tutti gli altri contratti si trovano di fronte due Dottrine: la Dottrina moderna contrattuale e la Dottrina antica Anglo-Sassone.. La prima am=

mette che la Commerciabilità e i Rapporti giuridici fra due privati belligeranti continuano ad essere leciti anche durante la guerra ed anche se non siano esplicitamente proibiti; invece secondo la dottrina Anglo-Sassone si dovrebbe sospendere la validità del contratto durante le ostilità, non ammettere il ricorso del suddito di uno Stato davanti ai Tribunali dello Stato nemico e non ammettere la validità di nuovi contratti, per quanto di oggetto innocuo, stipulati durante la guerra; però queste due Dottrine sono più apparentemente che sostanzialmente diverse perchè, siccome nella Dottrina contrattuale questi rapporti pacifici, in quanto non siano pubblici, continuano durante la guerra, e nella Dottrina Anglo-Sassone cessano, in quanto non siano esplicitamente permessi, e siccome nelle ultime guerre gli Stati non hanno esplicitamente proibito

questo commercio innocuo dei privati ap-
partenenti agli Stati belligeranti, e ques-
rapporti commerciali sono anzi diven-
tati sempre più numerosi e compulsiv-
il risultato pratico è la convergenza
queste due Dottrine in una Dottrina m-
ca, quella cioè per la quale i rapporti in-
nocui fra i Privati degli stati nemici,
per autorizzazione implicita o esplic-
ita, continuano durante la guerra.
È la sola cosa che si dovrebbe invocare
una futura Codificazione del Diritto
di Guerra, sarebbe una nuova regola
che racchiudesse in una formula q-
sta nuova condizione di cose e che to-
gliesse all'arbitrio degli Stati belligeran-
ti quello che ancora a questo arbitrio
abbandonato.-

Però, pur ammettendo questa facol-
tà di stipulare contratti che non abbia-
no rapporti col contrabbando di guerra

resta sempre a verificarsi che dalle con=
dizioni di guerra derivino, anche rispet=
to a questi contratti leciti conchiusi fra
i cittadini privati dei due stati bellige=
ranti, certi modificazioni che, nemme=
no una futura codificazione del Di=
ritto di guerra potrà eliminare, perchè
derivano dalla condizione naturale
delle cose.- Prima di tutto molte volte
avviene, ed è necessario che avvenga, che
in uno stato si conceda, o per Decreto, o
per legge speciale durante una guerra,
una proroga ai suoi sudditi nell'adem=
pimento di certe obbligazioni, che il
turbamento economico derivante dalla
guerra rende più difficile di adempiere;
così, per citarne un esempio che si ri=
produce in tutte le guerre, nel 1870 la
Francia approvò una legge particola=
re, per cui si concedeva una proroga
alla prescrizione delle azioni e speciali=

mente alla scadenza delle cambiali,
ragion per cui il portatore di una letter
di cambio, volendo esercitare il protesto
territorio Francese, si trovava impossi
litato di far valere questo suo Diritto da
quella stessa legge Francese che aggio
nava i pagamenti considerando la gu
ra come un caso di forza maggiore, s
sarebbe trovato nelle stesse condizioni
per esempio, in Germania dove, per una
pratica giudiziaria divenuta definitiv
per la sentenza del 1873 del Tribunale
premo di Lipsia, non si considerava q
sta legge Francese stabilente una pro
ga causata da forza maggiore, ma
si concedente un favore speciale ai citt
dini Francesi, e quindi non si accetta
no i ricorsi di questi creditori.- Ecco
un caso di conflitto irriducibile finchè
una nuova regola di Diritto Internazi
nale non vi provveda, ed un caso che basta

rebbe da solo a smentire l'affermazione di coloro che credono che i Rapporti Privati non siano minimamente alterati dalle condizioni della guerra.-

Qualche cosa di simile, in proporzioni anche maggiori, si può dire per i Contratti di Assicurazione tanto sulla vita che sulle merci.-

È certo che durante la guerra tutto quello che si riferisce all'andamento delle Assicurazioni viene grandemente turbato, tanto più quanto più le grandi Società di Assicurazioni diventano Società Internazionali ed estendono il loro campo in tutti i Paesi del mondo.-

Prima di tutto esiste una maggiore mortalità in quelli che partecipano direttamente alla guerra, ma questo è un ostacolo che viene eliminato dalle regole vigenti dei Contratti di Assicurazione, dai quali il rischio della guerra è

ritiene escluso, quando non sia implicitamente incluso, ma anche tutte le persone che non partecipano direttamente alla guerra, ne risentono le conseguenze nella propria salute, senza notare la mortalità che deriva dagli assedii, dalle condizioni igieniche peggiorate del territorio ove si svolge la guerra, senza contare le epidemie che possono seguire, senza contare le condizioni di alimentazione particolare delle città assediate e il patema d'animo della popolazione non combattente pei combattenti, sia per il sentimento più idealistico, ma meno forte del patriottismo, sia per il sentimento più intenso dei vincoli famigliari.- Quindi il mercato delle assicurazioni sulla vita rischia, in caso di guerra, molto più complicato e difficile anche perchè, mentre da un lato diminuiscono le riserve finan-

ziarii dei paesi belligeranti, diminui=
sce il numero delle nuove assicurazio=
ni ed aumenta la facilità che i portato=
ri di polizze antecedenti alla guerra
non possano sostenerne la spesa e le
abbandonino diminuendo così i reddi=
ti delle Società assicuratrici, d'altra
parte aumentano i rischi e quindi i
casi di pagamento..

La complicazione del mercato delle
assicurazioni in caso di guerra appa=
re anche da questi casi: nel caso di
una Polizza, in cui sia esplicita=
mente contenuto il rischio di guerra,
si deve ritenerla annullata quando si
tratti di persona di uno stato nemi=
co combattente contro il Paese della
Società Assicuratrice? o piuttosto non
si dovrebbe ritenere questa indennità,
che la Società deve prestare per l'assi=
curazione, come annullante il danno

...

che lo stato, cui questa Società appartiene, eventualmente arrechi ai combattenti nemici? Ed anche prescindendo da questo e parlando del rischio dei privati non combattenti dello Stato nemico, si può ritenere valida la Polizza durante la guerra, si da ammettere il ricorso ai Tribunali dello Stato nemico quando dal Possessore della Polizza stessa si dicesse che il suo eventuale non pagamento in tempo di guerra fu causato da forza maggiore, e quindi come tale produce una sospensione dell'assicurazione, ma non la sua estinzione?

Questi sono tutti dubbi che ora non è possibile di risolvere, ma che mostrano di quante nuove questioni si possano complicare, in caso di guerra i Rapporti, fra i sudditi dei due belligeranti, aventi un carattere innocuo.-

Più complicate ancora sono le Assicurazioni sulle merci. - In questo caso ci troviamo davanti ad una regola vigente nel Diritto Internazionale di guerra, vale a dire che le merci nemiche non sono immuni dalla cattura e dalla confisca nelle guerre marittime; di fronte a questa regola si vede come l'Assicurazione delle merci del nemico, fatta prima dello scoppiare della guerra, e quindi in un tempo nel quale il contratto non poteva rivestire di per sè alcun carattere illecito, si trova, nel momento della esecuzione, di fronte a questa contraddizione, che le navi da guerra di uno stato cui appartiene la Società assicuratrice possono, in caso di guerra, predare le navi mercantili dell'avversario, le quali eventualmente possono essere assicurate presso questa società, e che questa Società sia tenuta a pagare una

indennità per questa loro confisca, cui
da annullare l'azione dannosa del propri
stato contro il nemico.- Questo fa sì che
un atto di questo genere si ritenga ille
to e che l'assicurazione delle merci pe
via marittima, stipulata prima della
guerra, non si ritenga eseguibile durante
la guerra, e che non sia concessa mai
ne davanti ai Tribunali di un belligeran
te a favore dei danneggiati appartenenti
all'altro belligerante, per ottenere dalla So:
cietà Assicuratrice indennità per danni

Ma durante l'ultima guerra fra
la Russia e il Giappone sorsero polemiche
nei vari giornali tecnici, giuridici e
commercialisti della Inghilterra e della
Germania che condussero a questo risul
tato, che tanto le Assicurazioni Ingle
si quanto le Tedesche hanno intenzio:
ne di stabilire al principio di una guerra
un deposito di garanzia nel Paese nemico

in modo da poter corrispondere indiretta-
mente al risarcimento dei danni, per tenere
alto il credito del proprio Paese e il prestigio della
Società Assicuratrice. - Da questo atto spontaneo
delle Grandi Società Assicuratrici può derivare un
rivolgimento assoluto del diritto di guerra nei Rap-
porti Privati, perchè se gli Stati belligeranti non pos-
sono impedire che le proprie Società assicuratrici
indennizzino i danni di guerra per le assicura-
zioni stipulate prima della guerra, ne deriva
indirettamente l'immunità della Proprietà Pri-
vata dalla cattura e dalla confisca nelle guerre ma-
rittime. - Quindi questo fenomeno è interessante
perchè, mentre gli Stati nelle loro Conferenze e Con-
gressi non si sono mai potuti accordare nel pro-
clamare l'immunità della Proprietà Privata
nelle guerre marittime, questa riforma si verrebbe
ad introdurre per opera dei Privati e per spon-
tanea adesione del Commercio Internazionale, così
che ai Diplomatici, in una futura Conferenza dell'Aja
non rimarrebbe che riconoscerla e sanzionarla. -

-. Lezione Quarantaquattresima.-

-. Sommario.-

Ostilità lecite e illecite.- Commento degli articoli 22-31 del Regolamento dell'Aia.- Dichiarazioni annesse alla Convenzione dell'Aia.- Prigionieri di Guerra.- Sviluppo delle regole relative al trattamento dei prigionieri di guerra. Gli articoli 4-20 del Regolamento dell'Aia.- Codificazione di norme antecedenti.- Aggiunta di norme nuove.-

---

Una parte del Diritto Internazionale di guerra in cui esiste ormai una Codificazione non del tutto completa, ma abbastanza

progredita è quella che si riferisce alla determinazione delle ostilità lecite.

Fino agli ultimi tempi, cioè fino al 1899, per quello che si riferiva alla distinzione fra ostilità lecite e illecite, vi era tutta una serie di consuetudini che uscivano dalla coscienza stessa dei popoli civili ed in parte, riguardo alla lealtà della lotta, anche dei popoli meno progrediti, di cui si possono trovare le traccie in tutta la storia e nella tradizione dei poemi cavallereschi. Una gran parte delle consuetudini, ingrandite e magnificate dai Poeti, si svolge intorno alla distinzione fra i modi leciti e illeciti di fare la guerra; ma queste consuetudini che avevano una sanzione soltanto nella coscienza dei popoli civili non erano trasformate in vere regole giuridiche obbligatorie, e soltanto una parte ne era stato codificata nel 1868

per effetto della Conferenza di Pietroburgo che aveva proibito l'uso delle palle esplodenti nei fuochi di fucileria. Tutti i proiettili di peso inferiore ai 400 grammi, escludendo in tal modo i proiettili dei cannoni, non potevano essere più esplodenti nei rapporti fra gli Stati che avevano aderito alla Conferenza di Pietroburgo; sicchè si è verificato che nel servizio interno potevano essere adoperati dei proiettili che erano illeciti nel servizio internazionale, e quindi non essendo obbligati a queste limitazioni per una regola universale il nemico occasionale interno poteva esser trattato con minor riguardo del nemico esterno.-

La ragione propria di questa eliminazione delle palle esplodenti dai fuochi di fucileria stà in ciò, che nei fuochi

di artiglieria l'esplosione dei proiettili porta il vantaggio di porre fuori del combattimento un numero maggiore di persone, mentre invece le palle esplodenti di fucileria, avendo un raggio di esplosione limitato, feriscono peggio e con maggior dolore quell'unica persona che colpiscono, e quindi portano un danno che eccede lo scopo dei belligeranti e non corrisponde al minimo dei mezzi per raggiungere i fini della guerra.

Il principio informatore di questa disposizione particolare della Conferenza di Pietroburgo, fu ispiratore alla sua volta delle disposizioni contenute negli articoli 22 a 31 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aia per la Codificazione del Diritto di guerra in cui, dopo aver affermato il principio che l'uso delle armi e dei vari altri modi di ostilità non è abbandonato al capriccio dei singo-

li belligeranti, specializza queste limitazioni in quanto si riferisce al carattere delle ostilità, alla loro intensità e all'uso delle astuzie nelle operazioni militari.-
Per quello che si riferisce al carattere delle ostilità, confermato dalle disposizioni della Convenzione di Pietroburgo e poi aggiunto indipendentemente da Convenzioni speciali, di carattere generale per tutti gli Stati e di carattere particolare per binomi di stati, rista eliminato l'uso di tutte le armi e di tutte le forme di ostilità, che tendono a portare un dolore, una sofferenza e una infezione di organi feriti superiori a quello che è necessario per mettere un uomo fuori di combattimento; inoltre è interdetto alle truppe combattenti di negar quartiere a chi depone le armi e di dichiarare di non

fan quartiere; sicchè la dichiarazione fatta dall'Imperatore di Germania, prima di inviar truppe in Cina, di non far quartiere, era giuridicamente lecita, riguardochè la Cina non era firmataria della Conferenza dell'Aia e quindi nemmeno gli Stati firmatari che agivano contro di essa avevano l'obbligo di osservare queste norme, ma era però moralmente riprovevole perchè in un Paese, nel quale erano mandate truppe Europee per reprimere infrazioni al rispetto verso gli stranieri, veniva poi esercitato questa specie di apostolato del Regresso delle consuetudini Internazionali, proclamando come una regola il non far quartiere nemmeno al nemico che avesse deposte le armi.-

Finalmente nel Bombardamento

venivano formulate queste due Regole limitatrici, vale a dire che prima di procedere ad un bombardamento di un centro qualunque di abitazioni si dovevano intimare la resa, in modo da non procedere al bombardamento senza necessità e permettere l'uscita delle persone innocenti non combattenti, e che si dovessero risparmiare tutti gli edifici con carattere particolarmente pacifico e di utilità pubblica, e specialmente gli ospedali e le ambulanze.

È naturale poi che resta obbligatorio per la controparte, con la sanzione della perdita della facoltà di poter invocare questi Diritti, la buona fede nell'indicare queste località da cui si deve evitare il tiro dei cannoni assedianti; ed in questo hanno mancato alle regole del Diritto di guerra i comandanti delle truppe Russe

a Port-Arthur, riguardo che nell'ultimo periodo dell'assedio, per salvare i mezzi della propria difesa, avevano indicate quaranta località come località ove esistevano ospedali ed ambulanze, ed in alcuni di questi luoghi avevano sostituito invece, agli ospedali e alle ambulanze, depositi di polvere, officine di fabbricazione e riparazione di armi, in modo da venir meno alle condizioni imposte da questa parte della Convenzione dell'Aia; sicchè i Giapponesi, che erano informati del vero stato delle cose, avevano intimato l'obbligo di concentrare e specificare le località ove erano ospedali e ambulanze, senza di cui sarebbe stato impossibile evitarne il bombardamento.-

Per quanto poi si riferisce all'uso delle astuzie è riprovato l'uso dell'uniforme del nemico e l'uso della parola d'onore

per ridurre il nemico in errore, o a non fargli usare tutti i suoi mezzi di difesa.-

Queste regole, sommariamente riassunte e che del resto si trovano nel più volte citato Manuale dell'Holland, e riprodotte in un volume edito a cura della Società della Pace di Milano, costituiscono il minimo degli obblighi, a cui sono astrette tutte le Potenze che hanno partecipato alla Conferenza dell'Aja.- Su qualche altro punto la totalità delle Potenze non ha potuto mettersi d'accordo, ed allora questo punto fu codificato separatamente in varie Dichiarazioni, che sono annesse all'atto Generale della Conferenza dell'Aja e che importano obbligazioni solo per le Potenze che vi hanno aderito.- Queste Dichiarazioni si riferiscono all'eliminazione dell'uso dei proiettili

che si diffondono per effetto del calore e si sformano durante la loro traietto=ria.. Molti delegati tecnici delle varie Potenze hanno sostenuto a ragione che il principio informatore della Convenzione di Pietroburgo del 1858 condanna anche l'uso di questi proiettili che si liquefanno e si sformano duranti il tragitto dall'arma al corpo colpito; infatti lo scopo della Conferenza di Pietroburgo era quello di far sì, che ferito un individuo, non fosse ferito in modo da renderlo più facilmente soccombente, o più imperfetto in caso di guarigione, ma di porlo in condizioni da non poter più prendere parte alla guerra; ora lo stesso effetto è prodotto dai proiettili sformanti che, entrando nelle carni non con perforazione netta e precisa, ma ferendo in modo molto più diffuso portano un

danno più forte e più permanenti di quel-
lo che sarebbe necessario per metterlo fuori
di combattimento.- Ma siccome i diritti
della libertà di azione non sono mai
interpretabili in senso estensivo, così
le Potenze non ammisero che dall'aver
aderito tutte quante alla Convenzio-
ne del 1858 derivasse l'obbligo di conside-
rare illeciti anche questi proiettili defor-
manti, e così fu necessario di costituire
una dichiarazione a parte, a cui non
aderirono tutte le Potenze firmatarie del-
la Convenzione dell'Aia, e fra queste Po-
tenze non aderenti ricorderemo l'In-
ghilterra.-

Un'altra dichiarazione fu quella che
proibì l'uso dei Proiettili sprigionanti gas
deleterii, vale a dire gas che producono
uno sbalordimento nel raggio delle trup-
pe colpite, in modo da produrre un gran

danno a queste truppe; però anche a questo divieto hanno aderito non tutte le Potenze, e fra le Potenze non aderenti, e che poi hanno fatto uso di questi proiettili, si può ricordare il Giappone, il quale ha sostenuto che quest'uso di gas non può ritenersi condannato dai principii fondamentali del Diritto di Guerra, ogniqualvolta non produca che un malessere momentaneo e senza conseguenze permanenti; tale da mettere per il momento le truppe fuori di combattimento, senza recar loro un danno troppo forte.-

Il terzo di questi divieti si riferisce all'obbligo assunto dalle Potenze per cinque anni dalla Ratifica dell'atto generale della Conferenza dell'Aia, di non far cadere palle esplodenti dall'alto dei palloni dirigibili, la qual cosa, quando i palloni fossero veramente dirigibili, complicherebbe l'indole della guerra.

L'interesse di questo diritto stava in ciò, che appunto nel corso dell'ultima guerra scadevano i cinquant'anni, [...] le varie Potenze, fra cui il Giappone, [...] ciando in tempo la durata di quest[...] obbligazione, potevano usare questi [pal]loni dirigibili, e dare così un nuovo a[...]to alla guerra terrestre complicata con la guerra aerea; quest'uso però fu an[...] limitato nella guerra Russo-Giappone[se] per effetto dell'imperfezione tecnica dei palloni dirigibili.- Sicchè, nel ca[so] in cui si potesse arrivare alla costruzio[ne] dei palloni veramente dirigibili, non si avrebbe un diritto generale [per] tutte le varie Potenze, che impedisca l'uso di questa nuova forma di art[i]glieria, che rivoluzionerebbe complet[a]mente l'aspetto della guerra.-

Nel trattare di questi diritti si d[eve] poi tener conto di un fatto, che cioè la

Conferenza dell'Aia non ha codifi=
cate, fatta eccezione dell'estensione
delle Regole della Croce Rossa alle guerre
marittime, che le regole della guerra
terrestre; ragion per cui tutto ciò che
si riferisce ai limiti, che pure dovreb=
bero opporsi all'uso di date ostilità e di
modi di combattimento nella guerra
marittima, si trova ancora nello
stato della guerra terrestre prima
della Conferenza dell'Aia, cioè in un
vago complesso di consuetudini senza
la sanzione derivante dalla volontà
degli Stati.-

La prova di queste imperfezioni
si ebbe nell'ultima guerra tra la
Russia e il Giappone, tanto in quanto
si riferiva all'uso delle astuzie, quanto
in ciò che si riferiva all'uso di certi
modi di ostilità e violenze nella guer=
ra marittima.- Fu fatto un uso

molto largo di mine galleggianti; ora nessuna regola codificata del Diritto di guerra marittimo proibisce quest'uso; ma però quest'uso di mine galleggianti, per il fatto che non si può dare, come nel caso del blocco da parte di chi ne usa, una indicazione almeno approssimativa della loro ubicazione ai neutrali che devono evitare di essere, pericoloso, non solo per la navigazione pacifica dei sudditi dell'uno o dell'altro stato belligerante, ma anche per quella dei neutrali, e questo pericolo non cessa col cessare della guerra.-

Dunque l'uso di queste mine galleggianti era in contraddizione sia col principio fondamentale del Diritto di guerra che vuole limitare solo ai belligeranti le conseguenze della guerra, sia con la regola del Diritto di guerra che rende ristretti ai belligeranti e non estese ai neu-

trali, quando non sia strettamente necessario, le conseguenze degli atti di ostilità, sia infine con la regola non codificata, ma sulla cui ragionevolezza non può cader dubbio, per cui le conseguenze delle ostilità non possono prolungarsi minimamente dopo la conclusione della pace. Ora, due o tre mesi or sono, si ebbero scoppi ed affondamento di navi nei mari dell'Estremo Oriente per scoppio di mine galleggianti, gettate in mare nell'ultima guerra e che poi, trasportate e disperse colpirono queste navi, che alla guerra non avevano partecipato.

Un altro elemento di queste ostilità marittime che si riferisce alle astuzie e che dovrebbe disciplinarsi dalla Codificazione del Diritto di guerra e che ora è abbandonato al beneplacito dei belligeranti, è quello relativo all'uso

delle segnalazioni ed al telegrafo senza fili, in tempo di guerra, piantato a bordo di navi, e mettendo in comunicazione queste navi col territorio interno.

I privati che prendono parte alle ostilità, anche se non sono armati, possono essere considerati dal nemico del loro Paese come combattenti e fatti prigionieri di guerra, ed in altri casi soggetti alla legge marziale: ora i sudditi di un Paese belligerante che, mediante il telegrafo senza fili piantato su navi, comunicano, attraverso le truppe dell'altro belligerante, con qualche punto del loro Paese, evidentemente partecipano alle ostilità ed in modo illecito, che potrebbe assimilarsi alla partecipazione alle ostilità della popolazione pacifica di un belligerante, abitante parte del territorio occupato dal nemico, a favore delle truppe del suo Paese. - I neutrali

che entrano nel raggio delle ostilità, anche se non siano nelle acque territoriali dell'uno o dell'altro belligerante, o che attraversino le linee dell'uno o dell'altro, si trovano nella stessa condizione aggravata dal fatto di violare l'obbligo della neutralità. -

In questi casi si sono trovati alcuni Russi che, mediante telegrafo senza fili, comunicavano da Cefù a Port-Arthur assediato dai Giapponesi, e il corrispondente del "Times", che, mediante un apparecchio di telegrafo senza fili posto su nave propria, comunicava da una parte con le linee Giapponesi e dall'altra col territorio Giapponese, al di sopra delle forze Russe di Port-Arthur. -

Tutti questi atti di ostilità e questa partecipazione indiretta alle ostilità, che potrebbero classificarsi nella cate=

gonia delle astuzie, dovrebbero essere regolati e disciplinati da una futura Codificazione del Diritto di guerra.-

altre forme di ostilità che colpiscono poi la popolazione innocua del Paese nemico, come ad esempio l'avvelenamento delle fonti ecc, erano già riprovate dalla coscienza del mondo civile anche prima che venissero condannate dalla Conferenza dell'Aja.-

L'importanza che ha nell'incivilimento della guerra questa parte della Codificazione del 1899 non può sfuggire ad alcuno; una importanza notevole la ha anche dal punto di vista giuridico inquantochè, per effetto di questa Codificazione e per effetto della espressione " è proibito di procedere a tali atti da parte di un belligerante contro il nemico,, costituisce un vero obbligo giuridico dello Stato belligerante, della violazione del

quale gli si può chieder conto anche in via giudiziaria dopo il termine della guerra.- Quando due stati entrano in campagna l'un contro l'altro, i due stati ed i loro rappresentanti, le truppe regolari ed irregolari, hanno diritto al beneficio di tutte le regole codificate del diritto di guerra, purchè le osservino in ogni loro parte; quando non osservano queste regole, quando, per esempio, una truppa fucilasse senza previo giudizio una spia, quando si avvelenassero le fonti, quando si adoperasse l'uniforme nemica, in tutti questi casi quella truppa, se trattasi di una infrazione particolare, o tutto l'esercito, se di un sistema generale di infrazioni, sarebbe squalificato nell'uso del Diritto di guerra e non potrebbe più invocarlo a proprio favore; ma finchè il Diritto di guerra

non era così esplicitamente codifica-
to, la sola sanzione a cui poteva esporsi
si . la truppa colpevole o lo stato era
quella della Rappresaglia, mentre ora è
avviso, se uno stato o una truppa com-
pie un atto contrario alle leggi della guer-
ra con danno del nemico, questo ha di-
ritto di denunziare la cosa alle altre Po-
tenze e di domandare un risarci-
mento, e quest'azioni di risarcimento
o comunque di riparazione, si dovreb-
be svolgere prima in via diplomatica
e poi davanti il Tribunale Arbitrale
dell'Ajà, ove, per effetto di questa Codifica-
zione si avrebbe una vera azione
giuridica contro quello che avesse com-
messo infrazioni, e se poi queste
infrazioni fossero state commesse
da una truppa a danno della popo-
lazione di un dato territorio che poi
non restasse in potere dello stato cui

la truppa colpevole, l'altro stato a cui definitivamente appartenesse, al la stipulazione della pace, il territo= rio nel quale fossero avvenute que ste infrazioni, per conseguenza delle regole della successione di stato a stato e della continuità della Perso nalità giuridica dello stato con= siderato come qualche cosa di non interrotto, il possessore dello stesso territorio sarebbe passibile della azioni della popolazione colpita per indennità d'atti compiuti con tro le leggi della guerra. -

Gli articoli dal 4 al 20 del Regola= mento annesso alla Conferenza del= l'Aia si riferiscono ai Prigionieri di guerra, rispetto ai quali la Codifica zione del 1899 in parte non ha fatto altro che dare forma di regole positi= ve a ciò che era, per via di consuetudine

anche prima adottato ed osservato da tutti gli Stati Civili, in altra parte ha rinnovato ed aggiunto qualche cosa di molto importante e, nei riguardi delle truppe belligeranti, e nei riguardi dei prigionieri scomparsi.-

La regola però, senza bisogno di alcun patto di riscatto, alla conclusione della pace i prigionieri di guerra, non colpevoli di altre infrazioni commesse durante la prigionia, sono liberati ipso facto, era un principio sancito da tutti i sistemi Internazionali dei popoli civili; la Conferenza dell'Aia gli ha dato però un riconoscimento più esplicito, e dicendo: « non appena stipulata la pace le Potenze belligeranti si intenderanno per compiere il più rapidamente possibile, la restituzione dei prigionieri » dà una sanzione alla

regola per la restituzione dei prigionieri, regola che prima era pattuita con un articolo del trattato di Pace, articolo di cui ora non vi sarebbe più bisogno.-

Questa Codificazione ha quindi posta l'ultima sanzione su un mutamento nel trattamento dei prigionieri di guerra, che si è venuto compiendo nel corso della civiltà attraverso la storia, da un'epoca primitiva in cui i prigionieri erano uccisi e, presso alcuni popoli, anche mangiati, si è arrivati a un'epoca in cui i prigionieri di guerra erano ridotti in schiavitù e come schiavi venduti, poi ad uno stadio in cui erano ridotti in condizione di schiavi a favore del catturante ma non messi in commercio, soltanto restavano prigionieri anche dopo la stipulazione della pace, finchè

non fossero riscattati, e finalmente si
arrivava all'epoca moderna in cui i pri-
gionieri normalmente si restituivano
alla fine delle ostilità.-
Nel primo periodo del mutamento
l'uccisione alla restituzione dei prigi-
nieri, dopo la guerra, s'incominciò a f
una distinzione fra combattenti e n
combattenti, non tanto tenendo prig
nieri solo gli uomini combattenti e no
facendo prigioniera la popolazione in
era del territorio occupato, ma sol
to gl'individui del sesso atto a portar
armi, e quindi lasciando libere le don
Questa differenza dei due sessi, rig
to ai prigionieri, da taluni scrittori
volle attribuire al rispetto per la don
e ai sentimenti cavallereschi, che hann
informata gran parte del diritto di
guerra dal Medio Evo in poi; ma que
concetto è falso, di attribuire ciò a

altra epoca idee fondamentali dell'epoca nostra. - Presso una gran parte dei popoli primitivi, come apprendiamo dalla storia, e presso alcuni popoli barbari attuali, come per esempio quelli dell'Australia centrale, il salvaguardare la donna dall'uccisione era invece dipendente da un altro motivo: ordinariamente le guerre presso i popoli primitivi erano fatte con lo scopo della conquista dello spazio per una parte di popolazione di un territorio che sciamava, a guisa di api, per trovare una sede più atta alla sua esistenza; in questa divisione di popolazione avveniva che gli uomini andavano della conquista, e le donne restavano nel territorio della madre patria; allora, conquistato un territorio, gli uomini erano inutili e si uccidevano, e le donne presentavano una utilità per poter formare insieme con gli uomini il tronco di una

nuova nazionalità e popolazione che si diffondessero nel territorio nuovo, e perciò non era un rispetto verso la donna, ma un vantaggio dei conquistatori, il rispar- miare dalla strage questo elemento fem- minile della popolazione del territorio conquistato. -

Poi si è arrivati alla schiavitù de- gli uomini e alla deportazione, come nell'antica Persia, di questi schiavi in un'altra parte del territorio, così da ren- dere la colonizzazione del conqui- statore con la sicurezza del possesso del primo nel territorio del secondo; e final- mente si arriva a quello stadio moder- no, di cui ci occuperemo brevemente. -

Il rispetto dei prigionieri di guerra si è venuto codificando nelle consuetu- dini durante gli ultimi tempi, sopra- tutto col non adibirli a lavori che ser- vissero ad aumentare la potenzialità

del nemico che li ha catturati durante la guerra.- Nei rapporti fra Popoli Civili questa regola fu sempre seguita, eccettochè da Federico II nella guerra dei sette anni, il quale tentò di condurre la popolazione atta a portare le armi della Slesia a combattere contro l'Austria, cui quel territorio apparteneva; nelle lotte fra popoli civili e popoli considerati barbari si hanno esempi anche recenti, infatti in tutte le guerre contro la Cina, la prima cosa che fecero le Potenze che la combatterono, l'Inghilterra e la Francia in special modo, fu quello di organizzare truppe Cinesi contro lo stato e la loro Patria che si trovava in istato di guerra contro lo stato catturante.-

Inoltre a questo divieto di far combattere i prigionieri di guerra contro lo stato cui appartengono, corrisponde poi

l'obbligo di questi prigionieri di non contribuire, durante la prigionia, ad aiutare il proprio stato e le sue truppe.-

Inoltre il cambio dei prigionieri deve essere regolato non sull'equivalenza del numero, ma sull'equipollenza del valore; così il capo di stato maggiore di un esercito, che sia stato fatto prigioniero potrebbe, durante la guerra, non essere scambiato per tutti i prigionieri dell'avversario.-

Ma se in questa parte il Diritto Internazionale, codificato nella Conferenza dell'Aia, non ha fatto altro che riconoscere e dare forma a regole che già preesistevano nelle consuetudini dei popoli civili; in un'altra parte importantissima, la cui codificazione ha aggiunto qualcosa nei rapporti internazionali di guerra, è quella dell'obbligo degli stati aderenti a quella Convenzione di formare Uffici

speciali per la custodia degli oggetti ap=
partenenti ai prigionieri di guerra, e pei
loro rapporti con lo stato cui appartengo=
no, di guisa che le informazioni relati=
ve ai prigionieri di guerra, alla loro ca=
bute, combinate con l'ordinamento esi=
stente in tutti gli eserciti per la identi-
ficazione personale di ciascun combat=
tente, sono ora facilissime e normali,
e gli uffici costituiti dal Giappone, duran=
te l'ultima guerra, non solo fecero un
servizio ottimo per le informazioni
dei prigionieri onde far pervenir loro le
notizie della famiglia, ma anche, in
caso di morte, per la custodia e l'invio
agli interessati degli oggetti loro appar=
tenenti.- A rendere più facile il compito
di questi Uffici il Regolamento dell'Aia
ha stabilita l'assoluta franchigia postale
per queste comunicazioni, sicchè dall'uno
all'altro capo del mondo, la Posta costituisce.=

quasi un filo neutrale fra questi vari combattenti anche lontani e la loro Patria, che rende possibile di ridurre al minimo le ansie delle famiglie per la sorte dei loro cari.-

Finalmente è stabilito che i testamenti dei prigionieri di guerra saranno ritenuti validi in ciascun Paese, quando siano redatti nelle forme messe dallo stato, cui appartengono le truppe che li hanno fatti prigionieri, per le truppe in campagna.- Alcune poi di queste disposizioni dovrebbero essere completate con alcune disposizioni di leggi interne, perchè le leggi, come la nostria, nelle quali non si ammette la dichiarazione di morte, ma soltanto dopo 30 anni di assenza l'immissione nel possesso dei beni dell'assente, sono molto imperfette in questo argomento, e la dimostrazione se ne ebbe dopo la campagna d'Africa, quando fu necessario fare una legge speciale per assimilare la scomparsa alla dichiarazione di morte.-

---

-. Lezione Quarantacinquesima.-

-. Sommario.-

Codificazione delle Regole relative al soccorso dei malati e dei feriti in tempo di guerra.- Origine della Convenzione di Ginevra del 22 Agosto 1864.- L'articolo 21 del Regolamento dell'Aia per la guerra terrestre.- Convenzione del 29 Luglio 1899 per l'estensione delle Regole del 1864 alla guerra marittima.- Abusi del nome e del segno della Croce Rossa e modi di provvedere alla loro repressione.-

---

In un argomento soltanto la Convenzione dell'Aia e il Regolamento per le leggi della

guerra terrestre non hanno dovuto fare una vera e propria codificazione, ma hanno potuto richiamarsi ad una codificazione già esistente, quest'argomento è quello che si riferisce al trattamento dei malati e dei feriti, sul quale la Conferenza dell'Aia era stata preceduta 35 anni prima da un'altra Codificazione cui un poco alla volta avevano aderito tutti gli Stati civili.-

La pietà per il nemico, ridotto in condizione da non poter più combattere, specialmente se malato o ferito, è stata suggerita in tutti i tempi dal sentimento stesso dell'umanità e, nelle guerre più moderne, l'inveire contro i nemici feriti e malati e il rifiutar loro quartiere costituivano una vera e propria eccezione; ma ciò che mancava alla organizzazione del servizio sanitario nelle guerre moderne, fino alla metà del secolo

XIX° era la sanzione dell'obbligo non solo di risparmiare, ma anche di curare i feriti ed i malati del nemico per cui molte volte il fatto di essere abbandonati senza cura dall'esercito nemico in possesso del campo, costituiva un modo più lungo e doloroso di arrivare allo stesso ultimo risultato, alla morte.-

E poi l'organizzazione del servizio sanitario, era molto rudimentale fino agli ultimi tempi e non dava modo nemmeno di poter provvedere alla cura dei malati e dei feriti, finalmente mancava una salvaguardia dalla cattura e dalla confisca di questo servizio sanitario dei vari eserciti, ragion per cui un esercito sbaragliato che si ritirava non poteva curare non solo i feriti del nemico ma nemmeno i propri, perchè restava privo di tutto il materiale sanitario che, per effetto della sconfitta, era venuto in

possesso dell'avversario.-

A tutta questa deficienza di fatti se non di sentimento del dovere, di abbandonare i malati ed i feriti alla morte, doveva provvedere un nuovo accordo Internazionale di cui si sentiva il bisogno, e che molti scrittori, fra cui il famoso Chirurgo Napoletano Palasciano invocavano; ma ciò che diede la spinta all'organizzazione di tutti i Paesi del mondo, conosciuta col nome di Croce Rossa, fu un opuscolo di Enrico Dunant, industriale e uomo politico del Cantone di Ginevra che, trovandosi in Italia nel 1859, ebbe occasione di visitare il campo di battaglia dopo il combattimento di Solferino e San Martino, e di assistere al trasporto dei feriti e dei malati e vedere la lentezza di questi trasporti per arrivare agli ospedali delle città di Lombardia e la gran quantità di feriti e malati abbandonati sul campo

le impressioni di ciò che vide e risentì nel-
l'assistere a questo spettacolo furono ri-
prodotte in un opuscolo semplicissimo
intitolato «Un souvenir de Solferino», pub-
blicato a parte e specialmente per ope-
ra della "Società Ginevrina di utilità Pub-
blica, ed anche riprodotto nel volume del
de-Cazenove sulla Civilizzazione della
guerra nel corso del secolo XIX°. - Questo
libro semplicissimo, come tutte le cose
che hanno un fondo non nella rettorica,
ma nel sentimento, portò contro gli orro-
ri della guerra, quella stessa efficacia che
contro gli orrori della prigionia politi-
ca, aveva portato il libro "Le mie Prigioni,,
di Silvio Pellico. - Allora l'opinione pub-
blica si commosse e con l'aiuto della
Società Ginevrina e specialmente del suo
Presidente Gustavo Moynier, che più tar-
di fu nominato Presidente Generale del-
la Società della Croce Rossa, promosse la

convocazione di una conferenza che do-
vesse provvedere a questi bisogni, tanto pi[ù]
urgenti, quanto più i mezzi più progre-
diti di guerra e il maggior numero di t[rup-]
pe che entravano in campo lo rendevan[o]
necessarii.- Allora, per effetto di questa
propaganda, si arrivò a convocare una
conferenza che non fu diplomatica, per-
chè formata da delegati tecnici manda-
ti dai vari Governi ad referendum a Gi[ne-]
vra, e da questa prima Conferenza, che
chiuse i suoi lavori il 24 ottobre 1863, u[scì]
soltanto la Costituzione della Società In-
ternazionale della Croce Rossa e la
formulazione di alcuni principi circa
la solidarietà dei vari stati, dei bellige-
ranti e dei neutrali, circa il soccorso de[gli]
invalidi e feriti in tempo di guerra.-

Dopo questo primo passo era neces-
sario di fare il secondo e più decisivo, facen-
do accogliere autorevolmente in via diploma[tica]

ticà dai vari stati questi principî rego-
lati dalla prima conferenza di Ginevra,
come una espressione della coscienza del
mondo civile, - questo si ottenne nella Con-
ferenza Diplomatica riunitasi l'anno
dopo, egualmente a Ginevra, e che chiuse i
suoi lavori con l'atto del 22 Agosto del 1864,
che è la vera Convenzione di Ginevra, quel-
la che, dopo aver riconosciute l'opera
e la personalità Internazionale della
Società della Croce Rossa, codificò gli obbli-
ghi che, in rapporto con gli scopi di que-
sta Società, riconoscevano come obblighi
giuridici i vari Governi. -

Questa Conferenza di Ginevra del 1864
non fu nel suo atto finale ratificato o
firmata da tutti gli Stati, ma a poco a
poco agli stati firmatari originariamen-
te si vennero aggiungendo tutti gli altri,
sicchè ormai si può dire che in questo isti-
tuto della Croce Rossa e nell'atti della Confe-

nenza del 1864 che gli diede riconoscimen-
to, si abbia la maggiore e più numerosa
fratellanza di stati che fino ad ora si sia
formata intorno al riconoscimento di un
principio giuridico. – Fu appunto per aver
saputo condurre a termine un'opera così
utile che il Dunant ebbe il primo gran
premio Nobel per la pace, premio che lo
trovò in un asilo di ricovero, dove era
stato raccolto per aver avute delle sventure
commerciali, ed anzi la Commissione del
premio Nobel ha dovuto provvedere ad asse-
gnargli una rendita vitalizia su questo
capitale per sottrarlo alle pretese dei nu-
merosi suoi creditori. – Questa è la con-
dizione in cui si sono trovati da che
mondo è mondo i maggiori benefattori
dell'umanità, e dalla quale anche deriva
che il Presidente della Società Internazio-
nale della Croce Rossa, il Moynier, ancora
vivente, sia conosciuto ed onorato come

iniziatore della grande opera, mentre invece non ebbe che il merito di secondare la iniziativa del suo compatriotta.-

Le norme sancite dalla Conferenza del 1864 si possono riassumere in norme relative al personale sanitario, relative al materiale sanitario e relative ai feriti ed ai malati nonchè al loro trattamento.-

Per il personale Sanitario è stabilito che i medici, gl'infermieri e le persone addette al culto nel servizio degli Ospedali e delle ambulanze, sono neutralizzati in quanto che devono prestare servizio alle une ed alle altre truppe, senza distinzione di nazionalità e che, quando cadono in potere dell'esercito nemico, dopo aver finito di prestare l'opera loro presso le truppe cui erano addetti devono poter ritornare liberamente all'esercito cui appartengono, sicchè con questa

neutralizzazione del Personale sanitario
è stato provveduto a due bisogni cui prima
non era provveduto, il primo che questo per-
sonale deve prestare servizio a tutti due gli
eserciti e che l'esercito a cui questo perso-
nale sanitario appartiene, non resta
privo, fino alla fine della guerra, di que-
sto personale, salvo il caso di morte, [?]
me era stato organizzato al princi-
pio della guerra stessa; poi col liberare
questo Personale sanitario da qualun-
que servizio militare e col liberarlo [?]
le conseguenze della prigionia si rico-
nobbe il carattere di utilità pubblica
generale del suo servizio, e si fece [?]
a tutti gli eserciti combattenti appar-
tenere questo ramo del servizio, che
non è più un servizio particolare di
uno stato, ma è il ramo nazionale
un servizio internazionale dedicato al
servizio dei malati e dei feriti interna-

di guerra.-

Per questi ultimi è stato stabilito che alla loro guarigione, se sono ridotti in condizione da non poter più combattere fino alla fine della guerra, allora devono essere restituiti al loro esercito, se poi fossero in condizioni di poter servire ancora alla guerra, si trasformano appena guariti in prigionieri di guerra, di cui seguono le sorti.-

Per quello che si riferisce al materiale sanitario si distinguono gli Ospedali e le Ambulanze, od ospedali da campo.-

Per ciò che riguarda gli ospedali, gli edifici stabili che si possono trovare in un territorio occupato, questi seguono la sorte di tutte le cose del nemico in caso di guerra, sono oggetto cioè di cattura e confisca e possono essere adibiti ad altri scopi, se non siano necessari per il servizio sanitario; per

quanto riguarda le Ambulanze, queste sono immobilizzate per quel dato fine e non possono essere distratte da quel fine né dall'uso dello stato a cui appartengono, sicché se nella rotta di un esercito tutto il materiale delle Ambulanze cade in potere del nemico, questo materiale deve essere tenuto dal nemico come in deposito ed usato, finché sia necessario e dopo, con franchigia, deve essere restituito all'esercito cui apparteneva; e così è garantito agli eserciti il doppio vantaggio di poter arrivare alla fine della guerra, senza aver perduto nulla del materiale sanitario da campo né del proprio personale sanitario.-

Queste misure sono poi integrate con alcune salvaguardie garantite mediante il segno della Croce Rossa; tutti i Privati che personalmente,

o nelle loro case si dedicano alla cura dei malati e dei feriti sono, mediante bracciale della Croce Rossa o bandiera della Croce Rossa, assimilati al servizio militare propriamente detto dei vari eserciti.- Questo segno della Croce Rossa in campo bianco fu assunto per ricordare lo stemma della Svizzera, che aveva data ospitalità a questa conferenza; siccome la Svizzera ha per stemma la croce bianca in campo rosso, così per adottarlo senza copiarlo si adottò la croce rossa in campo bianco.-

Queste misure vennero adottate da tutti i Paesi e diventarono oramai dominio di Diritto commune; alcuni Stati, per motivi di ordine religioso, avevano delle difficoltà ad accettare questo segno della croce rossa; così la Turchia adottò la mezzaluna rossa, che tuttora conserva, ed il Giappone dapprincipio cambiò le sue

sbarre della croce in due linee parallele, m
recentemente, comprendendo che si trat
ta di un segno tecnico da cui esula il
significato religioso, ha accettata la
Croce Rossa.-

Ora questo servizio dei malati e
dei feriti è, in seguito alle due Conferen
ze di Ginevra, diviso in due grandi ram
il servizio sanitario dei due eserciti
che è organizzato nel modo più perfetto
dopochè questa assistenza ai nemici,
come ai propri soldati, è diventata un
obbligo a ciascuno Stato, e il servizio
della Croce Rossa, sia quello dei vari
Paesi, sia quello della Federazione delle
Società rappresentate a Ginevra, sia
infine quello dei Paesi Neutrali i qua
li, con eguale intensità, possono e devo
no soccorrere l'uno e l'altro belligeran
te.- Ora questi obblighi sono così tas
sativi, ma nel tempo stesso così delica

che danno luogo, alla possibilità di infrazioni da parte di un esercito, esponendosi questo alle rappresaglie dell'altro, e nel tempo stesso danno luogo ad accuse e recriminazioni da parte di un esercito contro l'altro in ogni guerra.- Anche nell'ultima guerra Russo Giapponese si ebbero accuse dell'una parte e dell'altra: i Russi accusarono i Giapponesi di aver tirato su alcuni treni portanti il segno della Croce Rossa, mentre i Giapponesi sostenevano che erano trasporti militari che falsamente avevano adoperato questo segno, e quindi non potevano pretendere tutti i privilegi a questo segno dovuti; i Giapponesi sostennero che i Russi uccisero tutto un trasporto di feriti che aveva la bandiera della Croce Rossa, per non ripetere quanto si è detto nella passata lezione riguardo al bombardamento delle località falsamente

indicate come ospedali dai Russi a Port-Arthur.- Di questi casi è impossibile evitare il ripetersi; vi è un libro del Gillot che enumera tutte le infrazioni che i Francesi hanno imputato ai Tedeschi contro le leggi della guerra, nella campagna del 1870-71, e specialmente contro la osservanza della Convenzione di Ginevra; ed in una delle ultime adunanze della Società Internazionale della Croce Rossa fu invocato il ricorso al Tribunale Arbitrale dell'Aia ogniqualvolta uno stato accusi un altro di infrazione a queste regole.-

Tutte queste norme si riferiscono alle leggi della guerra terrestre e nel Regolamento dell'Aia del 1899 sono appunto ricordate nell'articolo 21, che dispone, per quanto riguarda il trattamento dei malati e dei feriti, che continueranno ad aver vigore nella guerra

terrestre le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 24 Agosto 1864, con tutte le modificazioni che successivamente potranno essere apportate.-

Contemporaneamente a questa sanzione si sentiva il bisogno di estendere una protezione eguale, o per lo meno il più possibile equipollente, anche al soccorso dei malati e dei feriti nella guerra marittima, e a questo scopo venne convocata un'altra Conferenza nel 1868 a Ginevra, che corrisponde a quella diplomatica del 1864, e non a quella tecnica del 1863, e che formulò un progetto di norme che dovevano estendere queste regole, in quanto era possibile, anche alla guerra marittima; ma per il Progetto della Convenzione del 1868, relativo al trattamento dei malati e dei feriti nella guerra marittima, accadde qualche cosa di simile a quello della Conferenza di Bruxelles

del 1874, vale a dire la Conferenza compilò un Progetto che, non essendo stato ratificato dalle Potenze, rimase lettera morta. - Ma a questo Progetto, come a quello del 1874 per la codificazione delle regole della guerra terrestre, recorse completandolo la Conferenza dell'Aia del 1899, la quale formulava una Dichiarazione che non fa parte dell'atto generale della Conferenza nè del Regolamento a questa annesso, ma che è considerata come egualmente obbligatoria per le Potenze che la hanno firmata e che estende, per quanto è possibile, i principi della Convenzione di Ginevra anche alla Guerra marittima. -

I primi articoli di questa Dichiarazione sulle leggi della guerra marittima stabiliscono che le navi di uno stato belligerante che siano adibite al servizio sanitario durante

la guerra marittima saranno immu=
ni dalla cattura e dalla confisca, e il più
ossibile immuni anche dalle conseguenze
delle operazioni militari, purchè siano
dichiarate dallo stato che se ne serve all'al=
tro o prima della guerra, o al principio
delle ostilità.-

Lo stesso privilegio è accordato dal=
l'articolo secondo, alle navi appartenen=
ti alla Società della Croce Rossa di un
Paese belligerante, che siano costruite
in modo da rispondere al loro scopo ed
egualmente notificate o prima della
guerra, o al principio delle ostilità al=
l'altro belligerante, e la stessa misu=
ra è estesa dall'articolo terzo anche
alle navi ospitaliere, allestite da socie=
tà della Croce Rossa di stati neutrali
ed adibite al servizio sanitario dei
due eserciti combattenti.-

Le navi appartenenti agli stati bel=

ligeranti devono essere contrassegnate con una dipintura in bianco e fascia verde e con la bandiera della Croce Rossa le navi appartenenti alla Società della Croce Rossa delle altre due categorie devono avere una dipintura bianca con una fascia rossa, allo scopo di far riconoscere in lontananza tanto la qualità della nave, quanto la sua pertinenza più o meno ad uno stato e quindi eccitare una sorveglianza maggiore sulle navi neutrali che possono più facilmente nascondere sotto questo segno contrabbando di guerra.-

Queste navi non possono essere né catturate né confiscate, non possono essere tenute in soggiorno forzato né nei porti neutrali, né nei porti del nemico; inoltre, per un altra Conferenza che ha firmata la Convenzione particolare del 24 Dicembre 1904, que

ste navi devono essere esenti da qualunque tassa portuale anche nelle acque degli Stati neutrali e devono essere sottratte a tutte le regole che vigono nel Diritto Internazionale circa i limiti di soggiorno delle navi di stati in condizione di guerra nelle acque territoriali di stati neutrali.-

Di questo nuovo ramo del soccorso dei malati e feriti in tempo di guerra si fece il primo esperimento durante la guerra Russo-Giapponese con abbastanza buoni risultati, e fu sperimentato, non relativamente ad una guerra propriamente detta, ma ad ostilità pure da paragonarsi ad una guerra, dal Giappone contro la Cina nel 1899-900.-

Queste navi sono state adoperate in piccola parte come navi di stato, ed in molto maggior parte come navi appartenenti alla Società della Croce Rossa, e l'organizzazione di questo

servizio nel Giappone è tale da essere additato come degno di imitazioni agli altri Paesi; infatti nel 1897 la Società della Croce Rossa Giapponese fece una convenzione con la più potente società di navigazione di quello stato ed incaricò questa società di far costruire due navi atte al trasporto della cura di trecento malati per ognuna; queste navi sono state costruite a spese della Croce Rossa e adibite al trasporto commerciale, dopo esser state vendute a questa Compagnia, che si era impegnata a pagarne il prezzo in venti rate annuali; queste rate venivano capitalizzate dalla Società della Croce Rossa e servivano alla costruzione di altre navi, che erano sei al principio della guerra con la Russia.. La società che riceveva queste navi in deposito ed in possesso, potevano

adoperarle per i suoi scopi commerciali; ma aveva l'obbligo di restituirle in perfetto stato da servire al trasporto ed alla cura dei malati e dei feriti entro 30 giorni in tempo di pace per le grandi manovre ed entro 7 giorni in tempo di guerra; ed infatti nell'ultima guerra, prima di 7 giorni, la Società della Croce Rossa era in possesso delle sue navi, così da servire al trasporto di oltre 3500 feriti, con condizioni perfettamente identiche a quelle che si sarebbero avute in un Ospedale di terra, dal teatro della Guerra al territorio Giapponese.-

Una organizzazione egualmente completa per quello che si riferiva al servizio dei malati e dei feriti nella guerra terrestre, e meno bene organizzata per quello che si riferiva allo stesso servizio nella guerra marittima, aveva anche la Russia nell'ultima guerra;

ma siccome la guerra marittima è de una breve durata, così questa deficienza del servizio sanitario marittimo Russo non portò grave danno all'esercito stesso.-

Ora queste Società della Croce Rossa che sono collegate in via federativa in tutti gli Stati del mondo, e che hanno il riconoscimento da parte di tutti i Paesi almeno in quanto si riferisce alla loro unione Internazionale, non possono nè per la guerra marittima nè a più forte ragione, per la guerra terrestre essere ammesse a cooperare col servizio sanitario dei vari Stati, se non con più stretta sorveglianza e limiti che le ragioni di offesa e di difesa possono suggerire agli stati belligeranti.- Basta ricordare la facilità degli spionaggi nelle guerre, per vedere come, non senza riserva, gli stati accordino questa

facoltà alla Croce Rossa per essere sicuri che non possa venir danno da questa partecipazione; infatti nella massima parte delle guerre moderne si è adottato molto più facilmente dagli eserciti combattenti il contributo di materiale venuto dalle Società dei neutrali, che il contributo personale portato da queste Società.- In ogni modo, anche quando questo contributo personale venga ammesso, è molto più facile di ammetterlo non nelle prime file dell'esercito combattente, ma nelle Ospedali e nelle Ambulanze, in modo da potersene ritrarre tutti i vantaggi ed evitare qualsiasi eventuale danno.-

Un'altra questione poi che si è presentata fino dal principio all'esame degli Stati e dei loro Governi, è stata quella dell'abuso del nome e del segno della Croce Rossa, tanto in tempo di pace

quanto in tempo di guerra.- In tempo di guerra, per evitare questo abuso o ridurlo ai minimi termini, è necessario di impedire che qualunque Società di beneficenza che si formi in modo sporadico al principio della guerra, possa invocare i benefici della Croce Rossa; ma questi Privilegi sono calcolati unicamente come un vantaggio delle Società della Croce Rossa, regolarmente costituite nei vari Paesi, e che abbiano già avuto prima il riconoscimento dallo stato rispettivo.-

Un altro genere di abusi che importerebbe di evitare è l'abuso che di questo nome e di questo segno può farsi anche in tempo di pace, mediante truffe organizzate a danno della Beneficienza, o inganni nelle speculazioni industriali.- Come è noto alcuni prodotti industriali portano il segno della

Croce Rossa, e vi è persino un cioccolatto
che porta questo segno; ora questo non
ha nessuna virtù curativa, approfitta
di un segno che appartiene ad un istitu=
to determinato e d'altra parte esercita
una concorrenza sleale verso i fabbrica=
tori di prodotti similari e si trova,
specialmente in tempo di guerra, come
emblema che rappresenta qualche cosa
di benefico o umanitario, in condizio=
ni più vantaggiose degli altri prodotti.-

A questo inconveniente cercò di
provvedere l'Ufficio Generale della Croce
Rossa di Ginevra, che è l'ufficio centra=
le di tutte le Società della Croce Rossa
del mondo, soprattutto per impedire l'abu=
so industriale che poteva deprezzare
l'uso di questo simbolo, che si collega or=
mai a cose di alta utilità umanitaria,
e nel tempo stesso per impedire quelle
truffe di beneficenza a vantaggio di un

dato istituto che non ha niente a che fare con la Croce Rossa propriamente detta..

Per ovviare a questi inconvenienti l'ufficio centrale propose il tema a molti Congressi Periodici della Croce Rossa, finchè nel 1888 fu posto a concorso un tema a premio fra gli scrittori di tutto il mondo; il primo premio fu conferito al Prof. Buzzati, attualmente all'Università di Pavia, che presentò una Memoria nella quale esaminò tutti questi abusi e propose il modo di prevenirli.-

Il modo di eliminare questi abusi è molto più facile ad esaminarsi che a tradursi in pratica in quanto che è necessario un divieto che non può essere efficace se non è sancito con disposizioni Penali; ora l'adozione di una sanzione Penale per opera di una Conferenza Internazionale con applicazione

ai territori di tutti gli Stati aderenti è impraticabile in quanto invade il campo del potere legislativo dei singoli stati e resta lettera morta finchè questi Poteri legislativi non abbiano effettivamente integrata la propria legislazione nel senso voluto dalla Conferenza Internazionale.- Il sistema più pratico è quello che riduce gli abusi alla legislazione dei vari stati e che fa sì che questi stati o per legge o per Decreto, cerchino di eliminarli.-

Da noi il loro verificarsi è molto più difficile che in altri Paesi perchè già la legge del 1882 riconobbe come Persona morale la Società della Croce Rossa ed attribuì questo nome e segno alla Società stessa e all'ordine Sovrano di Malta che essendosi dedicato alla cura dei malati e dei feriti anche prima della Convenzione di Ginevra, era giusto che godesse di questi Privilegi;- sicchè nella legge

ge nostra e in quella di altri Paesi, gli ordini ospitalieri già preesistenti, come quello di Malta tanto nei suoi rami cattolici, quanto nei suoi rami protestanti dell'Inghilterra e della Germania, sono assimilati con tutti i diritti e privilegi sanciti dal riconoscimento della personalità giuridica e dall'uso del segno e del nome, alla Croce Rossa.-

Però nella nostra legge il Diritto esclusivo è riconosciuto, ma non è comminata nessuna pena per l'usurpazione di questo nome e segno, sicchè nel caso di quest'usurpazione non sarebbe possibile di procedere contro l'usurpante senonchè in via civile per abuso del nome o della marca di fabbrica, e non con una speciale disposizione penale.-

Recentemente disposizioni di questo genere ed anche più complete furono

adottate in Austria, in Germania ed in
ughilterra, ma alcune leggi sono del tut=
o manchevoli o assai male codificate
n questo argomento; per esempio la legge
ortoghese stabilisce che l'uso del nome e del
egno della Croce Rossa sia riservato solo
lla Società della Croce Rossa oppure ai Com=
mercianti fornitori della Croce Rossa, e qui
icade nella questione del cioccolatto in quan
tochè per interpretazione estensiva di questa
egola un produttore industriale che fornisce
etti, mobili od altri generi alla Società
ella Croce Rossa, potrebbe per tutti i suoi
rodotti adoperare questo segno con gra=
danno dei produttori dei generi affini.-

-. Lezione Quarantaseiesima.-

-. Sommario.-

Parlamentari.- Spie.- Carattere particolare del Diritto Penale di guerra.- Convenzioni fra belligeranti.- Capitolazioni.- Armistizi

---

Fra le persone che non possono confondersi con i privati cittadini degli Stati belligeranti sottratte il più possibile alle conseguenze della guerra, e quelle che sono soggette a tutte le conseguenze regolari della guerra, si trovano in una condizione eccezionale quelle che, senza potersi confondere con i cittadini pacifici, sono spe=

cialmente privilegiati o specialmente col=
piti dalle conseguenze della guerra, e
queste sono prima di tutto i Parlamenta=
ri, dal punto di vista dell'aumento dei privi=
legi, le Spie e gli Esploratori, dal punto di
vista dell'aumento dei danni.-

I Parlamentari hanno avuto la
loro condizione e i loro privilegi ricono=
sciuti dal Regolamento della Conferenza
dell'Aia, e precisamente dagli art. 32, 33 e 34;
questi Privilegi sono così meglio defi=
niti da tale codificazione, benchè non
siano una novità della Codificazione
stessa, ma fino ad un certo punto fos=
sero ammessi anche prima dalla consue=
tudine.- I Parlamentari sono un isti=
tuto necessario della guerra per mette=
re in contatto le due forze combattenti
fra le quali, teoricamente dovrebbe essere
interrotto ogni rapporto pacifico, ma in
realtà un rapporto pacifico vi deve essere;

per il seppellimento dei morti, per la raccolta dei feriti, per la loro restituzione quando non siano più in grado di combattere, per le comunicazioni fra eserciti ecc., è necessario questo istituto dei Parlamentari ed è necessario che abbiano una caratteristica estensione che li distingua dagli altri combattenti, così da non poter essere colpiti dalle armi nell'adempimento della loro missione, perciò i Parlamentari, rappresentanti di un esercito o di un reparto di truppa, quando si recano all'esercito nemico insieme con una scorta di uomini con bandiera e tromba e tutte quelle altre modalità stabilite nel regolamento di ciascun esercito, sono completamente sottratti alle conseguenze della guerra, in quanto che la truppa a cui si presentano, deve rispettarli e, quando entrano nelle file nemiche, non deve trattenerli come prigionieri di guerra.-

Di fronte a questi privilegi stà l'obbligo dei parlamentari di non indagare i segreti del nemico, nel qual caso perderebbero tutte le loro prerogative; siccome poi in tempo di pace non è obbligo degli Stati di ricevere un agente diplomatico, così a più forte ragione in tempo di guerra non è obbligo di una truppa di ricevere un parlamentare, il quale può essere respinto al suo presentarsi senza poter pretendere di entrare in rapporto con la truppa presso la quale si presenta, e quando, non tenendo conto di questo divieto, volesse penetrare nelle file nemiche, dovrebbero a lui imputarsi tutte le conseguenze delle ostilità.-

Nel tempo stesso la truppa che riceve un Parlamentare del nemico ha diritto di prendere tutte quelle misure atte a metterlo nell'impossibilità di indagare, vedere e sapere gl'interessi ed i segreti del nemico; è perciò che il Parlamentare

è ricevuto all'ingresso della cerchia di territorio occupato dalla truppa presso cui si presenta da un distaccamento di soldati e con occhi bendati, in condizione da non poter sapere nè dov'è, nè dove va, nè la via che attraversa, viene condotto al luogo ove deve adempiere la sua missione, viene trattenuto tanto tempo, quanto è indispensabile per fare le sue comunicazioni e poi nelle stesse condizioni in cui è entrato nelle file nemiche, viene ricondotto agli avamposti; e quindi queste misure non si applicano più quando questi Parlamentari perdessero il loro carattere di lealtà, entrando così nell'altra categoria di quelle persone a cui si applicano le misure particolari e più intensive del Diritto Penale di Guerra, e queste sarebbero le Spie.; le quali sono pure distinte e regolate, in quanto alle norme di Diritto che devono loro applicarsi, dagli articoli

29, 30 e 31 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aia.-

Le regole adottate dai vari Paesi circa le Spie erano le più arbitrarie; molte volte un esercito per indebolire l'avversario e per impedirgli tutta una serie di ricerche nelle proprie file, allargava di molto la definizione di Spia, ritenendo come tale chiunque passasse, sia per terra che per aria, attraverso le sue truppe; durante la guerra del 1870-71 infatti il Principe di Bismarck volle ripetutamente applicare la pena delle spie a quelli che passavano con un pallone al di sopra delle file dell'esercito Prussiano.. I citati articoli del Regolamento dell'Aia hanno eliminata la possibilità di queste interpretazioni estensive ed hanno stabilito che per spia s'intende solo quell'individuo appartenente o non ad un esercito che, per conto ed interesse di questo clandestinamente travestito e

senza manifestare la sua qualità s'in-
troduca nell'interno delle truppe nemiche
per conoscere gli interessi di queste e dello
Stato cui appartengono. - Per costituire lo
quel'atto di spionaggio è necessario questo
doppio elemento, lo scopo di indagare e sapere
qualche cosa che è interesse dell'esercito pro-
prio di sapere e dell'esercito nemico di non
far sapere e il nascondere la propria qua-
lità mediante travestimento da parte di
colui che vuole compiere questo atto di spio-
naggio, come quei Giapponesi che sotto le
vesti di operai, andavano nei lavori di Port
Arthur, o di venditori ambulanti, nelle
file dell'esercito Russo. -

Mentre gli Esploratori, che senza
mutare il proprio essere e la propria uni-
forme, pur approfittando di tutte le astuzie
dell'arte della guerra e di tutte le acciden-
talità del terreno per nascondersi alla
vista del nemico, si vengono pur, vengono

trattati come prigionieri di guerra, invece le Spie vengono prese, catturate e sottoposte alle regole del Diritto Penale di guerra, che si riducono quasi sempre, dopo un giudizio sommario, all'applicazione della Pena di morte, come risulta anche dagli articoli 78, 79 e 80 del nostro Codice Penale per l'esercito che commina questa pena capitale tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, distinguendo soltanto se si tratta di spionaggio esercitato da un Italiano o forestiero per conto del nemico, nel qual caso si applica la pena di morte, mentre invece, se l'esercito per conto del quale si compie lo spionaggio, è di Potenza amica o neutrale, la pena è diversa da quella di morte.

Presso a poco la pena ed il modo di comminarla è quasi identica nelle leggi Penali di tutti gli eserciti del mondo, con la sola differenza che in seguito al regolamento dell'Aia è assolutamente

vietato di punire la spia, senza far prece-
re la pena da una forma di giudizio, sia
pure sommario, che deve essere quella
della legge del Paese di cui si tratta; ma
la fucilazione della Spia presa in flagran-
te non è più ammessa, anzi la coscienza
popolare riprovava questa punizione senza
giudizio, anche prima della Convenzione
dell'Aia; infatti nel 1872 un Generale e
un Colonnello Francesi furono condanna-
per aver fatto passare per le armi un
Francese, Audinet, reo di spionaggio a fav-
della Germania, e quantunque si tratta-
se dell'atto di spionaggio più turpe, a
profitto del nemico, contro il proprio Pae-
pure i tribunali Francesi giudicarono
che questi ufficiali avevano ecceduto dal-
la propria competenza e violata la leg-
ge del proprio paese per aver fatto fucilar-
una spia, senza giudizio... Questo dimostra
come questa riforma fosse radicata nella

coscienza dei popoli civili anche 27 anni prima che la Conferenza dell'Aia la rico=noscesse.-

Le pene relative allo spionaggio, secon=do alcune legislazioni, sono applicate an=che alle Guide, vale a dire a quegli individui, appartenenti ad un Paese belligerante, che a danno di questo Paese ed a favore del nemico, fanno da guida alle truppe del ne=mico; di queste guide non si occupa il Re=golamento dell'Aia, e dovrà occuparsene una prossima Codificazione del Diritto di guerra, ma è certo che questa appli=cazione del Diritto Penale di guerra alle Guide del nemico sarebbe eccessiva, quan=do venisse fatta non tenendo conto nem=meno della violenza o della forza maggio=re, perchè molte volte, cittadini del territo=rio occupato dal nemico, si trovano nel=l'alternativa, o di far da guide sotto pena di essere considerati come traditori dal proprio

Paese, o di rifiutarsi sottoponendosi alla vendetta del nemico.-

Queste misure del Diritto Penale di guerra dovrebbero applicarsi a stretto rigore anche a quelle truppe di uno stato che per indurre in errore il nemico, si travestono con l'uniforme di un terzo stato, che non sia lo stato avversario; anche in questo la Codificazione del Diritto Internazionale è incompleta perchè la Codificazione dell'Aja ha riprovato l'uso dell'Uniforme dell'avversario, ma non ha previsto il caso che, anche vestendo le uniforme di un terzo stato, si possa in gran parte ottenere i medesimi effetti.

Questo caso si è verificato nella guerra Russo Giapponese, quando le truppe Russe fecero uso dell'uniforme Cinese per trarre in inganno le truppe Giapponesi; ora siccome la Manciuria è un territorio Cinese, e in alcune parti di

essa erano acquartierate, per mantenere l'ordine Pubblico, delle truppe Civili l'uso di questa uniforme serviva evidentemente a trarre in errore l'esercito Giapponese, tanto quanto l'uso dell'uniforme Giapponese.. Contro quest'uso protestò il Giappone, ma la Russia invocò a suo favore la forza maggiore determinata dalla mancanza di indumenti necessari a riparare dal freddo eccessivo i propri soldati; da ciò sorse tutta una serie di polemiche fra i due comandanti degli eserciti e la stampa tecnica dei due Paesi, la conclusione delle quali può trovarsi nel parere dell'Holland, che è una grande autorità in materia di Diritto di Guerra che, pur deplorando dal punto di vista morale l'uso di questa uniforme, confessava che l'infrazioni non erano tali da essere caratterizzata come violazioni del Diritto Internazionale, perchè

non cadeva sotto la clausola della Conven-
zione dell'Aia che aveva vietato solamente
l'uso della uniforme del nemico.-

Tutti gli atti che, a termine di questa Codi-
ficazione, sono ritenuti lesivi di un diritto
di ordine Pubblico, e quindi passibili delle pe-
speciali comminate dal Diritto speciale di
guerra, hanno un carattere particolare
che li distingue dal concetto comune del rea-
to e dal concetto comune della pena.- Ordi-
nariamente quando un individuo com-
mette un reato, infrangendo una clauso-
la della legge penale di uno stato, si isti-
tuisce un rapporto di Diritto Penale fra
il delinquente o imputato e lo Stato, la
cui legge è stata violata, per cui lo Stato
può indagare successivamente, quando
riesca ad impossessarsi della persona
del colpevole, l'effettività di questa colpa
e comminargli la pena secondo la
clausola della propria legge; unico limite

a questo rapporto di diritto è la prescrizione dell'azione penale o della pena, prescrizione che è diversamente commisurata e regolata dalle leggi dei vari Paesi ma il cui concetto fondamentale è il trascorrere di un dato periodo di tempo, più o meno lungo secondo la gravità del reato; invece la caratteristica particolare del reato e della pena è quella di avere una prescrizione immediata, senza il passaggio nè di lungo, nè di lunghissimo tempo, e questo è in relazione al carattere particolare transitorio della guerra, ed al fatto che questi reati sono piuttosto di creazione legislativa in rapporto con una condizione anormale dei contendenti e transitoria fra i vari stati, per cui deve verificarsi il doppio fenomeno eccezionale di una procedura molto sommaria e di una pena terrificante per rendere più difficile

il ripetersi di questi reati e nel tempo stesso di una prescrizione immediata perchè l'interesse dell'uno e dell'altro belligerante, che è grande a impedire col terrore della pena il commettersi di questi reati, è poi nullo per la punizione di questo reato dopo un dato periodo di tempo, quando già il ricordo è passato e quando le conseguenze o si sono prodotte e scontate, oppure non si sono prodursi più. - Per questi motivi si ritiene che quando la spia è colta in flagrante venga giudicata e punita secondo la legge penale eccezionale del Paese danneggiato dai suoi atti; quando invece la spia è arrivata a compiere la sua missione e ritorna nelle file del proprio esercito l'azione penale si estingue, sicchè se quel militare che avesse compiuto un atto di spionaggio e fosse tornato nelle file del proprio eser-

cito venisse poi rifatto prigioniero, e si sapesse colpevole di un atto di spionaggio, anche compiuto pochi giorni prima, non potrebbe essere punito più a termini del Diritto Internazionale di guerra, ma trattato come un qualunque prigioniero di guerra.- Questa distinzione che non era stata accolta generalmente da tutti gli Stati, e che si era venuta affermando per via di consuetudine, è stata ormai accolta dalla Codificazione dell'Aia e non può più dar luogo ad alcun dubbio.-

Fra i due belligeranti, come abbiam detto, possono intervenire rapporti pacifici eccezionali, transitorii durante le operazioni di guerra, e questi rapporti pacifici assumono, molto frequentemente, il carattere di convenzioni; fra queste vengono ricordate ordinariamente le Salvaguardie, le Licenze,

i Salvacondotti, le Capitolazioni, le Sospensioni di armi, e gli Armistizi; ma quelle che si possono chiamare convenzioni particolari di guerra, a cui si devono applicare le regole speciali delle Pubbliche Convenzioni, sono in numero molto minore; le Licenze, le Salvaguardie, i Salvacondotti sono manifestazioni eccezionali pacifiche durante la guerra, ma non si possono classificare, a propriamente parlare, fra le convenzioni, ma fra gli atti unilaterali di un belligerante a profitto di una persona o di più persone, o di edifici; infatti i Salvacondotti sono documenti con cui ad una persona, o ad un dato numero di persone che viaggiano insieme, che le autorizzano a poter passare innocuamente attraverso le truppe dell'esercito da cui sono stati concessi; le Licenze sono autorizzazioni a an-

dinnare un dato commercio, che prima si esercitava fra un paese e l'altro, oppure di esercitare dati piccoli commerci nel raggio delle operazioni di guerra; le Salvaguardie sono atti con cui un belligerante preserva una casa, un edificio, un gruppo di edifici, un istituto o un gruppo di istituti dalle conseguenze delle ostilità. - Le Salvaguardie sono poi distinte nei Trattati e nei Regolamenti militari in Salvaguardie morte, quando una data bandiera discrezione, accompagnata da un documento circa il quale non possa cader dubbio, viene conferita da un belligerante a un dato istituto appartenente all'altro belligerante, così da far sì che, per uno scambio di reciprocità le truppe dell'uno e dell'altro devano rispettarlo, ed in Salvaguardie vive, quando è aggiunta una piccola truppa, non allo scopo di combattere, ma di

mantenere l'ordine e testificare con la parola d'onore del comandante che quel l'edificio è salvaguardato, e questo avviene per gli Ospedali e le Ambulanze a tenore della Convenzione di Ginevra del 1864.-

Dunque le Licenze, i Salvacondotti e le Salvaguardie non si possono ascrivere alla categoria delle Convenzioni fra Belligeranti in tempo di guerra, ma alla categoria degli atti unilaterali di volontà pacifica, con cui uno belligerante può favorire persone, istituti o edifici dell'altro belligerante o di uno stato neutrale.-

D'altra parte gli Armistizi generali non possono classificarsi come Convenzioni particolari del Diritto di Guerra, perchè sono convenzioni stipulate dalle Autorità supreme di un Paese con le Autorità supreme di un altro, cioè dalle rispettive Autorità di Gover

il potere di fare i trattati, e sono Conven-
zioni con uno scopo che si riferisce solo
in parte alle relazioni di guerra, ma
che non sono vere convenzioni di guerra,
distinte per gli elementi essenziali da
tutte le altre Convenzioni che si stipu-
lano in tempo di pace. -

Invece le vere Convenzioni parti-
colari in tempo di guerra sono le
Sospensioni di armi, che non si riferi-
scono che a due particolari corpi di
truppe e non a tutto l'esercito, e le
Capitolazioni tanto di truppe che di for-
tezze; queste sono particolari al
Diritto di guerra, perchè hanno per con-
seguenza di obbligare i due stati per
conto dei quali sono stati stipulate,
e queste convenzioni sono poi sempre
stipulate per propria iniziativa e
per delegazione ristretta dai Coman-
danti i Reparti di truppe che, agendo diret

·tamente, e senza i pieni poteri parti-
colari da parte del loro stato, perchè ne-
sottintesi nel loro mandato militare
hanno la facoltà di stipulare Conven-
zioni particolari fra di loro, le quali
in relazione a quel determinato ogget-
to e nei limiti di quel dato territorio,
hanno per conseguenza di obbligare
di due gli stati, cui i comandanti ap-
partengono.- Perciò è molto grande
la responsabilità di questi comandan-
ti, e gli Stati, per conto dei quali essi
hanno stipulato, nemmeno quando
questi comandanti avessero man-
cato per viltà o per tradimento verso
il loro Paese, potrebbero credersi non
impegnati dalle loro Convenzioni, ma
non avrebbero che la sola facoltà di
punirli.- Appunto perciò si è discusso
e si discute, di un processo contro il
Generale Stoessel accusato di avaci-

la fortezza di Port-Arthur al Giappone, quando era in condizioni da poter ancora resistere come si era accusato il Maresciallo Bazin per aver ceduta la fortezza di Metz ai Prussiani, ma nè lo Stato Russo da una parte, nè lo Stato Francese dall'altra si è mai sognato di impugnare gli effetti delle Capitolazioni stipulate dai rispettivi comandanti, appunto perchè nel comando militare è insito il pieno potere di stipulare, relativamente agli interessi di quel corpo di truppa ed al raggio di territorio da questa truppa occupato, convenzioni con l'esercito avversario trasformandosi in un rapporto penale fra lo stipulante e lo stato a cui esso apparteneva ogni atto che, a stretto rigore, avrebbe potuto impugnare la validità originaria della Convenzione stessa.- Appunto per effetto di questa caratteristica particolare dei pieni poteri, sottintesi nel comando militare durante la guerra, le convenzioni

stipulate dai Comandanti militari non hanno effetti senonchè durante la guerra così il comandante di un riparto di truppe che capitola con le sue truppe non può stabilire altro che la prigionia o la liberazione di queste truppe, ma niente che si riferisca alla residenza e all'emigrazione eventuale di queste truppe, dopo la guerra, così il comandante militare che cede una fortezza non può darla se non che in condizione di occupazione bellica, cioè di possesso transitorio durante la guerra, ma non s'intenderà mai che la cessione possa essere invocata dallo stato nemico come definitiva, la qual cosa non si può avere se non mediante un trattato fra le Autorità a ciò competenti dei rispettivi stati.- Perciò è superflua e ritenuta come non avvenuta qualunque stipulazione di capitolazione di fortezza con riserva della restituzione

allo Stato cui la fortezza apparteneva; anche que-
sto non può stabilirsi in una capitolazione, per-
chè non di competenza di un comandante militare.-
Nella guerra del 1870, nella capitolazione di Ver-
dun, il comandante francese che cedeva quella
piazza forte stipulava ch'essa avrebbe dovuto
essere restituita alla Francia nel trattato di pa-
ce; la fortezza fu restituita, ma i due Stati
dovettero dichiarare prima che la stipula-
zione era accettata salvo la clausola
la quale, mancando la competenza degli
stipulanti, si doveva ritenere come nulla
e non avvenuta.-
La diversità delle Capitolazioni ave-
va una grande importanza nelle guerre
antiche, ma non la ha più nelle guerre
moderne; infatti nelle guerre antiche fino
cioè alla metà del secolo XVIII le Capitolazio-
ni si distinguevano in Capitolazioni con
l'onor delle armi, Capitolazioni con altre
condizioni da stipularsi fra le due parti, e

Capitolazioni con la resa a discrezione

Le Capitolazioni con l'onor delle armi sono, come fu quella di Port Arthur nell'ultima guerra, quelle in cui i vinti conservano i vari effetti personali e passano davanti alle truppe del vincitore, ricevendo da queste gli onori militari; le Capitolazioni con varie condizioni sono abbandonate al beneplacito degli stipulanti; le capitolazioni con la resa a discrezione sono un abbandono delle truppe vinte alla pietà del vincitore.. Questa Resa a discrezione in molte guerre passate attribuiva l'assoluto arbitrio del vincitore sulle truppe del vinto, le quali potevano essere anche passate per le armi; ora questo, siccome è riprovato non solo dalla coscienza del mondo civile, ma anche dalla stipulazione dell'Aja, che vieta il non far quartiere e l'uccidere quelli che depongono le armi,

così la distinzione tra l'una e l'altra specie di Capitolazione ha perduto ogni valore e si può ritenere che ormai la Capitolazione abbia soltanto un valore in quanto si riferisce al termine di tempo della resistenza di una data truppa o di una piazza forte o in quanto riduce le truppe in condizione di prigio=nieri di guerra. -

Gli Armistizi Generali, che preludono alla stipulazione della pace, sono riser=vati alle Autorità che hanno il potere nor=male di stipulare trattati; gli armisti=zi particolari invece sono stipulati dai Comandanti dei vari reparti di trup=pe e sono localizzati a quel reparto di truppe. Gli armistizi di questo genere si dividono in Sospensioni di armi e Armistizi propriamente det=ti; le Sospensioni di armi avvenga=no per raccogliere i feriti, per seppellire

rimenti e per compiere tutti quegli atti che si rendono necessari dopo un combattimento; invece gli armistizi propriamente detti durano per un maggior periodo di tempo e sono stipulati dai Comandanti dei due reparti di truppe, ordinariamente avvengono quando e l'uno e l'altro reparto sono stanchi di combattere, o devono provvedere all'allontanamento della popolazione non combattente, allora possono essere stipulati senza o con determinazione di tempo; se senza determinazione di tempo l'armistizio finis a 24 ore dopo della denuncia fatta dall'una delle due parti stipulanti, se invece è stipulato a periodo determinato di tempo dura fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno inclusivo indicato nella stipulazione dell'armistizio.-

Una delle regole, che non sono state

ancora così questi - che sono importan=
tissimi nei riguardi dell'armistizio,
e quelle che si riferiscono all'interpreta=
zione di quelle norme relative alle con=
dizioni delle due truppe le quali si trova=
no in questo periodo di armistizio, condi=
zioni che non devono essere alterate mi=
nimamente: quando le due truppe si
trovano in condizione l'una di essere
assediante, l'altra assediata, la pratica
seguita ordinariamente dagli assedianti
si è quella di interpretare il manteni=
mento dello statu quo nel senso di non
ammettere nessuna entrata o uscita
dalla piazza forte e nemmeno il rifor=
nimento di viveri; invece l'interpreta=
zione equa di questa regola sarebbe
quella di ammettere il rifornimento di
viveri in proporzioni tali da far sì
che, alla fine dell'armistizio, la truppa
assediata si trovasse nelle stesse condi=

zioni di resistenza nelle quali era al principio dell'armistizio.- Per questa interpretazione più equa nel 1870-71 la Francia domandò più volte rifornimento di viveri per Parigi assediato, il Principe di Bismarck riuscì impedire questo rifornimento di viveri, sicchè, alla fine dell'armistizio, Parigi così esternata da dover capitolare.-

Ma il difficile in questa Costipulazione sta nel misurare i limiti e le proporzioni di questo rifornimento, e a questo proposito non si potrebbe raggiungere una regola praticamente applicabile se non si ammettesse la collaborazione dei neutrali coi belligeranti, vale a dire la collaborazione del corpo diplomatico, o del corpo consolare della città assediata che da un lato impedisse le sovverchie sofferenze della popolazione innocente della città assediata, e dall'altro impedisse un rifornimento di viveri tale da aumentare i mezzi di resistenza degli assediati.-

-.Lezione Quarantasettesima.-

-.Sommario.-

Territorio occupato.- Definizione della occupazione bellica.- Sue conseguenze in rapporto con le autorità del territorio occupato, con la popolazione, con la Proprietà privata e con la Proprietà dello Stato.-

---

L'occupazione bellica è uno stato di Possesso dell'amministrazione di un territorio che si distingue, e per ragioni di Diritto e per ragioni di fatto, dalla condizione di sovranità di un dato territorio

e nei quali si distinguono poi nettamente la guerra moderna dalla antica, poichè nelle guerre antiche ed in quelle che ancora si combattono fra popoli primitivi, il fatto della conquista di un territorio è di per sè stesso definitivo ed attribuisce il possesso e la sovranità del territorio stesso, invece nelle guerre moderne il possesso di fatto di un territorio occupato dalle truppe di un belligerante, e che prima della guerra apparteneva all'altro belligerante, anche se nell'intendimento del primo sia destinato ad essere una conquista definitiva e che definitiva resti dopo la guerra, in quel periodo che intercede fra il fatto della occupazione e l'attribuzione del diritto della sovranità di quel territorio allo stato le cui truppe lo hanno occupato, questo possesso di fatto genera la condizione di occupazione bellica, la quale è una condizione di possesso e non di sovranità, per

chè la sovranità non può essere attri=
buita se non dopo la guerra, mediante
trattato di pace, il quale non può avere ef=
fetto retroattivo per legalizzare gli atti
che si fossero compiuti durante la occu=
pazione bellica e che non fossero corri=
spondenti alle regole del Diritto di guer=
ra.-

Vediamo anzitutto quando un ter=
ritorio possa dirsi occupato nel senso del
diritto di guerra.- Territorio occupato,
nel senso del Diritto di guerra, non è quel=
lo sul quale temporaneamente passa
la truppa di un altro belligerante, ma
quel territorio, nel corso della guerra, nel
quale la truppa di un belligerante è
riuscita ad instaurare una certa sta=
bilità di Governo, respingendone al di là
le truppe dell'altro belligerante, così da
presentare una condizione relativamen
te permanente di amministrazione,

relativamente alla condizione della guerra.- Ora il territorio che è attraversato dalla truppa del nemico e nel quale si svolge un'azione di guerra non è in condizione di occupazione bellica, ma soggetto per quel dato tempo alla legge marziale del nemico; il territorio in cui restano le truppe di un belligerante che lo hanno invaso dopo averne respinte le truppe dello stato cui appartiene il territorio occupato, si considera in istato di occupazione bellica, la quale dunque deriva dalla violenza legalizzata dalla guerra, invece che dall'attribuzione volontaria e spontanea dei due Paesi, e costituisce una condizione temporanea, indefinita ed incerta nella sua durata di possesso di un territorio, sul quale soltanto il Trattato di pace potrà determinare la definitiva sovranità.-

Il Paese che acquista questo possesso

amministrativo del territorio si obbliga di mantenervi l'ordine interno sia nei vantaggi propri, sia nei vantaggi della Società Civile che esiste in questo territorio, e di tutelare la vita, l'onore, la regolarità delle relazioni sociali e il domicilio dei pacifici cittadini esistenti in questo territorio, è dunque tutta organizzazione e funzione di Diritto Pubblico in cui si sostituisce lo stato occupante allo stato cui ancora per diritto, se non di fatto, appartiene questo territorio.-

In questa funzione transitoria di possesso temporaneo lo stato occupante si trova in rapporto con le autorità costituite dell'altro stato nel territorio che esso ha occupato, con le persone dei suoi abitanti, con le cose appartenenti ai privati ed appartenenti allo stato, e con gli istituti che rappresentano una funzione pubblica amministrativa pre-

sistente in quel territorio.-

Vediamo ora come negli articoli 3[illegible] 45 del Regolamento generale dell'Aia la Conferenza abbia codificato, in parte completando ed in parte accettando regole già sancite dalla consuetudine queste regole relative alla Occupazione bellica.-

Prima di tutto lo Stato occupante si trova in rapporto con le autorità politiche e semplicemente amministrative dipendenti dal governo centrale o esercitanti funzioni di Governo locale.

Per quello che si riferisce alle Autorità Politiche queste perdono completamente la facoltà di esercitare il loro ufficio non appena questo territorio si trovi in condizione di occupazione bellica; se per esempio la provincia di Padova si venisse a trovare in condizione di occupazione bellica da parte del nemico, è naturale

che il Comandante della Divisione militare, il Comandante del Distretto militare ed il Prefetto non avrebbero più alcuna funzione perchè sono autorità esclusivamente politiche rappresentanti l'autorità centrale dalla quale sono delegate al governo locale; invece tutto ciò che si riferisce alle funzioni amministrative, specialmente se sono funzioni elettive, siccome sono indipendenti nella loro essenza dall'esistenza dello stato e rappresentano qualche cosa di più corrispondente all'aggregazione spontanea degli individui necessaria ai bisogni locali, insiste, in quanto speciali ragioni non richiedano il contrario, anche dopo la occupazione bellica; dunque la organizzazione Provinciale, in quanto al carattere corporativo e rappresentativo del Consiglio Provinciale e della Deputazione Provinciale per il nostro

Paese, e l'organizzazione communale rappresentata dal Capo del Comune o Sindaco e dal Consiglio Municipale, sussistono anche dopo la occupazione bellica, in quanto l'occupante, per corrispondere alle esigenze della sua salvezza, non disponga diversamente.- Il che vuol dire che le autorità particolarmente Politiche e che esercitano funzioni delegate dalla autorità centrale dello stato si distinguono dalle autorità amministrative, perchè le prime si estinguono, quando non siano esplicitamente autorizzate a continuare nella loro attività dallo stato occupante, mentre le seconde, puramente amministrative e specialmente quelle con carattere elettivo, continuano a sussistere e ad esercitare la loro autorità, quando esplicitamente non si siano volute estinguere per opera dello stato occupante.-

Lo stesso si deve dire dell'Autorità Giudiziaria la quale rappresenta una funzione necessaria e continuativa ed, ove il Potere giudiziario è bene organizzato, è quella che meno risente delle funzioni politiche; ora questa autorità giudiziaria deve continuare a sussistere nel territorio occupato per il bisogno della continuità nell'amministrazione della giustizia e come una conseguenza dell'obbligo dello Stato occupante il quale, sostituendosi temporaneamente all'esercizio della Sovranità su quel territorio, deve avempiere tutti gli obblighi derivanti da questo esercizio fra cui il mantenimento dell'ordine pubblico ed una parte essenziale di esso, il continuare ad applicare la legge e a farla valere.. Senonchè, anche questo esercizio del Potere giudiziario non resta senza una qualche alterazione, diquantochè nel Paese occupato esistono, per quello che si riferisce ai reati

militari o alle esigenze militari delle truppe occupanti, le sanzioni della legge marziale, e queste siccome sono leggi eccezionali non possono essere applicate senonchè da tribunali eccezionali; quindi l'occupazione bellica nei riguardi giudiziarii ha l'effetto di far sussistere due poteri giudiziarii concorrenti e paralleli, il Potere giudiziario eccezionale dello stato occupante per interessi militari di difesa per i reati contro l'esercito occupante, ed in questo caso si ha una giurisdizione eccezionale che applica la legge eccezionale di guerra dello stato occupante ed in ciò sta la condizione eccezionale del territorio occupato; invece per tutto quanto sussiste della vita normale nel territorio occupato, in quanto si riferisce all'applicazione delle leggi Penali ordinarie ed all'applicazione delle leggi Civili e Commerciali e a tutta la Giurisdizione

Contenziosa normale sussiste la giuris=
dizione anteriore ed i Tribunali continua=
no inalterati come erano antecedentemente

Una questione che è stata sol=
levata in alcune guerre recenti, e special=
mente durante la occupazione bellica di
alcuni dipartimenti dell'Est della Fran=
cia da parte dei Prussiani nel 1870, fu
quella da chi dovesse essere ritenuto de=
legato questo Potere Giudiziario, e in
nome di chi dovesse pronunciare le sen=
tenze, e vi fu un doppio dissidio, primo
perchè il Comandante delle truppe Ger=
maniche voleva che si pronunciassero le
sentenze in nome delle Potenze Alleate,
mentre invece il Comandante delle trup=
pe Francesi in nome della Sovranità
Francese; dopo, quando fu detronizzato
Napoleone III (4 Settembre 1870) e fu procla
mata la Repubblica si complicò questo
dissidio fra quelli che volevano pronunciare

le Sentenze in nome del Governo della Difesa Nazionale, e quelli che volevano in nome di Napoleone III, essendo questo il solo Sovrano riconosciuto dalle truppe combattenti; ma prescindendo da queste, che sono questioni di Diritto Costituzionale, il dubbio fra la Sovranità dello Stato a cui apparteneva di Diritto il territorio occupato, e gli Stati a cui apparteneva di fatto, non può assolutamente sorgere perchè, fuori dei casi eccezionali relativi alla legge marziale, i giudici continuano a rappresentare la Sovranità dello Stato anteriore ed a applicarne le leggi Civili e Penali; ora adunque quel territorio, fino alla conclusione della pace, di Diritto continua ad appartenere allo stato cui originariamente apparteneva, e quindi, ad eccezione dei reati punibili con la legge marziale dai Tribunali eccezionali,

continua la competenza dei giudici normali per l'applicazione delle leggi civili e Penali preesistenti nel territorio e le sentenze devono per conseguenza essere pronunciate in nome dell'autorità legittima di quello stato che continua ad avere la nuda sovranità di quel territorio occupato durante la guerra.

In quanto si riferisce alla popolazione del territorio occupato questa non deve essere obbligata, e questo è un principio che era già sancito dalla consuetudine prima che lo fosse dalla Conferenza dell'Aia, a prestarsi minimamente per le operazioni di guerra a favore dello stato occupante, quindi non solo non può essere obbligata a far da soldati o da guide all'esercito occupante, ma nemmeno a partecipare a lavori, come sarebbero quelli per la costruzioni di ripari per fortezze ecc, i quali, benchè

pacifici invano, ad aumentare la forza difensiva od offensiva del nemico nel tempo stesso non devono essere obbligati a prestare il giuramento di fedeltà allo stato cui appartengono le truppe occupanti; però come giustamente osserva l'Holland nel Commento al Regolamento annesso alla Conferenza dell'Aia, distribuito alle truppe Britanniche, il divieto di adibire la popolazione del territorio occupato a lavori che possono aumentare la forza del nemico devesi intendere sul teatro della guerra e nei rapporti fra lo Stato occupante e lo stato cui appartiene il territorio occupato.

In quanto alla prestazione del giuramento di fedeltà anche qui l'Holland proporrebbe una modificazione delle regole dell'Aia, vale a dire che la popolazione non possa essere obbligata a prestare

un giuramento generale di fedeltà, ma che solo possano essere obbligati quelli che esercitano funzioni di carattere pubblico a prestare un giuramento relativo di fedeltà, che si denomina nelle convenzioni internazionali giuramento di neutralità, col quale si impegnano a non aiutare le ostilità contro l'esercito occupante e a non prendervi parte.-

Inoltre le persone costituenti la popolazione pacifica del territorio occupato devono poter ricorrere all'autorità dello Stato occupante, non soltanto per quanto si riferisce alla protezione giudiziaria, ma anche per quanto si riferisce alla protezione amministrativa ed all ordine pubblico, e sopratutto devono essere salve da tutte quelle pene collettive e terrorizzanti che sono state nei tempi passati, molto frequentemente usate nelle guerre fra popoli civili, e che

ora si usano fra popoli civili e popoli barbari, o ritenuti tali, e che sono ri=provate dai concetti fondamentali del=l'umanità.- Molte volte avviene che per punire un atto ostile contro l'eser=cito occupante, venga distrutto un vil=laggio o riporta una pena pecuniaria onero=sissima su tutta una popolazione alla quale appartiene o si crede che appartenga la persona colpevole di quel dato atto; ora questa misura è del tutto ripugnante dai concetti dell'umanità e dai concet=ti fondamentali della giustizia e perciò la Conferenza dell'Aia la ha esplicitamen=te riprovata.-

Nel mantenimento dell'ordine pubblico per la eventuale applicazione della leg=ge marziale nel territorio occupato s'in=tende poi che per popolazione pacifica del territorio occupato si deve compren=dere tutta la popolazione residente ap=

partenente o non allo Stato che ha ancora la nuda sovranità del territorio occupato, e infatti questa soluzione è stata anche adottata giudiziariamente in tutte le guerre più recenti, e si hanno delle Sentenze molto bene elaborate dei Tribunali Francesi a proposito delle pene comminate a sudditi Italiani e Tedeschi nel 1881 durante l'occupazione di Tunisi e prima della costituzione del Protettorato Francese della Tunisia.- In quel periodo furono applicate misure più rigorose della legge marziale anche a carico di sudditi di altre Potenze Europee residenti in quel territorio; le Potenze protestarono per due motivi, prima perchè le persone in questione non erano sudditi del territorio occupato, poi perchè dovevano essere più intensamente protette perchè godevano di quell'immunità extraterritoriale e di tutti quei privilegi che sono concessi agli Europei nei

paesi di Oriente ancora soggetti al Regi=
me delle Capitolazioni; ma queste pretese
furono respinte e, secondo noi, giustamente
prima di tutto perchè l'occupazione belli=
ca, in quanto si riferisce alle sue conseguen=
ze circa l'applicazione della legge marzia=
le, come per ogni materia di ordine pubbli=
co, non è tale che si possa fare una distinzio=
ne fra i nazionali e gli stranieri residen=
ti nel territorio occupato, secondariamente
perchè il privilegio eccezionale delle Capito=
lazioni è implicito nel suo concetto fonda=
mentale di non potersi estendere alle con=
dizioni eccezionali della guerra, in cui
gl'interessi militari e le ragioni di dife=
sa devono avere il sopravvento su qua=
lunque altra ragione, poichè se si volesse
applicare i privilegi delle Capitolazioni
anche durante la guerra si arriverebbe
a questo assurdo, che costituisce la dimo=
strazione per assurdo di quanto abbiamo

detto che se ci fosse una guerra fra la Turchia e la Russia ed un militare Russo o un suddito Russo di un Paese Russo eventualmente occupato dalla Turchia, commettesse un reato militare o politico contro un funzionario Turco, le Autorità Turche dovrebbero arrestare questo suddito Russo durante la guerra e consegnarlo alla Russia perchè questo fosse giudicato, punito e passato per le armi per l'applicazione da parte delle Autorità Russe della legge marziale Russa per un delitto del tutto locale e commesso contro un funzionario Turco, il che costituisce un tale assurdo che ribadisce la dimostrazione che nessun privilegio, risultante dalle Capitolazioni od altre immunità territoriali degli Europei nei Paesi di Oriente, possa essere invocato nè contro questi, nè contro altro Paese occupante questo territorio in caso di occupazione

bellica.-

Oltre a tutto quanto si riferisce ai rapporti dello stato occupante con le Autorità costituite del territorio occupato e con le persone che vi abitano, altre regole sono sancite nello stesso Regolamento dell'aria per quello che riguarda le cose, siano private, siano dello Stato.

Intanto la più importante e la più esplicita di queste regole è quella che si riferisce al divieto assoluto del Saccheggio e della Distruzione della Proprietà Privata che non si renda necessaria alle operazioni militari; sicchè il Saccheggio, da non confondersi col Bottino che resta ancora lecito e che è l'appropriazione degli oggetti che si trovano in proprietà delle truppe nemiche durante il combattimento, mentre il Saccheggio è l'appropriazione delle cose che formano oggetto di Proprietà

privata, è stato proibito dal Regolamento dell'Aja insieme con la distruzione della Proprietà Privata. - Pertanto tutti gli atti commessi durante le guerre recenti, specialmente nell'ultima guerra dell'Estremo Oriente soprattutto per opera delle truppe Russe in Manciuria, cioè le devastazioni di dati Paesi sia per terrorizzare gli abitanti, sia per renderli impossibili a costituire base di operazione di guerra per il nemico sono assolutamente riprovati dal diritto di guerra moderno. - Ma la Proprietà Privata resta protetta anche da due altre norme, quelle relative alle Requisizioni ed alle Contribuzioni, che abbiamo già ricordate. - Tanto le Requisizioni, vale a dire le espropriazioni di cose e prodotti, quanto le Contribuzioni, o prelevamenti in danaro, non possono essere decise se non dal Coman-

dante delle truppe che si trovano in quel detto territorio, sicchè se vengono decise da subalterni sarebbero assimilate a saccheggio; infine le imposte sono pubblicate nel territorio occupato dallo stato occupante e nella stessa misura preesistente all'occupazione di quel territorio.- Lo Stato occupante può farsi anche anticipare alcune rate dell'imposta, ma in corrispettivo di questa fiscalità attiva che gli compete, anche secondo le regole codificate dal Regolamento dell'Aia, ha il dovere di provvedere al minimo necessario per l'amministrazione locale e quindi deve provvedere al mantenimento dei pubblici uffici, delle istituzioni di pubblica beneficenza, alla manutenzione stradale e a tutte le altre cose necessarie per rendere possibile la continuazione della vita normale del territorio occupato.-

Per tutte le Requisizioni, le Contribuzioni e le Imposte anticipate lo Stato occupante dovrebbe rilasciare una regolare Ricevuta la quale, piuttosto che aver lo scopo di costituire una Confessione di debito da parte di chi preleva, è a lo scopo di render possibile a chi è stato colpito da questi prelevamenti di domandarne il risarcimento alla autorità che resta nel Possesso definitivo di quel territorio, ha quello di ripartire dopo la guerra, fra i singoli Comuni e le singole Provincie di tutta quella parte dello Stato, il cui territorio non fu soggetto ad occupazione bellica, la ricompensa degli oneri sostenuti da quelle Provincie che, durante la guerra, furono soggette a questa occupazione.- Infatti questi oneri, risultanti da Requisizioni, Contribuzioni o Imposte anticipate, e che sono oneri voluti e imposti, per quanto in modo eccezionale, dallo

Stato occupante non si devono considerare come oneri derivanti da forza maggiore, ma come danni di guerra che devono incombere a tutto il territorio dello stato occupato. - Ragioni per cui questo accertamento delle Contribuzioni e delle Requisizioni mediante ricevuta da una misura che non lascia più luogo a dubbi ed a contestazioni circa la entità dei danni, circa gli scopi per i quali questi danni furono incontrati e quindi da un elemento di fatto preziosissimo nei procedimenti ulteriori che si possono iniziare davanti ai Tribunali per la ripartizione di questi danni fra quelli che direttamente li hanno subiti e quelli che indirettamente devono subirli, avendone anch'essi ritratti vantaggi.-

In quanto poi si riferisce alla Proprietà bisogna distinguere la Pro=

prietà privata dalla Proprietà dello Sta=
to, e quest'ultima in Proprietà mobi=
liare ed in Proprietà immobiliare.-
Per quello che si riferisce alla Proprietà
dello Stato, tutto ciò che è Proprietà mobi=
liare, come le armi, le munizioni, i ma=
teriali degli arsenali e il denaro appar=
tenente allo stato, forma oggetto legittimo
di bottino e di preda bellica, che diventa
proprietà dello Stato occupante e su que=
sto non c'è più da rendere conto indipenden=
temente dalle indennità stabilite nel
trattato di pace a favore del vincitore;
per quello che si riferisce ai beni immo=
biliari dello stato, lo stato occupante ne
ha il godimento, salva la loro sostan=
za, ragion per cui, se nel territorio occu=
pato esistono delle foreste, lo Stato occu=
pante ha il diritto di esercitarvi a pro=
prio profitto i tagli regolari ma non di
compromettere la loro sussistenza fa=

cendovi tagli completi e distruggendole, ragioni per cui gli abitanti del Territorio occupato che contribuissero, concorrendo sulle aste e negli acquisti, alla distruzione di questi beni demaniali, si renderebbero complici di un atto illecito e infatti si hanno sentenze di Tribunali Francesi del 1873-74 che hanno condannato Francesi e stranieri che avevano concorso coi comandanti delle truppe Germaniche, alla distruzione di alcune foreste, acquistandone a vil prezzo i tagli eccezionali.-

In quanto poi si tratta dei beni dello Stato che hanno una destinazione esclusivamente pacifica e di pubblica utilità non solo non devono essere distrutti, ma nemmeno deviati dal loro scopo; tutte le Chiese, i Musei, gli Ospedali, gl'Istituti di pubblica beneficenza, i ricoveri ecc, devono continuare nello

stino ufficio che avevano prima, e la preda degli oggetti d'arte dei Musei e Ville Italiane è ora riprovata dal diritto di guerra codificato. -

Invece tutto quello che si riferisce alle ferrovie, al materiale ferroviario, ai telegrafi, ai telefoni e agli altri materiali stradali appartenenti allo stato, come servizi di automobili ecc, viene addetto all'uso dello stato occupante che può farne l'uso che crede e non è obbligato a nessuna indennità, ma deve restituirlo allo stato nel quale si trovava quando ha finito di adoperarlo. - A questa regola si deve fare una eccezione per il materiale che si trova nel territorio occupato appartenente a stati neutrali, come avviene molto spesso per il materiale ferroviario; per questo è stabilito che venga restituito non appena si possa, con l'indennità per i danni, allo stato neutrale cui appartiene. -

In quanto poi alla manutenzione delle linee telegrafiche ed alla loro distruzione, nel Progetto del Regolamento dell'Aria esisteva una regola che garantiva l'immunità tanto dei Telegrafi terrestri, quanto dei cavi sottomarini; ma durante la discussione questa seconda parte è stata esclusa, perchè la Conferenza dell'Aria, essendosi riunita per codificare le regole della guerra terrestre, non poteva occuparsi dei cavi sottomarini.-

Per quanto si riferisce alla Proprietà Privata mobiliare od immobiliare, non si deve fare eccezione se non che per le armi e le munizioni le quali, per quanto appartenenti a Privati, non vengono requisite, ma confiscate.- Tutto il resto è completamente salvaguardato dal Diritto di guerra, e si considera questa condizione di cose nella guerra attuale con quella delle guerre passate, si ha un altro elemento per giudicare del progresso del Diritto di guerra, in materia di occupazione.-

-.Lezione Quarantottesima.-

-.Sommario.-

Concetto della Neutralità.- Suo sviluppo storico.- Obblighi dei belligeranti verso gli Stati neutrali.- Rispetto del territorio- Internati in Paese neutro.- Trattamento delle navi da guerra e mercantili neutrali in alto mare.- Incidente del Mare del Nord.-

---

Come abbiamo visto da un rapido sguardo alle regole più recenti del Diritto di Guerra, anche nello studio dei rapporti fra belligeranti si possono e

e si devono cogliere come elementi interessanti, non soltanto gli uomini di stato e i conduttori di eserciti, ma anche i privati, tutta la pacifica popolazione dei territorii degli Stati belligeranti; tutti quei contatti e conflitti che possono sorgere durante la guerra nei rapporti fra gli Stati che si combattono e gli altri Stati e loro sudditi che non prendono parte alla guerra, cioè tutto quello che si riferisce ai diritti e agli obblighi di neutralità, intorno a cui si svolgono tanti rapporti, ed eventualmente tanti conflitti, che spesso si prolungano molto tempo dopo la stipulazione della pace e danno luogo a conflitti giudiziarii e a decisioni di tribunali dell'uno o dell'altro Stato belligerante, ed eventualmente, non acquietandosi gli Stati dei neutrali giudicati a questo giudizio, anche a conflitti diplomatici, ad arbitrati, o ad altre negoziazioni

che si prolungano per molto e molto tempo. - Uno dei conflitti risolto più rapidamente nei rapporti della violazione delle regole della Neutralità fu quello dell'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America per violazione di neutralità del Governo Inglese nella guerra di Secessione; eppure venne deciso nel 1872, mentre il fatto che lo aveva determinato era del 1863, prolungato fino al 1864, ed in questo periodo di tempo una quantità di legali, di giudici, di magistrati e di avvocati dell'uno e dell'altro Paese, era stata messa in moto per sostenere gl'interessi dell'uno o dell'altro. -

Per ribadire il concetto che è essenziale in questo argomento, essere erroneo il ritenere che la materia relativa al Diritto di guerra sia una materia non interessante in genere i Privati ed in particolare gli avvocati e i magistra

Sì, bisogna osservare che dall'interesse di questi si allontana soltanto quel diritto di guerra rettorico, e per buona fortuna antiquato, nel quale i trattatisti, o vogliono dettar legge ai Capi di truppe combattenti dicendo una grande quantità di spropositi, senza cognizione delle esigenze imprescindibili delle operazioni militari, o volendo negar fede alla evidenza dei fatti, trattano della guerra, per combatterla in modo assoluto; ora nei riguardi della storia immediatamente susseguente a noi è perfettamente inutile il secondo, e perfettamente erroneo il primo, perchè non si tratta d'arte militare nel Diritto Internazionale, ma soltanto dell'incidenza giuridica dei Conflitti militari fra i varî Stati.

Ora questi rapporti della Neutralità presentano un interesse più vasto e più generale perchè, mentre la condi-

zione di belligerante è eccezionale, e sempre più rara per ciascuno stato, la condizione di neutrale è, per tutti gli Stati, quasi continua perchè nel gran numero di Stati nel mondo è raro che un quarto di secolo trascorra senza che due stati non si trovino in condizione di guerra, e quindi mettono tutti gli altri, per un fatto indipendente dalla loro volontà, nella condizione di dover osservare questi doveri e pretendere questi diritti, che derivano loro dalla condizione di Neutralità.-

Per Neutralità s'intende dunque una condizione volontaria, in quanto alla sua essenza, ed assoluta, in quanto ai diritti e doveri che ne derivano nella quale si trovano quegli stati che non prendono parte ad una guerra che si combatte fra altri.-

Questo concetto si può dire il concetto

tecnico della neutralità intesa nel
senso di astensione di uno o più stati
dalla guerra che si combatte fra al-
tri. - Bisogna tener presente che in que-
sto senso non ha niente a che fare con
la Neutralità, di cui abbiamo già parla-
to nel principio di questo Corso; tutti
gli Stati che si mettono nella condizione
perpetua di non prendere mai l'iniziativa
di alcuna guerra, e vengono denomina-
ti neutralizzati, si trovano in condi-
zione di neutralità permanente, o Neu-
tralizzazione, che non ha niente a che
fare con questa neutralità contingen-
te e relativa ad una data guerra, che
è quella che dobbiamo trattare ora.

Egualmente la neutralità relati-
va che in tempo e in condizioni di guer-
ra hanno le persone dedicate a certi
servizi di pubblica utilità, o di carat-
tere pio dell'uno o dell'altro Stato belli-

geranti presenta una sinonimia eti=
mologica che non ha niente a che fa=
re con la identità tecnica della Neutra
lità di cui ci occupiamo; i medici, gli
ospedali, le ambulanze, le persone addette
al culto in queste ospedali ed ambulan=
ze sono in condizione di relativa neutra=
lità, ma anche questa non ha niente
a che fare con la neutralità degli Sta=
ti nella guerra che si combatte fra al=
tri, la quale presenta qualche cosa di
generale ed assoluto tanto rispetto
agli Stati, i quali devono astenersi
dal prendere parte alle ostilità in
favore di un belligerante, quanto rispet=
to ai Privati.-

Lo sviluppo storico di questo Rap=
porto particolare di Neutralità è sta=
to molto lento e difficile ed anche ora
si può affermare che si è più precisi
nel concetto generico e fondamentale

della Neutralità che nella rigorosa osservanza delle regole che possono di-rivarne.- Per arrivare ad un criterio giusto della Neutralità è necessario aver prima, come questione pregiudi-ziale, un concetto della perfetta indi-pendenza degli Stati e della loro libe-ra elezione nella scelta della loro con-dotta così nei rapporti di pace, come nei rapporti di guerra.-

Ora, senza parlare delle Epoche più antiche e delle altre regioni del mon-do e limitandoci ad esaminare ciò che avveniva in Europa in tutto il periodo del Medio Evo, vi era una tal serie indefinita di legami di dipenden-za e di vassallaggio fra le varie Poten-ze di Europa, da non poter esservi po-sto per lo sviluppo del concetto di Neu-tralità; quando l'Imperatore entra-va in guerra egli poteva invocare il

soccorso di tutti i vassalli, e così in tutte
le altre regioni dove un Principe supe=
riore era stabilito su principi inferio=
ri, era tutta una serie di subordina=
zioni graduate per effetto delle quali
il superiore, per una applicazione del
vincolo feudale di vassallaggio, poteva
invocare la collaborazione degl'infe-
riori, all'istessa guisa che ora uno Sta
to unitario stabilisce i limiti della leva
e la varia contribuzione degli uomi=
ni del territorio dello Stato.-

Per effetto di questa organizzazio=
ne federativa e feudale dell'Europa, il
principio della Neutralità non poteva af=
fermarsi perchè, se uno stato calcolato
inferiore voleva mantenere una con=
dotta del tutto neutrale e passiva
durante una guerra dello Stato
superiore con un terzo, egli si mette
va nella condizione di chi si ribella

al legittimo appello del suo superiore, e questa condizione si complicava dal fatto della superiorità del Pontefice, che poteva proclamare una Crociata, come fece anche in Europa contro gli Albigesi, poteva sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà e di vassallaggio e dal giuramento di obbedienza, e quindi obbligava, in via positiva, di combattere per un dato fine, o in via negativa, di astenersi da certi appelli alle armi, e riduceva così al nulla la libera elezione di tutti gli Stati.-

Un vero campo per lo sviluppo della Dottrina della Neutralità non si ebbe che con lo sciogliersi dei vari Paesi di Europa dall'obbedienza Imperiale, e con lo sciogliersi egualmente dalla obbedienza Pontificia nelle cose temporali, il che

avvenne dopo il 1500 e si completò nel
periodo della Riforma, e difatti ver=
so la metà del 1600 si ha il primo con=
cetto della neutralità, come eserci=
zio della libera sovranità di uno Sta=
to, dato da Grozio nel "De iure belli
et pacis". - Però questo concetto di
neutralità e suoi Diritti fu molto
limitato nella pratica dalle esigen=
ze degli stati belligeranti, perchè que=
sti, specialmente nei riguardi della
guerra marittima, pretesero che i
neutrali non prestassero soccorso al
loro rispettivo nemico, ma nel tem=
po stesso interpretavano anche co=
me soccorso la continuazione dei
Rapporti Commerciali, anche se di
merci innocue e non di armi col
loro nemico, ed esercitarono una
sorveglianza così minuta ed una
repressione così severa contro il Com=

mercio dei neutrali da renderlo quasi nullo durante una qualsiasi guerra marittima. - E fu appunto per resistere a queste pretese esagerate degli stati belligeranti che si formò nel 1780 per iniziativa di Caterina di Russia la prima neutralità armata con lo scopo di creare un'alleanza dei vari Stati neutrali, ogniqualvolta vi era una guerra fra due Stati, per impedire che gli Stati belligeranti abusassero a danno dei neutrali delle loro forze e dei loro armamenti ed anche allora questi Stati neutrali per far valere i loro diritti compresero una massima che ora pare non più compresa dai nemici della guerra "si vis pacem, para bellum,,; difatti ad ogni guerra armavano una potente flotta, si alleavano e mettevano gli stati belligeranti nell'alternativa di dover combattere una guerra per loro difficilissima contro tutte le forze alleate degli Stati neutrali, oppure di ottenere che questi stati neutrali conservassero la loro neutralità, ma a patto di non trascendere dal minimo richiesto di tutela degli interessi dei belligeranti al rendere più difficile

il commercio dei neutrali fra loro, e
con uno o l'altro dei belligeranti.-

Questo scopo della Neutralità ar=
mata fu raggiunto con tanta diffiol=
tà, che nel 1801 l'Inghilterra faceva
distruggere dal suo Ammiraglio Nelson
la flotta Danese nelle stesse acque terri=
toriali di Copenaghen, per punire la
Danimarca che, essendo neutrale, non
aveva voluto abbandonare i rapporti
pacifici con la Francia ed i suoi alleati.-

Fu soltanto nel corso del secolo
XIX° che questi Diritti di neutralità ven=
nero maggiormente riconosciuti, e che
la repressione del Commercio dei neutra=
li venne limitata a quei ristretti con=
fini nei quali si ritenne necessaria
perchè il commercio dei neutrali non
costituisca un soccorso ai belligeranti,
ed in questa via fece un gran passo il
Diritto Codificato con la Dichiarazione

relativa alla Guerra Marittima, aggiunta al Trattato di Parigi del 1856.-
Ora per iniziativa assunta da parecchi giuristi, e specialmente dal Bajer, ex Presidente della Camera Danese e dal Descamps, ora Segretario dell'Istituto di Diritto Internazionale, si vorrebbe organizzare il Diritto di Neutralità nella forma che lo stesso Descamps chiamò "pacigerat", che sarebbe la trasformazione del Diritto Internazionale vigente nel senso che, mentre nelle guerre che si sono combattute fino ad ora i diritti dei neutrali sono stati garantiti in quanto i belligeranti non avevano voluto limitarli per garantire i loro diritti ed interessi, invece la estensione del Diritto di guerra verrebbe affidata al beneplacito di tutti gli stati neutrali, nel qual caso i diritti e gl'interessi dei neutrali non sarebbero più abbandonati al

beneplacito dei belligeranti, ma l'estinzione degli atti ostili e la repressione del Commercio neutrale, sarebbero abbandonate alla sorveglianza continua degli stati neutrali.- Ma siccome a questo non siamo ancora arrivati, dobbiamo ora vedere partitamente, allo stato attuale delle cose, quali siano i Diritti e i doveri dei Neutrali e dei belligeranti nelle guerre attuali, specialmente nelle guerre più recenti.-

Prima di tutto vediamo quale sia il complesso dei diritti che possono accampare i neutrali verso i belligeranti.- Come concetto fondamentale, il neutrale deve essere nel suo territorio immune da ogni conseguenza della guerra, e nella sua personalità non deve subire nessuna violenza, per entrare direttamente o indirettamente nelle operazioni di guerra, come aiuto mediato o immediato

di un belligerante, e per la tutela dei suoi diritti egli può far valere la forza contro l'uno o l'altro belligerante.-

La violazione di territorio d'un neutrale può essere voluta, e allora è una infrazione del Diritto Internazionale che non è subita se non nel caso in cui chi la subisce non ha la forza di reprimerla, come quando Napoleone I° violò il territorio della Svizzera, ove si combatterono molte battaglie decisive in quel periodo di storia; molte volte però può avvenire che sia violazione involontaria, per forza maggiore, di una truppa di uno belligerante, ed in questi casi i diritti e i doveri del neutrale, i quali si erano venuti sviluppando prima per via di consuetudini, sono stati codificati negli articoli 52 a 57 del Regolamento dell'Aia.-

Quando una truppa belligerante nel corso delle operazioni militari violi

volontariamente o involontariamente il territorio neutrale, quella truppa deve essere internata nello stato neutro e trattenuta nel suo territorio in condizione identica, dal punto di vista giuridico, a quella dei prigionieri di guerra fino al termine della guerra.-

Quando la guerra è giunta al suo termine, allora il mantenimento di queste truppe, che spetta, per il Regolamento dell'Aià, allo Stato che le interna, deve essere risarcito dallo stato cui le truppe appartengono.- Prima della Conferenza dell'Aia l'obbligo del risarcimento non era stabilito da alcun atto Internazionale e quindi vi erano soluzioni diverse; per ricordarne alcune, nel 1871 il Belgio chiese ed ottenne dal Governo francese questo rimborso di spese, mentre la Svizzera non richiese alcun compenso alla Francia per il mantenimen=

to delle truppe internate del generale Bourbaki.-

Inoltre siccome il servizio dei feriti e dei malati è un servizio neutralizzato per sè, e nelle persone e nel materiale ad esso dedicato, così il passaggio dei convogli dei malati e dei feriti dei belligeranti attraverso i territori neutrali è perfettamente lecito e conforme al Diritto di guerra, però è concesso diritto agli stati neutrali di sorvegliare e non permettere che avvengano trasporti di malati validi o di munizioni d'armi.-

Quando questa violazione di territorio non si compie nel territorio terrestre, ma nel territorio marittimo, allora l'indagine si complica un pò, perchè non è possibile evitare l'ingresso delle navi di un belligerante nelle acque di un neutrale, e perchè ogni incontro

fra navi di uno Stato e navi di un altro, anche in alto mare, costituisce un contatto territoriale identico all'ingresso nel territorio terrestre dal punto di vista giuridico perchè le navi vengono equiparate al territorio dello Stato di cui portano la bandiera... Mentre l'ingresso d'una truppa nel territorio propriamente detto può essere proibito e la truppa che entra in territorio neutro deve ritenersi come non più esistente fino a che dura la guerra, per lo Stato cui appartiene, l'ingresso delle navi di uno Stato belligerante nelle acque territoriali di un neutrale non può essere vietato in modo così assoluto, nè può esigersi il disarmo, per tutta la durata della guerra, per una nave che semplicemente tocchi il territorio di uno stato neutrale; infatti, specialmente nei rapporti moderni di navigazione, le navi da guerra hanno bisogno di tali quantità di car=

dove sa essere impossibile che una na=
ve possa caricare il carbone necessa=
rio per un periodo relativamente breve
della sua navigazione, e certo insufficien=
te alla durata della guerra; ora se si
impedisse che una nave belligerante toccas=
se comunque il territorio neutrale, si
verrebbe a trasformare la guerra maritti=
ma in un privilegio e monopolio
di quei grandi Stati Imperialisti che,
avendo possedimenti in varie parti del
mondo, possono avere, come l'Inghilter=
ra la Francia ed in grado minore la
Germania, i depositi di carbone sca=
glionati lungo tutte le vie maritti=
me, in modo da alimentare, durante
i rapporti ostili, anche per una guer=
ra che si combatte molto lontano, le
proprie forze militari marittime, men=
tre invece uno stato come l'Italia, che
non ha possedimenti lontani, si trove=

-.1287.-

sulle nell'impossibilità di guerreggiá-
re una guerra marittima con uno
Stato che l'avesse offesa.-

Dunque, per quello che si riferisce
ai "Rapporti Marittimi", il divieto del-
l'ingresso d'una nave di un bellige-
rante nelle acque territoriali di un neu-
trale non può essere inteso che con una
certa relatività, e intorno a questo
argomento è assolutamente neces-
saria una nuova Codificazione,
inquantochè le consuetudini dei va-
rii stati e le loro pretese variano tal-
mente a seconda dei loro interessi
e a seconda del modo particolare
con cui sono tratti dalle circostan-
ze di una guerra determinata, a con-
siderare i loro diritti da non potersi
confondere, nemmeno per via di com-
parazione, od una formulazione
di regole che si dicono in questo ar-

gamento, ritenere ormai come ammes-
si dal Diritto Internazionale.—

La regola che più ragionevolmente si
sarebbe prevalere sarebbe quella che le na-
vi di un belligerante non potessero
far base di operazioni militari il ter-
ritorio e le acque territoriali di un neu-
trale, ma che in queste acque ter
riali potessero rifornirsi di tanto car-
bone quanto è necessario per poter giun-
gere al loro porto di destinazione..

Tutti i conflitti che si sono solleva-
ti dal Giappone, e più se ne sarebbero
sollevati se esso non avesse avuta
la coscienza della propria superio-
rità navale in confronto della Rus-
sia, tutti i conflitti a proposito del
soggiorno delle navi Russe nelle ac-
que Spagnuole, poi nelle acque fran-
cesi del Madagascar, poi nelle acque
olandesi di alcune isole dell'India Olan-

si, poi nella Baia di Kamran dell'Indo
cina Francese, furono conflitti dipen=
denti dalla varia interpretazione di
questi doveri e diritti fra chi, assimi=
lando il territorio marittimo al terre
stre, voleva che un soggiorno sia pur
breve ed il rifornimento di carbone
nelle acque di un neutrale squalifi=
cassero le navi belligeranti, in modo
da non poter più prender parte alle ope=
razioni di guerra, e chi riteneva leci=
to il soggiorno, quando la nave non
si rifornisse nè di armi nè di arma
ti, ma soltanto del carbone neces=
sario per giungere al porto più vici=
no e provvedere alle riparazioni più
urgenti.- L'una o l'altra soluzio=
ne, e le modalità dell'una o dell'altra,
dovrebbero essere determinate in mo=
do obbligatorio per tutti gli Stati da
una prossima Conferenza dell'Aia.

in modo che la stessa certezza di dove-
ri e di rapporti che esiste attualmente
fra le nazioni per le violazioni del
territorio terrestre, si abbia anche
per le violazioni del territorio ma-
rittimo.-

Una regola invece più evidente
e quindi più chiara, intorno alla
quale sorgono molto minori dubbi,
è quella che si riferisce al rispetto da
parte di ciascun belligerante di quel-
le parti fluttuanti del territorio dei
neutrali che sono le navi, ogniqual-
volta per opera di queste navi, non
si arriva ad una violazione dei
diritti dei belligeranti, portando
un soccorso ad uno di questi contro
gl'interessi dell'altro.-

Questi rapporti si possono verificare
re in due specie, l'incontro fra le forze
militari di un belligerante e le na-

militari di uno neutrale, e l'incontro, sia pure in alto mare, tra le forze militari di uno belligerante e le navi mercantili di un neutrale.-
Quando si tratti di navi militari di un neutrale, queste partecipano anche in tempo di guerra, come in tempo di pace, della perfetta immunità che viene data loro dal carattere militare, e mentre la loro uscita dai limiti della più perfetta imparzialità o astinenza da atti di guerra costituirebbe un vero caso di guerra fra il loro Stato e lo Stato danneggiato, fino a che uno di questi atti non si manifesti, queste navi devono essere completamente immuni da qualunque indagine e ricerca da parte delle navi belligeranti; sono come parti di territorio neutrale propriamente detto che non devono essere minimamente violate

dalle altre parti corrispondenti che sono le navi da guerra dell'uno o dell'altro belligerante.-

Invece per quello che si riferisce alle navi mercantili, esse devono essere in alto mare assimilate, nell'assenza di determinazione di una sovranità territoriale, a parti fluttuanti del territorio dello Stato cui appartengono, ma siccome non hanno una rappresentanza diretta dello stato, sono soggette a tutte quelle indagini e ricerche che può fare a bordo il comandante d'una qualunque nave da guerra belligerante, per vedere che quella nave mercantile neutrale non si renda colpevole di un trasporto proibito durante la guerra e che non porti soccorsi ad un belligerante a danno dell'altro.- Per arrivare a questo risultato è necessaria

la visita delle carte di bordo e poi anche l'ispezione del carico, ma finchè la nave non sia trovata in violazioni del diritto di neutralità, nel qual caso viene catturata, deve essere rispettata e non può essere deviata dal suo corso dalle requisizioni delle navi da guerra dei belligeranti, nè turbata nelle funzione pacifica di nave mercantile neutrale.

Quando un belligerante per errore o per imprudenza attaccasse una forza neutrale o una flotta mercantile neutrale, scambiandola per errore per una forza del suo avversario, essa naturalmente sarebbe colpevole di violazione di neutralità e dovrebbe prestare una indennità allo stato cui appartiene la nave danneggiata.-

Questo caso si è verificato appunto

sulla fine del 1904 a proposito della flot-
ta Russa la quale, attraversando il
Mare del Nord, tirò sopra una flotta
peschereccia Inglese in alto mare, e
da questo derivò quell'incidente noto
col nome di Incidente di Hull o del Mare
del Nord.- Queste barche peschereccie do-
vevano essere tanto più garantite
nella loro immunità, riguardo a chi,
per misura che ormai viene presa
al principio della guerra, da ogni bel-
ligerante, anche le barche pescherecce
dei belligeranti sono rispettivamente
dichiarate immuni dalla cattura
e dalla confisca per opera del loro
nemico.- Le barche peschereccie han-
no una capacità così limitata ed
uno scopo così evidente, da non poter
servire agli usi della guerra nemme-
no allo stato cui appartengono, e per-
ciò il Diritto Internazionale Positivo

si è venuto pronunciando a favore della im=
munità assoluta dalla cattura e dalla
confisca delle navi pescherecce dei belllige=
ranti; e mentre continua la regola,
per cui è ancora lecita la cattura
della Proprietà Privata nella guerra
marittima, a questa regola fanno ec=
cezione le barche pescherecce, le quali
sono assimilate alle imbarcazioni
neutrali nella guerra marittima.-
Ora l'immunità di queste barche
pescherecce Inglesi era doppiamente
garantita perchè erano neutrali che non
violavano gli obblighi della neutrali=
tà e perchè la loro qualità di barche
pescherecce le rendeva immuni da
qualunque atto di ostilità, anche se fos=
sero state nemiche.-
Sicchè l'attacco della flotta Russa, che
fu determinato, come già dicemmo nella
una passata lezione, da un errore di

segnalazione per effetto di cui quattro na-
vi pescherecci furono presi per torpediniere
Giapponesi che meditavano un attacco
contro la flotta Russa, fu fatto doppiamente
in violazione del Diritto di guerra e il ver-
detto della Commissione Internazionale
d'Inchiesta, costituita a Parigi e che presen-
tò le sue conclusioni in forma di Giudi-
zio Arbitrale nel 24 Febbraio 1905, condannò
come doppiamente illegittimo questo atto
della flotta Russa durante quel periodo
di operazioni militari, ritenendo che
in quella circostanza furono violati
a due riprese e sotto due diversi punti
di vista i Diritti dei Neutrali.-

-. Lezione Quarantanovesima. -

-. Sommario. -

Obblighi degli Stati neutrali verso i belligeranti. - Dichiarazione di Neutralità. - Obblighi dello Stato in se. - Prestiti Pubblici. - Obblighi dello Stato rispetto al suo territorio. - Territorio marittimo. - Navi di un belligerante nelle acque territoriali di un neutrale. - Obblighi dei Privati che interessano la responsabilità dello Stato. - Arruolamenti. - Vendita di navi. -

---

Dopo aver parlato dei diritti degli Stati neutrali verso i belligeranti, do=

vremo riassumere in breve quali siano i doveri di questi Stati neutrali, avvertendo da principio che non è possibile, se non a scopo scolastico, di distinguere perfettamente il campo dei doveri da quello dei diritti, perchè gli uni e gli altri s'intersecano così strettamente da dare origine ad un rapporto nel quale i Diritti dei Neutrali sono subordinati alla osservanza dei suoi doveri verso i belligeranti, e i Diritti dei belligeranti verso i neutrali sono subordinati all'osservanza di certi loro doveri verso i primi.-

I doveri degli Stati neutrali verso i belligeranti sono ordinariamente esposti al principio della guerra nella Dichiarazione di Neutralità, che viene emanata dalla Sovranità di ciascuno degli Stati neutrali, dichiarazione che ha il doppio fine di avvertire i belligeranti del proposito di questi stati neutrali di man-

nere una condizione di neutralità e di non unirsi come alleati all'uno o all'altro dei contendenti e poi di avvertire la popolazione degli Stati neutrali quali siano i suoi doveri e quali siano i rischi a cui va incontro nel caso che venga meno a questi doveri. -

Al principio della Guerra Russo-Giapponese tutti gli Stati Civili emanarono Dichiarazione di Neutralità, e quella dell'Italia si può trovare nella Gazzetta Ufficiale dell'11 Febbraio 1904, ove è detto: essendo scoppiata la guerra tra il Giappone e la Russia, il Governo Italiano avverte di mantenere una condotta di perfetta neutralità, e avverte tutti i cittadini Italiani di questa decisione perchè si astengano dal prendere parte ad atti che possono incorrere a penalità particolari delle leggi Penali nazionali, oppure alla sanzione del

Diritto di guerra da parte del belligerante offeso dalla loro condotta, senza poter ricorrere la protezione del loro Stato.- Nella quale dichiarazione si riassume dunque in breve tutto il Diritto di neutralità, che si potrebbe dividere in tre capitoli: obblighi positivi e negativi dello Stato come tale, obblighi positivi e negativi dei sudditi di stati neutrali che implicano la responsabilità del loro Paese e che espongono quelli che non li adempiono alla sanzione delle leggi Penali generali o particolari del loro Stato, finalmente obblighi dei sudditi di stati neutrali che non li espongano a veruna Penalità da parte del Governo dello Stato cui appartengono, ma che invece li sottraggano alle protezioni del loro Paese per tutte quelle pene di cui fossero passibili da parte dello Stato belligerante offeso dalla loro

condotta.-

Vediamo ora quali siano gli obblighi dello Stato neutrale considerato come tale, in quanto si riferiscono alla sua condotta.- Obbligo generale fondamentale è quello che, come lo stato neutrale è perfettamente libero sia all'inizio della guerra, sia in un grado successivo della guerra stessa, di prendere parte per l'uno o per l'altro dei belligeranti, così lo Stato neutrale, finchè conserva questa caratteristica deve tenere una condotta di perfetta astensione nei riguardi dell'uno o dell'altro belligerante quindi non soccorso di armi e di armati, non soccorso gratuito di danari all'uno o all'altro, ma una condotta correttamente negativa.-

La dottrina di taluni scrittori, specialmente dei secoli passati, che la neutralità si poteva svolgere, co=

rispondendo lo stesso soccorso all'uno e all'altro belligerante, è una dottrina insostenibile, poichè possono i due belligeranti trovarsi in condizioni così diverse da essere molto aiutato e l'altro aiutato in modo del tutto irrisorio dall'identico soccorso materiale prestato all'uno e all'altro, ed è certo che se in una guerra tra l'Inghilterra e la Spagna, per esempio, all'Inghilterra venissero dati un paio di incrociatori ed una squadriglia di torpediniere e gli stessi aiuti venissero dati alla Spagna, questo soccorso sarebbe di molto maggior valore per la Spagna che per l'Inghilterra, rappresentando per questa quasi una goccia nell'Oceano e per quella un effettivo aumento della sua Potenza navale."

Ma queste regole circa l'astensione di prestar soccorso di armi, di armati

e di alcuno sono tanto evidenti che non è possibile via che diano luogo ad alcun dubbio e quindi è inutile spendervi ulteriori parole. — Solo è certo che le clausole contenute in taluni trattati più recenti e che si riferiscono all'obbligo degli alleati di serbare l'uno nelle eventuali guerre future dell'altro una benevola neutralità, presentano la impossibilità di infrangere questi obblighi e di mettere uno degli alleati in una condizione scorretta verso un belligerante. — Come è noto, il trattato della Triplice Alleanza, che non è stato pubblicato, come quello dell'alleanza Franco-Russa, che è stato pubblicato, non importa l'obbligo per uno degli alleati di entrare in campo con l'altro in caso di guerra, ma soltanto l'obbligo di soccorrerlo se contro di esso si trovino più avversari;

nella guerra Russo Giapponese, nè l'Inghilterra alleata del Giappone, nè la Francia alleata con la Russia vennero in soccorso del rispettivo alleato, ma per le clausole del Trattato Franco Russo la Francia aveva l'obbligo di mantenere una benevola neutralità, ora l'aggettivo benevola ed il sostantivo neutralità sono così contraddittori da rendere il neutrale non più tale e portano una nuova confusione nel campo del Diritto di guerra, confusione che dovrebbe essere eliminata dalla nuova Conferenza dell'Aia, che dovrà specialmente occuparsi della Codificazione del Diritto di Neutralità.-

Ma indipendentemente da questo, vi sono altri atti o compiuti o permessi dallo Stato che si prestano a dubitare la loro corrispondenza agli obblighi della Neutralità, e questi sono

specialmente i Prestiti Pubblici e le Operazioni finanziarie fatte da uno stato nel territorio dell'altro.- Da un punto di vista è certo che, essendo il danaro è la merce più comodamente e rapidamente trasformabile di tutte le altre merci, la prestazione di danaro in caso di guerra è evidentemente un soccorso prestato ad un belligerante, tanto è vero che anche dove si fanno delle distinzioni della preda bellica nella guerra terrestre fra le cose dello stato che servono a scopo di guerra e le cose che servono a fini pacifici, il danaro che si trova nelle Casse dello stato è assimilato alle armi ed alle munizioni, e forma legittima preda bellica.-

Questa caratteristica di facile trasformamento in qualunque oggetto bellico che non si può negare al danaro, è tale da far sì che la sottoscrizione ad un

-.1306.-

Prestito Pubblico emesso da un belligerante nel territorio di un neutrale costituisca violazione degli obblighi di neutralità? L'opinione e la pratica più recenti furono contrarie a questa soluzione, perchè prima di tutto il denaro è bensì trasformabile in armi e munizioni, ma anche in tante altre cose, ed appunto lo stato che si trova in condizioni di guerra ha talmente prosciugate le proprie risorse finanziarie per le spese eccezionali della guerra, che è possibile che abbia bisogno di questo Prestito per provvedere ai suoi bisogni interni ed alle sue funzioni pacifiche. - Inoltre la finanza pubblica, come è noto, è così cosmopolita che la emissione di un Prestito in uno stato, non vuol dire che questo sia sottoscritto, con l'adesione del Governo, dai sudditi di quello stato; per

effetto dei rapporti di Commercio che esistono fra le Finanze e le Borse dei varii Paesi, può avvenire che un Prestito di uno Stato sia emesso, per esempio, dalla Borsa di Parigi e che una parte dei sottoscrittori siano Inglesi, e molte volte avviene che, sotto interposta persona siano anche sudditi di uno stato belligeranti che sottoscrivano i prestiti pubblici emessi dall'altro belligerante.-

Nella condizione attuale impersonale e cosmopolita della Finanza non è possibile di domiciliare l'emissione di un Prestito, come si sarebbe fatto un tempo quando i grandi finanzieri fiorentini, per esempio, personalmente prestavano danari al Re di Francia o d'Inghilterra; per queste ragioni adunque è giusto che non si assimili la emissione di un Prestito Pubblico ad un soccorso prestato ad un bellige=

nanta, tanto più che si tratta di una
prestazione a titolo oneroso ed a lun-
ga scadenza e che, anche se fosse im-
pedita la emissione pubblica in quel
dato territorio, siccome la finanza
segue la linea di massima pendenza
che è la linea di massima utilità,
troverebbe il modo di far pervenire
il denaro da chi ne ha a chi ne abbi-
sogna in forme meno controllabili
e quindi meno corrispondenti all'os-
servanza degli obblighi della neutralità;
infatti durante l'ultima guerra
fu emesso uno prestito Russo sulle
Borse di Londra e di Parigi senza che
si sollevassero dubbi da alcuno di
violazione di neutralità.-

Un maggior dubbio si potrebbe
sollevare in un Paese come il nostro
ove per negoziare un titolo Estero è
necessaria l'autorizzazione del Go-

verno; in questo caso si avrebbe la partecipazione del Governo che farebbe uscire questa emissione dalle regole più rigorose della neutralità e che darebbe motivo allo stato nemico dello stato che emette il Prestito di protestare.-

Un altro caso che solleverebbe qualche dubbio è quello della collocazione dei Buoni del Tesoro di uno stato belligerante presso i banchieri di un altro stato neutrale, perchè in questo caso vi è una vera emissione rimborsabile a breve scadenza e non negoziabile come i titoli del Debito Pubblico, e questi Buoni costituiscono un rapporto bilaterale di pegno, diremo quasi, fra il debitore che ricerca il denaro e il creditore che lo presta, ed in questo caso non si avrebbe più quel carattere impersonale e cosmopolita che ha la emissione di un

Prestito Pubblico, e si potrebbe rivocare a maggior ragione la qualifica del soccorso di un neutrale ad un belligerante.- È certo che durante l'ultima guerra i Buoni del Tesoro Russo furono collocati presso Banchieri di Parigi, senza che si sollevasse da alcuno dubbio di violazione di neutralità, ed allo stesso modo i Buoni del Tesoro Giapponese furono collocati presso i banchieri di Londra e di New-York.-

Oltre a queste regole, in parte incerte ed incomplete, che si riferiscono agli obblighi degli Stati neutrali, in quanto alla loro condotta collettiva di Stati, altre, che possono pure dar luogo a molti dubbi, specialmente nei riguardi del Diritto marittimo, si riferiscono all'uso del territorio.- Anche in questo campo, come per quello che si riferisce all'immunità della Proprietà Privata

dalla cattura, vi è una distinzione tra il Diritto di guerra terrestre e il Diritto di guerra marittimo, cospicua to abbastanza completamente il primo ed ancora incerto ed incompleto il secondo.-

La immunità del territorio terrestre dal contatto delle truppe di un belligerante è, a favore ed a carico del neutrale, così completo, che quando un soldato isolato od una truppa ha toccato il territorio neutrale si trova nell'impossibilità giuridica di continuare a combattere in quella guerra, ed allora si verifica il caso degli internati in Paese neutro; invece nei rapporti del territorio marittimo la cosa è necessariamente diversa, perchè il negare il soccorso per i bisogni urgenti di una nave che si trovasse in pericolo di affondare, sarebbe contra=

nio alle regole di umanità che prevalgo-
no anche durante la guerra, ed il nega-
re il rifornimento di carbone sarebbe,
come abbiamo già detto, il costituire
un privilegio degli stati più potenti,
che possiedono depositi di carbone in tut-
to il mondo... Ma necessariamente vi
è un limite evidente a questi soccorsi
e ripari consentiti alle navi di un
belligerante nel territorio marittimo
dei neutrali, che può riassumersi nel-
la regola che il neutrale non debba
permettere ad un belligerante di au-
mentare le proprie forze nel suo terri-
torio e di farlo base di operazioni di
guerra.-

Ma questa regola necessaria e
che nessuno stato neutrale ha mai
messa in dubbio, i varî stati nel ca-
so concreto danno una espressione
diversa. E in questo argomento si po-

sono distinguere due soluzioni: La pri=
ma è quella preferita dall'Inghilter
ra e dagli Stati Uniti i quali hanno=
stabilito che una nave di uno belligeran
te non possa soffermarsi nel loro terri=
torio marittimo più di 24 ore, e che non
possa rifornirsi che di viveri necessari
all'equipaggio, punto di marinai e
di altri combattenti, punto di armi e
di munizione, e di carbone soltanto
la quantità necessaria per poter giun
gere al primo porto di destinazione.-
Questa regola, quando fosse adottata
da tutti, sarebbe la più chiara e la
più logica, risguardochè darebbe modo
alla nave belligerante, che ripara in
porto neutrale di uscirne nelle stesse
condizioni di navigabilità nelle qua=
li aveva cominciato il suo viaggio,
di non uscirne in condizioni di com
battività intensificata, e nel tempo

stesso di non fare il territorio neutro
base di operazioni di guerra.-

La seconda soluzione è quella del-
la Francia, la quale non ha adottato
questo principio del limite delle 24 ore
e, pur ammettendo che la nave bellì-
gerante che ripara nelle acque neu-
trali non debba fare di queste base di
operazioni militari nè aumentare
la sua forza, abbandona l'applica-
zione di tutte queste regole alla ceci-
tà, voluta o di buona fede, di una
gran parte dei Capi delle sue Colonie
organizzate in modo incidentale,
ed in tal modo viene quasi ad an-
nullare l'esistenza delle regole stesse.

Ed è perciò che, mentre nell'ultima
guerra le navi dell'uno e dell'altro
belligerante sono state trattate nei
Porti Inglesi alla stessa stregua col
sistema delle 24 ore, le navi Russe in-

vece furono favorite specialmente nel Madagascar e nell'Indo-Cina, ne quando potevano fare un soggiorno illimitato in queste acque francesi, senza che la Francia si rendesse colpevole di violazione di Neutralità; la Francia non infrangeva una regola di Diritto interno, nè gli obblighi di neutralità perchè offriva parità di condizione ai due belligeranti, i quali però si trovavano in condizioni diverse poichè il Giappone non aveva alcun bisogno di appoggiare le proprie navi ai porti francesi, mentre questa regola della Francia andava a totale vantaggio della Russia, cui necessitava di avere porti nei quali potesse rifornire le sue unità navali.—

Da ciò risulta come la prossima Conferenza dell'Aia dovrà decidere in modo obbligatorio per tutti gli Stati o in

favore dell'adozione del limite di 24 ore, o in favore del limite più lungo abbandonato alla discrezione dello Stato neutrale, ma in questa circostanza dovrà circondarlo di cautele sufficienti per far sì che questo soccorso non si risolva, come è stato infatti il riparo consentito nelle acque Francesi alle navi Russe, in una vera infrazione degli obblighi di neutralità. -

Ma questo limite relativo alle 24 ore si riferisce esclusivamente alle navi da guerra isolate di un belligerante che, nel loro viaggio e fuori della contingenza di un combattimento, riparano nelle acque territoriali di uno Stato neutrale; quando invece una nave di un belligerante per effetto di un combattimento, e per sfuggire all'inseguimento di una o più navi nemiche, ripararsi nelle acque territoriali di uno stato neutrale, allora non si potrebbe invocare la regola del

soggiorno limitato, o di 24 ore, ma si deve applicare, perchè il riparo non costituisca una vera violazione del Diritto di guerra, lo stesso principio che si applica nel Diritto di guerra terrestre, cioè la squalifica dal combattimento di quella nave per tutto il corso della guerra. - Questo principio fu applicato nel corso dell'ultima guerra alla nave Askold rifugiatasi nel Porto di Scianghai, alla Diana nel Porto di Saigon, alla Lena nel porto di San Francisco di California ed alla Reshitelni nel porto Cinese di Cefù. - A proposito di quest'ultima nave insorse un Conflitto, in seguito a cui parve che il Giappone avesse violati gli obblighi del rispetto del territorio neutrale, inquantochè inseguì questa nave Russa nelle acque Cinesi di Cefù e là tirò contro di essa colpi di cannone, mettendola in condizioni di non poter più combattere e

catturandola; ma la verità delle cose
fu che la nave da guerra Russa riparò
nelle acque Cinesi di Cefù per sfuggire al
l'inseguimento Giapponese, ma invece
di rimanervi per non poter più prende
re parte alle operazioni militari, secondo
le regole accennate, contro le disposizioni
del Governo Cinese si apprestava al combat
timento; allora, nell'impotenza del Go-
verno Cinese di far valere i suoi diritti di
neutralità, nella volontà della nave Rus-
sa di non rispettare le regole della neutra
lità, il Governo Giapponese ordinò alla
sua squadra di non tener più conto della
neutralità di queste acque, dal momen-
to che non ne teneva conto la nave ri-
parata e, per la propria sicurezza,
comandò che si colasse a picco o si
catturasse. - E qui viene ad applicarsi
ne il principio accennato prima, che
non si può parlare esclusivamente

dei diritti e dei doveri della neutralità dei belligeranti, perchè gli uni e gli altri costituiscono una specie di binomio, i cui elementi sono inseparabili; i diritti degli stati neutrali e i loro doveri di far valere la immunità da qualunque combattimento nelle loro acque territoriali sussistono in quanto essi abbiano la possibilità di far valere questi diritti ed obblighi e l'obbligo degli stati belligeranti di rispettare le acque territoriali neutrali vale fino al momento, oltre il quale gli stati neutrali in questione non vogliano o non possano farlo rispettare.-

Quando lo stato belligerante, senza giustificazione, mancasse al suo rispetto per le acque di uno stato neutrale, questo potrebbe considerare quelle navi belligeranti come nemiche e colarle a fondo.- Quando lo stato neutrale non potesse o non volesse far valere la immunità

delle sue acque, lo stato belligerante le-
so da questa non potuta o non voluta con-
zione degli obblighi di neutralità, deriva
provvedere da sè alla propria difesa;
sono adunque obblighi e diritti correlati-
vi, nei quali il diritto del neutrale serve
di inibizione agli atti del belligerante, in
quanto siano effettivo e possa farsi va-
lere, e il diritto del belligerante serve di
inibizione agli atti del neutrale, in quan-
to la sua azione non offenda poi alla
sua volta la sicurezza e la immuni-
tà dalle operazioni di guerra che deve
avere questo neutrale.-

Un terzo caso in rapporto con le
acque territoriali si ha, non più quan-
do si tratta di navi isolate che cercano,
o nel combattimento o fuori di esso, ri-
fugio nelle acque territoriali di un
neutrale, ma quando si tratta di una
vera e propria squadra, la quale nel

suo viaggio verso il suo punto ultimo di destinazione tocchi le acque territo=riali di un neutrale; in questo caso la ospitalità dei neutrali, anche nei riguar=di del rifornimento di viveri e di carbo=ne deve essere necessariamente molto più limitato ed a questo proposito si può giustificare un Proclama del Governa=tore di Malta, emanato nel Dicembre del 1904 nel quale raccomandava le regole Inglesi circa i diritti di Neutralità ed il principio delle 24 ore per tutte le navi isolate Russe e Giapponesi, che dovessero riparare per il rifornimento dei vive=ri e di carbone nei Porti Inglesi, ed escludeva da questo trattamento la ultima squadra Russa che allora veleg=giava per l'Estremo Oriente, ritenendo che, trattandosi di una squadra com=pleta ed in perfetto armamento, che si preparava immediatamente ad atti di

ostilità e che nel suo grande numero po-
teva esercitare una minaccia al com-
mercio dei neutrali nei mari che avrebbe
dovuto attraversare, il concedere a que-
sta squadra le stesse facilitazioni delle
navi isolate potesse eccedere quanto un
belligerante ha diritto di pretendere da un
neutrale.-

Anche in questo argomento e rispetto
ai tre casi esaminati si hanno alcune
regole fondamentali, generalmente am-
messe da tutti gli Stati che non bastano
ad eliminare la possibilità di conflitti che
possono verificarsi fra belligeranti e
fra belligeranti e neutrali, e si ha quin-
di la necessità piuttosto di constatare
una lacuna in questo punto del Diritto
to Internazionale, che non di esporre
una serie di regole sancite, sia per
via di consuetudine, sia di legge.-

Oltre poi a questi obblighi che lo Sta-

to ha in sé per la sua condotta, si hanno obblighi positivi e negativi dei sudditi di ciascuno stato neutrale, che si devono distinguere in quanto siano tali da implicare la responsabilità dello stato da cui dipendono, o in quanto siano tali da esporre l'individuo che trasgredisce dette norme alle sanzioni dello stato belligerante senza implicare la responsabilità dello stato cui appartiene.-

Alla prima categoria di obblighi appartengono gli arruolamenti di truppe a favore di un belligerante nel territorio di uno stato neutrale e fra gli abitanti di questo stato neutrale, e la vendita o la costruzione di armi e di navi da guerra fatta da sudditi di uno stato neutrale nel territorio di quest'ultimo a favore di un belligerante.-

Il primo caso di infrazioni si presenta come evidentissimo, perché l'arruola=

mento di truppe a favore di uno Stato belligerante in un territorio neutrale sarebbe, contro la volontà ed il dovere dello stato neutrale considerato in sè corporativamente, raggiungere lo stesso scopo a profitto di un belligerante per iniziativa individuale, e quindi si avrebbe la sostituzione delle volontà individuali concorrenti fra loro alla volontà dello Stato per raggiungere nel territorio di quest'ultimo un fine che il diritto di guerra vieta allo Stato neutrale di raggiungere. - Lo Stato neutrale dunque deve vietare questo arruolamento e, nel vietarlo, segue a seconda delle varie leggi, varie soluzioni; nel nostro Paese l'arruolarsi al servizio militare presso un altro Stato fa perdere la nazionalità Italiana e quindi toglie qualunque protezione del nostro stato ed in caso di guerra sarebbero poi applicabili anche le norme di

Diritto Penale all'uopo stabilite.- Altri Stati, come l'Inghilterra, hanno una legge speciale relativa a questo argomento, che è denominata "atto relativo all'arruolamento straniero", che viene ritoccata e completata di quando in quando e sottopone a penalità l'arruolamento esercitato a favore di un esercito straniero non solo nel territorio della madre Patria ma anche in quello delle Colonie; infatti, durante l'ultima guerra, furono avviati dei Procedimenti contro le comunità di Sikhs che costituiscono la popolazione più bellicosa dell'India, perchè si esercitavano fra queste arruolamenti a favore delle truppe Russe combattenti in Manciuria.

Un altra infrazione che, commessa da privati contro gli obblighi della Neutralità implica la responsabilità dei Governi rispettivi è la vendita o la costruzione o il riadat=

damento di navi da guerra per un belligerante in un porto di un neutrale.-

Nella guerra di Secessione fra gli Stati Uniti d'America si ebbero alcuni casi di costruzione di navi per gli Stati secessionisti nel territorio Inglese, fra cui una di queste navi, che si chiamava Alabama, diede nome all'arbitrato che nel 1872 decise il reclamo degli Stati Uniti contro l'Inghilterra.. Nella guerra recente tra la Russia e il Giappone si ebbero due di questi casi nel territorio Britannico, cioè la vendita di navi che potevano essere trasformate immediatamente in navi da guerra da parte di sudditi Inglesi al Governo Russo; per una di queste navi l'Inghilterra arrivò in tempo ad impedirne la vendita, per l'altra iniziò procedimento penale contro il venditore, il quale l'aveva venduta come yacht per usi sportivi, ma che era destinata a diventare una nave lancia-torpediniere al servizio della Russia.-

---

-. Lezione Cinquantesima.-

-. Sommario.-

Obblighi dei singoli che non implicano la Responsabilità dello Stato.- Contrabbando.- Tre definizioni.- Riforme necessarie circa le definizioni del Contrabbando Occasionale e Relativo.- Le visite.- La distruzione delle merci prima del Giudizio delle Prede.- Immunità dei battelli postali.- Il giudizio delle Prede e i Ricorsi.-

---

Ad un'altra categoria del tutto distinta appartengono le infrazioni degli obblighi dei neutrali commesse da pri=

vati cittadini degli Stati neutrali sen-
za implicare direttamente la responsa-
bilità dello stato neutrale a cui essi ap-
partengono.- Queste infrazioni si riá-
sumono nel Commercio di Contrabban-
do di guerra.-

Il Commercio di Contrabbando di guer-
ra è in genere un atto di vendita e di conse-
gna quindi a titolo oneroso ad un bellig-
erante, di cose che possono servire agli
usi della guerra, per opera di uno o più
cittadini di uno stato neutrale, vendita
e consegna compiute fuori del territorio
dello Stato neutrale stesso.- Se, per esempio
un neutrale, privato cittadino, vende e
consegna nel Porto di Venezia un cari-
co di armi o di munizioni alla Fran-
cia in guerra con la Germania, que-
sto atto di partecipazione indiretta alle
ostilità compiuto in territorio Italiano
implica la responsabilità del Governo Italia-

perchè questo ha il dovere di impedire che nel suo territorio si compiano atti che infrangano la neutralità; se invece questo cittadino Italiano carica, clandestinamente rispetto alla destinazione queste armi e munizioni in un Porto Italiano e provvede al trasporto marittimo di queste merci alla loro destinazione, allora l'atto di contrabbando di guerra non implica più responsabilità dello stato neutrale, perchè questo non ha responsabilità di atti dei suoi cittadini, sinonchè quando siano compiuti nel suo territorio e non può esercitare polizia in tutte le regioni del mondo per impedire il compiersi di questi atti.-

Ora in questo caso di contrabbando di guerra, di commercio illecito esercitato nominativamente da un privato indipendentemente dalla partecipazione del suo Stato, la sanzione di

questo diritto sta nel disinteressarsi dello stato neutrale, cui il contravventore appartiene, dalla protezione dei suoi sudditi e nell'applicazione a questo neutrale, che ha infranta la neutralità per opera dello Stato belligerante leso e danneggiato dal suoi atti, di quelle regole e sanzioni ammesse in genere dal Diritto di Guerra, e in ispecie di quelle regole particolari vigenti nel Paese belligerante leso il quale le applica per punire il colpevole e far sì che altri non li compiano.

L'argomento del contrabbando di guerra è ancora molto incerto, perchè non ha ancora formato oggetto di Codificazione generale nei rapporti fra le varie nazioni civili, e sia sulla definizione del Contrabbando, sia circa i modi necessari, sufficienti ed ammissibili di reprimere gli atti di contrabbando esistono molti dissidii ed occasioni di conflitti

fra gli Stati Civili.-

Ora per quanto si riferisce alla defini=
zione del contrabbando, questo si può di=
stinguere in Contrabbando assoluto, in
Contrabbando relativo, e in Contrabbando
occasionale o accidentale.-

Il contrabbando assoluto è quello
intorno a cui non può cadere alcun
dubbio, il trasporto per opera di un neu=
trale con destinazione ad un belligerante,
di armi, munizioni, uniformi militari
e militari stessi destinati a raggiungere
il teatro della guerra, o di altre che, senza
manipolazione, ma soltanto con la
loro unione e combinazione possono
servire alla guerra, come i pezzi stacca=
ti delle macchine di una nave da guer=
ra, come alcune di quelle imbarcazioni
più veloci e leggiere le quali si possono
smontare e ricomporre quando sono
giunte a destinazione, tutti questi

oggetti costituiscono un caso di contrabba
do assoluto di guerra.-

Contrabbando relativo è quello cost
tuito dalle cose che possono o non posso
no, a seconda della destinazione che vu
le farne il belligerante, servire agli us
della guerra; per esempio il cotone gre
gio è una merce essenzialmente pa
cifica, ma col cotone greggio si procede
alla confezione del cotone fulminante
che è un esplodente potentissimo, quind
in quanto possa servire a questa trasf
mazione militare, il cotone può esse
dichiarato contrabbando di guerra;-
il Carbone che alimenta tanta part
dell' industria e della navigazione pa
cifica, non è per sè stesso oggetto di con:
trabbando ma lo diventa in quanto
sia destinato alla flotta del nemico,
ed appunto per questo si chiama con
trabbando relativo, in quanto non è

nella loro essenza combinata con la destinazione all'avversario, ma nella loro essenza combinata con la destinazione all'avversario più con l'uso che ne farà, che risulta il loro carattere di Contrabbando di guerra.-

Oltre a questi un'altra categoria di Contrabbando di guerra è il Contrabbando accidentale o Occasionale, vale a dire la definizione di contrabbando attribuita a quelle cose che non possono servire minimamente in nessun caso diretto agli usi di guerra, come la farina, il riso, le stoffe, ma che possono essere destinate in un dato momento alla alimentazione di una truppa, al rifornimento di una piazza che sta per essere assediata, e che, per quella accidentalità della loro destinazione temporanea, possono essere assimilate a quegli oggetti che costituiscono vero con=

Trattando di guerra.

Da tutto questo si vede che la definizione del contrabbando, nei casi concreti di una guerra, si presta ad una grande quantità di formule elastiche e di arbitrii fra i neutrali che hanno interesse a restringerlo, perchè minori impedimenti possibili vengano al loro commercio, ed i belligeranti che hanno interesse di allargarlo per impedire il più che sia possibile il commercio dei neutrali col proprio avversario.-

Ora questa definizione viene data e dai neutrali e dai belligeranti al principio della guerra.- Ciascun belligerante al principio della guerra emana un proclama relativo a ciò che sarà per ritenere nel corso di quelle ostilità contrabbando di guerra, ed a questo, come ha fatto nell'ultima guerra tanto la Russia, quanto il Giappone, pro

aggiungere nel corso della guerra altri Proclami supplementari, nei quali altri oggetti, che non erano contemplati nel primo, vengono ascritti alla categoria del contrabbando di guerra.-

Fino a che questo Proclama proibisce il Commercio dei neutrali con l'altro belligerante di oggetti che costituiscono contrabbando assoluto, non sorge alcun dubbio, ma quando il belligerante ascrive alla categoria del contrabbando anche cose che appartengono al contrabbando relativo, come ha fatto, durante l'ultima guerra, la Russia per il cotone, allora è naturale che ne sorgano gravi dissidii con i neutrali e sopratutto per il contrabbando accidentale, che abbandona all'arbitrio dei comandanti degli incrociatori belligeranti, i quali giudicano se un carico innocuo sia diretto al nemico, arrecando così gravi danni

al commercio dei neutrali.-

In questo caso avviene che la diversità di concetti rispetto il belligerante ed i neutrali produce casi in cui si hanno navi e merci neutrali sequestrate da un belligerante, il cui sequestro non è riconosciuto come valido dallo stato cui appartiene il neutrale leso, ed in questo caso l'azione dello stato neutrale risorge ed il rapporto, che dovrebbe essere unicamente un rapporto giudiziario fra il belligerante e l'individuo, si trasforma in un rapporto ed in un conflitto diplomatico, fra lo stato cui l'individuo neutrale appartiene ed il belligerante, il cui incrociatore ne ha sequestrato la nave o il carico.-

Per arrivare ad eliminare questi conflitti sarebbe necessario che una Conferenza di tutti gli Stati Civili venisse a codificare questa materia del Contrab

bando. - Prima di tutto si dovrebbe fare una definizione tassativa e completa di ciò che è Contrabbando assoluto, rispetto a cui è impossibile di non venire facilmente ad un accordo; poi dovrebbero essere stabilite con molta precisione le circostanze nelle quali si può verificare un caso di contrabbando relativo ed occasionale. -

I casi di contrabbando occasionale dovrebbero essere limitati esclusivamente alla direzione del carico innocuo neutrale ad una costa o porto bloccato, nel qual caso tutti i trasporti delle merci, siano belliche che innocue, risultano vietati dalle leggi della guerra.

Per quello che si riferisce al contrabbando relativo si dovrebbero stabilire con molta precisione le circostanze nelle quali un trasporto di oggetti innocui ad un belligerante da parte dei neutrali, può essere assimilato per

l'uso che se ne vuol fare negli scopi della guerra.- Della necessità di questa norma si ebbe una prova in taluni casi più notevoli, verificatisi nella ultima guerra Russo-Giapponese, e specialmente a proposito della nave Calchas, nave mercantile Inglese, che trasportava in un porto Giapponese una gran quantità di cotone e che venne sequestrata da un incrociatore Russo nei mari d'Oriente e trasportata a Vladiwostock, ove il suo carico venne giudicato di buona preda.- Il Governo Inglese protestò, perchè trattavasi di uno di quei casi arbitrari, in cui l'abbandono che il neutrale fà dei suoi sudditi alla repressione del belligerante, non può più sussistere quando questa repressione ecceda i limiti consentiti dal Diritto di guerra, ed allora il Governo Russo si adattò a distinguere in un supplemento di

regole il Cotone lavorato dal Cotone greg-
gio, ed anche nei riguardi di questo
a tener conto della destinazione preci-
sa cui era inviato, per poter presume-
re se potesse essere destinato agli usi
della guerra, oppure dovesse essere con-
siderato come materia prima di
un'industria pacifica, e per il cotone
sequestrato in quella circostanza ven-
ne data un'indennità; il che non impedì
che successivamente si sequestrasse al-
tro cotone, ritenendosi da parte della Rus-
sia che il disidio relativo alla nave
Calchas avesse avuto un particolare
obbiettivo di eliminare la controversia
in quel dato caso, e non di stabilire
una regola generale, dimostrando
così la necessità che un accordo fra
i vari stati stabilisca delle regole in
questo argomento che eliminino ogni
eventuale Conflitto successivo.-

Oltre a ciò l'accordo che si ricerca fra i vari stati civili in materia di diritto marittimo, dovrebbe modificare con precisione tutta la Procedura relativa alla repressione del Contrabbando di guerra.-

Questa Procedura ha un periodo di Istruttoria ed un Periodo Giudiziario propriamente detto.-

Il Periodo Istruttorio comincia quando la nave da guerra del belligerante interessato arresta una nave mercantile neutrale, la visita e, nel caso che la visita corrisponda ai suoi sospetti, la cattura, salvo poi a mutare questa cattura in confisca in seguito al giudizio del Tribunale delle Prede.- Ora la regola vigente del Diritto di guerra è che tutte le navi da guerra di un belligerante hanno il diritto di visitare e sequestrare eventualmente tutte le navi mercantili

degli Stati neutrali; ora con la grande ra=pidità delle comunicazioni marittime, è naturale che sopratutto gli stati ma=rittimi più forti abbiano navi da guerra sparse in tutti i mari del mondo, stazio=narie, incrociatori che mantengano i rapporti fra uno stato e l'altro, so=pratutto per quello che si riferisce alla sorveglianza ed alla protezione delle colonie lontane e dei gruppi di cittadi=ni stabiliti in tutti i Paesi del mondo; ora queste visite ed arresti di navi neutrali in paraggi molto lontani dal teatro della guerra servono a stanchg=giare ed a tormentare il commercio dei neutrali, senza un vantaggio corri=spondente del belligerante..

Ora questo procedimento fiscale delle navi da guerra belligeranti verso le navi neutrali nei mari molto lontani dal teatro della guerra non è escluso

dal vigente Diritto di guerra, il diritto di visita è universale, a favore di tutte le navi da guerra belligeranti contro tutte le navi neutrali.- Taluni propongono che al principio della guerra si stabilisca un raggio di mare nel quale si debba esercitare con rigore questa visita, ammettendo la continuazione del commercio libero dei neutrali in tutti gli altri mari.
Inoltre vi sono, nelle consuetudini marittime del commercio, dei Piroscafi Postali che appartengono alla flotta mercantile, ma che hanno anche, nel Diritto Commerciale di pace speciali Privilegi inquantochè non possono essere sequestrate e deviate nel loro viaggio nemmeno per debiti della Compagnia armatrice di detti piroscafi e ciò perchè si considerano le comunicazioni Postali come un interesse che va al disopra degl' interessi privati nei rapporti di pace e

degli interessi di un belligerante nei rapporti di guerra. - Ora, siccome nei contratti che esistono da parte di molti stati con le compagnie di navigazione per il servizio postale interoceanico vi è un articolo che vieta il trasporto di merci di contrabbando di guerra, si dovrebbe nella prossima codificazione del diritto marittimo di guerra escludere questi piroscafi postali, per quanto appartenenti a privati, dalla visita e dall'arresto in corso di viaggio ritenendo il patto originario del governo che ha data la concessione, la sorveglianza esercitata prima della partenza, la regolarità degli scali ecc. sufficienti garanzie perchè questi piroscafi osservino queste regole della neutralità anche dopo aver incominciato il viaggio.-

Inoltre in terzo luogo un'altra regola, che sarebbe necessario stabilire, si riferisce alla facoltà da parte del sequestrante di distruggere la nave o il

carico prima di raggiungere il porto ove dovrà aver luogo il Giudizio delle Prede.-

Ordinariamente il fenomeno della Preda si manifesta così: la nave da guerra di un belligerante, che incontra una nave mercantile sospetta, l'arresta con un colpo di avvertimento e fa salire alcuni ufficiali e persone del suo equipaggio a bordo, per esaminare le carte di bordo allo scopo di vedere se quella nave è della nazione di cui porta la bandiera, poichè se si tratta di nave nemica come è noto, è senz'altro confiscata; se invece si tratta di nave neutrale, allora se ne esamina il carico, e se questo non è innocuo, ma di contrabbando di guerra, si fanno indagini circa la destinazione, perchè naturalmente in tempo di guerra non basta la sola natura della merce per essere considerata contrabbando di guerra, ma

occorre che questa sia anche destinata
al nemico.-

Dunque è necessario l'indagine
della nazionalità della nave, l'indo-
le del carico e la sua destinazione,
perchè soltanto nella combinazione
di questi tre elementi, carico illeci-
to e destinazione ad un belligerante,
risulta il diritto di sequestrare una
nave mercantile e di portarla davan-
ti al Tribunale delle Prede.-

Quando tutte queste indagini
corrispondano al sospetto della nave
da guerra che aveva proceduto al se-
questro, allora la nave da guerra non
si trova che in possesso di questa nave
mercantile neutrale ma non ha avo-
cata a sè ed allo stato cui appartiene
la proprietà su di essa, perchè la nave
o il carico, a seconda dei casi, onde pos-
sano essere espropriati a beneficio del-

lo stato sequestrante, è necessario che siano portati davanti al Tribunale delle Prede, e quindi è necessario trasportare questa nave in un porto dello stato sequestrante o di una sua colonia, perchè là possa essere giudicata.-

Molte volte avviene che la nave sequestrante, per tema di essere inseguita ed alla sua volta presa ed affondata da una o più navi nemiche, si induca ad affondare la nave ed il suo carico prima di giungere al Porto, ove dovrà essere giudicata dal Tribunale delle Prede.- Questo caso si è verificato nell'ultima guerra, specialmente da parte della Russia, con l'affondamento della nave Inglese Knight-Commander, della nave tedesca Thea, e specie della nave Inglese Santa Kilda.- Ora in quest'argomento si hanno due soluzioni diverse: nell'ordi=

namento marittimo Tedesco, Russo
e Francese esistono regole per effetto
delle quali si ritiene lecito alla nave
sequestrante, per la propria salvezza,
di distruggere in caso di urgenza la
nave sequestrata e il suo carico, sal=
vo poi di far decidere dal Tribunale
delle Prede la bontà del sequestro, e
quindi il nessun obbligo di indenni=
tà, oppure l'illegittimità del seque=
stro, e quindi l'obbligo dell'indennità;
ma questa è una decisione che diffi=
cilmente può compiersi quando non
esiste più il corpo di reato, essendo
molto difficile accertare le prove sia
favorevoli che contrarie.-

Invece secondo il Diritto Inglese ed
Americano, e specialmente il primo
che è il più autorevole, sia per i grandi
rapporti di Diritto Marittimo, sia
per la giurisprudenza che fa in que=

sto argomento autorità, come facevano gli antichi responsi dei giureconsulti Romani in materia di Diritto Privato, si ritiene che la nave da guerra di un belligerante, che ha sequestrata una nave neutrale, se non può condurla ad un Porto proprio o amico, debba rilasciarla e non distruggerla.-

Di fronte a questo dissidio nei vari diritti particolari, si impone ancora una volta la necessità di una Codificazione circa la determinazione dei casi, qualora se debba ammettere, in cui questa distruzione possa avvenire prima del giudizio delle Prede.

Un'altra riforma sarebbe necessaria in quanto si riferisce al giudizio delle Prede.- Il Giudizio delle Prede è organizzato nei vari stati in modo non uniforme; in alcuni Paesi è un ramo del Potere Giudiziario Penale.

niente che è incominciato di questo giudizio, nel Diritto Inglese per esempio vengono costituite delle Corti speciali al principio della guerra, ma in ultima istanza decide la "Divisione dell'alta Corte di Giustizia Inglese che è definita "Divisione per le cause successorie per i divorzi e per le cause dell'Amm[i]ragliato", in questa divisione dell'alta Corte Inglese vengono ad accentrarsi tutti i ricorsi delle Corti particolari delle Prede, che è un ramo permanente del Potere Giudiziario, formato da giudici particolari versati nel Diritto marittimo, e offrenti quindi una maggior somma di garanzie.-

In altri Paesi esiste una Corte dell'Ammiragliato Permanente, ma è costituita da elementi non esclusivamente giudiziarii, questo è il sistema Tedesco.- In altri Paesi, come

il nostro, non esiste una Corte di Ammiragliato permanente, ma viene costituita una Commissione o Tribunale delle Prede al principio della guerra, che cessa di esistere col cessare della guerra stessa.-

Questi Tribunali delle Prede hanno l'inconveniente che, essendo diversamente costituiti nei vari Paesi, seguono vari indirizzi: nei Paesi, ove sono esclusivamente costituiti da elementi giudiziarii, è naturale che seguano una applicazione più rigorosa dei principi del Diritto, mentre nei Paesi ove sono costituiti anche da elementi amministrativi, oppure sono occasionali, si lasciano più facilmente trasportare da concetti politici che non giuridici, e molte volte non sanno maneggiare questi concetti giuridici, perchè non ne posseggono neanche la terminologia.-

Inoltre comunque siano costituiti questi Tribunali delle Prede, hanno uno inconveniente, sopratutto di essere Tribunali appartenenti ad un belligerante, i quali devono applicare il Diritto Internazionale ad una controversia nella quale il belligerante a cui essi appartengono è parte contro i Rappresentanti di un altro Stato belligerante o neutrale, e questo contraddice alle regole più elementari che stanno a base del giudizio e dell'applicazione del Diritto ai casi concreti.- Per eliminare questo inconveniente si sarebbe voluto da molti scrittori e specialmente dall'Istituto di Diritto Internazionale fin da venti anni fa proporre un ordinamento per cui i Tribunali delle Prede, che devono applicare i principî di Diritto Internazionale nelle contestazioni fra belligeranti e belligeranti, oppure fra belligeranti e neutrali, fossero costituiti da elementi

misti o Internazionali, oppure tutto da neutrali, oppure di mescolanza di giudici neutrali e belligeranti.-

Secondo questi tre Progetti presentati all'Istituto di Diritto Internazionale in questo argomento, si dovrebbe per l'uno costituire questi Tribunali delle Prede di elementi misti, per l'altro lasciare i Tribunali delle prede nazionali per i Giudizi di prima istanza, e creare dei Tribunali delle Prede Internazionali per i giudizi di seconda istanza e definitivi, ed a questo necessariamente si dovrà arrivare dopo che sarà codificato il Diritto di Neutralità nella guerra marittima.-

Nel momento attuale la mancanza di una Codificazione e la mancanza dei Tribunali Internazionali delle Prede di ultima istanza fanno sì che molte volte il Giudizi; definitivi delle

Prede pronunciati dai Tribunali di prima istanza ed anche dal Tribunale supremo delle Prede di uno stato belligerante non possano essere accolti come definitivi dallo Stato neutrale interessato, ogniqualvolta sembri a questo che, a vantaggio dei suoi interessi, il belligerante che ha sequestrata la nave neutrale, abbia violato un principio di Diritto Internazionale. - Questo fu il caso delle navi Inglesi mercantili Knight-Commander, Calchas e Albanton per la cattura delle quali il Governo Inglese protestò contro il giudizio delle Prede Russo che le aveva dichiarate di buona preda; La nave Albanton poi si trovò in un caso speciale; essa partì dall'Inghilterra carica di contrabbando che riuscì a scaricare in un Porto del Giappone; dopo aver compiuto questo viaggio di contrabbando

caricava in un porto Cinese del carbone che era destinato al porto Inglese di Singapore; in questo viaggio di ritorno fu arrestata da una nave Russa, catturata e portata nel Porto di Vladivostock, ove fu giudicata buona preda, sentenza che fu confermata anche dal Tribunale supremo di Pietroburgo, divenendo così definitiva.. Ma il proprietario di questa nave non si accontentò di questo giudizio e domandò per mezzo del governo Inglese, che ne assunse la protezione, una indennità per l'indebito sequestro della nave che non era minimamente carica di contrabbando, quando fu sequestrata e che non poteva essere punita per un atto illecito compiuto antecedentemente, per il quale l'azione penale, essendo il diritto penale di guerra un diritto penale più generis, si doveva ritenere estinta col cessare della flagranza del reato, come abbiamo visto per le spie.-

In tutti questi casi il conflitto è irriducibile e non può ridursi se non per via diplomatica ed allora si verifica il fenomeno che il giudizio divenuto definitivo nel paese il cui Tribunale l'ha pronunziato non può esser accolto come definitivo dal paese neutrale,

perchè nel Governo di questo Paese, che ritiene avere lo stato belligerante violati i principî generali del Diritto di guerra, a danno di un proprio suddito, risorge il diritto e il dovere di protezione verso il suo suddito ingiustamente imputato di una infrazione che effettivamente non ha commessa.-

Quando fosse codificati uniformemente il diritto marittimo di guerra e il diritto di neutralità, e quando i tribunali delle prede marittime, almeno quelli di ultima istanza, fossero costituiti in tutto o in parte da elementi neutrali, allora questi casi non si verificherebbero più, ed il giudizio delle prede, pronunciato da un Tribunale supremo così costituito, sarebbe veramente definitivo, senza dar più luogo a conflitti diplomatici.-

---

-. Lezione Cinquantunesima. -

-. Sommario. -

. Varii modi di cessazione della guerra. - Cessazione di fatto. - Debellatio. - Trattati di pace. - Clausole generali e clausole speciali dei trattati di pace. - Cessione di territori. - Indennità di guerra. - Ratifica dei trattati di pace. - Plebiscito. -

---

Il termine della guerra interessa, come tutte le altre fasi della guerra stessa, non soltanto il diritto pubblico e gli uomini di stato ma anche i privati e le loro relazioni di Diritto Privato. -

La guerra può cessare in vari modi, o per il cessare tacito delle ostilità, o per la vittoria completa dell'uno sull'altro belligerante, nel qual caso si ha la debellatio, ovvero per la stipulazione del trattato di pace.-

La cessazione delle ostilità, senza la stipulazione di un trattato di pace, è un modo di terminare la guerra che non è più tanto usitato come un tempo, ma pure anche nell'epoca più recente se ne conoscono parecchi esempi.- La Spagna e le Nuove Repubbliche Sud-Americane hanno cessato ogni operazione di guerra nel 1825, non hanno stipulato alcun trattato di pace, si sono ignorate reciprocamente dal punto di vista diplomatico per alcuni anni e sono divenute a rapporti amichevoli diplomatici nel 1840 per tutte le Repubbliche meno la Venezuela e nel 1850 per quest'ultima.- La Francia

e il Messico terminarono le loro operazio ni di guerra col cessare della occupazione Francese e con la morte dell'Imperatore Massimiliano, la nuova condizione di cose instaurata nel Messico non fu riconosciuta dalla Francia, non vi fu alcun trattato di pace, nessun rapporto diplomatico per qualche tempo, ed a que sto si venne nel 1881 senza la stipulazio ne di un trattato di pace, eppure senza dubbio la pace fra i due Paesi è stata rista bilita.– Anzi vi è un Paese rispetto a cui questo fatto non porta alcuna conseguen za per il suo carattere minuscolo, e che si trova ancora in questa condizione, ed è il Principato di Liechtenstein, che partecipò come alleato dell'Austria contro la Prussia nel 1866; finita la guerra si trovò staccato dalla Confederazione Germanica che non esisteva più, non compreso dal= l'Austria nel trattato di pace e restò in

condizione potenziale di guerra con la Prussia, guerra che non continuò, atteso il carattere minuscolo di questo Principato e diede luogo all'instaurazione tacita dei rapporti di pace; sicchè a un suddito del Principato di Liechtenstein non si potrebbe più opporre tutte quelle delimitazioni di Diritti che derivano dallo stato di guerra fra i due Paesi, quantunque questo stato di guerra non sia stato mai annullato da alcuna esplicita dichiarazione di pace.-

Ma quantunque non manchino casi di questo genere, pure il Diritto Internazionale moderno li ha fatti passare in desuetudine, e teoricamente li riprova, perchè esiste senza dubbio un periodo incerto, dal momento in cui cessano di fatto le ostilità, che potrebbero riprendersi, al momento in cui vi è quasi la prescrizione dello stato di pace e la certezza

che non si riprenderanno le ostilità, che mette in grande incertezza, sia i diritti reciproci dei sudditi dei due stati, sia i diritti e i doveri degli altri stati che non sanno più se devono essere neutrali o terzi stati semplicemente.-

Un altro modo di cessazione della guerra è la sconfitta e distruzione completa di uno stato belligerante da parte dell'altro, sconfitta che avviene o per la conquista di tutto il territorio, o distruzione unilaterale dello stato conquistato che costituisce la vera debellatio, già definita dai Giureconsulti Romani; e questo caso ebbe nel 1866 quando la Prussia, senza nessun patto, conquistò l'Assia, il Nassau, l'Hannover e la città libera di Francoforte e l'incorporò nei suoi territori senza alcun trattato di pace senza alcun voto della popolazione del territorio incorporato.-

Questo caso costituisce un passaggio di sovranità territoriale che hâ la sua ori=gine e base esclusivamente nell'eserci=zio della forza da parte di uno stato cui l'altro non può resistere, e cui poi si acquieta tacitamente la popolazione dello stato conquistato, non ha una ve=ra portata di Diritto Internazionale, se non in quanto i terzi stati lo rico=noscano, c'è un modo particolare di finire la guerra che è la vera e propria recisione di Diritto Pubblico di uno dei due duellanti e l'incorporazione del ter=ritorio di uno stato.- Conquistato un territorio, aboliti gli organi dello Sta=to, è diventata tacitamente, per la sua popolazione, questa condizione di cose di un carattere quasi definitivo, si ha una massa di popolazione politicamente e giuridicamente disgre=gata, non esiste più la personalità col.

lettiva, la Sovranità, di questo stato, di guisa che questo stato, che non è più tale, diventa elemento di conquista per il suo vincitore.
La condizione di debellatio e la fine della guerra per questo motivo si possono distinguere alla loro volta in due sottospecie: si ha la debellatio propriamente detta, alla quale si applicano le regole testè ricordate, nel caso della conquista del territorio e dell'annessione tacita ed unilaterale di questo territorio dello stato vinto da parte del vincitore; si ha invece una debellatio modificata, nella quale al fatto della conquista subita tacitamente, si aggiunge un'altra sanzione giuridica, ogniqualvolta esiste o un adattamento ufficiale al nuovo ordine di cose da parte di una Rappresentanza, sia pure occasionale della popolazione del territorio conquistato, oppure quando segue

ad un voto della popolazione, cioè al Plebiscito.- Il primo caso si ebbe alla fine della recente guerra tra l'Inghilterra e le Repubbliche Boere; quando la guerra fu terminata non esistevano più queste due Repubbliche per il fatto che i loro territori erano stati occupati dagl'Inglesi, il loro esercito non esisteva più, non esisteva più il Governo per essere alcuni membri di esso emigrati, il Parlamento era sciolto, tutti gli organi della Pubblica amministrazione erano stati annullati; non esistevano che il territorio e la popolazione senza l'elemento di coesione fra l'uno e l'altra, la sua Rappresentanza collettiva; ma in luogo del Governo che non esisteva più alcuni capi notabili militari e politici di quei Paesi si costituirono come Assemblea di Notabili e con una rappresentanza delegata dal consenso unanime della popolazione, venne=

ro a conferenza con i capi dell'esercito Inglese invasore e costituirono quei fatti di scrittori, conosciuti col nome di Convenzioni di Pretoria, città nella quale furono stipulati.- Per effetto di questi patti l'Inghilterra assumeva degli impegni in compenso dell'adattamento alla conquista da parte della popolazione di questi Paesi, e fra questi impegni vi era l'articolo 7.° che impegnava l'Inghilterra a concedere loro istituzioni rappresentative e Governo responsabile, come nelle Colonie Australiane e del Capo di Buona Speranza.- In questo caso non si può dire che vi sia un Trattato di Pace, perchè non esiste più lo stato vinto e non esiste più una rappresentanza di uno stato, ma semplicemente un'assemblea di notabili la quale non costituisce una vera rappresentanza politica ed i cui patti generano tanti per la popolazione in nome della quale si

stipula, quanto per lo stato vincitore, rimanesse un impegno morale, ma pure non si ha un caso proprio e semplice di debellatio, si hanno degli impegni, per quanto morali che costituiscono, in questo caso, un qualche cosa di intermedio fra il trattato di pace e la debellatio propriamente detta e che si potrebbe dire debellatio qualificata o modificata.-

Un caso quasi analogo si ebbe quando nel 1848 la Repubblica di Venezia aderì all'unione con gli stati del Re di Sardegna e quando, non essendo i Rappresentanti legittimi della Repubblica contenti di questi patti, eppure la maggior parte della popolazione volendo aderirvi, si ricorse ad un Contratto notarile, stilato in rogito di notai di Venezia con testimoni e con tutte le altre formalità richieste per un contratto di vendita, che stabiliva la adesione della Repubblica

di Venezia agli Stati del Re di Sardegna.-

Un altro caso nel quale la conquista o debellatio acquista una sanzione giuridica successiva alla sua esistenza è quello del Plebiscito, quando dopo la conquista materiale del Territorio e la sua annessione questo fatto già compiuto nei riguardi del Diritto Pubblico interno dello stato del territorio annesso, riceve questa sanzione della popolazione dello stato vinto.-

Ma il modo più normale e comune di terminare una guerra fra due stati è quello del Trattato di Pace, modo anche necessario quando la conquista non è di tutto il territorio dello stato, ma soltanto di una parte, o quando nessuna parte del Territorio dello stato viene ceduta all'altro in seguito ad una guerra, nel qual caso non si potrebbe parlare nemmeno di debellatio.-

Nel caso del Trattato di Pace si hanno ora

ordinariamente i Preliminari che generano la necessità di un armistizio generale, anche se l'armistizio non è particolarmente e separatamente stipulato, e poi il Trattato di Pace propriamente detto, il quale riproduce sempre in tutto o in grandissima parte le disposizioni dei Preliminari di pace.-

I Preliminari di pace ordinariamente hanno lo scopo di fissare i punti principali, intorno ai quali i due stati possono accordarsi nella stipulazione della pace e costituiscono una via intermedia fra la necessità d'instaurare un regime di armistizio generale con la sicurezza o quasi di non ritornare alle operazioni di guerra, e la impossibilità di definire subito e particolarmente tutti i patti specifici che varranno a costituire il definitivo Trattato di pace.-

Ordinariamente i preliminari di pace

sono opera di diplomatici o di capi militari, mentre invece il Trattato di pace è opera di diplomatici e di persone tecniche che hanno lo scopo di redigere il Trattato di pace in modo che dia luogo, il meno possibile, a controversie successive.

In tutte le guerre più importanti del periodo più recente si ebbero Preliminari di Pace stipulati in luogo diverso e fra Plenipotenziari diversi da quelli del Trattato di Pace. - Nella guerra del 1859 tra la Sardegna e la Francia da una parte e l'Austria dall'altra, si ebbero i Preliminari firmati a Villafranca, da cui impropriamente porta il trattato il nome, mentre invece questo Trattato fu firmato dopo qualche tempo a Zurigo; così nel 1871, dopo la guerra Franco-Prussiana i Preliminari di Pace si ebbero a Versailles mentre il Trattato fu firmato a Francoforte; così dopo la guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti di America, i Preliminari

di pace furono stipulati sul posto, e il trattato a Parigi.

La differenza tra i trattati di pace ed i Preliminari sta in ciò, che il trattato sviluppa, in modo da dar maggiore sicurezza e immunità da conflitti futuri, i punti fondamentali firmati nei Preliminari.- Nei Trattati di Pace si hanno poi alcune clausole comuni a tutti i trattati di pace, ed alcune clausole occasionali che in altri possono o non possono trovarsi.-

La prima delle Clausole normali è quella che stabilisce il ritorno permanente allo stato di pace esistente prima della guerra, e non è che la riproduzione della formula Romana « pace pia et aeterna sit »; naturalmente questo carattere permanente della pace deve essere inteso con quel senso di relatività che è di tutte le cose umane.- Soltanto nei trattati di pace fra la Turchia e gli stati Europei prima del trattato di Kutsciuk Kajnardji

del 1774 si stipulava una tregua invece della pace; dopo quell'epoca però, anche nei rapporti con la Turchia si è ricorsi a questa formula della perpetuità.-

Poi i stabilitasi tutti i Trattati di Pace la restaurazione di tutti i rapporti Convenzionali che esistevano fra i due Stati prima della guerra, e che non siano incompatibili col nuovo stato di cose esistente dopo la guerra; vale a dire tutti i Trattati di Commercio, di Navigazione, dei Rapporti Postali e Telegrafici e relativi al Diritto Internazionale Privato, vanno soltanto sospesi durante la guerra, e vengono rimessi in attività con una clausola del Trattato di Pace, meno quelli che fossero incompatibili col nuovo stato di cose instaurato dalla pace stessa.- Così se vi fosse un trattato relativo ai Confini, questo sarebbe sostituito, in caso di Cessione di territori, dal nuovo Trattato delimitante i Confini nuovi fra i due Paesi; se esisteva una disposizione antecedente che costituisse una

servitù territoriale dell'uno stato a carico dell'altro e che appunto per eliminare questa servitù fosse stata determinata la guerra, è naturale che a questa sarebbero sostituiti i nuovi patti; ma tutti quei trattati precedenti non contrastanti col nuovo ordine di cose risorgono tacitamente e più spesso per una clausola specifica del trattato di pace.- Di trattati recenti che abbiamo rimessi in attività tacitamente i trattati antecedenti ricordiamo quello di pace del 1886 fra la Bulgaria e la Serbia che è composto di un articolo solo concepito presso a poco così: "ritorna lo stato normale di pace fra i due paesi", e tutti i trattati furono ritenuti risorgere per quel patto; ma per eliminare difficoltà si usa far risorgere i rapporti convenzionali antecedenti anche per disposizione esplicita del Trattado di Pace.-

Lo stesso avviene per la restituzione dei Prigionieri; certo per il concetto moderno della pri

giorni di guerra, questa cessa col cessare della guerra, ma è uso di introdurre nel trattato di pace una clausola relativa ai modi della restituzione, alle vie da seguirsi nel ritorno in patria ai prigionieri ed al termine ultimo della restituzione stessa.-

Finalmente, come una conseguenza del trattato di pace, si ha il il principio della amnistia e del Diritto di Postliminio.-

L'amnistia che deriva dalla stipulazione della Pace e che si ritiene una conseguenza tacita della stipulazione stessa, ma ordinariamente vien fatta oggetto anche di un articolo particolare della Convenzione di pace, deve essere intesa in un modo del tutto speciale perchè non è a dire che per effetto dell'amnistia stipulata nel trattato di pace, tutti i reati commessi da una parte e dall'altra debbono essere perdonati; ma s'intende che tutti i reati commessi da sudditi di uno stato belligerante

verso l'altro stato belligerante o i suoi Rappresentanti durante la guerra, e che sono atti punibili di pena a termine del diritto particolare di guerra, cessano di esser punibili con la stipulazione della pace; sicchè se uno si fosse reso colpevole di spionaggio e non fosse stato passato per le armi, ma o condannato alla prigionia, oppure fosse sotto giudizio al momento dei preliminari di pace, l'azione penale e la pena sarebbero estinte rispetto a questo individuo, venendo a mancare per la stipulazione della pace, il substrato dell'azione Penale e della legge penale di guerra.-

In relazione a questo si ha l'annullamento di tutta la Procedura relativa alle Prede marittime, iniziate ma non compiute al momento della stipulazione dei Preliminari.-

Ma il Diritto di Amnistia non si può intendere nel senso di perdono o di annullamento dell'azione Penale, o di remissione della Pena per tutti i reati che costituiscono in=

frazione della legge comune Penale e che sa-
rebbero reati, anche indipendentemente dallo
stato di guerra; così se un prigioniero di guer-
ra commette un assassinio durante la pri-
gionia ed è condannato all'ergastolo, questa
pena continua anche dopo la stipulazione
del Trattato di Pace. - Ed egualmente l'amni-
stia non ha alcun effetto nei rapporti fra
la popolazione del territorio occupato dal ne-
mico durante la guerra e la sovranità dello
stato a cui quel territorio appartiene, ed a cui
viene eventualmente restituito al termine del-
la guerra: tutti gli atti di tradimento com-
piuti contro la Patria costituiscono reati che
non sono minimamente alterati nella
loro punibilità dalla stipulazione della
pace; così nel 1871, quando la Prussia stipu-
lò i preliminari di pace con la Francia, prete-
se che venisse proclamata l'amnistia an-
che nei riguardi dei reati di spionaggio e
tradimento, compiuti da Francesi apparte-

nenti alle Provincie Francesi occupate dai Tedeschi, contro la Francia; ma il Governo Francese si rifiutò di subire questi patti, che sarebbero stati una indebita inge=renza dell'altro stato nelle sue faccende interne, ed un rapporto che non entra mini=mamente nel Diritto di guerra propriamen=te detto, perchè si tratta di atto illecito com=piuto contro il proprio paese, sia pure in occasione di guerra.-

Conseguenze normali della stipulazione della Pace sono dunque, e sono entranti effet=to dello stesso contratto, il Diritto di Amnistia e il Diritto di Postliminio; il Diritto di amni=stia per tutto ciò che si riferisce all'applica=zione del Diritto Penale speciale di guerra, il Diritto di Postliminio per tutto ciò che si riferisce alla modificazione dei diritti Pri=vati che erano una conseguenza del Di=ritto di guerra.-

Oltre a questi patti, che sono patti comu=

ni, e ormai si potrebbero ritenere neces=
sari nella stipulazione della pace, vi
hanno altre clausole occasionali, che pos=
sono e non possono essere comprese in un
trattato di pace e che però hanno fatta
la loro comparsa in molti dei trattati di
pace recenti più importanti, e questi sono
i patti che si riferiscono alle Indennità
di guerra e alla Cessione di territori.-
L'Indennità di guerra, sotto una forma
o l'altra, si ebbe in tutti i tempi e presso
tutti i popoli; anzi l'indennità di guerra
nelle guerre meno recenti, si veniva attuando
so durante tutto il corso della guerra
stessa, quando mancando il servizio di
commissariato ed essendo gli eserciti mal
organizzati si riteneva lecito che l'eserci=
to vincitore si nutrisse a spese del vinto;
ma anche alla fine della guerra si ebbero
in molte epoche, sotto una forma ed un altra
indennità di guerra, vale a dire, multe, tan

pubrate da uno belligerante a danno dell'altro. - Tutti quei tesori di arte, quelle cose preziose, di cui si ricordano i trasporti dal territorio dello stato vinto allo stato vincitore sono forme, benchè non definite con lo stesso nome, di indennità di guerra. -

Invece nelle guerre più moderne quest'indennità implica un compenso economico ed un pagamento delle spese della guerra, dal quale esula l'idea della punibilità della resistenza, che caratterizzava la indennità delle epoche più antiche, e nel tempo stesso ha preso la forma di indennità in danaro o titoli di credito, che costituisce un vero arricchimento dello stato vincitore a danno del vinto. -

L'indennità di guerra è un sistema ormai seguito da tutti gli Stati nelle loro guerre più recenti, ma è un sistema che non è praticabile se non nel caso in cui uno dei due stati si trovi evidentemente minacciato nella sua esistenza dalle truppe vittoriose

dell'altro e voglia liberare il suo territorio; la ragione per la quale il Giappone non insistette e non ottenne dalla Russia indennità di guerra fu questa, che il Giappone non aveva occupato alcun territorio veramente Russo e che la Russia non aveva un grande interesse a cessare la guerra la quale poteva finire tacitamente senza alcun trattato di pace.-

Molti scrittori più recenti riprovano questo sistema della indennità di guerra che serve a colpire lo stato vinto, che ha bisogno di rifarsi della perdita della guerra, nella sua costituzione economica e nel suo sviluppo commerciale e industriale, e che nel tempo stesso dà alla guerra un carattere quasi brigantesco che non corrisponde alle nobili tradizioni della cavalleria.- Ma ad ogni modo tutte queste condanne non possono ratificarsi dalla pratica e nemmeno dalla dottrina più sobria, perchè o sono

condanne giuridiche e morali pregiudiziali; e sono le condanne della guerra in sè stessa, oppure ammettendo la guerra, si deve ammettere, anche se i teorici non lo vogliono, la conseguenza dell'indennità a maggior ragione quando si ammetta la conseguenza della cessione di territori, la quale scompone la patria in due e produce ferite insanabili nella costituzione di un Paese.-

Inoltre la costituzione economica moderna degli Stati rende inevitabile il desiderio e la volontà dello Stato vincitore di farsi pagare, anche in parte, le spese di guerra dallo Stato vinto, spese che sono enormi nelle guerre moderne in cui scendono in campo più numerosi corpi di eserciti e in cui i mezzi di offesa sono molto più micidiali; inoltre, come ha detto uno scrittore Russo, l'indennità rende più difficile la guerra e fa sì che lo stato prima di avventurarvisi ci pensi più volte.-

Un'altra clausola eccezionale del trattato di pace è la cessione del territorio.-

Quando uno Stato resta completamente distrutto ed assorbito dalla conquista di un altro allora può anche non aversi alcuna manifestazione di volontà dello stato vinto, nemmeno da parte della sua popolazione e basta questo fatto dell'assorbimento del territorio dello stato vinto nello stato vincitore; quando invece uno stato, per effetto di una guerra, occupa una parte di territorio di un altro, oppure non vuol addivenire alla pace anneché mediante la cessione di territori anche non occupati durante la guerra, non è possibile che la pace sia definitiva se non con la stipulazione di un trattato in cui lo stato vinto per amore o per forza, ma sempre per amore dal punto di vista giuridico, si adatta alla volontà del vincitore:- Questo fu il caso verificatosi nella guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti d'America: questi avevano conquistata l'isola di Cuba, ma non Portorico e le

Filippine, eppure vollero la cessione di questi territori; ora non sarebbe stato possibile terminare la guerra se non con la stipulazione di un trattato di pace. La clausola adunque relativa alla cessione di territorio è necessaria ogniqualvolta uno dei due stati combattenti debba restare alla fine della guerra diminuito di una parte dei suoi territori continuando lo stato perdente nella sua esistenza individuale come prima della guerra. -

La cessione di territorio porta come necessità la definizione più precisa delle sue modalità nel trattato di pace, in confronto di quella dei Preliminari; la delimitazione dei confini, la delimitazione del dominio delle acque territoriali, la delimitazione delle isole appartenenti all'uno o all'altro stato, i diritti acquisiti della popolazione del territorio

ceduto, tutti questi rapporti devono, per essere assicurati e per non suscitare nuove controversie in futuro, essere ben delimitati nel Trattato di Pace.-

Il Trattato di Pace deve, per essere definitivo secondo alcuni, quando implica la cessione di un territorio, esser ratificato anche dalla popolazione del territorio ceduto la quale, fin dai tempi della cessione del Ducato di Borgogna a Carlo V°, ha protestato tante volte di non essere interpellata nei mutamenti di sudditanza.-

Intorno a questo argomento vi sono due scuole, quella che riconosce e quella che non riconosce la Dottrina del Plebiscito.- Questa Dottrina ha trovato molto favore fra i popoli Latini i quali hanno ritenuto che al momento del passaggio di un territorio da uno ad un altro Stato, fra lo

Stato che cede e quello che non l'ha ancora conquistato si debba riconoscere il diritto della popolazione di decidere a quale dei due stati essa debba finire coll'appartenere.—

Invece la Dottrina contraria che è sostenuta dai popoli Anglo-Sassoni, e specialmente dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, ritiene che la popolazione non possa esprimere la sua volontà se non col mezzo dei propri rappresentanti e ritiene definitiva la cessione di un territorio quando sia stata approvata da quelli che, secondo la costituzione dello Stato cedente, rappresentano la volontà popolare.—

Inoltre nella cessione lo stato cessionario può assumere dei diritti e dei doveri verso la popolazione del territorio ceduto, diritti e doveri rispetto ai quali possono sorgere conflitti e incertezze sul

loro carattere interno o internazionale, poichè se trattasi di Diritti e Doveri Internazionali la loro esecuzione ed osservanza spetta a tutti gli Stati; mentre invece spetta al solo stato cessionario se trattasi di Diritti e Doveri interni. - Tutto il conflitto tra la Russia e la Finlandia è derivato dalla interpretazione di una di queste clausole che la Russia sostiene di Diritto Interno e la Finlandia di Diritto Internazionale..

Fine

Padova, 3 giugno 1906

Lit. Parisotto.